LA GIURISPRUDENZA

DEL

COMMERCIO.

LA GIURISPRUDENZA DEL COMMERCIO

UMILIATA A S. M.

FERDINANDO IV.

RE DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, E CASTRO, E GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA

DA

MICHELE DE JORIO.

TOMO I.

IN NAPOLI MDCCXCIX.

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

Con Licenza de' Superiori.

S. R. M.

SIGNORE:

ERano quasi ſedici anni, dacchè V.M., per effetto della ſua Real Clemenza, mi avea diſpenſatò l'onore di farmi ſedere prima nel Tribunale dell'Ammiragliato, e Conſolato, e poſcia in quello del Supremo Magiſtra-

ſtrato del Commercio, quando, aggiugendo nuove grazie, e nuovi favori, ſi compiacque, ſenzachè io ne aveſſi alcun merito, di farmi laſciare quelle ſedi, e di farmi rappreſentare la voſtra Sacra perſona nel S. R. C., e nella Real Camera di S. Chiara. Pareva, che in queſte circoſtanze, per me ſempre fauſte e memorande, io aveſſi dovuto preſentarle un omaggio, non di ſole, e ſemplici parole, ma di fatti, e che ne doveſſi ritrarre l'idea dall'iſteſſo Miniſtero che io laſciava. Dovea dipingerlo co i ſuoi colori naturali, farlo tale quale comparire davanti al Trono, e come io avea procurato di eſercitarlo. Era pur troppo ſicuro che queſto ſpettacolo vi dovea dolcemente commuovere, perchè trattavaſi di farvi paſſare davanti agli occhi la maniera, colla quale io avea amminiſtrato la giuſtizia, che è l'oggetto principaliſſimo delle voſtre cure, e che in conſeguenza dovea farvi guardar con piacere l'idea dell'opera, e quella dell'Autore.

L'Amminiſtrazione in fatti della giuſtizia è ſtata ſempre di tanta importanza, che fin dai primi tempi del Mondo il Governo di ogni po-

popolo era considerato come una giudicatura (1), il Condottiere della Società non si distingueva dal Giudice delle controversie (2), ed il nome di chi vestiva questo carattere, secondo il linguaggio della Santa Scrittura, era quello di un Dio. La cura di farla regnare è una delle principali funzioni del Principe, e non vi è cosa che sia più degna della Maestà Sovrana. Il più savio tra i Regnanti, anzi tra i mortali, volle egli stesso decidere una lite, e tutto Israele, informato della sentenza da lui profferita, ne ammirò la sapienza, e ne concepì un timor salutare, ed una profonda venerazione (3). L'Imperador Giustiniano, aprendo per mezzo delle sue Istituzioni, il gran volume della Legge Romana, ci fa sapere che la Maestà dell'Impero comparisce egualmente nel valor delle armi, che nella sapienza delle leggi, affinchè si possa ben governare, così nel tempo di guerra, come in quello di pace. Egli ama le corone di oliva, come quelle d'alloro, ed

(1) *Gen. cap. 49. v. 16.*
(2) *Ex Libr. Judicum.*
(3) *Reg. lib. 3. cap. 3. v. 28.*

ed il trionfo delle armi, ed il trionfo delle leggi fanno per lui una istessa comparsa (1).

Se dunque in questa pittura, dove io compariva come Giudice, avessi avuto la gran sorte d'incontrarmi in qualche maniera col nobile genio di V. M., sarei stato l'uomo il più fortunato, e felice per aver tentato di corrispondere ai vostri disegni, e di esservi in qualche parte riuscito. Un sentimento così lusinghiero, e glorioso mi avrebbe dato un nuovo coraggio per poter reggere, e quasi assicurare i gran passi nell'alta, e difficile strada della mia nuova Magistratura. Lusingato adunque da speranze così ardite, tanto ho voluto tentare, ed animato dal suo magnanimo cuore tanto ho voluto intraprendere. A tale oggetto ritornerò col pensiere per qualche tempo nel mio antico Foro: sentirò altra volta il rumore di quelle battaglie forensi, e farò vedere come mi fossi in quel tempo ingegnato di farne cessare lo strepito. Tale è il rispettoso omaggio, e tale è la mia qualunque siesi riconoscenza.

Là

(1) *Inst. in princ.*

Là nell' Ammiragliato, e Consolato, come ancora nel Supremo Magistrato del Commercio si trattano, e si decidono cause che riguardano il Commercio marittimo, e terrestre, e a questa occasione ho dovuto riguardar l'uno, e l'altro ne' suoi principj, e nella maniera, come corrispondono al presente sistema di Europa. L'oggetto di questa Giurisprudenza è il più nobile, il più vasto, ed il più interessante. Basta dire ch'ella è rivolta al Commercio per poter essere commosso da un nome, che regna oramai ne' Gabinetti de' Principi, che è divenuto quasi essenziale all' esistenza, o organizzazione de' corpi politici, e che riconosce nel suo vasto Teatro, come se fossero proprie, le più ricche produzioni delle quattro parti del Mondo.

Già si sa che il Commercio ha esteso il suo Impero sopra tutta la superficie del Globo: ha fatta una rivoluzione negli usi, e ne i costumi di tutte le Nazioni: ha cambiato gl' interessi di tutta l' Europa: è arrivato a collegarsi col sistema politico degli Stati; è divenuto, per le ricchezze, che procura, la base, ed il so-

sostegno degl' Imperj; e decide la bilancia del potere. Già si sa che il suo spirito è il principale oggetto della maggior parte de i Trattati, e la scienza de' suoi principj, e delle sue conseguenze è riguardata oggidì come una scienza di Stato, ed il dovere più principale del suo Ministro, e di quel Magistrato che è destinato a risolverne le controversie. L' affare adunque che ho avuto nelle mani, considerato nella sua origine sotto un aspetto sì grande, era di tutta l' importanza, e non era solamente ristretto alle differenze, e agl' interessi de i privati.

Quì in fatti, o Signore, non si contrasta senza che talvolta il Pubblico non se ne risenta. La Nazione è quella che in tante occasioni si nasconde sotto i nomi de i litiganti. Ella vi può spiegare tutto l' interesse, e allora, entrando in collisione coll' interesse dell' altre, spesso ne avviene, che si debba decidere tra Nazione, e Nazione. Ecco perchè le decisioni debbono ritrarsi, non dai soli fonti del Dritto civile, ma talora da quello della Natura, da quello delle Genti, e dal Dritto Convenzionale, che riposa sulla fede dei Trattati. Qui entra a parte

te

te il Dritto della Guerra , e della Pace , che fa tanto rumore ne i Configli di Stato : quì fi fentono i nomi degli Scrittori più illuftri , che fanno la più nobile , la più fublime , e la più maeftofa comparfa nella Repubblica de i Giureconfulti . Le Carte Forensi fono niente meno che le Dichiarazioni de' Principi , i loro Titoli , le loro Memorie , i Manifefti , i Trattati ; i fatti fono le battaglie , che trattengono, o follecitano la corrifpondenza , che forma la catena del Commercio ; fono le prede, le quali fconvolgono talmente il Mondo Commerciante , che a giorni noftri hanno richiamata , e collegata tutta l' Europa per armarla in fua difefa .

I fatti fono ancora le confeguenze , che può produrre fotto la Zona Torrida l' alleanza di due Nazioni del Nord ; gli avvenimenti , che fuccedono in Africa , e in America per la caduta di una Potenza Europea nell' Indie . Un nuovo pafsaggio che fi fcuoprifse avvicinando più felicemente l' Oriente all' Occidente : un viaggio più fortunato verfo il nuovo Polo , che ci facefse fapere le produzioni del Mezzogiorno; un nuovo Mondo in fomma , che comparifse

cambierebbe tutte le relazioni di Commercio ; entrerebbe a calcolo nelle ſue controversie , e la riſoluzione in conſeguenza dovrebbe esſere ſecondo le leggi dell' equilibrio , e ſecondo la politica ſituazione de i due Emisferi . Ed ecco la gran ragione , per cui queſta Legislazione conſiderata nella ſua Filoſofia, e ne' ſuoi principj non ha il ſolo rapporto col Sovrano , e collo Stato , ma lo ha anche colle Nazioni ſtraniere , cogli amici , co i nemici , e con tutta l' Umana generazione.

La Giuriſprudenza Civile, quantunque per alcune particolari controverſie ſia la baſe , ed il ſondamento , anzi la madre della mercantile, ha oggetti però più limitati. Dove il Pretore Urbano decide tra due Cittadini della maniera di conſervare un pezzo di terra , e di ſtrapparla dalle mani d' un ingiuſto uſurpatore, il Peregrino quì decide tra Cittadini , e Foreſtieri per una ſpecolazione di Commercio, dove vi è intereſſata tutta la Nazione . Quegli dà la pace colle ſue riſoluzioni a Tizio , e a Cajo , e a due ſamiglie; queſti la può dare a due Piazze ſamoſe in Europa , a due riſpet-

rispettabilissime Compagnie, che in alcuni Stati hanno l' aria di Sovranità, anzi a due Nazioni: quegli decide sulle convenzioni dei privati; questi anche sopra quelle dei Principi. Là si cerca di non far sorprendere un litigante; quì di non far sorprendere una piazza di Commercio, che influisce colla sua industria sopra tutte le classi dei Cittadini. In quei Tribunali l' orgoglio di un fiume è l'oggetto talvolta di una lite: in questi l' orgoglio dell'Oceano si fa spesso sentire fra i Magistrati. Quella Giurisprudenza finalmente si rivolge fino a i confini dello Stato, e vorrebbe sapere qual sia il genio del nostro popolo; questa va più avanti, e cerca qual sia il genio del nostro, e degli Antipodi, guarda tutto l' Orizzonte, anzi tutta la Sfera, e siccome là si risolve colla scienza della Nazione; quì si decidono le controversie colla scienza dell' Universo.

Tali sono le bellezze di questo argomento, e tali le sue grandezze. La sua importanza adunque mi ha mosso a rivolgermi alla decisione di questi punti così grandi, e così delicati con tutta la possibile attenzione, e con

aver

a ver lo ſguardo, qualche volta da lontano , e talora da vicino, a rifleſſi cotanto nobili , e intereſſanti . Non è già che io aveſſi perduto di mira quella notizia delle coſe divine, ed umane, quella ſcienza del giuſto , e dell' ingiuſto che profeſſarono i Giureconſulti Romani ſotto il nome di Giuriſprudenza , e che li fecero cotanto inſuperbire , vantandoſi di profeſſare la vera Filoſofia, e di eſſere i Sacerdoti della giuſtizia. La legge del Commercio non ha ſdegnato di adottare quelle maſſime che fanno tant' onore alla Legislazione dell' antica Roma; ma ha voluto ſervirſene dove ha potuto, e dove nò, ſi è regolata con altri principj, più alti, e più ſublimi , che ne formano una nuova ricchezza .

Ed ecco come in queſto Trattato compariſce così l' una, come l' altra Giuriſprudenza, la Giuriſprudenza dei Giureconſulti , ed Imperadori Romani , la Giuriſprudenza degli Scrittori, e delle Nazioni Commercianti . Vi ſi ſcorge la prima, come il tronco , che diffonde l' umor vitale, perchè ſpargè i principj generali, la ſeconda, come un ramo, che ne riceve è vero

l'ali-

l' alimento, ma lo converte in oro; quella come il tutto, perchè è l' arte del buono, e dell' equo, ſepara l' equo dall' iniquo, il lecito dall' illecito, queſta come una parte, che ha i ſuoi particolari rifleſſi. Ma un tal ramo è così nobile, e maeſtoſo, perchè ſi adorna di nuove frondi; una tal parte è così brillante, e luminoſa, che non fanno più guardare lo ſtelo, onde ſi ſono diſtaccate, richiamano una maggiore, anzi tutta la poſſibile attenzione in grazia di altri più ſublimi oggetti, a i quali ſi rivolgono e fanno ceſſare in gran parte gli antichi oracoli di Roma, per ſentir quelli di un Impero più vaſto, qual ſi è il nuovo Impero del Commercio.

Io ne ho chiamato da un pezzo me ſteſſo in teſtimonianza di queſta verità, quando era in quel punto dove trovavaſi la differenza di queſte due Scuole, ma per non renderla a me ſolo, ho deſiderato di renderla al mio Sovrano, a cui ne ſon tenuto principaliſſimamente per tanti titoli. Rendendola, ho procurato ancora di farvi quell' omaggio, che vi ho promeſſo. La Giuriſprudenza Mercantile che compariſce alla luce

luce non ſolamente ci fa vedere i ſuoi teſori , ma anche è il conto della mia Magiſtratura, che vengo principalmente ad offerire a V.M., dalle cui mani la debbo unicamente riconoſcere, e ſotto il cui nome ho giudicato. Lo manifeſto alla Nazione, dove, e per cui ho giudicato: l' appaleſo all' Europa anche per cui ho giudicato. L' idea è vaſta, ed intereſſante; io non ho quella forza, e quella facondia che conviene al caſo, e non ſaprei ſe tutto potrebbe corriſpondere al mio deſiderio. Ma il zelo che mi accende per ſoddisfare queſto mio dovere, mi traſporta a ſegno, che ardiſco di tentare quel che non ſo di poter diſimpegnare.

In queſto conto adunque ſcuopro con tutta la ſincerità, e con tutta la dovuta imparzialità i fonti, donde ho attinte le mie deciſioni: ſvelo le idee, che ho rivolte nel mio penſiero per decidere, e tutti i varj rapporti che ho dovuto qualche volta conſiderare per formare una giuſta, ed adeguata deciſione. Se ho giudicato, intendo ora con queſto conto di eſſere giudicato, e nel mio Sindicato. come tutti vi ſono intereſſati, la M. V., la

Na-

Nazione, e l' Europa; supplico la sua Real Clemenza, invito gli altri a giudicare se i fonti delle mie risoluzioni sieno puri, e limpidi, e tratti da quella ragion naturale, ragion civile, ragion morale, ragion politica, e ragione universale che debbono essere il fondamento di tutte le nostre operazioni. Ed in questa importantissima attenzione vivo, e viverò, sempre contento di quella gloria, che vanto quando protesto di essere

Napoli 22. Novembre 1799.

Di V. M.

Umilissimo Vassallo
Michele de Jorio.

INTRODUZIONE.

Eccomi nuovamente a parlar di Commercio, ma con altro linguaggio, e ſotto un diverſo aſpetto. Dove altra volta ho proccurato di trovarne l'origine, e di vederne il corſo nelle prime età del Mondo, e ſopra la faccia dell'Univerſo, ora m'ingegno di contemplarlo nelle ſue leggi (1). Là ho voluto farla da Storico; qui intendo di veſtire il carattere di Giureconſulto: ivi l'ho veduto correre tranquillamente: quì lo vedrò camminare in mezzo alle controverſie, e ſiccome non mi ſon pentito di eſſermi affaticato intorno al primo argomento, così ſpero l'iſteſſa ſorte rivolgendomi intorno al ſecondo.

Ma le Leggi, delle quali io parlo, e che formeranno l'oggetto di queſte Carte non ſono quelle, che

 mi-

(1) L'Autore allude a i quattro tomi della Storia del Commercio, e della Navigazione condotta da lui dal principio del Mondo ſino a i tempi di Auguſto, e ſtampati in Napoli nel 1778., ſino al 1783.

regolano il Commercio generale d'Europa. Queſte formano una parte del Dritto pubblico, e riguardano le controverſie tra Nazione, e Nazione. Eſſe ſi leggono ne i Trattati, e ſono a parte della Storia generale del Commercio. Quì io parlo a i privati, e vengo a frammiſchiarmi con eſſi. Sento le loro querele, e procuro di ſedarle con quelle leggi, che le più ſaggie Nazioni hanno dettate in ſimili controverſie. Dove mancano le leggi m'impegnerò di ſupplire coi ſentimenti dei Giureconſulti più inſigni, e degli Autori più accreditati in queſta materia. Tutto ſi fa per togliere gli oſtacoli, che ſi frappongono al corſo del Commercio, e a farvi regnare quella buona fede, che n'è l'anima, e che gli dà quel moto, che lo fa naſcere, creſcere, e fiorire in quello Stato, dove ſi conoſce quanto il Commercio poſſa contribuire alla ſua grandezza, e alla ſua felicità.

Non debbo tanto affaticarmi per dimoſtrare la neceſſità di queſt' Opera. Baſta che ſi ſappia che coſa ſia Commercio, quale la ſua eſſenza, la ſua materia, ed il ſuo oggetto per eſſerne convinto, non che perſuaſo. Il Commercio è il rapporto utile, e neceſſario di ogni eſſere ſocievole col ſuo ſimile. Conſiſte nel cambio dei beni diſtribuiti dalla Natura in differenti luoghi, e che l'intereſſe ſcambievole ci rende comuni. Tutto quello, che può eſſere comunicato da un Uomo ad un altro per ſuo vantaggio, e per ſuo piacere è la Natura del Commercio. L'oggetto del Commercio è la Natura quaſi in tutte le ſue parti. Egli la rivolge alla ſuſſiſtenza, alla felicità, e alla grandezza dell' Uomo. Che coſa adunque è il Commercio? E' la ſcambievole communicazione, che gli Uomini ſi fanno tra loro delle produzioni delle loro Terre, e delle loro induſtrie, e

di

di cui essi hanno bisogno. Ecco in due parole il vasto Regno del Commercio, che considerato sotto questo aspetto si può paragonare ad un Albero, i cui rami cuoprono tutto il Globo (1).

Ma questa comunicazione che avvicina l' Uomo all'Uomo, Nazione a Nazione, perchè corrisponda al gran disegno dell' Autor della Natura, e faccia il suo corso prospero, e felice, dee aver le sue regole, senza le quali certamente ella non darebbe che passi incerti, dubbiosi, e che ne imbarazzerebbero l' oggetto. Tutto dee aver rapporto alla politica, ed alla morale, e tutto in conseguenza dee esser sottoposto alle leggi, che hanno il fondamento sulle massime dell'una, e dell' altra. E come dove vi è Società, vi è Commercio, ognuno viene facilmente a conoscere la gran necessità, che ha l' Uomo di sapere, quali sieno queste leggi, e come possano adattarsi in tanti casi della vita umana.

La scienza di queste leggi non lascia di essere vasta a misura della quantità degli oggetti, che ne formano tutte le sue considerazioni. Basta che si parli di Commercio, che già bisogna essere sempre in moto, ed in ogni luogo. Il Commercio è una catena, che tiene allacciato l' Universo, e la notizia delle sue leggi ha in qualche maniera dell'Universale. Considerando un uomo, che vive in mezzo alla sua Società senza muoversi, contento di quanto il suo patrimonio, o la sua industria gli somministra, in questo stato egli non ha altra necessità se non di conoscere le leggi del suo paese, dove vive con tanta tranquillità. Ma se quest' uo-

(1) *Richard Traite General. du Commerc. Introduct.*

uomo per menare una vita più commoda, e piacevole, volesse darsi un poco di moto, e trasportarsi per mezzo delle sue speculazioni in altri luoghi, affin di arricchirsi, e di procacciarsi nuove fortune per mezzo del Commercio, allora gli conviene di avere altre notizie, e quanto più vorrà estendere le sue industrie, tanto più è nell'obbligo di sapere le leggi di quei paesi, dove fisserà il suo sguardo per farne delle profittevoli speculazioni.

Ed ecco dove io m'impegno, e dove intendo di entrare proponendomi di esaminare, e discutere la Giurisprudenza mercantile. Ella ha i due grandi oggetti la Terra, ed il Mare; la Terra colle sue produzioni, e colle sue industrie, ed il Mare non meno per le sue, che per essere quel gran ponte di comunicazione, che unisce l'un continente coll'altro, e per mezzo di cui si spande tutto il necessario, tutto l'utile, e tutto il piacevole sulla faccia dell'Universo. Per maneggiar dunque con profitto questa Scienza, bisogna prima farne il disegno, e poi darvi un metodo, che ne sia in certa maniera la bussola per la sicura navigazione di questo mare, ed il filo, che ci assicuri il passo in questo gran laberinto. Lo farò volentieri, perchè ne sento assai l'importanza, e conosco l'obbligo che ne debbo al mio Lettore.

Questa Giurisprudenza adunque, per quel che si è detto, dee riguardare la Terra, ed il Mare, che sono i due gran Teatri, ed immensi campi, dove comparisce, e si spazia. La Terra occupa il primo luogo, perchè ella è la madre, e la culla del Commercio, ed il Mare serve principalmente per trasportare le ricchezze della Terra. E quindi ne viene la prima divisione generale di questa Giurisprudenza, cioè in quella, che

ri-

riguarda il Commercio Terreſtre, e in quella, che ha rapporto al Commercio marittimo. Ne viene anche in conſeguenza, che ſi debba primieramente parlare delle leggi, che regolano il primo Commercio, e poi di quelle, che danno la norma al ſecondo.

Conſidero poi due epoche nella prima Giuriſprudenza. L'una abbraccia quel tempo, quando il Commercio camminava da ſe, e colle ſue leggi generali: l'altra riguarda quel periodo, in cui il Commercio ha ricevuto gran corſo dall'uſo delle Cambiali. Le Leggi Cambiali, quantunque ſieno una porzione delle mercantili, ſono però così numeroſe, e così particolari, che baſtano da loro ſteſſe a formare una Legislazione. Ecco perchè meritano un rifleſſo ſeparato, e diſtinto, e perciò io penſo di dividere queſto primo argomento in due parti. Riguarderò primieramente quel Commercio, che ſi pratica colle ſue leggi proprie, e naturali, e che non hanno alcun rapporto con quelle del Cambio, e poi mi rivolgerò a quello, che ſi eſercita per mezzo delle Cambiali. Ambedue vanno al Commercio, ma per diverſe ſtrade, e che meritano diverſe conſiderazioni.

Dopo il Commercio terreſtre paſſerò a quello del mare. Anche qui mi ſi offre un gran Teatro quaſi tutto diverſo dal precedente; e che ha i ſuoi proprj riguardi. Lo ſpettacolo ſarà ſorprendente in vedere l'uomo, che corre dall'uno all'altro Emiſfero ſopra un elemento iſtabile, e che è ſoggetto a tanti cambiamenti, a quali non è ſottopoſto quando cammina per terra. In mezzo a tanti pericoli, e dove altro non regna che la Natura, ſi vedrà che vi ſono delle leggi, che lo fanno vivere come ſe foſſe in Società. Quì non vi è diviſione da fare ſe non quella, che na-

plicò le ſue parti, e talmente poſe in ordine queſta ſcienza, che dove prima la mente, errando, non ſapeva la via, venne per mezzo dell' uſo di definire, e di diſtinguere, a ſcuoprir le fallacie, e i diſordini di queſta facoltà. La Dialettica fu quella, che formò le regole, raccogliendo in una molte coſe ſimili, e così richiamare ogni coſa ai ſuoi generi, e diſtribuir queſti in certe parti. La Dialettica compoſe il Dritto Civile di definizioni, lo diſtinſe con diviſioni, traſſe le conſeguenze dalle Coſtituzioni antecedenti, e diede la ragione, per mezzo della quale dalle coſe note naſceſſero coſe ignote. La Dialettica finalmente riduſſe a ſcienza la Giuriſprudenza, la fece Arte, e richiamò nella loro ſede quelle coſe, ch' erano diſſipate, e confuſe. Così la Giuriſprudenza che nacque dalla Filoſofia Morale, ebbe per compagna la Razionale, e la Filoſofia, che preſſo i Greci era occupata in controverſie oziose, in Roma era adoprata per vantaggio del pubblico, e del privato, collo ſpiegar le leggi, e col decidere le controverſie de' Cittadini.

La Giuriſprudenza onoraria, che ſceſe dalla Giuriſdizione del Pretore, trovandoſi confuſa, ebbe biſogno di eſſere poſta in ordine. Ella era una benigna interpretazione del Dritto Civile, ed era adattata alle circoſtanze, e agli avvenimenti. Ella, eſſendo ſenza metodo, trovò nell' Imperador Adriano un Principe, che avvalendoſi dell' opera dell' inſigne Giureconſulto Salvio Giuliano, la diſtinſe con varj titoli, e le diede quell' ordine, che ſi oſſerva nell' Editto perpetuo. Queſt' opera immortale, ed il ſuo Compilatore meritarono elogj ſenza numero dalle leggi, e dai Giureconſulti, che vollero illuſtrare queſta bella parte della Giuriſpru-

den-

denza; e l'ordine, e la materia dell'Editto perpetuo, di questo nobilissimo Corpo del Dritto Romano, fu la Cinosura, e l'esemplare, il Capo di quella Giurisprudenza che ci è rimasta nei libri di Giustiniano.

I due Codici che si videro compilati da i Giureconsulti Gregorio, o Gregoriano, ed Ermogeniano sotto l'Impero di Costantino, trassero la loro origine dalle Costituzioni di Adriano. Pensava bene Gotofredo, quando credette, che come Adriano, per mezzo del suo famoso Editto perpetuo, fu Autore di una nuova Giurisprudenza, quei due Compilatori non vollero salire più alto. Ma intanto nelle loro compilazioni vollero seguire l'istesso metodo dell'Editto. Il Codice di Teodosio serba quasi l'istesso ordine del Gregoriano, nè il medesimo Giustiniano nel suo, sempre se ne allontana.

Ma Giustiniano non fu contento del Codice: si accinse ad una impresa più nobile, e più difficile, qual si fu quella di raccogliere i monumenti di tutta l'antica Giurisprudenza, contenuta ne i Responsi degli antichi Giureconsulti, nelle loro Note, nei loro Trattati, nei loro Libri periodici, e nei loro Commentarj. Questa gran fabbrica, che uscì sotto il nome delle Pandette, e dei Digesti per ordine dello stesso Principe, dovea avere il metodo dell'Editto perpetuo. L'Opera però la più elegante, e la più perfetta che fosse uscita dalle sue mani, fu quella delle Istituzioni, o sia degli elementi, o principj della legge, ordinata per la gioventù, affinchè incaminatasi per questa strada piana, e semplice, potesse facilmente innoltrarsi allo studio delle Pandette, che si preparavano. Non parlo delle sue Novelle, le quali furono senz'ordine unite insieme, e sen-

za metodo, con serbarsi solamente, e neppur sempre; l'ordine del tempo.

La compilazione delle leggi, distribuite in questa forma da Giustiniano, ed il metodo che vi regnava, non parvero bastanti all'Imperador Leone il Filosofo, per togliere quelle difficoltà, che si potevano incontrare nello studio delle leggi istesse. Quindi si fu, che volle dar l'ultima mano al gran lavoro dei Basilici, opera che oscurò quella di Giustiniano, fu distinta in sessanta Titoli, e divisa per maggior comodità in sei Volumi. Costantino Porfirogeneta, figliuolo di Leone, ritrattò quest'opera, l'emendò in molte sue parti, e ne fece dare alla luce un altra di ripetita prelezione più corretta. Questi furono i Basilici, che furono riveriti in Oriente sino alla fine dell'Impero de' Greci, e che meritarono di essere interpretati da tanti valentuomini. Ma in un opera così vasta, altro non si fece, che serbare, per lo più, l'istess' ordine delle leggi, tenuto da Giustiniano, prendendosi la materia dalle sue Istituzioni, da i Digesti, dalle sue Novelle, da i suoi tredici Editti, e dalle Novelle degl'Imperadori, che gli succedettero sino a Basilio. Altro non si fece, se non collocare sotto l'istesso titolo quello, che Giustiniano avea separatamente trattato nelle Istituzioni, nelle Pandette, nel Codice, e nei libri delle Novelle, serbandosi l'istess' ordine, che piacque a Triboniano tenere intorno alla disposizione delle materie.

Risorta in Occidente, a' tempi di Lotario, la grand'opera di Giustiniano, fu ella così avventurosa, che alzò la fama sopra tutte l'altre Provincie del Mondo. Non vi fu Nazione alcuna, culta, o barbara che fosse, che non l'avesse in somma stima, e venerazione,

e non

e non la preferisse alle stesse proprie leggi, e costumi. Parve all' Europa, che questo Imperadore avesse dettate leggi pel Genere Umano, ma pure non parve, che i suoi eroici sforzi, per dare una stabile forma alla Giurisprudenza Romana, l' avessero ridotta ad arte.

Grozio, componendo la sua incomparabile opera *de Jure Belli, ac Pacis*, dichiarò nei suoi Prolegomeni, di voler venire con questa in soccorso della Giurisprudenza. Egli dice, che molti pensarono di darvi la forma dell' Arte, ma che nessuno vi era arrivato; perchè essendo il dritto Romano raccolto da i principj del dritto della Natura, e delle Genti, allora si poteva conoscer meglio, quando si scuoprivano i fonti, donde traeva l' origine. Ma questo suo disegno non gli riuscì sempre con felicità. Pecca molte volte proponendo ragioni, non solo con termini nuovi, e sconosciuti a i Giureconsulti, ma anche inviluppa il Lettore con tante decisioni, e suddivisioni, che non può formare una idea del sistema da lui concepito.

I Giureconsulti moderni ci hanno lasciato infiniti disegni sopra il nuovo Codice da farsi. Giulio Pacio tentò di ridurre ad arte, ed a metodo tutte le leggi, ma non arrivò a farlo, a riserba di poche cose. Vulteio nella sua Giurisprudenza ci propone solamente l'idea della legge. Errico Cocceio si accinse ad illustrare il dritto Romano col lume del dritto Naturale, ma, prevenuto dalla morte, non giunse a dar l' ultima mano all' opera. Samuele Cocceio suo figlio nella sua duodecima Dissertazione Proemiale finalmente ha colpito nel segno. In essa ci esibisce un nuovo sistema della Giustizia Naturale, e Romana, dove non solo riduce la prima a i tre oggetti del dritto Romano, persone, co-

ſe, ed azioni, e dimoſtra, che non vi reſti altro dritto, che ad eſſi non ſi poſſa riferire, ma anche riduce ad arte l'iſteſſo dritto Romano, facendolo vedere figlio di quello della Natura.

Tutto il dritto Naturale, e tutto il dritto Civile è occupato intorno alle perſone, alle coſe, ed alle azioni. Queſto ſiſtema è più conforme alla voce della Natura. La Giuriſprudenza è la ſcienza del giuſto, e dell' ingiuſto. Il giuſto vuol dare a tutti il ſuo. Per ottenere un tal fine, è neceſſario ſaperſi, che coſa ſia propria di ciaſcheduno, e di poi, come ſi poſſa ottenere malgrado chi l'occupa ingiuſtamente quando non la vuol dare di buon animo. Per ſaperſi che coſa ſia propria di ognuno, biſogna intenderlo, o dallo ſtato delle perſone, alle quali ſpetta, o dalle coſe che ſpettano. Dopo averlo ſaputo, per poterlo ottenere, ſi ha da ricorrere alle azioni, cioè alle vie dateci dalla legge per iſperimentare le noſtre ragioni.

La Giuriſprudenza adunque ſi raggira in inſegnare chi ſiamo noi, che pretendiamo il noſtro, quali ſono le coſe, che ſi pretendono, e come ſi debbano pretendere. Ecco il ſiſtema più univerſale, il più naturale, ed il più facile. Tardi ſe ne accorſe Giuſtiniano, e quando compoſe le Iſtituzioni. Così ſe ne foſſe accorto prima, quando compilò il Codice, e i Digeſti, dove ſta racchiuſa la maſſima parte della Giuriſprudenza Romana. E' vero, che le Iſtituta ſi pubblicarono ventiquattro giorni prima delle Pandette, quantunque nell' iſteſſo giorno ebbero la loro eſecuzione, ma i Digeſti furono compoſti prima. Se il metodo delle Iſtituzioni regnaſſe in tutto il corpo di queſta Giuriſprudenza, ella non ſarebbe così oſcura ſenza ordine di titoli, di

leg-

leggi, e senza i principj generali, da i quali scendono tutte le leggi, quantunque queste per lo più hanno il loro fondamento sulle ragioni naturali.

Questo è quel metodo che dee regolare la nostra Giurisprudenza di Commercio, quella Giurisprudenza che non vuole troppo imbarazzarsi, e confondersi. Le persone, le cose, e l' azioni dovranno occupare questa compilazione, e ridurre a questi tre oggetti tutte le controversie di Commercio. Ma bisogna dirlo avanti. Non si aspetti chiunque, che si debba andare appresso a quest' ordine senza uscirne qualche volta. Bisogna procurare quanto più si può di imitarlo, ed adattarvi tutti quei titoli che vi sono, perchè essendo questo metodo pur troppo noto, ognuno ha il piacere di veder vi confrontato il dritto che imprendo ad illustrare, e con più facilità, e con maggior piacere ne potrà intraprendere la lettura. Ma se mai occorresse d' inserirvi qualche titolo fuggitivo, dove la materia par che lo richiede, non avrei scrupolo di farlo, particolarmente dove ci è qualche occasione di parlarne. Nel gran corpo delle leggi Romane si osservano queste, che sembrano sconcezze, ma sono grazie, ed io non vorrei perdere cose d' importanza per mancanza di una rigorosa connessione di metodo. Così mi lusingo di camminar libero, e franco in mezzo a questa Giurisprudenza; dar passi regolari, ed opportuni, ed arrivarvi al termine per mezzo di una via naturale e semplice.

Un argomento sì vasto voleva la direzione, e questa se è necessaria ad ogni operazione, e ad ogni scienza, lo era assai più in quella che ho per le mani per esser tutta nuova, e particolare; tutta in-

interessante, e che ricerca tante cognizioni. Tutto infatti quì viene all'esame, e Commercio di Terra, e Commercio di Mare. Tutto passa sotto gli occhi della Legge, e della Giustizia, e tutto cospira alla felicità, e grandezza dello Stato, quando è esaminato, e praticato a dovere. Mia grande ambizione è di arrivare a quest'oggetto; non ho perdonato a fatiche, e sudori per un fine sì nobile, sì utile, e così interessante, e se io vi sia arrivato, e come, questo è quello, che vengo ora a sottoporre al Tribunale della Ragione, ed al Giudizio del Pubblico.

EMI-

EMINENTISSIMO SIGNORE.

Eminenza.

GEnnaro di Simone pubblico Stampatore fupplicando efpone a V. E. qualmente defidera ftampare un Opera intitolata: *La Giurifprudenza del Commercio divifa in quattro tomi*; Perciò prega l' E. V. commetterne la revifione a chi le parerà, e l' avrà ut Deus.

Il Signor Canonico Elefante rivegga, e riferifca la dinotata opera, affine &c.

Vinc. Vefcovo di Capaccio V. Gen.

Illuftriffimo, e Reverendiffimo Signore.

L' Opera intitolata *la Giurifprudenza del Commercio* può dirfi fenza verun dubbio una di quelle Letterarie produzioni, che illuftra il Foro, la Magiftratura, ed anzi decora la Nazione tutta. L' Illuftre Autore per vieppiù promuovere i vantaggiofi effetti, che fi riproducono dal Commercio apprò dello Stato, con chiaro metodo, e con precifione incomparabile ha difpofte in di-

diversi titoli (compresi in più volumi) le leggi, che si rapportano a reggerne l' Economia; ed in ciò è riuscito così felicemente, che il Magistrato stesso, e tutti que' che debbono influire a questo grande, e pubblico Oggetto, non possono desiderare dippiù. Il dotto Autore si è ingegnato di rendere l' opera non meno utile, che dilettevole, spargendola da per tutto delle più non ordinarie, ed erudite cognizioni: e siccome finalmente l' esattezza della dottrina Cattolica, e Cristiana morale lampeggia in tutte le pagine in guisa, che si renda in quest' Opera la norma inalterabile di tutti i sentimenti, e legali decisioni, che si propongono a' Leggitori, così son d' avviso, che si debba dare alle stampe, se altrimenti non giudica V. S. Illustrissima, e Reverendissima, di cui costantemente mi riprotesto di essere

Devotissimo, obbligatissimo Servidore vero
Luigi Canonico Elefante.

Si stampi

TORRUSIO.

S.R.M.

S. R. M.

Signore

GEnnaro di Simone pubblico Stampatore ſupplicando eſpone a V. M. qualmente deſidera ſtampare un Opera intitolata: *La Giuriſprudenza del Commercio diviſa in quattro tomi*; perciò prega la M. V. commetterne la reviſione a chi le parerà, e l' avrà ut Deus.

U. J. Doct. D. Nicolaus Valletta perlegat, & referat in ſcriptis. Neapoli die 19. Octobris 1799.

F. A. C. M.

S. R. M.

I Gran Magiſtrati, i quali ſono l' ornamento migliore delle civili Società, dopo aver reſa la ragione, e la Giuſtizia ai Popoli, niuna perdita d' ora fecero mai; ed a pubblico bene con dotte fatiche la Giuriſprudenza in tutte le ſue parti felicemente illuſtrarono. Sulle orme da eſſoloro ſegnate il Chiariſſimo Vice Preſidente del S. R. C. Marcheſe D. Michele de Jorio, ne' varj Tribunali, a' quali è ſtato gradatamente ſublimato dall' ottimo Auguſto Re, continuando i gravi ſtudj, ha dati alla luce eruditi lavori. Al preſente dà fuori queſt' Opera laborioſa della *Giuriſprudenza del Commercio*; ed in eſſa richiama ad eſame i grandi inſieme, ed i più sfuggevoli, e minuti oggetti del Dritto, che ſi

ap-

appartiene al Commercio, e con ciò alla floridezza dello Stato. Se è commendabile colui, cui è dato operar cose degne da scriversi, o scriver cose egregie, degne di esser lette, è commendabilissimo il dotto Autore di questi libri, cui l'una, e l'altra cosa dal Cielo è stata conceduta. In essi restano illesi i sacri diritti della Maestà: il perchè stimo, che possano per comun vantaggio darsi alle stampe. Napoli a dì 12. Decembre 1799.

Nicola Valletta.
Regio Professor di Leggi.

Die 17. Mensis Decembris 1799. Neapoli.

Visa Relatione U. J. Doct. D. Nicolai Valletta; de Commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma presentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris; Verum non publicetur nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione affirmetur, quod concordat servata forma Regalium Ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum.

MASCARO VECCHIONI CARAVITA

Illust. Marchio DE JORIO
ProPref. S.R.C. & cæteri
Spect. Aularum Præfecti
subscript. temp. impediti.

Ammora

Reg. fol.
Izzo Cancell.

PARTE I.

DEL COMMERCIO TERRESTRE.

LIBRO I.

DELLE PERSONE DI COMMERCIO.

AD ognuno quel che gli si appartiene : *unicuique suum*, ecco quello che promette la Giustizia. A chi si appartiene, quel che gli si appartiene, e come gli si appartiene, ecco quello, che promette la Giurisprudenza, che è la scienza del giusto, e dell' ingiusto. Ella dunque ci fa sapere primieramente chi sieno le persone, alle quali le cose si debbono; quali son quelle cose, che ad esse si debbono, e quale è la via, per la quale si debbono. In conseguenza di questi principj nacque la gran divisione del dritto Romano nelle *persone*, nelle *cose*, e

nelle *azioni*: divisione, che è appoggiata sulla natura delle cose, e sviluppa con ordine, e con chiarezza tutte l' idee della Giurisprudenza. Io l' ho fatto vedere nell' Introduzione, e debbo quindi ora mettcrla in opera.

Saranno adunque in primo luogo considerate le persone, le quali sono addette alla mercatura. Farò vedere chi esse sieno; quale la loro professione, e quale il loro dovere, il tutto affin di sapere qual sia quel popolo, dove regna questa Scienza, e dove esercita la sua Giurisdizione. Quali sieno quelle cose, che cadono sotto questa Giurisprudenza, come quelle persone ne facciano acquisto, e come vengono a trafficarle, e dove, sarà il second' oggetto delle mie ricerche; e finalmente additerò la strada come poterle cercare in giudizio quando esse non si danno, e non passano dall' una all' altra mano tranquillamente, e di buona fede, e vi bisogna il braccio del Giudice.

TIT. I.

Dei Negozianti.

L' Autore della Natura non ha voluto che tutto quello, che è necessario alla vita umana, si trovasse nell' istesso luogo, affinchè l' Uomo ajutasse l' altro Uomo, e potesse, per mezzo della sua industria, far vedere per ogni dove l' abbondanza di tutte le cose. Il Negoziante è destinato a questa grand' opera, e per arrivarvi nulla dee sfuggirgli di vista, e bisogna che sia provveduto di un genio assai vasto. Egli dee calcolare in tutti i bisogni, il superfluo, ed il lusso di due Mondi: dee prevedere l' influenza delle stagioni relativamente all' abbondanza, alla scarsezza, ed alle qualità delle derrate,

alla

alla partenza o ritorno dei bastimenti, l'influenza degli affari politici sopra quelli del Commercio: le rivoluzioni che dalla guerra, o dalla pace debbono derivare nel prezzo, e nel corso della mercanzia, nella massa, e nella scelta delle provvisioni, nella ricchezza delle piazze, e dei porti di tutto il Mondo; in una parola l' arte di rendere tutte le Nazioni tributarie alla propria, e di fabbricare la sua fortuna insieme con quella della sua patria, o piuttosto di arricchirsi estendendo la prosperità generale degli uomini (1).

L'oro, e l'argento sono al presente il mobile principale della potenza delle Monarchie. Una Nazione, che è priva delle miniere di questi metalli, non può ottenerne se non per mezzo del Commercio straniero. Il Negoziante adunque oggidì ha da essere considerato come colui, che più del rimanente della Nazione contribuisce ad accrescere i soccorsi dello Stato, ed a rivestirlo di tutte le forze, che è capace di ricevere. Tutte le Nazioni, illuminate dalla propria sperienza, conoscono oramai quali sieno que' grandi ajuti, che si possono trovar nel negozio, ed hanno premura che la bilancia del Commercio penda a loro favore essendo ella divenuta quella del potere (2).

La stima adunque che i Commercianti fanno della loro possessione va d' accordo colla ragione. Non vi è alcun vantaggio per essi, che il Pubblico non ne possa partecipare, ed in conseguenza tutto gli autorizza ad esaltare il loro stato, e a farne conoscere il merito, e la grandezza (3). Debbono farvi eco tutti gli ordini

 dei

(1) *Raynal. St. Filos., e Polit. lib.* 18. *cap. 6.*
(2) *Dizion. del Citt. V. Negoziante.*
(3) *Interets des Nation. t.* 2. *chap.* 28.

dei Cittadini , che ne sentono in ogni momento dei considerabili vantaggi ; e debbono lodarsene più degli altri anche gli Stati , che per la via del Commercio hanno ammassate delle ricchezze infinite. I Principi ne hanno avuto bisogno per le grand' intraprese , e si son serviti dei Negozianti per mantenere dell'intelligenze in tutt' i luoghi della Terra , e così per meglio regolare gl'interessi del loro Stato.

Noi in fatti abbiamo veduto in Francia i figli de' Negozianti entrare in concorrenza colla Nobiltà nella Magistratura, e nella Spada. Lodovico il Grande con due de' suoi editti, l'uno del mese di Agosto 1669., e l' altro del mese di Decembre 1701. permise alla sua Nobiltà di fare il Commercio in grosso, tanto per mare, quanto per terra, senza derogare allo splendore della nascita. Si sono veduti i Negozianti Francesi, e Stranieri nobilitati dai Re di Francia in considerazione dell' utilità del loro Commercio , e per avere fatto a Parigi, e nelle Provincie degli stabilimenti importanti di manifatture (1).

Noi vediamo in Inghilterra, Nazione che si picca più dell'altre di genio, e di magnanimità, Fratelli Cadetti dei Pari della Gran Brettagna occupati nelle Fattorie allo studio dei primi elementi pratici del Commercio. Tutti hanno veduto il Fratello di Mylord Towshend Ministro di Stato Mercante nella Città. Nel tempo che Mylord Oxford governava l' Inghilterra, il suo Cadetto era Fattore in Aleppo, dove morì. Noi abbiamo veduto nelle Principali Città d'Italia, anche negli Stati puramente Monarchici , come a Napoli , famiglie nobili, antiche, ed illustri, le quali non hanno sde-

(1) *Id. ib. Savary Dict. de Com. V. Profession. Merchant.*

sdegnato di aggiungere il titolo di Commerciante ai titoli della loro nascita (1).

Non vi è paese, in cui la Professione del Commercio sia tanto stimata quanto in Olanda. Il Negoziante vi è onorato, e considerato, come Individuo di un corpo, che è il più fermo appoggio della Repubblica. In questa qualità gli è aperta la strada degli onori, e delle prime dignità dello Stato. Egli può imparentarsi colle famiglie Patrizie, che sono in possesso delle cariche le più distinte della Repubblica, e che, indipendentemente da ciò, non isdegnano di esercitare il Commercio, e di farvi allevare i loro figli (2).

La professione de' Negozianti è assai onorevole in Oriente. Non sono i particolari quelli, che soli l'esercitano: i più gran Signori, ed anche i Re la praticano qualche volta in persona, ma sempre per mezzo dei loro Commissionati. In Persia la qualità di Mercante ha onori, e prerogative straordinarie. Questo nome non si dà a quelli, che tengono bottega, o che trafficano minute derrate. Si chiamano Mercanti quelli che mantengono Commissionati, e Fattori nei Paesi i più lontani. Queste persone sono spesso innalzate alle prime cariche, e per l'ordinario i Re di Persia scelgono da questo Ceto i loro Ambasciatori (3).

Io quì non intendo di aprire gli Archivj del Mondo per far osservare il Commercio in riputazione, ed in conseguenza i Negozianti presso tutte le Nazioni nel loro secolo d'oro; in Giudea sotto Salomone, in Egitto sotto Tolommeo Filadelfo, ad Atene sotto Pericle, a Car-

(1) *Id. ib. chap.* 28.
(2) *Richard Tr. de Commerc. Introduct.*
(3) *Savary ib. V. Negociant, & Commerce.*

Cartagine sotto Annone, a Roma in tempo della Repubblica quando i Cavalieri lo praticavano, e sotto gl'Imperadori, quando questi onoravano le Città, che si erano segnalate col Commercio, e accordavano ai Negozianti delle grandi immunità: a Firenze sotto Cosimo di Medici, nella Gran Brettagna sotto di Elisabetta, in Olanda sotto gli stendardi della libertà: in Francia sotto Lodovico XIV., e in Russia sotto Pietro il Grande. Chi avesse vaghezza di meglio istruirsene potrà ricorrere alla Storia del Commercio degli antichi descritta dall'incomparabile Huezio. Anch'io mi sono impegnato di farlo veder nella mia, e potrà altresì ricercarlo nella Storia del Commercio moderno presso di tanti Scrittori, dove resterà pienamente appagata la sua curiosità. Dovea io accennarlo per far vedere che in tutti i tempi, e dapertutto si è pensato sempre a favore dei Negozianti, e della loro onorevole professione.

Ecco perchè Lodovico il Grande accordò ai medesimi gran privilegj, e per impedire i disordini, e gli abusi, che si commettono nel Traffico, fece dei Regolamenti conosciuti sotto il nome di Codice mercantile, che tende a stabilire la buona fede, impedire le bancherotte frodolenti, ed invitare la maggior parte de' suoi Sudditi a far il Commercio, e a interessarvisi per mezzo delle Società (1). Ecco perchè l'altre Nazioni hanno fatto l'istesso, e in tutte le bocche, quando si parla di leggi mercantili, si aggiunge che in molte cose l'affare riceve alcune disposizioni in favore, e grazia del Commercio. Ed ecco ancora la gran ragione, che mi ha indotto a prendere la penna per entrare in questa Giu-

(1) *Savary Parf. Neg. Part. 1. liv. 1. ch. 1.*

Giurisprudenza, e procurare per questa via, e per quanto io possa, d' interessarmi lo Stato.

T I T. II.

Scienza dei Negozianti.

MA i Negozianti se vogliono meritar tante distinzioni, se vogliono arrivare a fare una luminosa comparsa nella Società, se vogliono contribuire alla felicità, e alla grandezza dello Stato, se vogliono in somma corrispondere all' idea così grande che si è formata della loro professione, bisogna che l' ottengono per mezzo delle conoscenze, e per mezzo di quella Scienza, che conviene alla vastità dei loro disegni. Io quì non intendo di dettar quanto bisogna per le loro istruzioni, che ricercherebbe un dettaglio infinito di cognizioni. Mi basta solo di scrivere in generale quanto ad essi occorre per l' esercizio della loro professione, per far conoscere la base, sulla quale si appoggia questa Giurisprudenza, e sopra quali persone, e fin dove ella può stendere la sua giurisdizione.

Il Commercio è una scienza, che esige nel tempo medesimo la cognizione degli uomini, e delle cose. Tanto basta per far conoscere i vasti oggetti della speculazione di un Negoziante. Tutto può dividersi nella Teorica, e nella Pratica, affin di dare un poco di metodo ad una Scienza cotanto interessante, ed estesa. Ogni Arte in fatti ha la sua speculazione, e la sua pratica. La sua speculazione non è altra cosa che la conoscenza delle regole dell' Arte, e la sua pratica è l' uso delle stesse regole. La Teoria raduna nella memoria una infinità di conoscenze, che vi restano sul

prin-

principio oziose, e per così dire segretamente sino a che si presenti una occasione da farne uso. Allora elleno si sviluppano, e fanno riuscire il tutto felicemente, e con profitto (1).

Non basta adunque che il Negoziante pesi, misuri, calcoli, mediti sempre, che faccia combinazioni d' idee, discuta i principj, sviluppi gli oggetti complicati, conosca il valor delle monete rispettive, e le variazioni del cambio. Egli di più dovrà essere informato dei costumi, leggi, usanze, governo, carattere, gusto, ed anche capricci delle diverse Nazioni, e di tutte le produzioni delle contrade, dove manda ordini. Egli in somma dee stendere le sue cognizioni sopra tutte le produzioni della natura, e dell' industria, e sopra i paesi, e sopra gli uomini, dove si debbono trarre simili produzioni. Così combinando la Teorica colla Pratica vede circolare le ricchezze dell'Universo, ed entra a parte di quest' immensa circolazione.

Si è molto scritto sul Commercio: si contano in Inghilterra più di cinquecento volumi su questa materia, e dopo che in Francia si considerò il Commercio come una Scienza, il gusto vivo di questa Nazione promise la stessa abbondanza di Scrittori. La Letteratura Francese fece in poco tempo sulla Teoria dell' Agricoltura, del Commercio, e delle Arti progressi assai più rapidi, che non se ne fecero in Inghilterra, spargendo sopra questa materia i fiori, e gli ornamenti dello stile, e tutto quello, che alletta un Lettore. Io ho fatto il dettaglio delle migliori opere sul Commercio nell'Introduzione alla mia Storia del Commercio e della Navigazione. Dunque là rimando il Negoziante se vuol' esse-

(1) *Id. ibid. chap.* 29.

essere pienamente istruito di quella Scienza, che lo dee far distinguere nella sua professione.

Ma intanto non voglio tralasciare di accennargli in generale che la Scienza del Commercio ha, come l'altre Scienze, la Fisica, la Chimica, l' Istoria, e tutto il resto. Quì noi però la consideriamo dalla parte dell' utile, cioè di conoscere la strada, che il Commercio tiene per presentare ai nostri bisogni, ed al nostro lusso le produzioni dei tre Regni della Natura, che si trovano sparsi nelle quattro parti del Mondo. Eccolo per tanto obbligato a viaggiar sulla carta per istruirsi dei luoghi, dove si tirano le derrate, le materie prime, e le mercanzie; di quelli, dove sono intraposte, e similmente di quelli, dove ogni articolo trova il suo spaccio, ed il suo consumo.

Importa assai al Negoziante di acquistare un idea generale del Commercio di tutte le Nazioni, la cui conoscenza spesso è di grand' uso nella pratica. Basterà sul principio di conoscere il Commercio delle Nazioni rivali che fanno il Commercio più esteso, quello dell' Olanda, della Francia, e dell' Inghilterra. Ognuno trova necessariamente nel sistemà, e nell' idea generale del Commercio di queste tre Nazioni di che formarsi un idea piucchè sufficiente di quello del resto dell'Europa, e delle tre altre parti del Mondo, colle quali è collegato interamente, e quasi egualmente il loro Commercio.

Egli osserverà nella Spagna, nel Portogallo, in Venezia, e altrove delle leggi suntuarie: leggi proibitive nella Danimarca, nella Svezia, in Francia, in Inghilterra, ed in altri luoghi: restrizioni infinite in Francia, ed in Inghilterra a fianco di una libertà: tutti i diritti d' entrata, e di uscita moderati, e percepiti con dolcezza in Olanda; ridotti ad Amburgo a quasi l' uno,

 e mez-

e mezzo per cento, a Brema ad uno, e mezzo. Egli osserverà in Alemagna, e nel Nord un gran consumo di vino, d'acquavite, frutti di Francia, di Spagna, di Portogallo, e della costa d' Italia. La Russia fa gran consumo delle mode, delle bisciotterie, dei galloni d'oro, e d'argento, delle stoffe ricche, e del gusto delle manifatture di Lione.

Egli dovrà sapere come la Spagna, ed il Portogallo domandano molte tele, stoffe di seta, e di lana, pesci salati, e sovente molto grano: l' Italia molte derrate dell' America, pesci salati, mode di Parigi, e stoffe ricche manifatturate in Lione. Il Levante consuma molti drappi, e sopra tutto manifatture di Linguadoca. Vi si porta molto caffè dall' America, che vi si mescola con quello dell' Arabia: del zucchero, e dell' indaco. La Francia, e l'Inghilterra mettono più generalmente le quattro parti del Mondo a contribuzione, tanto per nodrire il loro lusso, quanto per alimentare la loro industria, e l'Olanda per assortire il suo intraposto, e mantenere i magazzini di tutte le piazze d' Europa.

Tocca al Negoziante anche di sapere come l'industria è portata al più alto grado di perfezione: in Inghilterra in molti generi, ed in Francia quasi in tutto. L' Olanda possiede una grande industria, ma ella l'impiega quasi interamente a far valere le opere dell' Arte, e le produzioni della natura degli altri paesi nel Commercio con tutte le Nazioni del Mondo. Ella è ristretta dapertutto nel territorio il più limitato, il più ingrato, dove ella si nodrisce delle ricchezze, che la Natuta dà agli altri paesi. L' Italia le somministra le migliori seti, la Spagna le più belle lane, l' America il più bel cottone, e le più belle tinture, la Svezia il ferro, ed il rame della prima qualità.

Tut-

Tutte le operazioni di Commercio si dirigono coll' ajuto del calcolo, e perciò l' Aritmetica dee essere familiare al Negoziante. Un altra Aritmetica, il cui studio non è tanto antico, ma è ben coltivato oggidì, è necessaria al Negoziante, e questa è l' Aritmetica politica. Questa consiste nelle ricerche utili all' arte di governare i popoli, come son quelle del numero degli uomini, che abitano in un paese, di quanto debbono consumare, del travaglio che possono fare, del tempo che hanno, o vivono, della fertilità delle terre, della frequenza de' naufragj, ed altro. Le stesse regole del calcolo sull' arte di amministrare il Commercio, le Finanze, e di governar lo stato possono ancor adattarsi al Commercio pratico. Il Negoziante, come il Politico, dee calcolar l' abbondanza, e la scarsezza degli Articoli su i quali suole speculare, tanto alla prima mano, quanto ai luoghi, dove vi fa il consumo.

Sarebbe da desiderarsi che le cognizioni del Negoziante non si restringessero all' Aritmetica, o sia a questa sola parte delle Mattematiche; egli si potrebbe innalzare fino alla Geometria, e che ne apprendesse almeno i primi elementi. Lo studio della Geometria perfeziona i talenti, avvezza lo spirito all' aggiustatezza, alla precisione, all' ordine, al metodo, ed alla connessione dell' idee: disposizioni felici, e tutte infinitamente necessarie nella pratica del Commercio, come nella Teoria. La capacità negli affari suppone necessariamenre uno spirito geometrico, e lo studio della Geometria lo rende più abile, e più profondo nel suo mestiere.

La Scienza del Negoziante sarebbe meno utile se se ne togliesse l' arte di speculare, ed egli non sarebbe vantaggioso se non avesse quella capacità, e quel talento felice di conoscere con prontezza la connessione

delle cose, e di prevedere con una specie di certezza le conseguenze degli avvenimenti, e di combinare esattamente la probabilità dei successi. La speculazione consiste a trovare i mezzi di comprare, e vendere uno o più articoli di derrate, o di mercanzie con un beneficio; a dirigere la navigazione d'un vascello, e procurarsi il nolo il più vantaggioso; a trovare nelle variazioni del cambio, e del credito tutt'i vantaggi possibili; e finalmente ad attirarsi la più gran quantità di Commissioni utili, che il Commercio può dare. Io non mi trattengo a spiegare le parti di questa speculazione, che son tanto bene esaminate dall'Autore degl'interessi delle Nazioni d'Europa intorno al Commercio, il quale in un capitolo (1), ne parla con tutta l'energia, e con tutta la verità. Egli in altri capitoli ci viene a dare un idea più estesa della scienza dei Negozianti, dove il lettore curioso potrà ricorrere, se ama di esserne pienamente informato.

Sarebbe perfetta la Scienza del Negoziante quando, volendo attendere ad un Commercio straniero, viaggiasse presso quelle Nazioni, dove vuol portare il suo Commercio. I viaggi possono collegarsi collo studio della Teoria, e della pratica di questa Scienza, e contribuiscono infinitamente a perfezionare l'una, e l'altra. Che non apprenderebbe nei paesi di Mare, nei grand' Intraposti, come Marsiglia, Cadice, Nantes, Bordeaux, Genova, Londra, Amsterdam, Amburgo, Danzica, e altri? Che nelle Città, e nei luoghi, dove sono stabilite le principali manifatture, dove l'industria Europea è più florida, come Lione, Rouen, Sedan, Abbeville, Pa-

(1) *Ch. 29. art. de la Speculation.*

Parigi, alcune altre Città di Francia, molte Città d'Inghilterra, dei Paesi Basi, e d'Italia? Che ricchezze non apporterà nella sua patria se mai vi ritorna dopo aver conosciuto le sorgenti delle derrate, e delle mercanzie? Egli avrà conosciute, e distinte le loro diverse qualità, i loro differenti gradi di superiorità, i loro differenti prezzi, e le cause delle loro rivoluzioni, e così conoscerà i migliori canali, e le migliori strade del Commercio (1).

I viaggi in verità sono assai utili per dar la sperienza al Negoziante, ma per ritrarne questo vantaggio dee viaggiare collo spirito di osservazione. Bisogna osservare presso lo straniero, e per osservare con frutto bisogna portarvi uno spirito già formato da una buona Teoria. Così si acquista propriamente la sperienza, che si riguarda come un gran Maestro. La sperienza ci fa sapere i fatti, la causa, e l'effetto; e la nostra riflessione ci fa osservare le connessione, che vi è tralla causa, e l'effetto (2).

Conchiuderò finalmente con un sentimento di Però nel suo Negoziante (3). Egli dice che, se fosse possibile, i Negozianti dovrebbero essere possessori di tutte le scienze, e discipline. Vorrebbe che fossero Grammatici per iscrivere corretto, ed ordinato: Aritmetici per conteggiar bene: Oratori per saper persuadere: Dialettici per non lasciarsi vincere da falsi Sillogismi: Cosmografi, o almeno Geografi per aver cognizione di tutte le parti del Mondo: Filosofi per esser sempre amatori della sapienza: Medici per sapersi conservare, e per cono-

(1) *Id. ib. chap. 29. in pr.*
(2) *Id. ib. art. de Voyages.*
(3) *Part. 2. cap. 1.*

noscere le proprietà delle vettovaglie, e delle derrate: Giureconsulti per fortificarsi in quei tre precetti, cioè vivere onestamente, non nuocere ad alcuno, e dare il suo a ciascheduno; ma sopra tutto vorrebbe che fossero Teologi Morali per vivere cristianamente, e per abbracciare i leciti, e per fuggire gl'illeciti contratti.

Tale è l'idea generale del Negoziante, e di quello, che dee sapere per riuscire nella sua professione. Moltissime altre cose si potrebbero quì aggiungere intorno ai loro doveri, e a tutto quello, che debbono sapere, ed operare, perchè corrispondessero al gran disegno, che ne forma lo Stato. Ma non essendo quest'argomento del mio assunto me ne astengo, e rimando il Lettore alla opera da me citata, dove nel mentovato capitolo in tutta la sua intera estensione può sapere quant'occorre intorno a questo punto. Io però ho voluto approfittarmi di questa occasione, e dare una scorsa generale alla Scienza del Commercio per far vedere quanto nobile, estesa, ed interessante sia questa professione, ed in conseguenza quanto utile, e necessaria la cognizione di quelle leggi, che regolano le controversie delle persone, che vi sono addette.

TIT. III.

Varie sorte dei Negozianti.

NEgoziante è una parola generale, che abbraccia tutte le classi di quelle persone, che concorrono alla grand'opera del Commercio, le cui operazioni ricercano il concorso di una moltitudine d'Individui. L'uso però ha riserbato questo nome per quelli, che intraprendono, o dirigono queste operazioni, e sono alla testa di

tutti.

tutti. Considerandosi il Commercio come uno Stato, il Negoziante è quegli, che ne siede al governo, e darà al mare cinque, o seicento uomini, ed alla Terra una moltitudine d' Artefici, che tutti dipendono dalle sue speculazioni, e da' suoi ordini. Ma ciò non ostante, come son nati altri nomi, che caratterizzano particolarmente quelli, che hanno relazione al genere del traffico, che esercitano, è necessario che io quì venga a distinguerli, perchè poi si sappiano le leggi, che vi hanno dei particolari rapporti. Ne parlerò come ora si sentono dagli Scrittori, e dalle leggi di Commercio, e poi come s' intesero dalle leggi Romane, e da i Dottori.

Questi nomi sono di Negoziante, di Mercante, di Banchiere, di Fabbricante, di Botteghiere, e di *Detailleur*. Il Negoziante è un uomo, che specula per suo conto, o per commissione d' un altro in quella mercanzia, che gli sembra più a proposito per dargli dei beneficj. Il Mercante è quegli, che è occupato ad un solo articolo di Commercio, come al grano, al vino, alle sete, e cose simili. Il Banchiere è rivolto unicamente al Commercio del cambio. Il Fabbricante mantiene i mestieri di stoffa di seta, lana, cottone, e cose di questa natura. Il Botteghiere è un mercante, che compra per ordinario dalla primo mano le mercanzie, di cui fa l' oggetto del suo Commercio, che poi vende, sia nella sua bottega, sia nel suo magazzino, tanto in grosso, quanto a minuto. Finalmente il *Detailleur* compra dalla seconda, dalla terza, e spesso dalla quarta mano diverse mercanzie, e che vende nel più gran minuto al popolo. Tale è la descrizione che ci fa delle differenti classi dei Negozianti Riccardo nella sua Introduzione al Trattato del Commercio. Debbo notare che questi

questi minuti mercanti si chiamano propriamente Rivenditori, e non saprei su qual' autorità Peri nel suo Negoziante ci dice che anticamente in molti luoghi erano detti Dardanarj (1) nome che dalle leggi Romane vien dato a coloro, che molestano in qualsivoglia maniera l' annona (2).

Farò un altra distinzione tra Negoziante, e Mercante, che dà maggior estensione a quello, che Riccardo ci ha data. Mercante in generale è ogni persona, che compra, e vende mercanzie: in particolare è colui, che compra, e che fa fabbricar mercanzie, sia per venderle in bottega aperta, o in magazzino. Il Negoziante poi porta le sue mire sul Commercio straniero, trasporta al di fuori le produzioni delle nostre Terre, e delle nostre industrie, ed in questo modo contribuisce ad accrescere le nostre ricchezze numerarie. Il Mercante al contrario, ristrettosi alla circolazione interiore, si contenta di comprar quanto basti per somministrare a questa circolazione. Le sue occupazioni, se non sono vantaggiose alla Società, come quelle del Negoziante, sono almeno utilissime. Egli accredita, e fa conoscere le nuove produzioni delle manifatture introdotte nel Commercio: egli ne accelera la circolazione colla sua assiduità, e ne accresce il consumo col continuo credito, che ne fa a particolari (3).

Ma la più gran distinzione che si osserva in alcuni luoghi tra i Negozianti, e Mercanti nasce dalla diversità del Commercio, che essi fanno. Quelli negoziano all' ingrosso; questi a minuto. Chiamasi Commercio all' in-

(1) *Neg. par. 2. cap. 1.*
(2) *L. 6. ff. de extraord. crimin. Cujac.* 10. *obs.*
(3) *Dizion. del Cittadino V. Mercante.*

ingrosso quando si vendono le mercanzie in casse, in balle, o almeno in pezze intere. Il Commercio a minuto è quando si vendono le mercanzie nelle botteghe, o anche nei magazzini a palmi, canne, a rotolo, o alle loro diminuzioni secondo le differenti specie di qualità delle cose, che si trafficano (1).

Il Commercio all'ingrosso ha una specie di Nobiltà, che non l'ha quello a minuto. Così vi sono molti Stati, dove i Nobili l'esercitano, ed in Francia non solamente Lodovico XIII. colla sua Ordinanza del 1627. permette a questi Mercanti di prendere la qualità di Nobili, ma anche Lodovico XIV. suo figlio, e suo successore verso la fine del secolo passato li dichiara capaci, senza lasciare il Commercio, di essere rivestiti delle Cariche di Segretario del Re, che danno la nobiltà (2). E nell'Editto del mese di Decembre 1701., dove permette ai Nobili, a riserba di quelli che son rivestiti della Magistratura, di fare il Commercio in grosso, viene a dichiarare nel quarto Articolo che saranno riputati Mercanti, e Negozianti all'ingrosso tutti quelli, che fanno il loro Commercio in magazzini col vendere le loro mercanzie, per balle, casse, e pezze intere, e che non hanno botteghe a parte, nè alcuna insegna alle loro porte, e case. Questi goderanno i privilegj accordati alla Nobiltà (3). Ma, oltre alla Nobiltà, questo Commercio è considerabile per la sua estensione, perchè i Mercanti, che lo professano, armano quelle flotte, che per lo loro ritorno arricchiscono le Na-

(1) *Savary Dict. de Comm. V. Commerce en Gros, & en Detail.*
(2) *Id. ib.*
(3) *Savary Parf. Negoc. part. 2. liv. 1. ch. 1.*

zioni dell'Europa delle ſpoglie dell'Indie, e dell'America, o per meglio dire dei teſori di tutte le parti del Mondo (1).

I Negozianti all'ingroſſo ſi poſſono dividere in tre claſſi. La prima è compoſta da quelli, che fanno il Commercio di ogni genere di mercanzie, che ſi fabbricano, vendono, e ſi ſpacciano in tutte le Città del Regno. La ſeconda da quelli, che negoziano nei paeſi ſtranieri, come in Francia, in Olanda, in Fiandra, in Inghilterra, in Germania, in Iſpagna, in Portogallo, e negli altri Stati di Europa. Queſto conſiſte col mandare le mercanzie, droghe, e fabbriche, che ſi fanno nel Regno, e ſono proprie per le Nazioni, colle quali ſi traffica. Anche ſi pratica tirando da quelle Nazioni quel che ſi fa, e creſce preſſo di loro, e di cui il Regno ha biſogno, e finalmente col prendere dall'une, e portarlo all'altre, e farne di tutte inſieme quel che conviene al negozio, che ſi fa (2).

La terza finalmente è formata da quelli, che negoziano per mezzo de' viaggi di lungo corſo per tutto il reſto della Terra, o ſcoperta, o che reſta da ſcuoprire. Egli è vero che il Commercio del Nord potrebbe eſſer compreſo ſotto queſto titolo, ma più comunemente s'intende farſi queſto Commercio, quando ſi è obbligato di paſſar la Linea. Vi ſi diſegna principalmente o quello, per cui i Vaſcelli girano il Capo di Buona Speranza per andare alle grand'Indie, alla Cina, al Golfo Perſico, o quello, per cui eſſi s' imbarcano nello ſtretto di Magellano, e de la Maire per penetrare nel mar del Sud, ſia per commerciarvi ſulle Coſte dell' America Spagnuo-

(1) *Savary Dict. ib.*
(2) *Id. ib.*

gnuola, ſia per prendere per via del Mezzogiorno la ſtrada dell'Iſole Marianne, delle Filippine, delle Molucche, e d'altri paeſi dell'Oriente. Queſto Commercio è troppo vaſto pe i particolari, e ſolo appartiene alle Compagnie capaci di ſoſtenerne le ſpeſe, e di aſpettarne con pazienza i profitti (1).

Queſti Negozianti all'ingroſſo ſono quelli, che propriamente ſi chiamano Caſe di Negozio, eſercitando tutto il vaſto campo della Negoziazione. Queſti vanno, e mandano nelle Fiere, e nei Mercati a vendere, ed a comprare; mandano mercanzie in diverſe parti del Mondo, e ſe ne fanno da quelle rimandar dell'altre. Queſti ſono particolarmente quelli che nelle Fiere, e nelle Città di Negozio mettono i Conti de i Cambj, e regolano i prezzi delle mercanzie: queſti provveggono di quanto apporta di ſalutifero, e prezioſo l'Oriente, di quanto poſſiede di buono, e ricco l'Occidente, di quanto di raro, e ſquiſito ha il Mezzogiorno, e di quanto di bello, ed eccellente ſi trova nel Settentrione, e queſti ſon quelli, che meritano tutta la ſtima, e protezione de'Principi (2).

Anche tre ſono le ſpecie dei Mercanti a minuto: la prima comprende quelli, che vendono drappi di ſeta, d'oro, argento, lane, raſi, cammelotti, tele, ferri, chincaglieria, drogherie, ſpezierie, ed altre ſorte di mercanzie conſiderabili. La ſeconda è per così dire, miſta. Eſſi vendono minute mercanzie, ed altre mercanzie di un volume un poco più grande, come ſuſtaneo, ſtamina, ed altre di ſimil natura. La terza riguarda quelli, che ſi chiamano *Mercieri*, che non ven-

C 2 dono

(1) *Id. ib. & in Commerce par des Voyages de long cours.*
(2) *Peri Negoziante par. 2. cap. 1.*

dono se non le piccole mercanzie, come galloni, coltelli, rasoj, spille, achi, e mille sorte di minute mercanzie. Savary nel suo perfetto Negoziante (1), ci dà queste distinzioni, che sono anche adottate dall' altro Savary (2), e somministra ancor degli eccellenti consigli, e massime sensatissime per le tre sorte di Commercio all'ingrosso (3), ed anche per lo Commercio a minuto (4), dove io non debbo entrare, poichè tendono all' istruzione del Negoziante per ben dirigere i suoi affari.

Ma non voglio tralasciare di far quì una riflessione coll' istesso Autore degl' Interessi delle Nazioni d' Europa relativamente al Commercio (5) riguardo alla distinzione tra i Negozianti all' ingrosso, e quelli a minuto. Egli dice che si renderebbe forse un gran servizio al Commercio se si potesse cancellare all' intutto quella linea, che li separa. Ad Amsterdam, Francfort, Amburgo, Londra, e altrove, un gran numero di Negozianti si applica egualmente al Commercio in grosso, ed al minuto, e tutti vi godono l' istessa considerazione. In Amsterdam non vi è alcuna differenza tragli uni, e gli altri. Egli è permesso a ciascheduno di vendere tutt' insieme all' ingrosso, ed a minuto, o sia a ritaglio la sua mercanzia. Quando poi un mercante all' ingrosso, o a minuto fa passare una parte delle sue mercanzie presso del Forestiere, egli allor può essere considerato come Negoziante, che è il titolo, che noi accordiamo a Colui, che trasporta le produzioni del suo paese. Ma sia che un Mercante si restringa alla circolazione interiore, sia

(1) *Par. 1. liv. 1. ch. 5.*
(2) *Savary Dict. de Comm. loc. cit.*
(3) *Part. 2. liv. 1. ch. 3.*
(4) *Part. 1. liv. 4. ch. 3. 4. 5. 6. & 7.*
(5) *T. 2. ch. 29. art. des Compagnies, Societes, & Maistrieses.*

sia che egli faccia il Commercio straniero, il suo guadagno non dee essere mai scompagnato da quello della Nazione. In molte Città, e a Londra sopra tutte, si veggono i giovani apprendere i primi elementi del Commercio nei magazzini, e nelle botteghe dei venditori a minuto.

Il Negoziante all' ingrosso stabilisce l' abbondanza nello Stato, o nella Città, e l' altro la stabilisce nel mercato. Questa è la sola distinzione reale, che esiste tra loro: il Pubblico però vuole l'uno, e l'altro. Importa a lui che lo Stato, o la Città sia ben provveduta per la concorrenza d'un gran numero di Negozianti, e non gl' importa meno che il Mercato lo sia egualmente per un gran numero di particolari, che si occupano a vendere una stessa derrata, ed una stessa mercanzia, che ciascheduno di essi si sforza di dare a migliore, ed al più basso prezzo per ottener la preferenza del compratore. Questa è quella concorrenza, che è l'anima dell' industria, il principio il più attivo del Commercio, di cui il Pubblico raccoglie i frutti più preziosi. Tutte queste riflessioni sono profonde, e sensate, ma tocca allo Stato di farle valere, e non al Giureconsulto. Per me mi è convenuto di fare questa distinzione dei Negozianti, perchè ella è universale, e da tutti conosciuta, e giova assaissimo per intendere il sistema del presente Commercio.

Dopo aver parlato col linguaggio moderno sopra i Negozianti, e Mercanti, e dopo averne fatte le dovute distinzioni, mi conviene ancora parlarne col linguaggio delle leggi, e dei Dottori. Chiuderò questo titolo con quello, che ci dice Benvenuto Stracca nel suo Trattato *de Mercatura, seu Mercatore* (1). Egli, volendo definire il Mercante, rap-

(1) *Par. 1. n. 4.*

rapporta la descrizione che se ne fa nel Dritto Canonico (1): cioè che sia quegli, che compra una cosa come intiera, e, vendendola senza alcun cambiamento, vi fa il suo guadagno. Soggiunge che altri, descrivendo il Mercante, ci fanno vedere che sia quegli, che compra e vende; ma che Alciato interprete di non picciola autorità delle leggi anche lo descrive così (2): *Un Mercante è colui, che compra, e vende le merci per esercizio del negozio, e per farvi guadagno*. Egli però, tralasciando tutto, voleva definirlo in una maniera più distinta nei seguenti termini: *Mercante dicesi colui, che per esercitare o uno o più negozj, e per facilitar un lecito guadagno spesso permuta, o compra le merci, affinchè possa poi distrarle non a pezzi, nè cambiandone la forma*. Indi su questa definizione fa varie domande, la prima delle quali appartiene a questo luogo.

Domanda se il negoziare, ed il mercare sieno l'istesso, e se il Negoziante, ed il Mercante sieno sinonimi. Bartolo (3) li crede sinonimi: altri però interpetando la parola *negoziare*, e *negoziante* in un senso più pieno la fanno più generale di *mercare*, e *mercante*: Stracca si uniforma a questo sentimento, e citando varie leggi, che sembrano accennar l'istesso (4), conchiude che la parola Negoziare sia più generale, e che l'uso che chiama i Mercanti Negozianti, e i Negozianti Mercanti sia un abuso (5). In fatti la legge Ro-

(1) *Can. ejiciens* 11. *distinct.* 88.
(2) *In l. mercis ff. de verbor. significat.*
(3) *In l. legatis ff. de leg.* 3. *l. cætera §. sed & si quis ff. de legat.* 1.
(4) *L. fin. Cod. de enucl. l. si Cod. de pignor. l.* 1. *§. licet ff. de trib. act. l. procuratoris §. mercis nomine in principio & final. §. quibus a dolo eod. l. athletas §. ait ff. de his qui notant. inf.*
(5) *Ib. n.* 5.

Romana ne faceva una diſtinzione (1). De Hevia (2), dice che i Mercanti ſon quelli, che comprano, e vendono le mercanzie, e particolarmente nei mercati per farvi guadagno citando a tal propoſito una legge di Partida. Negozianti ſono quelli, che eſercitano il negozio di mercanzie, o proprio, o alieno, e così queſta parola Negoziante è più larga, e più generale di quella di Mercante. Lo ſteſſo Autore adduce un altra differenza tra il Negoziante, ed il Mercante, ed è che il Mercante non s' intende eſſer tale per un ſolo atto, ma ſe ne ricercano molti, quando non foſſe matriculato. Ma il Negoziante ſi dice tale per un ſolo atto, o per una ſola volta che negoziaſſe. Così lo ſtatuto che tratta del Mercante non ha luogo nel Negoziante ſecondo Baldo (3). Ecco adunque quelche ſu di queſto articolo ne dicono le leggi, e i Dottori oltre a quello, che io ne ho detto ſecondo il linguaggio del Commercio preſente.

TIT. IV.

Varie queſtioni intorno ai Negozianti.

L' Autore da me poco fa citato, e che ha data quella definizione del Mercante, che ho eſposto nel titolo antecedente, paſſa poi a ſpiegarne tutte le parole in varie queſtioni, che tutte ſervono per l'intellicenza di quelle perſone, che ſono addette al Commergio. La prima apparteneva all'iſteſſo titolo come ſi è veduto,

(1) *L. 63. de legat. 3. Perez. in Cod. lib. 12. tit. 35. n. 1.*
(2) *Com. terr. lib. 1. cap. 1. n. 3.*
(3) *In Rubr. de conſtit. pecun. n. 21.*

duto, ed era quella se il Negoziante era l'istesso, che il Mercante: l'altre poi meritano che se ne parli in particolare, ed è quello, che vengo a proporre in questo titolo al Lettore. Sceglierò quelle, che hanno più rapporto all'argomento di questo libro riserbandomi di approfittarmi dell'altre, dove mi si presenta l'occasione più opportuna.

Ma prima d' ogni altro voglio dire quel che egli ne scrive sull'etimologia di questa voce *Mercante* (1). Cita Autori che la fanno nascere dalla *merce*, o dal *mercare*. Baldo (2) la vuole dal mercare, perchè il Mercante è quegli che attualmente compra: Stracca crede che venga non dal mercare, ma dalla merce. L' una voce è differente dall'altra, perchè *mercare* significa per lo più comprare, e quelli, che comprano cose, che non son comprese sotto il nome di merci, non si chiamano Mercanti. Dove non vi è merce, non vi è mercato, ed il mercato è il luogo dove si vendono le merci (3). Io accenno queste cose, e passo, perchè tanto me ne basta pel mio disegno.

Nella definizione si è stabilito per Mercante chi attende ad una, o più negoziazioni. Si domanda se fosse permesso ad un Mercante esercitare diversi negozj. Si risponde di sì sull' autorità di Ulpiano, il quale parla di chi ne esercitava due o più (4), ed in conseguenza nulla v' ha che possa impedire al Negoziante l' esercizio di diverse Negoziazioni, l' una differente dall' altra. Si argomenta ancora questa verità dall' istesso Ulpiano, il

(1) *Ib. n.73.*
(2) *In Instit. num.* 10.
(3) *Stracc. ib. n.* 73. 90., *&* 91.
(4) *L. Procuratoris §. si plures Dig. de tribut. act.: & l. quicumque §. Labeo ff. de instit. act.*

il quale dice che qualche volta si suole proibire una Negoziazione, o negoziazioni, il che fa vedere che a qualcheduno era permesso di fare nell'istesso tempo diversi generi di negozio (1). Eccoci ora ad un altra questione se debba riputarsi Mercante chi una sola volta ha comprate mercanzie per venderle. Egli è vero che Bartolo, illustrando varie leggi (2), risponde che il solito si costituisce da un solo atto, e che Paolo di Castro (3), dubita su questo articolo, ma pure è dottrina ricevuta, che quegli che una volta compra, e vende, non sia Mercante, e che l'assiduità del negoziare è quella, che lo costituisce in questa qualità. Tutti gl' Interpetri vi concorrono, e n' eccettuano il caso quando quegli, che una volta avesse comprato per vendere, si fosse ascritto alla matricola. La professione nell'albo gli dà il nome di Mercante, ma però, se ne vuol godere i privilegj, e le immunità bisogna che l'accompagni coll'esercizio, perchè i nomi che si chiamano dalla professione si acquistano col professare: i nomi che vengono dalla consuetudine, o sia dalla generalità degli atti si acquistano dall' uso, e dall'esercizio (4). Non è così del Negoziante, come si è veduto più sopra, perchè un sol atto è capace di farlo considerare per tale.

E per maggiormente spiegare questa questione aggiungerò che anche si chiama Mercante quegli, che per tale è tenuto da tutti, e la legge che parla del Mercante si adatta all' uso comune di parlare. E quì è a

(1) *L. moris §. sunt autem vers. Interdici. ff. de pœn.*

(2) *L. Mela § sed & si alimenta ff. de aliment. & cib. legat. & in l. 1. num. 7. Cod. quomodo, & quand. judic.*

(3) *Consil. 161. non est dubium part. 2. in fin.*

(4) *Bald. ubi sup. Strac. ib. n. 6. ad 10.*

proposito la distinzione che fa lo stesso Stracca (1) trall' opinione del volgo secondo il proprio significato del vocabolo, e quella, che è aliena dalla proprietà della parola data dalla legge. Nel primo caso, cioè quando il volgo crede Mercante chi per tale è riconosciuto dalla legge, non ci è controversia: ma nel secondo quando il volgo nel parlare si allontana dalla legge, allora, se il significato non sarà proprio, ma figurativo, lo Statuto che parla del Mercante si dee intendere di chi il volgo conosce per tale senza far conto del proprio significato. I Dottori così la pensano, e tengono il linguaggio del volgo per linguaggio della legge, e che tutte le disposizioni debbono essere interpetrate dall' uso generale di parlare. Stracca, che così risolve, cita questi Dottori, e vi rimanda i suoi Lettori, perchè veramente son Dottori di autorità.

Vi sono alcuni, che comprano le mercanzie per venderle in altra forma, dove si son ridotte per mezzo della loro opera. Questi non son Mercanti, ma artefici, come espressamente si dice nel Dritto Canonico (2), il quale non riconosce per Negoziante chi compra una cosa per non venderla tale quale, ma perchè abbia materia di fare qualche operazione. All' incontro è tale chi la vende senza alcun cambiamento per guadagnare. L' Artefice compra la mercanzia, la cambia, e la migliora per lo suo artificio, e poi la vende più cara. Il Negoziante la compra per venderla più cara, ma in tempo, e luogo più opportuno senz' altra industria, ma col solo governo del Giudizio, o sia della speculazione (3). Ma questa differenza

(1) *Ib. n.* 12.
(2) *Can. ejiciens* 11. *dist.* 88. *De Hevia ib. n.* 16.
(3) *Peri Neg. par.* 2. *cap.* 1. *in fin.*

renza ha anche altre ragioni, che ſi ricavano dalle leggi. Le leggi diſtinguono l' uffizio dell'artifizio. Il Mercante ſi dice che eſercita un uffizio: e l' uffizio ſi eſtingue per mezzo dell' artificio, come lo dice il Giureconſulto (1) diſtinguendo chiaramente l' officio dall'artificio. L' eſercizio poi è comune all' ufficio e all' artificio. Ma ſe accadeſſe, come ſpeſſo avviene, che i Mercanti comprino le mercanzie per darle ad altri a lavorare, e poi traſmetterle per guadagnare in altri paeſi, queſti debbono veramente chiamarſi Mercanti, perchè il loro officio non paſſa in artificio (2).

Merita un altra queſtione di eſſer propoſta in queſto luogo, ed è quella ſe mai l' uſurario è compreſo ſotto il nome di Mercante. Pare a prima viſta di sì per effetto delle leggi Civili, e Canoniche (3). Ma ci ſono leggi più chiare, che diſtinguono il Mercante dall' uſurajo. Ecco come ſi eſprime il Giureconſulto (4): *Si quis pecuniis fœnerandis, agris colendis, mercaturis, redempturiſque faciendis præpoſuerit*, dove la mercatura è diſtinta da chi dà denaro ad uſura. E quindi ne viene che la legge municipale, che parla del Mercante non ſi debba intendere dell' uſurajo. Veggaſi poi come Stracca ſciolga i dubbj in contrario, e per la maggior intelligenza di queſta queſtione propone varie ſpecie che concorrono in queſto fatto. La prima ſi è che l' eſercizio dell' uſura è differente da quello della mercatura, come appariſce dalle autorità, e dalle leggi, che avea addotte, e come il volgo anche opinava. La ſeconda

(1) *L. legatis de legat. 3. §. ſi ex officio.*
(2) *Id. ib. n. 23. ad 26.*
(3) *L. heredes mei §. cum ita ff. ad Treb. & l. quinquaginta ff. de probat. cap. eiiciens diſt. 88.*
(4) *In l. quicumque §. Labeo ff. de inſt.*

si era che quei Mercanti, i quali esercitano non con tanta giustizia la mercatura, ma solamente per causa di un turpe lucro, anche si possono chiamare usurarj. Questi son Mercanti, ma maledetti dal Dritto Canonico (1) perchè costituiscono nel guadagno il loro ultimo fine. La terza abbraccia quelli, che unicamente fanno un lucro illecito, e questi certamente non sono Mercanti, nè possono goderne i privilegj, i quali son sempre accordati a chi è giusto. La quarta finalmente è quella, che considera il Mercante come uno, che sia simile a chi dà denaro ad usura (2). Questa mi par che sia la specie la più innocente.

Si era dubitato da molti se coloro, che danno il denaro a mutuo si possono chiamar Mercanti. Bartolo (3), dice di nò, e questo suo sentimento può avere il suo appoggio in quello che dice il Giureconsulto (4): *Principalibus constitutionibus cautum est, ne hi, qui provincias regunt, quive circa eos sunt, negotientur, mutuamque pecuniam dent, fœnusque exerceant*, dove il Negoziante è distinto da chi dà il denaro a mutuo, o ad usura. Il nostro Autore secondo il solito propone più casi per illustrare questa questione. Nota in primo luogo che il mutuo non costituisce il negozio, o sia la mercatura, poichè il ricevere a mutuo non è da se il far acquisto, perchè non si riceve per altro fine, per cui si potesse chiamar Negoziante. Nota in secondo luogo che chi dà a mutuo neppure si può chiamar Mercante, perchè non si dà per guadagno, o acquisto. Ma però chi dà il denaro ad usura si può chiamar Negozian-

(1) *Cit. can. ejiciens.*
(2) *Id. ib. num. 27. ad 33.*
(3) *In l. legatis ff. de inst. act.*
(4) *L. principali ff. si cert. pet.*

ziante, e non Mercante, e così si dee dire che questi negozia, e non esercita la mercatura, perchè la negoziazione è più generale della mercatura (1).

Quì cade in acconcio di sentire il Giureconsulto Marciano, il quale ci ha scoperto chi erano i Negozianti nel senso della legge Romana (2). Eccone le parole: *Legatis servis, exceptis negotiatoribus, Labeo scripsit, eos legato exceptos videri, qui præpositi essent negotii exercendi caussa, veluti qui ad emendum, locandum, conducendum præpositi essent.* Chi dunque compra, chi dà in affitto, o prende in affitto per negoziare chiamasi Negoziante secondo Labeone. Già è chiaro che chi compra per quest'oggetto è Negoziante, perchè apparisce della definizione, che se n'è data. Resta qualche questione per la causa dell'affitto.

Qualche volta si è dubitato se sotto nome di Mercanti s'intendono compresi quelli, che danno in affitto i cavalli. Bartolo commentando quella legge, che ho trascritta, dice che la medesima ve gl' include, ed in conseguenza che si possono chiamare Mercanti, o Negozianti, perchè veramente esercitano un industria utile. Altri perciò pensano tutto al contrario, e vorrebbero che si chiamassero Negozianti, e non Mercanti, perchè così sono chiamati da questa legge, e già si sa quella distinzione, che corre nell' uno, e l' altro, e che più avanti abbiamo esaminato (3). De Hevia (4) dice che quelli, i quali comprano cavalli, e muli, e ne fanno industria per uso proprio, e li vendono non si dicono Negozianti, ma Artefici. Egli lo ricava dalla qua-

(1) *Id. ib. n.* 40. *ad* 45.
(2) *L. legatis de legat., & fideic.* 3.
(3) *Id. ib. n.* 38. *ad* 40. *de Hevia ib. n.* 10.
(4) *Ib. n.* 17.

qualità dell' Artefice, il quale compra una cosa, e poi la vende diversa per averci fatto qualche cambiamento per mezzo della sua industria. Io non così volentieri mi uniformerei a questo sentimento, perchè veggo piuttosto in questa persona il carattere di Negoziante, che di Artefice.

Lo stesso Bartolo avendo per le mani questa legge domanda sul medesimo proposito se si debba chiamar Mercante, o Negoziante chi dà in affitto i proprj poderi, o prende in affitto quelli degli altri. E perchè, egli dice, per essere uno di questa qualità, è necessario, che faccia il negozio utile, conchiude che questi non si debba considerare per tale adducendo anche leggi. I Dottori poi soggiungono che non si debba chiamar Negoziante colui, che vende il vino, o grano raccolto ne' suoi fondi. Questo discorso è giusto, e Stracca vi aggiunge che quegli che attende a coltivare i suoi poderi per lucrare si debba chiamare Negoziante, e non Mercante, anche a tenor delle leggi (1), onde Negozianti, e non Mercanti si dicono quelli, che prendono in affitto i territorj, e li coltivano, e si esercitano in questo mestiere per guadagnare (2).

La legge che si è trascritta continua il suo discorso, e ci fa vedere chi non sia Negoziante. *Cubicularios autem, vel obsonatores, vel eos, qui piscationibus praepositi essent, non videri negotiationis appellatione contineri, & puto veram esse Labeonis sententiam*. La parola *obsonatores* è presa in differente senso, ma il più vero è quello, che comprende sotto tal nome quei servi che erano preposti per comprare *obsonia*. *Obsonium* poi

(1) *L. quicumque §. Labeo ff. de inst.*
(2) *Id. ib. n. 48.*

poi è qualunque cosa, che si aggiunge al pane, ed al vino per la tavola. Questi dunque non erano Negozianti, siccome non lo erano quelli, che erano destinati per la pesca, che io voglio intendere per quella anche addetta alla mensa (1).

Ecco un altra questione anche interessante. Si è dubitato se quelli, che fanno negozj oltramarini, con comprare, e vendere le mercanzie, ed in casa fanno il mestiere di Speziale si debbono riputare Mercanti? Alciato (2) crede di sì, purchè il lor mestiere principale fosse di comprare, e vendere mercanzie, e cita a questa occasione quell' elegante testo, che ho poco fa trascritto, dove il Giureconsulto (3) dice, che il servo va col legato di quell' arte, dove è più occupato. Eccone le parole. *Si unus servus plura artificia sciat, & alii coci legati fuerint, alii textores, alii lecticarii, ei cedere servum dicendum est cui legati sunt, in quo artificio plerumque versabatur*. Questo sentimento di Alciato riceve maggior forza dalla regola volgare, che stabilisce di doversi riguardare quelche più prevale nelle cose, che hanno qualche mistura (4). Bartolo ancora (5) esemplifica il caso di un Negoziante, che è chiamato a far l' uffizio di Notaro, ed è perito nell' uno, e nell' altro, e crede che si debba riguardare per quel mestiere, a cui è più attaccato appoggiandosi sull' autorità del Giureconsulto (6). Stracca però quantunque restasse un poco scosso da

(1) *Id. ib. n. 47. de Hevia ib. n. 8.*
(2) *In l. mercis ff. de verbor. signif.*
(3) *In §. si unus.*
(4) *L. quaeritur ff. de statu hominum, l. sed & quaesitum ff. de liber. & posth. l. si quis nec caussam ff. si certum petatur.*
(5) *In cit. l. quaeritur.*
(6) *In cit. l. legatis §. si unus.*

da queste leggi, e da queste autorità, crede il contrario, e vorrebbe che questi non si dovessero riputar Mercanti. E come le sue ragioni meritano di essere esposte, io quì me ne fo un dovere.

Egli vi è determinato dalla stessa legge, la quale in altro paragrafo *si ex officio*, così si esprime. *Si ex officio quis ad artificium transierit, quidem recte putant legatum extingui, quia officium artificio mutatur. Non idem e contrario: cum lecticarius cocus postea factus est.* La legge quì considera il Mercante come uno, che esercita un uffizio. Ma chi assiste alla spezieria si dice artefice, ed essere nell'artificio. L' uffizio si muta coll' artificio, perchè come nota Bartolo a questa legge, gli artificj sono più potenti, e più assidui, e producono un maggior frutto: gli uffizj poi si prendono a tempo, e per qualche urgente necessità. L' uffizio si ha dalla natura, e senza dottrina: l' artificio non si può avere senza la dottrina, e muta la condizione dell' uomo, ed è più potente dell' uffizio. Ne viene adunque in conseguenza che questi uomini si debbano piuttosto denominare dall'artificio, come da una cosa più potente; e perchè l' artificio estingue il nome dell' uffizio essi in conseguenza non sono mercanti.

Il caso della legge (1) non ha che fare col nostro. Ivi il servo avea molti artificj, e fu compreso nel legato di quello, dove era più occupato. Nel caso presente si propone che uno dall' ufficio passa all' artificio, onde dee questo prevalere (2). Nè il sentimento di Bartolo fa ostacolo a questo sentimento. Bartolo propone il caso di un Mercante, che è chiamato all' uffizio di Notaro,

(1) *In* §. *si unus*.
(2) §. *si ex officio*.

taro, e domanda a chi debba ubbidire. Quì si domanda se si debba chiamare Mercante, o Artefice, ed in questo vi è la mistura dell' uffizio, e dell' artificio, perchè il Notaro secondo i Dottori esercita un arte (1).

Cercasi se i Librari sieno Negozianti, e si risponde, che se comprano i libri, e poi li vendono tali quali, senza farvi alcuna opera, si debbono considerare come Negozianti. Ma se mai gli svolgessero, e poi per mezzo di quest' artificio li vendessero sarebbero Artefici (2). Hevia dice che anche le leggi di Spagna così aveano stabilito. Lo stesso si dee dire degli Speziali, i quali se vendono i medicamenti semplici come gli hanno comprato, saranno Negozianti, ma se sono da essi composti saranno Artefici a tenore delle stesse leggi.

Viene ora all' esame un altra questione simile a quella, che abbiamo discussa. Molti si esercitano in varj generi di mercanzia, il che non è proibito dalla legge (3), come più sopra si è detto, ed ogni Mercante prende la sua determinazione da quella mercanzia, dove è addetto (4), come sarebbe Mercante di lana, Mercante di seta. Qual sarà quel negoziato, che gli darà il nome? La risposta legale sarebbe che dove è più occupato là dee riconoscere la sua professione (5). Questa risposta potrebbe essere avvalorata da tante dottrine, e trall' altre da quella di Bartolo (6), quando

Par.I.Tom.I. E vo-

(1) *Id. ib. num.* 40. *ad* 55.
(2) *Cap. ejiciens dist.* 88. *& Hevia ib. n.*18.
(3) *L. procuratoribus* §. *si plures ff. de trib. L. quicumque* §. *Labeo ff. de inst.*
(4) *L. cum duobus* §. *quidam sagariam ff. pro soc.*
(5) *D. l. legatis* §. *si unus L. ejus qui* §. 1. *ff. ad l. munic.*
(6) *In L. Arist. ff. de donat.*

volendo dar la regola per diſtinguere il contratto di permuta da quello di vendita dice che ſe è maggior il valore della roba, che ſi dà per la roba ſarà permutazione.

Stracca però vorrebbe diſtinguere ſe la mercatura meno potente poſſa ſtare colla principale, o no. Se non è compatibile ſi dovrà attendere la principale, dove principalmente è addetto il Negoziante, ma ſe poteſſero ſtare inſieme, dice che la meno principale ſi dee anche conſiderare, correndo l'iſteſſa regola, che corre per una coſa miſta ſeparabile. E quì adduce varie autorità, dalle quali rileva, e conchiude che quando quel che è principale non è compatibile con quello che è per conſeguenza, allora ſi riguarda quelche è principale. Tutto al contrario ſi dee dire quando è compatibile quelche viene in conſeguenza, perchè allora quella parte, che è meno principale anche ſi dee conſiderare (1).

Più intereſſante è queſt' altra queſtione, ſe mai per dirſi Mercante è neceſſario che uno impieghi la maggior parte de' ſuoi effetti nelle mercanzie. Molti così la penſano appoggiati alle leggi, ed ai Dottori (2). Altri vorrebbero intenderlo così, ma con qualche moderazione, cioè quando concorreſſero nella ſteſſa perſona molte qualità, che foſſero tra loro ripugnanti, ed allora ſi ſcieglierebbe quella, che prevale: o quando vi foſſe ſoſpetto di frode volendoſi uno fingere Mercante dove veramente non lo ſia. E queſta moderazione naſce dall' aſſurdo che ne avverrebbe ſe mai uno, che per lungo tempo aveſſe eſercitato la mercatura, non ne godeſſe i privilegj, perchè i beni ſtabili ſuperaſſero il valor delle merci.

Ma

(1) *Id. ib. n.* 55. *ad* 58.
(2) *L. ſemper* §. *negotiationes ff. de jur. immunit. De Hevia ib. n.*12.

Ma quì due cose si vogliono separare, e distinguere. La prima se mai taluno per riputarsi Mercante debba tenere impiegata la maggior parte delle sue robe nella mercatura: la seconda se non avendola possa godere i privilegj accordati a questa professione dal dritto comune, e municipale. Alla prima domanda si risponde con quello, che più sopra si è detto, e replicato, e non è necessario ad uno, che voglia chiamarsi Mercante di avere la maggior parte delle sue sostanze nel negozio. Egli è vero che alcune leggi pare che fossero contrarie a quest' assunto (1), ma la risposta è pronta quando si dice che tali leggi parlano di certi Negozianti destinati per la causa pubblica, ai quali con certe condizioni erano concedute alcune immunità, sulle quali viene quella di dover tenere impiegata la maggior parte della loro sostanza nella mercatura; e così si risponde anche alla seconda. Conchiudasi adunque che per dirsi Negoziante non sia necessaria questa circostanza, ma basta che concorrano in lui quelle qualità, che in questo titolo abbiamo esaminato (2).

Alciato (3) esamina se si possa chiamar Mercante quegli, che non esercita da se l'uffizio della mercatura, ma si serve dell' opera degl' Istitori. Egli crede che se questi in niuna maniera tratti negozj non si debba chiamar Mercante; ma che se discutesse i conti, comprasse, e vendesse, allora dovrebbe avere questo nome. Questo sentimento è verissimo, ed è adattato all' uso dei giorni nostri, nei quali i Mercanti si servono continuamente dell'. opera dei loro Commissionati, e Fattori.

 Allo-

(1) *L. semper §. negotiatores vers. D. Adrianus & §. negotiatio ead. l.*

(2) *Id. ib. n. 60. ad 61.*

(3) *In l. mercis ff. de verb. signif.*

Allora si considera come se esercitassero la mercatura a nome proprio, e non di altri (1). Ma il Fattore non è Mercante, perchè non esercita la mercatura nel suo proprio nome, quantunque sia un Negoziante, e pure non merita questo nome se attendesse solamente a scrivere i conti secondo una legge della Recopilazione rapportata da Hevia (2). Chi è stato una volta Mercante e poi ha lasciato questa professione non lo è più, perchè dee essere nell' attuale esercizio (3). Chi compra, e vende beni stabili non è Mercante, perche la Mercanzia consiste in beni mobili (4).

Tocca anche a questo luogo il sapere se si possano chiamar Mercanti quelli, che comprano, e vendono servi. Il dubbio nasce dalle parole della legge (5). *Sed ulterius aurum pro mancipiis, vel quibuscumque speciebus ad barbaricum fuerit translatum á mercatoribus.* Quì par che si chiamano Mercanti quelli, che mandano denari per la compra dei servi. Ma è più fondato il dirsi che non si debbano chiamar Mercanti quelli, che fanno un tal negozio. Il Giureconsulto (6) dice chiaramente che gli uomini non son compresi sotto il nome di mercanzia, e perciò è proibita la mercatura degli uomini. Quelli che comprano, e vendono uomini si chiamano piuttosto *mangones*, *seu venalitiarii*, e non Mercanti, come soggiunge l' istesso Giureconsulto nella citata legge. La legge seconda poi non sarebbe con-

(1) *Id. ib. n. 66.*
(2) *Ib. n.* 14.
(3) *L. semper §. Negotiatores ff. de jure immun. de Hevia ib. n.* 15.
(4) *L. mercis appellatio 66. ff. de verb. signif. Id. ib. n.* 5.
(5) *L.* 2. *C. de com. & mercat.*
(6) *In l. mercis ff. de verb. signif.*

contraria a questo sistema, quando si dicesse che i servi ivi son considerati in luogo di mercanzia essendovi differenza tra le merci, e quelle cose, che si hanno come merci. Tutto ciò che si compra per subito distrarsi si ha come se fosse mercanzia (1).

Io ho voluto toccare questa questione, perchè se ora non vi sono servi, come presso i Romani, vi sono però uomini, che vengono in Commercio. Questi sono i Negri delle Coste d' Africa, che si comprano dagli Europei per negoziargli in America, ed ivi travagliare per quelle miniere, e altro. So che molto si sia scritto e per sostenere questo Commercio, e per condannarlo: so che Lodovico XIV. vi ha fatto delle leggi nel mese di Marzo 1685., che riguardano tali Schiavi nell'Isole Francesi dell'America sotto il nome di Codice Nero, ma al presente par che l'Europa vada persuadendosi in contrario, e già l'Inghilterra lo vorrebbe abolire. A me non conviene di dirne di più bastandomi di averlo accennato a questa occasione.

Finalmente coloro, che comprano le cose venalizie per venderle non si debbono riputar Mercanti. Le cose venali, o venalizie sono quelle, che servono per uso di chi ne ha bisogno. Vi sono quelli che comprano gli utensilj per venderli poi a minuto, e si chiamano Rivenditori. Questi nè per disposizione di legge, nè per sentimento del volgo si chiamano Mercanti. Di questi parla il Giureconsulto (2), e Cicerone (3) li disprezza quando vendono subito quello, che comprano dai Mer-

(1) *Id. ib. n. 16. ad 18. de Hevia ib. n. 6. l. servus ff. de leg. 3. §. eum.*
(2) *In l. 2. ff. de nundin.*
(3) *De offic. lib. 1.*

Mercanti senz' alcun profitto se non vogliono mentire. Se si vende a minuto quel che si compra in grosso, chi esercita questo mestiere, a tenor della definizione già data, non è Mercante (1).

TIT. V.

Degli Allievi dei Negozianti.

Già si è veduto quanta sia importante, ed estesa la Professione del Negoziante. Ella abbraccia tutto il Mondo, e dee essere provveduta, e soccorsa da tante, e tante cognizioni, che non finiscono mai, perchè nascono di giorno in giorno a misura degli avvenimenti, che accadono sulla superficie dell' Universo. Alcuni Stati, riflettendo a tutto ciò, non hanno voluto che il Negoziante da se, e tutto nuovo esca a far la sua figura nel Mondo commerciante, e a prendervi quella parte, che vuole, e che gli conviene. Sarebbe l' istesso che commettere al caso le fortune dei particolari, ed anche interessarvi lo Stato, quando s' intraprende una professione così vasta, e delicata, senza esservi prima in qualche maniera iniziato. Ed ecco perchè si sono stabiliti gli Apprentisaggi o sieno istruzioni per ben apprenderla.

Niuno in fatti può diventar buon Maestro, se prima non è stato buon Scolaro, nè sarà mai buon Piloto, chi non sarà stato buon Marinaro. La Francia abbonda di questi Allievi, e non solamente se ne parla nella celebre Ordinanza del 1673., ma ancora vi si suppone che ogni corpo di Mercanti abbia gli statuti per quest' opera. L'immortal Savary nel suo perfetto Negoziante, dopo ave-

(3) *Id. ib. n. 19. ad 27.*

avere condotto i fanciulli nel libro primo presso i loro Maestri di Apprentissaggio, viene poi nel secondo libro a parlar secoloro per dire ad essi le cose, che debbon sapere per soddisfare all' Ordinanza. Gl' Inglesi hanno ancora conosciuta l' importanza di questa verità, ed i Signori non isdegnano di far entrare nelle botteghe dei Mercanti i loro figli, che destinano al Commercio. Queste prime conoscenze sono un fondo assai utile, anzi necessario per chi dalle vendite a minuto voglia poi sollevarsi alla vendita all' ingrosso.

Chi vuole adunque attendere a fare il Negoziante, bisogna che sia iniziato nei misteri di questa professione. Egli sarà quell'Allievo, quell'*Apprentif*, quel Principiante, che si obbliga presso un Mercante per un certo tempo, affin di apprendere il Commercio, il negozio, le mercanzie, e tutto quello, che ne dipende per poter renderlo in istato di divenire un giorno Mercante da se stesso (1). L' editto di Francia del 1673. (2) stabilisce che nei luoghi dove vi sono le Mastranze di Mercanti, questi Allievi saranno tenuti di stare nell' Apprentissaggio durante il tempo fissato dagli Statuti. Ottimo stabilimento. Quando queste persone non attendono, niente apprendono, ed in conseguenza la maggior parte dei fallimenti viene dalla poca sperienza che hanno i Mercanti del Commercio. Importa assai al Pubblico che alcuno non intraprenda il Commercio senza che se ne rende capace sotto la direzione d' un abile Maestro, da cui possa ricavare quegli ammaestramenti, e quella pratica, che vi si ricercano, e per un tempo proprio, e proporzionato (3). Ma

(1) *Savary Dict. V. Apprentif.*
(2) *Tit. I. art. I.*
(3) *Savary Parf. Neg. part. I. liv. 2. ch. I.*

Ma l'Ordinanza aggiunge una cosa, che riguarda i figli dei Mercanti per lo loro Apprentissaggio, e che merita di essere da me accennata. Ella vuole che questi si debbano riputare come se avessero fatto il loro Noviziato quando avessero abitato nella casa del loro Padre, o della loro Madre facendo professione della stessa mercanzia fino all'età di diciassette anni compiti (1). Savary considera due cose in questa disposizione. La prima si è il desiderio della legge che quelli, i quali vogliono intraprendere il Commercio ne sieno capaci per le ragioni poco prima esposte, non volendo che alcuni sia ricevuto Mercante se non abbia la sperienza del negozio, che vuole intraprendere. Quando però l'Ordinanza li vuole nella casa dei lor padri, e madri non intende che dalla loro nascita fino all' età di diciassette anni debbano essere sempre nella casa del loro padre senza poterli mettere altrove. Basta che sieno nella Scuola presso i Maestri per apprendere il Commercio, ed hanno osservata l'Ordinanza. Savary, che avea avuto gran parte alla compilazione di quell' Ordinanza, ne poteva sapere lo spirito, ed in conseguenza darvi questa interpetrazione.

La seconda riflette a quelle parole colle quali si parla di coloro che fanno professione della stessa mercanzia. Eccone il significato. Un figlio di Chincagliere, che è stato in casa del padre fino all' età di diciassette anni compiti, non si reputa di aver fatto il suo Apprentissaggio se non volesse seguire la professione di suo padre, e volesse fare il Commercio dei drappi d' oro, d' argento, e di seta. Quando poi volesse passare a quest'

(1) *Ib.*

quest' ultime professioni, sarà tenuto di stare altrettanto tempo, che per l' ordinario, è di tre anni per rendersene capace. Tanto prescrive la stessa Ordinanza (1), la quale ci fa vedere con questo nuovo Apparentissaggio quanto sia gelosa sopra un tal punto per la felice riuscita del Commercio.

Si vorrebbe ora sapere in che consiste quest' Apprentissaggio, e quali cose tali giovani debbano apprendere. L'istesso Savary (2) somministra dell'eccellenti massime a questi Allievi per la maniera, come si debbon portare nella casa dei loro Maestri, e che debbono sapere per ben condursi nel Commercio. Esse veramente non riguardano il mio assunto, perchè io non istruisco il Negoziante; ma non lascerò di notare tra quelle massime l' obbligo, che essi hanno di sapere tutte le sorte di misure, e di pesi, tanto del paese proprio, quanto degli stranieri, perchè l' Ordinanza del 1673. l'ha trovato così importante, che è venuto chiaramente a prescriverlo (3). Chi volesse esserne informato già sa il luogo, dove tutto potrà osservare, e soddisfarsi nella sua lodevole curiosità.

In Italia questi Allievi si dice che si mettono in qualche Scagno, o sia studio di Negozj. Sotto nome, dunque di Giovani di Scagno s' intendono quì tutti quelli, che s' impiegano in qualsivoglia negozio (4). Essi hanno ancora le loro istruzioni per la maniera, colla quale debbono condursi nello Scagno, e nel Noviziato, e che da me si tralasciano per l' istessa ragione, che di

(1) *Ib. art.* 2.
(2) *Loc. cit. ch.* 2.
(3) *Ib. art.* 3.
(4) *Peri Negoziant. cap.* 8.

ſopra ho addotto per quella degli Allievi di Francia. Ma ſiccome, parlando del Negoziante in generale, non ho tralaſciato di accennare qualche coſa, che riguarda la ſcienza, che queſti dee avere perchè ſi formaſſe l' idea della ſua profeſſione, così mi ſi permetterà di ſcorrere rapidamente quello che debbono ſapere queſti Giovani di Seagno, perchè anch' eſſi poſſano corriſpondere alla ſperanza che ne concepiſce lo Stato.

Non può il Giovane ſtudioſo, che deſidera di apprendere la Negoziazione aver luogo più opportuno della propria Patria, purchè ſia Piazza di Negozio, nè miglior maeſtro dell' iſteſſo Padre, purchè ſia perſona ſperimentata. Tralle Piazze di Negozio, quelle che ſono accanto al mare ſono più al propoſito, perchè in eſſe giungono mercanzie alla giornata per la frequenza dei Vaſcelli, che vanno, e vengono (1). Queſte Piazze poſſono eſſere conſiderate come i mercati generali del Commercio, e dell' Univerſo, in cui ſi fa gran traffico di denaro, e di mercanzia, ed in cui i Negozianti dei diverſi Stati fanno le loro tratte, e rimeſſe. Eſſe ſono la vera Scuola del Commercio, e chi vuole attendere a queſta profeſſione dovrà ſceglierſi quella, che più conviene alle ſue circoſtanze.

Una volta era neceſſario per queſti Giovani lo ſtudio della lingua Latina, e di poſſedere aſſai bene la Gramatica, perchè le ſcritture dei Notari erano per lo più diſteſe in Latino, e molti antichi libri dei Mercanti erano ſcritti in queſt' Idioma. Ora non lo è tanto, perchè tutto ſi è cambiato, ma non ſi dee ceſſare di raccomandare a tali Giovani queſto ſtudio, perchè la lingua latina è la porta, per la quale ſi arriva al poſſeſſo

(1) *Id. ib.*

feſſo di tutte le ſcienze. Ma ſe queſta non è più della prima neceſſità, non ſarà così dell' altre, le quali ſi hanno neceſſariamente a ſtudiare. La corriſpondenza colle Nazioni Straniere, dove ſta fondato il negozio eſige che ſe ne intenda il linguaggio, e queſta intelligenza giova non poco per acquiſtarvi delle amicizie. L'accomodarſi nel parlare, e nello ſcrivere alla loro uſanza è un vincolo, per cui il Commercio cammina più ſpeditamente, ed agevola la ſtrada al guadagno (1).

Io ſcrivo in Italia, e dico che un giovane di Scagno debba prima d'ogni altro eſſere ben iſtruito in queſta lingua, e particolarmente di quelle fraſi, e termini mercantili, che più vi convengono. Queſta lingua è conoſciuta di là da Monti, e ſarebbe coſa aſſai diſdicevole per un Italiano non ſapere la proprietà del ſuo linguaggio. Ma per la lingua del Commercio ardiſco di dire che ſi debba ſtudiar la Franceſe, per eſſer queſta la lingna univerſale di tutte le Corti, e di tutti gli Scrittori. Io non parlo di quelli, che hanno ſcritto in queſta materia, e che ſono naturali Franceſi, perchè ſono moltiſſimi: io non parlo delle opere Ingleſi, e Spagnuole di Commercio, e che ſono tradotte in Franceſe: dico ſolamente che molti, i quali non ſon nati in Francia, ma in altro Cielo anche ſcrivono col linguaggio Franceſe, ſicchè ella può eſſere oramai conſiderata come quaſi univerſale. Non laſcerei l'Ingleſe, perchè anch' ella è in gran voga preſſo i Negozianti, e ſiccome la Franceſe è la lingua univerſale di terra, così l' Ingleſe lo è quella del mare: ed in generale ſi dee raccomandare il linguaggio di quelle Nazioni, colle quali il Giovane è più inclinato a trattare.

F 2 Av-

(1) *Id. ib. cap. 2.*

Avvertirò anche questi Giovani perchè facciano un lungo studio affin di formarsi un buon carattere, e a scrivere con velocità; perchè quanto rallegra il leggere una lettera di bel carattere, altrettanto annoja quella, che ne ha un infelice, e particolarmente quando si debbano studiar le parole, ed interpetrarle (1). Finalmente dee il Giovane in questi primi anni dar subito mano all' Aritmetica, il cui studio sarà una delle cose più principali, e necessarie. I quattro elementi dell' Aritmetica, cioè il sommare, sottrarre, moltiplicare, e dividere, coi quali si opera la regola del tre, debbono essere sempre fralle mani di questi Allievi. Essi debbono ancora essere istruiti di ogni sorta di conti mercantili, ed altri, perchè servono nelle occorrenze, ma la franchezza in fare i conti si acquista col lungo esercizio (2).

Tali sono quelle nozioni, che gli Allievi debbono avere in quella prima età per arrivare poi a quell' altre cognizioni, che gli bisognano per le speculazioni grandi di Commercio. Io non ne parlo di vantaggio, poichè uscirei dal mio istituto, e torno a dire, io non tanto parlo al Negoziante, quanto al Giureconsulto. Ho voluto perciò così del Negoziante, come de' suoi Allievi darne l' idea generale per l' intelligenza di quello, che farò per dire intorno alle leggi, che li riguardano. Per la pratica vi sono moltissimi libri, che ne trattano, e Peri nel suo Negoziante ne dice qualche cosa, che può essere istruttiva. Del resto poi chi volesse vedere il Negoziante in tutt' i suoi aspetti, e quando è Allievo, e quando è da se: o quando vende a credenza, e quando vende a contante; e quando vende a minuto, e quan-

(1) *Id. ib. cap.* 4.
(2) *Id. ib. cap.* 4.

e quando all' ingrosso; e quando vende nel luogo, o quando nelle Fiere; e quando vende nel suo, e quando nei paesi stranieri, lo vegga nel Perfetto Negoziante del Savary, dove questo grande Autore niente tralascia perchè chi vuole attendere a questa professione vi possa riuscire così nel piccolo, come nel grande, ed in tutta la sua estensione.

Ma poi chi si volesse sollevare un poco, e volesse considerare il Negoziante come l' uomo di stato è necessario, che ricorra all' Autore degl' Interessi delle Nazioni dell' Europa sviluppati relativamente al Commercio, e da me citato in più d' una occasione. Egli nel capitolo vigesimo ottavo, che si legge nel secondo Tomo, s' impegna a parlarci del Negoziante, e dice che quantunque in esso pare che avesse per oggetto l' istruzione del Negoziante, pure dovea meritare egualmente l' attenzione di chi vuol prender parte all' amministrazione del Commercio. Questo Capitolo, diviso in tanti articoli, dopo averci data la vasta idea del Negoziante, vi conduce il Giovane appoco appoco, e ce lo dipinge da Filosofo, da Cittadino, da Padre di famiglia, e da uomo di Stato. Chi veramente vuol conoscere quanto sia nobile, interessante, vasta, e sublime questa professione per la probità, per lo studio dell' uomo, e delle sue passioni, per le produzioni della Terra, per l' industria dei loro abitanti, per l' estensione delle vedute, per gl' interessi che ha nella guerra, e nella pace, per le scoperte de' paesi, e per quanto di grande vi ha nell' Universo, ricorra a quest' opera, che ne rimarrà sorpreso, e soddisfatto.

Quì però non voglio tralasciar qualche cosa forense riguardo a questi Allievi. Si domanda se essi sieno compresi sotto il nome di Mercanti. In questa questione

pare

pare che si dovesse distinguere secondo quello, che Bartolo scrisse (1). Egli crede che si debba riguardar la cosa, di cui si tratta, cioè se contenga beneficio, o privilegio: se beneficio son compresi, se privilegio nò: ecco le parole della legge. *Ornatricibus legatis Celsus scribit eas, quæ duos tantum menses apud magistrum fuerint, legato non cedere; alii & has cedere, ne necesse sit nullam cedere, cum adhuc omnes discere possint, & omne artificium incrementum recipi[illegible]. Quod magis obtinere debet, quia humanæ naturæ congruum est.* Si vede che le ornatrici sono comprese nel legato quando per due mesi sono state presso il Maestro.

Stracca però non ama questa distinzione, perchè il Mercante esercita un uffizio, e l'uffizio si ha dalla natura senza dottrina secondo il sentimento di Bartolo (2). La natura ad ognuno insegna di comprare, e vendere, quantunque uno compri con più cautela dell' altro. Il Giureconsulto (3) parla degli artefici. L' artificio poi non si può avere senza dottrina, e tutti possono sempre acquistare nuovi lumi nell' artificio, perchè fino al sepolcro sempre vi è da apprendere. Come adunque ci troviamo in cose diverse, e la ragione addotta dal Giureconsulto cessa nella mercatura, la quale è uffizio, par che quella distinzione non convenga alla presente questione. Per risolverla si dee vedere se tutto quello, che si è detto, e discusso nel titolo antecedente convenga a tali giovani: se convenga saranno Negozianti: se nò, non si potranno considerare per tali (4).

TIT.

(1) *In l. legatis §. ornatricibus ff. de leg. 3.*
(2) *In §. si ex officio.*
(3) *In §. ornatricibus.*
(4) *De Mercat. par. 1. n. 69.*

TIT. VI.

Quali persone non possano esercitar la mercatura.

NOn a tutti è permesso di essere Negoziante, o Mercante. Questa professione ha le sue regole, e le sue eccezioni. Già si è veduto qual' ella sia, e chi sieno quelle persone, che se ne debbano considerare come i Protettori. Resta ad esaminare se tutti vi possano essere ammessi, e per sapersi chi sieno questi si ha da vedere chi non può esercitarla. Noi facilmente sapremo chi vi può essere aggregato quando sapremo chi n'è escluso secondo l'avvertimento del Giureconsulto (1), e perciò facciamoci da vicino a considerare quelle persone, che non lo possono essere. E quì sul principio propongo una questione che è proposta da Ulpiano (2), il quale vuol vedere se uno possa esser condannato a negoziare. Dice che condannare uno a fare il Negoziante sarebbe una pena incivile, se si volesse intenderla nel senso generale, perchè tale sarebbe la pena, *invitum hominem jubere facere, quod facere non potest*. E' veramente mal fatto dire ad uno che faccia quel che non può fare. Ma se uno sapesse, e potesse fare il Negoziante, vi potrebbe essere una giusta causa ad obbligarlo a questo uffizio, ed allora si dovrà eseguire la sentenza. *Sed & si quis specialiter tractaverit potest esse justa caussa compellendi cujus ad negotiationem, quod si fuerit, sequenda erit sententia.*

Altra questione. Se Tizio avesse giurato di non esse-

(1) *In l. qui accusare ff. de accusat., & in l.2. ff. de his qui sunt sui vel alien. jur.*
(2) *In l. morsis ff. de pœnis §. sunt autem vers. Sed.*

esſere Negoziante , o ſoldato non ſarà tenuto ad oſſervarlo ſe non aveſſe altra maniera di vivere , perchè la coſa ſi riduce a quel caſo , che ſe foſſe ſtato innanzi agli occhi ſuoi ſin da principio , e vi aveſſe giurato , ſarebbe illecito il giuramento (1). Io ſu di queſto punto vorrei vedere l'occaſione , che l'induſſe a giurare , e ad obbligarſi a non eſercitar queſta profeſſione , e le circoſtanze , che converrebbero a lui , ed allo Stato quando ſi trattaſſe di eſercitarla ; qual' intereſſe vi poſſa eſſere riſpetto agli altri , e che in queſto affare ſarebbe neceſſario l' uffizio del Giudice , il quale , tutto bilanciato , doveſſe colla ſua autorità ſcioglierlo dall' obbligo del giuramento .

Veggaſi ora quali ſono quelle perſone , che non poſſono eſercitar la mercatura . I Clerici ſono eſcluſi dai Canoni per la negoziazione (2). I Canoni ſtabiliſcono che chi vuol' entrare nel Clero non debba comprare a buon mercato per vendere più caro , altrimenti ſaranno eſpulſi dal Clero (3) . Ma ſe il Clerico voleſſe procurarſi il vitto , ed il veſtire con qualche induſtria e ſenza pregiudizio del ſuo uffizio non ha chi ne lo impediſca . In queſto caſo non ſi dice che faccia il Mercante , perchè non acquiſta lucro dal negozio , ma dall' artificio , quando il lucro della mercatura naſce dall'attenzione di comprare a mercato , e di vender caro (4). Vi è un altra eccenzione , ed è quella che naſce dall'eſſere un Clerico erede, il quale continua il negozio del defonto per mezzo d'altri (5). E queſto è tanto vero che ſe i Clerici negoziaſ-

ſero

(1) *Stracc. part. 2. de mercat. n. 37.*
(2) *C. 9. negotiatorem c. 10. formicari diſt.* 88.
(3) *Can. canonum 3. cauſ. 14. q. 4.*
(4) *Id. ib. part. 3. n. 4. & 6.*
(5) *Caſſareg. diſc. 145. n. 29.*

ſero non goderebbero immunità, e franchigie in quelle coſe, che diedero al Commercio, anzi perdono il privilegio del Foro, e ſaranno convenuti nel Foro mercantile, conſiderandoſi in tutto, e pertutto come ſe foſſero laici. Vi è però una legge (1) dove ſi dice che quello, che i Clerici hanno raccolto, o per parſimonia, o per mercatura, ma che ſia ſtata oneſta, debb' andare in ſollievo dei poveri. Alcuni diſtinguono l'oneſta dalla non oneſta mercatura volendo che quella ſi poteſſe eſercitare, e queſta nò; qual diſtinzione viene dalla ſteſſa legge. Altri dicono che quello, che è permeſſo dalla legge non lo è dal Canone; e in queſta maniera vanno interpretando, e conciliando queſte diſſonanze di leggi (2). La ragione, per cui il Clerico non può eſſere nè Mercante, nè Negoziante, e può eſſere artefice nel ſenſo, che abbiamo detto di ſopra, ſi è, perchè il fine della mercatura, e negoziazione non è di virtù, ma ſolo di guadagno contro alla natura della coſa, volendoſi colla induſtria accreſcere il patrimonio con incomodo degli altri, e perciò qualche volta è ſtata vituperata da i Filoſofi. All' incontro il fine dell' artefice è di virtù, e non di guadagnare ſe non per mezzo di travagli, e di ſudori, come fu comandato ad Adamo (3). Vaglia queſta ragione per quanto poſſa valere, perchè potrebbe avere qualche riſpoſta.

I Clerici in verità ſono così chiamati, perchè la parola Greca, dalla quale traggono il loro nome, ſignifica che appartengono alla ſorte del Signore, o perchè

(1) *L. 2. C. de epiſcop. & cler.*

(2) *Id. ibid. n. 7. ad* 10.

(3) *Alciat. in l. mercis* 207. *de verb. ſignificat. Sot. lib. 6. de juſtit. & jur. de Hevia ib. n.* 21.

il Signore è la loro sorte, o perchè posseggono il Signore, e da lui son posseduti (1). E' una cosa obbrobriosa ai Clerici il mescolarsi negli affari secolari (2), e i Sacerdoti debbono sprezzare il denaro (3), e piuttosto attendere alle cose sagre (4), e colle loro preghiere acquistare la benevolenza del Signore per le cose pubbliche (5) anzichè aver parte alle pubbliche azioni (6). Veggasi Stypman (7), il quale tratta quest' istesso argomento adattandolo al negozio del Mare.

Lo stesso Autore cerca se quello, che si è detto pe i Clerici, si debba estendere ai Professori dell' Accademia, i quali pare che fossero compresi sotto il nome di Clerici. Egli distingue i Professori in quattro classi: la prima è quella dei Teologi, e per questi non vi può essere difficoltà, dovendosi per essi intendere tutto quello, che si è detto pe i Clerici. La seconda è quella dei Giureconsulti, i quali, come sono Sacerdoti dell'equo, e del buono (8), non debbono avvilire la Giurisprudenza, cosa santissima, tralle macchie dei danari (9). I Medici debbono attendere alla salute degli uomini (10), e perciò una volta erano alimentati dal pubblico salario per non mescolarsi tra i lucri privati (11). Tra i Filosofi vi sono alcuni, che ad esempio di Talete che comprò

(1) C. *Clericus* 5. *c. duo sunt* 7. *can.* 12. *qu.* 1.
(2) *L.* 71. C. *de episc. & cler.*
(3) *L.* 42. *eod.*
(4) *L.* 32. §. 4. *de recept.*
(5) *D. l.* 42.
(6) *L.* 12. C. *de episc.*
(7) *In jur. marit. part.* 4. *cap.* 15. *n.* 75. *& seq.*
(8) *L.* 1. §. 3. *de justit.*
(9) *L.* 1. §. 5. *de extr. cogn.*
(10) *L.* 1. §. 1. *eod.*
(11) *L.* 6. *l.* 9. C. *de prof. & medic.*

prò l'olio nell'Isola di Scio, e di Platone, che lo trasportò in Egitto, credono di essere ai medesimi lecito il negoziare. Ma come i Filosofi per mezzo dei loro studj debbono essere utili, e frequenti (1), e perciò in essi si esige una esatta gravità, e costanza (2), per poter essere superiori alla fortuna (3), e debbono sprezzare il denaro (4), non si dee dubitare che essi, i quali professano la vera, e non simulata Filosofia (5), se ne dovessero astenere. Ecco perchè alcuni Principi l'hanno proibito ai Professori delle loro Accademie.

Ma quest' Autore, che così discorre, soggiunge che quanto si è detto della proibizione del negozio ai Professori si debba intendere in maniera, purchè il contrario non fosse suggerito dalla scarsezza degli stipendj, dalla condizione della cosa, come sarebbe se mai ad essi per provvidenza, o per eredità fosse toccata qualche porzione con tutto il negozio, e senza trafficarlo non ne ritraessero alcun giovamento. Se n' eccettua anche il caso, in cui lo esercitassero per mano d' altri, o per piccola cosa per loro sostentamento, o ne avessero dalla legge il permesso come si vede in certe Accademie. La sordida mercatura è quella, che è ad esi interdetta, non già l' onesta, la quale per altro una volta fu conceduta anche ai Clerici (6). Tanto si poteva dire accademicamente su quest' assunto, e per conoscere lo spirito delle leggi: ma l' affare però si dee rimettere alle circostanze dei luoghi, e de' tempi.

 I Sol-

(1) *L.* 8. §. 4. *de vac. mun.*
(2) *L.* 81. *de ædilit. edict.*
(3) *L.* 8. *C. de profess.*
(4) *L.* 1. §. 4. *de extr. cognit.*
(5) *L.* 1. *de just. & jur.*
(6) *L.* 2. *C. de Episc. & Cleric. Styp. ib. n.* 82. *ad* 96.

I Soldati non possono negoziare essendone esclusi dalle leggi (1), le quali vogliono che i Soldati, che sono armati, ed alimentati dalla Republica debbono essere solamente occupati dalla pubblica utilità, nè debbano attendere alla coltura de' campi, alla custodia degli animali, o al lucro della mercatura (2). Non debbano convertire i dardi nell' uso del vomero, e delle zappe (3), ma restare sempre sulle bandiere, e difendere la Repubblica dai pericoli (4). Alcuni vi fanno una limitazione rispetto ai veterani, ai quali fu permesso di comprare, e vendere, e di fare un mercimonio per mezzo di ottimi negozj (5).

Le leggi sono così chiare rispetto ai Soldati, che nulla più. I Dottori hanno esteso questo divieto a segno, che hanno fatto perdere il foro militare a quei Soldati, che avessero negoziato. Essi possono essere convenuti nel foro ordinario o mercantile per quelle cose, che riguardano la negoziazione, perchè allora si considerano come Mercanti, e non come Soldati (6). Io dico di sì: ma quando è proibito a i Soldati il negoziare non mi pare che si debbano essi punire colla sola perdita del foro. Sarebbe questo un eludere le leggi, e ognuno se ne riderebbe col contentarsi di convenire, o di esser convenuto nel Consolato, o foro mercantile. Quando la legge proibisce a questi la negoziazione, bisognerebbe dire che annullasse anche i contratti, e così non ci sarebbe

(1) *L. unic. Cod. negotiat. ne milit.*, *l. milites Cod. de re militari.*
(2) *L. 31. in fin. C. locat.*
(3) *L. fin. C. de mancip. & colon.*
(4) *L. pen. ex quib. causs. majest.*
(5) *L. 1. in fin. Cod. de veteran. Stacc. ib. n. 11. Stypman ib. n. 63. ad 66.*
(6) *Stracc. ib. n. 11.*

rebbe più timore di essere delusa. Non ci sarebbe più foro, ed i Soldati penserebbero con serietà ad ubbidire alla legge.

Egli è vero che la legge chiaramente stabilisce, che chi esercita qualche professione, o negoziazione non debba declinare la giurisdizione di quel Giudice, che è addetto a decidere le questioni di quel ceto, ancorchè avesse qualsivoglia cingolo, o milizia (1), con che pare che i Soldati, i quali negoziassero altro non debbano soffrire che la perdita del foro, e così fosse ad essi permesso l'esercizio della mercatura. Ma Accursio, Bartolo, e molti altri l' intendono della milizia disarmata. Questi non giuravano che non avrebbero evitata la morte per la Repubblica, ma ottenevano un altra milizia, siccome dice Bartolo che fanno i Soldati Fiorentini, i quali militano per causa d' onore, ed esercitano la mercatura, e si chiamano popolari. Tale è l' interpetrazione che danno a questa legge, altrimenti sarebbe essa contraria all' altre chiarissime, che proibiscono ai Soldati la mercatura (2).

I Cavalieri della Religione di Malta, e di S. Stefano, se si vogliono considerare come Soldati, sono eccettuati da questa proibizione. Quelli di S. Stefano non possono esercitare in vigore dei loro Statuti (3), le arti vili, e meccaniche, che derogano alla Nobiltà, tralle quali in Italia non si dee annoverare il Commercio, particolarmente in Firenze, Genova, e Venezia, perchè per effetto di particolar consuetudine, o di statuto si permette ai Cavalieri, anche della Religione di Mal-

(1) *L. fin. C. de jurisd. omn. judic.*
(2) *Stracc. ib. num.* 13.
(3) *Tit.* 17. *cap.* 1.

Malta il Commercio senza pregiudizio dell'Ordine Equestre. Vegganfi Anfaldo (1), e Cafaregis (2), che ftabilifcono, e affodano quefto punto.

E' proibito efpreffamente ai Nobili il negoziare. Mi piace di trafcrivere quella legge, che lo probifce (3): *Nobiliores natalibus, & honorum luce conspicuos, & patrimonio ditiores perniciosum urbibus mercimonium exercere probibemus, ut inter plebejos, & negotiatores facilis sit emendi, vendendique Commercium.* Quefta difpofizione è ftata offervata dai Germani, e dai Francefi, i quali non fanno gran conto della mercatura, dai Polacchi, dai Ruffi, dai Danefi, e da altri Popoli. All' incontro tanti Autori, e tante Nazioni penfano che il Commercio non deroghi alla nobiltà. I Genovefi, i Veneziani, gli Spagnuoli, i Portoghefi, e gl' Inglefi ne fanno tutto il conto. I Cavalieri Romani lo facevano una volta, come Cicerone (4) lo fa vedere coll'efempio di Cannio, e parlando contra di Verre cogli efempj di L. Prezio e di Q. Muzio, il primo de' quali negoziava in Palermo, e l' altro in Siracufa. Queft' articolo è ftato difcettato tante volte, e non fi può il Commercio totalmente lodare, e vituperare nella Nobiltà (5). Si dee dire che non tutte le Nazioni l' hanno penfato dell' ifteffa maniera, e alcune non hanno avute le ifteffe idee in diverfi tempi; ma l' affare fembra che oggidì fia rifoluto colla diftinzione del Commercio all' ingroffo, e Commercio a minuto in quel modo, come abbiamo veduto nel terzo titolo.

Ma

(1) *Difc. gener. n. 72. ad 82.*
(2) *Difc. 206. n. 5. 6. e 7.*
(3) *L. 3. Cod. de commerc. & mercat.*
(4) *Lib. 1. de offic.*
(5) *Stypm. ib. num. 67. ad 74.*

Ma non voglio tralasciare quelche ne dice Ansaldo nel suo discorso generale di Commercio (1). Egli pianta la regola ricavata dalla legge (2), la quale fa perdere la Nobiltà a chi esercita la mercatura: ma vi soggiunge le sue limitazioni, e vorrebbe che pel vantaggio dello Stato fossero universalmente ampliate. La prima riguarda la persona, che fa il Commercio, come sarebbe quegli, che tiene il Banco in casa, e che non perde la Nobiltà. La seconda nasce dagli Statuti particolari dei luoghi, e delle consuetudini, come sarebbe in Venezia, Genova, e generalmente in tutta Italia Portogallo, e Spagna; la consuetudine del Regno di Napoli, e di Ancona. Gli Statuti della Religione di Malta, che rifiutano i Mercanti dall' Abito n' eccettuano in Italia i Genovesi, i Piacentini, i Sanesi, ed i Lucchesi. I Piacentini se esercitano in Ispagna la mercatura possono essere Idalgi, ed in Roma hanno ancora i loro privilegj.

La terza limitazione sarebbe in caso di qualche necessità, la quale spingesse un Nobile a fare il Mercante per soccorrere la patria. Allora si dee piuttosto attendere la causa, che la proprietà del negozio, e la Nobiltà non è offuscata. Finalmente quel tale quale pregiudizio, che risulta dall' esercizio della mercatura, piuttosto la mortifica a tempo, che l' estingue, e perciò cessata la mercatura, torna la Nobiltà nel suo primiero splendore, e come se non mai vi fosse stato quest' esercizio risvegliandosi piuttosto dal sonno, che dalla morte. Veggasi quest' Autore, che ad ogni limitazione adduce delle autorità, che non meritano di essere disprezzate.

Io

(1) *Num. 72. & seqq.*
(2) *L. 1. Cod. de Commerc., & mercat.*

Io però ho voluto in questo luogo esaminare la questione, come è stata trattata da i Scrittori Forensi per vedere quelche essi ne dicono appoggiati alle leggi. Per saper poi come la medesima è trattata secondo il linguaggio del presente Commercio mi trovo di averne detto tanto quanto ne bastava, quando ho parlato delle varie sorte de' Negozianti, distinguendo il Commercio all' ingrosso dal minuto. Ma non debbo tralasciare a questo proposito di avvertire che su quest'argomento sono usciti varj libri, che l' illustrano pienamente riguardandolo in tutti gli aspetti. L' Abate Coyer nella sua Nobiltà Commerciante ha trattato assai bene quest' articolo, e l' opere che nacquero in occasione del suo libro nulla di più ce ne fanno desiderare. Ne ho dato un picciol dettaglio nell' Introduzione alla mia Storia del Commercio, e della Navigazione.

Quì cade la proibizione che la legge anche fa di commerciare ai Palatini, o sia Consiglieri del Palazzo che assistono al Rettor della Provincia (1). Accursio ne dà la ragione, ed è perchè questi possono dimostrare un minaccevol fervore; ragione generale, che fa per tutti i potenti. Saliceto ne aggiunge un altra, ed è che l' Imperatore intanto volle proibire questo Commercio, affinchè i provinciali per guadagnarsi la grazia di un uomo del Palazzo non vendano a più vil prezzo. Anche è questa una ragion generale; ed altri vanno adducendo eccezioni col dire che quando tali persone comprano con una certa scienza del Principe, allora cessa il divieto (2). Ma questi temperamenti, ed eccezioni sempre vi s'intendono, perchè quando la legge proibisce, ed il Principe permette in certe occasioni, cessa in quel caso ogni disposizione.

Le

(1) *I. nullum Cod. de offic. Rect. Provinc.*
(2) *Stracc. ib. n. 16.*

Le leggi esclusero ancora quelli, che amministrano le Provincie dall'esercizio della mercatura (1), sicchè Modestino (2) si esprime così: *Principalibus constitutionibus cavetur, ne hi qui Provinciam regunt, quive circa eos sunt negotientur, mutuam pecuniam dent, fœnusque exerceant*. In altre leggi sono nominati quelli, a i quali è fatta una tal proibizione. Si annullano i contratti del Preside della Provincia, del Procuratore, o di qualsivoglia altra persona, che l'amministra, anche per mezzo di altri (3), e la ragione si è perchè i Provinciali non sieno travagliati e concussi per mezzo di queste negoziazioni (4).

Egli è vero che Paolo (5) ci dà una eccezione a questa regola rispetto agli uffiziali perpetui, i quali in Provincia possono dar il denaro a mutuo, e riceverne l'usura, e soggiugne che *Præses Provinciæ mutuam pecuniam fœnebrem sumere non probibetur*; ma Accursio spiega che il Preside lo possa fare per uso suo, ma non già per farne traffico, perchè le leggi espressamente glie lo hanno proibito. La proibizione adunque cade sugli uffiziali che sono temporali, perchè i perpetui lo potevano fare. Quì s'intendono per perpetui coloro, il cui uffizio era perpetuo, e perchè abitavano perpetuamente in quel luogo per esservi nati (6).

Eccoci ora alla gran questione, se i Principi possono esercitar la mercatura, ed arricchire l'erario per questa strada; questione che ha tenuti i politici in bilan-

(1) *L. non licet, l. qui officii ff. de contrah. empt.*
(2) *In l. principalibus ff. si cert. petat.*
(3) *L. 46. §. quod a Preside ff. de jure fisci.*
(4) *Stypm. ib. n. 28. & 29.*
(5) *In l. 34. ff. si cert. petat.*
(6) *Accurs. ad l. 34. ff. si cert. petat.*

lancia chi risolvendola in contrario, e chi a favore. Chi è contrario suppone che come la mercatura ha sempre in se qualche macchia, e difficilmente può essere profittevole senza lode, esercitandosi dal Principe, non può scompagnarsi dal danno dei sudditi, ai quali si vengono a togliere le occasioni di potersi procacciare i lucri, e le occasioni di sollevare la vita. E quindi l' Imperador Teodosio bruciò nel porto una nave di sua moglie, che negoziava dicendo, che dove Iddio l' avea fatto Imperadore, ella lo faceva padron di bastimento, quando dovea sapere che la mercatura è propria degli uomini privati, per aver l' occasione, o sia l' opportunità di tolerare la vita, e che se mai al Principe, oltre alle ricchezze dell' Imperio, si dovessero aggregare anche gli emolumenti della mercatura, gli uomini privati, e di bassa fortuna non avrebbero come procacciarsi il vitto (1). Per questa ragione Vespasiano è tacciato da Svetonio (2): fu rimproverato a Pertinace, perchè esercitava la mercatura come se fosse un privato (3), e ad Alfonso di Aragona perchè l' avea in ogni genere esercitata (4).

Altri Politici pensano diversamente, e credono che non isconvenga alla Real dignità l' esercizio della mercatura, anzi piuttosto che sia un mezzo legittimo di accrescere l'erario. Bodino (5) in modo particolare vorrebbe piuttosto il Principe mercante, che Tiranno, e i nobili che negoziassero piuttosto, che predassero, nè trova alcuna ragione che proibisce al Principe il Commercio, il quale

(1) *Zonar. in vit. Theodos. tom. 3.*
(2) *In Vespas. num. 16.*
(3) *Capitolin. in Pertinac.*
(4) *Comin. lib. 2. de bell. Neap.*
(5) *Lib. 6. polit. num. 650.*

quale è del dritto delle genti, essendo cosa ingiusta di fare il Principe di una condizione più inferiore a quella del privato in questo genere. Così i Re di Portogallo, essendo ristretti da angusti confini del loro Regno, nè potendo sostenere il decoro della loro Maestà, nè angustiare i Sudditi, esercitarono un vasto negoziato senza che altri se ne fossero offesi, e con grandissimo vantaggio della Repubblica. Tale è il discorso che fa questo Politico.

Chi poi vuol prendere una via di mezzo accorda al Principe la mercatura, ma con certe condizioni. La prima si è che solamente esercitasse quella, dove non possono estendersi le forze dei privati, o per l'immensità della spesa, o per gl' insulti dei nemici. Così Salomone fece società di Commercio con Iram Re di Tiro, ma per Paesi lontanissimi. La seconda vorrebbe che comprassero le cose necessarie, come l'annona ed altre di simil genere in tempo di abbondanza per venderle ai Sudditi a prezzo tolerabile quando fossero minacciati da qualche carestia. Così Giuseppe comprò il grano in Egitto, e Rodolfo Re di Boemia comprò il vino, il sale, ed altre cose necessarie, e le vendette ai Sudditi. Finalmente che non percepisse guadagno da qualsivoglia cosa, ma da quella che sia utile alla Repubblica, e questo che sia piccolo, sicchè piuttosto facciano vedere che abbiano di mira i vantaggi de' Sudditi, che i proprj. I Re di Spagna, le Provincie Unite, i Veneziani, e i Genòvesi tentano questa strada in varj modi. E tutto quello, che si è detto in contrario a questa massima si dee intendere, secondo il sentimento di tali Autori, della mercatura sordida, e ristretta, la quale senza dubbio sconviene ai Principi per tanti titoli. Veggasi Stypman (1), il quale

(1) *Loc. cit. n.* 34. *ad* 38.

le, dopo aver presentato in questo aspetto la questione, inclina all' ultimo sentimento colle moderazioni, che si sono esposte. Io passo avanti.

Sono ancora escluse dalla mercatura quelle persone, che non hanno l' amministrazione delle loro robe. Tali sarebbero il furioso (1), i pazzi, i minori che hanno Curatore, coloro, ai quali si è proibita l' amministrazione dei beni (2), ed i mentecatti (3). Lo stesso si dee dire del fatuo, il quale *per vicos, insanorum more, deridenda loquitur* (4): del lunatico, per quanto la mente a cagion della sua luna non fa il suo uffizio (5): del frenetico, mentre è in frenesia: del prodigo, quando vi è sentenza del Giudice, che lo dichiara tale, e di tutti coloro, che sono simili a quelli, che abbiamo numerato (6).

Si domanda se la donna possa esercitar la mercatura, e qualcheduno direbbe di nò, perchè le donne son rimosse dall'ufizio di argentiere (7): ma si dee dire di sì appoggiandoci su varie leggi, che le permettono il negoziare. Una testatrice negoziava in una legge (8). Non importa in un altra legge se l'istitore sia mascolo, o femina, e chi prepone se anche sia donna, o mascolo (9).

E poi

(1) *L. 1. §. furiosum ff. de action. & obl. l. qui ad certum ff. locati.*

(2) *L. Fulcinius §. adeo in fin. ff. quibus ex causs. in poss. eat. Inst. quib. alien. licet vel non §. nunc admonendi.*

(3) *Inst. qui test. fac. poss. §. furiosi ubi glos. l. 2. Cod. de cur. fur. l. consil. in §. cum dementis, & l. observare ff. eod. l. si furiosi Cod. de nupt. l. tam dementis Cod. de episcop. aud.*

(4) *L. ob quæ vitia ff. de ædilit. edict.*

(5) *L. bovem §. aliquando ff. eod.*

(6) *Stracc. ib. n. 28. ad 24.*

(7) *L. feminæ ff. de edend.*

(8) *In l. de pediculis §. item cum quæreretur ff. de aur. & arg.*

(9) *In l. sed & si quis ff. de inst. act.*

E poi tutto s' intende permesso quando non si trova espressamente proibito (1), e rispetto alla legge in contrario si risponde che i Mercanti non erano in tutto simili agli argentieri (2).

De Hevia (3) si uniforma al sentimento di Stracca sulla ragione che l' esercizio della mercatura non sia uffizio pubblico, e non è del genere delle cose proibite. N' eccettua solamente il caso del suo stato cioè quando la donna fosse maritata. Allora senza licenza di suo marito non può far la mercantessa, o se questi non volesse dargliela lo può fare col decreto del Giudice precedente cognizione di causa, dovendo esser questa o necessaria, o utile. Il permesso dee essere espresso, e non tacito, nè basta che il marito sia presente ai contratti mercantili della moglie, e non contradica per dirsi che vi abbia dato il suo consenso. Cita a tal effetto le leggi di Spagna, e nota che se una volta ha ottenuto un tal permesso dal Giudice, o dal marito, il medesimo non si può più rivocare. Appoggia questa riflessione sopra Ulpiano (4), e sopra i Dottori, ma io non crederei che quel che dice il Giureconsulto si possa totalmente estendere al caso presente.

Egli domanda ancora se i forestieri possono negoziare; o almeno ad essi si possa proibire di esercitare la mercatura? Il Mondo, ecco la risposta, è una patria comune, e perciò parlandosi generalmente non si possono cacciare i forestieri se non per qualche causa. Anzi molte volte i Principi mossi dagl' interessi dello Stato gl' invitano a venirvi, e gli allettano con privilegj. Quando vengono si può

(1) *L. 1. ff. de procurat. l. nec non §. quod eis ff. ex quibus causs. major.*
(2) *Id. n. 38.*
(3) *Ib. n. 26.*
(4) *L. 1. ff. quorum legatorum §. prodest.*

ſi può ad eſſi niegare l' ingreſſo anche per cauſa ; ma dopo che ſono entrati è contro all'equità naturale, anzi contro al bene pubblico di cacciarneli via (1). E trattenendoſi in un Paeſe ſono ſottopoſti alle leggi del medeſimo quando vi ſi trattengono per un tempo, in cui ne poſſono ſapere gli ſtatuti, o pure quelli ſtatuti foſſero conformi al dritto comune (2). Del reſto riſpetto alla proibizione ai foreſtieri di negoziare noi la oſſerviamo nelle gran Potenze d'Europa, che hanno ad eſſi proibito di farlo nelle due Indie, dove hanno delle Colonie, e degli ſtabilimenti.

T I T. VII.

Se i minori, e i figli di famiglia poſſano eſercitar la mercatura.

UN minore non era reſtituito dal Dritto Romano per la ſola ragion della minore età, ma ſolamente per quanto ſi trovava leſo. La ragione, che ne dà il Giureconſulto (3), conviene perfettamente ai Negozianti, *ne magno incommodo hujus ætatis homines afficiuntur, nemine cum his contrahente, & quodammodo Commercium eis interdicitur*. Per una profeſsione che non ſi può ſoſtenere ſe non col credito, la minorità ſarebbe un privilegio funeſto a coloro che l' eſercitano quando chi contratta con eſsi doveſſe eſſer ſottopoſto a queſta eccezione (4).

La

(1) *Stracc. de merc. part.* 2. *n.* 33., & 34. *de Hevia ib. n.* 34.
(2) *De Hevia ib. n.* 35.
(3) *L.* 24. *ff. de minoribus.*
(4) *Boutaric en l' Explication de la Ordinance de Louis XIV.*

La legge Romana proibiva ad un minore di venticinque anni, e che non avea Curatore, la libera amministrazione di quelle cose mobili, *quæ servando servari possunt* senza l'autorità del Giudice. Poteva poi senza decreto alienare, ed amministrare quelle cose mobili, *quæ servando servari non possunt*, e vanno a perire col tempo. Che se essi poi fossero Mercanti approvati, e descritti nell'albo non hanno la restituzione per un affare, che riguarda il Commercio. Ma se mai escono da per loro in piazza, e sono industriosi per effetto della sole loro operazioni e non dell'approvazione del pubblico, possono essere restituiti, ma sono costretti a fare una pruova assai lampante, perchè per la presunzione dell' industria debbono provare una piena lesione, in maniera che non sono ammessi a dare il giuramento in supplemento della pruova (1).

Chi dunque fa il pubblico Negoziante, ed è descritto in quella matricola, se mai è leso in un negozio mercantile non potrà mai cercar la restituzione. Egli in quell'affare si considera come se fosse un uomo idoneo, e di maturo giudizio, perchè la malizia supplisce all'età (2). Un minore adunque può essere approvato Mercante, e riputato in questo caso come maggiore. Io so che vi sono alcuni Dottori, i quali non vorrebbero niegare la restituzione ad un minore che fosse leso anche in questo caso, quando la lesione fosse pienamente provata, perchè qualunque presunzione dee cedere alla verità; ma pure non bisogna allontanarci dal sentimento più comune, che tanto favorisce la causa del Commercio (3).

Ecco

(1) *Stracc. ib. n.* 25. & 26.
(2) *L. si alterius Cod. si minor se ma. dixer.*
(3) *Id. ib.*

Ecco un caſo a queſto propoſito. Un minore già approvato Mercante, e deſcritto nell' albo fa un contratto mercantile, ed obbliga i ſuoi beni ſtabili ſenza il decreto del Giudice. Vi è ipoteca in queſto contratto? Si potrebbe dire di nò, perchè Bartolo, ed altri (1) ſembrano paragonare i minori approvati dal pubblico, e deſcritti nell' albo dei Mercanti a quelli, che hanno impetrata la venia dell'età. Ma queſti non poſſono alienare le coſe immobili, nè dar l' ipoteca ſenza decreto (2): dunque i minori che fanno i Mercanti, e ſono approvati debbono eſſere riguardati nella ſteſſa maniera. La mercatura non riguarda le coſe immobili (3), ed in conſeguenza i minori, che negli affari mercantili ſono approvati, lo ſaranno per le coſe mobili, e non reſtando nelle immobili minori, non potranno mai dare ipoteca (4).

Ma ciò non oſtante la conſuetudine mercantile è in contrario, perchè i Mercanti ſogliono aggiungere l'ipoteca in tutti quegl' iſtromenti, dove è il coſtume di apporſi. Or ſiccome gli atti ſi debbono interpetrare dalla conſuetudine (5), e ſi dee guardare quel che ſi pratica (6), e queſto ſentimento come il più volgare, ed il più ragionevole è quello, che ſi dee abbracciare. Nè fa oſtacolo quel paragone tra chi ha impetrata la venia dell' età, ed il minore, che è deſcritto nella matricola dei Mercanti, perchè non ſono ſimili fra loro. Chi contrae col primo ſa, o dee ſapere come ſi è accordata la venia dell'

(1) *In l. 1. Cod. de his, qui ven. æt. impetr.*
(2) *L. omnes, & l. eos Cod. eod.*
(3) *L. mercis ff. de verb. ſignif.*
(4) *Id ib. n. 29.*
(5) *L. Mela §. 1. ff. de ali. & cib. leg.*
(6) *L. ſi quis donatores ff. de uſufr.*

dell'età in maniera che non possa alienare, nè ipotecare le cose immobili (1). Ma chi contrae con un Mercante che sia minore ed approvato, negozia, e contrae per via d' istrumenti, e d' ipoteche secondo si pratica. Che se non vi fosse ipoteca potrebbe parere di essere ingannato in certo modo dalla pubblica approvazione (2).

Ed ecco forse la ragione per cui, affin di togliere questi dubbj, quasi tutti gli statuti municipali hanno stabilito che i minori, i quali esercitano pubblicamente la mercatura, si considerino come maggiori, e così possono solidamente obbligare e le loro persone, e i loro beni. Stracca attesta che così si osservava nella sua patria, che era Ancona. E, per parlare degli altri più moderni, Lodovico XIV. nella sua Ordinanza, tante volte da me citata (3), si esprime così: *Tutti i Negozianti, e Mercanti all' ingrosso, ed a minuto, come ancora i Banchieri saranno riputati maggiori in fatto di Commercio, senzachè possano essere restituiti sotto pretesto di minorità*. Savary (4) osserva che la maggiorità debba quì riguardare il Commercio solamente, cioè a dire che un Negoziante può vendere i suoi beni immobili per convertirne il denaro in compra di mercanzie, obbligargli, ed ipotecarli per quelle, che eransi comprate a credenza.

Questa riflessione è fondata sulla consuetudine, e sopra le disposizioni di molti Arresti del Parlamento di Parigi, dove i figli di famiglia, e minori emancipati, e donne, senza il consenso dei padri, e dei mariti si di-

(1) *L. regula ff. de jur. & fact. ignor. juncta l. qui cum alio ff. de reg. jur.*
(2) *Id. ib. n.* 30. *&* 31.
(3) *Tit.* 1. *art.* 6.
(4) *Liv.* 4. *ch.* 2. *part.* 1.

dichiarano solidamente obbligati, quando contrattano per affari di Commercio. Le ragioni dell'Ordinanza, e degli Arresti, che ne vennero in conseguenza, sono fondate primieramente sull' idea che tutte le persone, che agiscono nel pubblico, che vendono, che comprano, e trattano affari con ogni sorta di persone sono credute capaci di ben governarli. E poi se questa sicurezza non vi fosse, il Commercio che non richiede tante sottigliezze, e discussioni, se ne potrebbe risentire in grave pregiudizio del pubblico (1).

A questa occasione è d'avvertirsi una cosa di somma importanza. Un minore, che sia Mercante, vende la sua roba, e l' ipoteca per comprare mercanzie. Se mai non si serve del danaro per tal uso, non sarà valido il suo contratto, se non dichiara nell' istromento l'uso, che ne vuol fare, e che sia per affari di Commercio. Così se, prendendo danaro ad interesse, o vendendo robe immobili, dichiarasse che lo fa per impiegarlo in cose di Commercio, e poi non lo facesse, sarà valido il suo obbligo, ed il suo contratto sarà riputato come se fosse fatto nella sua maggiore età: Veggasi il Savary (2), il quale esamina questo punto a norma dell' Ordinanza, e degli Arresti, il che per altro va d'accordo collo spirito delle leggi Romane, e coll' autorità dei Dottori da me poco avanti allegate.

Quel che si è detto intorno a i minori ha anche relazione, e può influire su quanto riguarda i figli di famiglia, che volessero esercitar la mercatura. Essi la possono esercitare, e in tutte le cause, che le appartengono, si debbono considerare come padri di famiglia, sicchè

(1) *Id. ib.*
(2) *Loc. cit.*

chè non possa competere l' eccezione del Macedoniano per un mutuo fatto ad un figlio di famiglia in grazia della mercatura (1). Tutta l' Europa anche n'è persuasa; ma però non vi dee essere la contradizione del padre. Quando il padre lo permette, e lo soffre, allora si considera come emancipato, e come se fosse padre di famiglia. Anzi vi è di più. Se un figlio di famiglia avesse una bottega mercantile non dico separata da quella del padre, ma insieme con lui vivendo in società, si dee considerare come se fosse emancipato rispetto a quel negoziato per favor del Commercio. La professione mercantile fa sì che un figlio di famiglia si dovesse riguardare come se fosse un padre di famiglia (2).

Ma siccome il Mercante descritto nell'albo, e che sia di minore età, si considera indistintamente per maggiore riguardo alla mercatura, così lo stesso si dee dire riguardo a quel figlio di famiglia Mercante, ma minore, quando contraesse per affari di Commercio. Quasi in tutte le parti si crede, e si osserva che i Mercanti, anche costituiti nella patria potestà, vengono ad obbligarsi per causa di Commercio (3). Ma come alcuni per la finzione della legge, che unisce il figlio di famiglia col padre vorrebbero che in questo affare si procedesse con più cautela, non sarebbe mal fatto, che quel padre, il quale vuole contrarre una società mercantile col figlio, lo vada ad emancipare davanti al Magistrato, o in altra forma pubblica lo dimetta dalla patria potestà per maggior sicurezza (4). Questa sarebbe una cautela maggiore, ma

 sem-

(1) *Stracc. ib. n.* 40.
(2) *Riccius in exerc. jur. camb.* 5. *sect.* 1. §. 48. & 49.
(3) *Id. ib.* §. 50.
(4) *Id. ib.* §. 52.

ſempre ſarà vera la maſſima del Dritto Romano, che non ammette il Macedoniano ſe il figlio di famiglia *ſciente, & non contradicente patre*, eſercitaſſe la mercatura, e per queſto aveſſe contratto il mutuo (1), perchè il figlio, che fa il Mercante, ſi conſidera come un padre di famiglia (2). Ma io mi riſerbo di eſaminar queſto punto, che tanto intereſſa il Commercio con maggiore eſtenſione, quando parlerò dell' eccezione del Senatuſconſulto Macedoniano.

TIT. VIII.

Che coſa è proibita ai Negozianti.

N*Egotiatores ne militent* è il titolo trigeſimo quinto del libro duodecimo del Codice. Una ſola legge è regiſtrata ſotto queſto titolo, ed è dell' Imperador Giuſtiniano, il quale proibiſce ai Negozianti di militare. Federigo Imperadore proibì al ruſtico di portar la ſpada, e la permiſe al Mercante, quando ſcorreva la Provincia per cauſa di Commercio, con tenerla però alligata alla ſua ſella, e non per offendere qualche innocente, ma ſolamente per difenderſi (3). L'uſo dell' armi è laſciato ai ſoli nobili, e Soldati, e ſiccome ſi è proibita ai Soldati la negoziazione, così ragion voleva che anche i Negozianti non doveano militare (4). Infatti non ſi poteva, nè ſi può comprendere come poſſono i Negozianti ſtar chiuſi in caſa per fare i loro conti

(1) *L. 7. §. 11. de Senat. Maced.*
(2) *Id. ib. §. 56. in fin.*
(3) *Lib. 2. feud. tit. 27. §. ſi quis ruſticus & §. Mercator.*
(4) *Perez. in lib. 12. Cod. tit. 35.*

ti, e marciare nell' istesso tempo: scrivere ai loro corrispondenti, e far la sentinella: rivolgere i libri mercantili, ed osservar la mosse dei nemici; attendere in un momento ad una speculazione di Commercio, ed a piantare un campo, o un assedio: assistere alle liti, ed ai rumori del Foro, e nell'istesso tempo trovarsi nelle battaglie, in mezzo al foco, e frallo strepito dell' armi. Del resto poi Giustiniano proibisce la sola armata milizia, e permette ai Negozianti ogni altra milizia, perchè sono utili a tutti i contratti. Ma se mai vi fossero de i Negozianti che avessero militato prima di questa legge, l'Imperadore accorda ad essi di lasciar il Commercio, e ritener la milizia; e se ciò non ostante apparissero Negozianti, dovessero lasciar la milizia.

La legge eccettua da questa proibizione chi fabbrica, e fa negozio d'armi. Questi possono essere della milizia armata, e ritenere il loro Commercio quando ad altri è proibito di ritenere la doppia milizia, e dignità. La ragione, che mosse l' Imperadore a così ordinare forse fu quella, perchè credeva che sarebbero divenuti più abili per l' armi quelli che aveano l' arte di fabbricarle. Ma sempre si è fermo in proibire la milizia ai Negozianti, siccome si ricava anche dalle ultime parole di una legge di Zenone (1): *Sed etiam cunctos, qui diversarum rerum negotiationibus detinentur, trapezitas scilicet, vel gemmarum, argentique, vestiumve venditores, apothecarios etiam, cæterosque institores aliarum mercium, quibuscumque ergasteriis adhærentes, illum a provincialibus officiis removeri, ut omnis honor, atque militia contagione hujusmodi segregetur.*

Que-

(1) *L.12. C. de cohortalib. in fin.*

Questa legge rimosse dagli uffizj provinciali anche i Negozianti; ma è da avvertirsi quali sieno quei Negozianti che ne sono esclusi. Come presso i Romani era di tanto pregio l' armata milizia, che ad essa non si promuovevano se non i Cittadini più degni, e dell'ordine equestre (1), ogni ombra che potesse annebbiarla si voleva togliere dagl'Imperadori. E come tra i Negozianti ve n' erano alcuni, i quali non negoziavano al grande, ma alle cose minute, ed anche nel grande potevano dar passi, che gli avvilissero, non si volle che questi tali fossero nell' istesso tempo e Soldati armati, e Negozianti. Tutto è disordine nella Repubblica, dice Sidonio Apollinare (2), *quando vigilant fures, dormiunt potestates, fœnerantur clerici, negotiatores militant, milites negotiantur, student pilae senes, aleæ juvenes.*

Cujacio è di sentimento che per beneficio del Principe può qualcheduno militare, e negoziare, e l' argomenta da una legge di Teodosio (3); ma Perezio (4) preceduto dalla Glossa non crede che si sia mai conceduto ai Soldati armati il negoziare per beneficio del Principe, ma solamente in virtù di questa legge ai Palatini. In questo caso tali Soldati negozianti, convenuti innanzi al Preside della Provincia, erano obbligati a rispondere davanti al medesimo, nè potevano servirsi della prescrizione del foro, neppure allora quando avessero impetrata la facoltà di negoziare dal Principe. La legge eccettua da questa disposizione quelli che erano nella milizia armata, e quelli, che nella milizia Palatina aveano ottenuto il

(1) *Novel. 33. in verb. milites etiam.*
(2) *L. 1. epist. 9.*
(3) *L. unic. in quibus caussis milit. fori præscr.*
(4) *Ib.*

il permesso di comporre i loro affari privati per lo spazio d'un anno. Questi potevano avvalersi delle prescrizione del Foro, e così par che vi si faccia una chiara distinzione dell'una, e dell'altra milizia (1).

Lo stesso Perezio, che ha comentato questo titolo, nota che per effetto de i costumi odierni non è proibito a i Negozianti di militare. Anzi i più vili della plebe sogliono essere invitati alla milizia; ma però quelli che per molti anni hanno servito diventano Capi nella stessa milizia, e diventano nobili se non lo sono *ex genere*. Così nei feudi il nome del Soldato, o sia Milite si prende per lo nobile, ed è proprio de i nobili condurre i Soldati, e militar per la patria. Ne i secoli passati siccome i soli nobili possedevano i feudi, così essi soli militavano per la difesa dello Stato (2). E con questa distinzione si potrà vedere come il divieto a i Negozianti di militare possa oggidì avere il suo luogo.

Le leggi Romane hanno proibito a i Mercanti altre cose. Essi non possono aver Commercio cogl' inimici, nè in conseguenza possono trasportare le mercanzie di qualunque genere. La legge che lo proibisce (3) adduce la ragione, che è quella di non far sapere gli arcani del Regno altrui. La legge parla de i Persiani, coi quali era in guerra l' Imperio Romano, ma la ragione è generale. La pena che si fulmina contro a i trasgressori è la confiscazione de i beni, e l'esilio perpetuo. Ella eccettua il caso quando tali Mercanti accompagnassero un Ambasciadore, che se ne ritorna alla

(1) *D. l. unic.*
(2) *Ib. n.* 10.
(3) *L.* 4. *Cod. de com. & mercat.*

alla propria casa. Allora per riguardo della loro carica, e dell'umanità permette loro di commerciare nei luoghi, che avea prima proibito, purchè però non si trattenessero lungo tempo per questo pretesto in qualsivoglia Provincia, nè accompagnassero l'Ambasciadore, che ritorna nel proprio paese. In questi casi essi saranno sottoposti alle pene della legge (1).

Stracca (2) esamina secondo il senso delle leggi Canoniche se sia lecito il fare il Commercio coi Saraceni, così in tempo di guerra, come in tempo di pace, e come si debba fare la distinzione delle merci proibite da quelle, che non lo sono. Fa vedere la differenza, che v'ha tra i Saraceni, e i Giudei, in ciò che questi non hanno Regno, e quelli sì, sicchè se si permette il negoziare con questi, coi quali non vi è guerra, anche si dee con quelli, cessando la guerra, o conchiusa qualche tregua. Egli conchiude colla scorta delle ragioni addotte dalle leggi Romane, che dee essere in questo più dura la condizione dei Saraceni, che degli Ebrei, sì per la potenza, che hanno, sì per altre cause considerate dalle leggi Canoniche. Io non me ne voglio brigare, perchè qualunque sia stata la ragione, che avesse indotto a fare degli stabilimenti contrarj a i Saraceni in quei tempi, oggidì il tutto si dee regolare con quelle leggi, che permettono, o proibiscono il Commercio coi nemici. I Mercanti in tempo di guerra debbono sottoporsi agli editti dei loro Principi, che proibiscono ad essi il Commercio con quella Nazione, alla quale dichiarano la guerra.

Noi

(1) *L. 2. & l. ult. Cod. eod.*
(2) *De mercat. part. 2. n. 40. & seq.*

Noi abbiamo altri titoli del Codice; che possono aver relazione a quello, che si proibisce a i Mercanti di fare. Ve n'è uno, che ci fa sapere *quæ res vendi non possunt, & qui vendere, vel mercari vetantur*. L'altro ci dice *quæ res exportari non debeant* (1). In questi titoli si proibisce a i Mercanti il trasporto, e la vendita di alcune mercanzie, e che io quì non voglio trascrivere, perchè mi pare che debbono avere il loro luogo quando si parlerà delle cose di Commercio, e quali sieno quelle, dove si può esercitare la mercatura, il che si farà nel principio del secondo libro di questa Giurisprudenza. Intanto era questo il tempo di accennarlo, perchè in generale ha rapporto con quello, che in questo titolo si è discusso ed esaminato.

TIT. IX.

Quando si comincia, e si cessa di esser Mercante.

FInora si è veduto chi possa essere Mercante coll'osservar quelle persone, che non lo possono essere. E' necessario di aggiungere la maniera di conoscere quando uno voglia, o cessa di essere di questa classe, affinchè si sappia a chi, e fin dove si possano adattare le leggi, che regolano tali persone. Già si sa come si possa uscire in Piazza, e fare il Negoziante. Dove si ricerca esame, o descrizione nella matricola si osservi: dove poi tanto non si richiede, ed uno pianta il suo studio, e comincia col suo capitale, ed industria a corrispondersi cogli altri Negozianti, e dare, o ricevere commissioni, già si rivestirà di questo carattere, e sarà da tutti ri-

(1) *Lib. 4. tit. 41., & 42.*

conoſciuto per tale. Eſſer Mercante in generale non è uffizio pubblico, perchè non è eletto dalla pubblica autorità (1).

Varie poi ſono le maniere, onde ſi ceſſa di eſſere Mercante. La prima ſi è quando il Negoziante laſcia il negozio, e non più vi vuole attendere ritirandoſi dalla Piazza. Così quando anche ſia deſcritto nella matricola dei Mercanti, ma non ne eſercita il meſtiere, non ſi conſidera più come tale. Bartolo (2) così la penſa, moſſo dalle parole del Giureconſulto (3), il quale accordò l' immunità a i Negozianti *quamdiu in hujuſmodi actu ſunt*. Cita a queſto propoſito un elegante teſto (4), dove chi tiene il nome ſenza eſercizio niente deve godere del privilegio accordato. Che ſe foſſe dubbio di un tale eſercizio, ed allora, ſe il Mercante è ſolito a negoziare ſi preſume che duri in quell' eſercizio, e non aveſſe animo di abbandonarlo (5). In queſto ſi dee riguardare l' ultima conſuetudine, non la rimota (6).

La morte è un altra maniera di far ceſſare di eſſer Mercante, perchè allora tutto ceſſa per lui in queſta vita. Niuno ha detto che l' eredità ſia mercanteſſa: eſſa non può eſſer tale, perchè è una coſa incorporale. Le coſe incorporali non ricevono queſti uffizj, o ſieno eſercizj de' Fattori. Tanto ſi argomenta dal Giureconſulto Cajo, il quale (7) dice che le coſe incorporali non ricevono tra-

(1) *De Hevia Com. terr. lib. 1. cap. 1. n. 25.*
(2) *In l. 3. §. in quibuſdam ff. de jur. immun.*
(3) *In cit. l. §. Negotiatores.*
(4) *L. qui ſub prætextu Cod. de Sacroſ. Eccl.*
(5) *Inſt. lib. 2. tit. de rer. diviſ. §. paſtorum.*
(6) *L. Mela §. 1. Dig. de alim. & cibar. legat. Stracc. de mercatura part. 1. num. 65. & par. 7. n. 1.*
(7) *In l. ſervus ff. de adquir. rer. domin. §. incorporales.*

tradizione, nè usucapione (1). Ma rispetto alla società mercantile vi è qualche piccola eccezione da farsi, la quale dura non ostante la morte del Socio rispetto allo stralcio, come si vedrà a luogo suo. Intanto però non si dee tralasciare di collocar la morte nel numero, anzi la principale di quelle maniere, che fanno cessare di esser Mercante.

Per decreto del Giudice anche si lascia di essere di questa professione, ed allora vi dee precedere una causa, onde si sia mosso il Giudice a così ordinare. L' esempio di una di queste cause sarebbe il sospetto della fuga. E quantunque si citasse Ulpiano in favore di questo assunto (2); a me pare che il Giureconsulto parli di altro caso, che non mi dee dar la pena perchè l' accennassi. Dico bensì che il timor di fuga in un Mercante è una causa ragionevole, per cui il Giudice, ad istanza degli interessati, faccia sequestrare i suoi effetti, o la sua persona per sicurezza dei suoi creditori, e tanto basti perchè non si riconosce poi per Negoziante (3).

All' incontro vi sono leggi più chiare, le quali interdicono per mezzo de i Giudici il negoziare in pena di qualche mancanza commessa dal Negoziante. Ulpiano lo dice (4) con queste parole: *Interdici autem negotiatione plerumque, vel negotiationibus solet*. Egli a questa occasione niente ci dice della causa, onde una tal pena si possa meritare, ma si contenta di dire in generale che in pena si suole proibire la mercatura. Se dunque uno, che è già addetto a questa professione, non vi comparisce con quella onestà, puntualità, probità, esattezza, e buona fede, che vi si ricercano, può esse-

K 2 re

(1) *Stracc. ib. part. 7. num. 1.*
(2) *In l. de pollicitationibus ff. de pollicitationibus.*
(3) *Id. part. 3. ib. n. 33.*
(4) *In l. mortis §. sunt autem vers. Interdici.*

re giustamente rimosso da quell'esercizio. Lo stesso Giureconsulto in altro luogo (1) ci dà l' esempio dei Dardanarj, i quali solevano travagliar l' annona in varie maniere. Egli dice che anche le pene erano varie, ma *plerumque si negotiantes sunt*, *negotiatione tantum eis interdicitur*. E finalmente, parlandoci dell'uffizio del Prefetto della Città, dice che trall' altre sue facoltà vi era quella d'interdire la negoziazione (2). Questa maniera di far cessare il Negoziante è degna di essere considerata, perchè tende a raffrenare le arti frodolenti dei Mercanti, e affinchè lo Stato sia purgato dai pessimi cittadini (3).

Cesserà ancora quel Negoziante di esserlo quando fallisse, e fallisse con qualche frode. Nasce questa dottrina da una legge del Codice, la quale parla di altri uffiziali. Bartolo sommandola dice che uno non può esercitare quell' uffizio, dove una volta mancò (4). Che il Mercante eserciti un uffizio è cosa che già si è discussa, e non ammette più dubbio. E quì si aggiunge che chi una volta fallì, sempre si può dir fallito, ed in conseguenza non solamente cessa quel tale di esser Mercante, ma anche non potrà ripigliar la mercatura mai più in avanti (5). Ma questo si dee intendere quando abbia fallito con frode, per sua colpa, ed abbia commessa frode nell'istesso fallimento. Che se per colpa della fortuna, e per una gran disgrazia cessasse di negoziare non v' è cosa che gli proibisca di ripigliare l'esercizio della mercatura (6).

TIT.

(1) *In l. annonam ff. de extraord. crimin.*
(2) *L. 1. de offic. Præfecti Urbi in fin.*
(3) *L. congruit D. de offic. Præsidis Stracc. ib. n. 34.*
(4) *L. si aliquid Cod. de suscept. præpos. & arcar.*
(5) *Stracc. ib. n. 35. & part, 2. n. 1. d. l. si aliquid.*
(6) *Id. ib. n. 36.*

TIT. X.

Dei Privilegj accordati ai Mercanti.

NOn vi è chi non sappia quanto sia necessario il Commercio, e quanti vantaggi arrechi allo Stato, ed alla vita umana. Tutto il Mondo n'è persuaso, e tutti gli Scrittori ne parlano a voce piena. Avea adunque ragione Baldo di chiamar la mercatura il quinto elemento della Repubblica, e questo termine è stato consagrato dalla penna di tanti che hanno scritto dopo di lui (1). E quindi le leggi e comuni, e municipali non si sono stancate di accordare a larga mano grazie, e favori a questa professione, e a chi l'esercita; grazie, e favori, che debbono essere oramai più rispettate per lo gran rumore, che fa al presente il Commercio in Europa.

Io veramento debbo parlarne dovunque mi si presenta l'occasione, e dove lo richiede l'argomento particolare, che starò dissimpegnando. Ma senza tralasciarle colà dove esse avranno il loro luogo, penso quì di darne una idea generale al Lettore, affinchè in un colpo d'occhio vengono tutte queste grazie innanzi agli occhi suoi, e vengono con qualche ordine, notandosi a questa occasione dove tali privilegj possono riferirsi, ed in qual luogo di questa Giurisprudenza collocarsi. Là poi si troverà la materia pienamente trattata, non dovendo far altro quì che toccare, e passarmene con distinguere privilegj da privilegj, quelli che riguardano tutto il ceto, e quelli che riguardano in modo particolare i Negozianti.

La

(1) *Stracc. de mercat. part. 2. n. 4. Ansald. de Comm. disc. gen. n. 4. aliique.*

La parte più nobile, anzi la principale de i Privilegj, che competono a questo Ceto, mi par che sia la giurisdizion Consolare, che tutta è intesa per le loro cause. Le Nazioni più culte in materia di Commercio hanno universalmente stabilito un Tribunale, a cui privativamente è devoluta la cognizione delle cause mercantili, che per loro natura debbono avere un sollecito corso. Nell'antichità anche si trovano vestigj della giurisdizione particolare per gli affari di Commercio. Demostene nella sua Orazione contro a Formione parla di certi Giudici istituiti solamente per giudicare le cause de i Mercanti. Il Codice Romano ne lascia anche le tracce (1), sicchè tanto in Atene, quanto in Roma era sin da quei tempi conosciuta la giurisdizione particolare per affari di Commercio. Le leggi dei Visigoti vollero che le questioni de i Mercanti si decidessero da i loro proprj Giudici (2), ed in Francia tralle dignità Palatine ve n'era una chiamata in latino *Mercati Palatii Teloneorum* che avea l'incombenza di presedere ai Portolani. e giudicare le liti, che insorgevano per causa di negozj, e di traffico (3).

Non occorre che io vada quì ricordando gli stessi Tribunali, che si trovano stabiliti in tutte le piazze mercantili di Europa. Ogni Nazione se ne ha fatto un pregio, non che un dovere, e non vi è luogo, in cui, fissatasi questa Giurisdizione, non è piaciuto ai Sovrani di esserne gelosi, e di ampliarla piuttostò, che di restringerla. Io ne dovrò parlare a lungo in un libro a parte quando tratterò del processo, e delle cause mercantili, ma quì mi basta di averlo accennato per l'assunto

(1) *L. 7. Cod. de jurisd. omn. jud. l. unic. Cod. de jurisd.*
(2) *Lib. 11. tit. 3. §. 2.*
(3) *Du-Fresne Gloss. latin. Tom. 3.*

ſunto mio, qual ſi era quello di far conoſcere il primo privilegio accordato univerſalmente, ed in tutti i tempi a queſto ceto, e a queſta claſſe di uomini, di eſſere cioè conoſciuti per le loro cauſe di Commercio da un Tribunale, che non è degli ordinarj, ma è ſcelto, ed è unicamente rivolto alla deciſione delle loro differenze.

Ma non finiſce quì il Privilegio: i Negozianti oltre all' avere un Tribunale addetto per la deciſione dei loro affari, eſſi ancora vi entrano, e ne ſono a parte. In fatti quaſi generalmente ſi pratica che, dove è ſtabilita Giuriſdizion Conſolare, queſta vedeſi compoſta anche dalle perſone, che ſono della Profeſſion mercantile. Egli però è vero, che vi debbano eſſere i Giureconſulti, perchè i Negozianti non ſono atti a giudicare quelle controverſie, dove entra all' eſame l' articolo legale, ma i Giureconſulti nell' eſame di tali cauſe ſempre debbano attendere lo ſtile, e la pratica dei Negozianti.

Le cauſe poi di Commercio ſi debbono decidere con molta ſollecitudine avendoſi riguardo alla ragion naturale, ed al dettame della verità, e dell' equità ſenza farſi conto delle formalità cotanto rigoroſamente volute negli altri giudizj ordinarj. Si ha riguardo alla ſola verità del fatto: non ſi attende lo ſtrepito, e la figura del giudizio, ſi giudica *levato velo*, e i Giudici ſogliono prenunziare la loro ſentenza in conformità delle conſuetudini mercantili, e gli uſi, e gli ſtatuti formati, ed approvati dal conſenſo univerſale dei popoli. Tutto ſi fa perchè i Negozianti, cotanto neceſſarj alla Repubblica, non ſieno diſtratti nelle amarezze, e labirinti giudiziarj, e laſciano il Commercio (1).

Tra

(1) *Anſald. diſc. general. num.* 1. *ad* 10. *Rota Gen. deciſ.* 7. *n.* 11. *deciſ.* 84. *n.* 3. *deciſ.* 181. *n.* 6. *Stracc. quomod. in cauſſ. mercat. proc. tit. part.* 2. *n.* 15., *&* *part.* 3. *n.* 11. *& alii innumeri.*

Tra i privilegj dei Mercanti si suole anche quello considerare, che si debba stare al loro stile, e che questo debba prevalere alla disposizione del Dritto Comune. E con ragione; perchè quando si tratta di leggi, che riguardano il pubblico Commercio si debbano sentire le persone, che ne sono pratiche. Quì in Napoli osserva Rovito (1) che si era ordinato che si sentissero i Negozianti di queste materie (2). Come si debba intendere questo privilegio, ed in quali casi possa avere il suo luogo lo vedremo in altra occasione, siccome ancora farò l' istesso degli altri che competono quando si parlerà del processo mercantile.

Ma intanto noterò quì in generale che quantunque il rigore del Dritto Comune richiedesse che la sentenza sia conforme alla domanda, sicchè chi agisce per una causa non possa ottenere per altra, pure per ragione della pubblica utilità nelle cause mercantili non si bada a quel che si è cercato, ma solamente a quel che si è provato, e apparisca in qualunque maniera di essere dovuto. Che quantunque niuno possa agire regolarmente se non per la sua rata, il Negoziante, quando specialmente ha contratta qualche società, può senza mandato convenire i debitori del Fondaco, o della Società, cercare tutto il credito, nè si attende l' eccezione del non apparire la rata, per cui sia socio: che dove si rilascia il mandato per la sospezione della fuga contro a chi non possiede stabili, contra il Mercante, che possiede mobili non si rilascia, anche perchè come il suo capitale consiste nel credito, senza una gravissima causa non si può rilasciare: che non dandosi *actio*, e *passio* nell'istesso

(1) *In Pragm.* 1. *de Camb. num.*11. *Rocc. respons.* 4. *num.*27. *in fin.*
(2) *Ansald. ib. n.*41.

ſo ſoggetto, queſta regola falliſce ne i Mercanti, i quali poſſono pagare a loro ſteſſi: che i Mercanti, i quali ſi obbligarono per altri, ancorchè non aveſſero rinunciato al beneficio della diſcuſſione non lo godono, quantunque queſto ſia un privilegio accordato al Commercio, e faccia danno a i privati: Che dall' altra parte eſſi non debbano ſtare alla diſcuſſione del principale quando vogliono agire contro ai Fidejuſſori: Che le donne, i figli di famiglia, e i minori, i quali eſercitano la mercatura non debbano richiedere il conſenſo del Giudice, e dell' altre perſone, che dalla legge ſon deſtinate per autorizzare i loro contratti, ſicchè i loro contratti, che riguardano la mercatuta ſono validi ſenza che ſi oſſervaſſero le ſolennità legali: Che i Mercanti ſon tenuti all' edizione dei loro libri contro alla forma comune, che non obbliga prendere l' armi dalla caſa del Reo, e che a queſti libri ſi dia la pubblica fede, ed anche l' ipoteca in certi caſi. Veggaſi Anſaldo, che nel ſuo diſcorſo generale del Commercio dal principio ſino alla fine va accennando, e deſcrivendo queſti privilegj, e cita leggi, ed autorità, che gli avvalorano, e che ivi ſi poſſono riſcontrare (1).

Ma oltre a queſti privilegj, che riguardano la mercatura, ed in una certa maniera ſi poſſono chiamare reali, ve ne ſono altri, che toccano ſolamente la perſona, che rendono franca da i peſi pubblici. Ecco Calliſtrato che ce lo fa ſapere (2), e ci dice che i Negozianti, i quali ajutavano l' annona della Città, godevano l' immunità da i peſi pubblici, per quel tempo, che ſi ri-

(1) *Caſareg. diſc.*10. *n.* 10. *&* 31. *diſc.* 199. *n.* 33. *diſc.* 23 *n.*34. *diſc.* 76. *num.* 16. *diſc.* 144. *n.* 38. *diſc.* 199. *n.* 65., *& alibi.*

(2) *In l.* 5. *Dig. de jur. immunit.* §. *Negotiatores.*

trovavano in quell' atto, *nam remuneranda pericula eorum, quin etiam cohortando præmiis merito placuit*. Ne adduce un esempio in coloro, che vanno girando per affari pubblici con pericolo, e travagli, e sono esenti a *domesticis vexationibus, & sumptibus*, a i quali vuole che si debbano rassomigliare quelli che servono all'annona, come se fossero lontani per causa della Repubblica.

Lo stesso Giureconsulto rapporta un rescritto degl' Imperadori, col quale stabilirono che chiunque voleva godere una tale immunità dovea tenere impiegata la maggior parte della sua sostanza nella mercatura. Nulla importa che sia ascritto al Collegio: dee col fatto far vedere che sia tale, perchè i privilegj non si accordano al nome ma al fatto (1). Nota ancora che questa franchigia è accordata ad essi solamente, e non ad altri, sicchè i liberti, e i figli non la possono godere, e che questa era stabilita dalle Costituzioni de' Principi (2). La Glossa riflette che il privilegio quì è accordato alle sole persone, e finisce colle medesime.

Riguardo poi agli onori, se qualcheduno è chiamato alle cariche municipali prima che avesse cominciato a negoziare, o fosse assunto ad un collegio, dove si gode l'immunità, o avesse altri modi da poterla godere, è costretto ad esercitare il negozio (3), sicchè è necessario che il Negoziante, per godere l'esenzione, debba esercitar la sua professione prima di esservi chiamato, o di essere sottoposto ai pesi. Quì va a proposito l' avvertimento dell'Imperador Pio col quale vuole che quante volte si ha da vedere chi sia la persona privilegiata si osser-

(1) §. *licet. ib.*
(2) §. *immunitati.*
(3) §. *hoc circa ib.*

osservi se per isfuggire piuttosto i pesi, e per godere i privilegj si sia applicato ad una tal professione (1). Ma questo sempre si dee intendere se effettivamente, o no, faccia il Negoziante, perchè se fa questa professione, e vi si è indotto dai privilegj, sarà capace di goderli, perchè la legge gli alletta con questa maniera.

Avvertirò un altro caso proposto dall' istesso Giureconsulto (2). Il negozio si dee esercitare per l'aumento delle facoltà, sicchè chi impiega una gran parte del suo denaro nella negoziazione sarà tenuto a i pesi. Saranno tenuti come lo saranno quei ricchi, i quali, comprando qualche nave con poco denaro, cercano di sottrarsi dai pesi pubblici, siccome Adriano Imperadore rispose con sua lettera. Io crederei però che questa legge, siccome basta a farci vendere lo spirito che accorda i privilegj, così non è adattabile al caso. Chi tiene impiegata la maggior parte della sua sostanza nel negozio è Negoziante. Come si potrà vedere se i suoi guadagni corrispondano o no al capitale che vi tiene impiegati? Nel negozio si sta al guadagno, ed alla perdita: ma non perchè uno non avanza colla negoziazione si dee dire che non sia Negoziante, ed in conseguenza non ne debba godere i privilegj. Chi poi volesse sapere quali sieno i pesi pubblici, da i quali sono esenti i Negozianti, e quali sieno quegli onori dai quali sono scusati è necessario, che ricorra alle Pandette (3), ed al Codice (4), dove la cosa è trattata con tutta la possibile distinzione, ed accuratezza.

L 2 TIT.

(1) §. *Negotiatio vers. Divus quoque Pius ib.*
(2) §. *Negotiatio.*
(3) *Lib.* 5. *tit.* 4. & 5. *de munerib.*, & *honoribus*, & *tit.* 5. *de vacat.* & *excusat. mun.*
(4) *Lib.* 10. *tit.* 40. & *seqq.*

TIT. XI.

Come si debbano adattare i privilegj mercantili, ed a chi?

NOn mi basta di aver parlato de i privilegj, che la legge accorda a i Negozianti. Quando questi si debbono adattare a i casi particolari si procede con qualche distinzione, e non si vanno a confondere, sicchè io mi veggo nell'obbligo di esporre la maniera, come hanno il loro luogo. Servirà questo titolo non solamente per una chiarezza maggiore del titolo antecedente, ma anche di quell'altro, dove abbiamo veduto chi veramente si possa chiamare Mercante, o Negoziante, e di rivedere i requisiti che debbono avere coloro, che vogliono essere considerati come appartenenti a questa Classe.

A me fu di questo punto è piaciuto il discorso, che ne fa Ansaldo, il quale considera i Mercanti sotto diversi aspetti riguardo a i diversi effetti della legge (1). Li considera dalla parte de i privilegj per potersi vedere quando li debbano godere. Li guarda dalla parte delle leggi, e statuti penali, che puniscono le loro decozioni, che si fanno con dolo per vedere quando essi vi sieno sottoposti, e finalmente li considera dalla parte della Giurisdizione, o sia della facoltà privativa accordata ad alcuni Giudici per l'esame delle loro cause per vedere quando essi anche la debbono godere. Questi tre aspetti ci fanno osservare che non può una decisione, o definizione generale adattarsi a tutti i casi, e a tutti gli effetti. Farò anch'io l'istesso, e comincerò dall'ultimo seguitando il metodo di quest' Autore.

La

(1) *Disc. gen. n. 51. ad 69.*

La Giurisdizione accordata ad alcuni Giudici per conoscere le cause mercantili è cosa favorevole riguardandosi per le persone dei Mercanti; ma se si voglia considerare per l'esenzione dal Giudice Ordinario è odiosissima. E quindi bisogna riflettere alla parola dello Statuto, perchè se questo dà ad un Tribunale la conoscenza di tali cause, allora per sapere chi sia quegli, che debba godere un tal foro, si debba ricorrere alla definizione del Mercante, e si debba dire Mercante colui, che tiene Banco, e compra, e vende mercanzie senzachè le alterasse in menoma cosa (1).

L' Artefice poi in questo caso non si dee riputare per Mercante, perchè egli trasforma la cosa, che ha comprata col cambiarne la forma. Così chi compra una carta per farne Codici, e libri, e chi traforma i legni in tavole non è Mercante: così, proibita la mercatura agli Ebrei, non è proibito ad essi di rifare le vesti da una nuova materia e rivenderle. E perciò in questo caso, come contiene l'odiosità riguardo all'esenzione della giurisdizione, gli Artefici non vengono sotto il nome dei Mercanti. E quantunque vi sia l'opinione, che dove all' artificio è unita la negoziazione, si debba tutto riguardare come negozio, pure lasciata la sottigliezza, che distingue la parte proponderante dell' artificio, e della negoziazione per vedere dove si può adattare il mestiere, si dee attendere l' uso comune, e la pubblica opinione, secondo la quale questi si chiamano Artefici, e non Mercanti (2). Generalmente adunque si dee per questa parte stabilir la regola, che se si tratta di

(1) *Id. ib. n. 52. & 53.*
(2) *L. 1. Cod. de excusat. artific.*

di togliere la Giurisdizione al Giudice Ordinario, o di sottoporre a qualche Statuto odioso, gli Artefici non sono chiamati, e considerati Mercanti (1).

Quando poi si trattasse di una materia non odiosa, allora non si dee procedere con tanto calore. Sarebbe questo caso quando l'affare riguardasse il pubblico favore, come il castigo de i delitti contro a i ladri, falsarj, fraudolenti falliti. In queste circostanze sotto nome di Mercanti si vorrebbero includere anche gli Artefici. Egli è vero che le pene sono odiose, e si debbano restringere, ma quando si tratta di Commercio, lo Statuto che punisce i venditori di cose cattive, corrotte, e false, non ostante che parli dei Mercanti, abbraccia anche gli Artefici per l'identità della ragione. Così la discorre Ansaldo (2). E questo suo discorso potrebbe sembrare in qualche maniera strano dovendosi distinguere persone da persone, e delitto da delitto. Ma presso di noi potrebbe avere tutto il suo corso, perchè le pene stabilite dalle Prammatiche contro ai Negozianti falliti con frode, si estendono anche a quelli, che vendono nelle botteghe.

Riguardo poi ai privilegj, per sapere chi veramente sia quel Mercante, che debba goderli, è necessario di ricorrere a quanto ne abbiamo detto a luogo suo. Quì dunque ripiglierò in breve quanto occorre per sapere i requisiti, che si ricercano perchè uno possa veramente chiamarsi Mercante. I requisiti comunemente si riducono a quelli, cioè che quel tale sia matricolato dove vi è questo Statuto: dove nò, che sia uscito in piazza e faccia il Negoziante: che eserciti la mercatura

(1) *Ib. n.* 54. *ad* 58.
(2) *Ib. n.* 64.

tura da se, e non per altra persona: che abbia esercitato varj atti mercantili, e che la maggior parte delle sue sostanze sia addetta all' esercizio della mercatura. Questi son quelli, che veramente si considerano come Mercanti, e debbono godere i privilegj addetti alla loro professione (1).

E pure in questo caso non bisogna procedere senza qualche distinzione. Il Giudice in proposito di tali requisiti dee vedere il fine per cui si sono accordati tali privilegj, perchè non sempre il loro concorso sarà necessario. Si è detto per esempio che chi esercita la mercatura a nome d' altri non è compreso dallo Statuto, che parla de i Mercanti. Ma se uno avesse interesse in qualche negozio che esercita per altri, mediante l' Accomandatario, o l' Istitore da lui destinato, per quella parte, che riguarda quel Negozio, e la sfera delle cose mercantili si avrà per Mercante. La decisione in questi casi nasce dalla ragione, che ha indotto lo Statuto ad accordare tali privilegj, i quali si danno alla mercatura, o non al Mercante, e così alla cosa, e non alla persona (2).

Lo stesso si dee dire sopra l' ultimo requisito cioè che debba tenere impiegata la maggior parte de' suoi beni nel Negozio. Avendosi avanti gli occhi quella riflessione, che poco prima si è fatta, si vedrà che per lo più il privilegio già si accorda all' istesso Negozio. Sarebbe cosa inetta il dirsi, che il Nobile e il Ricco, che partecipa per una certa rata in un Negozio, non si debba riputare per Mercante, perchè possiede più nei beni mobili, e stabili, che nelle mercanzie. E quin-

(1) *Id. ib. n. 65.*
(2) *Id. ib. n. 66.*

quindi la distinzione si raggira in vedere se il privilegio di cui si tratta sia reale, o personale, o misto, cioè se sia conceduto alla persona a cagion della cosa. Nel primo, e nel terzo caso non si ricercano i due requisiti, de' quali abbiamo parlato, siccome neppure gli altri, ma solamente nel secondo (1).

E come si dà il caso, che la stessa persona eserciti molte Arti, e specie di mercatura nasce il dubbio se si debba riguardare per quella parte, dove tiene impiegata la maggior parte della sua roba, o vi consumi più tempo. Ma altri vorrebbero vedere la cosa, di cui si tratta, e considerar la persona due volte, e guardarla da quella parte per vedere il privilegio dove si dee rivolgere. Il S.C. però decise che il matricolato in qualche Arte allora ne gode il privilegio quando v' impiega la maggior parte del tempo, e della sostanza. Con questa norma si può regolare questa questione (2).

TIT. XII.

Dei Fattori.

I Negozianti, de' quali si è parlato finora, non possono tutto operare da se soli, ed hanno bisogno degli altri. Chi riflette a quanto si è detto intorno all' oggetto, che abbracciano, alle misure, che vi debbono prendere, alla scienza che debbono professare, alle vaste credenze, che debbono avere, si accorgerà ben presto che hanno bisogno di braccia per arrivare al loro intento. Hanno bisogno di persone, che nei paesi stranieri disimpegna-

(1) *Id. ib. n. 67. & 68.*
(2) *De Franch. decis. 125. Ansald. ib. 69. & 70.*

pegnano i loro affari, e queste persone anche appartengono al Commercio, ed in conseguenza a questo primo libro. Eccomi dunque subito a vedere chi esse sieno, quante sieno, e quali sono i loro doveri.

Tali sono i Fattori. Fattore in Commercio è un Agente che fa gli affari, e che negozia per un Mercante per mezzo della Commissione. La Commissione è l'ordine che un Negoziante dà ad un altro per fatto di Commercio, cioè o per la compra, e vendita di qualche mercanzia, o per qualche negoziazione di cambio. Quegli che ordina è il Commettente: quegli, a cui l'ordine è dato è il Commissionario, ed il diritto che questi porta nel conto che egli rende dell' esecuzione dell'ordine è il diritto di Commissione, che è valutato ad un tanto per cento dal prezzo delle mercanzie. Questo diritto si chiama ancora *provisione* in materia di banca, o sia di cambio (1).

Questi Fattori hanno ancora altri nomi. Si chiamano Commissionarj, Commessi, in certi casi anche Sensali, ed in Oriente *Coagis*, o sia *Proposti*. In fatti vi sono dei Francesi, Olandesi, Inglesi, ed Italiani, che sono stabiliti nelle Scale del Levante in qualità di *Coagis*, o sia di Commissionarj: essi fanno il Commercio per Commissione, ognuno per conto dei Mercanti, e Negozianti della loro Nazione (2). Riguardo però al nome di Sensali, quantunque i Fattori in certi casi possano meritarlo, ordinariamente però essi non vi sono compresi, perchè i Sensali secondo il linguaggio comune, ed universale hanno in Commercio un altra figura, siccome si vedrà con distinzione nel titolo, che per essi ho preparato.

(1) *Savary Dict. V. Commettant. Commissionaire Dizion. del Citt. V. Fattore e Commissione.*
(2) *Savary ib. V. Coagis.*

Si è dato ancora il nome di Commissionarj, e di Compagnia di Commissionarj a Fattori Inglesi stabiliti nel Levante. Questi ordinariamente sono i Cadetti delle case più distinte, i quali, dopo qualche tempo di *apprentissaggio* o sia Noviziato ben impiegato, passano principalmente alle Smirne. Il pregiudizio della Nobiltà non è già per essi un motivo di preferire un ozio orgoglioso ad uno stato, che loro procura il mezzo di prestar servigio alla patria, ed accumular ricchezze (1). Questo ci fa vedere che cosa sieno i Fattori, che si adattano a questo mestiere, e qual vantaggio arrechino ai particolari, al Commercio, ed allo Stato. In fatti non vi è forse in tutti i luoghi della terra, dove si esercita il Commercio, una Compagnia di Commissionarj più ricca, più qualificata, nè più considerabile di quella degl' Inglesi della Città di Smirne. Ella è per l' ordinario composta di ottanta, o di cento persone, quasi tutti Nobili, come si è detto, molti figli di Milordi, o usciti dalle migliori Case d' Inghilterra. Nella necessità di passare per l' *apprentissaggio*, che è di sette anni in Inghilterra, essi si assoldano per quel tempo a qualche rispettabile Mercante della Compagnia del Levante, che per tre, o quattrocento lire sterline, che ne ricevono, convengono di mandargli a Smirne dopo i tre anni del loro *apprentissaggio*, dove non solamente confidano ad essi i loro affari per mezzo di questi appuntamenti, ma anche permettono che trafficassero a loro proprio conto. Questa condotta somministra ad essi il mezzo di vivere splendidamente mentre restano nella Compagnia dei Commissionarj, e li mette in istato, quando n' escono, di ritornare

(1) *Dizion. del Citt. V. Commissione.*

re in Inghilterra ad efercitare cariche degne del fangue, donde fono ufciti (1).

L' uffizio dei Fattori è di comprare, o di vendere delle merci, e talvolta l' uno, e l' altro. Effi fono fempre ftabiliti nei luoghi, che hanno delle manifatture confiderabili, e nelle Città, che fono affai trafficanti. I loro diritti di Fattoria variano fecondo i diverfi paefi, e i diverfi viaggi, che fon coftretti a fare. Vi è fempre vantaggio dalla parte d' una Nazione trafficante avere un gran numero di Fattori fparfi in tutte le parti del Mondo. Quefti vigilanti Commiffionarj, poichè fono guidati dal proprio loro intereffe, accreditano le derrate del loro paefe, informano i loro Fabbricanti delle mode, e del gufto particolare delle contrade da effi abitate, e de' cambiamenti, che fopraggiungono (2).

Per faperfi a che fon tenuti i Fattori, fi dee vedere qual fia quel Commercio, che effi efercitano. Il Commercio di Commiffione fi eftende quafi generalmente fopra tutto ciò, che è oggetto del Commercio. Si compra, e fi vende per Commiffione ogni forta di derrate, e di mercanzia; e tanto bafta per poterfi dire, che quefto Commercio ricerca la fcienza pratica dell' Univerfalità del Commercio, e di tutti i fuoi differenti rami nel dettaglio il più grande, ed il più efatto. E quantunque fembri al primo colpo d' occhio che il Negoziante, che fi dia al Commercio di Commifsione non abbia fpeculazione a fare, poichè la fua occupazione confifte ad efeguire le fpeculazioni d' altri Negozianti, è però un grande errore il credere d' effer permeffo ad un Negoziante Commiffionario d' ignorare l' arte di fpe-

M 2

(1) *Savary V. Commiffionaires.*
(2) *Dizion. del Cittad. V. Fattore.*

ſpeculare. Egli dunque dee poſſedere queſta parte della ſcienza del Commercio la più delicata, la più difficile, e nel tempo iſteſſo la più neceſſaria nella pratica, o il Commercio ſi faccia per ſuo proprio conto, o per conto altrui (1).

Il primo dovere d' un Negoziante Commiſsionario è di dare agl' intereſsi dei ſuoi Commettenti la ſteſſa attenzione, e le ſteſſe cure, che dà ai ſuoi proprj, e ſe li diſtingue, queſta diſtinzione dee renderlo, ſe è poſſibile, più eſatto di quello, che lo è ne' ſuoi proprj affari. Egli dunque dee conoſcere perfettamente le differenti qualità delle derrate, produzioni dell' anno, e quelle degli anni anteriori, ed ancora le diverſe preparazioni, che ſi danno a tutte le derrate, la cui bontà, ed eſattezza contribuiſce alla qualità delle medeſime. Il minore errore in queſta materia non è perdonabile; dee ancora eſſere ben iſtruito dei prezzi ordinarj, e correnti delle medeſime, o delle cauſe delle rivoluzioni dei prezzi, alle quali ſono ſoggetti. E finalmente dee ſapere tutte le precauzioni che biſogna prendere, e non traſcurarne alcuna per far arrivare al loro deſtino le derrate, che compra, ben ſane, e ben condizionate per prevenire ogni ſorta d' avaria, ſia in magazzino, ſia in iſtrada per la via più ſicura, e la meno diſpendioſa, e per prevenire tutte le difficoltà all' uſcita, ed all' entrata nei paeſi ſtranieri con eſatte dichiarazioni (2).

I Negozianti Commiſſionarj alla prima mano tanto delle derrate, e materie, quanto dell' opere di manifattura non hanno biſogno che di una ſcienza, per così dire, locale. Eſſi non ſono obbligati di ſtendere le loro

(1) *Inter. des Nation. to. 2. ch. 27. §. de Commerce de Commiſſion.*
(2) *Id. ib.*

ro cognizioni al di là dei limiti del loro territorio, cioè a dire sulle produzioni naturali, o su quelle dell' industria straniera al loro paese, se il loro Commercio è ristretto nella Commissione della compra. Nei Negozianti Commissionarj nei grand' Intraposti, ove il Commercio mantiene continuamente dei magazzini, nei quali si trovano riunite tutte le produzioni della natura, e dell' arte di tutte le parti del Mondo, non debbono quasi niente ignorare di tutto ciò, che entra nel Commercio. La ragione si è perchè in un grande Intraposto il Negoziante vende, e compra continuamente, sia per suo conto, sia per conto altrui, ogni sorta di produzioni dell' arte, e della Natura (1).

Non la finirei mai se volessi quì dettagliare tutto quello, che forma l' oggetto del Commercio di Commissione, e quanto debbono sapere, ed operare i Negozianti Commissionarj. La loro professione è assai vasta, e richiede delle gran conoscenze, ed una condotta esattissima, perchè si disimpegnano affari altrui, affari di conseguenze, ed in paesi stranieri, e rimoti. Io mi son contentato di darne quì un idea generale: invito il Lettore a leggere nell' Autore degli Interessi delle Nazioni quanto ne dice intorno a questo Commercio di Commissione, che ne sarà soddisfatto. Ivi lo vedrà in tutta la sua vasta estensione, e vedrà di quanta importanza sia al Commercio in generale. Ma come seguirlo in tutte le sue parti sarebbe uscire un poco dai limiti della Giurisprudenza, perciò, contento di quanto ne ho detto generalmente, passo ad avvertire altre cose, che riguardino tali persone, e che son proprie di questo libro.

TIT.

(1) *Id ib.*

TIT. XIII.

Varie sorte di Commissionarj.

COme la professione del Commissionario è importantissima al Commercio, è necessario di veder più da vicino quelle massime, che debbono essi osservare per trovarvi il loro vantaggio, e quello dei Commettenti, essendo certo che vi sono stati Negozianti, che hanno fatto delle gran fortune senza occuparsi in altro, che nelle Commissioni. Dall' altra parte vi sono stati dei Commettenti, che hanno condotto felicemente i loro affari per la saggia condotta dei loro Commissionarj. Questa professione però non lascia di essere pericolosissima tanto pei Commissionarj, che pei Commettenti, se gli uni, e gli altri non vi adoperino delle precauzioni. Questo è quello, che vengo a fare nel titolo presente, ma prima di parlare di queste massime è necessario sapere quante spezie di Commissionarj vi sieno, e quale è il loro uffizio (1).

Si contano cinque sorte di Commissionarj; Commissionarj di compra; Commissionarj di vendita; Commissionarj d'Intraposto; Commissionarj di Banca, e Commissionarj di Vetturini. I primi sono Negozianti stabiliti nei luoghi, o nelle Città, dove si fa un gran Commercio, che comprano mercanzie per conto d'altri Mercanti residenti altrove, e che, dopo averle fatte imballare, hanno cura di mandarle a quelli, per conto dei quali essi le hanno comprato. I secondi sono persone residenti nei luoghi, dove i Mercanti mandano le mercanzie per venderle di loro proprio conto secondo gli ordi-

(1) *Savary parf. Neg. part. 2. liv. 3. ch. 1.*

ordini, che vi mandano. I Commissionarj d' Intraposto sono quelli, che dimorano nelle Città d' Intraposto, cioè a dire, dove le mercanzie arrivano da diversi luoghi, sia per terra, sia per mare; hanno cura di ritirarle dai vascelli, barche, e carri per mandarle per mezzo di altre vetture ai luoghi del loro destino, e ai Mercanti, che loro ne hanno data la Commissione. Finalmente i Commissionarj dei Vetturini sono quelli, i quali quando i Vetturini sono arrivati prendono cura di consegnare le balle, e le casse delle mercanzie ai Mercanti ai quali esse appartengono, o a chi sono indirizzate, di ricevere i discarichi, di far pagare il denaro convenuto per la vettura, e di procurare ai Vetturini altre mercanzie per lo loro ritorno (1).

Queste cinque sorte di Commissionarj agiscono differentemente, e perciò ognuno ha le sue massime particolari. La prima che dee avere un Commissionario di compra si è in ben conoscere i Negozianti, per cui vuole far le compre, e se vi è sicurezza di mandar loro delle mercanzie quando si costituirà debitore per essi, e fino a qual somma. La seconda si è che non debba, per quanto si potrà, costituirsi debitore in suo nome, ma sempre in nome dei Commettenti. La terza di far iscrivere nei libri Giornali dei Mercanti, e manifatturieri le mercanzie che comprerà sotto il nome del Mercante Commettente, e di prendere una fattura, nella quale si faccia menzione che la mercanzia si sia presa per conto altrui. Dee egli anche avere i libri giornali, su i quali scriverà distintamente tutto quello, che occorre intorno alla compra. Finalmente dee eseguire puntualmente le Commissioni de' Commettenti, e di non

sor-

(1) *Id. ib. & Savary in Dict. V. Commissionaire.*

sorpassarle, perchè altrimenti tutto anderebbe per loro conto (1).

Varie cose si debbono osservare dai Commissionarj di vendita. La prima che si hanno da proporre si è il bene, ed il vantaggio dei Commettenti, di procurarglielo in tutte le occasioni, e di essere fedeli in tutte le cose. La seconda di vendere le mercanzie a credenza a debitori solvibili, come se essi ne fossero responsabili senza considerare in questo il loro interesse particolare, che consiste a vender molto per guadagnare la loro commissione. La terza di non dar le mercanzie a prezzo minore di quello portato dalla fattura a loro mandata, quando non ne avessero un ordine espresso dai Commettenti. La quarta di accordare ai Mercanti compratori le tare giuste, e ragionevoli, e se fossero considerabili prendere un certificato per la loro sicurezza e darne avviso ai Commettenti per farsene dar conto dagli Artefici venditori. La quinta di esser solleciti alla scadenza de' debiti di far le diligenze, anche giudiziarie per esserne pagati. La sesta di dar subito avviso ai Commettenti del danaro, che è in loro potere, perchè questi se ne possano prevalere. La settima, quando i Commettenti loro ordinano di rimettere il denaro, prendere delle buone lettere di cambio. L'ottava di accettar, e pagar subito quelle lettere, che loro saranno tratte dai Commettenti. La nona di non accettarle se non abbiano delle provisioni in mano. La decima di dar sempre avviso ai Commettenti di tutto quello, che passa, e in modo particolare delle mode, il tutto per prendere delle giuste misure nella compra delle mercanzie (2).

Sa-

(1) *Id. lib. 3. chap. 2. par. 2.*
(2) *Id. ib. cap. 3.*

Sarebbe anche a proposito per due ragioni che i Commissionarj, i quali vendono per Commissione, e che non fossero risponsabili dei debitori, scrivessero nei libri giornali le mercanzie che venderanno a credito nella maniera seguente: *Dee Tizio di Livorno per conto di Sempronio di Napoli*. La prima si è che questa maniera non produce confusione nei loro affari particolari con quelli dei Commettenti, ed in caso di mancanza dei Commissionarj, i Commettenti potrebbero riclamare, e reivindicare le somme dovute dai loro debitori, come si trovano scritti nei loro giornali.

La seconda ragione si è, perchè se i Commettenti volessero ritirare le loro Commissioni, e le vendite si trovassero scritte nella maniera di sopra rapportata, quando i debitori non avessero fatto biglietti, o promesse, bastano semplici dichiarazioni al piede dell' estratto de' libri, che facessero i Commissionarj, colle quali dichiarassero che quelle partite appartengono ai Commettenti, per esser sicuro un Commettente del dominio delle medesime. In altro caso in vece della dichiarazione ci vorrebbe un trasporto, ed allora ci potrebbero essere delle controversie tra i suoi Creditori, e i Commettenti (1).

Finalmente debbono i Commissionarj far conto ogni anno coi Commettenti, per evitare tutte le difficoltà che possono accadere quando corre lungo tempo senza far conto, particolarmente quando accade la morte degli uni, e degli altri. Allora si perde la memoria di quantità di cose, che danno motivo a controversie, e liti, che diventano immortali tra i Commissionarj, e i Commettenti, loro vedove, figli, ed eredi che sarebbero capaci di rovinare gli uni, e gli altri. Savary, che

(1) *Id ib.*

chiude con questo le sue massime dice di saper dalla sperienza di esservi forse molte cause per questa mancanza di conti, e di essere stato l' Arbitro di molte simili controversie per esser corso lo spazio di dieci, o dodeci anni senza che i Commissionarj avessero conteggiato coi Commettenti (1).

Nulla dico dei doveri d' un Commissionario di Banca, perchè questi appartengono al Commercio della Banca, o sia de' Cambj, e che ci dovrà molto occupare nel corso di questa Giurisprudenza. Vengo a parlare dei Commissionarj d'Intraposto, e a dire ad essi le massime, che debbono osservare dettate dall' istesso Savary (2). In quella Città, dove le mercanzie vengono per acqua, conviene a questi Commissionarj di abitare vicino ai fiumi, o al mare per evitar le spese del trasporto quando ne fossero lontani. 2. Che abbiano un gran magazzino, e spazioso per situarlo con commodo, e senza confusione. 3. Che badino se le mercanzie sieno ben condizionate quando si ricevono, e farsi le proteste in giudizio, quando non lo sieno, per evitare le controversie, e per non essere risponsabili ai Commettenti. 4. Quando la mercanzia è fragile attendano a farla maneggiare con dolcezza, e che non sia da rompersi. 5. Che situino le mercanzie nel magazzino con ordine, e separino quelle, che possono guastare l'altre, come sarebbe di non mettere olj, ed altri liquori sopra i panni, e seta. 6. Tengano i libri di ricezione, e d' invio di mercanzie in buon ordine per evitar la confusione. 7. Non preferiscano nell'invio l'une più dell'altre, perchè sarebbe ingiustizia, ma mandino ognuna secondo il suo luo-

(1) *Id. ib.*
(2) *Ib. cap.* 5.

luogo. Le prime ſempre debbano partire prima dell'ultime arrivate, quando non foſſero mercanzie ſoggette a guaſtarſi, e marcire, come olivi, limoni, ed altri frutti, e quelle la cui vendita dee eſſere ſommaria, come il peſce ſecco, e ſalato che ſi vende in tempo di Quareſima, perchè queſte ſono mercanzie privilegiate, e non poſſono ſoffrir ritardo ſenza produrre un danno notabiliſsimo a quelli, a' quali ſi appartengono.

Tali Commiſsionarj debbono dare avviſo ai Mercanti del giorno, in cui ſono arrivate le mercanzie, del giorno, in cui ſono partite, e partiranno, affinchè poſſano prendere le loro miſure nella vendita, che ne debbono fare, eſſendo queſto di gran conſeguenza pei Negozianti. 9. Riſparmiare col prezzo delle vetture, e tirarne il miglior mercato che potranno, affin di evitare le ſpeſe inutili, dovendo eſsi procurare tutti i vantaggi poſſibili dei Commettenti. Finalmente debbono mandare almeno ogni anno ai Commettenti la memoria, tanto delle ſpeſe, che hanno pagato per eſſi, quanto di quello, che è dovuto per la loro Commiſſione per evitar le difficoltà, e per procurarne il pagamento. Come queſta memoria ſi debba formare, e che coſa debba contenere potrà leggerſi preſſo l'iſteſſo Autore (1).

I Commiſſionarj de' Vetturini ſono ordinariamente gli Oſtieri delle gran Città, dove arrivano i Vetturini, e che gli alloggiano. Eſſi per ſollevarli, e laſciarli ripoſare da un lungo, e penoſo viaggio, quando ſono arrivati ſi caricano delle lettere di vettura del loro carico, dei pagamenti delle Dogane dove ſono paſſati, e vanno ad avvertire i Mercanti, a quali ſi appartengono le mercanzie, di ritirare dalla Dogana, dove debbono eſſere diſcaricate, Eſſi ancora ſi prendono la

(1) *Ib.*

cura di pagare per loro tutti i dritti, che si pagano all'entrata delle Città, di andare a ricevere dai Mercanti il prezzo delle loro vetture, e farne l'avanzo ai Vetturini. Questi Commissionarj, secondo l'istesso Savary (1), debbono osservare sette cose.

La prima si è di non permettere ai Vetturini di scaricare nelle loro case le mercanzie, che debbono essere scaricate alla Dogana, per evitar la confiscazione, la quale è di un danno notabile. La seconda di trovarsi presenti alla Dogana quando si scaricano le mercanzie, e ciò per due ragioni. La prima per vedere se le balle, e casse sieno ben condizionate per isfuggire le difficoltà, che potrebbero insorgere tra i Mercanti, e i Vetturini: la seconda per far situare in un luogo coperto le balle, e casse, il tutto per iscansare il danno che ne potessero soffrire. Debbono attendere ancora, subito che la mercanzia è alla Dogana, a farla ritirare dai Mercanti, e condurla sollecitamente in loro casa, perchè allora saprebbero se essi abbiano delle mercanzie da mandare in quei luoghi, dove debbono ritornare i Vetturini.

La quarta massima impone ad essi di essere diligenti a visitare sovente i Mercanti per sapere da loro se abbiano mercanzie a mandar nelle Provincie, e ne' paesi stranieri, ed in qual tempo possano averne, affinchè si trovino sempre, se si può, delle vetture pronte per rimandare i Vetturini, donde sono venuti per non trattenerli, e consumarli in ispese. Non debbono favorire i Vetturini, gli uni più degli altri, con preferir l'ultimo venuto al primo per trarre qualche piccolo vantaggio, per non essere giusto, e la ragione vuole che chi prima arrivi carichi prima la sua carretta.

La

(1) *Ib. cap. 6.*

La ſeſta è importante. I Commiſſionarj debbono tenere i regiſtri per iſcrivere le mercanzie che ricevono tanto dalle Provincie, quando dai paeſi ſtranieri, e quella che caricano ſulle carrette per lo ritorno dei Vetturini. La ragione non ſolamente naſce dal buon ordine delle coſe, che per mezzo de' libri ſi oſſerva, ma anche da qualche contraſto, che potrebbe naſcere in occaſione delle vetture tra i Mercanti, e i Vetturini per ragion del tempo, in cui le mercanzie debbono arrivare nei luoghi, dove ſono mandate. Coi libri alle mani ſi può render ragione della condizione appoſta, perchè i Mercanti qualche volta fanno le condizioni di dare tanto per cento per la vettura in caſo che i Vetturini le conſegnano ad un giorno fiſſo a tanto, quando non ſia conſegnato nel detto tempo. Finalmente debbono oſſervare il ſegreto, e di non dire ad altri Mercanti, quali Mercanzie ſieno arrivate, a chi quelle appartengano, nè quelle, che mandano nelle Provincie, e ne' paeſi ſtranieri, perchè queſto ſegreto ben, o male oſſervato è di gran conſeguenza. Tanto mi è convenuto di dire intorno alle perſone dei Commiſſionarj, che fanno tanto rumore in Commercio. In queſto libro dovea io vedere chi eſſi ſieno, e quale era il loro dovere: in altro farò vedere quale ſia il contratto, che paſſa tra eſſi, e i Commettenti, qual ne ſia la natura, e quali le conſeguenze.

TIT.

TIT. XIV.

Dell' Institore.

ANche questo è un nome che si sente assai in Commercio. Fu conosciuto dalle leggi Romane, le quali, dopo averlo definito, accordarono un azione, che si chiama Institoria, e di cui dovrò tanto parlare a tempo proprio. L' Institore è in qualche maniera simile al Fattore, o Commissionario, ma come ha il suo nome, e le sue azioni particolari, perciò io quì non sono dispensato di dare l' idea di questa persona, tale quale ci viene dalle leggi, riserbandomi a parlar dell' azione quando esaminerò l' obbligazioni, ed azioni mercantili. Institore è quegli, che è preposto ad una officina, o ad un luogo a comprare, e vendere, o senza che abbia un luogo è destinato per l' istesso atto. Paolo è quegli, che così lo definisce (1): *Institor is est, qui tabernæ, locove ad emendum vendendumve præponitur, quive sine loco ad eumdem actum præponitur*. Ulpiano poi (2) ci dà l' etimologia di questa voce: *Institor appellatus est ex eo quod negotio gerendo instet*. E poi soggiunge: *nec multum facit tabernæ sit præpositus, aut cuilibet alii negotiationi*.

Institore adunque è quegli, che è destinato a comprare, e vendere, o abbia, o non abbia luogo. Il luogo non fa l'Istitore, siccome la Piazza non fa il Mercante; perchè vi sono alcuni, che non hanno luogo fisso, ma girano per le Provincie per le case degli uomini onesti, vendendo merci per commissione di qualche gran Ne-

(1) *L.* 18. *ff. de instit. act.*
(2) *L.* 3. *ff. eod.*

Negoziante, e questi si chiamano ancora Institori. Lo dice Paolo (1), quando dà ragione di quello, che si era detto nella legge di Ulpiano da me trascritta quì sopra, *cum interdum & ad homines honestos offerant merces, & ibi vendant*. Conchiude poi Ulpiano (2): *quicumque igitur negotio præpositus est, institor recte appellabitur*.

Il Giureconsulto prosiegue nella stessa legge a dirci quelli, che si debbono intendere sotto questo nome. Quelli, che vanno girando per la Città per comprare, e vender vesti, e sono preposti da qualche Negoziante di questo mestiere anche si chiamano Institori. *Sed & eos institores dicendos placuit, quibus vestiarii, vel lintearii dant vestem circumferendam, & distrahendam, quos vulgo circuitores appellamus*. Cujacio, interpetrando queste leggi, dice, che nell'una, e nell'altra maniera, cioè o se vanno girando per le Provincie, o per la Città vendendo, e comprando, e mandati da qualche Negoziante si verifica che hanno venduto, e comprato, ed in conseguenza, che debbano esser compresi sotto il nome d'Institori. Egli si appoggia sull'autorità dell'istesso Paolo, il quale dice, *nec mutat caussam actionis locus vendendi, emendive, cum utroque modo verum sit institorem emisse, aut vendidisse* (3).

Chi è destinato per fare una fabbrica, per comprar grano, per coltivare un campo, *mercaturis, redempturisque faciendis* si chiamerà Institore (4). *Muliones* cioè i preposti per l' affitto delle mule sono anche chiamati

(1) *L. 4. h. t.*
(2) *In l. 5. h. t.*
(3) *L. 4. eod.*
(4) *L. 5. §. 1., & 2. h. t.*

ti Institori (1), purchè però facciano questo mestiere per guadagnare (2). *Item fullonum, & sarcinatorum præpositus, stabularii quoque loco institorum habendi sunt* (3). *Sed & si tabernarius servum suum peregre mittet ad merces comparandas, & sibi mittendas, loco institoris habendum Labeo scribit*. E queste son quelle persone, che la legge conosce sotto il nome d'Institore, e che io ho voluto descrivere colle stesse sue parole. Vi è anche l'Institore dell'osteria, e della stalla. *Caupones autem, & stabularios æque eos accipimus, qui cauponam, vel stabulum exercent, institoresque earum* (4). La ragione ci si dà dal Giureconsulto (5). *Cauponæ autem, cum negotiationis nomen sit, etiam institores*, cioè che questi sono compresi, *legato instrumento cauponæ*. Lo dice anche Pomponio (6), e par che non se ne debba più dubitare.

Per l'intelligenza della definizione si dee ancora spiegare che cosa s'intende sotto nome di *tabernæ*, e di negoziazione. Lo stesso Paolo sotto nome di *taberna* intende ogni luogo destinato per la compra, e vendita delle merci, luogo, che comprende anche la pergola, la quale è un appendice dell'edificio, sotto la quale anche le merci si sogliono esporre, e vendere, e così la *taberna*, e la pergola sono unite in legge (7). Veggasi Cujacio sulla legge quarta di questo titolo. Questo nome adunque significava ogni edificio utile ad abitarsi, detta

(1) *D. l. §. sed & muliones.*
(2) *L. 16. h. t.*
(3) *§. item fullonum.*
(4) *L. 1. naut. caup. & stab. §. caupones.*
(5) *In l. 13. ff. de fund. instr. & instr. legat.*
(6) *In l. 15. eod.*
(7) *L. heres §. proinde in fin. de jud.*

detta così perchè si chiudeva con tavole (1). *Inde tabernacula , & contubernales dicti sunt* (2) , e se oggi non hanno l' istessa figura ne ritengono però il nome (3), Ella pure si adatta al macello : ella conserva il vino , e i frutti : ella si adatta al denaro (4) ; ella al formaggio (5): al luogo dove si vende vino , e companatico *cauponia* (6): al ferro *ferraria* (7) : al negozio , ed alla porpora , *negotiatoria* , *& purpuraria* (8) : ella in somma significa tutto quel luogo coperto di tavole , dove si vendono le merci , e si fabbrica qualsivoglia opera (9). *Instructam autem tabernam sic accipimus , quæ & rebus , & hominibus ad negotiationem parata constat* (10).

La legge si serve spesso di questo nome per dinotare il traffico , ed il negozio. Nella taverna vi erano le merci (11) : chi dà in pegno la taverna obbliga anche le merci che vi sono (12) : si servivano delle taverne per le merci , e per lo traffico (13) : *Tabernam exercere* è trafficare (14) , e chi fa questo negozio si chiama *Tabernarius* (15) , ed in altri luoghi si chiama *Ta-*

(1) *L. 41. §. 8. ff. de legat. 1. l. 183. de verb. signif.*
(2) *L. 184. eod.*
(3) *Isid. lib. 15. orig. cap. 2.*
(4) *L. 32. de contrah. empt.*
(5) *L. 8. §. 5. ff. si serv. vindic.*
(6) *L. 43. ff. de rit. nupt.*
(7) *L. 13. ff. de fund. instruct. vel instrum. legat. l. pen. de legat. 2.*
(8) *L. 2. ff. de inst. act. , l. 91. §. 2. ff. de legat. 3.*
(9) *Brixon. de verb. signif. V. Taberna . Calvin. Lex. Jurid. V. Taberna .*
(10) *L. 185. de verb. signif.*
(11) *L. 34. de pignor.*
(12) *D. l.*
(13) *L. 27. §. 1. ff. de usufr.*
(14) *L. 13. §. ult. de instit. act.*
(15) *L. 5. eod.*

bernæ præpositus. Ma non potrei dire che veramente questo nome fosse sempre di negozio, perchè quantunque Sabino *legato instrumento tabernæ* voleva che vi si comprendessero gl' Institori, pure valse il sentimento dell'altro Giureconsulto, il quale non li comprese, quando l' istrumento si fosse contemplato rispetto al luogo, e non riguardo alla negoziazione (1).

Sotto nome poi di negoziazione s' intende qualunque vendita di cose, e quindi il Procuratore che si costituisce per prendere, o dare il denaro ad usura non è Institore, ma solo sarà tale chi si prepone per comprare, e vendere. La ragione si è perchè chi si prepone per dare, o ricevere il denaro ad usura non è preposto ad una negoziazione, ma ad un negozio. Così gl' Imperadori distinguono l' una dall'altro (2). Dee essere la negoziazione lucrosa, altrimenti chi vi è preposto non sarà Institore, ma un Procuratore. Tanto si ha anche da Bartolo, il quale secondo il linguaggio delle leggi così si espresse parlando dell' Institore. *Institor est ille, qui negotiationi quæstuariæ præponitur, etiam certo loco non designato, & obligat dominum, cujuscumque conditionis sit negotiatio quæstuaria, secus si certæ rei, vel negotiationi non quæstuariæ præponatur: tunc enim magis procurator vocabitur* (3).

Ma per avere io distinto negozio da negoziazione non si dee credere che sieno sempre così riguardati. La parola negozio ha diversi significati, il primo de' quali, che è il più vasto, dinota un affare. So che anche si adatta alla mercatura, e le leggi in tanti luoghi chiamano

(1) *l. 13. ff. de fund. instruct., vel instr. legat.*
(2) *L. 5. Cod. h. t. Perez. ad h. t.*
(3) *In l. 3. ff. h. t.*

mano negozio la negoziazione (1). Veggasi Briſſonio, che con tanta chiarezza diſtingue tutt' i ſignificati di queſta voce (2), ſicchè quando, diſtinguendo il Procuratore dall' Inſtitore, mi ſon ſervito della voce negozio, ho diſtinta queſta dall' altra, nella ſteſſa maniera come ſono diſtinte dalla legge. Dopo queſto avvertimento eccomi ſubito al mio diſcorſo.

Queſti principj ci fanno credere che chi ſi prepone ad una villa, o per raccogliere i proprj frutti, o ſimili negozj familiari non ſi dice Inſtitore, ma piuttoſto Procuratore, e come volgarmente ſi dice Fattore, e Caſtaldo. La ragione ſi è *quia villicus propter fructus percipiendos, non propter quæſtum præponitur*, ſiccome Paolo eſpreſſamente lo dichiara (3). La prepoſizione adunque dee eſſere queſtuaria, e ſotto queſta voce *quæſtus* s' intende tutto quello, che viene dalla negoziazione dalla mercatura, dalla locazione, e conduzione (4). Il Villico è quegli, che ſi prepone al fondo, ad ogni opera ruſtica (5), e quando è deſtinato per percepire i proprj frutti non vi può cadere mercatura. Bartolo interpetrando quelle parole *agris colendos* della legge *quicumque*, che più avanti ho rapportato, l' intende *de agris alienis cauſſa quæſtus faciendi*, tanto è vero, che il guadagno coſtituiſce l' eſſenza dell' Inſtitore. Ma ſe il Villico foſſe deſtinato anche per la diſtrazione delle merci, conchiude Paolo (6), che il Villico ſarà un Inſtitore.

 Il

(1) *L. 3. & 5. ff. de inſtit. l. 191. ff. de judic., l. 4. §. 1. ff. de his qui notant. inf., l. 69. §. penult. de leg. 1., & paſſim.*
(2) *V. Negotium, & Calvin. ib.*
(3) *In l. 16. h. t.*
(4) *L. quæſtus § pro ſocio. Cujac. ad h. l.*
(5) *L. 8. de fund. inſtr. vel inſtr. leg.*
(6) *In l. 16. ff. eod.*

Il Fattore poi è differente dall' Institore, perchè quando anche scrivesse mille lettere, e facesse mille atti, non mai viene ad obbligare il suo principale (1). La Ruota di Genova (2) discorrendo sulle leggi (3), vuole chè si debba chiamare Institore non solamente quegli, che ha l' autorità di amministrare, ma ancora di costituire gl'Institori nei luoghi, dove è diretto il negozio. L' autorità di questa Ruota mi ha obbligato a notare quì questa particolarità, che sarebbe essenziale, ma io non la veggo chiara sulle leggi, sulle quali si vorrebbe appoggiare.

L' Institore può costituirsi da chiunque sia padrone d' un negozio, non meno che da un Procuratore, Amministratore de' beni, Tutore, o Curatore (4). Un pupillo coll' autorità del tutore anche può costituirlo (5). La donna può anche destinare un Institore (6). Può essere Institore il mascolo, e la donna, il libero, ed il servo, proprio, o alieno, un pupillo (7), *nam*, dice Cajo (8), *plerique & pueros, puellasque tabernis praeponunt*. Come poi nasca l'azione dai contratti di tali Institori l'esamineremo distesamente quando ci toccherà a parlare dell' azione institoria. Ora che debbo essere occupato intorno alla persona non mi tocca dirne altro.

TIT.

(1) *Rot. Gen. decis.* 14. *n.* 43.
(2) *Decis.* 75. *n.* 5.
(3) *Institor, & in eum. ff. de inst. act.*
(4) *L.* 5. §. *ult. l.* 7. §. 1. *ff. de inst. act.*
(5) *L.* 9. *eod.*
(6) *L.* 7. §. 1.
(7) *Ib.*
(8) *In l.* 8. *eod.*

TIT. XV.

Del tacito Institore.

L'Institore in due maniere può costituirsi, ed esser preposto dal suo Principale, o espressamente, o tacitamente. Allora si costituisce espressamente quando Mevia dice a Panfilo: *Io ti faccio mio Institore*. Queste parole fanno preporre Panfilo, e l'autorizzano a dissimpegnare tutti quei negozj, ch'eran trattati da Mevio (1). Tacitamente poi è costituito un Institore quando Tizio pubblicamente dissimpegna il negoziato di Sempronio colla scienza, e colla pazienza di questi, ed è tenuto per tale dal pubblico (2). Questa disposizione di legge fu introdotta con somma ragione affinchè non fossero costretti quelli che contraggono con tali persone a provare la vera, ed espressa preposizione, e perchè i contraenti non sieno facilmente ingannati, ed abbiano i preponenti pronta la strada alle frodi (3).

E' importante in Commercio il sapere chi sia il tacito Institore, e che cosa si ricerca per potersi dire, che Tizio sia tacitamente preposto. E quantunque i Dottori in questo ne parlano sparsamente, pure chi tra essi ne ha scritto con più distinzione, ed abbondanza è stato Ronchegallio (4). Venga dunque all'esame la definizione. Tizio dissimpegna il negoziato di Cajo colla sua scienza, e pazienza. Sotto nome di scienza s'intende la notizia della cosa colla cognizione (5) delle qua-

(1) *Ad l. Titia ff. quod cum eo &c.*
(2) *Arg. l. 1. §. magistrum ff. de exerc. act.*
(3) *Rot. Gen. decis. 14. n. 3., & 4. Genua de script. priv. lib. 4. Hevia Com. terr. cap. 4. n. 2. Casareg. disc. 35. n. 33. & 34.*
(4) *In l. eamdem de duob. reis num. 153.*
(5) *L. scientia ad. l. Aquil.*

qualità, e delle circostanze, come sarebbe se il principale avesse fatta qualche cosa, donde si ricavasse il suo consenso col ricevere le mercanzie, che l'Institore portava, o mandava in sua casa, o altre cose simili. Che se avesse saputo, e permesso, e nulla avesse fatto, onde apparisse il consenso, non sarà obbligato, e non vi sarà tacito Institore, perchè non sempre la presenza, e la scienza hanno con esse il consenso, e quando non vi è il consenso, si chiama nuda scienza (1).

La scienza adunque, e la pazienza non bastano perchè uno si dichiarasse tacito Institore, se non v'interviene qualche atto positivo, donde si desume il consenso. Nè basta che si provi la scienza in generale, perchè non mai si presume la scienza di quelle cose, che si fanno dagli altri (2), ma regolarmente si presume l' ignoranza (3). Chi vuole provar la scienza, lo dee provare per mezzo degli atti institoriali: come sarebbe se l'Institore avesse dato il lucro al Negoziante, e questi se lo avesse ricevuto, ed altri simili, che non si possono fare senza il titolo, e nome dell' Institore, e che fanno argomentar l' Institore (4).

La definizione vuole ancora che il tacito Institore debba essere per tale tenuto dal pubblico. Il Giureconsulto (5) dichiara, che uno è tenuto per tale dal pubblico, quando tratta, e contratta in maniera, che riceve un carattere corrispondente dall' istesso pubblico. La famigerata

(1) *L. 1. §. si is qui vers. sciente ff. de exerc. act. Rot. Gen. ib. n.* 73. 74. & 75.
(2) *l. ult. ff. pro suo.*
(3) *L. verius ff. de probat.*
(4) *Rot. Gen. ib. n. 76.*
(5) *In l, si quis ad Senat. Maced.*

rata legge *Barbarius* (1) n'è un bell'esempio. Ed una cosa si dice, che si fa dal pubblico quando a tutti è nota (2). Tutte queste cose ci fanno conchiudere, che la tacita preposizione si è più difficile a provarsi dell' espressa, perchè si ricercano molte cose per provarla, e nel dubbio sempre si dee intendere del vero Institore, ed espresso (3).

Nè è vana la distinzione del tacito dall'espresso Institore. Ella serve per regolar la maniera secondo la quale si dee convenire il principale, e vi è in questo una grandissima differenza quando uno è tacitamente, e quando è espressamente costituito con questo carattere. Vedrò a tempo suo in che consista questa differenza: ma intanto bisogna dire in generale che chi dice che Tizio sia Institore di Cajo è tenuto a provarlo, perchè non mai si presume la preposizione, ed è tenuto a provarlo facendovi vedere il concorso dell' altre qualità nella maniera di sopra descritta (4).

Nella società non mai si potrà costituire tacito Institore, ma vi si ricerca l'espresso (5). Sarebbe in verità una cosa incongrua, il darsi contra di me l' azione *in solidum* per la parte del mio socio; anzi essendo più socj io non posso tacitamente preporre uno alla parte sua, ma solamente alla mia. La Rota di Genova (6), che così discorre, cita Stracca, il quale sostiene che i socj non mai si dicono taciti Institori, perchè sempre sarebbero

(1) *ff. de offic. Praet.*
(2) *L. ult. de decr. ab ord. fac. l. sed & si pupillus §. de qua ff. de instit.*
(3) *Rot. Gen. ib. n.* 119.
(4) *Gen. de script. priv. ib.*
(5) *L. si tamen §. si plures unum ff. de exerc. act.*
(6) *Decis.* 14. *n.* 65.

ro Institori, ma vi si ricerca il mandato. L'Institore si prepone per un negozio altrui, e non mai per un negozio dell'istesso Institore. Sarebbe un assurdo il dire: *ti prepongo per le cose tue;* e molto più se soffro che *tu tratti le cose tue*. In questo caso tutti saressimo Institori, e perciò non si dà mai la tacita preposizione rispetto alle parti di altri, altrimenti sarebbe inutile la questione se il socio abbia il tacito mandato dell' altro socio quando vi fosse il perpetuo Institore (1).

L' uffizio dell' Institore s' intenderà rivocato colla morte del preponente, colla mutazione del suo stato. Avverrebbe questo caso quando, essendo figlio di famiglia, fosse stato preposto dal padre alla negoziazione tenuta in comune con altri, giacchè colla morte di questi diventa egli socio, e partecipe alla medesima (2). Cessa ancora quando l'Institore si rendesse decotto, o fallito, o fuggisse. La legge in questo caso rivoca il mandato ancorchè il preponente nulla ne sapesse, sicchè questi non è nell'obbligo di avvisare la rivoca della facoltà, perchè non nasce da lui, ma dalla legge (3). I Mercanti nei loro testamenti sogliono ancora costituire un Procuratore dopo la morte come ci attesta Stracca (4): io ne parlerò più a lungo a tempo suo, e come si debba intendere continuato l' uffizio dell' Institore dopo la morte del preponente.

TIT.

(1) *Rot. Gen. ib. n. 66.*
(2) *Casareg. disc.* 35. *n.* 15.
(3) *Rocc. de decoct. mercat. not.* 48. *n.* 144. & 145.
(4) *Tit. mandat. n.* 49.

T I T. XVI.

Del Raccomandatario.

NOn vi è Scrittore in materia di Commercio per quanto io ſappia, che abbia eſpreſſamente parlato della perſona del Raccomandatario. Ma queſto nome è tanto frequente a ſentirſi nella pratica, che nulla più. Io credo che, come il Raccomandatario è una ſpecie di Fattore, di un Commiſſionato, gli Autori, che ſcrivono ſu quelle perſone, ſon contenti di dettare le maſſime in maniera, che abbraccino anche i Raccomandatarj. Io però, che vado in queſta Giuriſprudenza a conſiderare tutti gli oggetti della legge, mi veggo in dovere di darne l'idea, anche in grazia del nome particolare, il quale dee avere un ſignificato diſtinto dai Fattori, e Commiſſionati. E come mi trovo diſſimpegnando le perſone, che hanno che fare col Commercio, credo che queſto ſia il luogo, dove dir qualche parola anche del Raccomandatario. Mi ſono in queſto punto conſigliato coi Negozianti pratici della materia, ai quali vengono ſpeſſo ſimili raccomandazioni. Ho parlato con loro: eſſi mi hanno fatto il dettaglio di quanto praticano in queſte occaſioni, ed io ne farò parte al Lettore colla ſteſſa fedeltà, colla quale eſſi mi hanno parlato, e che per altro in occaſione di controverſie avea anch' io oſſervato.

Le Raccomandazioni vengono dai paeſi eſteri, dall' Inghilterra, dall' Olanda, dalla Svezia, dalla Daminarca, dalla Moſcovia, dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia, e da altri luoghi marittimi. Vengono ancora dai paeſi mediterranei, ma per lo più per la via del mare, almeno per quel tratto, che il viaggio può per-

permettere, sapendosi che il mare in questo affare di trasporto di mercanzie ne agevola il cammino, e produce dei risparmj. Vengono dai paesi esteri le navi, vengono le mercanzie, e perciò l'une, e l'altre hanno preciso bisogno di essere raccomandate attesa la lontananza del proprietario. Le raccomandazioni adunque sono di due sorte: talvolta si raccomanda la nave, ed allora il Raccomandatario è una persona di Commercio, che appartiene alla Giurisprudenza marittima. Talvolta si raccomandano le mercanzie, ed allora il Raccomandatario è una persona, che appartiene a quella Giurisprudenza mercantile, che ora ho per le mani.

Non vi è Negoziante, sia Inglese, sia Olandese, Francese, Moscovita, o di altra Nazione, specialmente del Nord, che non tenga in Italia, dove ha Commercio di mercanzie, e di Banco, il suo Procuratore generale, a cui conferisce la sua piena facoltà per la sicurezza, e ricupero de' suoi effetti. Questi ricevendone la procura, dopo averne ottenuto il *Recipiatur*, la consegna al Cancelliere della Nazione, di cui è quel Negoziante, che lo costituisce. L'estero gli affida la nota di tutt' i suoi debitori in quella piazza, affinchè egli sia sempre pronto a riparare i suoi interessi nel caso, che venisse a far punto, o a mancare all' intutto qualche suo debitore. E come spedisce per commissione mercanzie senza prendersi la pena d'informarsi del Committente, rimette al suo Procuratore la nota di tutte le spedizioni colle fatture, e duplicate polise di carico. Se trova il Procuratore che taluno dei Commettenti, o non fosse solido, o non potesse meritare la confidenza dell' importo della spedizione, può colla duplicata di carico, che suol ricevere per lo più prima di giungere il bastimento, impedire la discarica delle mercanzie, e ritirar-

rarsele per venderle per conto del Commissionato; o pure consegna le mercanzie al Commettente colle debite cautele.

Due sono i casi, nei quali si raccomandano le mercanzie. Il primo si è quando un Negoziante, che le avrà commesse le rifiuta per giusti motivi, e ne dà avviso al Commissionato, che le ha spedite, e questi, accettando il rifiuto, incarica l'istesso Commettente di venderle per suo conto. Allora questi lascia di essere interessato nelle mercanzie a nome proprio, e ne diventa Raccomandatario. L'altro caso si è quando il Commissionato all'avviso del rifiuto ne vuol disporre con ordinarne la consegna ad altro amico, il quale sarà il Raccomandatario. Nell'uno, e nell' altro caso la vendita siegue dell' istessa maniera; ma nel secondo caso dee il Raccomandatario pagare a chi gli consegna le mercanzie tutte le spese occorse di nolo, disbarco, introduzione in Dogana, e rimborzare il valore della Tratta, se mai è stata adempita dal Commettente, il quale però non può pretendere alcuna provvisione per aver ricevuta la mercanzia, o per averla consegnata. Dee anche il Raccomandatario badare se la mercanzia sia intiera, e dimezzata, o se vi mancasse qualche altra cosa, altrimenti non dee riceverla, o se vuole riceverla, o credesse che ci vorrebbe troppo tempo per darne parte al Proprietario dee esibirla al Magistrato, affinchè fattala riconoscere, e colle dovute cautele ne possa poi procedere alla vendita. Ed in questa comparsa giudiziaria non sarebbe mal fatto, anzi direi necessario che si sentisse chi glie l' ha consegnate, e che ne ha fatto il rifiuto. Questi atti poi servono per la sola ricognizione, e non per altro, perchè per la vendita dee essere tutta sua, e privata, per non recare altro incomodo, e dispendio al proprietario.

Il Raccomandatario non può vendere la mercanzia raccomandata meno del costo della fattura originale, purchè però non gli venisse ordinato diversamente dal Proprietario, ed allora dee seguire i limiti, che gli sono prescritti. Egli dee darsi tutto il moto di esitar la mercanzia a beneficio del Proprietario, adoperando tutti i mezzi per trovare il miglior prezzo, quando non ci fossero ordini particolari del Proprietario. Fatta la vendita dee subito manifestarla al suo corrispondente con distinguerne il prezzo, che ne ha ricavato, e notar la persona che ne ha fatta la compra, e la condizione del respiro accordato quando la vendita non fosse seguita a pronto contante. Formato il conto di tale operazione dedurrà le spese occorse secondo il costume della piazza; la sua provvisione per la sola vendita, e l' altra dello stare del credere nel caso che accordasse respiro al compratore, ed egli ne fosse garante. Quando ne sia garante è obbligato di pagare nelle scadenze il ritratto netto della mercanzia, e facendo la rimessa, la cambiale va a risico del proprietario della roba. Ecco la pratica che si osserva per tali vendite. Sia per esempio una Balla di pezze venti pannine.

Ven-

Vendita.

1793. Ritratto a duc. 20. la pezza di pezze 20. pannine per contanti —— 400

Spese da dedursi.

Nolo a duc. 1. a pezza —— 20

Si suol pagare anche la cappa al Capitan del Bastimento quando però si sia convenuta, e questa alla ragione del cinque per cento sull' importo del nolo, che vi si aggiunge.

Spedizione a duc. 1. a pezza —— 20

Facchini per Balla 1. —— 50

I Facchini si pagano a grana 5. a balla; o pure a collo, così anche il magazzinaggio.

Magazzinaggio —— 50

Mezzani al $\frac{1}{2}$ per 100. —— 2.

Provvisione al 2 per % sopra il ritratto in duc. 400. —— 8

Resta il netto ritratto ——

349

Se poi la mercanzia si vende a credenza con maggior vantaggio, ed il venditore vuole stare avanti al debitore col consenso però del Corrispondente proprietario, allora gli spetta anche la provvisione del credere al due per cento in altri ducati otto. Si pratica ancora che si vende la mercanzia col respiro di mesi, ed il Corrispondente la dà al proprietario venduta così, ma glie la bona per contanti, ed allora si prende l' interesse di quei mesi per l' anticipata rimessa, che ne fa al proprietario, e questa è la pratica generale in tutte le Piazze

Piazze estere. I Forestieri sogliono aggiungere alle spese anche l' interesse sul disborso delle spese di noli e spedizione, ed altre.

Se il Proprietario della mercanzia si trovasse aver fatto tratta sulle medesime, o al Committente, che l'ha rifiutata, per cui il suo Corrispondente la viene ad estinguere, o pure allo stesso suo Corrispondente, allora se gli carica pure l' interesse sopra la somma tratta fino al rimborzo, che s' intende fino a che gli entra il ricavato dalla mercanzia. Dal netto che se n' è ritratto dalla medesima se ne prende in piazza per l' appunto al cambio corrente la valuta, che vi entra, e si rimette al Proprietario. Si può anche scrivere al Proprietario, ed informarlo di quanto se n' è ricavato, ed è in mano del Raccomandatario, ed egli se ne può valere in fargli delle Tratte.

Tanto la pratica ci dice, e ci fa sapere intorno alla persona del Raccomandatario, destinato a ricevere o a vendere le mercanzie per conto del Corrispondente ne' due casi, che si sono da me proposti quando le medesime si rifiutano. Egli propriamente nel suo senso legale è un vero Procuratore e Commissionato per quell' affare particolare. Tutto va colle regole del mandato, o sia della Commissione, e le controversie, che possono insorgere in quest' occasione si hanno da risolvere colle leggi, che corrispondono a questo contratto. Ma come la Commissione nel primo aspetto ci dà a significare quell' incarico che si dà a Tizio di mandargli la mercanzia; e nei casi da me additati si raccomanda piuttosto, che si commette per le circostanze, che vi concorrono, perciò mi è piaciuto di riguardar tali persone più dalla parte della raccomandazione, che da quella della commissione.

Ma

Ma sotto nome di Raccomandatario nel senso il più comune, e volgare s' intende quella persona, alla quale va diretta una Nave, che viene da un Paese estero. Una tale raccomandazione si fa per comodo del Capitano, affinchè possa essere assistito in tutto il suo buon ordine alla consegna delle mercanzie caricate sulla sua Nave per la riscossione de' noli, e primaggi dovutigli, e per ritrovare più facilmente il carico di ritorno per quel porto, donde è partito, o altro luogo, verso del quale s' incontrasse, o si proponesse di far viaggio. La raccomandazione, che si fa in questo caso ad un altro Negoziante non ha relazione col Procuratore, e non riguarda affatto l' interesse della mercanzia, ma solamente quello del corpo del bastimento, suoi attrezzi, ed equipaggio, e perciò corrono a questo Raccomandatario diversi obblighi, i quali non appartengono quì al mio assunto, ma saranno da me esaminati quando in mezzo alla Giurisprudenza marittima parlerò del Raccomandatario della Nave. Ma mi conveniva in questo luogo distinguerne le voci, e far vedere, o almeno accennare in che si raggirava la differenza trall' uno, e l'altro Raccomandatario.

Che se il Raccomandatario della Nave non ha che fare colle mercanzie, e dee trall' altro attendere perchè non si consegnassero senza riscuoterne il nolo, e la cappa convenuti, le mercanzie istesse quando saranno capitate in mano dei Commettenti, o di chiunque vi avesse qualche interesse saranno sempre sottoposte a quei Raccomandatarj, de' quali ho parlato quando si verificassero quei casi, che si sono poco fa esaminati. E in questo si vede assai più quella differenza, che ho notata, perchè il Raccomandatario della Nave non ha più che farvi, e vi entra un altro Negoziante che è stabilito nella Piaz-

za nella maniera che ho additato. Mi preme assai di far notare questa distinzione, almeno in questo luogo dove la prima volta si sente il nome del Raccomandatario per non confonderne l' idea, perchè mi lusingo che essa vi comparisca più chiara, e più luminosa quando parlerò dell' altro Raccomandatario.

Le mercanzie, che vengono per terra non sogliono raccomandarsi nè incaricarsene il Procuratore, ma vengono tutte appoggiate sulla buona fede del Committente, perchè si mandano per lo più ad amici di confidenza. Ma vi sono due altre ragioni più efficaci, che ce ne persuadono. La prima si è perchè non si sa la strada, per la quale il Committente le introduce, ed in conseguenza non è nello stato il Commissionato di darne la cognizione al suo Procuratore, e di raccomandargliele. Fingasi per un momento che un Negoziante di Napoli commette ad Aquisgrana: le mercanzie arriveranno a Trieste, ed indi per mare perverranno nel Regno. Il Negoziante di Aquisgrana non è consapevole della strada, o pure se la sapesse, non può risponderne di tutto, ed ecco che la cosa non va colla regola generale, ma in questo vi debbano essere delle particolari convenzioni, le quali non danno tanto luogo alle raccomandazioni. Ciò non ostante però io direi che anche in questo caso qualche volta vi occorre il Raccomandatario, quantunque non sia così frequente come nell' altro, quando le mercanzie vengono addirittura per mare.

L' altra ragione che si considera, e per cui tali mercanzie non sogliono raccomandarsi si è che questi generi sogliono essere materia di poco momento, ed in conseguenza non hanno bisogno di tante precauzioni. L' intendo anch' io; ma non bisogna farla passare così gene-

generalmente ſenza qualche eccezione. A buon conto ſi vorrebbe dire che la coſa, eſſendo di poca conſiderazione, non merita tanta pena; ma pure vi è qualche coſa, in cui, o rifiutandoſi, o accadendo altre circoſtanze, vi debba eſſere qualcheduno che abbia il penſiero di riceverla, o venderla, e farvi quelle parti, che convengono in nome del Proprietario, il quale certamente non vuol perdere la roba ſua, ancorchè foſse di piccola mole. Ma intanto come ſono rare in queſto genere di Mercanzie tali controverſie, perciò ſe ne fa una regola generale in contrario, quantunque ella poteſſe avere in qualche caſo la ſua eccezione.

Raccogliendo ora tutto in uno ſi può dire che il Raccomandatario delle mercanzie è da conſiderarſi in due qualità, cioè di Procuratore, e di Commiſſionato. Procuratore è colui, che è incaricato dal ſuo Principale di far la conſegna delle merci ai riſpettivi Commettenti, eſigerne il prezzo, concordare le difficoltà che ſi frapponeſſero alle ſpedizioni, ed invigilare ad ogni pericolo, e condotta dei debitori per la ſalvezza dell'intereſſe de' ſuoi Principali. Per lo più ogni Fabricante eſtero di manifatture ſuole avere ſulle Piazze di Europa queſta ſorta di Procuratori perchè, facendoſi tal Commercio ordinariamente a reſpiro, vi è maggior biſogno di perſona, quale ſia ad ogni evento a portata di far le veci degli ſpedizionieri, ed informargli egualmente dello ſtato dei Commettenti.

Se la mercanzia per cauſa del rifiuto del Commettente reſtaſſe nelle mani del Procuratore, o queſti non gliela voleſſe conſegnare per giuſti motivi, allora il Procuratore prende la qualità di Commiſſionato, ed è in obbligo di procurare l' eſito al prezzo delle fatture, o, al meglio, del corſo della piazza, quando ne abbia

l' espressa facoltà dai Proprietarj, ed allora ne ha la provvisione del due per cento, dedotte tutte le spese, e del mezzo per cento, quando fa la rimessa del netto ricavato; ed anche del due per cento quando stasse del credere. Ma come vi sono articoli più difficili allo smaltimento, e sarebbero quei di chincaglieria di moda, in questo caso si è accordata la provvisione del tre, e fino al cinque per cento.

I semplici Procuratori non hanno alcuna provvisione per la lor assistenza alla consegna delle mercanzie, ma sono compensati dagli amici con altri affari, e spedizioni addirittura di robe perchè le vendessero a conto dei medesimi. Ma se essi facessero delle esazioni morose, si suole loro accordare la provvisione del due per cento sopra la somma, che incassano, ed anche il mezzo per cento della rimessa per tale avanzo. Vi sono Raccomandatarj unicamente commissionati a ritirare, e consegnar mercanzie per conto d' altri, e questi prendono la provvisione di un tanto fisso a collo secondo i costumi delle diverse Piazze, in cui le ricevono, e dove altronde le spediscono. Questi sono nell' obbligo di accusarne la ricevuta ai loro spedizionieri, e di mandare agli altri, che debbono riceverle i documenti opportuni contro al rimborzo delle spese, e della sicurtà se sia ordinata, per la quale sicurtà si prendono la provvisione del due per cento o dell' uno, stando del credere alle firme degli Assicuratori.

Finalmente vi è un altra specie di Procuratori, che sono chiamati Viaggiatori. La loro incombenza è di girare per diverse piazze destinate colla facoltà di prendere delle Commissioni alla casa, per cui viaggiano, ed anche ad oggetto di comporre le vertenze, che spesso accadono, quando non vi sia nelle piazze un altro

tro

tro espresso Procuratore de' spedizionieri delle mercanzie. Tali Viaggiatori anche possono chiamarsi Raccomandatarj volanti a differenza dei fisi, che sono stabiliti in alcune Piazze. Esi o fanno un accordo determinato per tutto l'anno prendendo maggiore, o minor quantità di mercanzie, o di commissioni, e le spese del viaggio vanno a conto dei loro Principali; o hanno il due per cento sulla concorrente somma dell'importo delle commissioni, che ricevono. Questo però si pratica coi Viaggiatori, che sono fissi in una piazza, essendosi da qualche tempo introdotto l'uso di questi stabilimenti nelle Città principali dove vi è maggior smercio delle robe. Se questi Viaggiatori stabiliti ritirano mercanzie a vendere, spetta ad essi la stessa provvisione, come ai Commissionati, e non già ai semplici Viaggiatori, il cui salario è fissato ad un punto certo per tutta l'opera, che avessero prestato. Questi Viaggiatori adunque sono nel numero degli Agenti, Procuratori, Commissionati, ed anche Raccomandatarj, perchè tutte queste persone, conforme si è veduto, si riferiscono all'istessa classe generale dei Procuratori, quantunque abbiano diversi nomi, e diversi particolari incombenze, che per altro meritavano da me di essere sviluppate con qualche distinzione per farne comprendere l'idea.

TIT. XVII.

Del Complimentario.

LA Ragion mercantile non è contenta di quelle persone, che ajutano, e fanno il Commercio in nome di altri, e delle quali ho parlato finora. Ella ha bisogno di altre braccia, e se ne serve anche con profitto. Non sono i soli Fattori, Commissionati, Institori, Raccomandatarj, quelli che spendono il nome dei Negozianti, e li fanno agire come se fossero presenti in ogni luogo. Anche si sente, e si sente spesso quello di Complimentario, il quale se in sostanza è uno che fa i negozj altrui, ed in conseguenza conviene in generale con quelli, de' quali ho parlato, ha però le sue particolarità, che meritano da me di essere distintamente notate in questo luogo, dove si tratta delle persone di Commercio.

Il Complimento è quello, che danno i Negozianti a qualche persona, affinchè ne faccia le veci, e possa far tutto, e tutto amministrare e compire per essi. Avere il complimento, dare il complimento è avere la facoltà di sottoscrivere il nome del costituente, o di qualche Ragione, e di tutt'i socj della stessa Ragione (1). Questa parola è ambigua, ed è atta a significare tanto quella società, nella quale è partecipe, ed ha il nome colui, che dà il complimento, quanto ancora i suoi corrispondenti di un altra Ragione, e perciò assume il significato dall' aggiunto, o almeno dalla materia, dove è intricato (2).

Com-

(1) *Raphael de Turr. de camb. disput. 2. qu. 1. num. 60. & disp. 3. qu. 7. n. 36. Rocc. de mandato, seu complem. not. 1. & 2.*

(2) *Id. ib. n. 61. Rocc. ib. not. 2. n. 4.*

Complimentario adunque deesi chiamar quello degli associati, sotto il cui nome si raggira tutto il Commercio di una società mercantile, che ne spende il nome, ne fa la firma, ed obbliga la società in tutto quello, che ne riguarda il negozio. Dee essere una persona certa, nominata, e palese al pubblico, e non già incerta, diriggendosi a qualunque persona. Così detta una legge di Spagna rapportata da Hevia (1), legge per altro, che parla dei Procuratori, e degli Adietti, e moltopiù dee valere nella persona del Complimentario.

Il Complimentario è chiamato anche Institore, e pare che tali nomi si confondessero nel linguaggio mercantile. Veramente l' Institore è quegli, che dà il complimento per quel negoziato, dove è preposto, e si vorrebbe provare coll' autorità di Ulpiano (2), ma pure vi dee essere qualche differenza. Egli è vero, che l' uffizio dell' Institore è simile in certi riguardi a quello del Complimentario, e perciò si sono confusi questi due nomi per significare un preposto a qualche negoziazione (3). Ma nel vero senso l' Institore non è generalmente, che un semplice preposto, o commesso all' altrui negozio, o compra, o altra operazione mercantile, mediante un annuo stipendio, o la provvisione. All' opposto il Complimentario è sempre uno de' soci d' una negoziazione, cui è data dagli altri la facoltà di agire, e negoziare o a nome proprio, o a quello della società i fondi comuni, mediante la partecipazione degli utili per la sua tangente. Giovanni de Hevia (4) par-

(1) *Lib. 1. Com. terr. cap. 4. n. 1.*
(2) *In l. 3. ff. de inst. act. ubi Gloss. de Turr. ib. n. 35. Recc. ib. n. 3.*
(3) *Rot. Gen. decis. 71. n. 4, & 166. n. 1.*
(4) *Ib.*

parlando dei Fattori, o Institori dice che questi negoziano a nome di altri, e non a nome proprio secondo Ulpiano (1), e la sua Glossa. Questa sarebbe la vera distinzione, ma ciò non ostante questi nomi son confusi, ed è bene avvertirlo per maggiormente distinguere queste tali persone, e per regolarne in appresso le differenze.

Quando dunque una Società mercantile destina un Complimentario conferisce al medesimo la facoltà di sottoscrivere il nome della Ragion cantante, e quindi si è che tutti gli altri socj sono *in solidum* obbligati alla sua amministrazione di negozio. Egli può essere costituito o espressamente, o col tacito consenso. Già si fa quando lo è nella prima forma, ed è tanto necessario, che si sappia chi sia il Complimentario, che quando si voglia limitare, o proibire al medesimo la facoltà che ha avuto nella costituzione, bisogna farla nota al pubblico (2). Quando poi qualche Ragione sapesse, e soffrisse che Tizio spendesse il suo nome senza farne alcun risentimento, Tizio sarà il suo Complimentario, e potrà fare tutto quello, che farebbe se fosse espressamente costituito (3).

Il Complimentario è persona legitima a poter comparire in giudizio, ed assistere per tutto quello che riguarda quella Ragione, dove ha il Complimento. La Rota di Genova (4), così decise, perchè ebbe per vero, che chi ha la facoltà di spendere il nome altrui, quanto fa si considera come se da quello si fosse fatto. Possono essere più Complimentarj dell'istessa Ragione, o Società, ed ognuno è tenu-

(1) *In l. 3. eod.*
(1) *Ansald. disc. 46. n. 33. & 34.*
(3) *L. si quis ex argentariis §. ex hoc edicto vers. pertinere ff. de edend. Ansald. disc. 45. n. 14. ubi varii.*
(4) *Decis. 155. n. 2.*

tenuto per l' altra (1). Ma io quì mi astengo di dire tutto quello, che occorre rispetto all' esercizio del Complimentario, e all' azioni che nascono dal carattere, che ricevesse. Sono cose, che debbono avere il loro luogo quando si parlerà dell' obbligazioni, ed azioni mercantili. Quì che veggo le persone non debbo far altro, che additarle al Lettore, e notare tutto quello, che riguarda la loro qualità, e che significato abbia un tal nome lasciando il resto ad altro tempo.

Il Complimentario adunqne è in Institore con quella piccola differenza, che ho notata. L' Institore è un preposto a qualche negoziazione: egli potrebbe essere ancora un Commissionato, quando questi agisse in nome del Commettente a vendere, ed a comprare: il Commissionato dunque, l' Institore, ed il Complimentario, a guardarli nell' essenza del loro impiego, pare che non si distinguessero da un Procuratore, e perciò questi nomi, che si fanno sentire in Commercio bisogna che si sentano nella loro vera natura per regolare le conseguenze dei loro contratti. Ed eccomi perciò obbligato, prima di passare innanzi, notare le differenze, che passano tra il Complimentario, o Institore, ed il Procuratore.

Egli è vero che il Complimentario, l'Institore, ed il Procuratore agiscono in vigore del mandato del principale, ma si danno diversamente tali mandati, diversamente si esercitano, e producono diversi effetti. Io nel titolo dell' Institore ho notato la prima, e principal differenza, che vi è trall' uno, e l' altro ricavandola dalla negoziazione lucrosa, a cui l' Institore si prepone, e non il Procuratore. Quì noterò l' altre, ed eccone la prima.

Il

(1) *Decis.* 185. *n.* 2.

Il Procuratore si costituisce specialmente a qualche atto o coll'ampia, o colla limitata facoltà: il Complimentario si dà a sottoscrivere il nome in qualche negoziazione, e gli si dà il complimento generale per quell'istessa negoziazione. Il Procuratore concepisce gli obblighi nella persona propria, quantunque a nome del suo Principale. Il Complimentario non fa così: egli non da se, ed in suo nome, ma parla in nome di chi l'ha costituito. L' Institore, o Complimentario, finita l'Institoria, non è tenuto ad altro, fuorchè a far vedere di essere stato Institore, e Complimentario (1); ma il Procuratore in molti casi è tenuto (2), non ostante che abbia fatto vedere di essere stato un Procuratore.

Ve ne sono dell' altre. Il Complimentario agisce gratuitamente (3): l'Institore ha la sua provvisione, e quì vi è la distinzione tra il Complimentario, e l' Institore; il Procuratore anche la può avere, ed in questo il Procuratore va unito coll'Institore, e si distinguono dal Complimentario. Il Procuratore non si può costituire irrevocabilmente ancorchè v' intervenisse il giuramento, o la pena. L' Institore, o il Socio Complimentario non si può rimuovere quando è preposto per qualche tempo determinato, o si ha riserbato l'amministrazione, o sia la sua porzione. Fuori di questi due casi l' Institore, ed il Procuratore hanno l'istessa sorte (4).

Finalmente Rafaele de Turri (5), ardisce, per quanto dice, di notare un altra massima differenza tra il Procuratore,

(1) *L. fin. ff. de inst. act. Rot. Gen. decis.* 14. *n.* 64.
(2) *Soc. cons.* 154. *lib.* 2. *per tot. Turr. de Camb. disp.* 3. *qu.* 2. *n.* 37. & 38. *Rocc. de mandat. seu complem. not.* 5. *n.* 8. *ad* 11.
(3) *L.* 1. *ff. mand. l. litem* C. *de procur.*
(4) *Rot. Gen. decis.* 14. *n.* 60. *a* 63. *Rocc. ib. not.* 6. *n.* 13.
(5) *Ib. n.* 39.

tore, e l'Institore. Quegli, quantunque abbia il legittimo mandato, e contragga in nome del principale, non fa che questi ne acquistasse le azioni senza cessione, essendo contrario al dritto di acquistare per mezzo di una libera persona (1), e perciò il Procuratore è tenuto a cedere quel che ha acquistato al principale (2). Egli crede, che tutto al contrario si debba dire dell' Institore, per mezzo del cui ministero passano le azioni nel principale senza cessione. Proccura di giustificare con leggi questa gran differenza, che io ho voluto solamente accennare per far meglio conoscere l'idea che si ha dell'uno, e dell' altro, e come se ne pensa dalle leggi, e dai Dottori.

T I T. XVIII.

Leggi del Regno intorno ai Mercanti.

Ecco quello che ho creduto desumere dalle leggi Romane, da quelle degli altri Popoli, e da quello, che dicono i Dottori intorno alle persone dei Mercanti per l' intelligenza di quella Giurisprudenza, che li riguarda. Nulla ho detto di quanto vi stabiliscono le leggi del Regno, perchè penso di mettere tutto avanti gli occhi del lettore in un solo titolo, ed in un solo aspetto, e far vedere come si è pensato da noi su quest' articolo. Farò anche l' istesso in altre occasioni, e son sicuro che questa maniera non debba dispiacere, per far vedere quale sia stato il nostro sistema nell' affare della mercatura.

Par.I.Tom.I. R Ve-

(1) *L. 1. Cod. per quas person. nob. acq.*
(2) *L. possessio quoque §. fin. ff. de acq. poss.*

Veramente vi sono molte cose stabilite intorno ai Mercanti che ora non sono in pratica, e che perciò quì solamente si debbono accennare. Eccone alcuni esempj. Si era stabilito che i Tesorieri generali, Doganieri, Percettori, ed altri, dando il loro conto, l'accompagnassero colle dovute cautele dentro ad un certo termine (1). E come essi si scusavano che i Mercanti, ed altri, ai quali essi doveano pagare il denaro, differivano di portare alla Regia Tesoreria le lettere della consegna, si stabilì che per togliere queste scuse, i Mercanti dovessero, se fossero in Napoli, subito esibire alla Tesoreria le ricevute, se lontani, e per patto si dovesse fare ad essi il pagamento nella Provincia, fossero tenuti trallo spazio di un mese, dopo avere ricevuto il danaro, di trasmetterne le cautele alla Tesoreria per intavolarne la partita, e farne le dovute cautele ai Ministri, che debbono darne il conto (2). Io non credo che questo sia ora in uso, ma così si pensava nel 1540., e 1541. in tempo dell' Imperador Carlo V.

Nel 1658., dopo che questa Città era stata desolata da una crudelissima peste, fu proibito ai Mercanti tanto di drappi, trene, pizzilli, e bottoni d'oro, quanto di drappi, calsette, trene, pizzilli, bottoni, e zagarelle di seta di Napoli di venderle a maggior prezzo di quello, che si vendeano prima del contagio, e che doveano essere della stessa qualità, perfezione, portata, peso, e misura in conformità degli stabilimenti antichi sotto pena di ducati mille. E per evitare ogni frode si ordinò che tutti quei Mercanti, che ricusassero dette robe a prezzi stabiliti, o le nascondessero, dovessero incor-

rere

(1) *Pragm. 39. de offic. Procurat. Cæs. §. 6.*
(2) *Pragm. 30. §. 3. ib.*

rere nella pena della perdita di tutte le robe, che si trovassero nelle loro botteghe da essi denegate. Lo stesso si ordina ai Mercanti di lana, e tele bianche (1). E' questo uno stabilimento, che ora non ha luogo, ma potrebbe servire in qualche altro caso straordinario.

Così nel 1622. in occasione della nuova moneta fabbricata, e valutata si prescrisse che la medesima si dovesse ricevere a peso fra i Mercanti, ed Artisti nel comprare, e vendere le mercanzie, e che questi dovessero tenere nelle loro Botteghe, e Fondaci le bilance, e pesi per pesarle, i quali dovessero essere aggiustati, e comprobati nella Regia Zecca col Regio Cassiere, e mercati col solito merco (2). Lo stesso si ordinò nel 1689. non solamente a tutt'i Mercanti, ed Artisti, ma ad ogni altra persona di negozio, o esercizio di Commercio (3). Non parlerò di quelle Prammatiche, che parlano di quei che comprano, e vendono alla voce, o prima del tempo per un certo, e determinato prezzo, perchè tutto ha rapporto all' altro libro dove parlerò dei contratti.

Debbo però rammentare che nel 1562. fu proibito ai Mercanti di estrarre i lini, che si raccolgono nei distretti e Casali di Napoli o per mare, o per terra, e portargli a vendere e a lavorargli in altri luoghi, fuorchè in Napoli, suoi Casali, e distretto, e che gli altri lini, che si raccolgono per l'altre Terre, e luoghi del Regno non si possano, nè debbano estrarre fuori del Regno sotto pena della perdita dei detti lini, e di once cinquanta (4). Ho accennato i soli lini, ma vi

R 2 sono

(1) *Pragm. 5. de magistr. artium.*
(2) *Pragm. 15. de monet. &c.*
(3) *Pragm. 44. §. ed a questo fine eod.*
(4) *Pragm. 7. de extract.*

ſono moltiſſime altre coſe , che ſono proibite ai Mercanti di eſtrarre fuori del Regno, l'armi e l'oro, moneta, ed altre coſe, le quali, come appartengono direttamente all'isteſſo ſecondo libro, dove parlerò delle coſe, che ſi poſſono commerciare, io quì me ne aſtengo, contento ſolamente di avere accennato , che anche le leggi del Regno proibiſcono tali eſportazioni ai Mercanti , ſiccome più avanti ſi è veduto , che le leggi Romane diedero ſimili diſpoſizioni.

Quello però, che non debbo tacere, e che è proprio di queſto libro, ſi è la proibizione che ſi è fatta agli Uffiziali di eſercitar la mercatura. Noi abbiamo una Prammatica ſotto il titolo *de Mercatura Officialibus prohibita*, ed è della data dell'ultimo di Luglio 1566. Ella ci fa ſapere una diſpoſizione fatta da Carlo V. nel 1536., colla quale ſi proibiva ai Conſiglieri , ed Uffiziali di partecipare o per ſe, o per mezzo d'altri, ai cambj, e altri contratti da farſi dalla Regia Corte ſotto pena della privazione d'uffizio , ed altre riſerbate ad arbitrio del Vicerè. Si proibì ancora ſotto l'isteſſa pena ad eſſi di comprare i debiti della Corte, nè farci alcun contratto; e che non poteſſero nei luoghi, e Provincie , dove eſercitano gli uffizj , eſercitare ancora le mercanzie, nè da ſe, nè per mezzo di altri ſotto l'isteſſa pena. Filippo II. a 6. Novembre 1566. ne rinnovò l'oſſervanza , ed in eſecuzione di un tal ordine nacque la Prammatica unica, che è regiſtrata ſotto queſto titolo. Queſta Prammatica è a ſeconda delle leggi Romane, e degli altri Popoli in quella maniera, come ſi è veduto nei titoli antecedenti.

I Feudatarj preteſero che queſte Prammatiche, che proibiſcono ad eſſi la mercatura, non includeſſero quella che eſſi eſercitano nei luoghi, e territorj della loro giuriſdi-

risdizione per beneficio delle loro rendite; ma venne in tempo la Prammatica da Madrid a 18. Maggio 1625., la quale ne fece ad essi la proibizione con certe dichiarazioni, le quali loro permettevano di poter far lavorare le proprie terre, e venderne i frutti; e che in qualche anno il Vicerè desse la licenza di comprar grano per non perdere il frutto dei lor boschi, e difese, purchè il guadagno non sorpassasse quello, che ne potrebbero ritrarre (1).

Si dubitò se il Segretario del Regno, i Mastrodatti, ed altri Uffiziali erano compresi in tali Prammatiche, ma si dichiarò espressamente nel 1594. di sì, includendovi i Scrivani di mandamento, e Mastrodatti dei Tribunali, proibendosi ad essi l'esercizio dei cambj, e della mercatura, ed industria, anzi tutti gli Uffiziali maggiori, e minori di qualsivoglia Tribunale, ed Uffiziali della Città di Napoli (2). E nelle Istruzioni, che si davano ai Percettori delle Provincie, espressamente si proibiva ad essi l' esercizio del Commercio nelle Provincie istesse con queste parole: *Vi comandiamo sotto pena di privazione d' officio, ed altro riserbato ad arbitrio di sua Signoria Illustr., e di questa Camera che voi, ed altri da vostra parte non dobbiate comprare, nè partecipare in alcuna compra, che si facesse di robe, animali, o altri beni, di che natura sieno, per causa di detti pagamenti Fiscali, e vendendi per voi, seu per vostri esecutori, ed altri per vostra parte; e non farne fare alcuna negoziazione di Commercio, seu industria, nè praticare con altri in detta a voi decreta Provincia.* La Prammatica, dove si leggono queste Istruzioni (3), nota,

(1) *Pragm. 6. §. 4. de triges. & sal. offic.*
(2) *Pragm. 14. de offic. & his, &c. §. 2. & 3.*
(3) *Pragm. 48. de offic. procur. Caes. §. 2.*

nota, e dichiara che quelle Istruzioni date i Percettori, e la Prammatica del 1536. dovessero estendersi anche ai Maestri Portolani. Lo stesso si era stabilito da Carlo V. nel 1536., e nel 1540. (1).

Anche in tempo di Carlo V. nel 1539. si confermò la citata Prammatica colla quale avea proibito agli Uffiziali pecuniarj, che nè per se, nè per l' intermezze persone, partecipassero, o intervenissero nei cambj, partite, o qualsivoglia altro contratto (2). Tralle istruzioni del Re Federigo vi è quella, che proibisce agli Uffiziali della Regia Camera della Sommaria l' esercizio della mercatura, o qualche industria, o partecipare, e aver qualche porzione negli Arrendamenti, e partiti da farsi colla Regia Corte, nè direttamente, nè indirettamente (3). Lo stesso si stabilisce nel 1594. (4) nel 1634. (5).

Tanto hanno stabilito le nostre leggi sopra la mercatura proibita ai Ministri, ed Uffiziali, e si vede che sempre si è pensato dell' istessa maniera. Regna nell' istesse leggi lo spirito delle leggi Romane, e quindi si vede quanto debbono essere savj cotali stabilimenti. Il fine principale di sì fatte proibizioni si è il timore, la concussione, e la prepotenza, che possono accadere nei contratti mercantili, o nella loro esecuzione, il che veramente recherebbe al Commercio un danno notabilissimo, e produrrebbe degl'inconvenienti assai sensibili. Il Commercio vuol caminare egualmente, e senza alcun timore: tutto è buona fede: tutto è giusta libertà, ed è così geloso delle

(1) *Pragm.* 1. *de mercat. offic. prohib. Pragm.* 1. §. 5. *de offic. Procurat. Cæs.*
(2) *Pragm.* 11. *de offic. quæst. Arrar. gener.*
(3) *Pragm.* 17. *de offic. Procur. Cæs.*
(4) *Prag.* 66. §. 4. *eod.*
(5) *Pragm.* 75. §. 43. *eod.*

delle sue massime, e del suo sistema, che ogni piccola cosa, timore, e sospetto l' incaglia, e ne arresta il passo. E chi è inteso della sua vasta meccanica, e delle molle, che lo fanno agire, saprà subito qual danno ne avvenga quando non può spaziarsi, caminare, e correre a tenore delle sue leggi fondamentali.

Tutto questo accaderebbe quando vi si framischiano persone potenti, che hanno in mano la giurisdizione, o qualunque altro maneggio, che vi possa aver relazione. La giustizia non è così pronta, e sollecita come si ricerca in questi casi: l' eguaglianza non vi si vede comparire nell'esecuzione dei contratti, e talora nei contratti istessi, ed in conseguenza addio Commercio. Io ne parlo non solamente per giustificare le leggi, che noi abbiamo e che ho rapportato, ma per sempre più farne vedere l' importanza. So che tali leggi non sono andate totalmente in disuso, ma se si osservassero a rigore, e si osservassero in tutto, e per tutta la loro estensione sarebbe di gran giovamento al Commercio, ed allo Stato. Questa mi pare che sia l' idea generale della nostra legislazione intorno alle persone dei Mercanti, e ai loro doveri: il resto avrà luogo in altre occasioni, e non dubiti il Lettore della mia promessa, perchè è un obbligo, che mi stringe per tutti i riflessi.

TIT.

TIT. XIX.

Dell' Adietto.

L'Adietto è una perſona, che anche fa la ſua figura in Commercio. E' aſſai noto alle leggi Romane, e gli antichi Giureconſulti ne fanno molte queſtioni. Io ancora ne debbo parlare in queſto luogo, tanto più che Stracca, ſcrivendo ſulla mercatura, ne ha fatto un trattato particolare. Io ſceglierò quello, che riguarda la perſona dell' Adietto, e laſcerò l' altro, che ha rapporto all'azioni, che gli competono, e a quanto occorre alle obbligazioni, che ſi contraggono, e ſi ſciolgono per mezzo ſuo. Già ognuno vede, che quello appartiene a queſto libro, ed il rimanente agli altri. Queſta perſona ſpeſſo ſi ſente non ſolamente nel Commercio univerſale, ma anche in quello de' Cambj.

E' regola di legge che neſſuno può ſtipulare per un altro, ſicchè queſti per la ſtipula altrui abbia acquiſtato qualche coſa (1). Vi è l' altra regola, che mai non poſſiamo acquiſtare per mezzo di una libera perſona, la quale non è ſoggetta a noi, o non ci ſerve mediante la buona fede (2). La ragione ſi è, perchè nei contratti, ed anche in quelli di buona fede, ſe tutto quello, che ſi fa non riconoſce da noi il ſuo principio, è nullo per noi (3). Ma ſe queſto non ſi può fare per effetto di legge, ſi può ſtipulare però che ſi pagaſſe ad un altro. Allora non

(1) *L. ſtipulatio iſta §. alteri ff. de verb. oblig. §. ſi quis alii Inſt. de inutil. ſtip. l. ut inter Cod. eod.*

(2) *L. 1. Cod. per quas perſon. reb. acqu. l. ſolutum §. per liberam ff. de pign. act.*

(3) *L. quacumque ff. de act. & oblig.*

non è che quest' altri acquistasse: egli è compreso nella stipula solamente a favor di colui, che ha stipulato (1). Dunque se nella stipula Tizio dicesse a Sempronio, che pagasse a Cajo, sarà inutile la stipula, perchè Cajo non può acquistare per mezzo di Tizio. Ma se dicesse che pagasse a lui, o a Cajo, la stipula vale, e si può pagare a Cajo, il quale è apposto in grazia del solo Tizio. Cajo è una persona aggiunta, e se non può operare in legge qualche cosa, come se si fosse contratta altra obbligazione per lui, per non rendere inutile l'aggiunzione della sua persona, le leggi lo hanno considerato come un Aggiunto al pagamento, perchè il pagamento è piuttosto cosa di fatto, che di legge (2).

Questa persona, che si aggiunge al pagamento si chiama Adietto dalle leggi Romane. Nulla importa, che si paghi a me, o ad altri per mia volontà (3). Basta che vi sia la persona, nella quale consiste l'obbligazione, perchè vi possa essere un altro, con cui si possa disimpegnare quest' obbligo (4). Adietto adunque è Aggiunto, quindi il coerede è *adjectus heres* (5). Quegli adunque che si aggiunge nella stipula non per acquistare obbligazione alcuna, ma solamente in grazia del pagamento si dice Adietto, ed è quella persona, di cui intendo di parlare in questo titolo (6).

(1) *L. eum qui §. qui sibi ff. de verb. oblig.*

(2) *L. consilio ff. de curat. furios.*

(3) *L. nihil ff. de pign. act. l. solutum §. solutum l. si cum dotem §. transgrediamur ff. solut. matrim.*

(4) *L. sed si sibi in fin. & ll. seqq. ff. de stipulat. ser. & l. fin. §. si ff. de verb. oblig. Stracc. de Adiect. n. 16. 17. 26. 28.*

(5) *L. 7. l. 32. ff. de vulg. & pupill. subst. l. 78. in fin. l. 85. ff. de hered. inst. Stracc. ib. n. 15., & 16.*

(6) *Calvin. Lex. Jurid. V. Adiectus.*

Premesse tutte queste notizie legali possiamo ora vedere con più distinzione, che cosa sia l'Adietto, ed in questo rapporterò la definizione che ne fa Stracca (1), illustrandola poi in tutte le sue parti. L'Adietto è secondo lui, quegli che nelle convenzioni per volontà delle parti, o del promissore, o del creditore, o per suo commodo alternativamente si aggiunge nel pagamento. La parola convenzione è generale, e riguarda tutte quelle cose, sulle quali si contrae, e si transige (2). Non si dubita adunque che in tutte le convenzioni, dove interviene la promessa del pagamento, si può costituire l'Adietto. Ma bisogna che si costituisca nell'istessa convenzione (3), perchè il patto di pagare a Tizio, posto dopo qualche intervallo, è un semplice mandato.

Importa di sapere se l'Adietto si costituisce per contemplazione del creditore, o del debitore. Se è in grazia del debitore, non si può rivocare (4), perchè in questo caso se il debitore è pronto a pagare, o a consegnare ad un terzo, non si può ritrattare quel patto, e disdirsi l'Adietto, premendo a lui di pagare a molti per essere facilmente liberato. Che se fosse poi costituito per commodo del creditore, allora si darebbe luogo alla rivoca (5). Ma se mai fosse dubbio in grazia di chi si sia posto l'Adietto sempre si dee intendere essersi fatto pel debitore a cagione della forma aggiunta nella stipula, che non si può cambiare dallo stipulatore (6).

Si

(1) *Ib. n. 31.*
(2) *l. 1. §. conventionis verbum ff. de pact.*
(3) *L. vero procuratori §. 1. ff. de solut.*
(4) *L. si cum lunam ff. de pact.*
(5) *L. si cum Cornelius ff. de solut.*
(6) *L. vero procuratori, & l. aliud de solut. Id. ib. n. 35. 36. 37.*

Si è anche notato nella definizione, che l'Adietto si può costituire anche *per suo commodo*. Questa parola potrebbe indurre qualche confusione, perchè quando per suo commodo si aggiunge qualcheduno al pagamento, questi non sarà Adietto secondo la dottrina di Paolo di Castro (1). Egli finge il caso che lo stipulatore era debitore dell' Adietto, e gli avea promesso il pagamento: allora non si poteva chiamare Adietto. Ma questo suo sentimento non è stato da altri approvato, i quali credono, che siccome l' Adietto è simile al Procuratore (2), e si può costituire il Procuratore *in rem suam* (3), così anche si potrà costituire l' Adietto nella cosa propria. Allora s' intende fatto nella cosa propria, quando l' interessa, perchè si paghi all' Adietto, e che quel che gli si è pagato rimanga presso di lui. Stracca si dichiara per quest' ultimo sentimento, ed a me pare che le sue ragioni ci debbano convincere, e farci dichiarare per lui (4).

L' Adietto dee essere costituito per l' alternativa. *Prometti di dare dieci a me, o a Tizio? Prometto.* Tizio è l' Adietto, perchè a nulla è interessato. Ma se la stipula si concepisse in questa forma: *Prometti di dare dieci a me, e a Tizio? Prometto*. Allora si dividerà la somma, perchè la natura della copulativa si è che la somma si divida in due parti (5). Così quando Bartolo dice che se uno stipula per se, ed un altro, quest' altro sarà Adietto si dee intendere quando vi è

(1) *In l. liber homo §. fin. ff. de verb. oblig.*
(2) *L. si cum Cornelius ff. de solut., l. cum quis eod. tit.*
(3) *L. 1. Cod. de act., & oblig.*
(4) *Ib. n. 39.*
(5) *L. reos §. cum tabulis ff. de duob. reis l. 1., & 2. Cod. si plures una sent.*

la parola *aut*, che costituisce l'alternativa; e non quando vi è l' *et*, che forma la copulativa (1). Stracca poi (2) forma varie questioni per vedere con quali particelle si costituisce l' Adietto, e con quali nò, tutte degne di essere lette da chi veramente vuol essere perfettamente istruito in questa materia. Le particelle *Aut*, *seu*, *vel*, *ve*, *sive*, e *cum* quando costituiscono l' alternativa, e quando nò, ed in conseguenza come si possa intendere per mezzo di esse costituito l' Adietto, o nò, è affare che da lui si esamina con tutta la distinzione, e si adatta a varj casi considerati dalle leggi. Io dopo aver spiegato la parola alternativa, che si enuncia nella definizione me ne passo avanti, e vengo a spiegare l' ultime parole, cioè, che l' Adietto si aggiunge per lo pagamento.

In fatti in questo contratto, dove si costituisce l'Adietto, altro dritto a lui non si acquista se non questo. Io acquisto l' obbligo: a Tizio solamente si può pagare, nè altro viene a suo beneficio. Quindi deriva che non può agire, nè può domandare, quantunque gli si può pagare (3). Ma i Mercanti però quando costituiscono l' Adietto sempre poi gli danno la procura a potere agire in nome loro, tanto egli è vero che altro non gli si dà, e che la sua qualità non gli permette altro se non quello di ricevere, e riscuotere il denaro (4). Quando questa massima è ben assicurata, e fondata, ne viene in conseguenza che non può far novazione, ricevere cessioni, donare, ricever fidejussione, nè si può ripetere il pegno, che a lui si fosse dato, perchè a lui

(1) *Stracc. ib. n.* 19. *&* 24.
(2) *Ib. part.* 4.
(3) *L. eum qui sibi*, *&* *l. fin.* §. *si de verb. oblig.*
(4) *Id. ib. n.* 43. *ad* 48.

a lui non si possono obbligare i beni. Non può ricevere una cosa *in solutum*, perchè il pagamento nel suo senso stretto riguarda solamente il denaro: nè egli può ricevere una cosa per un altra senza il consenso del creditore (1).

Ma se i Mercanti non dessero la procura a simili Adietti, siccome sarebbe da farsi per effetto di buona regola, vi è anche che dire per l' uso, e per lo stile. che si è tra essi introdotto. Come l' Adietto non può far altro che ricevere materialmente il denaro senza che possa agire, e convenire il debitore, come lo dicono le leggi, ed i Dottori (2), il Commercio se ne risentirebbe, ed i Mercanti, che dimorano in lontani paesi ne riceverebbero gravissimo pregiudizio. E perciò si presume che l' Adietto abbia ancora il tacito mandato, e speciale *ad lites* di poter agire, e convenire in giudizio in nome del mandante il debitore. Questo tacito mandato nasce dalla trasmissione degli stessi ricapiti che gli vien fatta dal corrispondente. E se non si ammettesse questo tacito mandato, come mai potrebbe il Mercante agire, e convenire i Mulattieri, Marinari, Padroni, e Capitani delle Navi alla consegna delle mercanzie, nelle quali spesse volte, non avendo alcun interesse, non fanno essi altra figura, che di semplici Procuratori, o sia Adietti alla consegna delle medesime? E quindi si è creduto, che dalla sola trasmissione dei Ricapiti, Lettere di cambio, polize di carico, ed altri simili documenti in nome del Corrispondente se ne debba argomentare il mandato tacito *ad lites* per le mercan-

(1) *Id ib. n.* 49. *ad* 54.
(2) *Ansald. de Com. disc.* 1. *n.* 13. *Casareg. disc.* 33. *n.* 2. *Rot. Gen. decis.* 54.

canzie inviate, e per l'esigenza delle somme contenute nelle Cedole, e polize trasmesse alle mani di chi dee ricevere rispettivamente la consegna, ed il pagamento (1).

Ecco chi è l' Adietto; ecco perchè si costituisce, come, e quali facoltà abbia, ed in qual maniera le può esercitare. Questo stabilimento è del Dritto Romano, ma non in ordine alla mercatura, il quale poi quanto giovasse al Commercio, e come questo se ne fosse servito non v' è persona che lo possa ignorare, e non lo vegga. Anzi dice Stracca (2) che appena si può esercitare la mercatura senza l'Adietto, come chiaro apparisce dal suo Trattato, dove spiegandosi minutamente tutto quello, che riguarda tali persone, si vede quanto il Commercio se ne sia approfittato. E non solamente il Commercio in generale; ma quello dei Cambj ne fa grandissimo uso, come esaminerò a suo luogo. Io intanto per quest' effetto non son contento di averne data l' idea generale: mi preme di dirne altre particolarità, che vengono maggiormente a sviluppare il carattere di questa persona. Le azioni poi che contro ad esso competono, ed altre appartenenti alla materia, e quando, e come si può pagare all' Adietto meritano di essere tutte considerate col dovuto esame nei luoghi corrispondenti.

TIT.

(1) *Casareg. disc. 56. n. 63. a 65. ubi varii.*
(2) *Ib. n. 27.*

TIT. XX.

Varie questioni intorno all' Adietto.

ECco la prima: *Prometti di dare a me, o a Tizio dieci?* Hai risposto: *prometto*. Si domanda se s'intende con questa risposta ripetuta la persona di Tizio, che sarebbe l' Adietto. E tutti vogliono che s' intenda ripetuta (1). Ma se io ti dicessi: *prometti di dare a me, o a Tizio dieci?* E tu rispondi: *prometto di dargli a te:* in questo caso sono divisi i Dottori, per risolvere se s' intenda la persona di Tizio per Adietto. Bartolo, ed altri dicono di nò citando varie leggi (2). Altri credono che questa stipula riguardi anche l' Adietto, perchè chi promette di pagare allo stipulatore pagando all' Adietto, pare che pagasse all'istesso stipulatore. Ma Stracca (3) si dichiara per lo sentimento di Bartolo, e con ragione, perchè quando la persona di Tizio si tralascia, la stipula non riceve la sua forma (4), ed uno dei contraenti senza l' altro non può dare la forma, e la condizione al contratto (5). La persona adunque dell'Adietto non s'intende ripetuta nella proposta questione (6), perchè la persona che è estranea non si sottintende, essendo l' una posta per l' obbligazione, e l' altra per lo paga-

(1) *L. si defensor §. qui interrogatus ff. de interrog. act. §. praeterea instit. de inutil. stip.*

(2) *Inst. de duobus reis circ. princ. l. duos reos §. sed si a duobus ff. de duob. reis.*

(3) *Ib. part. 4. qu. 5.*

(4) *L. vero ff. de solut.*

(5) *L. in conventionalibus ff. de verb. oblig. l. 1. §. si conveniat ff. depos.*

(6) *L. si ita stipulatus §. Chrysogonus ff. de verb. oblig.*

pagamento. La stipula adunque vale perchè non vi è diversità nella sostanza dell' obbligazioni, ma l' Adietto non si è costituito, perchè non vi è sottinteso.

Ma se io ti avessi detto: *prometti di dare a me, o a Tizio?* E tu hai risposto: *prometto di dargli a Tizio:* ecco Bartolo (1), che spiega questa questione. E' regola che se quel che facciamo non riconosce il suo principio dalla nostra persona è un atto inutile (2). La parola *prometto* per avere il suo significato ricerca la persona di chi promette, quella a cui si promette, e la cosa, che si promette. La promessa adunque se non riconosce il suo principio dalla nostra persona, è inutile. Se io perciò dicessi: *Tizio promette:* nulla vale. Se tu mi dicessi: *prometto a Tizio:* è inutile. Ma se mi dicessi: *io ti prometto di dare a Tizio:* l' atto comincia da me, e termina in un terzo, ed è un patto. Cercasi ora se vale; e che cosa è Tizio. Si risponde che se mai ci è del mio interesse che si paghi a Tizio, sarà valido l' atto (3). Ma se non ci è del mio interesse, non lo sarà fino a che non vi sopragiunga. E quantunque si potrebbe dire, che sempre vi sia del mio interesse quando mi prometti di pagare a Tizio quasichè l' avessi fatto mio Procuratore (4), pure si risponde di esser questo vero quando tu mi prometti di pagare ad un altro quel che prima era mio, ed a me dovuto. Allora veramente questo sarà mio Procuratore, perchè me ne avvalgo per un mio affare. Allora in verità si considera l' affare nella persona dei contraenti, altrimenti non vi sarebbe negozio tra me, e voi. Che cosa è adunque Tizio,

(1) *In l. 1. ff. de pact.*
(2) *L. quacumque ff. de act., & oblig.*
(3) *L. stipulatio ista §. alteri & §. si quis insulam ff. de verb. oblig.*
(4) *L. si cum Cornelius ff. de solut.*

zio, in questo caso? E' un Procuratore, e non un Adietto; perchè non si aggiunge nella stipula, ma se ne parla assolutamente. La differenza che vi è nell'Adietto, e quella persona, a cui si dice che quello, che a me si dee si paghi altri, consiste in questo che all' Adietto si può pagare malgrado mio: ma a quella persona no (1): Stracca (2) avverte che queste cose sono notabili, perchè accadono giornalmente tra i Mercanti.

I Negozianti si obbligano talvolta in questa maniera. *Pagherò nel mese di Marzo a Tizio mille per merci da lui vendutemi, o a chi presenterà questo biglietto*. Sempronio si presenta col biglietto nel mese di Marzo: Sempronio sarà un Adietto? Questa questione è giornaliera, ed utile, e merita di essere esaminata. A prima vista pare di sì, perchè l' Adietto in questa forma si costituisce. Ma par che vi fosse una legge, che ci debba indurre a dire il contrario (3). Questa legge ci dice, che se io ti donassi un istromento, dove si contenesse la compra del fondo Corneliano, ti vengo a donare l' istesso fondo, e dartelo, perchè colla consegna dell' istromento s' intende anche dato il possesso del fondo. Ma come questa questione è assai utile, Stracca (4) viene a distinguere tre casi per poterla illustrare, e risolvere secondo le leggi.

Il primo si è quando qualcheduno desse a Tizio l' istromento, dove vi è l' acquisto di una cosa coll'animo di donare, ed allora il dominio si è trasferito. Il secondo quando non apparisce che si sia dato coll' animo

(1) *L. aliud ff. de solut.*
(2) *Ib. qu. 7. n. 1.*
(3) *L. 1. Cod. de donat.*
(4) *Ib. qu. 8. n. 5. ad 10.*

mo di donare, ma o si trova presso di Tizio, o si prova che gli sia stata data, ed allora Tizio sarà un Procuratore. Il terzo si è quando uno esibisce l'istromento, nè prova che gli sia stato consegnato, ed allora si dee ammettere colla pleggeria. Per adattare questi casi alla questione, chi esibisce il biglietto ha la presunzione per se, perchè si promette il pagamento a chi gli esibisce, ed in conseguenza non ha bisogno di pleggeria. Allora si procede colla regola di colui, che ha provato che l'istromento gli sia stato consegnato. I Dottori poi vogliono che in questo caso chi esibisce un tal biglietto si debba considerare come un Adietto (1).

Cornelio promette di pagare ducati mille a Tizio, e Mevio per tante mercanzie ricevute per conto di Tizio, a Tizio presente, ed a Mevio assente, e per lui al Notaro presente. Mevio interviene nell'istromento per mezzo del Notaro, secondo il sentimento ricevuto, ed approvato dalla consuetudine, in maniera che non se ne può dubitare, punto, che è stato dibattuto dai Dottori, i quali ne discorrono appoggiati alle leggi (2). Due cose si domandano in questo caso: se Mevio sia un Adietto, e se a Mevio si può pagare. La prima che mi appartiene quì si risolve in contrario, perchè l'Adietto non si costituisce colla particola *e*, che congiunge: ma coll' *aut*, che forma l' alternativa. Non parlo della seconda, perchè conviene ad altro luogo (3).

Sogliono ancora i Mercanti scrivere nelle loro lettere ai Corrispondenti che consegnassero le merci a Tizio, o suo figlio, o a chi da essi sarà ordinato, e seguisse

(1) *Casareg. disc.* 48. *n.* 12.
(2) *L. stipulatio ista §. alteri ff. de verb. oblig.*
(3) *Stracc. ib. qu.* 11. *n.* 1. *&* 2.

guiſſe il loro ordine. I Dottori conſiderano in Tizio un Adietto *in rem ſuam*, ſiccome ſi può dare un Procuratore *in rem ſuam*, a cui è ſimile l' Adietto. Si conſidera l' Adietto *in rem ſuam*, perchè quì par che vi ſia una delegazione. Quì non vi è novazione, non vi è ceſſione; la quale non ſi può fare all'aſſente, ſenza che v' intervenga una lettera, un Procuratore, un Nunzio (1).

L' Adietto non ſi può rivocare, perchè la ſtipula, dove ſi è coſtituito ebbe quella tale condizione (2), che non ſi può cambiare dallo ſtipulatore. Allora l' Adietto ſi potrà chiamar Procuratore quando nella coſtituzione intervengono tutte quelle coſe, che concorrono alla ſoſtanza del mandato. Ed è anche degno da notarſi, che l' Adietto non può coſtituire l' altro Adietto, perchè la ſua perſona è una perſona fiſſa, da cui non ſi può dipartire. La legge è chiara, quando dice che ſe ſi è ſtipulata qualche coſa per ſe, o per Tizio, al ſolo Tizio ſi dee pagare, e non ai ſuoi ſucceſſori (3), ed anche perchè il pagamento è una coſa di fatto, e che all' Adietto ſi può pagare anche dopo la morte del creditore (4).

Finalmente noterò quella conſuetudine che hanno i Mercanti di ſpedire i negozj che appartengono ad' altri nel proprio nome, e ſe ne coſtituiſcono Adietti. Queſto è un coſtume da riprenderſi per le funeſte conſeguenze, che ne derivano in caſo dei fallimenti, affin di diſtinguerſi la proprietà dei beni, che ſi trovano in

(1) *Stracc. ib. qu.* 14.
(2) *L. vero procuratori* §. *ſed & ſi quis ff. de ſolut.*
(3) *L. cum quis ff. de verb. oblig.*
(4) *L. Cujus ver. ſed dicendum ff. ſolut. matr. Stracc. ib. part. ult.* n. 12. & 24.

testa di tali persone. Stracca l' esamina (1), e ne adduce i casi, e tutto riprende; ma io non saprei come questi possono chiamarsi Adietti. Dovrebbero impetrare dai loro principali una lettera, o a ordine, in cui si facesse a tutti sapere, che le robe si consegnassero a loro, o agli Adietti, e lo stesso si dovrebbe dire dei pagamenti. Ma quando non si fa altro, che permettere che le merci corressero sotto l' altrui nome, sarebbe un altra operazione, e non già costituzione dell'Adietto a tenore dei principj legali già stabiliti. E tanto basti per sapersi la persona degli Adietti: l'altre cose, che li riguardano si vedranno in altro luogo.

TIT. XXI.

Dei Sensali.

I Negozianti non solamente si servono dei Commissionati, Institori, ed altri per agevolare il loro Commercio. nella maniera come abbiamo veduto nei titoli antecedenti. Hanno essi bisogno di altre persone, che si frappongono per far vendere, comprare, e cambiare delle mercanzie, o in qualche altro negozio mercantile, e così dare un più sollecito corso alle loro Negoziazioni (2). Tali persone in qualche maniera si possono chiamare ancora Commissionati, ma per un altr' oggetto, e sulle Coste di Provenza, e nelle Scale del Levante si chiamano Sensali. La maggior parte di essi, ma particolarmente quelli, che esercitano una tal carica al Gran Cairo

(1) *Ib. qu.* 12.
(2) *Savary Parf. Neg. part.* 2. *liv.* 3. *ch.* 3. *Savary Dict. V. Courtier.*

Cairo, sono Arabi di Nazione, e la maniera, che tengono, quando si frappongono trai Mercanti di Europa, e quelli del Paese per la compra, e vendita delle mercanzie è così curiosa, che sembra una vera Commedia (1).

Il Commercio si serve assai, e non poco dell'opera di queste persone. Roma ne abbondava, e nel gran corpo delle Pandette vi è il titolo *de proxeneticis*. Stracca, che ha scritto tanto bene su questa materia ha creduto necessario di fare un trattato diviso in più parti, e ci fa sapere tutto quello, che occorre intorno al nome, qualità, uffizj del Sensale, i loro premj, toccando, ed esaminando varie questioni intanto a quest' assunto. Io dunque anche ne debbo parlare, e per procedervi con qualche ordine dirò prima quello, che le leggi, ed i Dottori ci hanno o stabilito, o pensato su tali persone, e poi passerò a considerarli nella figura, che fanno nel presente Commercio. Ma il fondamento della loro Giurisprudenza è da ripetersi dalle leggi Romane, e da quanto sulle medesime i Dottori vi hanno argomentato.

La legge Romana conosce queste persone, che noi chiamiamo Sensali col nome di *Proxeneta*. E' questa una parola greca, che significa interpetre, o *parario* (2). Ma Stracca (3) la fa scendere dalla parola προξενω che significa *conciliare*, o *indurre a far qualche cosa*. Accursio (4) dice che il Prossenetа è quegli che cerca le volontà di alcuni o per impieghi, o per contratti,

(1) *Savary Dict. V. Censal.*
(2) *Cujac.* 11. *obser. cap.* 18.
(3) *Ib. part.* 1. *n.* 3.
(4) *In Rubr. Digest. de proxenet.*

ti, o per fare amicizie, e cose simili. Azone (1) dice che è colui, il quale esplora le volontà degli uomini, che vogliono conoscere i matrimonj con chi, e come, e quali sieno le facoltà di chi vuole contrarre. Altri lo qualificano per un mezzano tra i contraenti, e che li riduce a concordia: ed altri per chi è in mezzo ai compratori, e venditori. Budeo lo estende a tutti i contratti, e Stracca (2) lo descrive per una persona, la quale interviene nei negozj leciti per volontà delle parti, e presta la sua opera nell' investigare il loro consenso, o con salario, o senza salario.

Cujacio (3) dice, che per mezzo dei proffeneti, e per la loro intervenzione *inter duos negotia contrahuntur, vel nomina, vel nuptiæ, vel amicitiæ, vel Judici consiliarius adjungitur*. Essi erano adoperati per le nozze, per l'amicizia, e per la pace, e n'erano i mediatori, e gl'interpetri, perchè queste cose facilmente si possono spedire per mano dei mezzani. Lo stesso Ulpiano (4) dice, *& fere plerumque conditiones interpositis personis expediuntur:* Cujacio intende *conditiones* per gli sponsali, e l'*interpositis personis* pei Proffeneti. Proffeneta è anche quello, che è mediatore tra i venditori, e compratori (5), e chi interviene *nominibus faciendis* (6).

Tutte queste definizioni, che ho rapportato in generale convengono al carattere, e qualità del Proffeneta, e per rivolgerle agli affari mercantili si possono

(1) *In Rubr. Cod. de spon. & ar. sponsa. & Proxen. n.*10.
(2) *Ib. n.* 3.
(3) *Ib.*
(4) *L. ult. ff. de spons.*
(5) *L. fin. ff de proxenet.*
(6) *L.* 2. *ff. ib.*

sono i Sensali definire per mezzani o mediatori, i quali s' interpongono fra due, o più Negozianti, affinchè trattassero fra loro qualche affare di negozio spiegando a ciascheduno di essi la rispettiva intenzione, onde provocarli a restar d' accordo nel contratto, o altra operazione, che vogliono intraprendere; o pure indicando ai medesimi nelle loro maggiori intraprese il modo a provvedersi di contante. Ecco il campo, dove questi si esercitano, ma prima di entrarci anche noi ci conviene di esaminare, e considerare la definizione per venire poscia in chiaro di quello, che debbono i Sensali praticare.

Il Sensale adunque si adopera nei negozj. Questa parola ha varj significati in legge: ella dinota le cose, la negoziazione, il contratto, il trattato tenutosi scambievolmente, dare una commissione, molestia, e controversia (1). Io ne ho accennato qualche cosa altrove, ed ho fatto vedere che questo vocabolo si adatta particolarmente alla mercatura; e come il Sensale interviene in tutti i contratti, ed affari parve bene a Stracca di definirlo nei negozj piuttosto, che restringerlo a qualche contratto particolare. Vi aggiunse la parola *lecito* imitando l' esempio del Giureconsulto, il quale parlando di tali persone dice: *qui emptionibus, venditionibus, Commerciis, contractibus licitis utiles non adeo improbabili more se exhibent* (2). La legge non approva, anzi condanna l' ingiusto, e perciò non riconosce per mezzano, chi serve all' ingiustizia.

Ma tanto non basta per esser Prosseneta. Vi si ricerca che vada ad investigare le volontà delle parti, e col loro consenso presta la sua opera per tutte quelle rifles-

(1) *Brix. de verb. signif. V. Negotium.*
(2) *L. fin. ff. de proxeneticis.*

riflessioni, che fanno i Dottori Accursio, Azone, e Baldo citati dallo stesso Stracca (1). Essi dicono che l'ufizio del Sensale consiste nel trattare, e non in conchiudere, quando però non vi fosse un mandato delle parti. La stessa parola *mezzano*, *conciliatore* ce ne fa vedere l'impiego. Quest'opera può avere la sua mercede, e può essere ancora graziosa, perchè nell'uno, e nell'altro caso sarà sempre Sensale chi ne faccia il mestiere. Ma queste parole vi si aggiungono per distinguere questo mestiere dal mandato, non tanto perchè il mandato è gratuito, e riconosce l'origine dall'uffizio, e dall'amicizia, e la mercede è contraria all'ufficio (2), quanto perchè il Proffeneta *magis monstrat negotium*, *quam mandat*. (3). Queste parole escludono ancora la locazione, e conduzione (4), ed anche l'Arbitratore. Finalmente si è detto nella definizione che il Sensale presta la sua opera, e ministerio al negozio, per servire al Giureconsulto, il quale parlando del loro mestiere, si esprime così: *operula ista defuncti sunt*, *& ministerium quale quale accomodaverint* (5).

Che cosa è questo ministerio? E' l'opera, che si presta coll'intervento di una certa persona (6). Bisogna però distinguere opera da opera, e ministero da ministero. Chi raduna le parti, perchè contraessero, o chiamò i testimonj presterà un opera, sarà un ministero; ma non sarà un Sensale se i principali contrassero senza di lui. Non è Proffeneta chi accomoda un estrinseco mi-

(1) *Ib. n. 6.*
(2) *L. 1. ff. mandat.*
(3) *L. 2. ff. de proxenet.*
(4) *L. 2. ff. eod.*
(5) *Cit. l.*
(6) *Brix. ib. V. Ministerium.*

ministerio, come saprebbe se radunasse le parti, perchè questi è piuttosto amico, che Prosseneta (1): ma sarà tale chi vi presta un ministero intrinseco, e sostanziale. Quelli adunque che non sono di tale professione, quantunque sieno *prolocutori*, ed *amichevoli trattatori*, non si dicono propriamente Prosseneti (2).

Che cosa finalmente è quell' *operula*, di cui parla il Giureconsulto? Accursio l' interpetra per salario; ma Stracca (3) crede che in due maniere si possa intendere. Cita Budeo, il quale intende quella parola *defungi* per non far qualche cosa con tutto lo sforzo, ma con tepidezza, e con quell' animo che faccia vedere di aver fatto il nostro dovere, ma quanto basta per evitare una riprensione, e questa è la prima: la seconda poi sarebbe di aver fatto tutto lo sforzo, e di aver condotto al fine l' affare, e con felicità. Stracca, intendendo questa parola in tutte, e due le maniere, è sicuro della sua interpetrazione, perchè più di questi due sensi non vi si possono adattare.

Resta ora da vedere i diversi nomi, coi quali sono stati tali persone chiamate dalle leggi. *Proxeneta* è il primo, ed il più conosciuto, e di cui finora si è parlato. Giustiniano (4), li chiama *mediatores*, siccome ancora sono così chiamati dagli Scrittori Ecclesiastici (5). Questa è una parola barbara, la quale per altro è nelle bocche dei causidici, e degl' interpetri. Sono stati chiamati anche *Pararii* da Seneca (6), e da altri *Conciliatores*, o *Inter-*

(1) *I. sciendum Dig. de usur.*
(2) *Stracc. ib. n. 9.*
(3) *Ib. n. 10.*
(4) *In Auth. de testib. §. quoniam vero.*
(5) C. *si quis episcopus* 8. *caus. 1. qu. 1. cap. 1. lib. 2. in sexto tit.* 10.
(6) *Lib. 3. 2. & 3. de benefic.*

ventores, o *Intercessores*, *Medii*, *Ministri*, *Adnumeratores*, come ne avvisa l'istesso Stracca (1); ma io, contentandomi di averlo così accennato per intendere il senso delle leggi, passo avanti col dire che tutti questi nomi sono andati in dimenticanza restando solamente quelli di Mezzani, e di Sensali, ai quali si debbono adattare le antiche leggi in mancanza degli statuti particolari de' luoghi.

Noi abbiamo un titolo del Codice *de sponsalibus*, *& arrhis sponsalitiis*, *& proxeneticis*. Tre cose si contengono in questo titolo, l'ultima delle quali sarebbe quella del salario, che si dà ai mezzani. Ma come nel trattato non se ne parla non ostantechè si esprimesse nella rubrica, Alciato (2) dice che vi sia errore nella rubrica, e in luogo di *proxeneticis* si debba leggere *proxenetriis*, sicchè si comprenda che si tratta delle arre sponsalizie, che si danno ai Sposi, e ai *proxenetrii*, e che si depositano presso le *Prossenetrie*. La Prossenetria è la conciliatrice delle nozze, ed intanto si dee intendere per questo sesso, perchè questa carica per lo più si esercita dalle donne (3). Stracca (4) adduce varie ragioni contro a questa dottrina di Alciato, e sostiene che non si debba cambiare la rubrica, ma io ho voluto dirne una parola per far vedere che cosa voglia significare *Proxenetria*. Egli però non niega che la donna possa sostener questa carica, anche perchè non è ad esse proibito di esercitar la mercatura (5).

Mi

(1) *Ib. n.* 11. *&* 13.
(2) *Lib.* 1. *dispunct. cap.* 22.
(3) *Calvin. Lex. Jurid. V. Proxenetria*.
(4) *Ib. n.* 18.
(5) *Ib. n.* 21.

Mi resta ora da dir qualche cosa sopra alcune particolarità notate dal Giureconsulto intorno ai Proffeneti, che maggiormente ce ne fanno conoscere la natura, ed il loro utile. Egli dice: *sunt etenim hujusmodi hominum, ut in tam magna civitate officina* (1). Le officine sono quei luoghi, dove gli operarj, ed artefici fanno le loro opere, dette *ab efficiendo*, o *ab officio*. Siccome dunque in una gran Città le officine sono di un utile grande per la vita umana, così i mezzani fanno l' istesso. In tal maniera questi sono uguagliati alle officine per riguardo dell' utile, che fanno allo Stato, e perciò la loro opera non è da disprezzarsi in una gran Città (2).

Soggiunge il Giureconsulto: *est enim proxenetarum modus*. La parola *modus* ha diversi significati in legge, ma il primo, ed il generale è quello, che si adatta a questo luogo. Ci dinota propriamente la ragione, cioè la misura, o forma. La ragione comanda che non si faccia troppo, ma tutto con moderazione (3). Il Giureconsulto adunque avvertisce il Sensale ad osservare questo modo, questa misura, questa forma, questa ragione. Non dicano i Sensali cose false, dieno buon esito all' affare, non dieno motivi di sospettare, in somma se tutto fanno a dovere, se si astengono da tutto quello, che è proibito, *modum servabunt* secondo il sentimento del nostro Giureconsulto (4).

La legge conchiude il discorso dei Proffeneti con queste parole: *qui emptionibus, venditionibus, commerciis, contractibus licitis utiles non adeo improbabili more se exhi-*

(1) *L. 3. h. t.*
(2) *Stracc. ib. part. 2. n. 1. & 2.*
(3) *Calv. in Lex. jurid. V. modus.*
(4) *Id. ib. n. 3. ad 7.*

bibent. Stracca interpetrandole comincia dall' ultime, e ci presenta questa idea. Quantunque nel principio di questa legge si fosse detto che l' ufizio del Proffeneta sia una cosa sordida a guisa di officina, ciò non ostante essi, *non adeo modo improbabili*, si fanno utili nel Commercio, quasicchè dicesse: l' ufizio del Proffeneta non è tanto sordido, non è tanto da riprovarsi, e da vituperarsi, perchè il Commercio ne riceve dell' utile. Ecco perchè Azone (1) diceva che questa opericciuola, come utile, non è da disprezzarsi in una gran Città. Accursio riferisce queste parole al salario, e fa dire al Giureconsulto, che quantunque il Proffenetico sia una cosa sordida, l' ufizio però non è tale, perchè i proffeneti sono utili alla Città (2).

Finalmente ci si dice in questa legge dove può framischiarsi il proffeneta per far che sia riconosciuto per tale nelle occasioni. Dice che interviene nella compra, e vendita, nei Commercj, e nei contratti leciti. Parla della compra, e vendita, perchè per lo più in questi contratti sogliono i mezzani intervenire, e quello che è più notabile se non si noti con ispecialità pare che si disprezzasse (3). La parola *Commercio* quantunque si estendesse ad ogni contratto, pure si può restringere alla permutazione delle merci in questo luogo, e se ne parla in particolare, come della compra, e vendita per l' istessa ragione del continuo intervento dei sensali in questo contratto. Si enunciano anche i contratti, perchè non è nuovo in legge, che nominandosi le cose spe-

(1) *In summa Cod. eod.*
(2) *Id. ib. n.* 10. *ad* 11.
(3) *L. item apud Labeonem §. ait Prætor ff. de injur. l.* 1. *§. dixerit aliquis ff. de public.*

speciali viene poi la generale, dove le speciali si comprendono; il tutto si fa per togliere ogni dubbio (1). I contratti però debbono essere leciti, siccome anche più sopra ho notato coll' autorità di questa legge. Le leggi, riprovando le stipule turpi, i contratti illeciti, e contro ai buoni costumi, proibiscono in conseguenza ai mediatori l' intervenirvi. Quando si proibisce qualche cosa sembra essere proibito tutto quello, per cui si giunge a quella tal cosa (2). Tutte le leggi, ed i Dottori vanno d' accordo su questo punto, e si può generalmente conchiudere, che i prosseneti possono intervenire in qualsivoglia negozio, che sia lecito, e non mai nell' illecito (3).

T I T. XXII.

Varie sorte di Sensali.

L' Antichità conobbe i Sensali, e le leggi Romane ne hanno parlato nella maniera come si è veduto nel titolo antecedente. Esse non si restrinsero a darcene il significato; ma regolarono altre cose, che riguardavano il loro ufizio. Io ne dovrò parlare in questo luogo; ma, prima di entrarvi, darò una scorsa al Commercio presente, e vedrò quanti ne sieno dal medesimo conosciuti, e poi tornerò agli antichi per adattare ai nostri quelle leggi, che stabiliscono i loro doveri, e ne risolvono le differenze. Se una volta, per terminar gli affari

(1) *Id. ib. n. 13. & 14. & de mercat. part. 1. num. 45.*

(2) *L. oratio ff. de sponsalib., cap. constitutus, & cap. ex tenore de ea cessione præbend.*

(3) *Id. ib. n. 19. & 21.*

fari si pensò a far uso di questi mezzani ognuno si può figurare come il Commercio, dove gli affari sono in un continuo moto, abbia saputo approfittarsene, perchè camminasse più pronto, e più spedito per mezzo di questi veicoli, che dagli Spagnuoli sono chiamati *Corredores*, perchè corrono, vanno, e tornano da una parte all'altra per contrattare, e conchiudere il negozio (1). Quindi n' è avvenuto, che siccome anticamente erano i Sensali considerati tutti sotto un solo aspetto, la diversità degli affari del Commercio presente ce li fa ravvisare in varie classi, che è quello, che dovrò ora in questo titolo disimpegnare.

I Sensali sono di tre specie: altri si chiamano Sensali di mercanzie, altri Sensali di cambio, ed altri Sensali di manifatture. I primi sono quelli, che s' intromettono nelle vendite, e compre, ed in ogni traffico di merci: i secondi, detti anche Agenti di Banca, o di Cambio, attendono soltanto a facilitare la negoziazione del denaro per mezzo delle lettere, e biglietti di cambio: gli ultimi si mescolano nella compra, e vendita delle stoffe, ed opere, che si fabbricano in ciascun corpo, o Comunità, di cui sono ricevuti Maestri. Alcuni vi aggiungono i mezzani di assicuranza, che procurano di cercare assicuratori, che ci assicurano i rischi marittimi, far segnare le opportune polize, e simili operazioni dipendenti dal contratto di assicuranza. In alcuni luoghi le diverse funzioni dei Sensali sono riunite in una sola persona col nome generico di Sensale; in altri sono separate col loro rispettivo nome secondo la stabilita distinzione.

Qui

(1) *Hevia Lib. 1. cap. 5. n. 1.*

Quì non è luogo di parlare dei Sensali di Cambio, e di Assicurazione, perchè essi ci dovranno occupare quando esamineremo la Giurisprudenza de' Cambj, e quella del Mare. Entrano solamente in questo titolo quelli delle mercanzie, e delle manifatture. Savary (1) parla di loro, e ne fa vedere l'utilità, le funzioni, e le massime che debbono avere, ed osservare, affinchè si possano ben condurre in questa professione, che reca tanto vantaggio non meno al Commercio, che al pubblico, e allo Stato. Io ne trarrò quello, che più si confà al mio disegno, e serve per la piena intelligenza di queste persone, affinchè poi vi si possano meglio adattare le leggi corrispondenti.

I Sensali di mercanzia sono della massima utilità nelle Città, dove si fa un Commercio considerabile per due ragioni. La prima perchè un Sensale di mercanzia è per l'ordinario un Mercante, che conosce tutt'i particolari Mercanti, e Negozianti, e quali son quelle mercanzie, di cui essi fanno Commercio. Un Negoziante forestiere, che venisse in una Città a comprar mercanzie per assortire i suoi magazzini, o botteghe, e non avesse sempre la conoscenza di tutt'i Mercanti, che le vendono, i Sensali delle mercanzie gli son necessarj per insegnargli i magazzini, e le botteghe di coloro, che le vendono, altrimenti non potrebbe così facilmente, e prontamente spedire i suoi affari (2).

La seconda si è perchè vi sono alcuni Mercanti, e Negozianti, che tengono mercanzie, che non possono vendere, se non nel luogo della loro residenza, per non fare alcun Commercio cogli altri luoghi del Regno, ed anche

(1) *Part. 2. liv. 3. ch. 7.*
(2) *Id. ib.*

anche fuori. Essi se ne disfarebbero con profitto per mezzo dei Sensali di mercanzie, che trovano altri Negozianti, ai quali queste sorte di mercanzie sono proprie per negoziarle nelle Fiere, e Mercati, e nelle Provincie, e anche nei paesi stranieri, che anche avrebbero piacere di disfarsi delle loro, che possono accomodare con quelli, che le cambiano, e per questo mezzo i Mercanti, e Negozianti si disfanno delle mercanzie, che, per così dire, a loro nulla servono (1).

Veggasi ora che cosa debbono sapere, ed osservare tali Sensali. Primieramente debbono essere persone di onore e di buon nome, e che non abbiano fatta mancanza, e bancherotta. L' Ordinanza del 1673. (2) lo prescrive in Francia, perchè è sempre una macchia l'aver mancato, il cui effetto si è l' incapacità di ogni carica pubblica. Debbono in secondo luogo esser capaci a ben conoscere le mercanzie, dove vorranno intromettersi, la loro bontà, bellezza, qualità, lunghezza, larghezza, tintura, senza le quali cognizioni potrebbero appena riuscire in questa professione. In terzo luogo non possono essere Sensali, e fare il Commercio per loro proprio conto nell'istesso tempo. Anche la stessa Ordinanza lo proibisce (3); debbono però tenere i libri giornali, dove tutto si registra, e debbono finalmente osservare il segreto per la gran ragione che il segreto è l' anima di tutt' i negozj (4).

I Sensali dei manifatturieri, ed Artefici sono anche necessarj al Commercio, e la loro mezzania nei luoghi, dove sono manifatture, è assai comoda tanto ai Mer-

(1) *Id. ib.*
(2) *Tit. 2. art. 3.*
(3) *Ib. art. 2.*
(4) *Id. ib.*

Mercanti, quanto ai manifattori per la loro negoziazione. Le ragioni sono l' istesse di quelle dei mezzani di mercanzie, che non occorre a ripetere. Un Mercante, che è arrivato al luogo delle manifatture, subito sa, per mezzo di tali persone, tutte le sorte di mercanzie, che vi sono fabbricate, quelle che restano a terminarsi sopra i mestieri, il prezzo, che vagliono nella vendita, che se ne fa attualmente, e quali sono i migliori Artefici (1).

Questi Sensali non sono obbligati a tener libri giornali, perchè il loro impiego è momentaneo, cioè a dire, subito che si sono frapposti di far vendere qualche stoffa da un Artefice ad un Mercante, sono riconosciuti delle loro fatiche, e come non hanno libri non sono creduti in giustizia. Così se nascessero controversie tra i Mercanti, e Manifattori sulla qualità, quantità, e prezzo delle mercanzie che hanno negoziato per mezzo di questa sorta di Sensali, è necessario di farne la pruova in giustizia per via di testimonj. Essi sarebbero la figura di semplici testimonj, come la sarebbero in altri affari, che non fossero mercantili. Del resto poi debbono avere la stessa qualità degli altri, ed osservare presso a poco le stesse massime intorno alla probità, scienza, segreto, ed altro (2).

Ma i libri degli altri Sensali sono creduti, e se ne attendono le parole nelle controversie mercantili. Io però ho voluto accennarlo in questo luogo unicamente per farne veder la differenza. Del resto questa dottrina si dee meglio sviluppare quando si parlerà nel corso di questa Giurisprudenza dei libri mercantili, dove verran-

(1) *Id. ib.*
(2) *Id. ib.*

no all' esame i libri di Sensali. Là si vedranno tutte le distinzioni, che convengono a farsi su tal oggetto, ed io da ora vi chiamo il Lettore, perchè nel Commercio i libri debbono occupare un luogo principalissimo. Chi poi volesse sapere altre particolarità, che riguardano tali Sensali, ricorra all' istesso Savary, il quale nel medesimo capitolo ne dice tanto quanto basta ad averne tutta l' idea.

Non niego che oltre a queste sorte di Sensali ve ne sieno dell' altre. Savary (1) ne descrive alcuni, che si vedevano a Parigi: ma questi non entrano nel gran Commercio, come sarebbero quelli del vino, dei cavalli, del sale, e di altre minute mercanzie, e perciò io non ne debbo parlare. Dirò solamente qualche cosa dei Sensali di Amsterdam, Città di quel Commercio, che il Mondo sa, e che perciò merita che io faccia parola delle due sorte di Sensali, che vi si veggono chiamati *Maskelaers*. Gli uni sono una specie di Ufiziali, che si chiamano Sensali giurati, per ragion del giuramento che prestano davanti ai Magistrati, e Borgomastri; gli altri son quelli, che senza Commissione, e senza essere riconosciuti dal Magistrato, fanno questo mestiere, e questi si chiamano Sensali Ambulanti.

I primi cioè i giurati sono al numero di 375. Cristiani, e venti Ebrei; gli altri sono quasi il doppio, sicchè ad Amsterdam vi sono più di mille Sensali, tanto di Banco, quando di mercanzie, tanto giurati, quanto Ambulanti. La sola differenza che vi è tra queste due specie di Sensali si è che i primi sono creduti in giustizia, e i secondi nò, e che in caso di controver-

sia,

(1) *In Dict. de Com. V. Courtier.*

sia, i loro trattati, e negoziazioni sono nulli. Questa differenza è appoggiata alla legge, la quale riconosce i primi, come persone pubbliche, e rivestite del carattere pubblico, e i secondi come persone private, le quali dalla giustizia meritano quella fede che merita ogni particolare.

Ecco l' idea che gli antichi aveano dei Sensali, ed ecco quella, che ne hanno i moderni. Tutto ci fa vedere la gran necessità che ne ha il Commercio, e tutto mi obbliga a parlarne come, e quanto si conviene. Ora mi resta da vedere come possano adoperarsi negli affari, ed in quali affari, ed a che sono essi tenuti, ed obbligati a tenore delle leggi, e dei Dottori. Tralascerò quelle questioni, che riguardano i contratti, dove essi sono intervenuti, perchè appartengono ad altro luogo, e solo quì mi tratterrò sempre sopra le loro persone. Dopo averli considerati in quella parte, che riguarda i loro doveri è giusto che li vada a vedere sotto l'aspetto del premio, e del guiderdone, che essi attendono dalle loro giuste, ed oneste fatiche. Così facendo non mi pare che ad altro io sia tenuto in questo libro, dove guardo, e contemplo ad una ad una tutte quelle persone, che hanno riguardo al Commercio.

T I T. XXIII.

Doveri dei Sensali.

L' Ufizio del Sensale già apparisce dalla definizione, che se n' è data, e dall' idea che ne aveano gli antichi, e ne hanno i moderni. Ma tanto non basta per vederli più da vicino in giudizio; è necessario che le nozioni che si son date si sviluppino con più esten-

sione, e ci facciano toccar con mano i loro doveri negli affari di Commercio per risolvere le questioni, che possono insorgere nelle occorrenze. Lo farò volentieri in questo titolo, perchè anch'io ne conosco la necessità, e so quanto importi, perchè questi che si framischiano nella mercatura ad ogni occasione sappiano il loro dovere, e si sappia come poscia poterli ridurre alla ragione.

L' ufizio del Sensale è simile a quello d' un Procuratore costituito, d' un commesso, o altro preposto. Vi è però una differenza, che essendo egli impiegato da persone, che hanno opposti interessi, resta come commesso di ciascuna di esse per negoziare, o conchiudere il contratto. Eccolo perciò in obbligo, ed in dovere di conservare verso entrambe le parti una perfetta fedeltà nell'esecuzione di ciò, che rispettivamente gli venga da esse confidato, affinchè quando lo vogliono si pongono in istato di trattare esse medesime, e conchiudere il contratto, e la negoziazione (1).

Ma in che consiste principalmente questo ufizio? Eccolo dalla legge (2). Egli dunque in un trattato dee lodare quel nome, quella cosa, quella circostanza, quell' affare, quel negozio per poterlo conchiudere. Egli così viene a dare un consiglio, affinchè ognuna delle parti possa deliberare se convenga di eseguirlo, o nò. Egli esorta, egli ammonisce, egli raccomanda, e si affatica perchè la sua opera venga ad effetto. E quindi dee essere in questo attento perchè non lodi chi non lo dee, ed in questo, se asserisce una cosa per un altra, sarà tenuto *de dolo* quando veramente sapesse che quella persona,

(1) *L. 3. in fin. de proxeneticis. Domat loix civ. liv. 1. tit. 17. sect. 1. §. 1.*
(2) *L. 2. ff. h. t.*

sona, o affare che tanto loda non fosse così, ed ingannasse la parte. La lode sola, quantunque non meritata, non lo costituisce nel dolo senza la scienza che egli ne avesse in contrario (1). Come, e quando sia obbligato per questo si vedrà nel tempo, in cui dovrò parlare delle obbligazioni, ed azioni.

Quest' ufizio è ufizio pubblico, e perciò il primo dovere di chi vuole esercitar questa carica è di essere eletto nella maniera, come prescrive il Governo. In Ispagna vi sono le leggi che così stabiliscono rapportate da Hevia (2), e vogliono che il Sensale debba dar giuramento di esercitar con fedeltà la loro carica. Le Istruzioni delle Corte, e Consolato di Mare pubblicate per la Città di Messina nell'anno 1728., parlando dei Mezzani (3), prescrivono che nessuno possa esercitare l' ufizio di Mezzano, se non sia prima eletto, e confermato dalla Corte del Consolato, e prima che l'eletto cominci a fare il suo impiego dovesse dare idonea pleggeria di cinquanta once, e che ogni anno si dovesse rinnovare nel mese di Gennaro. Negli Stati del Re di Sardegna si è stabilito pel bene del Commercio che non sia permesso a chicchessia di fare il Sensale, sì di banco. che di merci, se non sarà prima approvato per mezzo di un esame che il Consolato commetterà a quattro Negozianti dei più accreditati, per riportarne indi le Regie Patenti sotto pena di scudi sessanta (4). Quì in Napoli anche si pratica l' istesso, e senz'ordine del Re precedente Consulta della Regia Camera nessuno può esercitar questa carica.

Le

(1) *Strace. ib. part. 3. n. 2. ad 24.*
(2) *Ib. cap. 5. n. 6., & 7.*
(3) *Cap. 15. §. 1.*
(4) *Regie Costit. lib. 2. tit. 16. cap. 4. §. 14.*

Le Istruzioni di Messina, che ora ho citate, stabiliscono ancora varie cose intorno ai doveri dei Mezzani, che credo di dover quì accenare, perchè non meritano di essere trascurate. Esse ci dicono, che il Mezzano dee essere persona di buona fama, e condizione; dee sapere leggere, e scrivere, e tenere il suo libretto, in cui ha da notare distintamente la giornata di tutte le vendite, e trattati, che si stipulano per mezzo suo colla specificazione del negozio, e mercanzia, del prezzo, e forma del pagamento; notando ancora tutti i patti, coi quali si è dalle parti convenuto il negozio. Se questa nota non si trova con distinzione nel libretto, le citate Istruzioni per Messina lo sospendono immediatamente dall' esercizio di Mezzano, e lo fanno soggiacere alla pena di once dodici, dandone la terza parte alla fabbrica del Consolato, e l' altre due al Regio Fisco. Questa nota dee essere scritta dalla propria mano del Mezzano, ed allora si dovrà scrivere quando si sarà ultimato il partito dalle parti, ed il partito allora si avrà per ultimato, quando le parti in presenza del Mezzano si danno reciprocamente le mani, o si danno caparra, e non altrimenti (1).

Non possono i Sensali prender denaro dal prezzo di qualsivoglia vendita, nè di ricevere consegna di roba, che passa per la loro mezzania. Debbono solamente trattare, e fare ultimare i partiti, e passare immediatamente per mani dell' istesse parti i caparri, consegna, e prezzo. Nessuno può proferir prezzo determinato di mercanzia, non essendovi in realtà compratore a tal prezzo. Non possono i Mezzani far unione, e compagnia di mezzania: è solamente permesso a ciascuno di essi

(1) *Ib.* §. 2., & 3.

essi di tenere un compagno: qualunque Mezzano che nel suo esercizio commetta qualsivoglia baratteria, ancorchè menoma, è privato immediatamente d'ufizio, e castigato secondo la qualità del delitto, e dovrà pagare il danno all' interessato (1). Tanto prescrivono quelle Istruzioni, le quali se hanno forze di leggi in Messina, debbono avere il loro riflesso anche in altri luoghi per la loro giustizia.

Ha accennato il Giureconsulto (2), che il dovere essenziale del Prosseneta sia d' intervenire nei contratti leciti, ed io nella definizione ne ho detto qualche cosa. Ora aggiungo spiegando questo dovere che debba nel suo impiego astenersi assolutamente da ogni delitto. Io non parlo di quei delitti, che offendono il costume, e le leggi della Chiesa, e dello Stato, come sarebbero l'adulterio, lo stupro, il ratto, le cose Ecclesiastiche, dove ogni mezzania è castigata colle stesse pene, perchè non hanno che far col mio assunto. Mi restringerò solamente ai contratti usurarj, dove i prosseneti sogliono in affari di Commercio intervenire, e vedere qual sia la pena che le leggi danno ad essi in questa occasione.

Gl' Interpetri sono varj in questo punto. Accursio (3) credette che fosse tenuto alla restituzione dell' usure, come se egli l' avesse ricevute. Molti Dottori vanno con lui, e confondono in questo il Prosseneta col Notaro, il quale, se stipula un contratto usurario, è castigato come se fosse il Principale. Non manca però in questo caso chi vorrebbe più reo il Prosseneta del Notaro, perchè il Prosseneta è il Ministro del delitto, e ac-

(1) *Ib.* §. 11. 13. 16.
(2) *In l. fin. ff. de proxenet.*
(3) *In l. si sciente ff. ad legem Pompe. de parricid.*

e accomoda l' opera sua per farlo commettere , ma il Notaro è richiesto dopo la convenzione delle parti . Altri sostengono che quì il Prosseneta è tenuto in sussidio , cioè quando i Principali non sono capaci a pagare. Stracca che tutto esamina (1), è per l'una, e per l'altra opinione, e sostenendo l' obbligazione solidale vi aggiunge che pagando l' uno l' altro sia liberato.

Debbono i Sensali tenere il loro libro leale, e sincero, e se mai vi facciano qualche cosa di falso saranno puniti come falsarj (2). Ma questa pena ha luogo se mai si presta qualche fede ai loro libri secondo l' avvertimento di Bartolo (3), e di Accursio (4), e di altri. Il libro dunque del Sensale dee essere esente da cassature, viziature, e da ogni sospetto, ed in questo conviene che vi usino tutte le possibili diligenze, ed esattezza, perchè qualunque cosa basta a spargere una nebbia sulla loro condotta, e di meritare perciò l'attenzione, e la vigilanza della legge (5).

Quando i Sensali hanno già trattato un affare, non debbono frastornarlo col prendersi il denaro dagli altri, e per la speranza del maggior guadagno dimostrar falsamente una migliore condizione, e per questo mezzo fare, e disfare negozj. Non debbono dare ai Mercanti consigli frodolenti, ed in modo particolare a quelli, che sono per fallire in danno dei creditori coll' alterare, turbare, o fare altro guasto ai libri. E generalmente parlando, quando intervengono i Sensali nei contratti illeciti, e commettendo delitti per cagion del loro impiego, si debbon casti-

(1) *De proxenet. part. 3. n. 31. ad 37.*
(2) *L. 1. qui rationibus ff. de fals.*
(3) *In cit. l. 1. §. qui rationibus.*
(4) *In l. domus in verbo privatas C. de fals.*
(5) *Stracc. ib. n. 40.*

castigar come se fossero principali, ad eccezione di quei casi, nei quali la legge diversamente disponesse. Varranno in questa occasione per loro i titoli della legge (1), dove molte cose si stabiliscono, che possono aver rapporto alle loro sceleraggini, le quali non si debbono mai per alcun verso dissimulare (2).

T I T. XXIV.

Se il Sensale possa essere Mercante.

A Discorrerla colla legge Romana non si trova proibito al Sensale di fare il Mercante, e tutto si crede permesso, quando non si trova specialmente proibito (3). Pare che ognuno possa assumersi il carattere di Mercante, e di Sensale in quella maniera, come gli conviene. Ma se poi vogliamo discorrerla collo spirito dell' istesse leggi Romane, e della ragion naturale, noi troveremo che il Sensale non possa esser Mercante in quel contratto, dove intervenne. Fingasi un contratto già trattato da un Prosseneta, e già manifestati i segreti di coloro, che vogliono contrarre, e il Prosseneta, per le cui mani tutto è passato, voglia comprare, o permutare per suo guadagno. Allora secondo le leggi dell'equità il Pretore dee interporsi, perchè il Sensale la faccia da Sensale, e si astenga da esser contraente. Lo stesso decise il Giureconsulto in una simile questione (4).

 E quan-

(1) *De dol. in Dig. & Cod. l. 3. ff. de crim. stell. & tit. si mensor fal. mod. dix.*

(2) *Id. ib. n. 41. & 42.*

(3) *L. mutus §. 1. ff. de procurator. l. 1. ff. de testibus.*

(4) *L. 3. §. tametsi vers. finge ff. de arbit. Stracc. ib. qu. 19. n. 1. & 2.*

E quando anche vi mancasse la legge, verrebbe la ragione all'incontro; la quale ci suggerisce che non può il Sensale sostenere nell' istesso atto le veci di due persone (1). E perciò conchiude Stracca che il Proffenera non può far da Mercante in quei contratti, che sono stati da lui maneggiati, ma che negli altri non gli sia proibito. Egli attesta di aver promossa questa questione, che non era stata trattata da altri, perchè avea inteso, che certi Sensali, niente onesti, aveano di soppiatto contratta società con alcuni Mercanti, e nascosta la società aveano indotti tanti Mercanti, che n'erano inconsapevoli, a permutare, e contrattare coi loro socj con grave danno dei medesimi (2).

Questa dottrina è importantissima, perchè preme assai ai Mercanti di non essere ingannati nell' affare delle mercanzie per mezzo di quelle tali persone, dove hanno le loro confidenze, se mai vogliono sapere come sieno quelle tali mercanzie, ed altre circostanze, che le accompagnano. N'è tanto geloso il nostro Autore di questa verità che conchiude la questione col lodare tutti i popoli Commercianti che proibiscono ai Sensali l'esercizio della mercatura, siccome erasi stabilito in Ancona sua patria, dove sotto pena non leggiera si era proibito ai Sensali di fare i Mercanti (3). Dal che si vede che quantunque egli restringesse la proibizione ai Sensali di fare i Mercanti in quei contratti, dove intervengono da Sensali, vorrebbe però, che la proibizione si estendesse in generale, e loda quei popoli, che così stabilissero.

(1) *Arg. l. fin. Cod. de assessor. l. quisquis Cod. de postuland. l. si plures ff. de pact.*
(2) *Ib. n. 3.*
(3) *Ib. n. 9.*

sero. Aveva ragione, sì perchè vi è sempre timore d'inganno quando facciano l'uno, e l'altro, quantunque in diversi contratti, ma anche per non confondere queste due qualità nella stessa persona, non essendo elleno dell' istesso decoro.

Non meno il sentimento, che il desiderio di Stracca è stato ricevuto dalle Nazioni. In Ispagna nessun Prosseneta può comprarsi quelle robe, che gli furono date a vendere per qualunque prezzo, o basso, o alto, nè per se, nè per mezzo di altre persone (1). Hevia (2), che lo rapporta, dice che secondo questa legge non può il Sensale riceversi le merci per quel prezzo, che un altro ne avrebbe dato, o anche se sia maggiore, e ciò per evitare la frode, che si potrebbe fare all'istessa legge. Per la stessa ragione nessun Sensale, o da se, o per mezzo d'altri, può comprare quel che si è dato a vendere ad altro Prosseneta, o dare a questi a vendere quel che fu dato a lui per vendere (3). E non meno nel primo, che nel secondo caso vi sono le pene fulminate dalle stesse leggi (4).

Le stesse leggi passano più avanti, e soddisfano il desiderio di Stracca, perchè proibiscono al Sensale di esercitare la mercatura di qualsivoglia mercanzia, o per se, o per mezzo d' altri, e se le merci fossero proprie neppure può trattarne per farne vendita, ed anche questo divieto è accompagnato dalle pene (5). A me pare che queste leggi sieno salutari per non interrompere il corso del Commercio col sospetto della mala fede, che vi

(1) *L. 14. tit. 12. lib. 5. Recopilat.*
(2) *Ib. cap. 5. n. 21.*
(3) *L. 26. tit. 15. lib. 5. Recopil.*
(4) *Id. ib. n. 23.*
(5) *L. 26. tit. 11. lib. 5. Recopilat. Id. ib. n. 23.*

vi può essere in queste persone, che sono tanto necessarie per la speditezza della Negoziazione, ed affinchè l'una cosa sia sempre distinta dall' altra, e tutto vada, e sia regolato colla dovuta regolarità, e proporzione.

In Francia si è pensato dell' istessa maniera, e nella celebre Ordinanza del 1673., da me tante volte citata (1), si proibisce ai Sensali di mercanzie di farne alcun Commercio per loro conto. Si fa l' istesso ai Sensali di Cambio, e Savary, in un caso particolare che riguardava questi ultimi, ci dà le ragioni, per cui l'Ordinanza fece tali disposizioni, facendo vedere quanto sieno favorevoli al Commercio, ed allo Stato. Egli vi si diffonde per farne conoscere l'importanza, e risponde alle ragioni addotte in contrario, colle quali si soleva far credere che gli Articoli dell' Ordinanza non si potevano eseguire senza arrecar gran pregiudizio allo Stato, ed alle grandi Compagnie, e che doveano essere interpetrati dal Re. Le ragioni del Savary si possono anche adattare ai Sensali in generale, ma come riguardano particolarmente gli Agenti di Cambio, io mi riserbo di esporle, quando, esaminando la Giurisprudenza di Cambj, dovrò venire all' esame di questo punto (2).

Le Istruzioni di Messina, da me citate altra volta, stabiliscono che nessun Mercante possa fare la professione di Mezzano per lo tempo, che avrà l' atto, o patente di Mezzano; e similmente nessun Mezzano possa comprare, o vendere mercanzie per conto proprio, sotto pena di privazione dell' esercizio, e di once venti (3). Anzi vanno più avanti, e dicono che nessuna persona, la

(1) *Liv.* 2. *art.* 2.
(2) *Savary Parere* 14.
(3) *Cap.* 15. §. 5.

la quale esercita l'uffizio di Regio Canniatore di panni, possa essere eletto all'esercizio di Mezzano, e dichiarano incompatibili in uno queste due professioni nel medesimo tempo (1). Così ci fanno vedere come sieno gelose in questo punto, e di quanto importanza lo considerino per lo Commercio. Ed in tal guisa posso ben io anche conchiudere che, secondo le leggi, e i Dottori, i Sensali non solamente non possono far da Mercanti in quei contratti, dove sono intervenuti da Sensali, ma anche in generale non possono esercitare la mercatura.

TIT. XXV.

Se mai il Sensale possa far testimonianza in quell' affare dove intervenne?

IMportantissima è questa questione, la quale viene giornalmente all' esame, e merita da me un titolo distinto per discuterla in tutte le sue parti. Ella ha tenuto esercitati tanto gli antichi, quanto i moderni Interpetri della legge, e gli ha fatto dividere in diversi sentimenti. Stracca la discusse pienamente (2), e, secondo il suo solito, la considera in molti casi per illustrarla. Io ne dirò quanto basta per me, seguitando la direzione, che questo Scrittore cotanto famigerato per gli affari della mercatura, ha creduto di darvi.

Ecco il primo caso. Se le parti danno il consenso, non solamente si debba ammettere il Proffeneta ad attestare,

(1) *Ib.* §. 7.
(2) *Ib. part.* 4. *qu.* 13.

ſtare, ma anche ſi dovrà forzare (1). Anzi di più. Quando vi è il conſenſo dell' una, e dell' altra parte, allora il Proſſeneta farà una prova piena, e ſi attende unicamente alla ſua depoſizione. E quì ſon concordi tanti Dottori citati dall' iſteſſo Stracca. Il ſecondo caſo anche non ammette dubbio, perchè ſuppone che l'una, e l'altra parte non voglia ammettere la ſua teſtimonianza, ma ſi dee ributtare, e così non meno in queſto, che in quello non ci è alcuna queſtione di dritto (2).

Merita veramente tutto l' eſame il terzo caſo, che ſuppone una ſola parte, che ne richiede la teſtimonianza. Quì la maggior parte degl'Interpetri ſoſtiene che non ſi debba permettere, ma vi ſi fanno alcune limitazioni. Altri credono che poſſa ammetterſi alla teſtimonianza, ma che non ſi poſſa forzare. Finalmente non mancano quelli, che, prendendo una via di mezzo, non ſogliono reſpingere il Senſale quando voleſſe deporre, ma rimettono all' arbitrio del Giudice la fede che ſi dee avere di ſiffatta depoſizione. E come queſto caſo è il forte della queſtione, perciò eſamineremo brevemente queſte opinioni per vedere qual ſia quella, che più ſi avvicinaſſe al vero (3).

Quelli che non vogliono ammettere la depoſizione del Senſale ad iſtanza di una ſola parte ſono Accurſio (4) ed altri, i quali ne adducono mille ragioni. La principale ſi è che il Proſſeneta ritrae un commodo dalla ſua teſtimonianza, cioè a dire il ſuo ſalario, ſe il negozio è perfezionato. Egli vorrebbe anche far credere che il negozio ſia ben trattato, e ſia eſeguito per farſi nome,

(1) *Auth. de teſtib.* §. *quoniam vero.*
(2) *Id. ib. n. 1. ad 3.*
(3) *Id. ib. n. 4.*
(4) *In* §. *in his verb. adnumeratorem Auth. de inſt. cav. & fide.*

me, e per farsi strada, ed in questo possono essere facilmente indotti uomini di tal fatta colla speranza del guadagno. Baldo (1) nota molto a proposito che i Prosseneti per lo più sono uomini utili, e sperano il Prossenetico, o sia il salario, e perciò, ricevendone commodo, la legge se ne insospettisce (2).

Anche son Dottori, e Dottori di autorità quelli che ammettono la testimonianza del Prosseneta ad istanza di una sola parte, senza però costringerlo quando non volesse. La ragione è ricavata dalle leggi, perchè l' istessa causa dell' affezione rimuove ogni sospetto di frode (3). Come il Prosseneta è un mezzano, che ha l' istesso affetto pei contraenti, pare che si dovesse ammettere a fare la sua testimonianza, perchè riceve il commodo dall' una, e dall' altra parte. Vi è un altra ragione di più. Il mezzano meglio degli altri conosce la verità, e le circostanze del contratto, dove fu mezzano, e perciò si dee ammettere quantunque per altra parte fosse meno idoneo (4).

Finalmente chi ammette la testimonianza, e ne rimette la fede all' arbitrio del Giudice viene a conciliare le due opposte opinioni. Così ha opinato l'Abate (5), e come il suo sentimento pare equo, e sicuro, ha avuto i suoi seguaci. Stracca però, che tutto rapporta, si uniforma al primo sentimento, e non se ne rimove per la ragione in contrario dell' eguaglianza dell' impegno, che dee avere il Sensale verso l' una, e l' altra parte. Il Prossenetico non si dee, se non perfezionato il negozio;

(1) *In consil. 50. volum. 2.*
(2) *Id. ib. n. 5.*
(3) *L. non solum §. 1. ff. de ritu nuptiarum.*
(4) *Id. ib. n. 6.*
(5) *In c. dilectarum num. 3. extr. de testib. cogend.*

zio; e ſe una parte lo niega, e l' altro l' afferma, il Proſſeneta è per queſta parte, e quando uno depone di un fatto, che gli può eſſere di lode, e di obbrobrio, non dico di guadagno, ſempre è ſoſpetto (1).

Ma egli che abbraccia il primo ſentimento lo vorrebbe reſtringere in molti caſi. Il primo è quando, eſaminandoſi un Senſale ad iſtanza di una parte, l'altra non vi ſi oppone. Il Giudice non potrà inquirere qual egli ſia quando la parte non glie ne fa premura, ed ancorchè notoriamente appariſſe dagli atti. E quì vorrebbe ammettere il ſentimento dell' Abate, che è in mezzo alle due contrarie opinioni, cioè che quando ſia ammeſſo il Senſale a deporre ſenza che la parte l' opponeſſe, e appariſſe dagli atti che foſſe il Senſale, tocca al Giudice di darvi quella fede, che è permeſſa dalle circoſtanze (2).

Vi ſarebbe un altro caſo, dove può aver luogo la reſtrizione ed è, che non ſi debba ammettere la ſua teſtimonianza in quelle coſe, che riguardano la perfezione, e la ſpiega del contratto; ma ſi dee in quelle coſe, che hanno potuto accadere prima della perfezione del contratto. La ragione ſi è perchè vi corre differenza tralle coſe ſeparate dal contratto da quelle, che vi ſono anneſſe (3), quantunque le coſe precedenti giovaſſero al contratto. L' affetto, che ſi è conſiderato nel Proſſeneta non ha luogo in queſto caſo. Eccone l'eſempio. Tizio Mercante diede la commiſſione a Sempronio, anche Mercante, perchè trovaſſe aſſicuratori delle ſue merci. Sempronio è coſtretto a provare che abbia uſata diligen-

(1) *Id. ib. n. 7. & 8.*
(2) *Id. ib. n. 9. 20., & 11.*
(3) *L. 1. Cod. ſi adverſ. rem judic., & ff. de negot. geſt.*

ligenza in trovare Afficuratori. Si domanda se si debbano ammettere i Proffeneti, ai quali Sempronio dice di aver dato la commiffione di ritrovarli. E come questo non riguarda l' istesso istromento dell' afficurazione, e dell' affezione, pare che si dovessero ammettere i Sensali a far questa pruova (1).

Quando il Sensale fosse approvato dal pubblico, e descritto nell' albo, e la legge accordasse tutto il credito ai loro libri, allora vi può fare la sua testimonianza. In queste circostanze un testimonio, che sarebbe meno idoneo, può essere idoneo (2). Se un Proffeneta intervenisse senza mercede può deporre in giudizio. Quando dalle parti si fa il contratto senza il mezzano, che radunò le parti, o chiamò i testimonj, perchè non ha prestato alcun ministerio al contratto, nè perciò merita il Proffenetico, non si dice Proffeneta, e non gli vien proibita la testimonianza. Il suo ministerio non è stato intrinseco, e sostanziale, ma solamente estrinseco per radunare le parti. Questi piuttosto si chiamano *prolocutores*, e non propriamente Proffeneti, ma amicabili trattatori (3), e questi son testimonj (4).

Finalmente quando cessassero tutte le ragioni, che gli escludono dall' essere testimonj, cioè l'affetto all' opera, l' amor del guadagno, che non si attribuisce ad essi l' aver malamente condotto il negozio, allora si potrebbero sentire in giudizio, il che non è senza ragione (5). Stracca adduce varie altre limitazioni, come sarebbero nelle cause de' matrimonj, e di dote, del delitto di si-

(1) *Id. ib. n.* 22. & 24.
(2) *Id. ib. n.* 33.
(3) *L. si de meis* §. *recepisse ff. de arbit.*
(4) *Id. ib. n.* 34.
(5) *Id. ib. n.* 36.

monia, di pagamento d' usure, e di eresia, che non hanno che fare nel caso nostro, ma che si possono leggere presso del medesimo. Ma io, dopo averlo accennato, passo a considerare i due ultimi casi, che l' Autore propone per questa questione.

L' uno sarebbe che il Prosseneta possa esser testimonio in quell' istromento, dove il contratto da lui trattato si viene a stipulare. La ragione si è, perchè nell' istromento v' interviene di consenso delle due parti, nel qual caso, come si è detto sul principio della questione, può esser testimonio, anzi può esservi forzato. La fede poi dell' istromento rimuove ogni sospetto, e così va bene la testimonianza del Prosseneta. Questo però si dee intendere per quelle cose, che si contengono nell' istromento, dove il Sensale è domandato; ma non già per quelle cose, che si asseriscono tralasciate nell' istromento. In questo caso non si ammette per le ragioni, che si sono vedute in questo titolo, perchè si ritorna al caso della questione, quando nell' istromento non vi è quella cosa, dove egli interrogato dee rispondere (1).

L' altro sarebbe quando il Prosseneta fosse prodotto dall' estraneo, ed allora non si dovrebbe ributtare la sua testimonianza. Non perchè uno sia Prosseneta debba essere escluso dal far testimonianze: ma solamente quando vi concorrono quelle ragioni, che lo possono rimovere. Tutto quello, che si è esaminato, e discusso cessa nell' istromento, e perciò quando un Prosseneta sarà chiamato da un estraneo potrà essere ammesso a far la sua testimonianza (2). Debbo finalmente avvertire che in Ispagna il Prosseneta non può essere forzato a dire il

(1) *Id. ib. n. 36. & 37.*
(2) *Id. ib. n. 38.*

il suo sentimento come testimonio, nè vale per consenso di una sola parte, ma vi si richiede quello anche dell' altra. Ma se egli spontaneamente volesse dire il suo parere può farlo (1). A tutti per altro è lecito di far fedi, ma quanto queste vagliano in giudizio è quello, che si dee vedere. Quì una fede spontanea è più sospetta di quella, che facesse in giudizio, e perciò non saprei intendere quest' ultima eccezione.

T I T. XXVI.

Del salario che compete ai Sensali.

LA legge, quanto esige dai Sensali l'esattezza del loro ministerio, altrettanto è pronta ad accordar loro la mercede. Quel premio adunque, che essi ne riscuotono, è conosciuto sotto il nome di *Proxeneticum*. Il titolo delle Pandette è de *Proxeneticis*, ed Ulpiano (2) dice che è permesso di domandarli. Lo stesso Giureconsulto (3) lo chiama *Philantropium*. Alciato (4), e Budeo leggono *Philantropia*, che non solamente significa umanità, cioè benignità, e clemenza di costume, ma ancora liberalità, munificenza. Finalmente anche Ulpiano (5) lo chiama col nome Greco ἑρμηνευτικῶν *ermeneuticon*, nome che da Accursio, da Alciato, e da altri s' intende per quel premio, che si dà ai Prosseneti a cagione del loro ministerio (6). Stracca però crede

Z 2 che

(1) *Hevia ib. n. 27.*
(2) *In l. 1. h. t.*
(3) *In l. 2. eod.*
(4) *Lib. 8. Parerg. cap. 21.*
(5) *In l. 3. ff. eod.*
(6) *Calvin. Lex-Jurid. V.* ἑρμηνευτικον.

che questa parola viene dall'altra parola greca ἑρμηνεύω, che significa interpetrare, e che in conseguenza con essa il Giureconsulto piuttosto intende il ministerio del Prosseneta, che consiste nell' interpetrare la volontà dei contraenti, e di restarne il mezzano, che il salario (1).

Noi abbiamo nel Codice il titolo *de Sponsalibus, & arrhis sponsalitiis, & proxeneticis*. La rubrica però è più generale del trattato, sicchè niente si trova nelle leggi di questo titolo, che riguarda il Prossenetico. Alciato per questo vorrebbe leggere *Proxenetrii*, piuttosto che *Proxeneticis*, ma non è nuovo in legge che qualche volta la rubrica sia più generale del trattato. Ne fanno fede varj titoli del Codice, dei Digesti, e delle Istituzioni (2), sicchè non ci recherebbe meraviglia un tal silenzio. Del resto quì è *plus in rubro, quam in nigro*, cioè più ne dice la rubrica di quello, che ne dice il trattato, perchè in questo si dice che è permesso il denaro nei matrimonj, e negli sponsali, sicchè tacitamente si parla del salario dei mezzani (3).

E siccome con questa dottrina si viene ad interpetrare la poca corrispondenza, che v'ha nel Codice tra il titolo, ed il trattato *de proxeneticis*, così con una opposta riflessione si spiega anche l'incorrispondenza della Rubrica delle Pandette *de proxeneticis* col trattato. Il titolo ci parla del solo salario; il trattato, o sieno le leggi della Rubrica parlano anche dei Prosseneti. Anche non è nuovo in legge che qualche volta il trattato sia più generale della Rubrica. Accursio l' avverte nell'

(1) *Stracc. ib. par. 1. n. 15. & 16.*
(2) *C. de relig. & sumpt. fun. Instit. de obligat. quæ ex maleficio. Dig. de justit. & jur.*
(3) *Stracc. ib. n. 18. ad 23.*

nell' Autentica *Ut Ecclesia Romana &c.* e nell' Autentica *Nullum credentem agricolæ &c.*, e gl' interpreti della legge, particolarmente i moderni l' hanno ancora avvertito illustrando altre leggi (1). Anzi io ardisco di dire che è assai più frequente in legge che il trattato sia più esteso della Rubrica, come per altro la natura delle cose ricerca, perchè non tutto si può comprendere nel titolo, che dee essere un estratto semplicissimo e brevissimo di tutto il Trattato. Sarebbe stato non troppo ben inteso il parlare dei *prossenetici* o sia dei premj, che si danno ai prosseneti, senza dar qualche notizia di questi. Come nel titolo precedente si era parlato delle mercedi dovute a medici, nutrici, ostetrici, e simili, con ragione si dovea parlare anche di quelle, che si doveano ai Sensali. E perchè i Sensali non erano così conosciuti, come l'altre persone del titolo precedente, non era mal fatto che, parlandosi delle loro mercedi, si facesse in poco sapere chi essi fossero (2).

Quanto poi debba essere il Prossenetico, o sia il salario è definito in una parola da Ulpiano (3) il quale dice: *De Proxenetico, quamquam est sordidum, solent Præsides cognoscere, sic tamen ut in his modus esse debeat, & quantitatis, & negotii in quo operula ista defuncti sunt, & ministerium quale quale accomodaverint.* Il Giudice adunque nella tassa di questo salario dee avere avanti gli occhi la misura del negozio, e della quantità, ed anche la fatica. Tanto ce ne dice Ulpiano: ma se volessimo aggiungere qualche cosa, ricavata dall' istesso Giureconsulto sotto altro titolo (4), potremo dire

(1) *L. 1. ff. si certum petatur.*
(2) *Id. ib. n. 25.*
(3) *In l. ult.*
(4) *De variis, & extraordin. cogn. l. 1. §. in honorariis.*

re che anche qualchè volta si debba attendere là consuetudine del luogo, e che la quantità non oltrepassi un lecito salario. Il salario s' intende sordido quando si cerca *ultra modum*, e perciò dee esser lecito per esser domandato a tenore delle leggi generali, che così prescrivono (1).

Queste parole della legge ci fanno vedere che non vi è tassa fissa per lo Prossenetico, ma l' affare dipende dalle circostanze. Noterò a questa occasione che il Dritto Romano non venne mai a stabilire un determinato prossenetico per qualunque contratto, fuorchè per gli affari di matrimonio, dove non si può pretendere più della vigesima parte della dote, e delle donazioni che si fanno a cagione delle nozze, sicchè se la dote fosse stata di dugento, ne avrebbe avuto dieci. Cujacio fa quì una tal osservazione, e dice che questa tassa fu stabilita con una costituzione Greca, la quale si desidera nel primo titolo del quinto libro del Codice, ma che ci è somministrata dai Basilici, ed è da lui trascritta (2). Intorno poi al di più non v' era nella legge Romana alcuna tassa, sicchè dipendeva dall' arbitrio del Preside il far pagare ai Prosseneti quel salario che competeva a misura di quelle circostanze notate dalla legge.

Se dunque le parti non hanno convenuto intorno alla mercede, il Giudice dee tassarla secondo la qualità dell' affare. Qualche volta i Sensali sono nominati dalla Repubblica, e questa ne suole anche tassare il salario, e come, e da chi si debba pagare; ma dove non vi è questo

(1) *L. si contra Cod. mandat. l. salarium l. si remunerandi §. Maurus ff. eod. Stracc. part. ult. secund. partic. n. 1. ad 6.*
(2) *Observ. lib. 11. cap. 18.*

questo stabilimento avrà luogo il Dritto comune (1). Le Istruzioni di Messina da me citate (2) danno al mezzano la ragione di mezzania per lo trattato, che ha fatto, ancorchè dopo si ultimasse il partito tralle parti senza il medesimo mezzano. Passano a dire che se il trattato s' incominciò da un mezzano, e poi si finisca da un altro, la mezzania si divide egualmente frall'uno, e l' altro, quando però il partito si conchiuda dal secondo colle stesse condizioni del primo trattato: che se poi si conchiudesse diversamente dal primo, tutto va al secondo mezzano, con cui si è fatto il nuovo partito. Finalmente stabiliscono la tariffa per le ragioni di mezzanie, e vogliono che se per convenzione delle parti, e consuetudine sia stabilito, o osservato per qualsivoglia mezzania minor diritto di quello, che è nella tariffa si stia al patto, e all' osservanza; ma se sia maggiore, il patto si dichiara nullo, e l' osservanza una corruttela (3).

Ecco l'idea del salario che tocca ai Prosseneti, e di quanto ne dicono anche le leggi posteriori. Ma tanto non basta per l' assunto mio. Mi conviene di far vedere quando si dee, e quando nò; come si dee, e da chi, e con qual dritto si può cercare, ed ottenere. Con queste notizie poi si può arrivare alla cognizione, e risoluzione delle controversie, che possono insorgere in occasione di tali mezzanie, ed il Commercio per questa via abbia il suo corso libero, e spedito. Lascerò tutto quello, che ha rapporto a contratti, e solo mi restringerò a quello, che ha riguardo alle persone per non

(1) *Hevia ib. n.* 28.
(2) §. 9.
(3) *Cap.* 15. §. 9. 10. 17.

non confondere l' une cose coll' altre , e per procedere religiosamente con quel metodo, che mi son prefisso, e che quando si tenga fermo, ajuta non poco per la chiara intelligenza della materia.

TIT. XXVII.

Quando si debba il salario ai Sensali, come, e da chi?

Le leggi hanno accordato il premio ai Sensali quando corrispondono all' idea che ne hanno formato; e perciò se essi vi adempiscono è necessario, che ne sieno riconosciuti. Io parlando de' loro doveri ho detto qualche cosa (1) delle loro mancanze, e delle pene colle quali si sogliono punire. Quì vedrò solamente quali sieno quelle mancanze, per cui non si dee ad essi il prossenetico, e dopo averlo avuto lo debbon restituire. E primieramente essi non possono pretenderlo per quel contratto, dove non sono intervenuti per la ragion naturale, che non dà premio a chi non fatica. Lo stesso si dee dire se il contratto si fosse fatto per mezzo d'altre persone, che non possono riscuotere il pagamento per essi. Hevia (2) ricava questa dottrina dalle leggi Romane, e da quelle di Spagna, che cita con tanta distinzione.

Non gli si dee il salario quando commettesse dolo nell' affare, in cui interviene (3). E' un assurdo far guadagnare al Prosseneta qualche cosa per un negozio, per cui dee essere condannato. E' indegno del beneficio della

(1) *Tit.* 20.
(2) *Ib. n.* 29.
(3) *Arg. l. Mævia ff. de an. legat.*

della legge chi pecca contra la ſteſſa legge (1). Ma ſe mai ſi foſſe portato con inganno in un affare, ed in un altro colla buona fede, per queſto dee avere il ſuo ſalario, perchè quello che ſi è fatto con tutte le regole non ſi può corrompere per un delitto, che ſopravveniſſe (2), e la pena non dee oltrepaſſare il delitto (3), eſſendo negozj ſeparati (4).

Non ſi dee il Proſſenetico ſe il miniſtero, che ſi è preſtato ſia eſtrinſeco, e non intrinſeco, e ſoſtanziale nella maniera da me additata quando ne ho ſpiegato la definizione. Non ſi dee ſecondo alcuni quando aveſſe cominciato a faticare, ma l'opera non foſſe terminata. La ragione ſi è perchè niente ſembra eſſerſi fatto quando reſta qualche coſa da fare (5), nè queſt'atto ſi può dividere (6), e le coſe individue ricevono la forma, il nome, e l' eſſere della coſa dalla ſola perfezione (7). Il Proſſeneta colla ſua opera non ha arrecato qualche utile, quando l' affare non è terminato (8). Altri però ſono di contrario ſentimento, e vogliono dare il ſalario al Proſſeneta ſecondo la fatica, perchè non meno il denaro, che la fatica ricevono la diviſione (9). I ſalarj, che ſi debbono per ragione della fatica, ſi deb-

(1) *L. ſive hereditaria ff. de negot. geſt. l. ab hoſtibus ff. ſolut. matrim. l. relegatorum in §. fin. ff. de interdict. & releg. l. auxilium in fin. ff. de minorib.*

(2) *L. 2. ff. de itin. actuque priv.*

(3) *L. reſcriptum ff. de his quib. ut indign. &c.*

(4) *Stracc. part. ult. de proxeneticis n. 1., 2. & 3.*

(5) *L. ſi ita fuerit ff. de manu. teſt.*

(6) *I. ſtipulationes non dividuntur l. 4. in §. Cato ff. de verb. oblig.*

(7) *L. ſi is qui quadrigenta §. quadam ff. ad l. Fal.*

(8) *L. etiamſi partis ff. de leg. 1.*

(9) *L. Seio ff. de ann. leg.*

bono secondo la rata del tempo, in cui furono prestati quei tali servizj (1), e quì quel che si dee è una certa rimunerazione di fatica.

Nel contrasto di queste due opinioni, ognuna delle quali è sostenuta da leggi, ragioni, e dalle autorità dei Dottori, Stracca vorrebbe fare una distinzione. Egli dice che se per colpa del Prosseneta l'affare non si fosse condotto a fine, nulla gli si dee, e così ha luogo il primo sentimento. Ma se poi avvenisse per causa delle parti, dovrebbe prevalere il secondo, tanto più che alcuni Mercanti, dopo essersi avvaluti dell'opera dei Sensali, fingono varj pretesti, per cui non vogliono conchiudere il contratto, e così frodare i diritti, che toccano a quelli, e poi fanno i contratti, come se essi solamente l'avessero trattato. Che se il contratto si sciogliesse per casualità, allora per una equità si dovrebbe il salario a misura della sua fatica, o il caso derivasse dalla parte dei contraenti, o da quella del Sensale (2).

In conseguenza di questi principj non dovendosi tutto il salario, se ne dee restituire una porzione se tutto si fosse ricevuto. La porzione che si dee restituire è quella, che è rimessa all' arbitrio del Giudice, il quale, considerate le circostanze, saprà regolarla. La ragione legale si è che il prossenetico si dà per la fatica, e non per la dignità, scienza, e probità, essendo una cosa sordida secondo il linguaggio del Giureconsulto, e perciò dee restituire quel che ha indebitamente esatto. Anzi se morisse non trasmette all' erede tutto quello, che ha percepito. Egli non è simile ai Pretori, e agli Assessori, ai quali si dà il salario per la dignità, scienza,

(1) *l. penult. in fin. Cod. de erogat. milit. ann.*
(2) *Stracc. ib. n. 5. ad 11.*

za, e virtù dell' animo (1). Soggiunge Stracca che nella sua patria vi era una legge, la quale stabiliva, che quando il Prosseneta aveva rinunciato un negozio, e le parti l' avevano perfezionato senza il Prosseneta, gli si dava la metà del Prossenetico (2). Le Istruzioni di Messina (3) prescrivono che al mezzano si debba la ragione di mezzania per lo trattato che ha fatto, ancorchè dopo si ultimasse il partito tralle parti senza detto mezzano.

Quando poi si debba un tal salario, o sia in qual tempo, pare che si dovesse aspettare l'esito dell'affare per quanto si ricava da Ulpiano (4), il quale, parlando del Prossenetico, dice che si dee badare all'opera, che hanno prestata. E quando non vi fosse la legge, la qualità della persona, e del negozio anche ci dicono l'istesso, perchè sono circostanze degne da essere considerate. Ed in generale quando si domanda il tempo, in cui si dee la mercede, è piaciuto agl' Interpetri di riguardare quel che si è fatto, indi la condizione della persona, la quale ha locato l' opera sua, e la qualità dell' opera istessa. Del resto poi anche è certo che in questo si debba riguardare la consuetudine del luogo (5).

Ma da chi si dovrà pagare? Dall'una, e dall' altra parte, per quanto si può argomentare da Paolo, il quale ci dice che *si mensor ab alterutro solo conductus sit, condemnatio erit facienda ejus qui non conduxit in partem mercedis* (6). Pare però che Ulpiano fosse contra-

 rio

(1) *L. diem functo ff. de offic. assessor. l. 1. §. Divus ff. de var. & extraord. cognit.*
(2) *Id. ib. n.* 12. & 13.
(3) *Cap.* 15. §. 9.
(4) *In l. fin. ff. h. t.*
(5) *Stracc. ib. n.* 14., & 15.
(6) *L. 4. §. sed & mensor ff. fin. regund.*

rio a quest'argomento quando ci dice che, volendosi sperimentare l'azione redibitoria, si debba restituire al compratore anche quello, che si è speso per causa della compra, cioè come interpetra Accursio quello, che si è pagato ai mezzani, quando si fosse dato per volontà del venditore, perchè quello, che si è dato per suo piacere, non si può esigere dal venditore (1). Ma io non vi trovo opposizione. Il Giureconsulto quì finge il caso quando per volontà del venditore si è pagato il Prossenetico, ed in questo non v'ha dubbio che chi lo vuole lo debba pagare. Il caso nostro si è quando non vi fosse alcuna convenzione particolare, e quando vi è intervenuto per consenso di tutte, e due le parti, come sempre si dee presumere, attesa la natura, e l'ufizio del Prosseneta. Allora non si controverte che si debba pagare dall'uno, e dall'altro (2).

Io però non comprendo come secondo le leggi di Partida (3), il solo venditore è quegli, che è obbligato a pagare al prosseneta col prezzo della cosa venduta, o secondo la convenzione, o secondo il solito; e che negli altri contratti si debba pagare metà per ciascheduno (4) Hevia (5), che ce lo rapporta, si contenta di accennarlo solamente senza darne la ragione. Quando la compra, e vendita è un affare, che riguarda egualmente il venditore, che il compratore, non veggo come un tal contratto debba in questo distinguersi dagli altri. Ma ogni legge è ben fatta, perchè si suppone adattata alle circostanze del luogo, ed alla sua consuetudine. Ho voluto

(1) *l. debet. 27. ff. de ædilit. edict.*
(2) *Id. ib. n 15.*
(3) *l. 33. partit. tit. 16. p. 1. & l. 9. §. 11. tit. 30. lib. 9. Recopil.*
(4) *L. 7. partit. tit. 17. par. 3.*
(5) *Ib. n. 28.*

luto quì farne parola, perchè la dottrina da me esposta secondo le regole del dritto comune riceve le sue modificazioni dagli statuti particolari.

Finalmente resta da vedere come si possa domandare il Prossenetico. Accursio (1) dice così: *Nutrices nutricia petunt, advocati salarium, doctores liberalium artium mercedes, proxenetæ philantropa*. Ma queste domande che cosa sono? Egli stesso ce lo dice in altro luogo (2): *Item petitio salarii advocati, & mercedes doctorum, & nutricia nutricum, & Philantropa proxenetarum dicuntur persecutiones*. Le persecuzioni in legge sono quelle cose, che non hanno l' esecuzione ordinaria, cioè che la cognizione delle medesime s' intraprende non colle formole solite, e legittime, ma fuori d' ordine. Sono distinte dalle azioni, e domande, quantunque abbiano un senso più generale, e l' azione sia una specie di persecuzione (3).

Ed ecco come s' intende Ulpiano quando ci dice che (4) *proxenetica licito jure petuntur:* che non ci è azione *de locato* (5), e che i Presidi sogliono conoscerne la domanda (6). Accursio dice che si domandano *extra ordinem*, e dice bene, quando la domanda è persecuzione. E quando si dice che si domanda *extra ordinem* s'intende che si debba *officio judicis* (7). Pare adunque che non ci possa essere controversia che il Prossenetico si debba domandare fuori dell'ordinario stile, e per l'ufizio del Giudice secondo il lin-

(1) *In l. 1. in fin. ff. de var. & extraord. cogn.*
(2) *In l. actio ff. de action. & obligat.*
(3) *Brixon. V. Persequutio. Calvin. V. Persecutio.*
(4) *L. 1. ff. h. t.*
(5) *L. 2. eod.*
(6) *L. 3. ff. eod.*
(7) *L. cum filius ff. si cert. pet. l. 1. §. quæsitum ff. de separat. leg.*

linguaggio delle leggi, e dei Dottori (1). L'opera che presta il Prossèneta, non viene dalla locazione, ma si dee considerare come se fosse un beneficio, e quello, che si dà a lui si dà per rimunerazione. Essa veramente non è quella, che si dice *diurnum officium* (2), o perchè ogni giorno vi si dovesse travagliare (3), o perchè si compisce in un certo tempo del giorno. Essa non consiste nel solo travaglio della persona, la quale va, e viene, da una parte all' altra; ma anche in quello dell' animo, perchè si affanna il Prosseneta ad escogitare come possa componere le parti, e perfezionare il negozio (4). Del resto io quì fo considerare il Prossenetico che si dee per ufizio del Giudice, come per altro è la sua natura, e non già quello, che si dee per convenzione; perchè allora, essendo stabilita una somma certa, si potrà domandare per *certi condictionem*; se poi è incerta la quantità per l'azione *ex stipulatu* (5). In questo caso l' affare si regola colle leggi dei contratti, che non ancora richieggono di essere da me spiegati (6).

TIT.

(1) *Stracc. ib. particul. 3. n. 1. & 3.*
(2) *L. 1. ff. de operis libert.*
(3) *L. 2. ff. de ann. legat.*
(4) *Id. ib. part. 2. n. 11.*
(5) *§. 1. Instit. de verb. oblig. l. si quis certum ff. si cert. petat.*
(6) *Id. ib. partic. 3. part. ult. n. 5.*

TIT. XXVIII.

Leggi del nostro Regno intorno ai Sensali.

QUanto finora ho detto intorno ai Sensali ci fa vedere come gli antichi, ed i moderni se ne fossero interessati, e di quanta importanza fosse la loro carica. Mi resta ora da osservare come si sia pensato fra noi intorno ad essi, e qual parte vi abbia il Commercio. Fu questo un ufizio istituito da tempo immemorabile per riparare tutti i disordini, che nascevano nelle compre, e vendite dei generi, per evitare i contrabbandi di estrazione, ed immissione, per evitare i monopolj, ed i contratti illeciti, per non rovinare la gioventù, e per potersi sapere dallo Stato in ogni tempo quali, e quante mercanzie, e danaro si estraggono dal Regno, affin di potervi riparare in caso di abuso. Tale è l' idea che si è formata di quest' impiego, come apparisce dalle Istruzioni, che se ne fecero.

Il Giudice del Tribunal della Zecca pretendeva che i Mezzani non potessero esercitare i loro ufizj senza la rinnovazione de' privilegj, che egli avrebbe dovuto fare, e fossero tenuti a dargli un annuo pagamento *pro una vice, vel singulis annis*, e continuare la giurisdizione sopra i medesimi. Il Fisco voleva che la giurisdizione spettasse alla Regia Corte, ed anche la spedizione dei privilegj, perchè la Camera gli avea spediti per molti anni in tempo della dismissione del Tribunal della Zecca. La Regia Camera avendo inteso le parti, si convenne tra il Fisco, il Giudice predetto, ed i Mezzani di pagare ducati tremila *pro una vice tantum* in beneficio della Regia Corte per quaranta di essi, con che in ogni futuro tempo non fossero tenuti ad altro, e potessero esercitare detti ufizj loro vita durante

tan-

tantum coi privilegj da spedirsi da detta Regia Camera, e che la giurisdizione di essi fosse sempre subordinata alla medesima Camera, insieme colla cognizione delle loro cause civili, criminali, e miste, e particolarmente quelle toccanti i loro ufizj, senzachè sopra di essi qual Giudice vi avesse in ogni tempo ragione, nè azione alcuna, e che per tutte le sue pretensioni se gli dovessero pagare ducati mille, e dugento di detta somma. La Camera ne fece relazione al Vicerè a 21. Febbrajo *1669.*, ed a *9.* Marzo dell' anno istesso ebbe la risposta che così avesse eseguito. La Camera ordinò in seguito che, adempiute per detti quaranta Mezzani le cose da adempirsi, si fossero date le spedizioni necessarie per l' esercizio dei loro ufizj, tanto in Napoli, suoi Borghi, distretti, e Casali, quanto in tutte le Fiere celebrande ogni anno nella Provincia di Terra di Lavoro, e Principato Citeriore, come per ogni altra occorrenza di negozj, che alla giornata può accadere in quelle. Adempitosi il tutto dai Mezzani, la Regia Camera emanò il suo Bando a 21. Giugno *1669.*, che si leggono nel Corpo delle Prammatiche (1) da cui ho estratto questo racconto. Eccone le Istruzioni.

1. Si dà la facoltà ai quaranta Mezzani di cambj, e mercanzie di poter esercitare detti ufizj servata la forma dei loro privilegj, e transazione fatta colla Regia Corte, da notarsi i loro nomi, e cognomi, acciocchè sieno noti a tutti i negozianti, e se per alcuno di essi si attendesse a far detto ufizio senza privilegio della Regia Camera, restasse per allora sospeso senza pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco per l' altre pene riserbate ad arbitrio.

2. Si

(1) *Pragmat.* 80. *de offic. Procur. Caes.*

2. Si ordina a tutti di qualsivoglia stato, grado; condizione si sieno, che non ardiscano, nè presumano di fare l' ufizio di Mezzano di cambj, e mercanzie, nè intromettersi in detti negozj sotto qualsivoglia protesto, e colore, ancorchè fossero giovani di Mercanti, bastasi della Regia Dogana, bazzarioti, ed altri, sotto pena di ducati trecento per ciascheduno, da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ed altre pene riserbate ad arbitrio della Regia Camera, de' quali ducati trecento se ne darà la terza parte al rivelante, e si terrà segreto.

3. Come era pervenuto a notizia del Regio Fisco, che alcune persone esercitavano l'ufizio di Mezzano con ispalla, o sia appoggio di alcuno di essi quaranta mezzani, facendo notare i negozj nei loro libri, come fatti da essi, contro alla forma dei loro privilegj, perciò si proibì di notare simili negozj, sotto pena di ducati trecento a beneficio del Regio Fisco, da eseguirsi tanto contra le dette persone, quanto contra i mezzani, che noteranno i negozj in detti loro libri, oltre all'altre pene riserbate ad arbitrio; ed alla persona, che rivelerà si darà la terza parte, come di sopra, essendo di gran pregiudizio così al Regio Fisco, come agli altri Mezzani compresi in detto numero.

4. Si proibisce che niuno di essi quaranta Mezzani stabiliti possa servirsi di Creati, o d' altre persone per trattar negozj di cambj, e mercanzie, nè quelli condurre con loro, eccettochè in caso di legittimo impedimento con licenza della Regia Camera, e del Presidente Commissario, altrimenti incorrano nella pena di ducati trecento al Regio Fisco, ed al rivelante si darà la terza parte come sopra.

5. Che non si debbano ammettere altre fedi di ne-

gozj di cambj, e mercanzie, eccetto quelle, che si formano per essi quaranta Mezzani stabiliti, ed ordinati dalla Regia Camera, dandosi per nulle tutte l'altre, forse faciende da altre persone non privilegiate, e non comprese in detto numero.

6. Si proibisce a medesimi quaranta Mezzani che non debbano trattare mercanzie, nè compra di qualsivoglia sorta, nè fare altri negozj, e quegli applicare a loro proprio comodo, sotto le pene in detti lor privilegj dichiarate, e privazione *penitus* di detti loro usizj.

7. Si ordina che nei negozj di noleggi di vascelli, e di altri legni, non si possano, nè debbano intromettersi i Mezzani, sotto pena di ducati trecento da applicarsi al Regio Fisco, ed altre riserbate alla Regia Camera, ed alla persona, che rivelerà la terza parte come sopra.

8. Si ordina ai medesimi quaranta Mezzani, che servata la forma dei loro privilegj spediti dalla Regia Camera, debbano presentare ogni anno in fine, dal primo per tutto il dì dieci di Gennajo di ciascun anno, in potere dell' Attuario i libretti scritti di loro proprie mani di tutti i negozj, che avranno trattati, affinchè si possano far conoscere dal Presidente Commissario, con dichiarare in quelli, che fuori de' negozj notati non abbiano effettuati altri, i quali libretti, dopo la ricognizione predetta, si ritorneranno loro: ed occorrendo aver fatti altri negozj, e quelli non notati, si procederà contra di essi all' esecuzione delle pene, *ut juris erit*, e questo per cautela di negozianti, e bene pubblico, acciocchè bisognando averne fede, loro si possa fare; ed anche sieno tenuti di presentare i libri nuovi ogni anno, con farli cartizzare, e notare dall' Attuario del ne-

gozio,

gozio, acciocchè non possa succedere frode alcuna con lacerare alcuna di quelle, ed ogni volta, che alcun negozio concluso si ritrattasse con volontà de' contraenti, in tal caso quello non casseranno, ma ne facciano del particolare notamento distinto, nella margine della partita di detto negozio, facendosi però pagare i soliti diritti, che *de jure* loro spettano, e questo, sotto pena di ducati trecento a beneficio del Regio Fisco, ed altre riserbate alla Regia Camera ad arbitrio.

Tanto si prescrive nella citata Prammatica, e questi Bandi furono rinnovati dalla Regia Camera a 22. Novembre 1675., a 26. Marzo 1681., a 16. Febbraro 1699. a 9. Settembre 1711., a 13. Aprile 1712., a 2 Decembre 1716., a 10. Aprile 1720., a 15. Decembre 1727., a 2. Marzo 1728., a dì 8. Agosto 1732., a 31. Marzo 1740. a 19. Maggio 1742., a 9. Gennaro 1744., a 14. Marzo 1744., a 9. Gennaro 1747., a 14. Luglio 1751. a 21. Gennaro 1754., a 2. Aprile 1755., a 2. Febbrajo 1756., a 18. Luglio 1757., a 8. Marzo 1770., a 14. Agosto 1773., a 22. Marzo 1781., ed anche per esecuzione di Reali ordini in data del dì 14. Agosto 1766. Questi Bandi si leggono presso gli atti della Regia Camera (1), e ripetuti tante volte sino a giorni nostri ci fanno vedere come la Regia Camera è stata costante in far osservar la Prammatica, non ostante il corso di tanti anni. Bisogna dire, che queste leggi sieno molte giudiziose, ed a proposito.

Nel Bando del dì 9. Gennaro 1744. si ordinò che nessun Mercante, o compratore, o venditore possa com-

(1) *Acta pro Regio Fisco, super usurpatione officii Proxenetarum* presso dell' Attuario Radice.

prare, e vendere alcun genere di mercanzia segretamente, facendosi il contratto a faccia a faccia, senza l'intervento del Regio Mezzano de' cambj, e mercanzie. Si ordina ancora che nessun Notaro possa stipulare contratti, tanto di noleggi di vettovaglie, quanto di ogni altro genere di mercanzia, e cambj senza l'intervento del Regio Mezzano, sotto la pena di ducati trecento. Ma nell' atto, che mi ho preso la pena per riscontrar tutti questi ordini, e di manifestargli al Lettore, debbo dire la verità che tutte queste belle istruzioni, così ben pensate, e rinnovate, non hanno la loro esecuzione. Questa verità comparisce dalle tante replicate rinnovazioni dei Bandi, ordinate ad istanza dei Mezzani, che si lagnavano dell' inosservanza, ed apparisce ancora dalla giornaliera esperienza. Ma intanto ho voluto che si sappia quali leggi vi sieno fra noi per questo ufizio.

Sono in obbligo i Sensali che fanno vendere, e comprare qualsivoglia mercanzia, ed ogni altra roba, per cui spetti dritto alla Dogana, di dar la notizia al Doganiere, Arrendatore, e Credenziere della medesima nell' istesso giorno, che avran fatti i contratti, con riferire in iscritto, così il contratto, come le mercanzie, o altre robe contrattate, sotto la pena in caso di controvvenzione di once cinquanta d'oro da eseguirsi contro a ciascheduno di essi: con dichiarazione che in detta relazione debba notarsi la giornata, in cui si dà la suddetta notizia, la quale poi abbia a registrarsi in un libro a tal'effetto faciendo. Tanto stabilisce la Prammatica nel 1724., la quale rinnova il Bando del dì 21. Febbraro 1579. (1). Vi sono altri stabilimenti intorno ai Mezzani de' cambj, i quali veramente non appartengono

(1) *Prag. 62. de vectigalibus* §. 20.

gono a questo luogo, e perciò mi dispenso di ragionarne. Altre cose anche si leggono nelle Prammatiche, che non hanno più luogo, ed in conseguenza non meritano la pena di accennarle.

Conchiudo solamente che se quello, che le nostre leggi hanno determinato intorno ai doveri, e facoltà dei Sensali fosse nell'osservanza, tutti i generi di Commercio che si estraggono dal Regno, tutto quello, che si commercia, anche per tutto il Regno, si saprebbono quali, e quanti sieno, ed in quali mani, e così si eviterebbero dei grand' inconvenienti. Non tocca a me di farne quì l' analisi, perchè non è del mio argomento: dico bensì che tali persone sono importanti, anzi necessarie per la mercatura, e perciò non è meraviglia, che io le abbia voluto guardare da tante parti, e ne abbia voluto considerare tutte le circostanze, che vi hanno relazione, riserbandomi però di dirne altre particolarità rispetto ai contratti, quando me ne converrà di parlare. Finalmente non lascerò di avvertire che presso di noi il dritto di Mezzania sulle mercanzie è l' uno per cento, da pagarsi metà dal compratore, e metà dal venditore, quantunque sia diverso quello sulle monete, come noterò a suo luogo. Siccome ancora dirò che chi vuole ottener quest' ufizio è necessario, che ricorra alla Regia Camera, e colà attenda, o alla compra, o all'affitto del medesimo.

TIT.

TIT. XXIX.

Dei Consoli Mercantili.

MA il Commercio ha persone più nobili da contemplare. Ha i suoi Consoli destinati a regolarne le differenze; e questi, pel carattere che hanno, lo vengono sempre più ad illustrare. Essi si possono considerare sotto due aspetti. Il primo riguarda quelli che decidono le controversie mercantili nel proprio Stato: il secondo abbraccia quelli, che sono mandati nei paesi stranieri per proteggervi il Commercio, e risolvere anche le differenze che ne insorgono tra i Sudditi del loro Principe, o amichevolmente, o per la via giuridica secondo i Trattati. Vi è grandezza negli uni, e negli altri. Quelli son Mercanti, e Giudici; questi talvolta anche son Mercanti, e Giudici, ma sono riconosciuti dal dritto delle Genti, e ne godono la protezione. Eccomi ai primi. Quì essi non saranno da me considerati come Giudici, perchè dovranno comparire con questa divisa in altro luogo, dove si dovrà vedere come, dove, quando, ed in quali maniere eserciteranno la loro giurisdizione. Allora saranno confusi insieme cogli altri Giudici, e verrà all' esame il loro ministero. Ma ora mi è piaciuto di considerarli come persone di Commercio addette alla Magistratura. Pareva che, essendovi nella Professione mercantile persone che esercitassero giurisdizione, era io debitore a questo libro di farne parola, non per la pratica esteriore, ma per quanto riguarda le loro naturali obbligazioni.

I Consoli erano i primi Magistrati della Repubblica Romana, e quando gl' Imperadori s' impadronirono dell' Autorità Sovrana, questa Magistratura non lasciò

di

di sussistere sempre con isplendore, per altro poco proporzionato al potere; ed ella non cadde intieramente, se non coll' Impero Romano. Avea sotto gl' Imperadori ricevuti diversi cambiamenti, ed interruzioni; ma cessò totalmente sotto l' Impero di Giustiniano nel 541., quantunque gl' Imperadori d' Oriente continuassero a prendere il titolo di Console nel primo anno del loro Regno, siccome ancora Carlo Magno, ed i suoi successori prefero qualche volta l' istesso titolo. Questo nome così famoso si diede col tempo a' Magistrati assai meno considerabili. Si è avvilito a segno che dinota al presente i primi di qualunque arte o mestiere, ancorchè sia il più basso. A me pare che questa voce abbia il più nobile significato tra i Mercanti, dove vi sono i Consoli, che servono a regolare, e decidere le controversie, che insorgono tra essi, o sia dentro, o sia fuori dello Stato (1).

Questi Consoli adunque sono Giudici eletti tra i Mercanti, e Negozianti per decidere subito, e senza tanta forma giudiziaria le loro differenze secondo i privilegj, che loro sono stati accordati in materia di mercanzie, e di Commercio. La Francia ne abbonda, ed in Parigi per esser Console conviene che uno sia attualmente Mercante, o esserlo stato, e tutte le Giurisdizioni Consolari, create in diverse Città del Regno, e principalmente nelle Città marittime, sono regolate nella maniera di quella di Parigi. In questa Capitale il Presidente della Giurisdizione è chiamato *gran Giudice Console*, per distinguerlo dagli altri Consoli; ma le Ordinanze non gli danno altro titolo fuorchè di Giudice. A Tolosa, a Roano, ed in alcune altre Città sono

(1) *Savary Dict. V. Consul.*

ſono chiamati *Priori*, e *Conſoli*. A Bourges il Giudice è chiamato *Prepoſto*. La Conſervazione di Lione, che abbraccia la Giuriſdizione Conſolare ha per capo il Prevoſto dei Mercanti, che vi ſiede cogli Schiavini, e molti altri Aſſeſſori, che vi fanno l' ufizio dei Conſoli (1). E queſti ſono i Conſoli, che ſcelti del numero dei Mercanti, eſercitano la giuriſdizione nelle cauſe Mercantili dentro del Regno, e de' quali intendo di parlare in queſto titolo. In altri poi parlerò di quelli, che riſedono nei paeſi ſtranieri.

I Conſoli Giudici dei Negozianti, ed i Conſoli della Repubblica Romana ſono chiamati a *conſulendo*, ſiccome ſi dice *rex a regendo; imperator ab imperando; leges a ligando*. Queſta etimologia, che loro è comune, indica agli uni, e agli altri i doveri, ai quali ſono tenuti. Cicerone (2), parlando dal Conſole della Repubblica, dice: *animo conſulem eſſe oportet, conſilio, fide, gravitate, vigilantia, cura: toto denique munere conſulatus, omni officio tuendo; maximeque, id quod vis nominis præſcribit, reipublicæ conſulendo*. Ed il Poeta Claudiano (3), indirizzandoſi ad Onorio, in occaſione del quarto Conſolato, gli dice:

Tu Civem, patremque geras. Tu conſule cunctis
Non tibi; nec tua te moveant, ſed publica vota.

L'iſteſſo ſi dee dire dei Conſoli dei Negozianti, i quali debbono condurſi con rettitudine, e deſtrezza, invigilare agl' intereſſi dei Commercianti, dar loro dei ſaggi ſentimenti, e prevedere quali poſſono eſſere le conſeguenze d'un affare (4).

Le

(1) *Id. ib. Dizion. del Citt. V. Conſoli.*
(2) *Orat. in Piſon. cap.* 10.
(3) *De quarto Conſulatu v.* 294. & 295.
(4) *Cod. de l'humanité V. Conſul.*

Le cauſe mercantili, come tante volte ſi è detto, ſi hanno da decidere colle regole dell' equità, le quali vi debbono ſempre regnare. La legge con innumerabili eſempj permetteva, e riceveva molte coſe contro al ſuo ſtretto rigore, ed in grazia della comune utilità (1). Il Commercio è il principale di queſti eſempj, e tutto il Mondo coſpira a queſto ſentimento. Ma in queſto genere di queſtioni, cioè *de bono*, *&* *æquo*, per lo più ſi commettono dei pernizioſi errori *ſub auctoritate juris ſcientiæ*, ſecondo l' elegante eſpreſſione del Giureconſulto (2). I Conſoli adunque debbono ſapere che coſa ſia equità per far che la medeſima abbia tutto il ſuo corſo nelle loro deciſioni. Per arrivarci dovranno in primo luogo diſingannarſi da un errore, in cui trovanſi alcuni Mercanti, i quali credono di eſſere eſſi gli amanti dell' equità, e i Giureconſulti dei cavilli. No, dice Paolo di Caſtro (3); i Giureconſulti ſanno meglio dei Mercanti qual ſia la legge, e qual ſia il rigore, che ſi oppone all' equità. I Mercanti dalla ſola natura hanno la cognizione dell' equità, i Giureconſulti dalla natura, e dall' arte, e perciò eſſi, anche in queſti caſi, debbono prendere norma, e parere dai Giureconſulti (4).

La legge adunque è quella, che dee eſſere ſempre davanti gli occhi dei Conſoli, ed alla legge debbono ubbidire. Eſſi debbono far valere l' equità, ma quell' equità, che la legge conſidera nelle circoſtanze. Queſte faranno sì che in certi caſi, ſecondo lo ſpirito dell'iſteſſe leggi, una coſa è più equa dell' altra, e perciò ſempre

(1) *L. ſi ita vulneratus in fin. ff. ad l. Aquil.*
(2) *In l. ſi ſervum §. ſequitur ff. de verb. oblig.*
(3) *In l. 1. num. 9. ff. de juſtit. & jur.*
(4) *Stracc. quomod. in cauſſ. mercat. part. ult. n. 1., & 2. & 3.*

la legge è quella , che dee prevalere , ma adattata al fatto, e dove non può essere nelle occorrenze modificata. L' equità, dice Baldo (1), dee essere accompagnata dalla ragione, ma non imaginaria, e capricciosa, e la coscienza della legge dee vincere quella dell' uomo , la quale è abusiva, quando non ha per se il soccorso, ed il favor della legge (2).

Essi, oltre all' equità nella maniera come quì si è considerata, debbono ancora osservare gli usi, e costumi mercantili, i quali in tali giudizj meritano tutta l' esecuzione. Ascoltino i litiganti, sieno facili all' udienza, non si accendano in sentire le parti, non facciano comparire i movimenti dell' animo, non facciano opprimere qualcheduno dall' altrui prepotenza, sieno pazienti, ma non si facciano disprezzare : in somma amministrino la giustizia in maniera, che il tutto vi corrisponda alla loro dignità, anzi essi le accrescano decoro col loro talento (3) , ricordandosi che la magistratura fa vedere l' uomo, e l' uomo la magistratura (4).

Stracca, che dà ai Consoli tutti questi belli avvertimenti, conchiude il suo discorso col mettere innanzi agli occhi loro varie leggi, affinchè vi si possano sempre specchiare. Propone la legge (5), dove si fa valere l'equo, ed il buono, e la cui equità è chiamata da Baldo nobile, e divina: propone quell'altra (6), dove si dice: *bona fides , quæ in contractibus exigitur æquitatem summam desi-*

(1) *In Rubr. Cod. de constit. pec.*
(2) *Stracc. ib. n. 5.*
(3) *L. observandum ff. de offic. Præsid. l. ne quicquam §. 1. & 5. ff. de offic. Proconf.*
(4) *Id. ib. n. 10. 11. & 12.*
(5) *Si me , & Titium ff. si cert. petat.*
(6) *Bonæ fides ff. depositi vel contra .*

desiderat: parla ancora di quella (1), dove il Giureconsulto così si esprime: *de bona enim fide agitur, cui non congruit de apicibus juris disputare, sed de hoc tantum, debitor fuerit, nec ne*. Egli vorrebbe in oltre che seguitassero sempre l' interpetrazione della buona fede, *ad quam omnia rediguntur* (2); e finalmente che avessero avanti gli occhi la disposizione del Dritto Canonico (3), col profferire le loro sentenze, non con precipitanza, ma con matura deliberazione (4).

Egli, riflettendo alla giurisdizione de'Consoli la quale è temporale, avverte che non si debbano intromettere nei tempi dell'altrui giurisdizione (5), e che, mentre la cosa è in controversia, non se ne dee accelerare il possesso (6). Non lascio io finalmente di conchiudere che in alcuni luoghi i Consoli sono eletti dai Mercanti, ed hanno la giurisdizione sopra le loro cause per qualche tempo. A questa occasione si propongono varie questioni; se mai si possono rimuovere prima che finisca il tempo; come si formi il collegio dei Mercanti, e come si possa fare l' elezione, ed altre cose simili. Io non ho creduto di dovermici trattenere, perchè in questo si debbono attendere gli statuti particolari, dai quali apparisce la giurisdizione che si è data agli Elettori, ed agli Eletti. Quì presso di Noi non vi sono tali Collegj, e se i Negozianti seggono in qualche Tribunale si dee vedere come il Principe vegli abbia fatto sedere e con quali facoltà.

 TIT.

(1) *Si fidejussor ff. mandat. vel contr. §. quædam.*
(2) *L. ab emptione ff. de pact.*
(3) *Cap. primum de sent. & re judic. lib. 6.*
(4) *Id. ib. n. 16. & 17.*
(5) *L. Fiscus §. delatoris ff. de jure Fisci.*
(6) *L. res §. 1. ff. eod. l. a Divo Pio §. si super rebus ff. de re judic. Id. ib. n. 11.*

TIT. XXX.

Dei Consoli residenti nei paesi stranieri.

MA io avea detto che sotto nome di Consoli s'intendono anche quelli, che amministrano la giustizia tra i Negozianti fuori dello Stato. Eccomi perciò a parlar di essi con distinzione, perchè una delle istituzioni moderne, più utili al Commercio, è quella di tali Consoli. Questi sono quelle persone che nelle gran piazze di Commercio, e sopra tutto nei porti di mare presso i paesi stranieri, hanno la commissione d'invigilare alla conservazione dei dritti, e privilegj della loro Nazione, e di terminar le differenze, che possono nascere tra i suoi Mercanti (1). Essi sono i difensori dei Mercanti della loro Nazione, e qualche volta anche Giudici; anzi per lo più sono essi stessi Negozianti, non mandati per rappresentare il loro Principe presso un altro Principe, ma per proteggere i Sudditi del loro Principe in quelle cose, che appartengono al Commercio, e spesse volte per amministrar giustizia tra loro sulle medesime (2). E quindi si scelgono ordinariamente per quest' ufizio Mercanti assai accreditati, o altre persone, che sanno perfettamente il Commercio, le leggi, e gli usi del mare (3). Ecco perchè essi fanno oramai una gran comparsa nel Commercio, e sono persone rispettabili in questa classe, e meritano la mia attenzione. In fatti non v' è Scrittore, che abbia trattato del Commercio, o dalla parte della politica, o da quella della Giurispru-

(1) *Vattel Droit des Gens liv. 2. ch. 2.* § 34.
(2) *Bynkershoek de for. legat. cap.* 10.
(3) *Bielfeld. Inst. Polit.*, *t.* 3. *ch.* 9.

risprudenza, che non si sia fatto un dovere di parlarne, e di parlarne con tutta la distinzione.

Questa istituzione adunque non è tanto antica. I Romani non aveano Consoli di questa specie, perchè non aveano alcun Commercio regolato colle Nazioni straniere, che essi chiamavano barbare. Essi vi trattavano per mezzo degli Ambasciadori, o Inviati, ed ecco, perchè Targa nelle sue Ponderazioni marittime (1) dice che per quanta diligenza avesse usata non avea trovata alcuna legge comune, o particolare che parlasse di questa istituzione, ed origine, nè Autore, che ne avesse scritto di sorta alcuna. Ella dunque venne dal Commercio, e tutta dal Commercio riconosce la sua istituzione, e progresso. In fatti in generale ella ha avuto per oggetto il vantaggio, l'ingrandimento, la sicurezza, e la polizia del Commercio delle Nazioni, l'une presso l'altre (2).

L'origine di questi Consoli si attribuisce alla Spagna. Come sotto il dominio dei Visigoti colà si lasciò ai Negozianti stranieri la libertà di osservare, e praticare le loro consuetudini, e di aver Giudici particolari, si può congetturare che di là nacque l'autorità di quelle leggi, che sotto il nome di Consolato del mare si stabilirono sul principio nelle Città marittime di Spagna, e dopo furono adottate negli altri paesi d'Europa (3). Targa (4) dice l'istesso, perchè, ricercando l'origine di questi Consoli, la fa venire dal generale Consolato del mare, composto d'ordine degli antichi Re d'Aragona,

(1) *Cap. 96.*
(2) *Valin. ad tit. 9. liv. 1. de l'Ordonance de Louis XIV.* 1681.
(3) *Cod. de la Humanitè. V. Consul.*
(4) *Ib.*

gona, ed abbracciato da tutt' i Popoli Cristiani, che contrattano in materie marittime, affinchè tutte si regolassero nell' istessa maniera in questi contratti, e così viene ora ad esser legge comune. Questo Consolato del mare da chi, come, e quando fosse formato, con tutte l' altre circostanze, che l' accompagnano, sarà l' oggetto di molte ricerche nella Giurisprudenza marittima.

I primi Consoli sono stati quelli del Levante, e delle Coste di Barbaria, e i Marsigliesi furon quelli, che gli stabilirono. Essi erano eletti dal Rettore, Sindaci, e loro Consiglio municipale, come si ricava dal loro Statuto (1). Targa (2) ci dice che lo Statuto di Genova appena parla di loro in due luoghi. L' uno (3) stabilisce che si dia appellazione dalle sentenze di questi Consoli Nazionali ai Signori Sindicatori minori, e presuppone per conseguenza, che possono avere alcuna giurisdizione. L' altro riconosce in essi autorità di dichiarare il caso sinistro d' alcun vascello (4). Qualunque sia questa giurisdizione, di cui parlerò in appresso, si dee riflettere, che in tempo dello Statuto vi erano già questi Consoli, e che aveano tutta la relazione con quelli, che oggidì si veggono nei paesi stranieri per causa particolarmente di Commercio, e de' quali intendo di parlare in questo luogo.

Nel 1534. Francesco I. Re di Francia conchiuse con Solimano un Trattato di lega difensiva, e di Commercio, e da quel tempo la Francia ha tenuto in Costantinopoli un Ambasciatore per proteggere il Commercio, e la navigazione de' suoi Sudditi in tutto il Le-

(1) *Tit. de Consulibus extra Massiliam constituendis.*
(2) *Ib.*
(3) *Rubr. de appell.*
(4) *Rubr. de secur.*

Levante. Ma cresciuto il Commercio, e non potendo il solo Ambasciatore accorrere all' emergenze di traffico in tutte le parti di quel vasto Impero, cominciò il Re ad eleggere i Consoli, ed inviargli in quelle Scale. Uno dei principali articoli dei Trattati tralla Corte di Francia, e la Porta Ottomana riserbava ai soli Mercanti Francesi, o a quelli che trafficavano sotto la bandiera di Francia, il Commercio del Levante, ed in conseguenza davanti all' Ambasciator di Francia, e ai Consoli, che la Nazione manteneva negli Stati del Gran Signore si trattavano le controversie in materia di Commercio, che accadevano tralle Nazioni Cristiane (1).

I Veneziani furono i primi, ai quali fu permesso d' inalberar la bandiera di S. Marco, e di aver Consoli Nazionali. Gl' Inglesi dopo di essi ottennero delle Capitolazioni nel 1599. sotto la fine del Regno di Amurat III. di essere quasi egualmente trattati che i Francesi, almeno per lo Commercio, essendo stato loro accordato non solamente di trafficare sotto la propria bandiera, ma ancora si diede la libertà all' altre Nazioni di servirsene per negoziare in Levante. E nel Trattato del 1604. tra Errico IV., ed Achmet si eccettuarono gl' Inglesi, e i Veneziani dalla protezione dell' Ambasciatore, e dalla giurisdizione dei Consoli di Francia. Lo stesso Achmet otto anni dopo accordò agli Olandesi quello, che avea accordato agl' Inglesi; i Genovesi comprarono ben caro l' onor della Repubblica nel 1665. sotto il Regno di Maometto IV., e oggidì il Levante è aperto a tutta l' Europa commerciante. Le principali Nazioni, che eran obbligate di portare la bandiera di Francia prima del 1599., e che sono nominate nel Trattato del 1604., eran

(1) *Savary Dict. Art. 10. Commerce du Levant.*

eran gl' Inglesi, Spagnuoli, Portoghesi, Catalani, Ragusei, Genovesi, Anconitani, e Fiorentini: gli altri vi eran compresi in termini generali, e collettivi (1).

Ma non è la sola Porta Ottomana quella Potenza, che ammette, e riconosce i Consoli. Io ne ho parlato in particolare per notare il sistema di questo Consolato riguardo alle Nazioni d' Europa, che in ciò una volta dipendevano dal Console di Francia, e perchè in Levante furono i Consoli per la prima volta riconosciuti. Non è anche la sola Barbaria, dove si ammettono Consoli di quelle Nazioni, che sono in pace con quelle Reggenze. Tutta l' Europa conosce queste persone, e non vi è Trattato che non si conchiude tralle sue Potenze, dove i Consoli non si stabiliscono, e non si fissino i limiti della loro giurisdizione. Il Commercio è stato l' unica molla di questa bella istituzione, e si vede che tutto tende al Commercio delle Nazioni, che stipulano il Trattato. Basta dare un occhiata alle raccolte degli stessi Trattati per esserne persuaso. Io non debbo entrare al dettaglio di tutte queste particolari capitolazioni; rispetto però alla Corona delle due Sicilie parlerò in un titolo separato dei patti, che vi sono intorno ai Consoli tra questa Corte, e quell' altre colle quali tiene i Trattati.

In origine i padroni dei Vascelli erano quelli, che eleggevano i Consoli. Essi li prendevano indifferentemente dal numero dei Mercanti stabiliti in ogni luogo, dove facevano il loro principal Commercio. Una tale elezione era unicamente fatta, perchè i Consoli gli ajutassero coi loro consigli, e col loro credito; doveano procurar la vendita delle loro mercanzie, e la compra di

(1) *Ib. ib. Mably Droit public de l' Europe ch. 5.*

di quelle, di cui aveano bisogno per la loro Nazione: doveano difenderli dalle avanie, che potevano soffrire in quel paese, ed in una parola proteggerli, implorando per essi l'autorità delle Potenze contro ad ogni oppressione dalla parte tanto degli stranieri, che dei naturali del luogo, ed il tutto per mezzo di una certa contribuzione. Consoli eletti per questa strada potevano essere rivocati, e disdetti per la medesima maniera, giacchè tutto era privato. E quindi si fu che i Consoli per mantenersi, anzi il vantaggio del Commercio richiese che tali persone fossero elette dallo Stato, siccome ora è la pratica di tutta l'Europa (1).

Qualche barlume di quest' antica maniera di eleggere i Consoli comparisce nel Consolato del mare (2). Ivi si stabilisce che ogni anno a Natale i Naviganti, padroni, e marinari si radunino insieme, e che si eleggano i Consoli, che decidono l'anno venturo le controversie fra loro per le cose marittime; che si eleggano un Giudice delle appellazioni, e che dieno il giuramento di buona fede. Questa elezione però si faceva in vigore dei privilegj accordati dal Re; ed il Consolato parla dei Consoli del mare di Valenza (3). Targa (4) riflette, che col tempo non più si praticò la forma di questa elezione, ma che quelli di una Nazione, che commercia in alcun paese, supplicano il loro Principe, perchè li provvegga di Console, rappresentandogli ancora chi stimano che fosse idoneo, ed il Principe sceglie chi

(1) *Valin ad tit.9. liv. 1. de la Ordonnance de la Marine de Louis XIV. art. 1.*

(2) *Cap. 1.*

(3) *Cap. 2.*

(4) *Ib.*

gli piace, o a tempo, o a suo beneplacito. Si sceglie una persona, che sia grata a chi comanda in quelle parti, dove ha da risedere: le si dà l'istruzione della maniera come si dee condurre: le si fa dare il giuramento di fedeltà verso il suo Principe, e di osservare i suoi ordini, e di esercitar fedelmente, e con diligenza la sua carica: le si assegnano i consueti emolumenti; e con questa patente si trasferisce al posto della sua residenza, e si presenta a quel Governo, il quale la fa riconoscere, ed ubbidire da chi le viene sottoposto.

Tutto quello, che riguarda i Consoli nel presente sistema di Commercio di Europa è assai importante, perchè non v'è Commercio fisso e regolare con una Nazione senza che vi sieno Consoli, ed il loro nome è assai frequente. Per essi talora entrano a gara, ed in competenze le Nazioni, e succedono delle continue querele fra loro. Bisogna adunque che si sviluppi con tutta la sua estensione quello, che sopra un tale articolo si trova scritto, e stabilito, e perciò i Consoli si debbono riguardare, e dalla parte dei Trattati, che si sono conchiusi tra i Principi, e da quella, dove questi Trattati non vi compariscono. Lo farò volentieri, perchè l'argomento lo richiede.

TIT. XXXI.

Carattere, e prerogative dei Consoli secondo i Trattati.

QUando una Nazione fa un gran Commercio in un paese, ella ha interesse di avervi una persona di confidenza incaricata di una tale commissione. Lo Stato, che permette a questa Nazione di trafficare, dee naturalmente favorire questo Commercio, e per una conseguenza necessaria ammettervi il Console. Ma co-

come lo Stato non vi è costretto in virtù di un obbligo, che dà all' altra Nazione un dritto coattivo, la Nazione, che vuole avere un Console, dee procurarsene il dritto con un Trattato di Commercio (1). E quindi si vede che questo stabilimento non appartiene al dritto delle Genti, ma al dritto puramente politico, ed in conseguenza dipende essenzialmente dalle capitolazioni, e trattati; in una parola dalle convenzioni particolari conchiuse tra i Sovrani, essendo ognuno di essi fondato ad impedire ogni Commercio straniero ne' suoi Stati, o a non permetterlo che con certe condizioni. E come il dritto di commerciar liberamente in un paese, e quello di avervi dei Consoli, sono due cose assai differenti a cagion dei privilegj annessi al Consolato, ne siegue che la facoltà accordata ad un Principe per lo Commercio dei suoi Sudditi presso una Nazione straniera non include il potere di stabilirvi dei Consoli senza una convenzione particolare. Anzi di più. Anche accordata la facoltà di nominar un Console, questi non può esercitar le funzioni del Consolato sulla sola nomina del suo Sovrano senza aver ottenuto il permesso di quello del luogo del suo stabilimento colle lettere, che si chiamano *exsequatur* (2). Tanto egli è vero che in tutto, e per tutto si ricerca il consenso del Sovrano, dove il Console va a risedere.

I Consoli adunque, che si mandano reciprocamente da un Emporio all' altro non sono ammessi all' esercizio delle loro funzioni prima che abbiano presentate le patenti della loro destinazione, ed ottenutone in seguito l' *exsequatur* da quel Principe, nel cui Stato dee

(1) *Vattel Droit des Gens liv. 2. ch. 3. §. 34.*
(2) *Valin. ib.*

risedere. Così la Francia conchiuse colla Spagna a Bordò a 13. Marzo 1769. (1); così la Francia nel suo Regolamento del dì 1. Marzo 1781. (2). Così Casaregis discorre (3) seguendo i principj del Dritto naturale, e così anche Valin, il quale illustrando l'Ordinanza della Marina di Francia (4), distingue i Consolati delle Scale del Levante, e degli altri Stati del Gran Signore da quelli dei paesi sottoposti agli altri Sovrani. Rispetto ai primi basta pei Francesi, che si registri la sua Commissione nell' Ammiragliato, e nella Camera di Commercio di Marsiglia, e che se ne faccia la pubblicazione nell' Assemblea dei Mercanti nel luogo del suo stabilimento, e dia notizia della sua dignità al Governo del luogo, siccome anche all' Ambasciator di Francia. In riguardo ai Consolati degli altri paesi, come Spagna, Portogallo, ed altri Stati dell' Europa, oltre alla pubblicazione nell' Assemblea generale della Nazione, vi vogliono lettere d' *exsequatur* dalla parte del Sovrano del paese, perchè in Francia così si usa verso i Consoli stranieri, e perciò la reciprocità dee essere intiera. Cita Targa, e Casaregis da me anche citati, e così questa dottrina può considerarsi come sentimento universale.

Non si può in fatti mettere in dubbio che ogni giurisdizione derivi da quegli, che nello Stato gode la Sovranità. E perciò secondo le regole ordinarie appartiene al Sovrano del territorio, cioè al Capo dello Stato di stabilire i Consoli, come Marquardo (5) lo prova

(1) *Art.* 1.
(2) *Tit.* 1. *art.* 4., & 6.
(3) *Disc.* 175. *n.* 33.
(4) *Liv.* 1. *tit.* 9. *art.* 3.
(5) *De jure Mercator. lib.* 3. *cap.* 6.

va con diversi esempj. Ma come noi non abbiamo naturalmente tanta confidenza nell' equità, e nella giustizia degli stranieri, quanto in quella dei nostri compatrioti, spesso accade che nei Trattati s'inserisce qualche clausola che riguarda lo stabilimento dei Consoli. Nel Codice Diplomatico di Leibnitz (1) si trova un Trattato conchiuso l'anno dell'Egira 628., che corrisponde all'anno 1230. dell'Era Cristiana, tra Friderigo II. Imperadore, e Re di Sicilia, ed Abburisac Principe Saraceno d'Africa. Con questo Trattato si convenne *ut non habeant Christiani in Insula Corsicæ jurisdictionem super ullum Mahometanum, præter præfectum Mahometanum, missum a Rege Siciliæ nomine suo, ad regendos tantummodo populos unitatis, & sit occupatus in negotiis populi unitatis, quem Deus honorificet*. Si conchiuse adunque con questo Trattato primieramente che vi sarebbe un Console, o Prefetto Maomettano stabilito per render giustizia ai Maomettani, che trafficherebbero nell' Isola di Corsica; in secondo luogo, che questo Console sarebbe stabilito dall' Imperador Federigo II. come Re di Sicilia, e amministrerebbe giustizia in suo nome; e finalmente che questa commissione non sarebbe data ad altri, se non ad un Maomettano, come quegli, che solamente poteva conoscere la giurisdizione di coloro, che professavano questa Religione.

Il tempo fece considerare questa istituzione di Consoli come una delle più utili al Commercio, e perciò ella divenne generale, cioè a dire che tutti i Principi stipularono con Trattati che fosse ad essi permesso nelle gran Piazze di Commercio, e sopratutto nei porti di mare in paesi stranieri di Europa un Console per attende-

(1) *Tom. 1. n. 10. p. 13.*

dere alla conservazione dei dritti, e dei privilegj dei loro Sudditi, e per terminar le controversie, che potrebbero nascere trai Mercanti di quella Nazione. Così nel Trattato di Commercio tralla G. Brettagna, ed il Portogallo conchiuso a 25. Novembre 1642. (1) si stabiliscono i Consoli nei due Regni colla facoltà di esercitarne pienamente l' ufizio senza dirsi altro. Nel Trattato del 1661. tralle Provincie Unite, ed i Portoghesi, le Provincie Unite stipularono che elleno avrebbero un Console nei porti della dipendenza del Portogallo. Si trova la stessa clausola in favor del Re d' Inghilterra nel Trattato del 1667. trall' Inghilterra, e la Spagna. L' Articolo vigesimo settimo di questo Trattato stabilisce che il Console, che risederà negli Stati del Re di Spagna per lo soccorso, e protezione dei Sudditi del Re della Gran Brettagna, sarà nominato da questo Principe e dopo che sarà così nominato, avrà, e goderà l' istesso potere, ed autorità nell' esercizio della sua carica, che ogni altro Console abbia avuto prima nei dominj del Re di Spagna; siccome ancora il Console Spagnuolo che dimorerà in Inghilterra goderà quell' autorità, e potere che ogni altro Console di qualunque Nazione che siesi abbia goduto in quel Regno (2).

M. de Callieres (3) dice che i Consoli delle Nazioni sono anche riguardati come Ministri nelle Scale del Levante, cioè a dire nelle principali Città di Commercio dell' Asia, e dell' Africa, come sono Aleppo, Smirne, il Cairo, Alessandria, Tunisi, Algieri, ed altre. In fatti nel Trattato del 1604. (4), ed

(1) *Art.* 8.
(2) *Cod. de la Humanitè. V. Consul.*
(3) *Maniere de traiter avec les Soverains ch.* 6.
(4) *Art.* 19.

ed in quello del 1673. (1) tralla Francia, e la Porta si stabilì, che gli Ambasciatori, ed i Consoli di Francia dovessero godere tutti i privilegj del dritto delle Genti. Questa stipula, dice Mably (2), è essenzialissima, perchè i Turchi non hanno per quest' oggetto gli stessi principj, che noi abbiamo. Essi non riguardano come veramente Ambasciatori che gli Ambasciatori straordinarj. Ma quelli, che riseggono abitualmente alla loro Corte sono da essi considerati come una specie di ostaggi, che rispondono della loro Nazione; di là sono nati gli arresti, e gli altri trattamenti ingiuriosi, che sovente essi fanno loro soffrire. Le persone, che si volessero lagnare di loro, o avessero che pretendere in giustizia debbano indirizzarsi alla stessa giustizia: essi non pagheranno alcun dritto per l'entrata de' viveri, stoffe, ed altre cose necessarie al mantenimento della loro casa. Tanto si convenne nel Trattato del 1604. (3) e del 1623. (4).

Nei Trattati che un Principe Cristiano passa coi Pirati d'Africa si stipula, che se una Potenza vuol tenere a Tripoli, Algieri, e Tunisi, ed altri luoghi un Console, questi debba godere del dritto delle Genti spiegandosi che cosa sia questo dritto, perchè, come ho detto, i Barbareschi non hanno le stesse idee sopra di questo punto, come noi l'abbiamo. Si conviene che il Console sarà il solo Giudice di tutte le differenze, che potranno insorgere tra quelli della sua Nazione, e che egli assisterà a tutte le cause, che questi avranno coi Naturali del paese, sia affa-

(1) *Art.* 17.
(2) *Droit public de l'Europe ch.* 5.
(3) *Art.* 22.
(4) *Art.* 21.

affare civile, sia criminale; che egli avrà nell' interiore della sua casa il libero esercizio della sua Religione, e che sarà permesso agli schiavi della sua comunione di parteciparvi (1). Vegganfi i Trattati dell' Impero, ed Algieri nel 1722. (2): dell' Impero, e Tunisi del 1725. (3): dell' Impero, e Tripoli del 1726. (4); dell' Olanda, ed Algieri del 1726. (5).

Anche questo è il senso, che si è dato nei Trattati tralla Porta, e la Francia. In quello del 1604. (6) si stabilisce, che se mai vi è qualche differenza tra i Mercanti Francesi il giudizio si appartiene al solo Ambasciatore, e Console Francese; e se un Francese avesse che dire con un Suddito del Gran Signore, il Giudice, a cui ne apparterrà la conoscenza non potrà informarsi, o profferire giudizio senza la partecipazione dell' Ambasciatore, e Console di Francia. Lo stesso si stabilisce trall' Inghilterra, e la Porta nel Trattato del 1675. (7). Si aggiunge nel Trattato tralla Francia, e la Porta nel 1740. (8), che se la somma passa i quattro mila aspri, la causa si tratterà alla Porta.

Nel Trattato di Passarowitz conchiuso nel 1718. trall'Imperador Carlo VI., e la Porta Ottomana (9), riguardo alle controversie tra i Sudditi dell'Imperadore, e quelli del Gran Signore si stipularono l'istesse condizioni che si erano pri-

(1) *Id ib.*
(2) *Art.* 8. *Rousset Interet. presens des Puissances de l'Europe t.* 2.
(3) *Art.* 8.
(4) *Art.* 8.
(5) *Art.* 17.
(6) *Art.* 18., *e* 36.
(7) *Art.* 10. 16. 23. *e* 24.
(8) *Art.* 12., *&* 26.
(9) *Art.* 5.

prima conchiuse coi Francesi, ed Inglesi. Ma se la somma passasse tre mila aspri, l' affare sarà rimandato, e giudicato dal Divano. Il Gran Signore in questo Trattato anche poteva stabilire negli Stati dell' Imperadore dei *Sacbbender*, che sono una specie di Consoli per la sicurezza, e vantaggio dei suoi Commercianti, che sarebbero stati protetti dal Governo, e avrebbero goduto del dritto delle Genti (1). Nel Trattato anche conchiuso in Passarowitz tralla Porta e la Repubblica di Venezia (2), si vuole che le liti contro ai Consoli si decidano dalla stessa Porta senza che si potessero toccare le loro persone, o le loro case (3). Vi si stabilisce il dritto del Bailo, o dei Consoli di Venezia sopra i Commercianti di questa Nazione, di cui essi sono i Giudici, e si regola la processura che sarà osservata nelle cause, che qualche Suddito della Porta intenterà contro ad un Veneziano. Vi si concedono ancora gl' istessi privilegj, che sono stati accordati ai Francesi (4).

La Spagna colle Provincie Unite nel Trattato di Utrecht conchiuso nel 1714. stabilì che i Consoli, che sarebbero fissati nei rispettivi Stati per la protezione, e soccorso de' loro Sudditi, goderebbero l' istesso potere, ed autorità nell' esercizio della loro carica, come anche le stesse esenzioni, ed immunità degli altri Consoli, che vi fossero stati prima di qualunque Nazione (5). La Francia e la Gran Brettagna anche in Utrecht nel 1713. (6) vengono a stabilire i Consoli per

(1) *Art.* 6.
(2) *Art.* 14.
(3) *Art.* 18.
(4) *Id ib.*
(5) *Art.* 22.
(6) *Art.* 9.

vantaggio del Commercio con far godere quei dritti, immunità, e libertà che appartengono per ragione del loro esercizio, e della loro carica. Nel Trattato conchiuso nel 1725. trall' Imperador Carlo VI., e la Spagna (1) si stabiliscono i Consoli Nazionali in tutti i porti, e principali Piazze di Commercio, dove sarebbe piaciuto alle Potenze contrattanti di fissare per la protezione dei loro Mercanti con far loro godere tutti quei dritti, Autorità, Libertà, e Franchigie che godevano quelli dell' altre Nazioni più favorite. Ma questi Consoli erano particolarmente autorizzati a conoscere amichevolmente le differenze, che potevano insorgere tra i Mercanti, e i padroni dei bastimenti della loro Nazione, e l' appello dalle loro sentenze non dovea portarsi avanti al Giudice del luogo, ma davanti a quel Principe di cui erano Sudditi (2).

Io non parlo degli altri Trattati, perchè quel che ne ho detto basta a formare una idea generale del carattere, e prerogative dei Consoli secondo il dritto delle Genti, che in essi è spiegato. Rispetto a quelli della nostra Corte coll' altre Potenze io penso di ridurgli estesamente in un solo titolo distinto, e separato, secondo il metodo, che ho adottato in questa Giurisprudenza riguardo alle cose nostre. Ma mi premeva di far vedere in questo luogo, che cosa i Trattati in generale hanno inteso rispetto ai Consoli, ed al loro carattere, e prerogative secondo il dritto convenzionale delle Genti. Resta ora di sentire i principj del dritto comune, e naturale su quest' assunto per l' intelligenza, e giustificazione degl' istessi Trattati.

TIT.

(1) *Art.* 28.
(2) *Art.* 29.

TIT. XXXII.

Carattere, e prerogative dei Consoli secondo il dritto comune.

IN mancanza dei Trattati, la consuetudine dee servir di regola in queste occasioni, perchè colui, che riceve un Console senza condizioni espresse, si suppone che lo riceve sul piede stabilito dalla consuetudine (1). Del resto per effetto del dritto comune, fondato sopra un uso immemorabile, e sopra i Trattati, i Consoli Nazionali godono oggi giorno nei luoghi della loro residenza una intiera immunità per le loro persone, carte, ufiziali, domestici, con esenzione da tutte le tasse, imposizioni, doni gratuiti, cariche, e qualunque servitù, colla facoltà di portare ogni sorta d'armi, il tutto però quando non sieno Sudditi della Potenza nei porti della quale essi risseggono, perchè in questo caso essi sono soggetti a tutte le tasse, doni gratuiti, ed altre cariche generali (2).

Così quantunque vi sieno differenti opinioni sul carattere dei Consoli, quella che è più ragionevole li fa partecipare al dritto delle Genti. In fatti sembra una cosa dissonante che i Trattati di Commercio facciano parte rispettivamente ai Commercianti di molti privilegj, che derivano dal dritto delle Genti, e vogliono trattare con minor vantaggio quelli, che sono i loro Capi, i lor Giudici, ed i lor Protettori, come sarebbero i Consoli. L'oggetto della loro missione è di favorire il Commercio, di amministrar la

 giu-

(1) *Vattel ib. liv. 2. ch. 2. in fin.*
(2) *Cod. de la Humanitè ib.*

giustizia ai loro Nazionali, di mantenerli nell' unione, e nelle regole, di sottoporgli all' esecuzione delle ordinanze del loro Sovrano, d' invigilare all' osservanza dei privilegj, di sollecitare l' esecuzione dei Trattati di Commercio, e di fare in caso di bisogno delle rappresentanze a quest' oggetto. Queste funzioni sono così nobili e così utili, ed essendo dall' altra parte munite di un brevetto del loro Sovrano, e dell'*exsequatur* del Principe, negli Stati del quale essi risseggono, pare che la disputa caderebbe sul nome, quando non si volesse loro accordare la protezione del dritto delle Genti, come ad una specie di Ministri d' ordine inferiore, ai quali certamente non si possono attribuire funzioni più estese. Sembra adunque che non vi debba essere altra differenza, se non per lo trattamento onorifico, e se qualche Autore è stato di un sentimento differente, è avvenuto perchè si è supposto che i Consoli erano essi stessi Commercianti, il che in fatti deroga al loro carattere (1).

Se le prerogative dei Consoli non sono state distintamente articolate nei Trattati fatti in quest' ultimi tempi tra i Sovrani dell' Europa, è perchè esse erano troppo conosciute, perchè si avessero dovute spiegare. Ma questi stessi Principi hanno avuto la cura di dettagliarle nella maggior parte quando hanno fatto delle convenzioni colle Potenze meno illuminate. Per esserne convinti bisogna dare una occhiata ai Trattati conchiusi dal principio dell' ultimo secolo coll' Impero Ottomano, le Reggenze di Barbaria, ed i Sovrani dell' Africa. Vegganfi tra gli altri il Trattato del 1604. tra Errico IV. Re di Francia, e la Porta: quello del 1612.

(1) *Id ib.*

1612. tralle Provincie Unite, e l'istesso Impero: del 1675. trall' Inghilterra, e la stessa Potenza: del 1676. trall' Inghilterra, e la Reggenza di Tripoli: del 1682. tralla Francia, ed il Re di Marocco: del 1684. tra quest' ultimo Principe, e gli Olandesi: del 1685., e 1689. tra Ludovico XIV. da una parte, e le Reggenze di Tripoli, di Tunisi, e di Algieri dall'altra parte: ed in generale tutti i Trattati fatti tralle stesse Potenze (1).

Le funzioni del Console esigono principalmente, che egli non sia Suddito dello Stato, dove risiede, perchè altrimenti egli sarebbe obbligato a seguirne gli ordini in tutte le cose, e non avrebbe la libertà di adempire a tutti i doveri della sua carica. Questi pare che ricercassero ancora che il Console sia indipendente dalla giustizia criminale dal luogo, dove risiede in maniera che non possa essere molestato, o ristretto in carcere, purchè egli per qualche attentato enorme non violasse il dritto delle Genti. E quantunque l' importanza delle funzioni Consolari non sia di quel rilievo per procurare alla persona del Console l' inviolabilità e l' indipendenza assoluta, di cui godono i Ministri pubblici, egli però, come è sotto la protezione particolare del Sovrano, che l' adopera, ed incaricato di attendere a suoi interessi, se commette qualche mancanza, i riguardi dovuti al suo padrone esigono, che gli sia rimandato per esser punito. Così praticano gli Stati, che vogliono vivere nella buona intelligenza; ma il più sicuro si è di provvedere quanto è possibile a tutte le cose con un Trattato di Commercio (2).

Il

(1) Id. ib.
(2) Id. ib.

Il Consóle essendo adunque incaricato degli affari del suo Sovrano, da cui riceve gli ordini resta suo Suddito, ed a lui dee render conto delle sue azioni. Il Consóle non è un Ministro pubblico, ed in conseguenza non ne può pretendere le prerogative, ma intanto, come è rivestito di una commissione del suo Sovrano, ed ammesso in questa qualità dal Sovrano, presso il quale risiede, dee godere fino ad un certo punto della protezione del dritto delle genti. Il Sovrano che lo riceve si obbliga tacitamente a dargli tutta la libertà, e tutta la sicurezza che gli sono necessarie per disimpegnare, come si conviene, le sue funzioni, altrimenti l'ammissione del Consóle sarebbe vana, ed illusoria (1).

Wicquefort (2) pretende che i Consoli non debbono godere della protezione del dritto delle Genti, e che sieno Sudditi della giustizia del luogo della loro residenza, tanto per la civile, che per la criminale. Ma gli esempj, che egli rapporta sono contrarj al suo sentimento. Un Consóle della Nazione Olandese essendo stato insultato, ed arrestato dal Governador di Cadice, gli Stati Generali se ne querelarono alla Corte di Madrid, come d'una infrazione fatta al dritto delle Genti. E nell'anno 1634. la Repubblica di Venezia pensò di romperla con Papa Urbano VIII. a cagion della violenza, che il Governator di Ancona avea fatto al Consóle Veneziano. Il Governatore perseguitava questo Consóle, di cui era in sospetto di aver dato avvisi pregiudizievoli al Commercio di Ancona. Gli tolse i suoi mobili, e le sue carte; e dopo lo chiamò in giudizio, lo dichiarò contumace, e le fece bandire sotto pretesto che

(1) *Vattel. ib.*
(2) *Traitè de l' Ambassadeur liv. 1. sect. 5.*

che in un tempo di contagio, questo Console avea fatto scaricar le mercanzie contro alle leggi. Fece anche carcerare il successor di questo Console. Il Senato di Venezia cercò soddisfazione con molta vivacità, e per la mediazione dei Ministri di Francia, che temevano una rottura aperta, il Papa costrinse il Governatore di Ancona a dar soddisfazione alla Repubblica (1).

Gli stabilimenti delle Provincie Unite hanno preteso qualche volta che i Consoli godessero il privilegio del dritto delle Genti. In virtù di questi principj fu convenuto nel Trattato del *1612.* col Gran Signore che i Consoli della Nazione Olandese, che sarebbero in Turchia non potrebbero essere arrestati, nè sequestrati i loro beni; ma che trattanto sarebbero tenuti di risponderre alle querele avanzate contra di loro davanti al Tribunale del Gran Signore. La cosa fu regolata presso a poco della stessa maniera nel Trattato del *1679.* tragli Stati Generali, e gli Algerini riguardo al Console Olandese, che risederebbe in Algieri. L'articolo decimo settimo di questo Trattato stabilisce che il Console degli Stati Generali residente in Algieri, vi resterebbe con tutta libertà, e sicurezza tanto nella sua persona, quanto ne' suoi beni (2). Bynkersoek (3) riflettendo sopra questi Trattati fa notare l'onore che per essi si dà ai Consoli, ma non tanto che sieno esenti dalla totale giurisdizione di quel Principe, dove essi risseggono per promuovere il Commercio della loro Nazione.

Egli dopo aver stabilito, che gli Ambasciatori, mentre sono nell'ufizio non acquistano un nuovo foro, ma

(1) *Vattel. ib.*
(2) *Cod. de la Humanitè. V. Consul.*
(3) *De for. legator. cap.* 10.

ma ritengono l'antico, racconta, che una certa vedova ricorse agli Ordini Generali per sapere dove poter convenire un suo debitore, che si trovava Console in Lisbona, e che prima avea abitato in Rotterdam, se alla Curia d'Olanda, o presso gli Scabini di Rotterdam. Gli Ordini Generali stabilirono a 13. Ottobre 1679. che lo convenisse in quel luogo, dove lo poteva se ancora dimorasse in Rotterdam. La creditrice avvalendosi del privilegio della vedova, lo chiamò nella Curia d'Olanda. Gli Ordini aggiunsero un altra clausola, la quale se avea qualche significato voleva che il Console si poteva convenire, e nel luogo del Consolato, e nell' antico, perchè non s' intendeva col Consolato di fargli cambiare l'antico, ma di aggiungervi un nuovo, siccome la legge stabiliva anche pei Senatori (1).

TIT. XXXIII.

Della giurisdizione de' Consoli.

Nobile prerogativa dei Consoli è quella, che consiste nel dritto, che hanno nei porti della loro residenza di giudicare le controversie, che insorgono tra i Commercianti della loro Nazione, siccome ancora quelle tra i Capitani, padroni, equipaggi, e passaggieri dei vascelli, e bastimenti Nazionali (2). L'uso, ed il possesso del dritto della giurisdizione dei Consoli arriva ai secoli più antichi dei nostri. I documenti che ce ne restano ci fanno vedere che questa giurisdizione dee aver luogo per tutte le cause, dove i loro compatrioti sono attaccati da chiunque. L'arti-

ti-

(1) *L. 11. ff. de Senator.*
(2) *Cod. de la Humanitè ib.*

ticolo secondo della legge dei Visigoti (1) proibisce ai Giudici ordinarj dei luoghi di prender conoscenza delle controversie, che insorgono tra i Mercanti stranieri, e permette a questi di farsi giudicare secondo le loro leggi da quelli, che presiedono ai loro Banchi. *Cum transmarini negociatores inter se caussam habuerint, nullus de sedibus nostris eos audire præsumat, nisi tantummodo suis legibus audiantur apud telonarios suos, vel a telonariis suis* secondo la Glossa. Tommaso Conte di Savoja, nel Trattato conchiuso tra lui, e la Città di Marsiglia nel dì 8. Novembre 1226. riconobbe che i Consoli di questa Città avevano, e doveano esercitare nei suoi Stati una giurisdizione sopra i loro Nazionali. Nel 1259. Manfredi di Savoja confermò con un diploma l' esenzioni, ed i privilegj di giurisdizione civile, e criminale accordata ai Consoli di Genova dai Principi Normanni, ed ecco come si pensava in quei tempi in quei paesi (2).

Non era diverso il pensare dei nostri. Carlo I. d' Angiò in un suo diploma del 1298. fa vedere che i Consoli Catalani godevano ne' suoi Stati una intera immunità per le loro persone, case, ufiziali, e domestici; che aveano dritto di portare ogni sorta d' armi, anche quelle, ch' erano proibite dalle Leggi del Regno; ch' erano esenti da ogni tassa, ed erano i Giudici naturali dei loro nazionali (3). Ed a proposito della giurisdizione merita di essere rapportata la decisione ultima del Presidente de Franchis, che ci fa sapere quel che accadde in S. C., e nel Collaterale rispetto a questo pun-

(1) *Tit.* 3. *lib.* 5. *leg.* 2.
(2) *Cod. &c. ib.*
(3) *Id. ib.*

punto. Era ſtato convenuto un Raguſeo nella Corte del Gran Ammirante, ed il Conſole di quella Nazione avea cercato la remiſſione della cauſa, e ne avea appellato al S. C. Fu preſentato un decreto della Regia Camera del dì ultimo di Ottobre 1554., con cui ſi deciſe che la giuriſdizione delle cauſe civili, mercantili, e marittime paſſive apparteneva ai Conſoli della Nazione Raguſea ſopra tutti i Raguſei, ed anche marinari, a tenore dei privilegj. Queſto decreto fu interpoſto mentre era Luogotenente di Camera il Regente Revertera, e de Franchis atteſta che nelle ſue opere ne trovò la deciſione citandoſi il privilegio conceduto ai Raguſei dal Re Federigo, e confermato da Carlo V. E quantunque il Gran Ammirante aveſſe allegato privilegj anteriori, pure, eſaminataſi la cauſa nel Collaterale, fu a pieni voti deciſo a favore dei Raguſei (1).

I migliori Storici, e Giureconſulti atteſtano nei loro ſcritti che i Conſoli delle Nazioni ſtraniere privilegiate ſono i ſoli Giudici dei loro nazionali, e Bynkerſoek, uno dei più ſavj Scrittori, che abbia ſcritto ſul dritto de' Sovrani, parla di queſta giuriſdizione come d' una legge generalmente riconoſciuta per tutti quei luoghi, dove ſono Conſoli. Dall' altra parte ſorprende che queſte diverſe prerogative abbiano provato delle contradizioni in alcune Corti: tutto è nato dalla maniera, colla quale ſono eſſi trattati, ma per queſto non ne può riſultare alcun pregiudizio. Se ſi è avuta la cura di accordare ſimili diſtinzioni ai Conſoli in tempi, in cui il Commercio appena conoſciuto formava un oggetto aſſai poco intereſſante, oggi vi è più ragione di conſervarle, eſ-

(1) *Revert. deciſ. 526. de Franchis deciſ. 723.*

essendo il Commercio divenuto una delle più potenti molle di un ben regolato governo. Bisogna riguardare l'utilità generale, e non alcuni inconvenienti particolari, e senza conseguenze (1).

Casaregis (2) esamina minutamente questo articolo della Giurisdizione dei Consoli nel paese straniero, e conchiudendo la necessità del consenso di quel Principe, dove risiede, dice che oggidì è consuetudine universale di spedire tali Consoli non solamente per una protezione del Commercio, e de' Sudditi, ma anche per la decisione delle loro cause. Soggiunge che in questo caso la giurisdizione viene da quel Principe, che gli ha spediti, e non già da quello del luogo; il quale, dando il suo consenso non fa altro che togliere l'impedimento ai Consoli delle Nazioni estere nell'esercizio della loro giurisdizione. Così viene egli ad impugnare i Dottori, i quali la volevano ripetere unicamente dall'autorità del Principe del luogo. Essi a parer suo direbbero bene, quando i Consoli si mandassero per la sola protezione, e non per giudicare, il che in pratica non si osserva, perchè tutti vanno con questa giurisdizione: direbbero anche bene quando il Principe del luogo v'impone qualche condizione. Tale sarebbe l'esempio della Repubblica di Genova, la quale concede a qualche Console estero colà stabilito la facoltà per via di delegazione di conoscere, e giudicare tutte le cause vertenti tra i di lui Nazionali, e quando fossero rei, colla condizione che si servisse dell'opera di un Notaro, Attuario, ed altri Ufiziali di giustizia di quella Città a tal fine destinati. Egli cita a questo proposito l'esempio del Regno di Napoli, e del privilegio accordato ai Consoli Ragusei dal Re

Ff 2 Fe-

(1) *Cod. &c. ib.*
(2) *Disc.* 175.

Federigo, e dall'Imperador Carlo V.: cita anche quello della Francia, dove Lodovico XIV., nella sua Ordinanza della Marina (1) stabilisce che i Consoli riguardo alla giurisdizione, tanto in materia civile, che criminale si debbono confermare all' uso, ed alle capitolazioni fatte coi Sovrani del luogo del loro stabilimento (2).

Il Console in verità in qualità di Capo della Nazione nel luogo del stabilimento non ha solamente la presidenza nelle Assemblee della Nazione, il dritto di far eseguire le deliberazioni, che vi sono state conchiuse, la direzione generale degli affari, che riguardano il Commercio, il bene, ed il vantaggio del corpo della Nazione; egli ha dunque anche la giurisdizione, il che importa il pieno esercizio dell' ordine, e della disciplina sopra i Sudditi della sua Nazione. Ma per questa giurisdizione si dee distinguere quello, che è in se stesso da quello, che può essere, essendovi unito l'esercizio esteriore. Quello, che è in se stesso è reale, è pieno, è intiero, per obbligare i Nazionali a riconoscere la giurisdizione del Console, e di sottomettersi alle sue decisioni, salvo l'appello, senza poter riclamare la giustizia del paese, perchè debbono ubbidire al loro Sovrano, che ha dato ad essi per Giudice il loro Console con proibizione di riconoscerne altri. Accaderà che il Console non potrà eseguire i suoi ordini contro ai refrattarj, perchè non ha la forza coattiva; ma questi refrattarj non ne saranno perciò meno obbligati, e per conseguenza colpevoli di disubbidienza. Essi lo saranno assai più, se ricorrono ad una potenza straniera contro alle proibizioni del loro Sovrano (3).

Ma

(1) *Liv.* 1. *tit.* 9. *art.* 12.
(2) *Ib. n.* 33. 36. 37. *ad* 43.
(3) *Valin. ib. art.* 12.

Ma se a questo dritto di giurisdizione si trova riunito l'esercizio esteriore, allora tutta la sua attività, e la via della forza supplirà al difetto della sommissione. Quest' esercizio esteriore, avendo bisogno di forza, dipende unicamente dall' uso, e dalle capitolazioni fatte col Sovrano del luogo dello stabilimento del Consolato, perchè ogni Sovrano ha dritto d' impedire ne' suoi Stati ogni esercizio di giurisdizione straniera, se non ha derogato a questo dritto con una convenzione formale, o se non vi ha rinunciato tacitamente tolerando un uso contrario. Quest' uso però, di cui parla l' articolo dell' Ordinanza di Francia, si dee intendere di un uso, che è divenuto in qualche maniera di dritto comune per la sua antichità, ed uniformità della sua pratica presso le Nazioni, che sono in possesso di avere i Consoli, il tutto relativamente alle convenzioni originariamente fatte coi Sovrani, che sono stati i primi ad ammettere i Consoli nei loro Stati. Questo è quell' uso, che fa legge da per tutto, se non vi è qualche convenzione particolare, che lo restringa (1).

Le più antiche Capitolazioni conchiuse tra i Re di Francia, e gl' Imperadori Ottomani, e l' altre, che si sono dopo stipulate permettono sempre ai Consoli Francesi, stabiliti nelle Scale del Levante, e negli altri Stati del Gran Signore, di esercitare la giurisdizione, così civile, come criminale sopra i naviganti, e Mercanti Francesi. Ho parlato degli altri Trattati nel titolo antecedente, e tale è il fondamento dell' uso, che si è introdotto presso i Principi Cristiani per rapporto al dritto di giurisdizione de' Consoli, e ciò senzachè vi fosse alcuna stipula per essi. Almeno non se ne vede un monu-

(1) *Id. ib.*

numento più antico, che vi abbia del rapporto, che il Trattato conchiuso nel 1657. tralla Spagna, e l' Inghilterra, fatto comune alla Francia coll' articolo sesto del Trattato de' Pirenei; qual Trattato del 1657. accorda formalmente ai Consoli l' esercizio della giurisdizione.

In fatti l' articolo decimo nono, dopo aver deciso che i Sudditi dell' una, e dell' altra Nazione non potranno riclamare la giustizia del paese nelle loro controversie sotto qualunque pretesto, si contenta di aggiugnere che l' accomodamento delle loro differenze apparterrà al Console della loro Nazione in tal maniera, che se qualcheduno non si sottomette al suo arbitramento, egli potrà appellarne alla giustizia ordinaria del paese, dove è nato. Quì si proibisce agli stranieri commercianti di riconoscere la giustizia del paese, e che debbano ricorrere al Console della loro Nazione; ma rispetto a lui non gli è data la qualità di Giudice, ma solo quella di arbitro, e di conciliatore. Trattanto questo ha bastato per conchiuderne che il Console ha ogni dritto di giurisdizione sopra i Nazionali nell' estensione del suo Consolato, e l' uso, che ha confermato questa interpetrazione n' è il miglior garante; di maniera che oggi non v' ha dubbio che ogni Console non abbia effettivamente il dritto di giurisdizione in virtù dell' uso passato in forza di legge, purchè non vi si sia espressamente derogato dal Sovrano del paese (1).

Ma qualunque sia questa giurisdizione del Console, più, o meno estesa o ristretta dall' uso del luogo, o dai Trattati, sia o nò accompagnata dall' esercizio esteriore, ella non è meno reale, sicchè in ogni caso i Nazionali non possono legittimamente riconoscerne alcun altra

(1) *Id. ib.*

altra nel luogo ſotto qualunque preteſto che ſia. I Giudici ſtabiliti dal Sovrano del luogo debbono in ogni caſo aſtenerſi della cognizione delle differenze che inſorgono tra i Sudditi dei Principi, che hanno Conſoli nel paeſe, ſe non vogliono riſpondere dei danni, ed intereſſi, che ne potrebbero riſultare, e a qualche coſa di più (1). Ma queſta propoſizione non ſi dee intendere così ſtretta, e generale, che dove non vi ſia un eſpreſſo Trattato, il quale tolga ai Giudici del luogo queſta cognizione, ſi debba intendere che eſſi l' abbiano perduto. Gli Scrittori vogliono che tali Conſoli abbiano regolarmente la giuriſdizione cumulativa cogli altri Giudici ordinarj dei luoghi (2), nè ſi toglie la facoltà all' attore di convenire il reo o davanti ai Conſoli, o al Giudice del luogo (3). Torno a dire: quando i Trattati non richiedeſſero altrimenti, e la coſa ſi doveſſe decidere ſecondo i principj generali, allora ha luogo queſta dottrina; dottrina per altro, che in pratica ha tutto il ſuo corſo.

Il Conſole adunque che eſercita giuriſdizione in un paeſe altrui colla facoltà accordatagli dal proprio Principe dee oſſervare nelle ſue deciſioni le leggi del Principe che l'ha ſpedito; ma negli atti ordinatorj gli ſtatuti del territorio, dove eſercita la giuriſdizione. Caſaregis (4), che così penſa, adduce varie autorità, ma non ne rende alcuna ragione. Io non arrivo ad intendere una tal diſtinzione, e quantunque l'Ordinanza di Francia, ed i Trattati per quanto ne ſappia non ne parlino, direi con franchezza, che

(1) *Id. ib.*
(2) *Caſareg. ib. n. 46.*
(3) *Stracc. quomod. in cauſſ. merc. n. 7. & ſeqq.*
(4) *Ib. n. 32., & 44.*

che tutto si debba operare, e decidere colle leggi, e col rito del proprio paese, e quando un Principe permette che nel suo Stato un altri venga ad esercitar giurisdizione sopra i Sudditi di quella Nazione, non si dee brigare come quella processura dee regolarsi. Chi permette il più, s' intende che permetta anche il meno.

Rispetto poi all'appellazione che competerebbe dai decreti del Console bisogna esaminare la questione, che si è accennata più sopra, cioè se la Giurisdizione viene a questi Consoli dal proprio Principe, o dal Principe del luogo. Se l' hanno dal proprio Principe come pare che l' abbiano, allora l' appellazione compete al medesimo, ed a suoi Tribunali. Ma se l'avessero dal Principe del luogo, il ricorso si dovrebbe a questi avanzare, e ai suoi Tribunali. Veggasi il Casaregis, che nel citato discorso (1) esamina quest' articolo, e risolve l' affare con questa distinzione, e come egli avea sostenuto che viene dal proprio Principe la giurisdizione, viene tacitamente a conchiudere che quì dee darsi l' appellazione. Tutto va bene coi suoi principj, e colle sue ragioni; ma in quest' affare io dipenderei totalmente dai Trattati, e dalla consuetudine.

Noterò solamente che a tenore dell' Ordinanza di Francia del 1681. (2) i giudizj dei Consoli debbono essere eseguiti per provisione in materia civile dando cauzione, e definitivamente, e senza appello in materia criminale quando non vi sarà pena afflittiva, il tutto però col parere dei Deputati, e quattro Notabili della Nazione. Nel 1722. si dichiarò, che in mancanza dei due Deputati supplissero due de' principali Negozianti Fran-

(1) *N. 36. 37. 48. & 49.*
(2) *Art. 13.*

Franceſi. E dove vi foſſe pena afflittiva, i Conſoli doveano iſtruire il proceſſo, e lo mandaſſero coll'accuſato nel primo vaſcello, che faccia ritorno in Francia, per eſſere giudicato dagli Uſiziali dell'Ammiragliato del primo porto, dove il vaſcello farà il ſuo diſcarico (1). Io non mi trattengo ſu di queſti articoli perchè ſono particolari alla Francia, ma ſolamente rifletto alla maniera come ſi è penſato da queſta Nazione intorno alla Giuriſdizione de' Conſoli nelle Scale del Levante.

TIT. XXXIV.

Altri doveri de' Conſoli.

I Principali oggetti per cui ſi ſpediſcono i Conſoli nei paeſi ſtranieri ſono di favorire, e proteggere il Commercio della loro Nazione, e di amminiſtrar la giuſtizia tra i Sudditi del loro Principe, ſiccome ſi è veduto nei titoli antecedenti. Se ne ſono accennati altri in generale, che ora voglio raccogliere, e preſentargli al Lettore, affinchè ne poſſa formare una piena idea, ed in tutta la ſua eſtenſione, eſſendo queſt' articolo intereſſante. I Trattati anche ſon quelli, che regolano tali doveri, come farò vedere in particolare quando parlerò dei noſtri Conſoli. Ma dove mancano i Trattati entra la conſuetudine, che ſi appoggia ſulla qualità del Conſole, che riſiede in un paeſe col permeſſo del Sovrano del luogo. L'Ordinanza di Francia del 1681. è quella, che mi pare la più dettagliata in queſta materia, e perciò ne ſceglierò quegli articoli, che mi ſembrano i più generali.

(1) *Art.* 14.

I Consoli sono tenuti a far l'inventario dei beni, ed effetti di coloro, che muojono senza eredi sopra i luoghi, ed anche degli effetti salvati dal naufragio (1). Ma se il defunto avesse costituito un Procuratore per raccogliere i suoi effetti, e se si facesse avanti un commissionato, gli effetti saranno ad essi rimessi (2). Il Console sarà tenuto di mandare una copia, così dell'inventario dei beni del defunto, come di quei salvati dal naufragio al Governo, perchè ne faccia avvertire gl'interessati (3). Sarebbero inutili queste disposizioni, se la successione di coloro, che muojono nel Consolato fosse soggetta al dritto di *Aubaine* verso i Sovrani dei luoghi. Ma come i Francesi per le loro antiche capitolazioni colla Porta Ottomana, e rinnovate di tempo in tempo, stipularono la libertà negli Stati del Gran Signore, e che i Consoli potevano raccogliere i beni di coloro, che sarebbero morti *ab intestato*, questo patto servì di legge a tutti i Principi Cristiani, e l'uso se n'è stabilito da per tutto per consenso universale. Così dacchè un Sovrano permette che si stabilisca un Console ne' suoi Stati, rinuncia tacitamente al dritto di *Aubaine* sopra i beni, tanto di questo Console, quanto di tutti i suoi nazionali Commercianti, che sieno domiciliati nell' istesso luogo, o che essi non facciano altro, che trafficarvi senza intenzione di fissarvisi (4).

Il Console adunque in questa occasione dee invigilare alla conservazione dei beni del defunto di sua Nazione, senzachè la giustizia del luogo abbia dritto di me-

(1) *Art.* 20.
(2) *Art.* 21.
(3) *Art.* 22.
(4) *Valin. ib. ad art.* 20.

mescolarsene come è nel caso di naufragio, quando il suo braccio, ed il suo soccorso non fosse implorato dall' istesso Console. Che se sul luogo vi fosse qualche legittimo erede, allora il Console non ha che farvi, quando non sia richiesto dalla parte dei creditori di apporre i suggelli sopra i mobili, ed effetti del defunto (1). Lo stesso si dee dire quando avesse il defunto costituito un Procuratore, o avesse nominato nel testamento un esecutore testamentario: allora non tocca al Console di esaminare la sua condotta nell' inventario, che quella persona ne farà, perchè il defunto gli ha accordato la sua confidenza, e l' esecutore testamentario può far l'inventario per mezzo del Cancelliere senza l' intervento del Console. Ma se il defunto non avesse nominato un esecutore testamentario, ma avesse fatto qualcheduno del luogo per suo legatario universale; allora il Console dee interporvi le sue parti. La ragione si è che il legatario universale non ha il carattere di esecutore testamentario, e che i suoi legati essendo sottoposti a quelle eccezioni legali, che possono competere all' erede, che può aver ragioni da contrastare il testamento, importa assai nell'incertezza di invigilare agl' interessi dell' erede. In questo caso adunque dee il Console, senza trattenersi sul testamento, apporre i sigilli nella casa del defunto, e di far l' inventario degli effetti. Quest' inventario poi si manderà al Governo, come ho detto, per darne parte a chi vi avesse interesse (2). Come poi si dieno ai padroni non è cosa che appartiene ai Consoli.

Tutti gli atti spediti nei paesi stranieri, dove vi sono Consoli non faranno alcuna fede, se non sono da essi

 lega-

(1) *Id. ib.*
(2) *Id. ib. art.* 21., & 22.

legalizzati (1). Il Console adunque sarà tenuto a farlo quando ne sia richiesto dalle parti, ed ecco un altro suo dovere non meno importante, perchè gli affari che vi sono in tali paesi, e dove particolarmente vi è gran Commercio, sono assai frequenti, ed in conseguenza anche le scritture, che vi occorreranno. La legalizzazione dee essere accompagnata dal suggello pubblico, e solito ad adoperarsi nel luogo (2). E questa disposizione dell' Ordinanza del 1681. è stata rinnovata da quella del mese di Maggio 1728., ed è tanto giusta, e regolare, che è stata adottata dall' altre Nazioni, perchè trattandosi di atti fatti in paesi rimoti, e che debbono avere il loro corso in tanta distanza, quando sono riconosciuti dal Giudice ordinario del domicilio, che è conosciuto, ed approvato dallo Stato, il tutto procede colla maggior cautela.

In conseguenza di questa disposizione egli sarà tenuto di assistere ai testamenti, i quali ricevuti dal Cancelliere nella presenza del Console, e di due testimonj, e segnati da essi, saranno riputati solenni (3). Siccome ancora dee cifrare un registro, dove il Cancelliere scriverà tutte le deliberazioni, e gli atti del Consolato (4). E rispetto a quest' articolo anche è degno di considerazione quello, che obbliga i Consoli a tenere una buona, e fedele memoria degli affari importanti del loro Consolato, e a mandarlo ogni anno al Segretario di Stato, che ha il dipartimento della Marina (5). E questa disposizione ha luogo in tutti i Consolati (6). Egli sarà

(1) *Art.* 23.
(2) *Valin. ib.*
(3) *Art.* 24.
(4) *Art.* 26.
(5) *Art.* 9.
(6) *Valin. ib.*

farà tenuto ancora ad osservare altre cose, che hanno rapporto coi padroni dei bastimenti, che arrivano ai loro porti, ed ai contratti marittimi, e che io quì tralascio per parlarne a tempo proprio, cioè quando farò all' esame della Giurisprudenza marittima. Quì considero il Consale in se stesso, e pel rapporto che possa avere al Commercio in generale.

I Consoli dovranno regolare i dritti d' atti, e di spedizioni della Cancelleria; la tariffa farà affissa nel luogo il più visibile della stessa Cancelleria. In Francia non lo possono far soli, ma vi si ricerca il parere dei Deputati della Nazione Francese, e dei più antichi Mercanti (1). Ma siccome l'Ordinanza del 1681., che così disponeva è in silenzio intorno al numero così dei Deputati, come dei Mercanti, così l'Ordinanza del 1728. (2) stabilisce che quelli debbano essere due, e questi quattro. Questa Tariffa nelle Scale del Levante, e nelle Coste d' Africa, e di Barbaria si dee mandare al Luogotenente dell' Ammiragliato, e ai Deputati del Commercio di Marsiglia, perchè con essi è la corrispondenza di tutti questi Consolati, e pei Consolati stabiliti presso i Principi Cristiani al Segretario di Stato del dipartimento della Marina secondo l'Ordinanza del 1728. (3). Questa Tariffa per altro è soggetta a variazioni secondo le circostanze (4).

E' proibito ai Consoli di cercar denaro ad imprestito a nome della Nazione in qualunque somma, dai Turchi, Mauri, Giudei, o altri, sotto qualsivoglia pretesto

(1) *Art.* 17.
(2) *Art.* 33.
(3) *Art.* 23.
(4) *Valin. ib. ad art.* 17.

testo che possa essere, ed anche di far contribuire a quelli della Nazione, ognuno per la sua porzione, in qualche occorrenza, quando questo non fosse per comune deliberazione, che ne dovrà esprimere le cause, e la necessità sotto pena di pagare in loro nome (1). Questo Articolo dell' Ordinanza del 1681. fu rinnovato nel 1728. (2), dove si stabilisce, che se per lo bene generale del Commercio, o degli affari comuni del corpo della Nazione, è necessaria ad imprestito qualche somma di denaro, un tale imprestito non può esser fatto che in virtù d' una deliberazione presa in un Assemblea generale della Nazione, che sarà a quest' effetto convocata dal Console, il cui risultato conterrà le cause, e la necessità dell' imprestito. E per la soddisfazione delle somme imprestate sarà fissata nella stessa Assemblea una rata della somma, per cui ogni negoziante che fa parte del corpo della Nazione dovrà contribuire. Tutto sarà eseguito sugli ordini del Console, senza che questi, o il corpo della Nazione radunato in sua presenza possa imporre sotto qualsivoglia pretesto alcun dritto sopra le navi, e bastimenti, che portano la bandiera di Francia, e sulle mercanzie, di cui sono caricate. Questa disposizione, quantunque fatta per la Francia, potrebbe servir di regola anche per gli altri Consoli, tanto mi sembra equa, e regolare.

I Consoli del Levante non possono fare alcun Commercio o per se stessi, o per mezzo dei loro Ufiziali, e domestici, direttamente, nè indirettamente, sotto pena della privazione del loro Consolato, e di tre mila lire. E' un Arresto, che fece il Consiglio in Francia a 31. Luglio 1691., ma resto sorpreso come non se ne sia par-

(1) *Art.* 10.
(2) *Art.* 11.

parlato nella celebre Ordinanza del 1681., dove parlandosi dei Consoli, non parea che si dovesse tralasciare quest' articolo così importante. La ragione di un tal divieto dee venire dalla legge Romana, la quale come abbiamo veduto proibiva agli Ufiziali delle Provincie di esercitar la mercatura. Tanto più dee aver luogo questo stabilimento riguardo ai Consoli, perchè essi son destinati a proteggere il Commercio dei Sudditi del loro Principe, ed esserne ancora Giudici, e pare mal fatto che debbono essere principalmente interessati.

Mi pare che sia quì a proposito di accennare una Ordinanza di Francia della data del dì 6. Luglio 1749., che si legge divisa in sette articoli nel Giornale istorico del mese di Settembre dell' istesso anno 1749. (1). Con essa si proibisce a tutti i Francesi, Consoli, ed altri Residenti nelle Scale del Levante, ed in Barbaria di acquistarvi beni immobili, perchè questi acquisti potrebbero attaccargli in Turchia, ed allontanare il loro ritorno nel Regno (2). Ottimo stabilimento, che meriterebbe di essere adottato dall' altre Nazioni. La ragione si è perchè i Consoli che acquistano tali fondi cominciano a disgustarsi della Nazione, che rappresentano, o almeno a raffreddarsene, per non averne più tanto da temere, quando sono provveduti altrove. Essi diventano Sudditi di quell' altro, dove tengono i beni, e così non potranno adempire perfettamente, e come si conviene ai soliti doveri della loro carica.

Finalmente nella stessa Ordinanza del 1681. (3) si prevede il caso della vacanza del Consolato, e si stabilisce

(1) *Pag.* 233., e 234.
(2) *Valin. ib. in princ.*
(3) *Art.* 2.

lisce che il più antico dei Deputati della Nazione, che si troverà in esercizio farà le funzioni del Console fino alla nuova elezione. Io non vengo a spiegare quì chi si debba intendere sotto nome di Deputato della Nazione, perchè in Francia corre questo stabilimento, e si dà la nomina di quest'elezione. L'Ordinanza del 1728., quantunque fatta direttamente per lo Consolato di Codice, non è meno di una legge generale per tutti gli altri Consolati, e ne parla con distinzione. Io non vi debbo entrare; perchè è stabilimento particolare di quella Nazione. Non saprei che dire rispetto all' altre: ma io suppongo che il Vice-Console intanto come potrà, sarà quegli, che ne riempirà la carica fino a che il Governo, o a nomina dell'Ambasciatore, o Ministro residente in quella Corte non ne scelga qualcheduno, o non venga ad una tale elezione per altra strada, usando altre diligenze per meglio assicurar l'elezione di un nuovo Console.

Chi debba essere il Console è quello, che dee occupare la vigilanza del Governo. Anticamente in Francia questa carica così importante era confidata non solamente a gente del mestiere, ma per lo più a stranieri. Ne avveniva che il Commercio dei Francesi mancava di una sufficiente protezione, o perchè questi Consoli, presi tra il basso popolo, erano senza alcuna considerazione presso quella Potenza, dove risedevano, e senza talenti per supplirvi colla forza delle ragioni, o perchè in qualità di stranieri non s' interessavano tanto per la Nazione, e servivano solamente per commettere impunemente verso i negozianti Francesi esazioni, e concussioni. Questi disordini diedero luogo a formare un progetto, dove fragli altri capi vi era quello, che doveano essere i Consoli tutti Francesi, affinchè fossero

più

più interessati per lo Commercio della Nazione, e che, non essendo più del basso popolo come prima, avrebbero più lumi per far valere i dritti dei Commercianti, e più credito per appoggiarli presso di quelle Potenzê. Il progetto non fu abbracciato in tutte le sue parti, ma ne risultò che fossero tutti Francesi, e se non furono nobili, almeno erano di una condizione da far onore alla Nazione, e di una capacità tale che si poteva desiderare per lo vantaggio del suo Commercio (1). Ho notata questa particolarità, che riguarda la qualità dei Consoli per la Francia, perchè mi par che debba essere in veduta presso tutti gli altri Governi, e serve per meglio conoscere chi sieno queste persone di Commercio.

TIT. XXXV.

Trattati tralla Corte di Napoli, ed altre Corti intorno ai Consoli.

NOi abbiamo i Consoli in varie parti d' Europa: siccome ancora abbiano quì i Consoli di varie parti di Europa. Alcuni vi sono stabiliti dai Trattati, ed altri dalla consuetudine generale. Già si sa che importino gli uni, e che cosa questa importi, rispetto alla giurisdizione, carattere, e prerogative che ad essi competono. Io dunque che ne debbo parlare farò la nota di tutti quei luoghi, dove vi sono tali Consoli, e di quei Stati, che quì tengono i Consoli per potersi distinguere quali sieno quelli, che vi sono in virtù dei Trattati, e quali gli altri, che vi si spediscono per la con-

(1) *Valin. ad tit. 9.*

suetudine generale. Avvertirò sul principio che i Consoli sono eletti dal Re senza dipendenza alcuna, ed assolutamente, ma S. M. suole sempre in questo sentire il parere del Supremo Magistrato di Commercio, il quane ne propone tre, giustificandoli cogli opportuni requisiti, ed il Re poi suole per lo più sempre uniformarvisi.

Ecco la nota di quei luoghi, dove risedono i nostri Consoli in quest' anno 1793. secondo quella, che ce ne viene data dal Calendario, e Notiziario della Corte, e da me posta secondo l'ordine Alfabetico.

Alicante -- Algarve -- Amburgo -- Ancona -- Barcellona -- Cadice -- Cartagena -- Cefalonia -- Civitavecchia -- Corfù -- Corsica -- Genova -- Kerson -- Lisbona -- Madera -- Malaga -- Malta -- Marsiglia -- Nizza -- Pesaro -- Porto -- Ragusa -- Roma -- S.Maura -- Smirne per tutto il Levante Ottomano -- Terracina -- Trieste -- Venezia -- Kerson, e Smirne vi sono in virtù dei Trattati: gli altri per consuetudine. Alcuni di questi Consolati per la loro vasta estensione tengono i Vice-Consoli, come sarebbero quelli di Alicante, di Corsica, di Barcellona, di Cartagena, di Sardegna, di Genova, di Lisbona, di Livorno, di Marsiglia, di Nizza, di Pesaro, di Roma, di Smirne, e di Trieste. Che cosa sieno questi Vice-Consoli, e quale il loro carattere, ed incombenza, sarà da me esaminato, e discusso in un altro titolo, perchè anche essi fanno la loro figura in Commercio.

Questi sono i nostri Consoli presso le Corti straniere. Lo stesso Notiziario ci dà la nota dei Consoli delle Nazioni estere residenti in Napoli. L' Impero, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, l'Olanda, la Prussia, la Russia, la Svezia, la Danimarca, la Sardegna, Tosca-

ſcana, Genova, Roma, Venezia, e Malta tengono quì i loro Conſoli, i quali diſſimpegnano gli affari delle loro Corti in materia di Commercio ſecondo i loro doveri, riconoſciuti dai Trattati, e dalla generale conſuetudine. La Ruſſia, la Svezia, la Danimarca, e l'Olanda li tengono per via di Trattati: l' altre Potenze per conſuetudine. Eccomi dunque a parlar dei Trattati, e ne parlerò coll' ordine cronologico e ſecondo i tempi, ne' quali ſi ſono conchiuſi per far vedere periodicamente, e come appoco appoco ſi ſieno formate dell' idee ſu queſt' aſſunto.

Nel Trattato conchiuſo tralla noſtra Corte, e l'Impero Ottomano a 7. Aprile 1740. ſi conviene, che ſarà libero per mezzo del Miniſtro del Re delle due Sicilie che riſederà alla Porta lo ſtabilire i Conſoli in tutti i porti, e luoghi marittimi del dominio Ottomano, ed il potere cambiargli, e ſtabilirne altri in loro luogo: ſi accordano ai Conſoli gli ſteſſi privilegj, che godono i Conſoli d' altre Potenze amiche (1). Nel caſo che qualche Negoziante, o altro Suddito del Re delle due Sicilie moriſſe in qualunque luogo dell' Impero Ottomano, i ſuoi beni non ſaranno devoluti al Fiſco, ma debbano eſſere rimeſſi dal Miniſtro del Re delle due Sicilie, o da Conſoli a chi apparterranno ſecondo il teſtamento del defunto, o ſe moriſſe ſenza teſtamento, i ſuoi effetti dovranno eſſer rimeſſi nelle mani del Miniſtro, Conſole, o in quelle degli Aſſociati del defunto, che riſederanno nel medeſimo luogo (2).

Venendo ad inſorger lite, o controverſia contra de' Conſoli, ſe quella eccederà la ſomma di quattro mila

 aſpri,

(1) *Art.* 4.
(2) *Art.* 3.

aſpri, in neſſun Tribunale delle Provincie potrà ſentirſi, e deciderſi, ma dovrà rimetterſi al giudizio della fulgida Porta Ottomana. E naſcendo controverſia tra i Mercanti Sudditi del Re delle due Sicilie ſarà eſaminata, e terminata da' ſuoi Conſoli, ed interpetri ſecondo le proprie leggi, e ſolite coſtituzioni, ed eſigendo la neceſſità, ſi procederà nell' iſteſſa maniera pei Sudditi, e Mercanti dell' Impero Ottomano, che ſi troveranno nei dominj del Re delle due Sicilie (1). I Governatori, ed altri Ufiziali dell' Impero Ottomano, non potranno far carcerare qualſiſia Suddito del Re delle due Sicilie, nè inferirgli moleſtia, nè ingiuria ſenza ragione, e ſe alcun Suddito foſſe preſo, l' iſteſſo ſarà reſtituito alla ricerca dei Miniſtri, e Conſoli, e caſtigato ſecondo lo merita (2). Ecco dunque accordato ai Conſoli la giuriſdizione civile, e criminale ſopra i Sudditi della loro Nazione, e ſecondo le leggi proprie della Nazione iſteſſa.

Nel Trattato conchiuſo tralla noſtra Corte, e quella di Svezia nel dì 30. Giugno 1742. ſi dà la facoltà all' una, e all' altra Potenza di ſtabilire nei riſpettivi porti, i Conſoli, e Vice-Conſoli, in cui vi è concorſo di Commercio, ed approdi di baſtimenti ſolamente, e non già nelle Città mediterranee, come nè anche nelle marine piccole, o prive di traffico. Eſſi goderanno quei dritti, ed immunità, che le Potenze contrattanti potranno in avvenire accordare, o reſtringere a riguardo dei Conſoli delle Nazioni le più favorite: ma non avranno giuriſdizione contenzioſa, nè coattiva alcuna. Doveano ſolo ſervire per proteggere i loro Nazionali, o comporre ami-

(1) *Art.* 5.
(2) *Art.* 6.

amichevolmente le loro controversie, qualora vorranno starsene spontaneamente ai giudizj loro. Promettono le stesse Potenze di provvedere che non solamente i dritti di Consoli, e Vice-Consoli sieno moderati, ma ancora, che essi trattino con carità, ed a dovere i loro Nazionali, per non disturbargli, e frastornarli dall' andare a trafficare nei porti in cui risiedono (1). Quì è proibita la giurisdizione; e rispetto ai diritti, ed immunità si rimette l'affare a quello, che si potrà stabilire rispetto ai Consoli delle Nazioni più favorite. Nulla vi è di preciso, è la cosa va colla regola degli altri Trattati, o colla consuetudine generale. Venendo a morire nel dominio d'una delle Potenze contrattanti un Suddito dell' altra senz'aver fatto testamento, il Console, e Vice-Console della Nazione, ed in mancanza loro il Governatore del luogo faranno fedelmente fare l'inventario di tutt'i suoi beni, ed effetti per rimettersi a suoi eredi senza formalità, nè strepito di giustizia, ma a vista solamente dei documenti, che giustificano le ragioni del pretensore, autenticati dal Ministro della sua Nazione senza che il Fisco della giustizia del luogo vi possa porre la mano (2). Questa disposizione è comune, ed è generale, e dee oramai considerarsi come un dovere essenziale del Console.

Lo stesso si stabilisce nel Trattato conchiuso anche tralla nostra Corte, e quella di Danimarca a 6. Aprile 1748. Si conviene nell' articolo quarto che si proporranno rispettivamente dall' una parte, e dall' altra non già nei piccioli porti, e luoghi di poca importanza, ma ne' porti, e piazze di Commercio le più considerabili

(1) *Art.* 4.
(2) *Art.* 39.

bili Consoli, e Vice-Consoli, i quali non avranno prerogative, privilegj, e dritto, che in quanto piacerà ai rispettivi Sovrani di accordare ad essi, ampliare, e restringere, conforme intorno a ciò si pratica colle Nazioni le più favorite; senzachè possano in alcun tempo attribuirsi giurisdizione contenziosa, e coattiva. I loro rispettivi doveri consisteranno nei far godere positivamente i rispettivi Sudditi delle concessioni accordate, e convenute dalle Serenissime Potenze contrattanti; ed una delle attenzioni, che non è della minor conseguenza, e che continuamente avranno avanti gli occhi, sarà di sopir subito, se farsi può, qualche lagnanza, o disputa, ed accomodare amichevolmente le controversie delle parti, che avranno avuto a bene a rimettersi al di loro arbitramento. I due Principi provvederanno ancora acciocchè nè dall'una, nè dall'altra parte i diritti, e gli onorarj dei detti Consoli, e Vice-Consoli non divengano eccessivi, e che i medesimi usino tutta l'attenzione, circospezione, giustizia, ed equità, acciò i Sudditi delle due Corone non si disgustino di ritornare nei porti rispettivi, e di continuare una corrispondenza tanto desiderata. Quì il Console è un amichevole compositore per le controversie dei Sudditi della sua Nazione, e non ha altro rispetto alle immunità, prerogativa, e privilegj se non quello, che si pratica coll' altre Nazioni. E' dunque il Trattato dell' istessa forma di quello, che si conchiuse colla Svezia.

Anche in questo Trattato si parla dei beni del defunto senza che vi sieno gli eredi, o altre persone legittime, che possono prenderne il possesso. Saranno in tal caso questi beni inventariati da pubblico Notajo colla presenza del Giudice ordinario accompagnato dal Console o altro Ministro, e da due Mercanti della Nazione,

zione, e susseguentemente depositati in potere di due, o tre Mercanti, che saranno nominati dal detto Console, o Ministro, acciò sieno custoditi, e conservati a beneficio dei Proprietarj, o dei Creditori. Ne' luoghi poi dove non vi saranno Consoli, nè altri Ministri, tutto il sopradetto si farà alla presenza di due, o tre Mercanti della Nazione, che vi saranno chiamati, e destinati colla pluralità dei voti (1). Quì il Console non fa la principal figura; ma l'atto dell'Inventario si dee far colla sua presenza, e dei Mercanti della Nazione. Egli però nomina quei Mercanti, che ne debbono essere i depositarj, ed ecco la differenza, che per questo articolo vi è trall'uno, e l'altro Trattato.

Nel Trattato conchiuso tralla nostra Corte, e l'Olanda a 27. Agosto 1753. si stabilisce ancora che ognuna delle Parti Contrattanti potrà stabilire i Consoli, e Vice-Consoli nei respettivi porti, ove occorre Commercio, e dove possano approdare bastimenti, ma non già nelle Città interiori degli Stati, e nei piccioli porti, ne' quali non trovisi alcun traffico. E detti Consoli, o Vice-Consoli vi goderanno i medesimi privilegj, ed immunità, di cui godono i Consoli delle Nazioni le più favorite. I medesimi si doveano contentare dei diritti che i loro Sovrani ad essi accorderanno senza potere esigerne di vantaggio: e se si farà lagnanza, ch'essi n'esigessero dei maggiori, i Sovrani vi porrebbero ordine. Che se qualcuno dei Sudditi di ambe le parti venisse a morire *ab intestato*, e senz'avere stabiliti sull'eredità gli opportuni Amministratori, Tutori, o Curatori; il Console della Nazione formerà inventario dei beni, effetti, e scrittura del defunto coll'assistenza di

(1) *Art.* 15.

di due, o tre Mercanti della sua Nazione a propria scelta, ed il Cancelliere della Nazione li restituirà a quei, che vi avranno dritto (1).

Fin quì sono convenzioni intorno ai Consoli comuni all'altre, che si sono rammentate. Ma quel che si soggiunge nell'istesso articolo è particolare, ed è però conforme alla natura di questi Consoli, meritando di essere anche stabilito negli altri Trattati. Si conviene adunque che si avrà attenzione da una parte, e dall'altra di nominare per Console negli Stati rispettivi come si è detto di sopra de' proprj Sudditi naturali. Che se una delle Parti Contrattanti nominerà per suo Console negli Stati dell'altra un Suddito di questa, sarà in libertà di quest'ultima di ammetterlo, o ricusarlo (2). E tale mi pare che sia la pratica universale, pratica giusta, e ragionevole, quantunque non vi fussero convenzioni particolari coll'altre Potenze.

Nel Trattato conchiuso tralla nostra Corte, ed il Bassà, Bey, e Reggenza di Tripoli a 28. Agosto 1785., che fu un Accessione al Trattato di Pace, e d'Amicizia conchiuso tra il Re Cattolico Carlo III., e la Reggenza di Tripoli a 10. Settembre 1784. si conviene che S. M. potrà nominare un Console in Tripoli, come lo tengono le altre Potenze amiche colle seguenti condizioni. I. Potrà il Console assistere, e patrocinare pubblicamente i Sudditi di S. M. II. Si professerà, ed eserciterà liberamente il culto della Religione Cristiana nella sua casa, tanto dalla sua persona, come dagli altri Cristiani. III. Sarà per lo meno uguale in tutto agli altri Consoli, e niuno potrà disputargli la precedenza, an-

(1) *Art.* 41.
(2) *Ib.*

ancorchè gli fosse stata promessa dalla Reggenza di Tripoli. IV. Sarà Giudice competente in tutte le dispute, e Pendenze fra i Sudditi di S. M., senzachè i Giudici di Tripoli possano per niun pretesto framischiarsi in esse. V. Potrà innalzar la bandiera nella sua casa, e nella sua lancia quando va per mare. VI. Potrà nominare liberamente il suo Dragomanno, e Mezzano, e cambiargli quando lo crede conveniente. VII. Potrà andare a bordo de' bastimenti, che vi fossero in porto, o spiaggia, quando gli parrà. VIII. Sarà esente da ogni diritto per quanto risguarda le provvisioni, ed effetti necessarj per la sua casa, e lo stesso si farà in Derne, e Bengasi, se S. M. volesse stabilire colà dei Vice-Consoli (1). Si vede dal tenore di questo Trattato, e da quello conchiuso colla Porta Ottomana accordata ai Consoli la giurisdizione contenziosa, quando negli altri è la sola amichevole. Io credo che come presso i Turchi le leggi sono totalmente varie, e non hanno alcuna analogia colla nostra, è sembrato giusto, e ragionevole di conchiudere con essi che le controversie si decidessero colle leggi proprie. Non è così rispetto agli altri popoli: come le leggi Romane, e le Mercantili hanno il loro corso in tutti gli Stati, hanno creduto i Principi di non togliersi la giurisdizione in queste controversie, che ben si potevano decidere colle leggi del proprio paese. Hanno bensì accordato ai Consoli il giudizio amichevole; il quale salva sempre il decoro della propria Nazione senza turbare l'altrui giurisdizione.

Nel Trattato conchiuso tralla nostra Corte, e la Repubblica di Genova a 16. Giugno 1786. nulla si

(1) *Art.* 34.

parla della persona dei Consoli , e della loro giurisdizione ; ma solamente si prescrive ad essi di dover consegnare alla prima richiesta del Governo della Repubblica i rei di qualsivoglia delitto in qualunque tempo commesso nei Territorj del Genovesato , che si fossero rifugiati nei bastimenti colla bandiera delle due Sicilie (1). Si dice che anche dovessero consegnare i disertori della Repubblica, e che il Console in Genova debba istruire di questa convenzione i suoi Vice-Consoli esistenti nel Genovesato , e lo stesso si debba praticare per parte della Repubblica nei porti dei dominj di S.M. coi Consoli, o Vice-Consoli Genovesi (2). In Genova adunque i Consoli vanno colle leggi generali , e non già con quelle dei Trattati , perchè nel Trattato, che abbiamo con quella Repubblica si parla di questi casi particolari , dove il Console dee averci quella parte, che abbiamo veduta.

Nel Trattato conchiuso tralla nostra Corte, e quella di Russia a 12. Gennajo 1787. si permette alle due Potenze contrattanti pel vantaggio del Commercio dei loro Sudditi, ed in tutti i porti dei loro Stati rispettivi, nei quali è permesso a forestieri l' entrata , ed il Commercio, di stabilirvi Consoli Generali, Consoli, e Vice-Consoli, i quali goderanno gli stessi privilegj, prerogative, e immunità che godono quelli delle Nazioni favorite. Tali Consoli Generali, Consoli, e Vice-Consoli però non potranno esser Sudditi nati del Sovrano negli Stati del quale debbono risedere, a meno che per quest' effetto non abbiano ottenuta una espressa permissione, o dispensa del Governo di potersi incaricare, ed eser-

(1) *Art.* 1.
(2) *Art.* 3. & 7.

esercitare tali funzioni (1). Questo è particolare, e non si trova espressamente convenuto generalmente negli altri Trattati. Quasi l' istesso si è convenuto per altro coll' Olanda, come si è veduto più sopra.

Questi Consoli, o Vice-Consoli non si mischieranno negli affari dei bastimenti della loro Nazione, se non se per componere, ed accomodare amichevolmente, e per via d' arbitramento le differenze, che potranno nascere tra i Capitani, ed i marinari relative al tempo del loro servizio, alla spesa, salarj, vitto ecc., e non si mischieranno nè tampoco nelle differenze de' negozianti, ed individui della loro Nazione domiciliati negli Stati rispettivi, se non quando questi si sottometteranno volontariamente alla decisione del Consolе, o Vice-Console: Semprechè però le due parti litiganti, o non vorranno ricorrere all' arbitramento del Console, o Vice-console, o si crederanno pregiudicate dalla decisione dell' uno, o dell' altro, potranno produrre contra la medesima i richiami, ed indirizzarsi ai Tribunali ordinarj del paese, in cui sono stati stabiliti, ed a quali gli stessi Consoli saranno egualmente subordinati in tutto ciò che concerne i loro proprj affari (2). In questo articolo vi è di particolare stabilito il foro di tali Consoli, del che negli altri Trattati non se n' è fatta alcuna parola; e questo basta per conoscere l' idea delle due Corti contrattanti.

Quando poi per la morte di qualcheduno mancasse nel luogo la persona legittima, che non potesse raccogliere l' eredità, si farà un inventario di tutta la successione da un pubblico Notaro in presenza del Giudi-

 ce,

(1) *Art.* 27.
(2) *Art.* 28.

ce, e dei Tribunali del luogo, accompagnato dal Console della Nazione del defunto, se ve ne sia nell'istesso luogo, e da due altre persone degne di fede, e si depositerà in qualche pubblico Stabilimento, o presso due, o tre Mercanti nominati a quest'effetto dal Console, o in sua mancanza, in mano di coloro, che saranno destinati dalla pubblica autorità; affinchè questi beni sieno da essi custoditi, e guardati per gli legittimi eredi, e veri proprietarj (1). Ecco un altro dovere del Console in tutto conforme ad altri Trattati come si è veduto più sopra. Tutti questi Trattati si leggono nella Collezione delle Prammatiche stampata in Napoli nel 1772. (2), e nel Supplemento alle stesse Prammatiche stampato nel 1790. (3). In questi Trattati sono anche tenuti i Consoli ad altre cose in tempo dei naufragj, ma che io non debbo quì spiegare, per essere un affare marittimo, e che riguarda l'altra Giurisprudenza.

TIT.

(1) *Art.* 36.

(2) *Tom.* 2. *tit.* 98. *Fœdus Regium, & Ottomanum: tit.* 100. *Fœdus Regium, & Suevum: tit.* 101. *Fœdus Regium, & Danicum: tit.* 102. *Fœdus Regium, & Batavum.*

(3) *T.* 1. *tit.* 34. *Fœdus Regium, & Tripolinum, tit.* 35. *Fœdus Regium, & Ligusticum: tit.* 37. *Fœdus Regium, & Moschoviticum.*

TIT. XXXVI.

Leggi del nostro Regno intorno ai Consoli.

ECco le Nazioni, che hanno convenuto colla nostra di poter quì mandare i Consoli, o ricevere dei nostri, ed ecco le facoltà, e gli obblighi che corrono agli uni, e agli altri a tenor dei Trattati. Veggasi ora come si debbano ricevere tali Consoli, e come quì debbono essere riconosciuti nei casi, che non sono stabiliti negli stessi Trattati, o per quelle Nazioni, dove non vi è nessuna convenzione. Così questo supplemento servirà per dare una piena idea di queste persone, che tanto interessano, e decorano il Commercio, e molte volte mettono in compromesso le stesse Nazioni, che si credono offese quando per essi non si usasse quel riguardo, e quell' attenzione, che richiede la loro patente, ed anche l' uniforme, che sogliono ad essi accordare. La sperienza ce lo ha fatto vedere in tante occasioni.

I Consoli, di qualunque Nazione non possono mai essere riconosciuti per tali senza la patente che ad essi accorda quello Stato, che quì gli spedisce. Questa patente si dee prima presentare nella Real Segreteria di Stato, ed Affari esteri per farla esaminare, ed aspettare la Reale approvazione, e dopo darvi l' *exsequatur* dalla Real Camera di S. Chiara. Ben inteso che mancando alle patenti di Consoli la detta circostanza della Reale approvazione, ed a star essi nei loro rispettivi destini, non si riputeranno per tali. Così fu ordinato a 6. Maggio 1747., come si legge nel Supplemento alla collezione delle Prammatiche stampato in Napoli nel 1790.(1).

Lo

(1) *Tom. 2. pragm. 1. tit. 36. de offic. Vice-Consulum.*

Lo ſteſſo ſi ordinò con altro Real Diſpaccio del dì 9. Aprile 1773., e a 5. Febraro 1774.

Queſta geloſia nacque perchè ſi ebbe per maſſima coſtante, ſin dacchè queſto Regno ceſsò di eſſer Provincia, che nè i Vice-Conſoli, nè gli ſteſſi Conſoli Generali godeſſero veruna immunità dal foro di queſti Tribunali, e niun dritto di Aſilo, o di rifugio competeſſe nella loro caſa. Quindi fu diligente il Tribunal del Commercio a non laſciar paſſare alcuna patente eſtera, in cui ſi diceſſe concederſi ai Conſoli, e Vice-Conſoli immunità, o altra parola di egual peſo, e furono coſtantemente reſtituite indietro. Si usò dunque da Sovrani eſteri concepir le loro patenti con dire, che eſſi concedevano la carica di Conſoli, ovvero di Vice-Conſoli *con quegli onori, prerogative, ed eſenzioni, che godevano quei dell' altre Nazioni*. Ed in queſte parole generali, non riconoſcendoſi quì verun pregiudizio alle Regalie, furono ammeſſe. Quindi nell' *exſequatur* non vi fu veruna clauſola di riſerva, e ſi diſſe ſemplicemente: *litteræ patentales exſequantur, & debitæ exſequutioni demandentur juxta illarum ſeriem, continentiam, & tenorem*.

Nel dì 16. Agoſto del 1766. S. M. ordinò alla Real Camera di S. Chiara che negli *exſequatur* da darſi alle patenti de' Conſoli, e Vice-Conſoli delle Potenze ſtraniere ſi doveſſe eſprimere che non debbano i medeſimi eſſere eſenti dalla giuriſdizione dei Tribunali ordinarj; nè che poſſano per conto veruno alzare armi, nè dentro le loro caſe, nè fuori di eſſe, nè ſulle porte, nè dentro le medeſime, come ſi legge nel citato Supplemento alle Prammatiche (1). Nacque una tal riſoluzione

per

(1) *Ib. pragm.* 2.

per gl'inconvenienti, che succedevano frequentemente di riguardarsi per effetto di tali Armi innalzate come luoghi d'immunità, e di asilo le case dei Consoli, e Vice-Consoli. La Real Camera eseguendo il Real Comando concepì la formola dell'*exsequatur* in questa maniera: *Exsequantur litteræ Patentales juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, salvis tamen legibus, & ordinibus generalibus hujus Regni præteritis, & futuris, ac proinde prædictus N. N. nulla fori immunitate gaudere, neque stemmata suæ Nationis intus vel extra portas suæ habitationis extollere, & ostentare præsumat*. Il non godersi veruna esenzione d'immunità personali da' Consoli e Vice-Consoli era massima antica, ed inconcussa, ma il non poter innalzarsi le armi fu cosa nuova, giacchè tutti le usavano, e secondo le costumanze del secolo passato l'innalzar armi era cosa usitatissima, in maniera che anche da privati s'innalzavano non solo quelle dei Principi esteri, ma eziandio dei Cardinali, dell'Arcivescovo locale, e di altri.

Ecco subito le lagnanze di alcune Corti, e specialmente di quella di Francia per opera del suo Console Monsieur Astier. Ma S. M. persistette negli ordini già dati, anzi con altro Real Dispaccio del dì 4. Febbrajo 1772. in occasione della domanda dell'*exsequatur* dell'istesso Console Generale Astier fu specificato, che la Real Camera fosse nell'intelligenza, che nel caso, che i Consoli facessero alcun Commercio, e delitto, o contraessero delle obbligazioni, dovessero esser costretti come comunemente costumasi senza poter opponere privilegio annesso al Consolato. Ma siccome continuarono le querele dell'Astier, e di altri Consoli, piacque a S.M. approvare che l'*exsequatur* si desse con questa formola generale: *exsequantur juxta regales ordines*. E perchè la

Corte

Corte di Francia a 31. Decembre del 1773. avea accordato al Console delle Nazioni Napoletana, e Siciliana di farlo godere *di tutte le preeminenze, privilegj, franchigie, e libertà attaccate al detto impiego, con condizione però che nel caso, ch'egli facesse qualche negozio, per cui cadesse in debito, egli potrebbe essere perseguitato, siccome è stato solito farsi, senza potervi opporre il privilegio attaccato al Consolato*, S. M. con Real Dispaccio del dì 16. Aprile 1774., trasmettendone una copia alla Real Camera, dice che quella formola è corrispondente a quella, che si trova accordata al Console di Francia nelle Sicilie. E nel dì 16. Aprile 1774. ordina che alla patente del Console Brittanico in Messina si desse l' *exsequatur* nell' istessa maniera come si era data al Console di Francia.

Ma ciò non ostante sempre nascevano controversie, e ne vennero altre rappresentanze della Real Camera di S. Chiara in data del dì 14. Novembre 1785., le quali con Dispaccio del dì 1. Decembre dell' istesso anno furon rimesse al Supremo Magistrato di Commercio di Napoli, insieme con un altra del Vicerè di Sicilia del dì 10. dell' istesso mese di Novembre, che includeva quella del Supremo Magistrato di Commercio di quel Regno sotto il dì 9. anche di Decembre, tutte relative alla forma attuale dell' *exsequatur*, che si dà alle patenti de' Consoli, e Vice-Consoli, così nell' una, come nell' altra Sicilia. S. M. comunicava nel tempo istesso queste Sovrane risoluzioni. 1. Che a nessuno Suddito del Re si permettesse da quel tempo in poi di esser Console di Nazioni estere in tutti i suoi dominj. 2. Che si ammettessero però all' esercizio dell' impiego di Vice-Consoli delle stesse Nazioni estere i suoi Sudditi, e quindi si ammettessero le patenti date ad essi, ma colle debi-

te

te restrizioni. 3. Che la formola degli *exsequatur* da darsi alle patenti dei Consoli principali restò fissata fin dal 1772., e 1773. tra S. M., e la Francia, e l' Olanda, e l' Inghilterra, onde su di essa non voleva il Re che si facesse mutazione, e nuovo discorso. Il Supremo Magistrato avendo osservate tutte le Carte trovò con sorpresa esservi differenza notabile tralle massime, lo stile, la formola, e le avvertenze avute in questa delicata materia dai Magistrati di questo Regno, e quei della Sicilia. E per darne la prova rispetto a quelli del Regno fa quel discorso, che più sopra si è inteso, e con sua rappresentanza del dì 16. Decembre dell' istesso anno 1785. fu di parere, che meritava tutto l'applauso del Re lo zelo, ed avvedutezza, con cui la Real Camera, ed il Fiscale della Corona avean sostenuto la Regalia su questo importante oggetto, e che la medesima continuasse ad impartir l'*exsequatur* secondo la formola che avea praticato, e che propose al Re: *exsequantur patentales litteræ juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, salvis tamen legibus, & ordinibus generalibus præteritis, & futuris*, senz' aggiungere, nè spiegare nulla di più. Questa formola parve al Magistrato che dovea essere comune alle patenti dei Consoli, e dei Vice-Consoli..

E parve con ragione, perchè così facendosi non ne sarebbero nati disgusti, nè i Consoli esteri nelle loro patenti, o in quelle, che danno a Vice-Consoli avrebbero ravvisate novità nella formola dell' *exsequatur*. Rimanevano intanto in pieno vigore le massime antiche della Corona, che i Consoli non godevano in niun caso veruna immunità dalla giurisdizione de' Magistrati ordinarj. Rispetto all' armi, che non si doveano innalzare, restavano fermi gli ordini antecedenti, i quali aveano da ese-

guirsi specialmente nel Regno, e dai Sudditi, che conseguissero patenti di Vice-Consoli, ai quali dovea assolutamente proibirsi l' innalzar stemmi di Sovrani sulle loro porte. Nella Capitale poi importava assai meno che i Consoli Generali tenessero le armi de' loro Sovrani, giacchè tutti sapevano che questa era una pura onorificenza, che non dava dritto di asilo, e solo serviva in una immensa Città a far sapere dove abitavano i Consoli delle Nazioni estere, sicchè su questo si potevano chiuder gli occhi per non eccitar querele.

Tanto disse il Supremo Magistrato rispetto al Regno di Napoli; ma riguardo alla Sicilia come lo stato delle cose era diverso, meritò un particolar discorso: discorso che quantunque avesse relazione con quell' Isola, e non col Regno, su di cui si raggira il presente titolo, pure come serve ad illustrar questa materia, e parla di un Regno, che va unito col nostro, non mi pare fuor di proposito di riassumerlo in questo luogo. In Sicilia era corsa la massima che i Consoli esteri godessero di qualche *privilegio*, *franchigia*, *libertà*. E quelche parve di più singolare si era che anche talvolta quando nella patente ricevuta dal Sovrano estero non si era fatta menzione di privilegj, ed immunità, nell' *exsequatur* dato da quel Magistrato di Commercio, ed autorizzato dai Vicerè si parlava di *privilegj*, *franchigie*, e *libertà*, con che in sostanza si veniva a concedere più di quello, che si domandava. In fatti un Console di Francia residente in Napoli concedette patente di Vice-Console, con accordargli gli onori, autorità, prerogative, esenzioni, e preeminenze annesse all'impiego, e nient' altro. Nell' esecutoriali poi si vedevano concedute *preeminenze*, *privilegj*, *franchigie*, e *libertà*.

Avreb-

Avrebbero da ciò potuto varie Nazioni sostenere, che nel Regno di Sicilia i loro Consoli godevano di qualche immunità, tanto più che S. M. quando dichiarò alla Camera di S. Chiara, che nei casi di delitto, ed in qualunque altro affare, in cui i Consoli, e i Vice-Consoli contraessero obbligazioni, essi non poteano opporre verun privilegio annesso al loro impiego: ma nei Reali Dispacci mandati in Sicilia non si tenne l' istesso linguaggio, dicendosi solamente che nel caso, che i Consoli o facessero Commercio, o commettessero delitto non potessero far violar il loro privilegio. Non sapeva il Magistrato qual sia questo privilegio, perchè non nasceva da qualche Trattato, anzi non v' era Trattato tra due Potenze Cristiane, in cui si accordi qualche privilegio d' immunità ai Consoli. Solo presso i Maomettani i Consoli vi fanno figura di Ministri, e quindi godono una immunità eguale a quella degli stessi Ministri.

Credette adunque il Magistrato, che questo privilegio non sia già il non riconoscere il foro, e la giurisdizione locale, ma solamente un privilegio d' immunità personale, cioè a dire che nel caso dei debiti contratti da un Console per causa di Commercio, quando questi debiti per qualità della scrittura avessero la via dell' esecuzione personale, non possa quest' azione personale esercitarsi contro al Console, ma soltanto usarsi l' azione reale. Questo procedimento, non con qualità di privilegio, ma di semplice riguardo si vede praticato presso altre Nazioni verso i Consoli. Il Magistrato ne farebbe rappresentanza al Re in questo caso, e passandosene un ufizio alla sua Corte, o al Ministro della medesima che quì risedesse, il Console o fosse astretto a pagare, o che gli si togliesse la patente di Console.

Kk 2 Tale

Tale sarebbe stata anche la pratica nel Regno di Napoli, non già in linea di formale privilegio, ma di un riguardo solito, e praticato. Ma per la Sicilia era questa una convenzione fissata tralla nostra Corte, e la Francia, l'Inghilterra, e l' Olanda, come apparisce da un Dispaccio del dì 9. Luglio 1772. Il Magistrato credette che poteva anche includersi la Spagna, come quella, che meritava l' istesso privilegio; siccome ancora la Svezia, e la Danimarca in virtù dei Trattati, che vi sono con queste Potenze. Ma l' altre, che tengono Consoli, o Vice-Consoli, quali sono il Papa, il Re di Sardegna, il Gran Duca, Venezia, Genova, Ragusa, e Malta, che non hanno privilegj, e non hanno Trattati, non potevano essere trattate nell' istessa maniera.

Conchiuse adunque il Magistrato che rispetto ai Consoli Generali residenti in Sicilia, le loro case non dovessero servire d' asilo, nè di confugio, nè si potevano riguardare come esenti dalle persecuzioni, ed esecuzioni della giustizia, nemmeno dalle doganali, dovendo essere in ogni caso sottoposti alla giurisdizione locale in tutte le cause attive, e passive, che nascono da Commercio, che esercitassero, o da delitto, che commettessero. In tutti questi casi potevano essere costretti, come si pratica con ogni altro Suddito. Ne' casi solo di azione civile, che non nasca da Commercio, qualora si dovesse venire ad esecuzion personale, il Giudice se ne dovrebbe astenere, ed in vece di ordinarla ne avrebbe dovuto far rappresentanza al Vicerè di quel Regno, affinchè dal medesimo passandosene la notizia a S. M., si potevano pretendere gli opportuni espedienti, perchè non fossero defraudate le ragioni dei creditori. Questo era il privilegio, che doveano

veano godere in Sicilia i Consoli principali delle Nazioni privilegiate in virtù dell' accordo fatto nel 1772., dipendendo poi dall' arbitrio di S. M. se volesse estenderlo come formale privilegio anche ai Consoli principali di quelle Potenze colle quali non fu convenuto, o pure riserbarlo come un tratto di amichevole riguardo, che secondo le circostanze si userà, o non si userà a beneplacito del Re. Il Re rispose a questa Consulta solamente per quello, che riguardava i Vice-Consoli di Sicilia, come si dirà nel titolo seguente; ma io ho voluto manifestare al Lettore come si pensò allora dal Supremo Magistrato di Napoli, rispetto agli uni, e agli altri, fino a che da S. M. non si prenderanno altre risoluzioni.

Avvertirò bensì che avendo preteso il Console di Francia di esercitar giurisdizione sopra i Francesi in Palermo, il Re informato per la Consulta dei due Magistrati di Commercio di Sicilia, e di Napoli de' 19. Agosto del 1788., e de' 23. Giugno 1789. di quanto era occorso per le pretensioni del Console di Francia in Palermo in voler trattare il litigio dei Negozianti interessati nell' avaria fatta dal Capitano di Bastimento Francese Onorato Rouston dedotto in quel Magistrato di Commercio, volle che ne' suoi Reali dominj si continuasse a mantener costante la precisa dipendenza per tutte le cause da soli suoi Magistrati, e Tribunali senza ammettervi qualunque altra Giurisdizione per qualsivoglia causa. Dichiarò ancora che ai Consoli delle Nazioni estere fosse soltanto lecito il trattare come arbitri le pendenze dei loro Nazionali, qualora questi concordemente vogliono ad essi ricorrere, ma che non sia lecito il far decisioni legali, nè impedire il procedimento di giustizia nei detti Regj Magistrati, e Tribunali in caso di discordanza di chiunque delle parti interessate.

Così

Così rescrisse con Dispaccio del dì 28. Luglio 1789. diretto al Supremo Magistrato di Napoli, che si conserva nella Segreteria del medesimo, e che si legge anche nel citato supplemento alle Prammatiche (1).

Finalmente riguardo ai Consoli delle Nazioni straniere in Napoli debbo notare, che essendo essi sottoposti alla giurisdizione locale in quella maniera, come abbiamo veduto, il Giudice competente è il Supremo Magistrato del Commercio. Fu risoluto questo punto fin dal dì 16. Aprile 1737. per una controversia insorta tra il Marchese Piesquici Console della Nazione Romana in questo Regno, ed Isabella Turboli. Avea già il Re risoluto che i Delegati delle Nazioni straniere dovessero conoscere tutte le cause de' loro Sudditi, e perciò ordinò al Delegato della Nazione Romana che continuasse a procedere in questa causa, e non già il Consiglio di S. Chiara (2). E come a 10. Decembre 1772. il Re ordinò che il Magistrato procedesse in tutte quelle cause, nelle quali anticamente procedevano i Delegati delle Nazioni (3), perciò questo Tribunale è il Giudice competente delle differenze tra i Consoli, ed altri, o cittadini, o forestieri. Questa risoluzione per altro avea anche l'appoggio sull'istituzione del Tribunale, il quale essendo formato per i forestieri, e pel Commercio, tutte le cause, che hanno rapporto agli uni, ed all' altro doveano del medesimo esser riconosciute; tanto più che gli stessi Delegati si sono aboliti per essersi tutta la loro giurisdizione assorbita dal Supremo Magistrato.

TIT.

(1) *Tom. 2. tit. 86. pragm. 3. in fin.*
(2) *Ib. tit. 82. sive 179. de offic. Supr. Magistr. Com. pragm. 17.*
(3) *Ib. pragm. 18.*

T I T. XXXVII.

Dei Vice-Consoli.

NOterò quì solamente alcune particolarità, che convengono ai Vice-Consoli, giacchè quello, che si è detto dei Consoli può bastare a darci anche una idea di coloro, che ne fanno le veci. E perciò dopo quello, che ne ho dovuto dire incidentemente parlando dei Consoli, mi sembra opportuno di aggiungervi altre cose, le quali non sono comuni ai Consoli, ma son tutte proprie, e particolari per queste altre persone. Il Vice-Console è quegli, che fa le veci del Console, come la sua parola ce lo dice, e le fa in quei luoghi, dove il Console generale non può risedere. Questi si scelgono, e sono necessarj dove vi è gran Commercio, perchè allora vi è più bisogno di protezione, e in tutti i luoghi, e in tutti i tempi. Essi in generale faranno in queste occasioni tutto quello, che fanno i Consoli, e in virtù dei Trattati, e della consuetudine generale ed in quel modo, come si è discorso nei titoli antecedenti.

I Vice-Consoli debbono essere nominati dai Consoli, e se venissero addirittura dalla Corte si potrebbero considerare come veri Consoli. Egli è vero che la Corte potrebbe nominarli colla dipendenza dal Console generale; ma la natura delle cose par che esigesse di dover essere destinati da questi. E come S. M. ha ordinato che i Consoli abbiano sempre da essere non nati Sudditi suoi, ed i Vice-Consoli lo possono essere, potrebbe darsi il caso, che quando i Vice-Consoli fossero scelti dalle Potenze essere addirittura, esse potrebbero tenere Consoli in questi Regni scelti tra naturali delle

Si-

Sicilie, e mascherati sotto il nome di Vice-Consoli. Io dico, che tutto si potrebbe comporre quando le Corti volessero da se destinare i Vice-Consoli, e ne stendessero le patenti a tenore di quanto si fosse tra loro concertato; ma sino a che questo stabilimento non si faccia, non è ancor un tal passo regolare. In fatti avendo la Corte di Vienna data addirittura ad un Suddito del Re la patente di Vice-Console in Messina, benchè in tutta la Sicilia non avesse alcun Console generale, il Magistrato di Napoli credette per le ragioni poco fa esposte, che fosse di pregiudizio alla Regalia, e rappresentò a S. M. che il Vice-Console, se non ne avesse ottenuta la patente da qualche Console di S. M. Imperiale residente nella Sicilia, o in questa Capitale, dovesse essere riguardato come Console, e nel caso che fosse suddito del Re, non potesse esercitare il Consolato. Che se fosse stato forestiero niente ve lo avrebbe impedito, essendo però sempre a proposito che ottenesse la patente di Consoli addirittura.

Ma qualunque sia il carattere, e l' autorità dei Vice-Consoli, essi, tanto se sieno nati Sudditi del Re, quanto se sien nati fuori de' suoi Reali dominj, non debbono secondo il parere dell' istesso Supremo Magistrato in niun caso esser distinti dagli altri Vassalli rispetto all' autorità dei Magistrati. Le loro case non debbono essere esenti dalle perquisizioni, ed esecuzioni così giudiziarie, come doganali, e perciò sarebbe ben fatto, che non innalzassero l' armi di quei Sovrani, de' quali sono Vice-Consoli. S.M. rispetto all' innalzamento delle armi fin dal 1776. così ordinò in Sicilia, e i Vice-Consoli risposero che non potevano levarle senza l' ordine delle rispettive Potenze, e de' Consoli principali, altrimenti sarebbero incorsi nelle loro indignazione, essendo

ſendo queſto un paſſo pregiudizievole alla loro patente approvata dal Re, ed eſecutoriata colla facoltà di godere di tutte le preeminenze, ed onori goduti dai loro predeceſſori. Ma in alcune patenti ſi diceva che *godano di quelle preeminenze, ed onori che ſi accordano ai Conſoli di altre Nazioni*, come erano quelle ſpedite da S.M. Imperiale ai Vice-Conſoli di Meſſina. In altre ſi diceva, che *godano delle preeminenze anneſſe alla loro carica*, come erano quelle della Francia, e della Spagna. E come S. M. con Real Diſpaccio del dì 27. Settembre 1776. avea fatto ſentire al Magiſtrato di Commercio di Palermo che non avea convenuto con altra Nazione d'innalzar l'armi ſulle porte, era chiaro che queſto non era privilegio da poterſi ſoſtenere dai Vice-Conſoli.

La formola poi dell'*exſequatur*, che ſi dà alle patenti de' Vice-Conſoli, e ſpecialmente per taluno, che ſia nato ſuddito del Re, a cui S. M. ha accordato di poter accettare qualche Vice-Conſolato, talvolta è ſtata la ſeguente: *litteræ patentales exſequantur juxta Reales Ordines*: talora vi ſi è più a lungo detto: *exſequantur juxta Regales Ordines, ſalvis tamen legibus, & ordinibus generalibus hujus Regni*. Qualchevolta ſi è detto: *exſequantur juxta Reales Ordines, præſertim de die 16. Auguſti de anno 1766., & de die duodecimo Junii de anno 1775.*; e finalmente anche ſi è detto: *exſequantur, ſalvis tamen legibus, & ordinibus generalibus hujus Regni præteritis & futuris, ac proinde prædictus N. N. nulla fori immunitate gaudere, neque ſtemmata ſuæ Nationis extra, vel intus portas ſuæ habitationis extollere, & oſtentare præſumat*.

Queſte quattro formole, quantunque diverſe fra loro, ſi riducono però ad una ſteſſa, che è quella di *ex-*

sequatur litteræ patentales juxta Regales Ordines, che fu imaginata, e proposta dalla Real Camera con sua Rappresentanza del dì 9. Novembre 1773., perchè gli ordini di S. M. sono stati sempre costanti, ed uniformi, che i Consoli, ed i loro Vice-Consoli non godessero in nessun caso veruna immunità di foro, e non si potessero innalzar armi sulle porte delle loro Case, cioè, che le loro Case non potessero servir di confugio, e di Asilo. Il Dispaccio del dì 4. Febbraro 1772. confermava questa risoluzione, perchè vi si diceva chiaramente che i Consoli, e Vice-Consoli potessero essere astretti, e costretti da' Magistrati, non solo nelle cause di Commercio, ed in tutte le criminali, ma in qualunque altro caso che contraessero obbligazioni anche dovessero venire astretti, e per conseguenza ciò comprendeva tutte le loro cause passive possibili.

Parve al Magistrato, dopo aver assodati varj punti di Teoria, che si dovesse riformar la formola dell' *exsequatur*, che si dava in Sicilia in maniera che non pregiudicasse alla Regalia, e non eccitasse lagnanze dalla parte delle Potenze estere. Ecco come restrinse, e riformò l'antica: *Permettiamo che il mentovato N.N. possa godere dell' effetto del contenuto nella suddetta patente, salve però sempre, e ferme restando le leggi, ordinazioni, e istruzioni date da S.M., così passate, come future*, senza aggiugnervi altro. Fu anche di parere che S. M. facesse sentire ai suoi Magistrati di Sicilia che non si ammettessero patenti di Vice-Consoli, se non quelle date dai Consoli residenti nei dominj del Re, perchè quelle, che si davano addirittura dai Sovrani dovessero sempre riguardarsi, come patenti dei Consoli principali, e perciò non potessero ottenersi da chi è suddito del Re. Che il privilegio dei Consoli, rispetto al non potersi procedere

derè ad esecuzione formale contro ai medesimi, quando sia per cause meramente civili di debito che nascono da Commercio, e nella maniera che si è esposta a suo luogo, non si debba estendere ai Vice-Consoli i quali o sieno Sudditi, o non lo sieno, non sono mai esenti dalla giurisdizione ordinaria. Che le Case de' Consoli, e de' Vice-Consoli non godano dritto alcuno di asilo, anzi non sieno esenti, nè dalle perquisizioni per sospetto di risugio di Rei, nè per sospetto di contrabbando. Quando questi punti fossero poi fermamente stabiliti, poco importa se si ritenessero, o si abbassassero l' armi di un Sovrano estero dalle porte dei Consoli, e Vice-Consoli, e che non se ne facesse menzione nella formola dell' *exsequatur*. Sempre però sarebbe ben fatto che i Vice-Consoli, e specialmente i Sudditi non le innalzassero sulle loro porte, per iscansare qualche inconveniente, che potesse seguirne, e qualche abuso, che da essi potesse farsene.

La risposta che fu data a questa lunga, e ragionata Consulta del Supremo Magistrato di Commercio di Napoli, che riguardava i Consoli, e Vice-Consoli dell' una, e dell'altra Sicilia, fu del tenor seguente. *Essendo il Re rimasto inteso di quanto ha codesto Supremo Magistrato di Commercio umiliato alla Sovrana considerazione con sua rappresentanza de' 16. Decembre sull' assunto dei Consoli, e Vice-Consoli esteri, si è degnata la M.S. di prescrivere, e di ordinare, così alla Camera Reale, come al Magistrato di Sicilia, che da oggi in avanti impartiscano costantemente, ed uniformemente l' exsequatur alla patente di Vice-Consoli esteri secondo la formola proposta da esso Supremo Magistrato, così se sieno nati sudditi del Re, come se sieno d' origine straniera. Nel Real nome lo partecipo a V.S.Ill. per intelligenza, e go-*

verno del Magistrato di Commercio. Caserta 25. Marzo 1786. Il Marchese Caracciolo. D. Antonio Spinelli. Veramente la risposta è relativa ai soli Vice-Consoli; ma pare che il tenore della Real risoluzione venga tacitamente ad approvare quanto il Supremo Magistrato avea umiliato intorno al dritto, perchè da quei principj era nata la formola, che meritò la Reale approvazione. L'Imperadore nominò un Vice-Console in Palermo con patente del dì 7. Settembre 1781. Nacque il dubbio se a tal patente si dovesse dar l'*exsequatur* colla formola prescritta nel Real Dispaccio de' 4. Aprile 1772., o con quella stabilita nel Dispaccio de' 25. Marzo 1786. Il Magistrato di Commercio di Palermo, ed il Vicerè di Sicilia ne ragguagliarono S.M., che approvando per Vice-Console quella persona nominata dall'Imperadore, ordinò che si praticasse quanto era fissato col Dispaccio del dì 25. Marzo 1786., e che questo si osservasse per regola generale. Così fu risoluto a 22. Settembre 1789. (1).

I Vice-Consoli esteri sono ancora decorati delle divise militari, e S. M. con Real Carta del dì 18. Agosto 1787. diretta al Supremo Magistrato di Commercio ordinò l'osservanza della Real Risoluzione del dì 4. Novembre 1786., in cui era ordinato che i sudditi del Re, che avranno ottenuto gradi, ed uniformi militari di Potenze straniere, senza essere mai stati in vivo militar servizio delle medesime, non possano farne uso ne' Reali dominj senza placito Sovrano. Rispetto poi ai Vice-Consoli esteri, non nativi dei due Regni, e dei Presidj, legittimamente approvati per tali, e decorati di

(1) *Ib. tom. 2. tit. 82., sive 179. de offic. Supr. Magistr. Com. pragm.* 18.

di grado militare da rispettivi Sovrani, i corrispondenti Ministri esteri ne dovessero dare una nota distinta, ed imponessero loro di far uso delle divise delle rispettive Nazioni, e non già delle Reali Truppe, onde evitare i gravi disordini provenienti dalla confusione di queste divise alla giurisdizione civile, ed alla disciplina militare (1).

E come il numero dei Vice-Consoli era cresciuto in tutto il Regno, S. M. dichiarò a 8.Novembre 1787. che ne' soli Porti, e littorali marittimi tali Vice-Consoli possono essere in funzione, e nel godimento di quanto spetta alla loro incombenza, e che in conseguenza tutti quei Vice-Consoli, situati nelle Terre, e ne' posti mediterranei, non possono essere ammessi, e riconosciuti altrimenti, che come Cittadini; nè possono aver dimostrazione pubblica per l'esercizio della loro carica riservato a Posti littorali marittimi. Ed affinchè per l'avvenire senza equivoco si adempissero i Reali Ordini, specialmente sulla distinzione dei Consoli, e Vice-Consoli esteri nei luoghi marittimi frequentati dalla navigazione, ed interessati per lo Commercio di quella Nazione, che desidera stabilirvi il Console, o Vice-Console, volle S. M. che, richiamandosi all' esatta osservanza l' utile stabilimento dell' Augusto suo Genitore citato nella Consulta del Magistrato del Commercio de' 28.Aprile 1787., la quale diede occasione al general Dispaccio del dì 18. Agosto, tutte le petizioni per ottenere il Regio *exsequatur* alle patenti dei detti Consoli, e Vice-Consoli esteri si mandassero prima al Magistrato del Commercio per consultarsi sulla giustizia della richiesta, tanto riguardo alla idoneità, e probità della Persona destinata nel Con-

(1) *Ib. tit. 86. de off. Vicecons. prag.* 3.

Consolato, o Vice-Consolato, quanto sulle accennate circostanze dei luoghi, e poi si rimettano alla Real Camera di S. Chiara per l' impartizione del Regio *exsequatur*, e che di simili patenti, quelle, che oltre a rimanenti necessarj requisiti, non saranno fornite del privativo informo del detto Magistrato del Commercio si dovessero riputare illegitime, e di niun vigore (1).

Questa Real determinazione fu partecipata a Ministri esteri, i quali intesero che dal Magistrato del Commercio, nel presentare essi le patenti dei Consoli, e Vice-Consoli, si dovesse esaminare generalmente la idoneità di costoro. Il Re per togliere l'equivoco dichiarò, che restando fermo lo stabilimento di dover il Magistrato del Commercio, e la Real Camera di S. Chiara vedere le patenti de' Consoli, e Vice-Consoli esteri prima dell'impartizione dell'*exsequatur*, sia ispezione del Magistrato, e della Camera di avvertire se le patenti sono formate secondo le leggi del Regno, i Trattati, i Reali Ordini, ed il solito, ma non debbano questi due Tribunali fare alcuna ricerca sull' idoneità degl' Individui eletti a tali Consolati, e Vice-Consolati esteri, purchè le persone de' soli Vice-Consoli non sieno suddite di S. M., e che se sieno suddite, sarà obbligo dei mentovati Tribunali di ponderare le circostanze di tali persone, che sogliono sovente ambire le patenti di Vice-Consoli esteri per fini indiretti, e per sottrarsi alle difficoltà che provano in varj luoghi de' Reali Dominj.

Volle nel tempo istesso ripetere S. M. che il Magistrato del Commercio abbia lo speciale incarico di consultare quando i mentovati Ministri, o i Consoli generali volessero stabilire dei Vice-Consoli, o sudditi, o non

(1) *Ib.*

non sudditi della M. S. in luoghi di nuova residenza de' Reali dominj, dove non sieno mai stati collocati per lo passato, con osservarsi esattamente la prescrizione di non potersi situar Vice-Consoli nei Posti mediterranei, a norma di quanto era ordinato a dì 8. Novembre 1787., il quale ordine dovea eseguirsi coll' indicate dichiarazioni. Aggiunse il Re, che ai Vice-Consoli esteri eletti nelle legittime formole si dovesse usar dai Reali Ministri, e Sudditi tutto quel riguardo, e quell' attenzione, che la giustizia, e la convenienza richiede, e che consiglia la buona corrispondenza del Governo colle rispettive Nazioni amiche, a cui appartengono i Viceconsoli medesimi. Tanto si legge nel Dispaccio del dì 26. Marzo 1788. diretto al Magistrato di Commercio (1).

Tali sono gli ordini, che riguardano le persone dei Vice-Consoli delle Nazioni estere, i luoghi, dove debbono essere destinati, le divise che possono portare, e le prerogative, che possono godere. Le Nazioni, che quì tengono Consoli, e che io ho accennato a suo luogo, tengono ancora i Vice-Consoli, chi più, e chi meno, essendo il Regno aperto da tutte le parti, sicchè i forestieri per causa del Commercio hanno assai bisogno di queste persone. Debbo notare quei Vice-Consoli nostri, che risieggono nei paesi esteri per vedersi quali sieno questi, e dove il nostro Commercio ha più influsso. Alicante ha i suoi Vice-Consoli al numero di nove; altrettanti ne ha Barcellona. La Corsica ne ha quindici: quattro Cartagena: Sardegna undici: sette Genova: nove il Portogallo: uno Livorno: Marsiglia un-

(1) *Ib.*

undici: quattro Nizza: uno Pesaro: Roma due: Trieste uno, e Smirne quattordici, come il tutto può osservarsi nel Notiziario della Corte. Essi dipendono dai loro, Consoli generali da cui hanno le patenti.

La notizia che ho dato, così dei Consoli, come dei Vice-Consoli e della loro residenza ci fa conoscere dove il nostro Commercio è esteso, e quali vantaggi ne possa ritrarre da queste persone, che, unicamente intente a proteggerlo, meritavano di essere da me nominate in questo libro nella miglior maniera, che io avessi potuto, o saputo dettagliare. Il loro carattere è assai geloso: i loro affari, che per lo più sono affari di Commercio richieggono tanti riguardi, e circospezioni, e quantunque si raggirino sopra i privati, richiamano però, e quasi sempre, l' attenzione delle Corti estere; ed in conseguenza il Commercio in generale se ne potrebbe risentire. Mi pareva adunque necessario di trattenermi un poco su queste persone considerandole fin dalla loro origine, e secondo il dritto delle Genti, e dei Trattati; e rivolgendomi poi a questo Regno con una particolare attenzione dovea vederne le Ordinanze, i Trattati, e quali Consoli, e Vice-Consoli sieno presso le Nazioni estere, e quali sieno quelle, che anche ne tengono presso di noi.

TIT.

T I T. XXXVIII.

Se un Ambasciatore facesse il Mercante:

QUesto titolo mi vien suggerito dal celebre Cornelio Van Bynkersoek, il quale scrivendo sul foro degli Ambasciatori, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali, impiega il capitolo decimo quarto ad illustrare la questione del foro quando l' Ambasciatore esercitasse la mercatura, intitolandolo *de Legato Mercatore*. Ho creduto di coronar questo libro, dove parlo delle persone di Commercio, chiudendolo con coloro, che fanno nella società la comparsa più luminosa, qual si è quella di rappresentare i Sovrani, e che in questa nobilissima carriera volessero farla da Mercanti. Mi approfitterò dell' auree dottrine, che vi sparge il dotto Autore, il quale si protesta che accadendo in Olanda nel 1720., e 1721. questo caso, ed ognuno la discorreva a modo suo, egli di quà prese occasione di scrivere quel libro, dove tratta pienamente, e dottamente questa materia del foro dei Legati.

Ma come quest' articolo è interessantissimo, ed assai delicato, merita che sia da me esaminato con qualche attenzione, tanto più che può essere occasione di disturbi non solo tra i privati, ma tra gli stessi Principi. Dovendolo io riguardare principalmente secondo il dritto delle Genti, mi permetterà il Lettore che gli dia in breve l' idea di questi personaggi, quali erano presso gli antichi, e quali presso i moderni, considerandoli nell' oggetto della loro missione, e secondo la diversità del carattere, che rappresentano, per potersi vedere come debbono essere trattati in materia di Commercio. La dignità dell' argomento mi obbliga a tanto, perchè se non

entro in quest'impegno, non potrò mai risolvere la gran questione, la quale per altro può succedere alla giornata, ed essere cagione di gravissime controversie.

Anticamente quelle persone, che si mandavano da una Potenza ad un'altra aveano l'istesso nome. Tutte erano comprese sotto il nome di *Legati*, o *Oratores*, e tutte erano straordinarie, spedite per lo dissimpegno di qualche affare particolare. I Romani non si servirono degli ordinarj Ambasciadori, perchè non aveano tanto Commercio cogli stranieri: nè temevano tanto i nemici, proibendo con essi qualche volta il Commercio per non far sapere gli arcani dell' Imperio (1). Ma si cambiò la faccia delle cose quando dopo la caduta dell'Impero Romano nacquero molti Principi, e molte piccole Repubbliche, ed il Commercio cominciò ad estendersi, e ad esercitarsi in altri Stati, dove appena era sicuro senza la protezione di qualcheduno di somma autorità, che accorresse ai Mercanti. Vi si aggiunsero altre cause, che inducessero i Governi a mandarsi continuamente Ambasciatori tra loro per tutto quello, che poteva avere rapporto, così al Commercio, come agli altri affari dello Stato (2). Ed ecco la gran necessità di spedire tali persone, necessità che anche dal Commercio può in qualche maniera riconoscere la sua origine.

A misura adunque che l'Impero Romano decadeva, l'Arti, e le scienze scomparivano dal Mondo, e davano luogo alla barbarie: questa barbarie generale, unita alla gran migrazione dei popoli, ed all'entrata dei Goti, e dei Vandali nell'Europa, ne bandì per qualche tempo l'arte del Gabinetto. La politica ha pochi affari, quando tutto è sel-

(1) *I. 4. Cod. de Com. & mercator.*
(2) *Bynkershoek ib. cap. 1.*

è selvaggio. Ma allorchè nei Secoli XV., e XVI. lo spirito umano ripigliò i suoi dritti, l' arti, e le scienze furono richiamate dal loro esilio; comparvero mille utili invenzioni; la Bussola fu trovata; la Navigazione perfezionata, le poste stabilite, la Stampa inventata, le Gazzette, ed altre carte pubbliche furono poste in voga; il Commercio si accrebbe, e le Nazioni Europee formarono tra loro delle leghe assai strette. Trattanto le Legazioni perpetue non erano ancora in uso. Le Potenze si mandavano Ambasciatori ogni volta che aveano qualche interesse insieme a discutere. Questi Ambasciatori facevano qualche complimento, pronunciavano una fredda arringa sopra gli affari, esaminavano e bene, e male la situazione della Corte verso la quale erano mandati, e se ne ritornavano presso il loro padrone per riportargli o la guerra, o la pace. Non vi era grand' Arte in questo. Il Cardinal di Richelieu fu il primo che riconobbe la necessità di una negoziazione permanente colle principali Potenze di Europa, ed anche dell' altre parti del Mondo. Egli ne introdusse l'uso, e da quel tempo si vede nei Gabinetti de' Sovrani ad ogni giorno di posta per le relazioni dei Ministri, il quadro dello stato attuale dell' Europa (1).

Le negoziazioni per questi riflessi, o sono limitate ad un certo tempo, ed a un cert' oggetto, o continue. Le prime erano in uso anticamente, quando il Commercio non era così esteso, come lo è al presente, e per conseguenza le scambievoli comunicazioni non erano così necessarie. Ma dopo che tutti gli Stati d' Europa hanno in modo particolare per mezzo del Commercio una stretta corrispondenza, che sembra indispen-

(1) *Bielfeld Instit. Polit. t. 3. ch. 3. §. 6.*

ſpenſabile, e che perciò ſi poſſono conſiderare come membri di un gran corpo politico, non vi è cambiamento notabile a ciaſcuno de' ſuoi membri ſenza che gli altri ſi riſentino del contracolpo; e l' Europa è agitata da un capo all' altro dal primo avvenimento importante, che vi ſuccede. Il Cardinal de Richelieu nel ſuo Teſtamento Politico (1) dimoſtra queſta neceſſità con argomenti invincibili fondati ſopra un giuſto raziocinio, e confermati dalla grande ſperienza, che egli ne avea (2). Il Commercio adunque, che domina lo ſpirito di tutti i Governi Europei è quello, che ha avuto gran parte a queſto ſiſtema di ſpedire Ambaſciatori, o Miniſtri perpetui preſſo le riſpettive Corti. In fatti tra gli oggetti della negoziazione perpetua vi è quella di favorire quanto più è poſſibile il Commercio, e la navigazione della ſua Nazione negli Stati del Principe, dove il Miniſtro è mandato (3). Il Commercio fioriſce in tempo di Pace, e in tempo di Pace ſi mandano gli Ambaſciatori, e Miniſtri, ſicchè ſi può dire che la maggior parte delle loro imcombenze ſi riduce, o all' oſſervanza di un Trattato di Commercio, o a non farlo pregiudicare ſecondo i principj del dritto delle Genti.

Anticamente non ſi conoſceva che un ſolo ordine di Miniſtri pubblici, chiamati *Legati;* parola, che ſi è tradotta col nome di Ambaſciatori. Ma dopo che i Sovrani hanno voluto farſi rappreſentare non ſolamente nei loro dritti, e nei loro affari, ma ancora nella loro dignità, grandezza, e preeminenze, ſi pensò, affin di evitare le difficoltà, l' imbarazzo, e la ſpeſa, d' impiegare

(1) *Part.* 2. *ch.* 6.
(2) *Bielfeld ib. ch.* 8. §. 6.
(3) *Id. ib.* §. 11.

gare in certe occasioni Commissionarj di minor considerazione. Lodovico XI. Re di Francia è forse quegli, che ne ha dato l' esempio. Collo stabilirsi per questa via diversi ordini di Ministri, si diede al loro carattere una proporzionata prerogativa, che è quella, che li fa distinguere, e che mi serve per dilucidare l' argomento di questo titolo (1).

L' uso ha stabilito tre gradi principali di Ministri pubblici: Ministri del primo ordine, che sono gli Ambasciatori: del secondo, che sono gl' Inviati: e del terzo, che sono i Residenti. I primi rappresentano la persona del loro padrone: i secondi non hanno il carattere rappresentativo, che conviene al primo grado, ma sono Ministri decorati dal loro Principe di un grado di dignità, che cede solamente a quello di un Ambasciatore. Il termine di Residente una volta avea relazione al continuo soggiorno di un Ministro; ma dopo che l' uso ne ha distinti gli ordini, il Residente ha minor considerazione, e non rappresenta la persona del Principe nella sua dignità, ma solamente ne' suoi affari. La sua rappresentanza, a considerarla in se stessa, è della medesima natura di quella dell'Inviato, e perciò si chiama spesso Ministro del secondo ordine. In fatti gli Autori che hanno scritto su questa materia, Wicquefort, ed altri non considerano che due ordini di Ministri pubblici, gli Ambasciatori, che hanno il carattere rappresentativo per eccellenza, e tutti i Ministri, che non sono rivestiti di questo carattere eminente (2). Ma come l'uso si è cambiato a questo riguardo da qualche tempo, non si è potuto far a meno di non distinguerli in tre ordini (3).

Fi-

(1) *Vattel ib. t. 2. liv. 4. ch. 6. §. 69., & 70.*
(2) *Id. ib. §. 73.*
(3) *Bielfeld ib. t. 3. ch. 9. §. 13.*

Finalmente un uso più moderno ha stabilito una nuova specie di Ministri pubblici, che non hanno alcuna determinazione particolare di questo carattere. Si chiamano semplicemente Ministri per dinotare che essi son rivestiti della qualità generale di mandatarj di un Sovrano, senza che avessero qualche rango, o carattere particolare. Il cerimoniale ha dato luogo a questa novità, perchè l' uso avendo stabilito dei trattamenti particolari per l' Ambasciatore, per l' Inviato, e per lo Residente, nascevano delle controversie per questo tra i Ministri de' differenti Principi. Per evitar tutti questi imbarazzi si pensò di mandar Ministri senza dar loro alcuno dei tre caratteri conosciuti, e così rappresentando il suo Padrone di una maniera vaga, ed indeterminata, non può pretendere alcun particolar trattamento, godendo in generale della considerazione che merita una persona di confidenza, a cui un Sovrano commette la cura de' suoi affari, ed ha tutti i dritti essenziali al carattere di Ministro pubblico (1).

Appartengono alla terza classe i Residenti come si è detto, gli Incaricati di affari, i Deputati delle Città libere, ed indipendenti, i Consoli, e gli Agenti di Commercio. Queste persone debbono essere considerate come Ministri pubblici, e godere tutta la sicurezza del dritto delle Genti, perchè i Sovrani se ne servono per condurre i loro affari. Ma non meritano quelle distinzioni, e prerogative dei Ministri dei due primi ordini. Essi ordinariamente non sono accreditati presso il Principe, ma solamente presso il suo Ministro: essi non comparisono mai alla Corte, ma si ricevono le loro memorie, si danno le risposte, e si tratta con essi, come co-

gli

(1) *Vattel. ib.* §. 74.

gli altri Ministri. Già si sa chi è il Residente, e chi è l'Incaricato d'affari. Quando una Città o altro piccolo Stato libero manda qualche membro del suo Senato, o altra persona di considerazione verso una gran Potenza, si chiama Deputato. Essi son riputati Ministri pubblici di terzo ordine, quantunque i Monarchi spesso loro danno udienza pubblica, e sieno sotto la protezione del dritto delle Genti. Mi trovo di aver detto molto sopra i Consoli, e rispetto agli Agenti essi una volta erano una specie di Ministri pubblici. Ma come oggi i titoli si sono moltiplicati, questo nome si è dato a semplici Commissionarj de' Principi pei loro affari particolari. Per lo più questi son Sudditi del paese, dove risiedono. Essi non sono Ministri pubblici, nè per conseguenza sotto la protezione del dritto delle Genti. Ma loro si dee una protezione più particolare, che agli altri stranieri, e Cittadini, e si debbono alcuni riguardi in considerazione del Principe, a cui servono. Se il Principe mandasse un Agente con lettere di credenza, e per affari pubblici, l'Agente allora diventa Ministro pubblico senzachè il titolo facesse qualche ostacolo. Lo stesso si dee dire dei Deputati, Commissarj, e di altri Incaricati di affari pubblici (1).

Non creda il Lettore che io abbia quì fatto una vana pompa di erudizione trattenendomi sull'origine, e sopra le diverse classi degli Ambasciatori, parlandone come se fossero persone addette al Commercio. Ne ho parlato per risolvere la questione dal Foro quando uno di essi facesse il Mercante, e siccome Bynkersoek, discorrendo su questa materia, si vede nell'obbligo di farne anche il dettaglio, così io anche vi sono entrato per quan-

(1) *Id. ib.*

quanto riguarda il mio assunto. Dovea vedere quali erano presso i Romani per sapersi se la questione si potesse decidere secondo quella Giurisprudenza. Dovea vedere quando e come si fossero introdotti, e perchè; il tutto per assicurarci se l'oggetto della loro missione avesse che fare col caso nostro. Dovea distinguerne le classi, e gli ordini, per osservar la maniera come la questione vi si potesse adattare. E non mi è rincresciuto per altro di trattenermici, anche perchè il Commercio ha data una gran spinta a questa istituzione, ed il Commercio per mezzo loro è in moto e agisce con tutte quella forza ed efficacia, che vi conviene.

Bynkersoek riflette (1) che qualunque sia il nome, che si dia al Legato, qualunque la legazione, ordinaria, o straordinaria, quantunque l'onor che si dee dee misurarsi dalla qualità di chi lo manda, e di chi si manda, sempre però essi si debbono riconoscere, e trattare secondo il dritto delle Genti. Lo stesso Ulpiano (2) non fece alcuna distinzione quando trattava di difenderli contra di una violenza. *Quod ad Legatos, Oratores, Comitesque attinebit*, sottopose alle leggi civili *de vi publica si quis eorum quem pulsasse, sive injuriam fecisse arguetur*. Pomponio, e gli altri antichi Giureconsulti citati dall'istesso Ulpiano (3) non distinsero in questo gli Ambasciatori di un Principe da quelli di un popolo libero in tutte quelle cose, che dipendono dal dritto delle Genti. L'Olanda pensava secondo questi principj quando nell'Editto del dì 29. Marzo 1651. minacciò la sua indignazione a quelli che avessero fatto qualche ingiuria agli

(1) *Ib. cap.* 16.
(2) *In l.* 7. *ff. ad l. Jul. de vi publ.*
(3) *In l. ult. ff. de legation.*

agli Ambasciatori, Residenti, Agenti, e Ministri di qualsivoglia Corte, o Repubblica. Venne con questa numerazione a confondere tutte le classi dei Ministri secondo l' uso presente in quanto alla loro immunità. Tutto questo ci conduce all' esame della questione del Foro, quando un Ministro facesse da Mercante, per risolvere se si debba in questo far distinzione sulla condizione, o nome dell' Ambasciatore, perchè il *jus revocandi domum*, che compete agli Ambasciatori, si dee per dritto delle Genti, e ne sono partecipi non solamente i Ministri di prim' ordine, ma quei di secondo, e terz' ordine. Questa è quella Giurisprudenza, che secondo un sì rispettabile Autore corre per essi (1), e veggasi ora, se la medesima abbia il suo luogo quando il Ministro volesse esercitar la mercatura.

TIT. XXXIX.

Qual sarebbe il suo Foro?

LE notizie che ho dato nel titolo antecedente intorno all'origine, antichità, e qualità, doveri, carattere, e tutto quello, che occorre per l'intelligenza di questi Personaggi, non solamente ci hanno fatto vedere come il Commercio vi abbia avuta la sua parte, ma ancora ci preparano la strada a poter risolvere il gran dubbio che mi ho proposto di sciogliere. Quando tutto ciò non era a veduta del mio Lettore, non era io in grado di parlargli su quest' articolo senza il pericolo di non intenderci, e di non urtare in qualche scoglio, che poteva essere pericolosissimo per le conseguenze. Ora

(1) *Ib. & cap.* 13.

che mi pare di aver definita la questione, mi lusingo che posso coll'ajuto dell'istesso Bynkersoek impegnarmene alla risoluzione.

Paolo (1) una volta rispose che chi è nella legazione non si debba framischiare così nei proprj, come negli altrui negozj. Vi era il Senatusconsulto, *quo probibentur Legati ante perfectam legationem negotiis, vel privatis rebus obstringi* (2). E questo *ne avocentur a munere publico* (3). Vi sono tre casi, che non erano compresi nel Senatusconsulto: il primo ci è dato dall'istesso Paolo (4): *Legatus antequam officio legationis functus sit, in rem suam nihil agere potest: exceptis iis, quæ ad injuriam ejus, vel damnum parata sunt*. L'altro anche è di Paolo (5): *Qui legationis officio fungitur, licet suum negotium evitare non potest* (la Glossa spiega *quo lucrum capiet*) *Magnus tamen Antoninus permisit ei, pupillæ nomine, & instituere, & defendere causam*. Il terzo è del medesimo Giureconsulto (6), quando dice che il divieto non comprende quegli, *qui cum amico suo Prætore gratis consilium participat*. Questo s'intende quando fosse partecipe dei consigli del Pretore Urbano, o suo Assessore. Egli in questo caso non ricevendo salario, o emolumento dai suoi consigli, non si può dire che si debba riguardare come Amministrator de' negozj (7).

Questi stabilimenti del Dritto Romano, che riguardavano i Legati erano appoggiati a forti, e prudenti

(1) *In l.* 8. §. *ult. ff. de legation.*
(2) *L.* 12. *eod.*
(3) *Cujac. ad l.* 8. *h. t.*
(4) *In l.* 10. *eod.*
(5) *In l.* 11. §. *qui* 16. *eod.*
(6) *In l.*8. *eod.*
(7) *Cujac. ib.*

denti ragioni; ma oggi, che dovrebbero meritare la più rigida osservanza per essere i nostri Ambasciatori di altra linea, e di altri affari che non erano quelli, de' quali parlano le leggi, non si veggono osservati. L'Ambasciatore non dovrebbe avere altro pensiere se non di quelle cose, che gli sono state incaricate dal suo Principe, ma gli Scrittori, che trattano del loro impiego si lagnano perchè taluni amano piuttosto i loro affari, che quelli del Principe. Essi attendono al Principe, attendono agli amici, ed attendono a se stessi; e Bynkersoek soffrirebbe di vedergli attendere ai proprj affari, purchè disimpegnassero in primo luogo quelli del proprio Principe. Alcuni non pagano le gabelle delle mercanzie, che fingono esser necessarie per l' uso proprio, e poi le vendono facendone Commercio.

Ma tralasciando tutte queste cose venga all' esame la questione di quel Legato, il quale esercitando la mercatura, e contraendo coi Sudditi di quel Principe dove è Legato, voglia godere il *jus revocandi domum*, e di chiamar le cause al Foro di quel Principe di cui è Legato. Ecco il fatto, che diede a Bynkersoek occasione di scrivere. Nel 1720. un Ministro straniero faceva il Negoziante in Amsterdam, ed essendo debitore di molti se ne tornò al suo paese. I Creditori ricorsero alla Curia d' Olanda, ed impetrarono il mandato dell'Arresto, e della chiamata in giudizio. L' Arresto riguardò tutte quelle cose, che il Legato avea in Olanda, ad eccezione degli utensilj, e l' altro apparato della legazione. Citò il Legato prima in casa, e poi per editto. Egli a 16. Decembre del 1720. si lagnò degli Ordini Generali per la violazione del dritto delle Genti. La Curia con una lunga relazione procurò di difendere gli ordini suoi.

Ella disse che in quelle sole cose , dove i Legati contraessero come Legati, hanno il dritto *revocandi domum* , e al più nei debiti che avessero contratti per la loro famiglia, e mantenere la dignità della loro legazione . Non valeva questo privilegio in quei contratti, dove intervengono come Mercanti , e debbono ad altri Mercanti, quando non si volesse dire che il Legato possa convenire altri , e non possa essere convenuto. Considerò a tal effetto, che gli stessi Principi , quando contraggono , si considerano come privati. Addusse varj esempj, i quali provarono che i Legati nelle cause civili, che non aveano rapporto colla legazione erano stati condannati. Ma tutte le ragioni , che si allegarono dalla Curia sono esaminate brevemente, e discusse da Bynkersoek, il quale conchiude che se non vi era qualche Arresto , dove fosse appoggiata una tale giurisdizione, egli credeva il contrario , non essendo smosso dal peso di quelle riflessioni .

Vorrebbe quest' Autore osservare nelle leggi Romane qualche cosa , che potesse avere un rapporto alla questione presente. La legge che prende di mira per quest' oggetto niega ai Romani, e ai Persiani di esercitar la mercatura di là da certi luoghi : *exceptis videlicet his , qui Legatorum Persarum quolibet tempore ad nostram Clementiam mittendorum iter comitati , merces duxerint commutandas : quibus humanitatis , & legationis intuitu extra præfinita loca mercandi, copiam non negamus* (1). Ella parla di coloro che accompagnano i Legati, i quali son considerati egualmente come i Legati. Permette ad essi per riguardo della legazione di promuovere il loro Commercio di là di quei luoghi, ma soggiunge : *nisi sub spe-*

(1) *L. 4. Cod. de com. & mercator.*

ſpecie legationis diutius in qualibet Provincia reſidentes, nec Legati reditum ad propria comitentur. Hos enim mercaturæ inſiſtentes non immerito una cum his, cum quibus contraxerint, ſeu reſederint, pœna hujus ſanctionis perſequetur. Queſt' ultime parole par che indicaſſero che i compagni dei Legati, che fanno i Mercanti non ſi diſtinguono dagli altri Mercanti, ma gli uni, e gli altri ſono ſottopoſti all'iſteſſa pena della legge. Perchè non ſi potrebbe dire l'iſteſſo per cauſa del Foro?

Correrebbe la medeſima regola per quei, che accompagnano l'Ambaſciatore, i quali ſi trattengono nel luogo ſotto una ſpecie di legazione, *nec legati reditum ad propria comitantur*, cioè che non ſono andati appreſſo al Legato, che tornava al ſuo paeſe. Anticamente la legazione non era fiſſa, come lo è al preſente, ed era ſtraordinaria per quel tale affare, ſiccome ſi è detto più ſopra. Finito l' affare era anche finita la legazione. I Legati ritornano in Perſia: quelli che lo accompagnarono ſi trattengono ancora, ed attendono alla mercatura. Si domandò ſe poteſſero avvalerſi del beneficio di quella Coſtituzione. Gl' Imperadori lo niegano, e lo niegano a ragione, perchè eſtinta la legazione ſi eſtinguono ancora i privilegj dei Legati, e di coloro, che gli accompagnarono. Ma pure potrebbe ſembrar duro il far partire oggi un Ambaſciatore, e far cadere domani i ſuoi ſeguaci dal privilegio. Piuttoſto lo debbono perdere quei, che *diutius reſidentes* attendono alla mercatura, come ſi può argomentare dalla ſteſſa legge (1).

Ma ſopra la competenza del Foro degli Ambaſciatori, o altri Rappreſentanti di una Potenza ſtraniera, che

(1) *Bynker. ib.*

che si danno al Commercio, lo stesso Bynkersoek (1) rapporta un decreto degli Ordini Generali a 19. Giugno 1681., che può illustrar quest'assunto. Un Ebreo, che avea abitato da molti anni in Amsterdam, ed ivi avea esercitata la mercatura, contrasse varj debiti, e fu chiamato in giudizio davanti i Giudici di Amsterdam. Condannato al pagamento si oppose all'esecuzione appoggiato ad un Editto degli Ordini Generali del dì 9. Settembre 1679., col quale non poteva per un debito contratto nel luogo essere arrestato, nè nella sua persona, nè ne' suoi beni per essere Residente del Duca di Meklembourg, e così godere il dritto degli Ambasciatori. I Creditori credevano che quell' editto non potesse aver luogo, perchè il debito si era contratto come Mercante, ed in conseguenza come un privato, e non già come un Ministro di altro Stato. Gli Ordini Generali a 19. Giugno 1681. stabilirono che se i Creditori potessero provare che quell'Ebreo prima di essere riconosciuto per Residente del Duca avea abitato da qualche anno in Amsterdam, ed avesse colà esercitata la mercatura, non poteva godere dell' Editto del dì 9. Settembre 1679.

La ragione che addussero di questa determinazione si fu, perchè nessun Suddito può essere ammesso come Ministro di un altro Principe, se non con quella legge di non perdere la condizione de' Sudditi rispetto al Foro, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali. Che se qualcheduno fosse stato ammesso senza far menzione di esser Suddito, questi non poteva avvalersi di quel dritto, che solamente compete ai Ministri de' Principi. Bynkersoek non sapeva se questa fosse in Olanda o nuovo,

(1) *Ib. cap.* 11.

vo, o antica legge, perchè in un altro caso simile succeduto nel 1658. non si era pensato dell' istessa maniera. Ma ciò non ostante egli crede che questo caso particolare non lo faceva allontanare dal sentimento, che senza una espressa legge, gli pareva più vero, e più equo. Egli dunque anche in questo caso vorrebbe accordare il Foro agli Ambasciatori, e l' argomenta dall' istessa risposta degli Ordini Generali. I Creditori aveano domandato che i Sudditi, e gli abitanti, che avean contratto, come Mercanti non godessero il dritto dei Legati. Gli Ordini rispondono che essi non lo godessero senza troppo brigarsi della mercatura. Non dissero che chi l'esercitava non avea il privilegio del Foro, ma che chi era Suddito, ed abitante non l' avrebbe goduto. Questa risposta faceva vedere che quantunque la mercatura non avesse rapporto alla Legazione, siccome non ve ne hanno mille figure di cause, dalle quali nascono le obbligazioni, ed azioni, in qualunque causa civile il Ministro di un Principe straniero ha il dritto *revocandi domum*, e di chiamare alla sua patria chi viene a contrasto con lui (1).

Ma io però in questo punto sono piuttosto del sentimento di Vattel (2), il quale sostiene che quando un Ministro, come spesso accade, faccia qualche negozio, allora tutti gli effetti, mercanzie, denaro, debiti attivi, e passivi, che appartengono al suo Commercio, tutte le controversie, e le liti che ne dipendono, tutto è sottoposto alla giurisdizione del paese. E quantunque per queste cause non si possa l' attore rivolgersi addirittura alla persona del Ministro per cagione della sua in-

di-

(1) *Ib. cap.* 14.
(2) *Droit des Gens t.* 2. *liv.* 4. *ch.* 8. §. 114.

dipendenza, si obbliga però indirettamente a rispondere col sequestro dei beni, che appartengono al suo Commercio. Gli abusi, che nascerebbero dalla pratica in contrario sono manifesti. Che altro sarebbe questo Ministro, quando anche negli affari di Commercio fosse indipendente, che un Mercante privilegiato per commettere impunemente in un paese straniero ogni sorta d'ingiustizia? Non vi è adunque alcuna ragione di estendere l' esenzione del Ministro fino alle cose di questa natura. Se il Principe, che l' ha spedito, teme qualche inconveniente della dipendenza indiretta, in cui il suo Ministro si troverrà per queste circostanze, può proibirgli il Commercio, il quale per altro mal corrisponde alla dignità del carattere.

Lo stesso Autore dilucida però quest' assunto con due riflessioni. La prima riguarda il dubbio, in cui si potrebbe essere in questo caso, cioè quando vi è luogo da dubitare se una cosa è veramente destinata all' uso del Ministro, e della sua casa, o se appartenga al suo Commercio. Allora il rispetto dovuto al suo carattere esige che l' affare si debba intendere sempre a vantaggio dell' istesso carattere, altrimenti si correrebbe il pericolo di violare i suoi privilegj. La seconda ha relazione agli affari che può avere il Ministro in qualità di Ministro per uso della sua casa, ed in questi non può essere giudicato nel paese, ed in conseguenza essere sottoposto alla giurisdizione per la via indiretta degli arresti.

Bynkersoek (1) però esaminando i casi, nei quali il Legato può essere convenuto nel luogo della sua legazione trova fragli altri quello dei beni, che questi

(1) *Ib. cap.* 16.

sti vi avesse. Sotto nome di beni intende i mobili, e gl'immobili, purchè però non servissero per la sua persona, cioè a dire che si possano arrestare tutti quelli, senza dei quali può egli benissimo esercitar la sua legazione. N'eccettua il grano, il vino, l'olio, le suppellettili, l' oro, l'argento, carozze, cavalli, muli, ed altro, che riguarda la sua persona, e la sua famiglia, ma non già il grano, il vino, e l' olio, che ritiene nei granaj per la mercatura: non i cavalli, i muli che alimenta per vendere. Le mercanzie del Legato, quantunque sieno cose mobili, non sono esenti dal sequestro, come l'altre cose immobili, perchè senza le mercanzie la Legazione si esercita con libertà, e perciò il loro sequestro non è per essi d'impedimento come Ambasciatori.

Può nascere il dubbio se mai si possa sequestrare il denaro in contante. La Curia d' Olanda disse di sì, ma lo stesso Bynkersoek crede che avesse inteso del denaro che si dee all' Ambasciatore come Mercante, e che era rimasto presso dei Mercanti, coi quali avea contratto. Ma egli confessa la difficoltà di sapere l' uso, a cui è destinato il denaro, perchè il lucro, che viene dalla mercatura potrebbe servire per alimenti. Nella causa dubbia sempre si risponde a favore del Legato; ma tutto questo serve per meglio assodar il punto che quando l' Ambasciatore voglia fare il Mercante si spoglia del suo carattere rispetto al Foro, quantunque in quest' affare anche si dee procedere coi riguardi dovuti alla sua dignità.

TIT. XL.

Stato delle persone di Commercio.

NOn ho piucchè dire per le persone, che sono addette al Commercio. Ho veduto chi principia, chi serve, chi è principale, chi è nel paese, chi viaggia, chi lo fa da se, chi lo fa per mezzo d'altri, chi vi s' intromette, chi giudica, chi lo rappresenta presso le Corti estere, e chi lo esercita anche rivestito del carattere il più sublime. Prima di licenziarmi da esse vorrei riassumere in generale il loro stato, e farle tutte insieme passare davanti gli occhi del Lettore, affinchè vedendole in un colpo d'occhio ne possa formare un idea distinta, e generale.

E' un assioma volgare che sia conceduto ai Mercanti nella compra, e vendita delle mercanzie di comprare a buon mercato, e vendere più caro, e che sia lecito ai contraenti di circonvenire (1). Le leggi Canoniche accordano fino alla metà (2). Ma questo si dee intendere quando il dolo non ha data causa al contratto, e vi si fosse espressamente commesso. La mercatura esige il guadagno, ma il guadagno dee essere onesto, e regolare, e quanto permettono le leggi, senza che vi sia ombra di dolo. Il Mercante può lodare le mercanzie per poterle vendere,

Laudat venales qui vult extrudere merces

ma questa lode dee essere sempre accompagnata dalla verità, ed onestà, e non mai dalla falsità, e dalle fallaci esaggerazioni (3).

An-

(1) *L. in caussæ §. idem Pomponius ff. de minor.*, *l. item si pretii §. fin. loc. cit.*

(2) *Capit. cum dilecti cap. pen. extra de empt. & vendit.*

(3) *Stracc. de mercat. part. 2. n. 6. 7. & 8.*

Anche il volgo esige dai Mercanti la buona fede, ed è questa una cosa che se da tutti si desidera per qualunque affare, si vuole che debba regnare nella mercatura. Egli è vero che sia delitto grave il tradire la fede (1), perchè non vi è cosa, che tanto convenga alla natura umana quanto l' osservanza dei patti (2). Ma non v' è chi non sappia quanto questo delitto sia più grave in un Mercante, perchè più d' ogni altro ne fa pubblica professione. Sono da lodarsi gli accorti Mercanti, i quali senza dolo dissimulano le cose per vantaggio delle proprie robe, o dell' aliene, come sarebbono quelli, che trasferiscono il dominio delle merci in un altro per non farle degradare, o con sottigliezza tolgono l'oro ai Barbari (3), nel qual caso dice Accursio che hanno commesso il dolo buono. Ma debbono sempre, ed in ogni caso sfuggire ogni ombra di dolo, e di frode, anzi essere più degli altri impegnati a far campo della buona fede (4).

Tutto questo si dice, e si esige perchè lo stato dei Mercanti è assai pericoloso, essendo molto difficile che nelle continue compre e vendite non ci sia qualche ombra di peccato (5). Vi sono mille occasioni da dire, e da fare, e dove l' interesse dee essere sempre l' oggetto di tutto, ed in conseguenza non vi è raccomandazione della morale, e della legge, che basti per ricordare ai Mercanti il loro dovere. Essi dunque debbono con probità disimpegnare il Commercio in tutta la sua esten-

(1) *L. 1. ff. de const. pecun.*
(2) *L. 1. ff. de pactis.*
(3) *L. 2. C. de com. & mercat.*
(4) *Stracc. ib. n.10. & 11.*
(5) *Cap. qualitas pen. distinct.5. glos. in summa 14. quæst.3. Stracc. ib. n. 3.*

ſione; debbono aſtenerſi da tutte quelle coſe, che ſon proibite ſecondo l' elegante eſpreſſione del Giureconſulto (1), e fare con diligenza la loro Ragione (2). Non perdonino alla penna, perchè aver memoria di tutto non è retaggio dell' umanità, ma piuttoſto ſi appartiene alla divinità (3). La debolezza della memoria, la quale è fallace, ſuole per lo più arrecare un danno notabiliſſimo ai Mercanti (4).

Un Mercante che è ricco ſi preſume che abbia ſempre pronto il denaro: tutto al contrario ſe è di poco conto, ed il denaro, che ſi ricerca ſia di gran quantità. E quindi non ſi dee preſtar fede a quel Mercante povero, e vile che afferma di tenere gemme, ed altre coſe prezioſe: ſiccome ſi dee credere a quel Mercante ricco, che tanto atteſtaſſe. La condizione adunque del Mercante eſclude le preſunzioni, che ſi poſſono fare, e particolarmente quella del dolo, quando il Mercante foſſe ricco, e di buon nome (5). Quando poi il Mercante ſia di ottima opinione, e quando ſia per fallire è un punto così intereſſante per lo corſo del Commercio, che io appena mi contento quì di accennarlo, dovendomene occupare nel cammino della Giuriſprudenza, perchè i fallimenti ſono dei colpi grandi, e continui di Commercio. Così ancora lo ſtato dei Mercanti ſi conoſce dai ſuoi libri; e come queſt' articolo è aſſai vaſto, ed importante, io mi riſerbo di parlarne in un libro ſeparato, e diſtinto.

Quanto ſi è detto intorno alle perſone di Commercio

(1) *L. 1. §. præterea ff. de offic. Præfect. urb.*
(2) *L. argentariis in princip. ff. de edend.*
(3) *L. 2. §. omnium C. de vet. jure enucl.*
(4) *Stracc. ib. n. 15.*
(5) *Id. ib. n. 20., & 21.*

cio ci fa vedere che le medesime debbano avere del credito in proporzione della possibilità, e dei fondi che vi fanno raggirare. Senza di questo credito non è possibile che si possono intraprendere affari, ed operazioni senza pericolo di soccumbere, quando meno se lo pensino sotto il peso degl' impegni, che da esso si sono assunti. Questo credito si acquista con mezzi semplici, ma non può dirsi che sieno facili. Non son facili, perchè bisogna intraprendere il traffico con fondi sufficienti, e condursi in maniera che si acquisti una buona riputazione presso i principali negozianti colla sicurezza delle sue tratte. Bisogna dar pruova di capacità, e di talento per compiere ai doveri di sua professione. Finalmente bisogna farsi conoscere al pubblico sotto un aspetto vantaggioso, dimostrandosi che si hanno buoni costumi, e che si meni una vita savia, e regolata.

Ma non basta di acquistar questo credito: è necessario anche di conservarlo, e i mezzi sono gl' istessi. Il Negoziante dee essere prudente, e circospetto nelle sue intraprese, nè farne alcuna che non l' abbia riconosciuta per sicura, e solida, evitando sempre d'impegnarsi in un Commercio, in cui possa arrischiare di perdere la sua fortuna, e facendosi una scrupolosa esattezza di estinguere le cambiali, ed ogni altro assegnamento nel termine prescritto. E per dir tutto in generale se ogni professione dee essere sempre accompagnata dal credito, e dalla buona fede, ed opinione, questa più d' ogni altra ne dee far pompa, altrimenti il Commercio se ne risente, e si guasta tutta la massa della società. Ecco lo stato di queste persone, ed ecco quello, che ad esse conviene, e quello che il Pubblico esige dalle medesime.

Non è il solo Pubblico, o sieno le persone della stessa Nazione, che tanto esigono da queste persone. Lo Stato an-

anche se n' interessa; se ne interessa non solamente per quello, che riguarda l'interiore, ma anche per quel che ha rapporto all' esteriore, o sia all' altre Nazioni. Un Negoziante, e altre persone di Commercio, come hanno la corrispondenza, e relazione collo Stato altrui, mantengono il credito, o il discredito della propria Nazione, e possono colla loro esattezza, e mala fede farla scomparire nelle occasioni. Esse in questo stato sono i personaggi della Nazione, e quindi non è maraviglia se le leggi le abbiano cotanto favorito, come si è veduto in questo libro, come vedremo nel corso di quest' opera; e se dall' altra parte sono state tanto severe contro alle medesime, quando non abbiano corrisposto all' opinione, che di esse hanno formata.

Ma io non son contento di considerarne solamente lo stato per quello, che riguarda il Commercio: chiuderò il libro con una pennellata, che le fa guardare rispetto allo stato generale delle persone. E' importante di far notare al Lettore una differenza che vi è tra quello che le leggi Romane hanno dettato intorno alle persone, e quel che io ho detto in questo libro per le persone di Commercio. Giustiniano dopo aver detto nelle Istituzioni (1) quali sieno gli oggetti della legge, cioè persone, cose, e azioni, viene a parlare *de jure personarum*, e continua l' argomento in tutto il corso del primo libro. Questo titolo corrisponde a quello delle Pandette *de statu hominum*. Ma bisogna riflettere che sotto nome di persona non s' intende quì la qualità del Cittadino, ma semplicemente quella dell' uomo, o piuttosto semplicemente l' uomo. Adunque lo *status hominum*, non è altro che la condizione della persona, e la

(1) *Lib. 1. tit. 3. in princ.*

la qualità, la quale fa sì che quel tale abbia da regolarsi con questa, e con quella legge. Il *jus personæ* è quello, che va appresso allo Stato, e alla condizione delle persone. Così lo stato si riguarda in ragion di causa; il *jus* in quella di effetto.

Considerata dunque la persona, non come Cittadino, ma come uomo si vede che questo nome conviene al servo, e al libero, all' ingenuo, al libertino, a chi è *sui juris*, a chi è sottoposto ad altri. Gli uomini perciò differiscono molto tra loro per la condizione della persona; alcuni sono liberi, altri servi: tra i liberi alcuni sono ingenui, altri libertini, alcuni padri di famiglia, altri figli di famiglia; tra i padri di famiglia, alcuni sono in tutela, altri hanno il curatore; ed altri non appartengono all' uno, e all' altro. E questa è quella divisione che regna in tutto il primo libro delle Istituzioni di Giustiniano, il quale distingue principalmente le persone in libere, e serve (1): suddivide i liberi in ingenui, e libertini (2): torna a divider le persone in quelle, che *sunt sui*, e in quelle, che sono *alieni juris*; suddivide quelle, che *sunt alieni juris* in quelle, che sono sotto la potestà dei padroni, e in quelle, che sono sotto la potestà dei padri (3): torna a divider le persone, o piuttosto suddivide quelle, che non sono in potestà, in chi è sotto la tutela, ed in chi ha il curatore, o non è sotto l' una, e sotto l' altro, e così chiude il primo libro.

Ma io in Commercio dovendo parlar delle persone, non ho dovuto adattarmi specialmente a questo metodo.

(1) *Lib. 1. tit. 3. in princ.*
(2) *Ib. §. 5.*
(3) *Tit. 8. in princ.*

do. Ho dovuto confiderare non l' uomo, ma la qualità del Cittadino. Il Negoziante, e l' altre perfone riguardate per quell'afpetto vanno colle leggi Romane, e nulla hanno di particolare. Ecco perchè non mi è convenuto di offervarle in quefta profpettiva. Ho confiderato le perfone di Commercio fecondo la comparfa, e figura, che fanno nella Società. Le ho vedute in quefta qualità, e perciò ho dovuto allontanarmi dallo ftrettiffimo metodo particolare delle Iftituzioni Civili, attenendomi folamente al generale, o fia a quello delle perfone, che formano il primo oggetto di ogni Giurifprudenza. Già fi fa che la giuftizia fi cerca dall'uomo: la giuftizia del Commercio fi cerca da chi vi è addetto, *& parum eft jus noffe, fi perfonæ quarum cauffa conftitutum eft, ignorentur* (1).

Ecco ora il vero ftato di quelle perfone di Commercio che doveano occuparmi in quefto libro; ed ecco la vera ragione per cui dovea parlarne in primo luogo, adottando il metodo della Giurifprudenza Romana, e allontanandomi dall' iftefso metodo quando fi è venuto al particolare. Le nozioni che ne ho date a me pare che fieno fufficienti a farci conofcere il rapporto che effe hanno tra loro, coi Cittadini, cogli ftranieri, e collo Stato, ed in confeguenza ci aprono la ftrada all' intelligenza di quelle cofe, che appartengono alla condizione, e qualità delle fteffe perfone. E quindi mi fembra ora tempo opportuno di rivolgermi a quefto fecond' oggetto della legge, o fia all' efame della natura di tali cofe, e alla maniera come fi poffano acquiftare nel Mondo commerciante.

LI.

(1) *Inftit. lib. 1. tit. 2. in fin.*

L I B R O II.

DELLE COSE DI COMMERCIO.

AD ognuno quel che gli si appartiene : *unicuique suum* è quella massima che predica continuamente la Giustizia, che io piantai sul principio del primo libro, e che ripeterò costantemente in tutto il corso dell' opera. Chi sia in Commercio quell' *unicuique* è un affare, che ho procurato finora di dissimpegnare ragionando sulle persone di Commercio. Mi conviene oramai di spiegare il *suum*, e di far vedere che cosa appartenga a tali persone. Sotto nome di cosa s' intende in generale in questo second' oggetto della legge tutto quello, che è fuori della persona, e dell' azioni, che possa essere all' uomo di utile, o di vantaggio, e che venga dal dritto divino, o dall' umano, o dal pubblico, o dal privato, sia corporale, o incorporale, o dominio, o qualche dritto *in rem*, diverso, e separato dal dominio, o obbligazione, la quale, considerandosi come cosa, è uno di quei beni, che ci appartengono. Io non debbo andar tanto avanti, sicchè dovessi comprendere tutte queste cose, che formano l' argomento del secondo, terzo, e porzione del quarto libro delle Istituzioni di Giustiniano. Parlando quì delle cose debbo sempre restringermi a quelle, che cadono in Commercio, e sono sottoposte ad alcune leggi particolari.

TIT. I.

Delle Mercanzie in generale.

LE cose di Commercio sono comunemente chiamate col nome di merci, e di mercanzie. Questo è quel vocabolo, che si dee da me spiegare per essere la base di tutta questa gran macchina: base che la fa camminare, e correre per tutte le parti del Mondo. Le merci son quelle, che vanno, e vengono, e si consumano: si vendono, e col prezzo se ne comprano dell' altre: si lavorano, si manifatturano, e per questo moto perpetuo il Mondo è in corrispondenza, e l' un paese si avvicina all'altro. Eccomi perciò nell'impegno di dare a questa parola il suo vero significato per l' intelligenza di quanto ho detto, e farò per dire in tutto il corso di questa Giurisprudenza.

Viene a proposito Ulpiano a dirci in termini generali che cosa si debba intendere sotto questo nome. Egli ci fa sapere che *mercis appellatio ad res mobiles tantum pertinet* (1). Tali sarebbero il vino, l' olio, il frumento (2). Per adattarci al caso nostro, e per parlare col proprio linguaggio, sotto nome di mercanzie s' intendono quelle cose, che i Mercanti comprano, e vendono per farne un guadagno, senzachè per mezzo della loro opera se ne cambj la forma, perchè cambiandosi non si possono più riguardar come mercanzie rispetto ad essi, ma opere, e manifatture. Se poi si volessero considerare rispetto agli altri, che le com-

(1) *In l. 66. ff. de verb. signific.*
(2) *L. ult. ff. de condit. trit., & passim in tit. de instit., & l. 1. §. 1. de tribut.*

comprano fatte, e lavorate per venderle si debbano riguardare come mercanzie (1). Mi trovo su questo punto di aver detto qualche cosa quando ho dovuto esaminare nel primo libro chi debba riputarsi Mercante.

Le merci adunque regolarmente si debbono considerare nelle cose mobili, e non nelle immobili. E quindi si è che se il Mercante, o chiunque altro avesse molte mercanzie, o cose mobili, o crediti che difficilmente si possono muovere, esigere, ed esportare (2), queste cose come sono paragonate alle cose immobili, non è tenuto quel tale a dar pleggeria, e sicurezza, quando fosse sospetto di fuga, come la darebbe quando avesse semplici, e facili mercanzie, perchè una tal circostanza ne fa cessare il sospetto (3). Le mercanzie adunque secondo l' idea che ne forma il Commercio sono quelle cose mobili, che vanno, e vengono, e che sono in un continuo moto, ed in conseguenza più mobili delle stesse cose mobili. Esse propriamente sono quelle, che si vendono, e spacciano, sia in grosso, sia in minuto, nei magazzini, botteghe, fiere, ed anche nei mercati. Tali sono le drapperie, le seterie, le spezierie, le mercerie, le pelliccerie, i grani, ed altre cose (4).

E quì già si vede la differenza che vi è tralle mercanzie, e la mercatura. La mercanzia è la specie che si compra, e si vende; la mercatura è l' istesso atto di comprare, e vendere (5). A questo proposito del nome non voglio tacere quel che la legge intende per *pro-*

Pp 2 *mer-*

(1) *Hevia Com. Terr. lib.* 1. *cap.* 6. *num.* 1.
(2) *Arg. l.* 3. *in* §. 1. *ff. de trit. vin. & ol. leg.*
(3) *Hevia ib. n.* 4., *&* 5. *Stracc. part.*2. *n.* 25.
(4) *Savary Dizion. de Commerc. V. Marchandise.*
(5) *Stracch. par.* 1. *n.* 89.

mercalia. Questa voce, che anche è conosciuta in legge (1), secondo Budeo significa quelle cose, che il padre di famiglia tiene per vendere ad eccezione di quello, che serve per suo uso. Altri credono che *promercalia* son propriamente quelle merci, che a prima mano si comprano a minor prezzo per venderle a prezzo maggiore. Coloro, che facevano questo negozio erano chiamati con parola Greca *propolæi*, e noi diressimo *Rivenditori*. Vi è anche la voce *Promercium*, che è l'istesso che il Commercio, e *promercii caussa* si dicono quelle cose che si tengono per vendersi (2), come sarebbero le cose promercali, le quali sono quelle, che si comprano meno per vendersi più, o quelle, che il padre di famiglia tiene per vendere, ma che non tiene per suo uso, come si è detto più sopra. Quelta parola è sola dei Giureconsulti, nè si è usata da altri fuori che da essi (3). Il mercimonio anche prende la sua denominazione dalle merci, ed il mercimonio significa contrattazione (4), e siccome dalla parola padre ne viene il patrimonio, così dalla merce il mercimonio (5).

Le merci hanno anche dato il nome al Commercio, il quale propriamente non è altro, che una commutazione delle merci. So che inteso nel suo significato generale è quando una cosa si tratta con altra, sicchè gli stessi Giureconsulti sogliono dire che tralle cose im-

(1) *L. 4. §. 2. ff. de pen. leg. l. 10. ff. de impens. in rem dotal. fact.*

(2) *L. 3. §. item is cujus ff. ad l. Cornel. de sicar. l. 41. §. 5. ff. de legat. 1. l. 2. ff. de vi publ.*

(3) *Stracch. ib. n. 92. Brixon. de verb. signific. V. Promercium. Calvin. Lex. Jurid. V. Promercalia, & Promercii caussa.*

(4) *L. nobiliores 4. C. de Commerc. & mercat.*

(5) *Stracc. ib. n. 93.*

immobili alcune ſono in Commercio, ed altre no (1), e queſta parola Commercio ſia generale per ogni contratto. Ma nel ſenſo più proprio, e più riſtretto ſi adatta alla mercatura, e ſignifica la facoltà di comprare, e vender merci. La legge v' intende la libera facoltà di ſottoporre le coſe al noſtro dominio, e al proprio uſo, e perciò ci fa ſapere che vi ſono coſe, delle quali non poſſiamo avere Commercio, cioè che ſieno tali, che non poſſiamo acquiſtarne il dominio, e farne quell' uſo, che meglio ci aggrada. Finalmente non voglio tralaſciar di avvertire riſpetto alla voce Commercio che eſſa ſi ſente ſpeſſo in tanti luoghi del Dritto Romano (2).

Ma queſte nozioni non baſtano per la piena intelligenza di quanto ſi comprende ſotto il nome di mercanzie. Reſta a vederſi ſe ſotto queſto nome s' intendono varj corpi, cioè ſe la mercanzia ſia un corpo univerſale, in cui molte coſe ſi contengono, ed una coſa ſi ſurroghi all'altra, coſicchè ſe i corpi ſi rimoveſſero, o le coſe ſi cambiaſſero, le rinnovate ſuccedono in luogo delle prime nell' iſteſſa maniera, come accade al gregge, ed al peculio (3). Queſto punto ſi riſolve per l' affermativa ſecondo il ſentimento di Bartolo (4), e di Baldo (5), i quali dicono che queſta ſia una parola univerſale, e l' una coſa entra in luogo dell' altra. E quin-

(1) *L. apud Julianum §. conſtat ff. l. 1. §. multum intereſt ff. de verb. obligat.*

(2) *L. ſed & Celſus in pr. & l. qui officii §. 1. de empt. & vendit. l. uſucapionem ff. de uſu. l. ſi in emptionem §. omnium ff. de cont. empt. l. inter ſtipulantem §. ſacram ff. de verb. obligat. l. 3. Cod. quæ res vend. non poſſ. & l. 1. Cod. quæ res export., & alibi paſſim, Stracc. ib. n. 94.*

(3) *L. grege ff. de pign. l. proponebatur ff. de jud.*

(4) *In l. cum pater §. menſæ ff. de leg. 2.*

(5) *In l. ubi adhuc num. 18. Cod. de jur. dot.*

quindi ſe un Mercante abbia legata la ſua mercanzia s' intendono con queſto nome legati anche i debiti, e crediti, quantunque nel legato de' ſuoi beni il teſtatore non mai pare di aver legato le robe, che tiene per vendere, e farne guadagno (1). Un tal ſentimento è ſoſtenuto da queſti Autori con varie leggi (2).

E a queſto propoſito è degna da notarſi, e da aggiungerſi quella diſtinzione, che fa il Giureconſulto ſopra i tre generi de' corpi, che qualche volta vengono contemplati dalle leggi (3). Il primo è quello, che ſi contiene in uno ſpirito, come l'uomo, *tignum*, la pietra, e coſe ſimili, ed è indiviſibile. Vi ſono corpi, che ſon compoſti di coſe continenti, cioè da molte coſe, che tra loro ſi attaccano, come l' edificio, la nave, l' armario che non ſono indiviſibili, ma che poſſono far un ſol corpo. Finalmente ve ne ſono altri, che ſon formati da coſe, che tra loro ſono differenti, e diſtinte, ma ſottopoſte ad un ſol nome, come ſarebbero il popolo, la legione, il gregge, cioè che ſono unite ſolamente di nome, ma che non ſi attaccano tra loro (4). E a queſta terza claſſe ſi dee riferire il corpo della mercanzia. Adattandovi queſta teoria ne vengono tutte le conſeguenze legali, come ſi potrà vedere in tante occaſioni.

Finalmente mi pare neceſſario di avvertire che la parola mercanzia, riguardandoſi nel ſuo generale, o ſia nel ſenſo della negoziazione, non ſi debba riconoſcere ſemplicemente per qualche fatto particolare. Per ſaperſi che coſa ſia, è neceſſario di vedere in eſſa l' aſſiduità, e fre-

(1) *L. generali §: ſequuti ff. de uſur. legat.*

(2) *L. Procuratoris §. mercis : l. ſi propter §. ſi plures ff. de tribut. act. Stracc. ib. n. 95. 96. Hevia ib. cap. 6. n. 15.*

(3) *L. rerum mixtura ff. de uſucap.*

(4) *Stracc. ib. n. 98.*

frequenza degli atti, che è quella cosa, che si ricerca in materia di Commercio (1). Così la pensano i Dottori presso Stracca (2), e così si possono risolvere le questioni che nascono quando insorge il dubbio se una cosa si possa considerare come mercanzia, o no. Le merci adunque debbono essere quelle, che sono in continuo moto, ed in moto tale, che debbono avere la mira al guadagno.

TIT. II.

Se le gemme, pietre preziose, anelli, oro, argento, monete antiche, e libri, sieno mercanzie.

Egli è vero che la parola mercanzia, *mercium appellatio sit angustior* secondo l'espressione del Giureconsulto (3), non lascia però di essere qualche volta intesa in un senso più generale (4), tanto più che siccome si è detto con Ulpiano ella abbraccia tutte le cose mobili. Ma se tutte le cose mobili vi vengono comprese, questo è quello, che debbo vedere per l'intelligenza della definizione. Vedrò primieramente quali sieno quelle, che vengono sotto questo nome non ostante, che se ne sia dubitato; quelle, che si sono considerate mercanzie, e che non sono tali, e quelle finalmente, che non sono dalla legge riconosciute, ed in conseguenza non sono in Commercio. Con questa distinzione mi lusingo che le mercanzie, sulle quali si volge, e rivolge il Commercio ci presenteranno il loro pieno significato, ed in tutta la loro estensione.

E pri-

(1) *L. 1. ff. de trib. act.*
(2) *Ib. n. 78. & 82.*
(3) *In l. 1. ff. de tribut. act.*
(4) *L. procuratoris eod. §. mercis.*

E primieramente veggasi se le gemme, le pietre preziose, e gli anelli si possono chiamar mercanzie. Nasce il dubbio dalla Glossa, la quale interpretando le parole di Paolo (1), *si quidem tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, veluti gemmas, margaritas &c.*, dice che le gemme, e pietre preziose non si debbono considerare per mercanzie. Ma va contro alla mente del Giureconsulto, anzi contro all' istesse sue parole, come si può vedere dal testo. Paolo parlando ivi di varj generi di merci, che si ritrovano nella nave, di molti passaggieri che vi sono, servi, e liberi, delle tempeste insorte, e del gettito fatto, fa varj quesiti. Il primo se tutti debbano contribuire: il secondo se debbano, ancorchè avessero imposto tali mercanzie, che non troppo avrebbero caricato la nave, come le gemme, e pietre preziose: il terzo per qual porzione, cioè se per lo valore o per lo peso. Ognuno già vede qual sia il fine, per cui Paolo ne fa la domanda, e che le abbia espressamente considerate come mercanzie.

Paolo di Castro illustrando questa legge fa notare che le gemme, gli anelli, e le pietre preziose vi sono considerate come mercanzie. Egli racconta una gran questione agitata su questo proposito. Un Mercante avea involto in una balla di lana gemme, e pietre preziose, e non le avea rivelate al gabelliere. Vi era la legge municipale, la quale proibiva il trasporto delle merci senza pagare il dazio, altrimenti sarebbero in contrabbando. Si dubitò se sotto il nome di mercanzie vi erano comprese quelle gemme, e pietre preziose. Il Mercante diceva di nò, ed allegava certe consuetudini mercantili. Commessa la causa a Paolo, egli dice

(1) *In l. 2. §. cum in eadem vers. siquidem ff. ad l. Rh. de jact.*

dice di aver giudicato a favor del Mercante, appoggiato a quelle consuetudini, ed anche perchè non si paga la gabella per gli anelli, che si portano alle dita. Stracca istesso che riprende Accursio coll'autorità del Giureconsulto dice che Paolo in questa decisione ebbe tutta la ragione, perchè le consuetudini mercantili si debbono osservare tra i Mercanti (1). Egli non niega che i vocaboli si debbono intendere secondo la comune maniera di parlare, e perciò in questo, e negli altri vocaboli quella si dee attendere (2). Hevia (3) anche si dichiara del sentimento di Paolo contro ad Accursio, e dice che è confermato dalle leggi di Spagna (4). Lo stesso Paolo di Castro nota, che questa legge comprende anche gli anelli, e li colloca nel numero delle mercanzie. Ma se decise di nò rispetto alle gemme, e pietre preziose fu piuttosto effetto della consuetudine, che non ve le comprendeva, e che derogava alla legge.

Non voglio tralasciare il discorso che fa su questa legge, e a questo proposito Pietro Santerna (5). Egli adducendo il sentimento della Glossa, la quale non vuole che le pietre preziose, le gemme, e gli anelli sieno mercanzie, dice che in questo si debba riguardar l'uso comune di parlare, che quello, che dee sempre prevalere. Se un Mercante, che cerca l'assicurazione non ha altro nella nave se non il denaro, che gli serviva per comprar le mercanzie: se non avesse altro che servi, se avesse solamente anelli, e pietre preziose, co-

(1) *De mercat. part. 1. n. 77.*
(2) *L. librorum §. quod tamen Cassius ff. de legat. 3.*
(3) *Ib. cap. 6. n. 8.*
(4) *Partit. l. 3. tit. 9. p. 5.*
(5) *De Assecurat. & sponsion. mercat. part. 4. n. 63. 64. & 65.*

me fanno qualche volta i Veneziani : ſi direbbe certamente che l' aſſicurazione delle merci ſi eſtende a queſto caſo , e così eſſe vengono compreſe ſotto il nome di mercanzie, altrimenti non ſarebbe utile una tale aſſicurazione, e la medeſima non avrebbe effetto (1).

Ma il dubbio ſarebbe quando aveſſe nella nave altre mercanzie, e nel tempo iſteſſo gemme, anelli, e pietre prezioſe. Egli crede che anche in queſto caſo tali coſe ſi doveſſero conſiderar come mercanzie, ſe mai erano deſtinate per venderſi. La Gloſſa quì non ha luogo, perchè il teſto le chiama mercanzie , e per eſſe vi è il contributo come dell' altre , e ſe non foſſero veramente mercanzie ſi debbono tener per tali, perchè quelle coſe , che ſi comprano per diſtrarſi ſi comprendono largamente ſotto il general ſignificato delle mercanzie (2). Che più? Se la confiſcazione delle mercanzie della nave ſi eſtende anche al denaro in contanti , che in eſſa fu trovato, non pare che vi poſſa eſſer dubbio che ſotto queſto nome ſi debbano intendere le gemme, anelli, e pietre prezioſe (3). Così queſt' Autore diſcorre contro alla Gloſſa, e fa vedere che tali coſe ſieno mercanzie.

L'oro, e l'argento in maſſa, o nelle verghe, o nelle lamine ſi riguarda come una mercanzia ſe ſi deſtina per la vendita, o per lo traſporto. Egli è certo che non ſi può contrattare , e vendere ſe non con certe condizioni , e circoſtanze, ma in generale ſi dee ſempre conſiderare come mercanzia. Hevia lo ſoſtiene colle leggi di Spagna (4). Poteva eſſervi qualche dubbio , perchè

queſti

(1) *L. ſi ſtipulator de verb. oblig.*
(2) *L. ſervos § eum qui ff. de legat. 3.*
(3) *Id. ib. Hevia Com. Nav. cap. 14. n. 7. Rocc. de Aſſecurat. not. 17.*
(4) *Ib. n. 7.*

questi due metalli hanno il loro valore numerario, e sono stati riconosciuti come i più proprj a servir di segni mutui delle nostre promesse. Ma quando non vi si ha questo riguardo, essi son mercanzie, e ci rispondono del valor di quelle, che noi diammo in iscambio. Egli è vero, che questo punto sarà meglio discusso nel titolo seguente quando verrà all' esame se la moneta sia mercanzia; ma io quì vorrei dare una pennellata per far vedere come al presente si faccia il Commercio di questi due metalli, e fare in questa maniera conoscere che sieno mercanzie.

La proporzione che è trall'oro, e l'argento è una materia, alla quale il pubblico fa poca attenzione, quantunque ella sia davanti gli occhi di tutti, e sia interessantissima. Ma i Banchieri, i Negozianti Francesi, Olandesi, ed Amburghesi, che negoziano coll' Inghilterra, o col Portogallo, sanno approfittarsi dei vantaggi, che questa proporzione dà loro sull' Inghilterra. In fatti avendo essi fondi in Lisbona li tirano in oro per via d' Inghilterra, ed indi da Inghilterra in argento. L'oro è stato sempre più caro dell'argento, non solo a cagione di quella perfezione maggiore, che si è riconosciuta in questo primo metallo, ma perchè le miniere del secondo si sono sempre trovate più abbondanti. L' oro era altre volte all' argento come uno a dieci, uno a dodici, uno a dodici, e mezzo; uno a tredici: nel 1641. l' oro era all' argento come uno a quattordici, e nel 1700. come uno a quindici.

Le miniere del Messico, e del Perù non hanno solamente renduti questi preziosi metalli più abbondanti, ma esse hanno fatto eziandio crescere il valor dell'oro rispetto all' argento che si è trovato in maggior quantità. Questa proporzione in tutti gli Stati d' Europa è stata portata da

uno a quattordici, e quindici; in Francia da uno a quattordici, e mezzo. Ma dacchè il Portogallo continua a tirare dal Brasile delle somme immense d'oro, la proporzione, o il valor rispettivo di questi due metalli ha cominciato di nuovo a calare se non nelle monete, almeno nei prezzi del mercato, dove il valor dell'argento è divenuto più caro per la gran quantità che se ne fa passar in Oriente, dove l'argento è a prezzo più alto che in Europa. L'oro non vale più negli Stati del Mogol che dodici volte il suo peso: dieci volte nella Cina, ed otto nel Giappone, ed ecco perchè la permuta dell'argento coll'oro è stata per gran tempo un capo di Commercio per le nostre Compagnie Europee, che trafficano nell'Indie. Questo Commercio oggidì non è più così lucrativo essendo il prezzo dell'oro alquanto cresciuto nella Cina, e se le miniere del Brasile continuano a somministrare la stessa abbondanza d'oro, la proporzione dell'oro calerà infallibilmente in Europa. Nelle piazze di Commercio non è già il prezzo determinato dalla legge, ma quello del mercato, che determina il valore intrinseco di questi preziosi metalli (1). Ed ecco come questi metalli sono mercanzie.

Le antiche monete si considerano come gemme nella questione dell'usufrutto, non perchè sieno gemme, o lapilli, ma perchè nell'usufrutto lasciato, o costituito occupano il luogo delle gemme, e di esse ci serviamo come se fossero gemme (2). Esseno anche vengono sotto il nome dell'oro, e dell'argento, che sia segnato, sicchè se di questi se ne faccia un legato vi sono comprese

(1) *Les Interets des Nations de l'Europe t. 1. ch. 23.*
(2) *L. numismatum ff. de usufruct. & quemadmodum quis utatur &c.*

prefe (1). Quefti principj ci fanno rifolvere, che anche le monete antiche fi debbono confiderare come mercanzie. In fatti quefte medaglie fono in Commercio. Elleno quantunque fomiglino alle monete nella forma, ne fono però differenti nell'ufo. Sono un pezzo di metallo, che rapprefenta, e conferva alla pofterità il ritratto di una perfona illuftre, o la memoria di qualche azione confiderabile. Siccome le medaglie fono d'un grande ajuto per la cognizione della Cronologia, della Storia, delle pompe, e delle cerimonie dell'antichità, vi fono fempre ftati dei laboriofi eruditi, e dei Principi amanti del vero, che fi fono occupati a radunare con gran difpendio delle ferie metodiche di medaglie per formarne un medagliere capace di pronunziare circa dei loro dubbj. Nelle Città principali di Allemagna, d'Italia, nell'Arcipelago, ed in quafi tutte le Scale del Levante s'incontrano dei Mercanti, che fi poffono chiamare Mercanti Antiquarj, i quali ben informati della ftima, in cui i foreftieri tengono quefte forti di monumenti fi danno a raccoglierne molte per venderle con profitto (2).

Quefto Commercio di medaglie, che fi fa in Alemagna, e nel Levante non riguarda che le antiche: ma a Parigi fe ne faceva uno per le medaglie moderne, più ficuro, e più importante. Quefto traffico confifteva principalmente in quelle copiofe medaglie, che erano tutte coniate per confagrare alla pofteriorità i più celebri avvenimenti del Regno di Lodovico il Grande, ed anche quelli di Lodovico XV. Savary nel fuo Dizionario defcrive la maniera come fi faceva, e che non appartiene

a me

(1) *L. Quintus Mucius ff. de or. & argent. legat. §. fi autem aurum.*
(2) *Savary Dict. V. Medaille.*

a me di descrivere, bastandomi solamente di averlo accennato per far vedere come questi metalli, che sembrano monete sieno anch' essi mercanzie, e che di fatti se ne faccia Commercio. Tutto il di più, che riguarda la maniera, come questo si faccia potrà leggersi presso gli Scrittori di Commercio.

I libri, che tengono i Librari per vendersi son mercanzie, purchè non sieno da essi ligati, e battuti. In questo caso non si debbono rispetto a loro considerare come mercanzie, ma come artifizj: ma per gli altri, che li comprano sono mercanzie (1). Ne ho accennato qualche cosa nel primo libro quando ho dovuto vedere chi sia il Mercante. Del resto chi non sa che il Commercio de' libri sia un capo importante del traffico d'una Nazione. Si è detto che gl' Inglesi stampavano più in un mese, che i Francesi in un anno, e pure vi erano dei Torchi Francesi, che erano in continua opera. L' Olanda, scarsissima di produzioni naturali, traffica quelle degli altri Stati. Le Fiere di Lipsia, e di Francfort sono piene di libri Francesi, che dai Librari Olandesi si fanno con molta abiltà contraffare, e dalle loro mani l' Alemagna riceve i libri Francesi. L' Olanda, e l' Inghilterra sono quelle, che si distinguono per questo Commercio, il quale oltre alle istruzioni, che noi ricaviamo dai buoni libri, e la gloria, che ne risulta allo Stato, essi contribuiscono al consumo della carta all' impiego delle manifatture, ed alla circolazione del denaro. Ed ecco come si fa vedere come sieno mercanzie (2).

Non

(1) *Cap. ejiciens* 88. *dist. l.* 21. 23. 24. 27. *tit.* 7. *lib.* 1. *Recopil. Hevia ib. n.* 2.

(2) *Interets des Nation. t.* 1. *ch.* 25. *Reflexions sur le Commerce de la librairie. Diz. del Citt. V. Libri.*

Non sono veramente mercanzie le vesti, e l' altre cose, che ci servono per l'uso quotidiano. Ulpiano è quegli, che me ne fa parlare. Egli illustrando l'Editto del Pretore che obbligava i marinari, ed altri a restituire quel che aveano ricevuto, narra che Giuliano lo estendeva a quelle cose, che *mercibus accedunt*, *veluti vestimenta*, *quibus in navibus uteremur*, *& cætera*, *quæ ad quotidianum usum habemus*. La Glossa alla parola *accedunt* nota che queste cose sieno diverse dalle mercanzie. Cita a tal proposito lo stesso Giuliano (1), il quale parla delle vesti, e *penoris cotidiani*, come distinte, e separate dalle merci. Sotto nome poi di *penoris* s' intende quello, che ci serve ogni giorno per cibo, o bevanda (2). Non ho voluto trascurar questa notizia ricavata dalle leggi, perchè potrà servire in qualche occasione.

TIT. III.

Se la moneta sia mercanzia.

MA la questione più principale su questi generi si è quella, se il denaro sia compreso sotto il nome di mercanzia. Il denaro è il primo mobile del Commercio. Questa gran macchina non si muove se non per denaro: i primi, i secondi, e gli ultimi passi non si danno che per denaro. Si comprano le mercanzie per venderle, ma per ritrarre denaro; il denaro serve per acquistarne dell' altre, ma per far acquisto di altro denaro. Le mercanzie son quelle, che corrono, e descrivono questo circolo; ma il denaro che anche vi corre

va

(1) *In l. 4. eod.*
(2) *Calvin. Lex. Jurid. V. Penus.*

va poi ſolo a ripoſarſi nel centro. Tutte le linee adunque del Commercio ſi rivolgono a queſto centro, e tutto è per denaro, e tutto è per moneta quello, che ſi fa, e ſi lavora nel Mondo Commerciante. Il denaro è l'ultimo oggetto dell' avidità degli uomini, e ſi corre dall'Oriente all' Occidente, e quaſi da un polo all' altro per avere denari. Mi ſembra adunque neceſſario, ora che ſta guardando le coſe di Commercio, di conſiderare qual figura vi faccia anche il denaro, quai caratteri gli dà la legge, e quando poſſa eſſervi riguardato come mercanzia, e quando nò. Avrei fatto gran torto all'argomento ſe io in queſta parte me ne foſſi ſtato in ſilenzio.

Per l' eſame di queſta gran queſtione è neceſſario che io vegga per un poco qual foſſe ſtata l' origine della moneta, affinchè ſapendoſene la definizione, e la natura ſe ne poſſa anche conoſcere la qualità. Anticamente per altro ogni coſa era mercanzia. Gli uomini avendo alcune coſe più, o meno del biſogno le barattavano, e tutto veniva in Commercio permutando. Le coſe che vi cambiavano erano quelle, che ſono neceſſarie alla vita umana, e queſta ſpecie di Commercio è chiamata da Ariſtotile *traffico naturale* per eſſer ſtata la prima, che la natura iſteſſa inſegnò agli uomini. Anche oggigiorno preſſo le Nazioni ſelvagge ſi pratica l'iſteſſo, ed ognuno porta nella piazza quello, di che abbonda per cambiarlo con quello, di cui ha biſogno. Ma come imbarazzava ſpeſſo il traſporto di tali coſe, ſi ritrovò una coſa, o ſia una mercanzia, che rappreſentaſſe l' altra, e queſta ſi fu la moneta. E' bello a leggerſi Ariſtotele, il quale nel primo libro della ſua politica ne deſcrive in sì fatta maniera l' origine.

Ma

Ma il nostro Paolo non ne parla con minor eleganza (1). Ecco le sue parole, che mi sembrano degne di essere rapportate. *Origo emendi, vendendique a permutationibus cœpit. Olim enim non ita erat Nummus, neque aliud* Merx, *aliud* Pretium *vocabatur; sed unusquisque secundum necessitatem temporum, ac rerum, utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest, alteri desit. Sed quia non semper, nec facile concurrebat, ut quum Tu haberes, quod Ego desiderarem, invicem haberem, quod Tu accipere velles: electa materia est, cujus publica ac perpetua æstimatio difficultatibus permutationum æqualitate quantitatis subveniret, eaque materia forma publica percussa, usum, dominiumque, non tam ex substantia præbet, quam ex quantitate, nec ultra* Merx *utrumque, sed alterum* Pretium *vocatur*. Ecco distinta chiaramente la moneta dalla mercanzia.

Gl' Interpreti quì domandano che cosa significhi quella parola *quantitas*. Alcuni la cambiano in *qualitatem*. Altri ritenendola l'intendono per la stima, e valor del denaro. Così pensarono Duareno, ed Ottomano, ma sono impugnati da Salmasio (2) per la ragione che non mai la quantità significhi la stima, ed è mal a proposito il dirsi che la stima ripara le difficoltà della permuta coll' eguaglianza della stima, o sia della quantità. Egli l'intende pel numero, e per l'abbondanza di molti denari. Il Perizonio nella sua erudita dissertazione (3) non si contenta di questa interpretazione di Salmasio, e intende la *quantità* per lo prezzo, e la sua somma che si

 dee

(1) *In l. 1. ff. de contrah. empt.*
(2) *De usuris cap.* 15.
(3) *De Aere Gravi* §. 2.

dee eguagliare alle merci, che si comprano. Quì in fatti si parla del prezzo, e che nasce da quell' eguaglianza di quantità in maniera che siccome una volta non vi era differenza tra merce, e prezzo, ma tutto era mercanzia, come accadeva nella permuta, oggi una cosa si chiama prezzo.

Aggiungasi che è frase dei Giureconsulti, siccome ancora degli altri Scrittori, *quanti ea res est*, *quanti constat*, *quanti id emptum est*, cose che tutte si riferiscono al prezzo della cosa, che si è comprata. La quantità adunque quì nota la somma del prezzo, il che l' Autore va anche dimostrando coll'autorità di varie leggi (1), e conchiude che quella *publica*, & *perpetua æstimatio electæ materiæ*, di cui parla Paolo, è differente da quella *quantità*, la cui *eguaglianza* relativa alle merci ce ne dà il prezzo. Quella s' intende in un senso più esteso, perchè quella materia è stata *pubblicamente* quasi da tutti i popoli, ed *in perpetuum* giudicata idonea pe' i suoi varj usi, presenti, e futuri, certi, ed incerti, per occupare il luogo dell' altra merce nella permutazione corrispondente a qualsivoglia mercanzia per la sua diversa quantità secondo la diversità del prezzo. Ma questa *quantità*, la cui *eguaglianza soccorre alle difficoltà della permuta*, si prende in un senso più stretto per notare il proprio prezzo di ciascuna merce, preso da quella materia per eguagliare quel che in noi ci piace di quelle merci.

Questa materia che fu eletta per rappresentar le cose, e per esserne il prezzo fu varia secondo i tempi, e le professioni. Nei primi tempi quando i Popoli erano

(1) *L. 18. §. 1. ff. de milit. testam. l. 73. ad leg. Falcid. l. 4. Cod. de hered. vel act. vend. l. 21. ff. de operis novi nunc. §. 4. & 7.*

no paſtori furono adoperati alcuni animali per moneta, come le pecore, i buoi, per eſſere di un uſo più generale. Nel Penteteuco alcuni poderi ſi valutavano tante, e tante pecore, ed in Omero tanti buoi. Queſta tuttavia è la moneta degli Uttentotti verſo il Capo di Buona Speranza. Anzi, dopo inventata la moneta, gli Ebrei, i Fenicj, i Greci, ed i Romani, forſe per non perderne la memoria, v' impreſſero l' immagini di sì fatti animali. E quindi i Romani chiamarono la moneta *Pecuniam*, ed il patrimonio *Peculium*, parole proprie, quando tutto il loro avere era in beſtiame, come lo è oggi trai Trattari vagabondi, e tragli Arabi; ma poi metaforiche, eſſendo venuta la moneta ad occuparne la proprietà.

L' Agricoltura che venne dopo dell' arte di paſcere gli animali fece sì che i Popoli Agricoltori ſi ſervirono, così degli animali come delle derrate più comuni per moneta. Anche oggigiorno in alcuni luoghi dell' Indie Orientali il Mais, che noi chiamiamo Grano d' India, ſerve di moneta; in molti altri, come nel Meſſico, le noci di Cacao. Gl'Ingleſi in tutta l'Africa uſano il Tabacco in vece di moneta, e gli Olandeſi la Cannella in tutto l' Oriente. Vi è chi ha creduto che il primo oro del mondo rozzo, e ſelvaggio ſia ſtato il grano. I frutti ſervono di moneta in alcune parti dell' Aſia, dell' Africa, e dell' America. Le conchiglie, che hanno corſo in Aſia vengono dall' Iſole Maldive, e chiamanſi nell' Indie *Cauris*: nelle Coſte dell' Africa diconſi *Bouges*, in America *porcellana*. Le mandorle, di cui ſi ſervono anche l' Indie Orientali, vengono dai contorni di Ormus, e dai deſerti del Regno di Lar, e ſiccome i mandorli non ſono ſempre di eguale feracità, così queſta moneta ora è alta, ora è baſſa di prezzo. In

Etiopia la moneta è il Sale: l'oro, l'argento, le perle, le pietre preziose vi hanno il loro valore, ma come mercanzie, non come monete.

Ma trovatasi la metallurgia, il rame, ed il ferro, metalli di prima necessità per la guerra, e per le arti, divennero rappresentanti delle cose. Le monete di Sparta furono per lungo tempo di ferro, e quelle dell' antica Roma di rame rozzo, e informe, detto perciò *æs grave*. E quindi è che in Lingua latina *æs* prendesi per denaro. Erodoto scrive che tra gli Etiopi del suo tempo il rame era valutato assai più che l'oro. In alcuni luoghi dell' Indie Orientali si battono monete di piombo, e di stagno. Il ferro appoco appoco non fu più curato in Commercio, e gli successe l' argento, e finalmente l' oro, anche perchè il lusso vi volle aver la sua parte, e ne fece crescere il prezzo generalmente, e presso tutte le Nazioni più colte. Sul principio si davano senza nessun peso, ma appoco appoco i Popoli cominciarono meglio a conoscere le proporzioni delle cose co i nostri bisogni, e fra loro, e questa cognizione introdusse i pesi, e le misure. Ma a misura, che ne crebbe il valore e l'avidità, crebbero ancora le frodi, e perciò i Sovrani si determinarono a dover mettere il loro impronto, siccome un pubblico attestato, e certi pezzi d'oro, e d'argento di un dato peso, e di una data finezza, e dar loro certi nomi di rapporto, perchè si sapesse da tutti il ragguaglio delle piccole monete alle grandi. E questa è l' origine della moneta, e del suo valore. Veggasi il Conte Carli, che nella sua prima dissertazione dell' origine, e Commercio della moneta (1), niente ci lascia a desiderar su tal proposito, e veg-

(1) §. 1. & *seqq.*

e veggafi ancora quanto io mi trovo di averne fcritto nella Storia del Commercio, e della Navigazione (1).

Quefta ftorietta della moneta ci fpiega i diverfi nomi, coi quali è ftata contraffegnata. Ella fu chiamata *pecunia* per la ragione già rapportata, e perchè quanto fi poffedeva da qualcheduno tutto era comprefo fotto quefto nome (2). Fu pofcia chiamata *moneta* a *monendo*, perchè avvertifce che la frode non vi debba effere (3). Ebbe anche il nome di *nummus* quafi νόμος dalla legge, o fanzione, indi *numifma*, perchè non confifte per natura, ma per legge (4), e la legge è quella, che abolendo la permuta introduffe il denaro (5). Fu chiamato *Aes* perchè il rame era in ufo negli antichi tempi, come ho accennato poco avanti: l'argento ofcurò il rame, ed il denaro fi chiamò dai Greci αργυριος, *argentum* in Roma, e oggi *argent* in Francia. Il Mondo polito fi ferve per moneta del rame, dell' argento, e dell' oro, e fon proibite fin dalla legge Cornelia le monete di ftagno, e di piombo, ficcome ancora di adulterare le monete d'oro, e d'argento (6).

Quando la moneta fi confidera nella fua origine, e come, e perchè fi è introdotta, fi vede chiaramente che non fia mercanzia. Ella n'è il valore, n'è il prezzo, n'è la mifura, ella la rapprefenta, e n'è efpreffamente diftinta. Ecco perchè io fono entrato a richiamarne l'iftituzione, fenza di cui non fi poteva definire la

(1) *Tom. 1. part. 1. lib. 1. cap. 12.*
(2) *L. 178. & 222. ff. de verb. fignif.*
(3) *Ifidorus lib. 15. cap. 7.*
(4) *Arift. lib. 5. polit. cap. 5.*
(5) *L. 1. ff. de contrah. empt.*
(6) *L. 8. & 9., in princ. & §. 1. ad l. Corn. de Falfis.*

la queſtione. Ma ciò non oſtante mi reſta qualche coſa da oſſervare ſu queſto punto, e ſecondo lo ſpirito delle leggi Romane, e ſecondo i diſcorſi, che ne fanno i Politici, e gli Economiſti. I metalli divenendo moneta non hanno ceſſato di eſſere una mercanzia: eſſi hanno una coſa di più coll' eſſer moneta; ma non hanno laſciato di eſſere quel che ſono, perchè non avrebbono valore come moneta ſe non continuaſſero ad averne come mercanzia. Chi dunque conſidera la moneta come un ſegno rappreſentativo del valore delle coſe ſi eſprime con poca eſattezza, perchè par che la riguarda come un ſegno ſcelto arbitrariamente, e che non ha ſe non un valore di convenzione. Vedrò adunque che coſa ſe ne può dire, e ſe n' è detto, affinchè il Lettore, avendo tutto avanti gli occhi, poſſa formar la ſua idea, e riſolverſi ſopra di queſta importante queſtione.

Baldo (1) nota che eſſendo proſcritta la nave per ragione delle mercanzie illecite, ſi confiſca anche il denaro che era ſulla nave iſteſſa. Pare adunque che le merci ſi confondono col denaro, tanto più che col denaro ſi acquiſtano le merci, e qualunque altra coſa. Si dee perciò dire che qualche volta ſotto nome di mercanzie ſi debba intendere anche il denaro, e queſta verità così eſſenziale, e d' importanza ecco come ſi fa ricavare da varie leggi, ed argomenti del Dritto comune. Vorrei ſentir Stracca (2), che così la penſa, e così la diſcorre, perchè non credo di tralaſciare quel che uno Scrittore così benemerito di Commercio, e che ſempre ha rivolto l'occhio alle leggi Romane, vi ha ſaputo imaginare.

Il

(1) *In l. cum proponas Cod. de naut. fœn. ſub n. 3.*
(2) *Ib. n. 75. 76.*

Il Giureconſulto (1) dice che la mercanzia ha relazione alle coſe mobili. Le coſe mobili ſono quelle, che ſi muovono (2), tutto al contrario delle coſe immobili, le quali non ſi poſſono traſportare da un luogo all'altro, ed in conſeguenza l'oro, l'argento, il denaro, il beſtiame, i libri ſono compreſi tralle coſe mobili, Decio è quegli, che ne adduce le prove in un luogo (3), e parlandone più diffuſamente in un altro (4), conſidera tre ſpecie di fatti ſulle parole del Giureconſulto (5). La prima ſi è quando ſi fa un legato dei mobili, ed allora non vi ſon compreſi i denari che ſono ripoſti, e deſtinati per darſi a mutuo. Che ſe in queſto caſo il Giureconſulto eccettua il denaro che dovea darſi a mutuo, dee includere nel legato dei mobili, e conſiderare fra i mobili tutto quel denaro che non è per tal'uſo, ed in conſeguenza qualunque eſſo ſieſi. La ragione viene dalla ſteſſa legge, perchè l'eccezione fatta in un caſo conferma la regola negli altri non eccettuati (6).

La ſeconda ſpecie riguarda il legato de' mobili, in cui s' includono i denari ripoſti *cauſſa præſidii*, ed in conſeguenza tali danari quantunque deſtinati per un cert' uſo vi ſono compreſi. Queſto caſo ſarebbe una eccezione dell' eccezione. Come nel primo pareva che il danaro ripoſto non era compreſo, ed era un eccezione della regola generale, che lo comprendeva: quì a queſta eccezione ſi replica, e ſi dice, che ſe il denaro foſſe ripoſto *præſidii cauſſa* anche il denaro vi è ſottinteſo. Finalmente per ſoſtenere che nel legato dei mobili vie-

(1) *In l. mercis ff. de verb. ſignif.*
(2) *L. moventium ff. eod.*
(3) *Conſ. 472. & ſequ.*
(4) *Conſ. 381.*
(5) *In l. ſi chorus §. 1. ff. de leg. 3.*
(6) *L. quæſitum §. denique ff. de fund. inſtr.*

viene il danaro egli riflette che come il denaro si può maneggiare, e muovere, viene con ragione ad esser compreso sotto il legato de' mobili citando varj Autori, i quali discorrono appoggiati alle leggi (1).

Ecco però la legge (2), sulla quale si appoggia il suo discorso. *His verbis: Quæ ibi mobilia mea erunt, do, lego. Nummos ibi repositos ut mutuo darentur, non esse legatos Proculus ait: at eos, quos præsidii caussa repositos habeat (ut quibusdam bellis civilibus factitasset) eos legato contineri: & sæpe audisse se rusticos senes ita dicentes, pecuniam sine peculio fragilem esse, peculium appellantes, quod præsidii caussa reponeretur.* Decio su questa legge fa quel discorso, che si è inteso più sopra. La Glossa ne fa un altro, e dice che come quel primo denaro era facile a perdersi perchè mobile, non era incluso nel legato, ed il secondo non così fragile come il primo vi era compreso. Io appigliandomi al sentimento di Decio dico così. Come il primo danaro era già destinato per farne un impiego, per l'acquisto di un credito, era cosa immobile, ed in conseguenza non era compreso nel legato dei mobili: il secondo come restava per uso del padrone, o sia del testatore, il quale se lo conservava per quelle contingenze, era rimasto nella natura delle cose mobili, e perciò vi era incluso. Nè questo sentimento riceve ostacolo da Paolo (3), il quale dice: *sicut aliud est vendere, aliud emere: alius emptor, alius venditor; ita aliud pretium, aliud merx*, sicchè si potesse argomentare che il danaro sia differente dalla merce. La natura del contratto di compra e vendita fa che il danaro sia diverso dalla

(1) *Auth. de nuptiis §. quia parum vers. in text. aliis mobilibus, l. moventium ff. de verb. signif.*
(2) *L. si chorus §. 1. de leg. 3.*
(3) *In l. 1. de rer. permut.*

dalla merce, perchè ſiccome altro è il comprare, e altro è il vendere, così altro è il prezzo, ed altra la coſa venduta (1). Il danaro in queſto contratto dee aſſolutamente diſtinguerſi dalla merce, o ſia dalla coſa venduta, la quale può eſſere mobile, ed immobile, altrimenti non vi è compra, e vendita.

Tale è il diſcorſo che fanno i Forenſi ſu queſta queſtione ricavandolo dalle leggi. Eſſi piuttoſto lo hanno argomentato dall' eſſere il denaro una coſa mobile, ed in conſeguenza riferirſi alle mercanzie, che cadono ſulle coſe mobili. Avrei voluto però che la legge vi ſi foſſe più chiaramente ſpiegata, ſicchè non tanto aveſſimo biſogno di argomenti in queſto genere, ma vi foſſero più chiare diſpoſizioni legali. Io però ſiccome non ho dovuto tralaſciare ſu queſta queſtione quel che le leggi ne hanno laſciato travedere, così paſſo ad eſaminarla ſecondo quello, che al preſente ſi pratica, e come la penſano gli Scrittori di Economia.

La moneta è un pezzo di metallo, o d' oro, o d' argento, o di rame: e in grazia del ſuo peſo, s' è d'oro, vale tante monete d' argento in ragione della comune proporzione dei metalli: s' è d' argento, ne vale tante di rame. Il rame adunque è conſiderato come miſura degli altri metalli, e per conſeguenza di niun valor proprio, ſe non riguardo a quelle coſe, delle quali forma il prezzo. Queſto valore regolato ſul ſolo peſo dei metalli è chiamato col nome di *valore intrinſeco*. Queſta moneta porta un conio, cioè un impronto con figure, e con lettere, e queſto conio è fatto dalle Pubbliche Zecche. Per queſt' impronto, che ricerca non poca ſpeſa, e pel lavoro dei metalli, la moneta ha in ſe

(1) *Stracc. ib.*

qualche pregio di più : onde se come oro semplice pesando per esempio carati 17. valeva 24. lire Veneziane; come moneta coniata varrà cinque, o sei, o dieci soldi di più. Questo valore è chiamato *valore estrinseco* (1).

E poichè tutte le Nazioni hanno la propria Zecca, tutte alla propria moneta debbono dare questo *valore estrinseco*, e su questo tutte le Nazioni possono equilibrarsi. Può l' Inghilterra valutar le monete degli altri paesi col solo prezzo *dell' intrinseco valore*, che portano in se, e possono gli altri paesi allo stesso prezzo dar corso a quelle d' Inghilterra. Ecco l' equilibrio nel Commercio delle monete. Il *valore estrinseco* non cade solamente sopra monete d'oro, o argento fino, ma anche sopra quelle, che essendo d' oro, e d' argento, hanno dentro di se vile materia di rame mescolato, la quale, oltre al render più vile la moneta, accresce la difficoltà al sommo grado, onde potersi ottenere il noto equilibrio. Questa mescolanza chiamasi *lega*, e dicendosi che la tal moneta pesa tanto, ed ha tanto di *lega*, intendesi di aver tanto di vil materia. Questa *lega* è passata in ogni angolo della Terra, non ritrovandosi quasi moneta alcuna, la quale non sia contaminata da qualche porzione di bassa *lega* (2).

I politici dicono che il denaro, a parlar propriamente, non è una mercanzia, ma semplicemente è un istromento per lo Commercio essendosi convenuto universalmente che servirebbe ad agevolare il cambio d'una derrata coll'altra (3). Questa è una verità, che si è veduta

(1) *Carli Diss. 1. dell' Origine, e Commercio delle monete* §. 15.
(2) *Id. ib.*
(3) *Hume Discours Polit. dis. 3. sur l' Argent.*

duta più sopra. Ma a dire il vero due sorte di Commercj si fanno oggidì. Il primo si è di denaro con roba: ed il secondo di denari con denari. L'oro, e l'argento son considerati come mercanzie, e non si dice più, *barattare*, *e cambiar zecchini*, *e doppie* ma comprar doppie, e zecchini. A me preme per mio particolar profitto mandar una, o altra specie di moneta in qualche paese, e la ricerco. Chi me la dà, conoscendo la premura mia, e forse il mio guadagno se ne approfitta, e mi chiama a contratto. A me poco importa il contrattare una porzione del mio guadagno, e perciò mi converrà dare un quarto, un mezzo, ed anche tre quarti, l'uno, l' uno e mezzo per cento, ed allora avrò fatta la compra della moneta, e dicesi dar *aggio* (1).

Niuno cerca senza profitto, e se in un paese si forma incetta di una tal moneta, certamente in quello è valutata meno che in altri. E perchè varie sono le spezie di monete correnti, parte d'oro, e parte d' argento, così l'incetta andrà a gradi. Si cercheranno prima per esempio le doppie di Spagna, e si cambieranno con zecchini: si estrarranno indi questi, e si getterà Ungari, se tra questi si troverà sproporzione. Si baratteranno poi gli Ungari cogli scudi, questi coi Filippi, e dai Filippini si anderà ai ducati d' argento, e d' altra moneta, da cui sollecitamente si farà passaggio al vile rame. Ecco l'*attrazione* delle monete, o per dirla nel nostro linguaggio il Commercio delle monete. Le monete hanno il loro prezzo, perchè non sono più che metalli, e sintanto che durerà la maniera di saggiarle, e fondarle,

 tra-

(1) *Carli ib.* §. 19.

tramutandole in verghe e in vasellami, o in altrettante monete di conio diverso, saranno sempre soggette ai danni dell' intrinseca sproporzione (1).

Molte sono le spezie di monete d'oro, e d'argento, e a tutte si danno i prezzi. Quindi può succedere che non solamente l' oro non sia ben ragguagliato coll' argento, ma altresì che una specie di moneta d'oro abbia con quella d'argento una tal proporzione, e che un altra ne abbia un altra, e così trovarsi tanta varietà di proporzioni quanti sono i generi delle monete. Il conio, ed il credito di una moneta ne accresce il pregio, ed in conseguenza ne accresce la ricerca, la quale è un semplice affare di privato Commercio. Chi ha traffico in Turchia sa che i Turchi non amano che i zecchini di Venezia, e i Tallari d' Austria. Quindi per mezzo dei corrispondenti, o direttamente o indirettamente ne fa incetta, e per conseguenza tali monete cambiano natura, e diventano merci di contratto. Così aumentano di pregio, e fanno *aggio* (2). Ed ecco come nel linguaggio corrente di Commercio la monetà può essere considerata come mercanzia.

Questa qualità vi comparirebbe ancora quando succedesse l' alterazione delle monete. Se un Governo, in cui fiorisse il Commercio col rimanente delle Nazioni, minorasse, o accrescesse il prezzo delle monete straniere, se accrescesse, o mancasse quello delle proprie, valutando per esempio per 220., e pure 180. monete di rame, quella moneta d'argento, e d'oro che prima ne valeva 200., se finalmente, stando fermo il prezzo di 200. monete di rame, accrescesse la *lega* in quelle d'argen-

(1) *Id. ib.*
(2) *Id. ib.*

gento, e d'oro correnti, introducendovi maggior copia di rame, questa è quella, che si chiama *alterazione* di moneta. E siccome nel primo caso si chiama alterazione di prezzo, così nel secondo si può chiamare alterazione di lega. L'alterazione di prezzo alle volte è in aumento dandosi alla moneta più valore del giusto; altre volte è in discapito valutandola per meno di quello, che si dee (1).

Una tale alterazione si è veduta praticare in tutti i tempi da alcuni Governi, ed in conseguenza si è considerato che il valor della moneta sia arbitrario, e non altrimenti intrinseco. Gli Stoici furono di questo sentimento, e perchè la maggior parte dei Giureconsulti Romani furono di questa Setta, la loro opinione passò nel corpo delle leggi Civili. Veggasi il titolo del Codice *de Veteris Numismatis potestate*, dove gl' Imperadori vollero che diminuitosi il valor del denaro si dovesse anche diminuire il prezzo delle cose (2), e che non fosse permesso sotto gravissime pene ai privati di rendere vile il valor delle monete, dovendo le medesime avere l' istesso valore, ed essendo permesso al solo Principe per qualche causa di farvi l' alterazione (3). E' degna da leggersi a questo proposito l' eruditissima Dissertazione di Gotofredo (4), siccome ancora l' altra non meno erudita di Perizonio (5), dove questi grandi uomini ci fanno vedere come presso i Romani il valor della moneta ricevesse delle alterazioni.

Ma

(1) *Id. ib.*
(2) *L. 2. C. h. t.*
(3) *L. 3. C. eod. Perez. ad h. l.*
(4) *De mutatione, & Augmento monetæ aureæ ad explicationem l. 2. C. de veter. Numism. potest.*
(5) *De Aere gravi §. 16. & seqq.*

Ma debbo conciliare una diſſonanza, che ſi trova in queſte leggi. Una legge (1) ci fa vedere che il valor della moneta non ſi poſſa cambiare, perchè elettaſi una volta queſta materia, il ſuo valore è pubblico, e perpetuo. Ulpiano (2) dice l' iſteſſo, cioè che il valor del denaro è una coſa certa, e determinata, e Cajo che il denaro ha per tutto l'iſteſſo valore (3), ſicchè non ſi può rifiutare da chi diſtrae ſotto gravi pene (4). Ma dall' altra parte Modeſtino (5) ci fa ſapere che il valore delle monete ſi cambia quando ci dice: *Cum certum auri, vel argenti pondus, ſi non ſpecies deſignata ſit, non materia, ſed pretium præſentis temporis præſtari debet.* Egli intanto parla del tempo preſente, perchè continua era la mutazion del valor della moneta, ſiccome anche l'atteſta Plinio, quando non voleſſimo eſſerne convinti da altre leggi (6). Queſta diſſonanza però ſi può accordare quando ſi diceſſe che le prime leggi parlano del valor della moneta già fiſſato, e finchè non ſe ne faccia dallo Stato il cambiamento.

La Storia antica, e moderna ci ſomminiſtra mille eſempj dell' alterazione delle monete fatta dei Principi nei loro Stati credendola confacente ai biſogni. Gli Scrittori anche hanno preſo la penna per farne vedere i danni, che ne avvengono, o i vantaggi. Intorno all' anno 1736. ſi riacceſe in Francia tra Melon, e Dutot la vecchia queſtione intorno all' avanzamento del valor numerario della moneta, e ſe giova a popoli, e al Sovra-

no

(1) *L. 1. ff. de contrahend. empt.*
(2) *In l. 3. de in lit. jur.*
(2) *L. 4. de eo quod certo loco.*
(4) *L. 1. C. de veteris numiſmatis poteſt.*
(5) *In l. 10. ff. de aur. & arg. legat.*
(6) *L. 2. C. de veteris numiſ. poteſt.*

no un sì fatto accrescimento. Melon trovavasi aver scritto nel suo *Saggio politico sul Commercio* stampato nel 1734. che tali cambiamenti quantunque non sieno da tentarsi pel grande sconcerto, che possono arrecare alla circolazione, ed al Commercio, pure qualche volta sono necessarj per sollevare i debitori dello Stato. Ma Dutot nelle sue *Riflessioni politiche sopra l'Erario, ed il Commercio* pubblicate all'Aja nel 1738. si studiò di far vedere le perniciose conseguenze del sistema di Melon, e che l'utilità che questi ne abbia vantata sia una illusione. L'Abate de *Saint Pierre* nel suo Discorso *contre l'argumentation des Monnoyes, & en faveur des Annuites*, che si legge nel secondo tomo delle sue opere dà il suo voto per la sentenza sostenuta, e difesa da Dutot, siccome lo era stata anche dal Locke, e queste tre opere si veggono raccolte insieme in un tomo stampato in Venezia nel 1754., dove tutta la controversia è posta nel suo aspetto.

Il Conte Carli anche è entrato in questo campo. Egli dopo aver data l'idea dell'alterazion delle monete passa far vedere i danni, che ne avvengono alle Nazioni per queste variazioni, e lo dimostra per mezzo di fatti storici antichi, e moderni, piuttosto, che per via di ragione (1). Se fossi richiesto del mio sentimento io risponderò di non esser questo il luogo, ed il tempo, perchè è affare che appartiene allo Stato, e non al Giureconsulto. Darò solamente la ragione perchè ne abbia fatta parola, ed è quella della presente questione, dove esaminando se la moneta sia mercanzia, ognuno già vede che discutendosi il punto se se ne possa accrescere, e di-

(1) *Ib.* §. 17. 18. e 19.

diminuire il prezzo gli Autori , che l' hanno trattato hanno dovuto avere riguardo all' argomento di questo titolo.

Ma per questa questione vi è un fatto, che mi pare sostanziale , e non da tralasciarsi. Si è fatto vedere da taluni quanto si sia alzato il sistema monetario da un secolo in quà negli Stati d'Italia, e negli altri di Europa, e specialmente l' aumento fatto da dodici anni a questa parte. Chi ha accresciuto il prezzo alle monete: chi ha coniato le nuove , scemandole di peso : chi le ha peggiorate di lega , diminuendone la quantità del metallo fino : in somma da per tutto si è alterata, mentre la nostra Zecca si è conservata sempre nell' istesso tenore. E quindi le nostre monete sono diventate *forti* come suol dirsi, vale a dire molto migliori, e più vantaggiose di quelle degli altri paesi forestieri. In tale dissuguaglianza le nostre monete si cambiano tutte coll' aggio, e si paga di più di quello, che vagliono in Napoli. In Torino nell' anno 1788., e 1789. la nostra oncia , che quì corre per carlini trenta, valeva undici lire, e cinque soldi , cioè carlini trentuno. In Marsiglia era valutata per tredici lire , e tre soldi , che eguivagliono a carlini trentuno, e grana sei. In Venezia correva ordinariamente per lire ventiquattro, e mezzo, che corrispondono a carlini trentuno, e grana due, e mezzo: e la nostra moneta d' argento di dodici carlini valeva dieci lire , che corrispondono a carlini dodici, e grana cinque. In Genova, dove si usa grande attenzione sulle monete straniere, l' oncia giunse a valutarsi a lire sedici , e soldi sedici, che eguivalgono a più di carlini trentasei , e si è fatto il calcolo che la nostra moneta d' oro dà ivi di guadagno più del dieci per cento, e l' argento il quattro per cento, e così in tutti

tutti gli altri luoghi ſtranieri. Quindi ad ognuno torna conto da cacciar fuori monete, il che ſi pratica dai Mercanti, e da molte perſone, che ſi ſono impiegate particolarmente per queſta lucroſa induſtria. E queſto gran fatto è quello, che viene a riſolvere, e decidere che la moneta poſſa eſſere mercanzia.

Finalmente per la riſoluzione di queſto dubbio biſogna dar un occhiata al contratto del cambio, che ha tanto corſo nel Commercio. Queſto contratto non è altro che una compra del denaro aſſente col preſente, cambiandoſi queſto con quello mediante qualche prezzo, e quantunque il denaro ſia ſtato propriamente inventato per prezzo delle coſe vendibili, pure conſiderato come corpo ancor eſſo ſi vende, e ſi permuta. E ſe data l'eguaglianza del valore intrinſeco tanto doveſſe valere il denaro preſente, quanto l'aſſente, e così farſi il Cambio alla pari, tuttavia la giuſtizia commutativa per le diverſe circoſtanze vi conoſce lo ſpareggio, ed avviene che il Cambio il più delle volte ſi faccia con utile, ed il capitale ſi aumenta; alle volte però ſi fa con danno, ed il capitale ſi diminuiſce (1). Queſta materia del Cambio forma una Giuriſprudenza a parte, e che mi dovrà tenere ben occupato, ma io ho voluto accennar quì la natura del Cambio per far vedere come il denaro poſſa eſſere mercanzia.

(1) *Caſaregis diſc. 26. n. 15. diſc. 218. n. 16. & ſeqq. ubi varii.*

TIT. IV.

Se l'uomo sia mercanzia? Commercio de' Schiavi presso gli antichi.

NElla Storia del Commercio, così degli antichi, come dei moderni compariscono anche gli uomini nel numero di quelle cose, che vanno col traffico. Questo ramo è un articolo importantissimo, che merita da me tutta l'attenzione, e che io debbo sviluppare al Lettore con quella distinzione, che mi può riuscire, e che può corrispondere alla dignità dell'argomento. L'uomo ha considerato l'uomo come una cosa: l'ha creduto inferiore alla natura umana, e ne ha disposto come del più vile giumento. Ecco quello, che si è fatto nell'antichità; ecco quello che si è fatto nei secoli di mezzo, ecco quello che al presente anche ci fa con tutta la possibile estensione, e grandezza, ed ecco quello, che vengo ora ad esaminare. Parlerò prima degli antichi, e del cui Commercio sono piene le leggi Romane; indi dei Barbari, e poi dei moderni, di cui parlano i Trattati, e per cui vi sono delle rispettabili Compagnie.

Lo Schiavo è quegli, che è privato della libertà, e che è sotto la potestà di un padrone. Anticamente avea il nome di servo, e quando, e come s' introducesse in Europa il nome di Schiavo in vece di servo è tuttavia ignoto. Vi è motivo di credere che gran copia di Schiavoni, appellati una volta *Sclavi*, o perchè fatta prigioniera di guerra perdesse, o perchè spinta da qualche disgrazia fuori del suo paese, vendesse la sua libertà, fece sì che lo stesso divenne il dire Schiavo, che servo (1). Alcuni pretendono che i Lacedemoni fossero

(1) *Murat. diss.* 14.

ſero i primi, che faceſſero dei Schiavi, e che cominciarono a ridurre in ſervitù i Greci, che aveano fatti prigionieri di guerra. Eſſi trattarono gl' Iloti coll'ultima barbarie, perchè li condannarono ad una perpetua ſchiavitù colla proibizione ai padroni di renderli liberi, e di venderli fuori del paeſe. Altri l' attribuiſcono agli Aſſirj, i quali infatti furono i primi a far la guerra, donde è nata la ſchiavitù, perchè i primi Schiavi furono i prigionieri preſi in guerra. I vincitori perſuaſi di avere il dritto di ammazzarli preferirono di conſervar loro la vita, donde ne venne il nome di *ſervi*, *quaſi ſervati*: il che fu poi comunemente oſſervato da tutt' i popoli, che aveano ſentimenti di umanità. Gli Egizj, gli Ebrei, e i Greci anche ebbero degli Schiavi, ma io mi contento, anzi debbo ſolamente parlarne ſecondo il loro ſtato preſſo i Romani. Eſſi hanno più rapporto con noi, perchè le loro leggi ne ſono piene, e vi ſi ſpargono quei principj, che debbono venire all' eſame in queſta Giuriſprudenza.

Ma prima di entrare in queſto diſcorſo è neceſſario di vedere le diverſe ſpecie di ſchiavitù per la piena intelligenza della materia. Vi è la ſchiavitù *politica*, e la ſchiavitù *civile*: quella ha luogo negli Stati Diſpotici, ed appartiene al dritto pubblico: queſta in qualunque Stato, e va col dritto privato: ma la queſtione in generale riguarda l' una, e l' altra. Vi ſono altre ſorte di ſervitù: la *reale*, e la *perſonale*. La reale è quella, che attacca lo Schiavo ai fondi della terra, come erano gli Schiavi preſſo i Germani al rapporto di Tacito (1). Eſſi non aveano ufizio nella caſa; e rendevano al loro padrone una certa quantità di grano, di

(1) *De morib. German.*

di bestiame, o di stoffa, senzachè l' oggetto della loro schiavitù andasse più avanti. Questa specie di schiavitù è ancora stabilita in Ungheria, in Boemia, ed in molti luoghi della Bassa Alemagna. La servitù personale riguarda il ministero della casa, e si rapporta più alla persona del padrone. L' abuso estremo della schiavitù si vede quando è nel tempo stesso personale, e reale. Tale era presso gli Ebrei la servitù degli stranieri, e quella degli Eloti presso i Lacedemoni; essi erano sottoposti a tutti i travagli fuori di casa, e ad ogni sorta d' insulti nella casa (1).

Roma avea una moltitudine prodigiosa di Schiavi, che vivevano quasi tutti nella speranza di ottenere la libertà, e di divenire Cittadini Romani. La loro condizione era sopportabile nei primi tempi della Repubblica, ma divenne alla fine assai miserabile, e dura per l' abuso, che i padroni facevano dell' autorità che le leggi loro confidavano. Essi non consideravano gli Schiavi come uomini, ma unicamente come quelli, che facevano una parte dei loro beni, nè più, nè meno del loro grosso, e minuto bestiame. Le leggi autorizzavano questa idea non facendo alcuna differenza tralle bestie, e gli Schiavi. La legge Aquilia ordinava la stessa pena contro a chi avrebbe ammazzato lo Schiavo altrui, che contro a chi avrebbe ammazzato la sua bestia, condannandolo nell'uno, e nell'altro caso a pagarne il prezzo (2). Il Giureconsulto Cajo è obbligato di riconoscere che questa legge eguaglia gli Schiavi alle bestie. Giovenale facendo parlare una donna imperiosa e cru-

(1) *Esprit des Loix liv. 15. ch. 1., & 9.*
(2) *L. 2. ff. ad L. Aquil.*

crudele, che ordinava di crocifiggere uno Schiavo, la fa rispondere così al marito che la richiedeva del delitto, che meritava la morte.

O demens! ita servus homo est! nil fecerit, esto.
Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas (1).

Fanno orrore gli esempj delle crudeltà dei padroni verso degli Schiavi, i quali erano portati a tali eccessi dalla niuna differenza, che facevano tra questi, e le bestie.

In conseguenza di queste barbare idee gli Schiavi facevano parte dei beni dei loro padroni, e questi ne potevano disporre come di ogni altra cosa, che ad essi apparteneva. Essi potevano donarli, venderli, legarli con testamento, ed anche ammazzarli, senza essere risponsabili della loro condotta per questo riguardo. Non si permetteva loro di godere alcun dritto di umanità, di far contratti, di acquistare, d' alienare. Tutto quello, che acquistavano apparteneva al loro padrone, e i figli, che nascevano da essi nella casa del padrone, gli appartenevano come Schiavi, e come un prodotto del fondo, che gli apparteneva. Chi è per poco versato nella Giurisprudenza Romana, ed ha avanti gli occhi le leggi, che sono sparse nel Dritto Civile, è persuaso di queste massime, senza che io quì vada citando altri Autori, che ci facciano sapere questo miserabile stato.

Quando è così, non ci dee recar maraviglia se gli Schiavi erano in continuo Commercio presso i Romani, tanto di quelli, che erano nati tali, e che i loro genitori aveano venduto, quanto di quelli, che erano stati fatti prigionieri di guerra. Qualchevolta una Nazione intiera, per essersi ribellata, era ridotta alla schiavitù, e ven-

(1) *Sat. 6. v. 221.*

e venduta a condizione che ſi traſporterebbe ad una gran diſtanza dal ſuo paeſe, e che non ſarebbe fatta libera, ſe non dopo lo ſpazio di venti, o trent' anni (1). Su queſt' eſempio diverſi particolari vendendo Schiavi, di cui eran malcontenti, li vendevano con condizione di non poterſi rendere liberi, ſe non dopo un certo numero d' anni; che ſi terrebbero ai ferri, che ſi traſportaſſero ad altri paeſi, che foſſero impiegati ai travagli più aſpri, e penoſi, e coſe ſimili. Speſſo inſerivano ſimili condizioni nei loro teſtamenti per punire quei Schiavi, che loro aveano mal ſervito (2).

I prigionieri di guerra ſi vendevano ordinariamente coronati, forſe come vittime, che ſi conducono al ſagrifizio. Queſt' atto ſi chiamava *ſub corona vendere*, ed erano a pericolo del compratore (3). Anche quando ſi eſponevano altri Schiavi in vendita, la teſta coperta da un cappello era un ſegno che il venditore non era riſponſabile di cos'alcuna (4). Ma nell' altre vendite di Schiavi ſi prendevano diverſe precauzioni. Coloro, che gli eſponevano in vendita vi attaccavano al collo delle ſcritture, dove erano notati i loro meſtieri, e i loro diverſi talenti. L' editto dell' Edile ordinava loro anche di dichiarare ſe lo Schiavo avea qualche difetto tanto di corpo, che di ſpirito, o ſe era ſoggetto a qualche malattia (5). Il venditore era garante di quanto avea ſcritto in quel cartello, e ſe lo Schiavo non ſi trovava tale

(1) *Dio Caſſ. lib.* 53. *p.* 588. & *lib.* 54. *p.* 601. *Svet. in Aug. c.* 21. *Fabri Semeſtr. lib.* 2. *c.* 4. *p.* 51.
(2) *Fabri Semeſtr. ib.*
(3) *Liv. lib.* 24. *c.* 42. *Tacit. Ann. lib.* 13. *c.* 39.
(4) *Gell. lib.* 7. *c.* 4.
(5) *Gell. lib.* 4. *c.* 2.

ſe quale, egli l'avea detto, era obbligato di ripigliarſelo, e di reſtituire il prezzo al compratore.

Rare volte accadeva che il venditore dichiaraſſe i difetti dello ſpirito, e s'impegnaſſe a garantirli (1). Ve n'erano però alcuni, che l'Edile obbligava a dichiarare, e garantire, come per eſempio ſe lo Schiavo foſſe un fuggitivo, o vagabondo, o aveſſe commeſſo qualche delitto (2). Per gli altri difetti, come di eſſer giocatore, mentitore, ladro, ubbriaco, par che la legge ſe ne ſteſſe in ſilenzio, e nulla ne aveſſe regolato, forſe perchè uno Schiavo poteva correggerſene (3). Ma ſe il venditore aveſſe eſpreſſamente aſſicurato il contrario, era obbligato a reſtituire il prezzo dello Schiavo (4). Speſſo ancora ſi eſponevano nudi in vendita (5), o il compratore li faceva ſpogliare (6) per aſſicurarſi, che non aveano difetti particolari, e a queſto riguardo ſi permetteva ai venditori di eſaggerare un poco le perfezioni del ſuo Schiavo. Ma ſe egli lo ſmaltiva come eccellente in qualche arte, ſcienza, e che poi non ſi trovava tale, il traffico era nullo (7). Finalmente come ſi è detto ſe un Mercante di Schiavi metteva loro un cappello intendeva di non voler eſſere riſponſabile dei loro difetti.

Tale era il Commercio, che ſi faceva degli Schiavi preſſo i Romani, i quali anche ſolevano traſportarli di là dal mare per eſſer venduti nell'isteſſa maniera, come

(1) *Horat. lib. 2. Sat. 3. v. 285.*
(2) *Gell. ubi ſupra.*
(3) *Cic. de offic. lib. 3. c. 23.*
(4) *L. 18. ff. de Aedilit. edict.*
(5) *Senec. contr. lib. 1. 2.*
(6) *Senec. epiſt. 8. Sveton. in Aug. c. 69.*
(7) *L. 43. ff. de contrah. empt.*

come oggidì si mandano fuori le nostre mercanzie, o ci vengono da fuori, per far vedere che il loro Commercio in niun caso era differente da quello delle mercanzie, e che essi erano per tali riputati. Si pagavano i dritti d'entrata per gli Schiavi, come per tutte l'altre mercanzie nei porti dell'Impero Romano (1). Augusto pose ancora un dazio sopra il prezzo di tutti gli Schiavi, che si vendevano (2), che poi fu accresciuto (3). Questa imposizione dovea produrre somma considerabilissima per lo gran Commercio degli Schiavi, che si faceva, e per lo prezzo eccessivo, che si metteva ad alcuni. Gl' Imperadori appropriarono questa rendita alla Cassa militare.

Finalmente per far osservare quanto dovea essere considerabile questo Commercio di Schiavi noterò solamente quanto n'era il numero, ed il prezzo. Seneca (4) dice che si deliberò nel Senato di Roma di far portare agli Schiavi una veste, che li distinguesse dagli uomini liberi, ma si temette di dare a loro un mezzo di conoscere quanto erano superiori in numero. Nella Satira di Petronio (5) si parla della ricchezza di Trimalchione, che avea un sì gran numero di Schiavi, che non ve n'era la decima parte che conosceva il suo padrone. Un altro, volendo esaggerare le ricchezze di Eumolpo (6), dice che avea una sì gran quantità di Schiavi sparsa in tutta la Numidia, che bastava a renderlo padrone di Cartagine. Plinio (7) dice che un certo Isidoro lasciò più di quat-

(1) *Burm. de Vectig. Pop. Rom. c. 4. p. 55. & seqq.*
(2) *Dio Cass. lib. 55. p. 672.*
(3) *Tacit. Ann. lib. 13. c. 31. Burman. ib. c. 5. p. 70. & seqq.*
(4) *De Clementia c. 24.*
(5) *C. 37.*
(6) *Ib. c. 117.*
(7) *Lib. 33. c. 10.*

quattromila Schiavi, quantunque notasse nel suo testamento, che molti ne avea perduto nelle guerre civili. Vopisco parlando di Proculo dice (1) che in prendere il titolo d'Imperadore armò due mila de' suoi Schiavi. Se si crede ad alcuni martirologj Erme diede la libertà nel giorno di Pasqua a mille dugentocinquanta Schiavi; Ovinio Gallicano a cinque mila, e Melania, ed otto mila (2). Non è dunque incredibile quelche dice Ateneo (3), che vi erano Romani, che ne aveano fino a dieci, ed anche fino a ventimila. Egli è vero che non tutti servivano per lo Commercio: molti erano destinati per coltivar la campagna, altri per varj ministeri, ed altri per lusso; ma sempre si dee conchiudere che il Commercio ne avesse anche una porzione considerabile.

Tra questi Schiavi ve n'erano alcuni di gran prezzo. Cesare, che voleva Schiavi giovani, ben fatti, e proprj li pagava ad un prezzo sì alto, che avea vergogna di farlo mettere nel conto della sua spesa (4). Gli Schiavi letterati valevano assai, e Plinio (5) dice che Marco Scauro Principe del Senato, comprò quasi cinquanta mila fiorini un Grammatico chiamato Dafnis. Egli aggiunge che questo era il prezzo più alto, che si fosse pagato uno Schiavo fino al suo tempo. Seneca (6) parla di Calvisio Sabino, che per parer savio, comprava Schiavi letterati, il minimo de' quali gli dava centomila sesterzj. Nell' Orazione di Cicerone per Ro-

(1) *Cap.* 12.
(2) *Pignor. de serv. in Præf.*
(3) *Deipnosoph. lib. 6. c.* 20. *p.* 272.
(4) *Svet. in Jul. c.* 47.
(5) *Lib.* 7. *c.* 39.
(6) *Epist.* 27.

Roſcio ſi tratta di un giovine Schiavo, che apparteneva a Roſcio, e a Fannio. Queſto Schiavo fu ammazzato da Flavio, che dovea pagare il valore ai ſuoi padroni. Roſcio ne ricavò per ſua porzione circa ottomila fiorini; Fannio domandava la metà; ma Cicerone ſi sforza di provare che Roſcio non avendo tranſatto con Flavio che per la ſua parte, Fannio dovea indrizzarſi a Flavio per aver la ſua, perchè queſto Schiavo dovea valere aſſai più di ſedicimila fiorini, perchè ne guadagnava ogni anno ottomila. Il prezzo poi degli Schiavi impiegati al travaglio era aſſai piccolo, e Catone non pagò più di mille, e cinquecento dramme o ſia quattrocento cinquanta fiorini uno Schiavo di queſto carico (1). Chi poi foſſe vago di ſapere altre particolarità, che riguardano i ſervi degli antichi può ricorrere ai Trattati, che ne hanno ſcritto Pignorio, e Popma (2).

TIT. V.

Del Commercio degli Schiavi nei tempi Barbari.

I Popoli Settentrionali conquiſtatori dell'Italia non ebbero biſogno d'imparare quì dai Romani l'uſo dei ſervi in quella maniera, come abbiamo veduto nel titolo antecedente. Lo praticavano molto prima anch'eſſi, e perciò quà venuti continuarono l'iſteſſo coſtume. Erano i ſervi o perſone preſe in guerra, forzate a ſervire il popolo vincitore, e di queſti tali principalmente ſi formava la gran turba di eſſi al tempo dei Romani. Altri

(1) *Plut. in Cat. majo p.* 338.
(2) *De ſervis, & eorum apud veteres miniſteriis.*

Altri per qualche delitto, o a cagione dei debiti incorrevano nella schiavitù, ed altri in fine per cagion della povertà vendevano la loro libertà, e quella dei loro figli. Veramente Diocleziano, e Massimiano vietarono il far dei servi solamente a cagione dei debiti contratti (1). Ma sotto i Re Longobardi, e Franchi, nè più, nè meno furono soggetti i debitori impotenti a pagare i debiti colla perdita della libertà. Veggasi il Muratori, il quale con due leggi di Lotario I., e con un diploma di Guaimario I. Principe di Salerno ci fa vedere perduta la libertà, e per debiti, e per delitto (2).

Aveano gl' istessi Imperadori Diocleziano, e Massimiano proibito il vendere i figliuoli (3). Ma Costantino Magno con altra legge rimise in uso questo crudele mercato, e sembra ch' essa durasse fino al buon Imperadore Lodovico, che la levò colla legge quinta tralle sue. Lotario suo successore permise la vendita dell' uomo libero per alcune cause; ma per conto della moglie, o de' figli proibisce, ed annulla la vendita di essi. Tuttavia avvenivano talvolta tempi così calamitosi, e massimamente occorrevano carestie, che la povera gente, per non potere di meno si vendeva a' ricchi. Goffredo Malaterra nella sua Storia Normannica (4) descrivendo la lagrimevol fame, che nell' anno 1058. afflisse la Calabria scrive che i padri *suos liberos ex ingenuitate procreatos vili pretio in servitutem venumdabant* (5).

(1) *L. ob aes alienum Cod. ut actiones &c.*
(2) *Diss.* 14.
(3) *L. liberos Cod. de patribus, qui filios &c.*
(4) *Lib.* 1. *cap.* 27.
(5) *Mur. ib.*

Per altro come al tempo dei Romani, così a quello dei Barbari si vendevano i servi, e le serve a guisa de' buoi, e de' cavalli; e nella stessa guisa, che il venditore del cavallo lo mantiene non difettoso per certi mali, altrettanto facevano i venditori degli uomini; cioe dicevano di consegnargli quel servo *non fugitivum*, *non ladivum* (cioè non soggetto a mal caduco) *nec ullum vitium in se habentem*, *sive mente*, *&* *corpore sanum*. Carlo M. (1) prescrisse che i servi non si vendessero se non in presenza del Vescovo, ed altre persone rispettabili, e testimonj, affinchè non si vendessero a persone straniere, essendovi divieto di condurli fuori del Regno; affinchè niuno potesse vendere il servo proprio reo di qualche misfatto per non pagar la pena, e affinchè s' impedisse ad alcuno di vendere il servo altrui. E siccome negli antichi tempi dei Greci, e dei Romani, allorchè si vendeva un servo, o una serva con pubblico istromento il compratore se ne assicurava l'acquisto, altrettanto si praticò sotto i Longobardi, e Franchi dominanti in Italia (2).

Il Commercio adunque dei Schiavi continuò nei secoli Barbari come avea cominciato presso i Romani. E siccome presso di questi era in uso la manumissione, che li rendeva liberi, così nei secoli di mezzo, i Longobardi, e i Franchi ritennero l'istesso costume di manomettere con qualche differenza. Basta leggere la dissertazione decima quinta del Muratori, dove si parla delle manumissioni de' servi, e de' liberti per esser persuaso di questa verità, la quale ci fa conoscere che l' uso de' servi, ed il loro traffico si vedeva ancora in quei tempi.

(1) *Leg. 16. & 72.*
(2) *Murat. ib.*

pi. Non v'era allora Signor Secolare, Vescovo, Abate, Capitolo di Canonici, e Monistero, che non avesse al suo servigio molti servi, sicchè si può dire con franchezza che i secoli Barbari anche conoscevano questa sorta di Commercio. Ma ciò non ostante non si può niegare che in questi tempi i servi erano trattati con più umanità dai padroni di quello, che lo fossero dagli antichi Romani, e che in questi medesimi tempi se ne perdesse affatto la memoria.

Il Presidente di Montesquieu attribuisce la gloria dell' abolizione della schiavitù alla Religione Cristiana. Ella richiamò nei nostri Climi l'età di Saturno, in cui non vi era nè padrone, nè schiavo, ed abolì in Europa la servitù civile (1). Non v' è dubbio che questa Religione, predicando la Divina legge della Carità, fece esercitar più mansuetudine verso i servi. La loro condizione cominciò ad essere non molto infelice, e nella citata dissertazione del Muratori si vede chiaramente per quante vie la Chiesa entrava per la manumissione dei servi, e per farne acquistar la libertà. Ma l'Abate Raynai nella sua Storia Filosofica, e Politica (2) non è di questo parere. Egli crede che quando cominciarono a fiorire nel popolo l'industria, e le ricchezze, i Principi cominciarono a farne qualche conto. Quando il popolo potè rendersi colle sue ricchezze utile agl' interessi de' Sovrani contra i Baroni, le leggi migliorarono la sua condizione. Fu dunque una sana politica, effetto immancabile del Commercio, e non già lo spirito della Religione Cristiana quella, che impegnò i Principi a dichiarar liberi gli Schiavi dei loro vassalli. Tali

Schia-

(1) *Esprit des Loix liv. 15. ch. 7. & 8.*
(2) *Lib. 1. Introduz.*

Schiavi, usciti dall' antica catena diventavano sudditi. E' vero che il Pontefice Alessandro III, dichiarò che i Cristiani doveano essere liberi, ma questa dichiarazione non ebbe altro scopo che di secondare il genio dei Re di Francia, e d' Inghilterra i quali volevano abbassare l'alterigia dei loro vassalli. Tanto poco si curano i Principi Cristiani di proibire la schiavitù, che nell' Alemagna Cattolica, nella Boemia, nella Polonia, paesi tutti cattolicissimi, il popolo è tuttavia Schiavo. Tale è il suo discorso, che potrebbe avere qualche risposta, perchè non una sola causa fu quella, che fece abolire la schiavitù, sicchè si potrebbe dire che la Religione, e la politica contribuirono a questa grand' opera.

Ma non voglio tralasciare di dire quel che ne pensa il Muratori sull' abolizione della schiavitù, la quale come successe in questi secoli, quest' Autore che gli ha illustrati con tanta fatica, e con tanta dottrina, e che è stato chiamato il Padre dell' Italiane antichità, merita di essere inteso. Egli descrive gl' incomodi, che vi erano secondo le leggi Romane nell' uso di servi, e dice, che questi furono quelli che ne fecero decadere l' uso. Principalmente però vi contribuirono le mutazioni seguite in Italia dopo il 1100. per essersi tante Città erette in Repubbliche, e per le tante guerre suscitate tra loro. Allorchè fiorì l'Impero Romano, e il Regno Longobardico, e Franco se un servo fuggiva da una in altra Città, non riusciva tanto difficile il ricuperarlo, perchè più leggi ordinavano che niuno ricoverasse, occultasse, e tragittasse i servi fuggitivi. Ma dacchè l' Italia si divise in tanti dominj, e vi erano delle continue guerre, più non fu facile il tenere in freno i servi, e se fuggivano il ricuperarli.

Si aggiunse il bisogno della guerra. Sotto i Romani

mani furono esclusi dalla Milizia i servi; altrettanto si praticò sotto i Longobardi, e Franchi. Ma essendo divenute sì frequenti le guerre in Italia tralle stesse Città, nel secolo dodicesimo, troppo si sarebbe scarseggiato di Soldati, quando non si fosse permesso ai servi di militare. Andò quindi in disuso l' antico rigore, e fu loro conceduta la libertà, affinchè prendessero le armi per la Patria, e per difendere i confini. Cominciò dunque in Italia nel Secolo XII. e XIII. a diventar rara la condizione de' servi, e svanì affatto nel XIV. Sul fine di quel secolo visse il Vergerio il quale parlando dell' uso de' servi dice, *qui nunc prorsus abolevit* (1). L' importanza dell' argomento mi potrà permettere questo trattenimento della maniera come la schiavitù venne ad abolirsi; quantunque paresse che ella non appartenga direttamente al Commercio.

T I T. VI.

Del Commercio dei Negri.

MA ciò non ostante quasi nello spazio del secolo, che seguì l' abolizione della schiavitù in Europa, le Potenze Cristiane avendo fatto delle conquiste in quei paesi, dove hanno creduto di avere Schiavi permisero di poterne comprare, e vendere. Il Commercio, che se ne fa è assai vasto, e considerabile, ed io che debbo vederne la giustizia, come si tratta di un punto così delicato, ed interessante avrei creduto di mancare a me stesso se avessi trascurato di farne anche il dettaglio per quindi entrare all' esame di una

(1) *Murat. diss.* 14.

una sì gran questione. Per risolverla mi è convenuto di ricorrere ai tempi antichi, e a quei di mezzo per vedere come si è pensato, e praticato dalle Nazioni in ogni tempo, e quindi arrivare fino al tempo presente per sentire l' idea di queste Potenze sulla giustizia di un tal Commercio. E siccome finora non ho fatto altro che raccontare quel che è succeduto nei secoli passati, così mi veggo assai più nell' obbligo di raccontare come si faccia questo Commercio al presente per essere nella piena intelligenza del fatto, e quindi in istato di poter risolvere la controversia.

I Negri sono alcuni popoli dell' Africa, il cui vasto paese si chiama Nigrizia, ed ha la sua estensione dai due lati del Fiume Negro. Gli Europei ne fanno Commercio, e li prendono dalle Coste dell' Africa, che cominciano dal Capo Verde, e si stendono sino al Capo di Buona Speranza, per sostener le Colonie, che hanno stabilite in molti luoghi dell' America, e nell' Isole Antille. Questo Commercio si fa da tutte le Nazioni, che hanno stabilimenti nell' Indie Occidentali, e particolarmente dai Francesi, Inglesi, Portoghesi, Olandesi, Svedesi, e Danesi. Gli Spagnuoli, quantunque sieno i meglio stabiliti in America, non hanno i Negri della prima mano: l' altre Nazioni sono quelle, che hanno con essi dei Trattati per somministrarglieli, come per lungo tempo ha fatto la Compagnia dei Grilli stabilita a Genova, quella dell' Assiento in Francia, e la Compagnia del Sud in Inghilterra dopo la Pace di Utrecht nel 1713., che terminò la guerra per la successione di Spagna (1).

I mi-

(1) *Savary Diz. de Commerce. V. Negres.*

I migliori Negri si tirano dal Capo Verde, da Angola, dal Senegal, dal Regno dei Gialoffi, da quello di Galam, da Damel, dal Fiume Gambia, da Majugnard, da Bar, e dal Regno di Luda. Le Coste di Benin, di Biafar, di Congo, ne somministrano altresì un buon numero. La prima spiaggia di quelle contrade, conosciuta comunemente sotto il nome di Angola, non presenta a navigatori, che tre paesi aperti indifferentemente a tutte le Nazioni, vale a dire quelli di Cabinda, di Loango, e di Malimba; e due, cioè S. Paolo di Loando, e S. Filippo di Benguela, ne' quali non hanno libertà di entrare se non i soli Portoghesi. Queste spiagge somministrano presso a poco una terza parte de' Negri, che sogliono annualmente essere trasportati nelle diverse Colonie dell' America. La seconda indicata sotto il nome generale di Costa d' Oro è senz' alcun dubbio assai meglio provveduta di rade, ma esse però non sono tutte egualmente opportune per esercitarvi il Commercio. Quindi i Mercanti degli Schiavi accorrono in maggior numero in Anamabou, ed in Calbari, dove godono il vantaggio di poter trattare i loro affari con un intera libertà (1).

Per far comprendere la vastità di questo Commercio basta che si sappia, che ogni anno escono presso a poco sessanta mila Schiavi dall' Africa. I Danesi n' estraggono circa tre mila: i Portoghesi cinquemila: sei mila gli Olandesi, e tredici mila all' incirca i Francesi. Tutti gli altri passano in potere degl' Inglesi, i quali li distribuiscono nelle loro Colonie Settentrionali, o Meridionali, e ne rivendono intorno a quattromila agli Spagnuoli, ed un numero alquanto minore ai Francesi.

(1) *Id. ib. Raynal St. Filos., e Polit. lib. 11. c. 9.*

Nell' anno 1768. si estrassero dall' Africa 104100. Schiavi. Gl' Inglesi ne comprarono per servizio delle loro Isole 53100.: i loro Coloni del Continente Settentrionale 6300.: i Francesi 23500., gli Olandesi 11300., i Portoghesi 8700., ed i Danesi finalmente 1200. Io non so se questi calcoli sieno così esatti, come ce li dà l' Abate Raynal (1): ma sempre sarà vero, che il Commercio di questi Schiavi arriva ad un numero considerabile, che lo rende interessantissimo.

L' eccessivo calore del clima nell' Isole più fertili dell' America non permetteva agli Europei il poter reggere alle fatiche della coltura: fu dunque necessario di cercare in un altra parte del Mondo quelle braccia, che son proprie per tal lavoro, e l' Africa si è quella, che ce ne ha provveduti. Questi Schiavi sono principalmente occupati allo scavo delle miniere, alla coltivazione delle terre, alla fabbrica del zucchero, e del tabacco. Essi per conseguenza sono l'anima del più ricco Commercio dell'Europa (2). E quindi sempre più si conosce di quanta importanza sia un tal Commercio, e quanto interessante sia la questione, che ho per le mani; importanza tale, che mi obbliga a far questo dettaglio per farne comprendere tutto il merito.

Un Negro *pezzo d' India* è un uomo, o una donna dell' età di quindici fino a quella di venticinque, o al più di trent' anni, sano, robusto, ben fatto, e che ha tutti i suoi denti. Tre fanciulli, e fanciulle sopra di dieci anni fino a quindici fanno due pezzi d' India, e due ragazzi di cinque fino a dieci anni si contano per un pezzo. I vecchi, e gl' infermi si riducono a tre quar-

(1) *Ib.*
(2) *Diz. del Citt. V. Negri.*

quarti (1). Trovo ancora quest' altro calcolo. Un Negro dagli otto anni sino ai quattordici anni non si paga che due terzi di pezza, cioè tre se ne richieggono per due pezze: dai due sino ai sette anni non vagliono che mezza pezza: se non arrivano ai due, non si contano neppure: da 36. sino a 45. valutansi due terzi, e da quarantacinque sino a cinquanta la metà della pezza.

Questi Schiavi si possono riguardare nel Commercio che fanno gli Europei nell' Africa come appunto l'oro nel Commercio, che noi facciamo col Nuovo-Mondo. Le teste dei Negri rappresentano la specie numeracie degli Stati della Guinea. Essi sono pagati almeno per la maggior parte colle mercanzie, che vengono dall' Indie Orientali, e che vendonsi a doppio prezzo in tutte le contrade della nostra Europa. I Porthoghesi li pagano col tabacco, coll' acquavita; gli altri popoli con sciable, archibusi, polvere da cannone, lana, acquavita, chincaglierie, stoffa di lana, e specialmente con tele venute dall' Indie Orientali, o fabbricate, e dipinte nell' Europa su quel modello (2). Le mercanzie di vetro, il corallo, l'ambra gialla, i coltelli, le pistole, le spezierie, il zucchero, e i forti liquori anche sogliono essere il prezzo di questi Schiavi (3).

Le Nazioni che abitano i paesi del Nord della Linea hanno adottata per moneta una specie di conchiglia bianca, che noi ad esse arrechiamo dalle Maldive. Nelle contrade del Sud della Linea medesima suole fabbricarsi per segno di valore una piccola pezza di stoffa di paglia lunga diciotto pollici, e larga dodici. Questo

Xx 2 segno

(1) *Savary ib. V. Piece Diz. del Cit. V. Negri.*
(2) *Raynal. ib.*
(3) *Diz. del Cit. ib.*

segno reale non è che la quarantesima parte del valore di una moneta ideale, che chiamasi col nome di *pezza*. Tal vocabolo dacchè noi frequentiamo l' Africa è divenuto il termine numerario sotto il quale sogliono di additarsi i generi di maggior spesa. Ciascuna di esse si valuta di prima compra per circa una doppia di Francia, vale a dire per dieci lire Tornesi: ed un Negro da qualche tempo a questa parte suole ordinariamente pagarsi seicento sei pezze col comprendere in questa somma anche i dazj (1). Questi Barbari un tempo si vendevano gli uni cogli altri a vilissimo prezzo: ma gli Europei per la grande abbondanza delle loro merci, per la loro rivalità, e gelosia hanno fatto crescere assai di prezzo questi Schiavi Negri. Quando si voglia far un bilancio delle mercanzie scambiate per una certa quantità di Negri si scorgerà che il prezzo di ciascuno di questi Schiavi ascendeva una volta alle ottant' otto, e novanta lire. La Compagnia dell' Assiento ne ha comprato fino a cento lire la pezza (2).

Si è dagli Spagnuoli introdotta una specie di tariffa per gli Schiavi: un Negro dell' età di 17. anni fino ai 26. è stimato, e venduto una pezza d' India, che attualmente passa il valore di 40. lire di Francia. Quei, che si comprano nelle Fortezze dai Mercanti, che concorrono a venderli sono in miglior prezzo di quelli, che compransi lungo le Coste, e a bordo delle Navi, che aspettano la necessaria quantità per poter mettere alla vela, di modo che se un Negro costa 100. scudi nel mercato, costerà 150. comprato dai Vascelli di partenza.

All'

(1) *Id. ib.*
(2) *Savary ib. Dizion. del Citt. ib. & V. Asara.*

All' arrivo all' Iſole ogni teſta di Negro ſi vende da tre ſino a cinquecento lire ſecondo la loro età, vigore, e ſalute; non più ordinariamente a contanti, ma in mercanzie del paeſe (1). L' Ingleſe, il quale ha comprato indifferentemente tutto ciò, che gli ſi è preſentato nel mercato generale, vende all' ingroſſo tutto il ſuo carico ad un ſolo Mercante: i Portogheſi, gli Olandeſi, i Franceſi, e i Daneſi diſtribuiſcono i loro carichi a miſura dei biſogni de' proprietarj dell' abitazioni (2). Queſti Negri ſono le principali ricchezze degli abitanti dell' Iſole: chi ne ha una dozzina può eſſere ſtimato ricco. Come eſſi moltiplicano nei paeſi caldi, i loro padroni, per poco che li trattino con dolcezza, veggon creſcere inſenſibilmente queſta famiglia da Negri, ed aumentare nell' iſteſſo tempo il numero dei loro Schiavi, eſſendo la ſchiavitù ereditaria tra queſti miſerabili (3).

Queſti uomini diventano Schiavi in molte maniere. Gli uni per evitar la fame ſi vendono da loro ſteſſi coi loro figli, e colle loro mogli ai Re, e ai più potenti tra loro, che hanno la maniera da poterli nodrire. Gli altri ſono prigionieri fatti in guerra, e nelle incurſioni, che quei piccoli Re fanno ſulla terra dei loro vicini ſpeſſo non hanno altra ragione che quella di far Schiavi. Vi ſono Negri che ſi ſorprendono ſcambievolmente mentre che i vaſcelli d' Europa ſono all' ancora, conducendovi quelli, che hanno preſo per venderli, ed imbarcarli loro malgrado, e non è nuovo, di vedere i figli, che vendono così i loro infelici padri, e i padri i loro figli. Ma più d' ogni altro alcuni che non

(1) *Savary ib.*
(2) *Raynal. ib. cap.* 13.
(3) *Savary ib.*

non ſono legati da qualche parentela mettono la libertà degli altri al prezzo di alcune bottiglie d' acquavite, o di qualche verga di ferro (1).

Si ſono moltiplicate le guerre per avere degli Schiavi, come ſogliono talvolta ſuſcitarſi in qualche altro paeſe per avere dei Soldati. Si è ſtabilito l' uſo di punire colla ſchiavitù non ſolamente coloro che aveſſero attentato contro alla vita, o la proprietà dei Cittadini, ma quelli ancorchè foſſero ſtati nell' impotenza di pagare i loro debiti, e commeſſo delle più leggiere mancanze. Ne' paeſi molto lontani dalle ſpiagge ſi trovano de' Capi, che fanno rapire quanta gente s' incontra intorno ai villaggi, e ſe ſuccede che i rapitori s' incontrano in qualche truppa di forze ſuperiori alle loro ſono ſubito condotti innanzi al Sovrano, il quale diſapprova interamente le commiſſioni, che egli ſteſſo ha dato, e ſott' il preteſto ſpezioſo di render giuſtizia vende all' iſtante i ſuoi ſteſſi Miniſtri e baſtimenti, coi quali avea fiſſato il trattato (2).

I popoli delle Coſte ſi ſono ora veduti fuori di Stato al potere ſoddisfare alle tante richieſte, che i Mercanti delle Nazioni ſtraniere ad eſſi facevano. Per queſta ragione la tratta de' Negri ſarebbe a queſt' ora già decaduta ſe queſti popoli non aveſſero anche comunicato il loro luſſo a quelli dei paeſi ſituati entro terre, da' quali ſi ſuole oggi giorno ritrarre la maggior parte degli Schiavi, che vendonſi agli Europei. I Mercanti di uomini ſogliono fare delle ſocietà fra eſſi, e formando alcune ſpecie di caravane condurre per lo lungo tratto di due, e fin di trecento leghe diverſe file di trenta in qua-

(1) *Savary ib.*
(2) *Raynal. ib. cap.* 8.

quaranta Schiavi carichi tutti dell' acque, e di grani necessarj per alimentare così numerose brigate negli aridi deserti, che conviene attraversare. La stagione più favorevole per intraprendere dei viaggi nei paesi interiori dell' Africa incomincia da' principj di Marzo, e dura fino a Settembre; ed appunto da Settembre a Marzo, i Mercanti che sogliono ritornare dai loro viaggi presentano una maggiore abbondanza di questa Mercanzia sopra i lidi del mare (1).

T I T. VII.

Codice Negro.

TAle è il nome che si dà nell' Isole Francesi dell' America all'Ordinanza di Lodovico XIV. del mese di Marzo 1685. intorno al governo, e l' amministrazione della Giustizia, e della Polizia di quest' Isole, e per la disciplina, e Commercio de' Negri, e Schiavi in quei paesi. Questo Codice fu pubblicato a S.Domingo a 6. Maggio 1687. Come i Negri sono il principale oggetto di Commercio che i Francesi, ed altre Nazioni di Europa fanno sulle Coste di Africa, e per tal'effetto si sono formate delle Compagnie, come vedremo più avanti, la Francia si credette obbligata a formare una legislazione per questo popolo Schiavo, regolando tutto quello, che ha rapporto alla sua Religione, ed al suo stato civile. Questo Codice è ridotto in sessanta articoli, che si possono in qualche maniera dividere in sette Titoli. Ne darò un estratto per la prima intelligenza di questa materia.

Il

(1) *Raynal. ib. cap. 8.*

Il primo Titolo, che contiene quattordici articoli riguarda la materia della Religione, e lo ſtato de' fanciulli nati da padre, e da madre, l' uno Schiavo, e l' altro libero. Il ſecondo in otto articoli tratta del dritto pubblico, e particolarmente del portar armi, e dell' aſſemblee degli Schiavi; della proibizione che loro ſi fa di vender canne di zucchero, anche con permeſſo dei loro padroni, e degli altri frutti, e derrate ſenza il loro permeſſo. Il terzo in ſei articoli parla del dovere dei Padroni verſo i loro Schiavi, e di quello, che ſono obbligati a dar loro per vitto, veſtito, e mantenimento, tanto in buona ſalute, che nel caſo di malattia incurabile. Nel quarto, diſtinto in quattro articoli, ſi ſpiega la capacità di acquiſtare, che fanno gli Schiavi, ed a vantaggio di chi; del loro peculio, e traffico, e della loro incapacità di teſtare, e di ereditare: ſiccome ancora di non poſſedere alcuna carica, nè di eſſere ammeſſo in Giuſtizia in qualità de' teſtimonj. Il quinto in dodici articoli parla delle perſecuzioni criminali contro agli Schiavi, e delle pene, nelle quali incorrono i loro padroni quando gli ammazzano. Il ſeſto in undici articoli regola la qualità che debbono avere gli Schiavi tragli effetti di coloro, a quali appartengono, e non ſono riguardati che come mobili, e come tali ſottopoſti a tutto ciò che le Ordinanze hanno ſtabilito intorno ai beni mobili. Vi ſi trattano ancora le compre, e vendite, e ſequeſtri reali delle zucchererie, ed altri luoghi, dove travagliano i Negri. Finalmente il ſettimo, che ha ſei articoli, parla della manumiſſione degli Schiavi, dei loro dritti, come liberti, e del riſpetto, che debbono ai loro padroni, e del deſtino delle multe, e confiſcazioni (1).

Ecco

(1) *Savary Diz. de Com. V. Code Noir.*

Ecco in questo Codice la stessa idea del Codice Romano rispetto agli Schiavi. Essi vi sono considerati come cose, e cose che sono in Commercio; essi non possono testare, nè ereditare. Essi hanno peculio; essi sono in tutto sottoposti ai padroni per essere alimentati, e mantenuti: essi nulla possono fare; nulla possono attestare, o ottenere: essi si manomettono: in somma mi pare di vederli tali quali si leggono nella compilazione del Dritto Civile secondo l' idea generale che si è formata delle loro persone. E quindi mi son creduto in obbligo di darne parte al Lettore per fargli fare il confronto trall'una, e l'altra legislazione, antica, e moderna, ed assicurarlo sempre più della continuazione della schiavitù; schiavitù che, se si è abolita nell' antico Mondo, è rinnovata nella stessa maniera nel Nuovo.

Ma non è questo il solo Codice Negro, che la Francia avesse pubblicato. Vi fu il Nuovo, o sia un Editto di Lodovico XV. dato a Versaglies nel mese di Marzo del 1724., che servisse di regolamento per lo Governo, e Commercio degli Schiavi Negri nella Provincia, e Colonia della Luigiana. Questo Codice contiene cinquantacinque Articoli, dove si confermano alcuni stabilimenti del primo Codice, altri se ne correggono, ed altri se ne aggiungono. Io noterò quel che mi appartiene. L' Articolo settimo del Codice del 1685. proibiva di mandare gli Schiavi ai mercati nei giorni di Domenica, e di festa. Nel nuovo Codice (1) si permette. Si proibiva nell' antico Codice agli Schiavi di esporre in vendita al mercato, nè di portare alle case particolari alcuna sorta di derrate, anche frutti, legu-

(1) *Art.* 5.

permeſſo dei loro padroni, queſti verranno ſolamente in contribuzione *per æs*, & *libram* cogli altri creditori (1).

Volle ancora l' iſteſſo Codice che gli Schiavi ſieno riputati mobili; che non vi ſia ipoteca ſopra di eſſi; che ſi dividono egualmente tra i coeredi ſenza precipuità, o dritto di primogenitura, e che non ſieno ſottopoſti a Dritti Feudali, e Signoriali, e ad altre coſe di ſimil natura (2). Ma non s'intende tolta a chiunque la facoltà di ſtipularli come coſa propria per la ſua perſona, e per quelli della ſua linea, ſiccome ſi pratica pei denari, ed altre coſe mobili (3). E ſiccome le coſe mobili poſſono eſſere ſequeſtrate, così lo ſteſſo ſi dee praticar pei ſequeſtri degli Schiavi. E generalmente parlando la condizione degli Schiavi dee eſſere regolata in tutti gli affari come quella dell'altre coſe mobili (4). Si ſtabilì ancora che il marito, la moglie, e i loro figli impuberi non poſſono eſſere ſequeſtrati, e venduti ſeparatamente ſe ſono tutti ſotto la poteſtà dell'iſteſſo padrone, dichiarandoſi nulle tali vendite, e tali ſequeſtri (5).

Un altro ſtabilimento anche merita di eſſere accennato. Gli Schiavi da quattordici ſino a ſeſſant' anni addetti ai fondi, o abitazioni, e che vi ſtanno attualmente travagliando, non poſſono eſſere ſequeſtrati per altri debiti fuori che per quello che ſarà dovuto per prezzo della loro compra. Che ſe i fondi, e le abitazioni foſſero ſequeſtrate, queſti Schiavi ſono compreſi, in maniera che è nullo il ſequeſtro, e l' aggiudicazione di tali fondi ſenza che vi ſi comprendeſſero gli Schiavi dell'

 età

(1) *Art.* 23.
(2) *Art.* 40.
(3) *Art.* 41.
(4) *Art.* 42.
(5) *Art.* 43.

età suddetta, che vi stanno attualmente travagliando (1). Vi sono altri Articoli, che ci fanno sempre più vedere come questi Schiavi vanno sempre coi fondi, e che se ne debbano considerare come una porzione (2). Questi Schiavi son quelli, che in latino si chiamavano *gentes potestatis*, attaccati alla gleba, *glebæ addicti*, ed erano quelli, che si mandavano a coltivar le terre che loro toccavano in sorte, ed erano porzione delle stesse terre essendo compresi fra esse. La loro moltiplicazione ne fece tanti villaggi, i quali ritennero il nome di *villæ*, che i Romani loro avean dato. Quindi i nomi di *villaggi*, e di *villani*, in latino *villæ*, e *villani* per dinotare le genti di campagna, e di basta estrazione (3).

Il Codice passa più avanti, e regola la maniera come si possono far liberi questi Schiavi: gli effetti della libertà, e i loro doveri verso gli antichi padroni, loro vedove, e figli (4). Io non credo di dovermici trattenere, ma ho voluto accennarlo, perchè si vegga che in tutto il Codice Negro regna lo spirito della legislazione Romana rispetto a questi Schiavi. Così si può conchiudere che l'antica schiavitù si sia totalmente rinnovata, considerandosi questi uomini come cose, anzi come bestie condannate ad un travaglio così penoso. Non è adunqne meraviglia se i medesimi sono in Commercio, ed in Commercio così utile, e necessario, e così vasto. Anzi l' Europa se n' è così interessata, che ha creduto di non potersi sostenere dai privati, ma che debba essere opera di una Compagnia, che è quell'articolo, che mi resta di esporre prima che io vengo ad esaminare il merito di una tal Giurisprudenza.

TIT.

(1) *Art.* 44.
(2) *Art.* 45. 46. 47. 48.
(3) *Cod. de la Humanitè*. *V Esclavage*.
(4) *Art.* 50. & *seqq.*

TIT. VIII.

Compagnie di Commercio per la Tratta de' Negri.

LA Tratta de' Negri è il mercato, che si fa per la vendita de' Negri. In Francia la Compagnia del Senegal acquistò da quella d' Occidente il privilegio esclusivo di fare tutto il Commercio di Africa dal Capo Bianco fino al Capo di Buona Speranza. Vi furono due Trattati col Re per la somministrazione dei Negri all' Isole Francesi d' America: uno è del dì *16.* Ottobre *1675.*, e l' altro è del dì *21.* Marzo *1679.* Con quest' ultimo la Compagnia del Senegal si obbligò di portare per ott' anni 2000. Negri l' anno all' Isole, e Terra ferma dell' America Francese, e di dare a S. M. a Marsiglia quel numero che le piacerebbe per lo servizio delle sue galere a quel prezzo, e a quell' età, che vorrebbe. Il Re accorda il privilegio esclusivo alla Compagnia, e proibisce a tutti gli Ufiziali dell' Isole di regolarne il prezzo, e a tutte le persone di qualunque condizione, e qualità di andare, o mandare nelle Coste di Guinea, dalla Riviera di Cambia fino al Capo di Buona Speranza, e di fare alcuna tratta di mercanzia, e de' Negri, nè di trasportarne nell'Isole d'America.

I privilegj, onde era arricchita questa Compagnia non impedirono che la medesima non fosse troppo debole per sostenere questo Commercio. Questa considerazione indusse M. Colbert a formare una nuova Compagnia, che per lo numero, e per le ricchezze di quelli, che la componevano, fosse nello stato di spingere il Commercio del Senegal quanto conveniva per lo bisogno

gno dell' Isole dell' America, che si avea principalmente in veduta nella Tratta de' Negri, che si voleva, e con solidezza stabilire. Ma il Re essendo stato informato che qualunque fossero stati i fondi per sostenere il Commercio della nuova Compagnia del Senegal, l'estensione della sua concessione, che non poteva riempire era di pregiudizio al Commercio della polvere d' oro, ed anche più alla Tratta de' Negri, di tanta importanza alle Colonie dell' Isole, rivocò il privilegio esclusivo di questa Compagnia nel 1684., e stabilì una nuova Compagnia sotto il nome di Compagnia di Guinea, dividendo in due la concessione che avea fatto alla sola Compagnia del Senegal.

La nuova Compagnia di Guinea ebbe il privilegio esclusivo per fare il Commercio della Costa d' Africa dalla Riviera di Serra-Lione inclusivamente fino al Capo di Buona Speranza. Le principali clausole delle Lettere Patenti furono che questa Compagnia potrebbe sola trasportare all' Isole Francesi i Negri che avrebbe trafficato in tutto dove si estendeva la sua Concessione: quali Negri arrivavano al numero di mille Negri di Guinea. La Compagnia si mantenne su questo piede fino al 1701.; ma gl' Interessati avendo mancato di soddisfare alle condizioni del loro Trattato, e sopra tutto perchè non somministravano ogni anno il numero de' Negri stipulato per l'Isole Francesi, S.M. vi sostituì nuovi Interessati. Questa Compagnia, di cui la concessione non finiva che nell' 1700., fu quasi la sola, che profittò della guerra che cominciò col secolo per la successione di Spagna. Ella trattò col permesso del Re per la somministrazione de' Negri alle Colonie Spagnuole, e durò fino al 1713. sotto il nome della Compagnia dell' Assiento.

La

La Compagnia dell'Affiento è la fteffa che la Compagnia di Guinea. Ella prefe quefto nome Spagnuolo, che fignifica *Appalto*, allorchè dopo la dichiarazione della guerra tralla Spagna, e i Principi della grande Alleanza, fece il fuo Trattato coi Miniftri di Filippo V. nuovo Re di Spagna per lo trafporto dei Negri nell'Ifola, e Terra ferma di quefta Monarchia in America. Quefto Trattato fu fegnato a Madrid il dì 27. Agofto del 1701. La Pace di Utrecht tralla Francia e l' Inghilterra fece ceffar quefta Compagnia, che durò fino al 1713., allorchè per un articolo fegreto la tratta de' Negri fu ceduta agl' Inglefi. La prima conceffione della Compagnia di Guinea era terminata fin dal 1705., ma Lodovico XIV. credette opportuno di farla continuare fotto il nuovo nome di Compagnia dell' Affiento in vece dell' antica di Compagnia di Guinea a caufa dell' obbligo che avea contratto per la tratta de' Negri. Lodovico XV. nel primo anno del fuo Regno giudicando più conveniente di lafciare a tutti i fuoi Sudditi la libertà del Commercio fulle Cofte d' Africa della conceffione di quefta Compagnia, che di acconfentire allo ftabilimento di una nuova, diede con Lettere Patenti del dì *16.* Gennaro 17*16.* un permeffo generale a tutti i Negozianti del Regno di far liberamente il Commercio dei Negri, e della polvere d'oro dalla Riviera di Serra-Lione inclufivamente fino al Capo di Buona Speranza.

La Tratta de' Negri effendo ftato ceduta nella Pace di Utrecht agl' Inglefi, la Compagnia del Sud fu quella, che in Inghilterra ne fece acquifto, ficchè non folo trovò onde poterfi foftenere, ma anche di metterfi al parallello colle Compagnie di Commercio, le più floride in Inghilterra. Il Trattato di quefta Compagnia alla Corte di Spagna è del mefe di Maggio 1713. per

trent'

trent' anni col carico di somministrare agli Spagnuoli fino a 4800. Negri, pezzi d' India l'anno, ed anche più. Che se poi ne introducesse un numero, che eccedesse i 4800., gl' Inglesi doveano pagare la metà del dritto pei primi venticinque anni, la Compagnia pagava i dritti per quattro mila restando franchi gli altri ottocento. Del resto gli articoli di questo Trattato arrivano al numero di quarantatre, che tutti riguardano la maniera, come si dee fare questo Commercio, ai quali se ne aggiunsero altri cinque per ispiegare alcuni dagli antichi. Si può dire che la somministrazione dei Negri, che fa il fondo del Trattato, e gli altri articoli che accordano quantità di privilegj alla nuova Compagnia dell' Assiento, non le arrecarono tutt' insieme tanto profitto, quanto arrecò agl'Inglesi questa facoltà che fu ad essi accordata contro all' antica politica e gelosia ordinaria degli Spagnuoli a riguardo del loro Commercio dell' America (1).

Noterò a questo proposito la maniera di valutare, e pagare il dritto dell' Assiento per ogni Negro, pezzo d' India quando arriva nelle Terre del Re di Spagna nell' America. Gli Assentisti Inglesi pagavano l' istesso dei Francesi: cioè, che quando i Negri sono sbarcati, gli Ufiziali Spagnuoli di concerto coi Commessi dell'Assiento ne fanno quattro classi. Nella prima mettono insieme tutt'i Negri dell'uno, e dell'altro sesso di buona salute da 15. fino a 30. anni: dopo separano i vecchi, le vecchie, gli ammalati: indi i fanciulli, e fanciulle da dieci, ai quindici anni, e finalmente quelli da cinque a dieci. I Negri della prima Classe si contano per un

(1) *Id. ib. V. Assiente.*

un pezzo d'India, quelli della seconda tre quarti; quelli della terza tre per due pezzi, e i piccoli due per due pezzi, e su questa riduzione si paga il dritto al Re. Così in un carico di 565. teste di Negri, dove vi sono 250. sani: 60. malati o vecchi: 150. fanciulli di dieci anni, e al disopra: 150. da cinque fino a 10. il Re non riceve il suo dritto che di 440. (1).

Il Commercio dei Negri non venne la prima volta nelle mani degl'Inglesi in virtù della cessione ad essi fatta nel Trattato di Utrecht. Verso la fine del secolo decimosettimo i Spagnuoli ricevevano da essi la maggior parte di questi Schiavi. Essi per altro venivano nelle mani degl' Inglesi sotto il nome di una Compagnia Portoghese, la quale avea trattato colla Corte di Spagna per fornire dei Negri i Stati di questa Corona nell'America, e che comprava dagl'Inglesi quelli, ch' ella mandava alla costiera di Santa Marta, di Cumano, e di Muracaybo ec. Questa Compagnia era succeduta a quella dei Grilli, e di Seville. Guglielmo III. le avea dato il permesso di trafficare coi suoi Sudditi, e di aver un Agente nella Giamaica per la compra dei Negri. Gl' Inglesi riguardano questo primo contratto come la cagione del Commercio che hanno fatto dopo cogli Spagnuoli in America. La necessità di dovere trattare tra loro per la provista dei Negri diminuì l'avversione vicendevole, che avea l' uno per l' altro. La guerra che fu dichiarata nel 1702. fralla Spagna, ed i Principi della gran lega interruppe questo traffico. Allora fu che venne in potere dei Francesi, fino a che nel 1713. se lo lasciarono scappare dalle mani.

(1) *Id. ib.*

Gl' interessi di questa Compagnia furon maneggiati nel Trattato di Pace conchiuso ad Aquisgrana nel 1748. L' Assiento sottoscritto a Madrid ai 27. di Marzo 1713. vien confermato con questo Trattato per quattro anni a cagione di un egual numero d' anni che la Compagnia del Sud dovea godere del suo affitto sin dal principio della guerra nata per la morte dell'Imperador Carlo VI. La Compagnia in vigore dell' articolo decimosesto di questo Trattato entrò nel possesso del suo Commercio nell' Indie Spagnuole sul medesimo piede di prima. Dopo i quattr' anni ella non ebbe più questo Commercio. I Spagnuoli ricevettero, e ricevono la maggior parte de' loro Negri direttamente dall' Africa per via di una Compagnia particolare di Mercanti Inglesi, che ottenne licenza da S. M. Cattolica di portare i Negri nel Buenos Aires. Questa impresa fu formata da Poleneto Grammont Gentiluomo e celebre Negoziante. Ma questo contratto non impedisce agli Spagnuoli di comprare gli Schiavi nelle Colonie Inglesi, e Francesi, giusta il loro bisogno quando ivi se ne vendono.

Anche Genova fece la sua Compagnia per la Tratta de' Negri, chiamata la Compagnia dei Grilli nobile famiglia Genovese. Era questa un associazione dei Mercanti per lo negozio dei Negri nell' America Spagnuola. Questa Compagnia è stata lungo tempo la sola che abbia fatto questo Commercio, e somministrava tutti quei Negri, ch' erano necessarj per lo Però, dove erano mandati da Porto Bello, Porto celebre del mar del Nord. Al presente i Genovesi ve ne portano pochi, essendosi gl' Inglesi, e gli Olandesi impadroniti della Tratta di quest' infelici Schiavi, gli uni a Porto Bello, e Buenos, Aires, e gli altri a Cartagena, e nella Venezuela. Avvertirò ancora che nel 1724. si fondò in Por-

Portogallo la Compagnia d' Africa, che avea per oggetto la Tratta dei Negri per lo Brasile. Quella però delle Filippine in Ispagna fondata nel 1732. non ebbe principalmente questa mira. Ella ebbe la facoltà di navigare a quest' Isole, siccome ancora all' Indie Orientali, e alle Coste d' Africa tanto di quà, quanto di là dal Capo di Buona Speranza, e in tutt' i Porti, dove l' altre Nazioni trafficano senz' alcun impedimento. In essa si stabilì che se i Vascelli della Compagnia compravano in Africa alcuni Negri del paese potevano trasportarli, e vendere alle Filippine, all' Indie Orientali, e anche in Ispagna, ma non in America (1). Questa Compagnia però come fu fondata per venti anni sia sciolta, perchè non è stata rinnovata. Quì si parla dei Negri, come di uno degli articoli di Commercio, che doveano abbracciarsi da questa Compagnia, ma che non era il principale.

Anche in Inghilterra si vide la Compagnia de' Venturieri Reali di Africa, che fu unita in un corpo per mezzo di una Patente del dì 18. Decembre 1661., colla quale Carlo II. le concedeva per lo spazio di mille anni, cioè a dire a perpetuità secondo lo stile delle Patenti Inglesi, la facoltà esclusiva di trafficar in tutta l' estensione delle Costiere che si distendono dal Capo Bianco fino a quello di Buona Speranza. Nell' Articolo nono si dà privativamente la tratta de' Negri, i quali dovean servire per la Colonia della Giammaica, delle Barbade, ed altro. Non era questa Compagnia unicamente diretta per lo Commercio de' Negri; ma questo faceva parte di questo d' Africa. Veggasi il

(1) *Art.* 22.

Savary, che nel suo gran Dizionario descrivendo tutte le Compagnie che si sono istituite dalle Nazioni d' Europa dopo la scoperta dell' Indie Orientali per lo Capo di Buona Speranza, e dell' Indie Occidentali per questo nuovo Commercio, viene anche a parlar di quelle, che hanno avuto per oggetto il traffico dei Negri.

TIT. IX.

Origine del dritto della schiavitù secondo i Giureconsulti Romani.

E' Tempo oramai di rimettermi in istrada, e dopo averlo fatto da Storico ripigliare il carattere di Giureconsulto. Non mi pare che sia stato fuor di proposito il trattenermi per qualche tempo raccontando come era l' uomo trattato anticamente, come ne' tempi di mezzo, e come lo sia al presente dalle Nazioni più culte d' Europa. Tutte l' Epoche ci fanno vedere come è stato considerato qual mercanzia, che è in Commercio, ed in verità questa costante, ed universale opinione è una gran prevenzione per un tal sentimento. Io che dovea esaminarlo, ho creduto di farne il dettaglio, e raccontando questa Storia servile ho esposto al Lettore il sentimento di tutt' i tempi, e di tutte le Nazioni. Debba ora vedere se questo sentimento vada d'accordo colla ragione, e ne faccia il suo decoro, o piuttosto la degradi, e faccia torto a tutto il Genere Umano. E siccome nella descrizione di questo stato degli uomini ho distinti tempi da tempi, così nell' esame della questione farò l' istesso cominciando dagli antichi, e terminando col presente sistema d' Europa.

I Giu-

I Giureconsulti Romani ne hanno voluto spiegare l'origine, ed hanno creduto ch'ella nascesse dalla pietà considerandola a tal effetto in tre maniere (1). Il Dritto delle Genti ha voluto che i prigionieri fossero Schiavi, quando non si ammazzassero. I vincitori persuasi di avere il dritto di ucciderli preferirono di conservarne la vita, e quindi furon chiamati *servi quasi servati*, il che divenne un costume generale presso tutti i Popoli, che aveano qualche sentimento d'umanità, ed ecco perchè le leggi dicono che la servitù è stata introdotta per lo bene pubblico. La servitù venne così a naturalizzarsi per così dire colla sorte della guerra; quelli, che furono favoriti dalla fortuna, e che rimasero nello stato, in cui la natura gli avea formato furon chiamati *liberi*; quelli al contrario, che per debolezza, o per disgrazia caddero nelle mani dei vincitori furon chiamati *Schiavi*. I Filosofi giudici del merito delle azioni degli uomini, riguardarono come una carità la condotta di quel vincitore, che faceva uno Schiavo del suo vinto in vece di togliergli la vita, e i Giureconsulti Romani animati da questa Filosofia ci hanno detto che la schiavitù trae la sua origine dalla pietà.

L'Illustre Montesquieu (2) combatte questa ragione, perchè non permette nella guerra ammazzare se non nel caso di necessità, e quando un uomo ha fatto Schiavo un altro uomo non si può dire che sia stato nella necessità di ammazzarlo, perchè non l'ha fatto. Tutto il dritto, che la guerra può dare sopra i prigionieri è di assicurarsi talmente delle loro persone, perchè non possano nuocere. Gli omicidj fatti di sangue freddo dai Sol-

(1) *Instit. lib. 1.*
(1) *Esprit des Loix liv. 15. ch. 2.*

Soldati, e dopo il calore dell' azione sono ributtati, e detestati da tutte le Nazioni del Mondo ad eccezione di quelle, che mangiano i loro prigionieri. La guerra poi non è una relazione di un uomo ad un uomo, ma una relazione di uno stato a stato, nella quale i particolari non sono nemici, che accidentalmente, non come uomini, nè anche come Cittadini, ma come Soldati: non come membri della patria, ma come suoi difensori. Lo Stato non può aver per nemici, che altri Stati, e non già uomini, poichè tra cose di diverse nature non si può fissare alcun vero rapporto. Nel calor della guerra un Principe giusto s' impadronisce nel paese nemico di tutto quello, che appartiene al pubblico, ma rispetta la persona, ed i beni di particolari; rispetta i dritti sopra i quali sono fondati i suoi. Il fine della guerra, essendo la distruzione dello Stato nemico, si ha dritto di ammazzare i difensori mentre hanno l' armi alle mani; ma se le lasciano, e si rendono, cessano di essere nemici, o istromenti del nemico, e diventano semplicemente uomini, o non si ha più dritto sulla loro vita (1).

Che se la guerra non dà al vincitore il dritto di trucidare i popoli vinti, questo dritto che non ha non può fondare quello di rendergli Schiavi. Sarebbe un cambio iniquo di fare al vinto comprare al prezzo della sua libertà la sua vita, sulla quale non si ha alcun dritto. Il vincitore col prendersi un equivalente alla sua vita non gli ha fatta alcuna grazia; in vece di ammazzarlo senza frutto, l' ha ucciso con suo profitto. Lo stato di guerra sussiste fra loro come prima; la loro relazione

(1) *Cod. de la Humanité. V. Esclavage.*

zione ſteſſa n'è l'effetto, e l'uſo del dritto della guerra non ſuppone alcun trattato di pace. E ſe eſſi hanno fatto una convenzione, queſta lungi di diſtruggere lo ſtato di guerra, ne ſuppone la continuazione, e tutto ſarebbe a peſo di uno, ed a vantaggio di un altro, da oſſervarſi al piacere di un ſolo. Così da qualunque parte ſi vuol ravviſare queſta ragione, che naſce dal dritto della guerra nella maniera conſiderata dagli antichi Giureconſulti, da Grozio e da altri, ella pare aſſurda, ed inſignificante (1).

Ma non al ſolo Dritto delle Genti ſono ricorſi i Giureconſulti Romani per trovarvi l'origine della ſchiavitù. Eſſi l'hanno anche trovato nel Dritto Civile, il quale permetteva ai debitori di venderſi da ſe ſteſſi, giacchè potevano eſſere maltrattati dai Creditori. E pure s' ingannavano ſecondo il parere dell' iſteſſo Monteſquieus (2). Non è vero che un uomo libero ſi poſſa vendere. La vendita ſuppone un prezzo: lo Schiavo vendendoſi, tutti i ſuoi beni entrano nella proprietà del padrone: il padrone adunque nulla darebbe, e lo Schiavo niente riceverebbe. Si potrebbe dire che aveſſe un peculio; ma il peculio è acceſſorio alla perſona. La libertà di ogni Cittadino è una parte della pubblica libertà, e queſta qualità nello Stato popolare è anche una parte della Sovranità. Vendere la ſua qualità di Cittadino è un atto di tale ſtravaganza, che non ſi può ſupporre in un uomo. Quì ſi parla di quella ſchiavitù preſa a rigore, come era preſſo i Romani, e come ſi è ſtabilita nelle Colonie d' America.

Se

(1) *Id. ib.*
(2) *Ib.*

Se la libertà ha un prezzo per quegli, che la compra, ella è senza prezzo per quegli, che la vende. La legge civile, che ha permesso agli uomini il partaggio dei beni, non ha potuto mettere al numero di beni una parte degli uomini, che doveano questo partaggio. La legge Civile, che restituisce sopra i contratti che contengono qualche lesione non può impedirsi di restituire contro ad una convenzione, che continua la lesione la più enorme di tutte. La schiavitù adunque non è meno opposta al Dritto delle Genti, che al Dritto Civile. La legge Civile freme quando sente che nella società vi sia una persona, che non è della società, una persona che è tutta dipendente dalla legge di famiglia, dalla legge del padrone, cioè a dire della legge del più forte (1). Ripugna adunque alla ragione, ed alla stessa legge Civile quell' origine di schiavitù, che le leggi Romane credevano di riconoscere in loro stesse, e tratte, anche come si vede da un principio di pietà, perchè così i debitori evitavano i pessimi trattamenti, che potevano ricevere dai loro creditori.

Finalmente i Giureconsulti hanno creduto che la schiavitù derivasse ancora dal dritto naturale, il quale ha voluto che i fanciulli, non potendo esser nudriti da un padre schiavo, fossero nella stessa schiavitù, in cui era l' istesso padre. Questa ragione, dice Montesquieu, cade colle due altre, perchè se un uomo non ha potuto vendersi, molto meno ha potuto vender suo figlio, che non era nato. Se un prigioniero di guerra non può essere ridotto in servitù, molto meno lo possono essere i suoi figli. La schiavitù fondata sopra il nudrimento si dovrebbe ridurre alle persone incapaci di guadagnar la

(1) *Id. ib. id. ib.*

la vita, ma non è questa la schiavitù quella, che si vuole. La natura, che ha dato il latte alle madri ha provveduto sufficientemente alla loro sussistenza: il resto dell' infanzia è così vicino all' età, in cui i fanciulli hanno la capacità di rendersi utili, che non si potrebbe dire, che quegli, che li nodrirebbe per essere il loro padrone, desse qualche cosa. Che se avesse somministrato qualche cosa per lo mantenimento del fanciullo, l' oggetto è di tanta piccola considerazione, che qualunque uomo può in un piccol numero d' anni guadagnar tanto, onde potersi sciogliere da questo debito (1).

Ma se si dovesse trovar qualche caso, in cui la schiavitù derivi dalla natura delle cose, l' Autore dello Spirito delle leggi (2), la ritrova in quei paesi, dove il caldo snerva il coraggio in maniera che gli uomini son portati ad un dovere penoso pel timor del castigo. Il padrone essendo così debole riguardo al suo Principe, come il suo Schiavo lo è a suo riguardo, la schiavitù civile è accompagnata dalla schiavitù politica. Aristotele (3) vuol provare che vi sono Schiavi per natura, ma non prova quel che dice. Se mai ve ne fossero sarebbero quelli, de' quali ho ora parlato. Egli è vero che la Natura par che voglia distinguere un uomo da un uomo: lo stupido d' Angola da un Montesquieu; che destina quegli a servire per vivere, e riserba questi per altre imprese; che abbandoni il primo, e rispetti il secondo; ma non mai attenta la libertà naturale. Vuole che l' uno serva in un genere per poter vi-

(1) *Id. ib. id. ib.*
(2) *Ib. ch. 7.*
(3) *Polit. lib. 1. cap. 1.*

vivere, e l'altro in un altro corrispondente ai lumi, ed ai talenti, che ha dato, ma non metterà mai a prezzo il prezioso dono della libertà.

Nel Governo dispotico vi è una gran facilità a vendersi, perchè la schiavitù politica vi annulla in qualche maniera la libertà civile. Ad Achim ognuno cerca a vendersi. Alcuni de' principali Signori non hanno meno di mille Schiavi, che sono i principali Mercanti, che hanno ancora molti Schiavi sotto di essi, e questi molti altri, che vanno coll' eredità, e si fanno negoziare. Nello Stato dispotico, dove già si è sotto la schiavitù politica, la schiavitù civile è più tolerabile, che in altri luoghi: ognuno è contento di avervi la sua sussistenza, e la vita. Così la condizione di Schiavo non è meno penosa di quella di un Suddito. Ma quantunque in questi paesi la schiavitù sia, per così dire, fondata sulla ragione naturale, sarà però sempre vero che sia contro alla natura (1). A qualcheduno torna conto il vivere forse in questa schiavitù: ma non ne siegue che vi debba o vi possa essere; lo stato delle sue circostanze non mai può pregiudicare il suo stato naturale, ed autorizzare in modo la sua servitù, che non possa reivindicare la sua libertà.

Nel Governo Monarchico, dove importa assai di non abbattere, o avvilire la Natura umana, non ci debbono essere Schiavi. Nella Democrazia, dove ognuno è eguale, o nella Aristocrazia, dove le leggi debbono fare tutto il loro sforzo, perchè ognuno sia eguale per quanto può esser permesso dalla natura del Governo, gli Schiavi sono contro allo Spirito della Costituzione. Essi non servono che a dare ai Cittadini una potenza, ed un lusso,

(1) *Id. ib. id. ib.*

lusso, che non debbono avere. Così si vede che se la schiavitù è contro al Dritto Naturale, al Dritto delle Genti, ed al Dritto Civile, è anche contraria alle migliori forme di governo. E poi in ogni Governo, ed in ogni paese, penosi che sieno i travagli, ricercati dalla società, si possono fare da uomini liberi per via di ricompense, e di privilegj, proporzionando i travagli alle loro forze, o supplendovi con machine, che l'Arte inventa, ed adatta spesso ai luoghi, ed al bisogno, supplendo così al travaglio forzoso, che altrove si fa fare agli Schiavi. Le mine de' Turchi nel Bannato di Temiswar erano più ricche di quelle d' Ungheria, ma non producevano tanto, perchè tutto si faceva colle braccia de' loro Schiavi (1).

TIT. X.

Come sia difesa la schiavitù dei Negri.

ERa oggetto pur troppo degno dell' Autore dello Spirito delle leggi di far parola della schiavitù, che si osserva nel popolo Negro. Ma però il Presidente di Montesquieu, che ne intraprese a parlare, ne parla con mistero, ed in una maniera, che al primo aspetto ce ne porge una idea, ma penetrandosi, ce ne somministra un altra tutta diversa. Egli in tre capitoli vi fa delle riflessioni, che sembrano giustificarla, ma che sono nascoste sotto il velo di una ironia, che vi si fa subito conoscere (2). Eccole. Egli amerebbe di dire che il dritto di schiavitù viene dal disprezzo che una Nazione concepisce per un altra,

(1) *Id. ib. id. ib.*
(2) *Esprit des Loix liv. 15. ch. 3. 4. & 5.*

fondato fulla differenza dei costumi. Cita a questo proposito Lopez de Gamar (1) il quale dice che gli Spagnuoli trovarono vicino S. Marta dei panieri, dove gli abitanti aveàno derrate di poco conto, per cui i vincitori ne fecero un delitto ai vinti. L'istesso Autore confessa che di là nacque il dritto che dovea rendere gli Americani schiavi degli Spagnuoli. Vi era in oltre l'altra ragione, perchè fumavano il tabacco, e non si facevano le barbe alla Spagnuola (2). Chi non vede in questo racconto lo spirito dell'Autore che deride queste ragioni?

Egli amerebbe anche di dire che la Religione dia a quelli, che la professano un dritto di ridurre in servitù quelli che non la professano per travagliare con più facilità alla sua propagazione. Questa maniera di pensare incoraggiò i distruttori dell' America a fondarci il dritto di rendere tanti popoli Schiavi. Lodovico XIII. ebbe una pena estrema per quella legge, che rendeva Schiavi i Negri delle sue colonie; ma quando gli si diede ad intendere che questa era la via più sicura di convertirli, vi diede il consenso. Anche questa ragione è portata con ironia: egli che avea data la gloria dell' abolizione della schiavitù alla Religione Cristiana, come poteva trovare in questa Religione la ragione, che rendeva questo popolo Schiavo? Ma in Francia però chi detesta questo Commercio pensa secondo lo spirito della Religione per giustificarlo.

In fatti Savary nel suo perfetto Negoziante (3), dice che questo Commercio pare inumano a coloro, che non

(1) *Biblioth. Angl. tom. 13. 2. part. art. 3.*
(2) *Ib. ch. 3.*
(3) *Part. 2. liv. 2. ch. 10.*

non sanno che questi miserabili sono Idolatri, Maomettani, e che i Mercanti Cristiani, comprandoli dai loro nemici, gli strappano da una crudele schiavitù, e loro fanno trovare nell' Isole, dove son condotti una servitù più dolce, ed anche la conoscenza del vero Dio, e la via della salute per mezzo delle buone istruzioni, che si danno ad essi dai Missionarj. Senza queste considerazioni non crede che si potrebbe permettere un tal Commercio. Lo stesso dice l' altro Savary nel suo Dizionario (1). Conosce esser difficile il giustificare totalmente questo Commercio: ma riflettendo che questi miserabili Schiavi trovano ordinariamente la loro salute nella perdita della loro libertà, e la ragione dell' istruzione Cristiana, che ad essi si dà unita al bisogno indispensabile, che si fa di loro per la coltura dei zuccheri, dei tabacchi, dell' indaco, ed altro raddolciscono quello che pare d' inumano in un negozio, dove gli uomini sono Mercanti di altri uomini, e li comprano come bestie per coltivar le terre. Questa schiavitù non lascia di essere vantaggiosa per la conoscenza del vero Dio, e della Religion Cristiana che loro procura, il che è come una specie di compenso della perdita della loro libertà. Il Codice Negro fu principalmente pubblicato per tal fine, quantunque sia composto di un gran numero d' Articoli, che non hanno rapporto alla Religione, ma riguardano lo stato civile di quest' infelici, ed il potere de' loro padroni verso di essi (2).

Dopochè l' Autore dello spirito delle leggi ha rapportato quelle due ragioni per giustificar la schiavitù dei Negri viene a dire che se dovesse sostenere un tal drit-

(1) *V. Negres.*
(2) *Id. ib. V. Cod. Noir.*

dritto ecco quello, che ne penserebbe. I popoli d' Europa avendo sterminato quelli d'America hanno dovuto mettere in ischiavitù quelli dell'Africa per servirsene a dissodar tante terre. Il zucchero sarebbe troppo caro se la pianta, che lo produce non fosse travagliata da Schiavi. Questi popoli sono negri da capo a piedi, ed hanno il naso così schiacciato, che meritano tutta la compassione. Non si può credere che Dio, essere così savio, abbia posto un anima, e sopra tutto un anima buona in un corpo tutto negro. E' naturale il pensare che il colore costituisce l' essenza dell' umanità, cosicchè i popoli dell' Asia, che fanno Eunuchi, privano sempre i Negri del rapporto che hanno con noi d' una maniera più distinta. Gli Egizj, i migliori Filosofi del Mondo, facevano gran conto del color della pelle, e ne giudicavano da quello dei capelli perchè facevano morire tutti gli uomini, che aveano i capelli rossi, che cadevano nelle loro mani. Una pruova che i Negri non hanno il senso comune si è che fanno più conto di un poco di vetro, che dell' oro, che presso le Nazioni polite è di sì gran conseguenza. E' impossibile che si possano i Negri supporre uomini, perchè se tali li supponessimo, si comincerebbe a credere che noi stessi non siam Cristiani. Finalmente i piccoli spiriti esaggerano troppo l'ingiustizia che si fa agli Africani. Perchè se ella fosse tale quali la dicono, non sarebbe venuto in testa ai Principi d'Europa, che fanno tra loro tante convenzioni inutili, di farne una in generale in favore della Misericordia, e Pietà (1).

Questo discorso è tutto ironico, come ho detto sul principio, e in vece di giustificare la schiavitù dei Ne-

(1) *Ib. ch.* 5.

Negri non fa altro che deriderla, mettendo in un lepido aspetto quelle ragioni, che da certi spiriti superficiali si sono avanzate a tal proposito. Ma la difesa di questa schiavitù è considerata da altri sotto una diversa figura. Essi l'abborriscono nella sua origine, ma la difendono per le circostanze. Vanno incontro alle difficoltà che vi si propongono, e procurano di dileguarle col far vedere il cambiamento dello stato de' Negri, che è tanto conforme all'umanità per mezzo di questa servitù. La raddolciscono quanto più possono, la tollerano, e ci fanno vedere i grand' inconvenienti, che accaderebbero in Europa se mai si togliesse. Bisogna leggere a questo proposito una *Memoria sulla schiavitù de' Negri* divisa in due parti di M. Malovet sottoscritta a Toulon a 2. Novembre 1788., dove quest' Autore, ch'era stato tanti anni in America, ha voluto darci le sue Riflessioni su questo importante oggetto. Io ne farò un breve dettaglio per sentir com' egli difenda una tale schiavitù.

L'Autore è assicurato dalla sua coscienza che questa schiavitù è una infelice istituzione, e che sostenerne in una maniera assoluta la necessità, e la giustizia, è un progetto che l' avrebbe fatto fremere. Egli solamente crede di trovar motivi giusti, e sufficienti per mantenerla nei rapporti che ha questo stato di schiavitù all' interesse Nazionale, e nelle conseguenze pericolose della sua abolizione. Le cause che la rendono necessaria arrivano d' epoca in epoca, da cause in effetti, alla scoperta dell' America, allo stato civile, morale, e politico della Francia, dell' Inghilterra, e di molte altre Nazioni dell' Europa. E quantunque spaventasse di calcolare il prezzo degli uomini diventati mercanzia; che a questo spettacolo la natura si risenta; che questa sia

una

una occasione di scandalo, e di declamazione per gli Scrittori politici, che trattano dei principj, e dei dritti della società; che le opinioni dominanti comincino ad abbattere questa istituzione; pure per una conseguenza dell' ordine stabilito, e tolerato dalla provvidenza, la libertà umana soffre delle strane rivoluzioni.

Sarebbe bello senza dubbio di andare a cercare nei deserti dell' Africa questi uomini stupidi, e feroci per illuminarli sopra i loro dritti, sopra i loro interessi, e restituirli alla natura più liberi, e più felici. Ma se la filosofia, e l' umanità non hanno mai ordinato delle simili missioni, sembra che potrebbero perdonare se si vanno a prendere sull' altare del dispotismo il più assurdo le sue vittime rinascenti, per farne dei faticatori. Il Mercante Europeo sulle Coste d' Africa non ha creata la servitù, ed il suo ritiro non la distruggerebbe. Egli compra da una società barbara i membri, che la compongono, e che si vendono alternativamente, amici, nemici, Principi, sudditi, padri, e figli secondo lo stato, e la volontà del più forte, i quali più si accostano alla condizione di uomini ragionevoli diventando nostri faticatori, che rimanendo nel lor paese sottoposti a tutti gli eccessi della ferocia, e dell' assassinio.

La Tratta de' Negri considerandosi come un fatto isolato, e solamente sul rapporto che può avere coi principj della morale, affligge ogni uomo sensibile. Ma riguardandola come antica: che il primo Armatore Europeo che abbordò su quelle rive non fu l' Autore di questa schiavitù; che vi trovò Negri che attaccavano, scannavano, e vendevano altri Negri; che vi trovò questi barbari costumi, che tuttavia sussistono; si concepirà che questa immemorabile istituzione in Africa sopravviverà a tutte le nostre dissertazioni, e sarà per lun-

go tempo la parte meglio conosciuta del Dritto pubblico degli Africani. I Filosofi si sforzano di abolire questa schiavitù, ma qualunque parte che ci prendano, dovrebbero piuttosto predicare in Africa, che in Europa. In Africa sì, e non in Europa. I Mauri fanno colà il Commercio de' Schiavi. La Persia, la Turchia, le Reggenze Barbaresche, l'Impero di Marocco hanno sin da tempi i più antichi l'abito, ed il bisogno del servizio Negri. La preferenza, che ne ottengono gli Europei per mezzo dei liquori, e dell'armi da fuoco, ne ha alzato il prezzo pe i Maomettani, dimodochè le persone ricche solamente possono farne l'acquisto. Che ne avverrebbe se mai l'Europa ne abbandonasse la Tratta? Il prezzo calerebbe per gli Arabi, e pe i Mauri, e i caricamenti dei Negri, che passano alle Antille, sarebbero destinati per l'Asia sulle rive dell'Eusino, ed in tutt' i paesi situati tra il Caucaso, e l'Atlante.

Dall'altra parte il male è fatto, e l'abolizione della schiavitù diviene una chimera quando volessimo adoperare quei dettagli d'esecuzione, e quei mezzi che potrebbe impiegare la Filosofia, ed anche l'autorità del Governo. Allora si vedrebbe che le ragioni d'ordine, di sicurezza e d'interesse sociale, ed anche di giustizia si riuniscono per prolungare, rettificandola, una istituzione così viziosa. La storia di alcune gabelle ce ne fa detestar l'invenzione, ed è facile a farcene vedere gl'inconvenienti, e i vizj, ma oggi non si potrebbero sopprimere senza sostituirvi delle equivalenti. Ed ecco il danno di quelle esplosioni di zelo, e di eloquenza, che attaccano con tutta la forza di una ragione pura, e severa gli abusi, che in qualche maniera sono divenuti i fondamenti di questo vecchio edificio mal costruito, che abitiamo. Essi in verità compariscono nudi nudi da-

davanti ad un Tribunal morale, che risplende di lume, e di virtù, ma trovandosi legati alla nostra esistenza civile, e politica, chi vorrebbe riformarli mette in pericolo una parte della pubblica fortuna. Nazioni intiere riposano su questa base, e tutte sarebbero scosse a questo colpo di riforma, che la Filosofia vorrebbe fare.

Il Commercio dei Negri ha prodotto delle sue Filippiche, ma queste per abolirlo vagliano tanto quanto potrebbe valere un Arringa in favore della famiglia degl' Incas, e di quella di Montezuma, se mai ne esistessero degli avanzi, per far loro restituire il Messico, ed il Perù. Le Nazioni, e gl' Imperi riposano sul dritto di prescrizione, e la loro proprietà non potrebbe essere sottoposta ad una rigorosa verificazione dei loro titoli. Il virtuoso *Las-Casas*, che per pietà, per interesse degl' Indiani, imaginò la Tratta de' Negri, commise senza dubbio il più funesto errore; ma il suo esempio basterebbe per rendere meno odiosa questa schiavitù, che oramai è divenuta necessaria. Ella è a parte del sistema politico di molte Nazioni, e trovasi fralle leggi, e le ricchezze dell' Europa. L' America fu conquistata: l' America fu spogliata de' suoi abitatori: l'America dovea essere coltivata: il clima della Zona Torrida impediva agli Europei di coltivarla: furono comprati gli Schiavi Negri per essere sostituiti agl' infelici Indiani. Così furono fondate le Colonie, e queste, che hanno una grande influenza colle loro madri, se non si fossero coltivate per questa via, produrrebbero gravissime convulsioni se mai si togliesse questa schiavitù. Lasciamo stare il Mondo come sta; non togliamo però ai Filosofi la speranza di distruggere un giorno la schiavitù. Verrà senza dubbio quell' Epoca, in cui si pronunzierà l' anatema a questa Tratta, ma come? La via della

pru-

prudenza, e della giustizia è quella, che vi ci può far arrivare: non è questo un delitto che jeri si fosse commesso, e che oggi si potrebbe cancellare: non vi è che il tempo che possa distruggere gli abusi introdotti dal tempo, e quest' ordine di cose, che al presente si vede, e che regna, non può essere distrutto se non successivamente, e con precauzione.

TIT. XI.

Come sia combattuta.

MA dall' altra parte chi si è dichiarato contra di questo Commercio non va così ritenuto come fanno coloro che lo difendono. Questi anche lo detestano, ma lo tollerano, e credono che la costituzione civile d' Europa se ne risentirebbe se si facesse altrimenti. In un secolo però, in cui si sono coraggiosamente smascherati tanti errori, sarebbe, dice l' Abate Raynal (1), non solamente cosa vergognosa, ma anche un far torto ai savissimi presenti governi della nostra Europa, bramosi di veder tutto sotto il più sincero aspetto, il passare sotto silenzio alcune verità troppo importanti al genere umano. In questa gran questione egli lancia tutti i fulmini della sua eloquenza per risolverla a favore dell' umanità. Egli riflette che se Montesquieu non si è potuto determinare a trattare fondatamente la questione della schiavitù, può dirsi in certa maniera che sia lo stesso che degradare la propria ragione l'impiegarla, non diremo a difendere, ma a combattere un abuso, che essendo stato introdotto in tempi, quanto meno schiariti de'

(1) *St. Filos., e polit. lib.* 11. *cap.* 16.

de' nostri, tanto sembra contrario alla ragione medesima. Non si vuole avvilire a segno d'ingrossare la lista ignominiosa di quegli Scrittori, che consagrano i loro talenti a giustificar colla politica quello, che sembra non essere approvato dalla morale. Egli vuol dimostrare che non vi è ragione di stato bastante ad autorizzare la schiavitù, e che chiunque si sforza di giustificare agli occhi de' Principi un così odioso sistema, merita dal Filosofo un profondo disprezzo, ed un colpo di pugnale dal Negro (1).

Chi somenta il sistema della schiavitù può dirsi un vero nemico di tutta generalmente la specie umana. Esso la divide in oppressori, ed in oppressi, in vittime, ed in carnefici. In fatti chi sa come si faccia questo Commercio si accorge benissimo che chi vende quegl'infelici si crede autorizzato ad opprimerli, perchè conosce di esser più forte, e più sagace, e quando il suo dritto nasce dalla legge del più forte, se le vigorose braccia di un Negro gli apriranno il seno, e gli trafiggeranno il cuore, e saranno le sue viscere lacerate da un velere mortale che gli avrà fatto inghiottire cogli alimenti, non dee lagnarsi perchè il Negro è più forte in questo caso, e più sagace di lui. Non vi è chi non conosca che questa legge è la distruttrice della società, e fa orrore a sentirsi da chi ne conosce i doveri.

Un Armatore, che colla testa piegata sopra un banco regola colla penna alla mano il numero degli attentati, che può far commettere sulle spiagge della Guinea; che esamina agiatamente quanto gli costerà ciascun Negro; quanti archibusi dovrà impiegare per mantenere la guerra, che somministra gli Schiavi; quante catene di

(1) *St. Filos. e Polit. ib.*

di ferro per tenergli legati sopra il suo bastimento; quante sferze per obbligargli a travagliare; quanto gli frutterà ciascuna goccia di sangue, della quale il Negro irrigherà la sua abitazione; quanto sarà il lucro, che ad esso potrà dare la Schiava col lavorare il terreno, e colla frequenza de' parti: quest' armatore non è diverso da un ladro, che seduto a piè d'un albero nel seno di una densa foresta calcola l' entrate, e le spese de' suoi assassinamenti, le ricompense, ed i stipendj de' suoi subalterni, e che si trattiene parlando con questi dell' idee di proporzione, e di giustizia distributiva. Il ladro attacca, e prende il denaro; il Negoziante prende la stessa persona. L' uno conculca le leggi sociali: l' altro la natura medesima. Non vi è chi non freme a questo paragone, e non sente agitarsi tutto il sangue a queste terribili idee, quando si riflette che i Negozianti per riuscire in questo Commercio fanno armare ora un popolo contra tutti gli altri, ed ora più Nazioni contra una sola; quando si considera la maniera come sono trattati questi Schiavi non sembrerà tanto ardito il pennello che abbia fatto un tal confronto.

Ma i Negri sono una progenie di uomini nati per la schiavitù; stupidi; furbi, e scellerati. Confessano essi medesimi la superiorità della nostra intelligenza, e quasi riconoscono la giustizia del nostro Impero. Tutti sarà vero. Ma io non crederei mai che in Europa si potesse attentare la libertà di un Cittadino perchè sia stupido, sia furbo, sia scellerato. Fintantochè l' uomo non commetta un delitto, non può esser punito dalle leggi. L' esser stupido, l' esser furbo non è certamente un delitto che debba far perdere la proprietà della persona; l' esser scellerato se non è un delitto, che sia provato, e che meriti un tal castigo, non fa che si debba condannare a perdere

la

la libertà. Se confessano i Negri la superiorità del nostro spirito, è perchè noi ci siamo abusati dalla loro ignoranza; se riconoscono la giustizia del nostro Impero è perchè ci siamo abusati della loro debolezza.

Che se questi Negri erano Schiavi prima che se ne facessero le compre per l' America, o perchè nati per la maggior parte nella schiavitù, o perchè vi erano caduti o per lo dritto della guerra, o per qualche pena di morte, che aveano incorso coi loro delitti, e ch' era stata a medesimi commutata in quella della schiavitù; questa schiavitù si mantiene in Africa colle compre che si fanno di quelle sfortunate vittime. La guerra si fomenta col mettere il prezzo non già al riscatto, ma alla proprietà sopra i prigionieri. E poi come si può credere che un uomo possa nascere Schiavo, quando non può essere la proprietà d' un Sovrano, un figlio la proprietà d' un padre, una moglie la proprietà d' un marito; un domestico la proprietà d' un padrone, un Negro la proprietà d' un colono.

Ma questi Schiavi si erano venduti da se medesimi. Sì, ma non mai un uomo ha potuto promettere in vigore d' un patto, o di un giuramento ad un altr'uomo di fare qualunque uso, o abuso della sua persona. Se egli ha consentito a tal patto, e fatto tal giuramento, questo è accaduto in un eccesso d' ignoranza, oppure di follia, e ne rimane sciolto nel momento medesimo che ritorna a se stesso, o che riacquista la sua ragione. Ma erano essi stati presi in guerra. Sì, ma che importa al Mercante, che il vincitore abusi, come più gli piaccia della sua vittoria, perchè egli voglia rendersene anche complice. Ma erano colpevoli condannati nella loro patria alla schiavitù. Sì, ma chi gli aveva giudicati? In uno stato dispotico dell' Africa non vi è altro colpevole fuorchè

chè il despota. Tuttociò che contribuisce a privare l'uomo della sua libertà è un attentato contro alla sua persona. Tutte le mani che lo tengono legato alla tirannia di un barbaro sono mani nemiche. Il Suddito, e lo Schiavo d'un dispota sono nell'Africa egualmente in uno stato opposto alla natura. Queste sono le risposte, che piene d' enfasi, e di energia dà il Raynal a chi cerca di giustificare questa schiavitù, e queste in generale sono le ragioni, colle quali maledice questo Commercio.

TIT. XII.

Stato presente della questione.

Questi combattimenti dei Filosofi sono arrivati alle orecchie delle Corti. Le medesime se ne sono cominciate ad interessare, e si è resa la cosa un poco problematica. In Londra nella Camera dei Comuni Mr. Pitt Primo Ministro, che nella discussione dell'altre gran questioni Nazionali non avea sperimentato altro più formidabile Avversario che Mr. Fox, s' incontrò nella stessa opinione quando fu proposta la suppressione della Tratta de' Negri. Mr. Wilherforce, l'Amico di Mr. Pitt, la propose nella Sessione del dì 18. Aprile *1791.* Il ritratto che si fece dell' enormità, che aveano luogo nel traffico dei Negri, dopo le voluminose informazioni, prese parlamentariamente a quest' oggetto, era di una natura a far fremere. Intanto molti Membri si opposero alla Mozione per ragioni Mercantili di guadagno Nazionale, e di gelosia a riguardo dell' altre Nazioni, che continuerebbero questa Tratta.

La

La discussione fu ripigliata il dì 19.; gli stessi Membri trattarono il Piano Filantropico di Mr. Wilhelforce di *visionario*, *chimerico*, e *pericoloso*. Mr. Pitt per lo contrario l' appoggiò, e fece valere con sensibilità, ed eloquenza, da una parte la crudeltà di trafficare il sangue umano, dall' altra la possibilità di sostituire a questo Commercio, veramente antropofago ne' suoi effetti, un altra maniera di coltivar le Terre nelle Colonie senza metterle in pericolo per mezzo di una libertà improvvisa, ed impetuosa. Egli terminò il suo discorso con dichiarare che sino al suo ultimo sospiro avrebbe la consolazione di avere appoggiato con tutto il suo potere la causa della libertà, della giustizia, e dell' umanità. Mr. Fox avea già detto in una occasione precedente che coloro, i quali desideravano la continuazione della Tratta dei Negri, erano gente di un cuore, la cui durezza era insensibile alle impressioni dell' umanità, e la testa inaccessibile alla ragione.

La Gazetta di Leyden del dì 26. Aprile 1791. (1), che ci fa questo rapporto, conchiude, che tragli uomini, tra gli Europei sopratutto civilizzati, e Cristiani, esistono due mezzi, anche più potenti, che, comprimendo i movimenti dell' umanità, quelli della stessa Religione, autorizzano i più gran delitti, e non apprezzano il sangue umano in paragone dei loro vantaggi, cioè la *Politica*, ed il *Commercio*. Un altra volta la Politica, questa volta il Commercio fece che la minorità fosse dal canto della Ragione. Mr. Pitt perdette per una pluralità di 75., cioè a dire di 163. contro a 88. Voci. Tanta severità fu per produrre funestissime conse-

(1) *Num. 33. Supplement art. de Londres du 22. Avril.*

feguenze nell' Ifole Inglefi dell' Indie Occidentali, perchè, effendovi in effi due terzi più di Negri di quello, che fievi di Bianchi, a gran fatica riufcì di tenerli in freno.

Ma propoftafi nuovamente nella Camera de' Comuni nel 1792. l'abolizione di quefto Commercio; e dopo fortiffime oppofizioni fi deliberò che foffe abolita, ma gradatamente come avea fatto la Danimarca, e che tale abolizione aveffe pieno effetto folamente al finire dell' anno 1795. Nè valfero a contraftare, e fofpendere tale atto l'efferfi fatto riflettere che il valore dei Negri nelle Ifole Inglefi d' America era di dodici milioni, e mezzo di lire fterline, quando la proprietà de' beni ftabili non è che di venticinque milioni: che Baftimenti di trecento mila Botti, e venticinque mila marinari vi s'impiegavano, e che le portate, ed eftrazioni afcendevano a dieci milioni di fterline. Ma il Parlamento nel mefe di Maggio dell' anno 1793. fu nuovamente occupato dalla Mozione fatta da Mr. Wilherforce relativamente a quefta Tratta. Non avendo potuto riufcire a farla fopprimere interamente, egli propofe nella Seffione del dì 22. di Maggio che fi confideraffe la fua Mozione, la quale tendeva ad impedire che le Navi Brittanniche non apportaffero Schiavi alle Potenze ftraniere. La propofizione pafsò, e fu rifoluto che fi prefenterebbe un Bill per impedire la tratta, e la vendita degli Schiavi alle Nazioni ftraniere (1). Ed ecco come non oftante l'abolizione già decretata nel 1792. riefce ancora difficile l'efecuzione.

(1) *Supplement aux Nouvelles extraordinaires de Leyde an.* 1793. *num.* 44. *Art. de Londres de* 24. *Mai.*

In Francia l' Assemblea Nazionale sanzionò la Tratta de' Negri, non ostante che nell' Isole Francesi si erano questi ribellati, ed i Negri erano continuamente alle mani coi loro padroni, le cui terre, piantagioni di zucchero, indaco, e caffè soffrirono perciò moltissimo. Contra di questa sanzione si scaglia un Autore (1), il quale sperava dalla Francia, che si credeva destinata a rompere in Europa i lacci della feudalità, e della monarchia, ad operare in America in una maniera più analoga alla sua Filosofia. Egli piange la barbara condizione di questi schiavi, ne fa vedere il lor Codice come se fosse scritto col sudore, e colle lagrime, e col sangue di tante vittime destinte senza loro colpa al macello. Fa parlare alle Nazioni di Europa lo sventurato Americano, e invitandole a mirare le sue catene, gli mette in bocca queste parole: *Io tranquillo nella mia patria, e signore di me stesso, e delle mie fatiche, io era felice . . . . . ma più non lo sono. Una mano sacrilega, ed inumana mi tolse la felicità, la libertà, e la patria. Condotto in altro emisfero io sono costretto a servire il mio barbaro rapitore, e mendicar da lui la sussistenza, e la vita. Son punito adunque per esser nato sotto altro Cielo.* Così declama quest' Autore, così detesta questa schiavitù, facendogli eco le penne di tanti Filosofi, che non mai si stancano di farne vedere l' orrore.

I Negri istessi non ostante la loro stupidità hanno cominciato a scuotersi. La natura, e la disperazione già

(1) Veggasi una piccola opericciuola che ha questo titolo: *Tutti han torto, o sia lettera a mio Zio sulla Rivoluzione di Francia stampata in Italia nel 1792. cap. 5. in fin.*

già cominciano a parlare nel loro cuore con non minore efficacia, che la Filosofia. Alcuni Bianchi da essi trucidati, e le continue rivoluzioni che si sentono sono baleni, forieri di qualche tempesta. Noi dunque che diremo in questa gran questione? A considerarla nel Tribunale della ragione non posso mai determinarmi a credere che l'uomo sia una mercanzia, e che faccia onore all'umanità il volerlo convertire in un vilissimo armento. Ma come l'edificio della schiavitù è sostenuto da passioni così universali, da consuetudini così autentiche, dalle rivalità di Nazioni così potenti, da' pregiudizj così profondamente radicati, aspettiamo dal tempo, dalla prudenza, giustizia, e generosità dei Sovrani che si possa effettuare una sì gran rivoluzione, che l'uomo si restituisca all'uomo, e che faccia nell' Universo quella figura, alla quale è stato adattato dal Creatore.

T I T. XIII.

Commercio degli Schiavi presso i Barbareschi.

L'Africa se vende all'Europa degli uomini per trasportargli in America, se essa è quella, che somministra la materia a questo Commercio; non lascia dall'altra parte di rubare alla stessa Europa degli uomini per farne anche un oggetto di Commercio. La libertà dell'uomo anche è messa all'incanto, e destinata a servire al piacere, ed al capriccio. I Corsari di Barbaria l'hanno assoggettata alle loro scorrerie, e fra essi gli Algerini son quelli, che ricavano maggior utile dalla vendita degl'infelici, che cadono nelle lor mani. Cosa è mai questo Commercio, qual ne sia la natura, ed il genere, come si faccia, e quello, che se ne dee pensare, sarà lo scopo di questo titolo, che chiuderà l'argomento del Commercio degli uomini.

Quando un Corsaro Algerino ha concepito il disegno di andare in corso ne chiede la licenza al Dey, licenza che non mai gli vien negata, qualora il vascello non è attualmente necessario al servizio del Governo. Come è entrato nella Rada colla sua preda, il Capitan del Porto va a prendere uno stato degli Schiavi, e del carico, e ne fa la relazione al Dey: dopo di che gli Schiavi son condotti al suo palazzo, ove si trovano i Consoli forestieri per riconoscere se vi sono Schiavi della loro Nazione. Quegli, che non erano che passeggieri sono rimessi; gli altri restano in servitù. Il Dey dopo che si ha preso la parte che gli tocca nel numero degli Schiavi, si mandano gli altri al *Batistan*, o Mercato degli Schiavi. I Sensali ve li fanno passeggiare uno dietro all'altro, proclamando ad alta voce la

loro

loro qualità, e professione, ed insieme il prezzo, che se ne pretende. Tutte le Nazioni vengono ammesse ad offerire all' incanto, e quando non si presenta più verun oblatore, lo Scrivano registra sul suo libro il prezzo del maggiore offerente. Questo primo incanto non va mai molto avanti, perchè gli Schiavi non si consegnano che nel secondo, il quale si fa nel palazzo del Dey, ed alla presenza di questo Principe.

Questi Schiavi sono dai Compratori presi per proprio servizio, o per rivenderli. Nel rimanente sono essi meno infelici in Algieri, in Tripoli, in Tunisi, che negli Stati del Re di Marocco. L' umanità vi vede fremendo mille persone civili condannate all' istesse fatiche delle bestie, e trattate con crudeltà ancora maggiore. Il riscatto dei cattivi si fa dalla pubblica Redenzione a spese di quello Stato, di cui sudditi sono gli Schiavi, o per la mediazione dei Religiosi della Mercede, che per quest' uopo van facendo delle collette, o per ordine dei particolari. Questo zelo quantunque assai grande, ed efficace, non può mai corrispondere all' attività, con cui i Corsari di Barbaria infestano il Mediterraneo per far delle prede, che loro riescono cotanto fruttuose (1).

L' uomo adunque in questi Stati è mercanzia. Ma come tali Reggenze debbonsi considerare rispetto a noi, per vedere se questi Armatori sieno Corsali, o nemici? Il Corsale è l' istesso che un Pirata, o ladron di mare, che senza essere autorizzato da alcun Principe arma un vascello da guerra colla mira d' impadronirsi dei Vascelli mercantili, in cui sarà per imbattersi, e far preda di robe e di uomini. Un ceto di tal natura non for-

(1) *Diz. del Citt. V. Schiavi.*

forma stato, ancorchè i Pirati osservassero tra loro una certa giustizia. La ragione si è perchè lo scopo di questa Società non è di difendere i dritti, ma di offendere gli altri (1). Ecco perchè i Pirati non possono esser soccorsi dal dritto delle genti, per essere i disturbatori dell' Universo. Il riscatto ad essi promesso non si dee, nè sono capaci di godere quei privilegj, che godono i veri nemici.

Egli è proibito di dare ai Pirati alcuna assistenza, o ritiro. Tutte le Nazioni sono obbligate di cacciarli, di perseguitarli, di punirli. Si debbono spogliare del loro bottino, che dee essere restituito ai Proprietarj, e se non si riclama, questo bottino dee essere depositato in mano sicura. Ognuno può prendere sopra i Pirati, e può spogliarli dei loro beni, poichè *ipso jure* son forgiudicati secondo il linguaggio dei Dottori. I Pirati divennero tanto in orrore presso i Romani che Floro li considera come violatori della confederazione del Genere Umano, e Cicerone li chiama nemici comuni, coi quali non vi deve essere nè fede, nè giuramento. Grozio però attacca Cicerone, e vuole che quando al Pirata si è giurata la fede, si dee mantenere, ed attendere la promessa non ostante che Cicerone non glie l'accorda. Le leggi d'Inghilterra fatte in occasione dei Pirati non lasciano di farne vedere l'orrore, e a queste leggi contro ai Pirati, e i Corsari bisogna aggiungere le precauzioni che si son prese a questo riguardo nei Trattati di Commercio. Elleno ci fanno vedere che i Pirati non hanno il dritto dell'armi, che sono ladri, ed assassini, che non formano un corpo di Stato, che sono nemici di tutte le Nazioni, contro alle quali esercitano indistintamente le loro

(1) *Grot. de jur. bell. & pac. lib. 3. cap. 3. §. 2.*

loro ruberie, e che tutte le Nazioni sono nel dritto di corrervi sopra, e di esterminarli senza dichiarazione di guerra.

Così nel Trattato di Commercio tralla Francia, e l'Olanda del dì 21. Decembre 1739. il Re Cristianissimo, e gli Stati Generali delle Provincie Unite convennero che non riceveranno, nè soffriranno che i loro Sudditi ricevano in qualche paese della loro ubbidienza alcun Pirata, chiunque possa essere: che lo faranno perseguitare, punire, e cacciare dai loro porti, e che le navi depredate, ed i beni presi dai Pirati, che si troveranno in natura saranno subito, e senza formalità di processo restituiti francamente ai proprietarj, che li riclameranno. Nel Trattato del 1667. trall'Inghilterra, e l'Olanda (1) si convenne che se i vascelli dell'una, o dell'altra Nazione incontrassero un vascello amico che sia attaccato, gli daranno ogni sorta di soccorso, e che non sarà permesso ai Pirati di vendere nei porti dell'una, e dell'altra Nazione i bastimenti, e le mercanzie, di cui si saranno impadroniti, e che se queste prede sono state vendute, saranno restituite ai proprietarj, che le riclameranno (2).

Tale è l'idea che si è formata dei Pirati, i quali depredando uomini, e robe, e mettendo i primi in ischiavitù, e Commercio non ci fanno vedere che l'uomo per questo diventi mercanzia. Che alcuni vogliano incrudelire contro a tutti gli uomini, ne vogliano far scempio, ammazzarli, trucidarli, venderli, e farne tutto quel male che possono, non nasce alcun dritto che gl'infelici da essi presi debbano essere considerati dagli altri,

(1) *Art.* 28. *e* 29.
(2) *Cod. de la Humanitè. V. Pirate.*

altri, come ne pensano quei ribaldi. E' un abuso che si fa della specie umana, ma non per questo ella non merita i suoi riguardi. E quindi si è che tutte le Nazioni si sono collegate a detestare questo infame mestiere, a proscriverlo, e a restituire all'uomo la sua libertà naturale quando non possa essere soprassatto dalla forza.

Ma bisogna distinguere il Pirata dal Nemico. Cicerone nella quarta Filippica (1) chiama nemico colui, che ha la Repubblica, la Curia, l'Erario, il consenso, e la concordia dei Cittadini, e che sia tale, con cui possa esservi pace, e confederazione. Gl' Illirici, perchè aveano in costume di esercitar la piratica, ma d'ordine dello Stato, furono vinti da Ottavio, come narra Appiano Alessandrino (2), e si accordò il trionfo. Pompeo sconfisse i Pirati, ma non per questo titolo gli si accordò quell'onore. La Cilicia era una Nazione libera, viveva colle sue leggi, e i suoi abitanti si chiamarono Pirati, perchè scorrevano il mare, ma Pirati non erano. Pompeo ne trionfò, come se fossero nemici, perchè il trionfo si accordava nelle guerre pubbliche. Così la guerra Balearica, così l'Illirica, per cui fu accordato il trionfo a Cneo Fulvio Centumano: così la guerra che Carlo V. fece con Barbarossa non fu contro ad un Pirata, perchè quegli era Ammiraglio della Flotta Turchesca, e guerreggiava a nome degli Ottomani.

Con queste massime si va a risolvere la gran questione, anzi interessantissima questione proposta da Bynkersoek nelle sue questioni del dritto pubblico se i Barbareschi sieno Pirati. Egli fa vedere che gli Algerini, i Tripolini, i Tunisini, e i Salettini non sono Corsari.

(1) *C. 6.*
(2) *De Bell. Illyr. pag. 766.*

ri. Essi costituiscono Repubbliche, che hanno certa fede, e vi hanno l'Imperio: con esi ora ci è pace, ed ora ci è guerra, non altrimenti come si pratica cogli altri popoli, e perciò hanno quel dritto che godono gli altri Principi. Esi dunque sono nemici piuttosto, che Corsari, e se non hanno giusto motivo di essere nemici, non perciò perdono il dritto, ed il nome di Repubblica. Non importa che in qualche fatto particolare sieno stati considerati come Corsari; non per questo si dee distruggere l'idea generale.

Io sono con lui: il discorso è ben tessuto, e conchiude. Che diremo adunque sul lor mestiere di predare, e vendere uomini? Non lascia di essere l'istesso di quello dei Pirati, ed in conseguenza dee sempre far orrore, e dovrebbe muovere tutte le Società a procurarne i mezzi di estirparlo. Se o le circostanze, o i motivi di politica tanto non possono permettere, non è però che il voto di tutte le Nazioni non sia concorde in questo, e vorrebbe schiantare dalla superficie del Globo questa genìa, che tanto disturba il Commercio universale, e vada tanto a degradare la natura umana. Questo Commercio di uomini adunque, che si esercita dalle potenze Africane è contro al dritto delle Genti, e non dà alcun peso a chi vorrebbe darci perciò ad intendere che l'uomo sia una mercanzia. Torno a ripeterlo: anche quì è un abuso che si fa della forza, ed in conseguenza, siccome i Corsari per ragione del loro mestiere sono i nemici comuni quantunque non avessero Stato, così chi ha la Repubblica, e pratica l'istesso dee meritare la stessa esecrazione.

TIT. XIV.

Quali cose non sono in Commercio.

GIà si è veduto che cosa venga sotto il nome di mercanzia; quale veramente lo sia, ancorchè se ne fosse dubitato; e quale non lo sia, ancorchè si avesse avuta per tale. Mi resta ora da vedere quali sieno quelle cose, che in se stesse sarebbero mercanzie, ma che non sono tali, perchè sono fuori del Commercio; giacchè non tutto quello che cade sotto questo nome può vendersi, ed essere nel circolo delle cose. Ve ne sono alcune, che dalla natura, dal dritto delle Genti, e dalle leggi del paese sono escluse da questo giro, ed in conseguenza sono fuori di Commercio. E' elegante a questo proposito il testo di Paolo (1), il quale ci fa saper che possiamo vendere tutte quelle cose che sono nostre, o in ragion di dominio, o in quella di possesso, o che possiamo ripetere in giustizia, ma non già quelle, *quas natura, vel gentium jus, vel mores Civitatis Commercio exuerunt*. La Glossa spiegando quelle cose, che per natura non si possono commerciare, dice *ut homo liber*: per dritto delle Genti, *ut sacer, & religiosus locus*: per dritto della Città, *ut res publicæ in publico usu*. Ecco la grande eccezione, che si fa al Commercio per ragion delle mercanzie, ed è quella, che dee meritare la mia attenzione in questo titolo.

La Natura è la prima, che si dee sentire, ed ella proibisce la vendita dell'uomo libero. Le leggi vi vengono

(1) *In l.* 34. *si in emptione* §. *omnium rerum ff. de contrah. empt.*

gono in soccorso, e stabiliscono in tanti luoghi, che la natura non è in Commercio. Un uomo libero non si può comprare, nè si ammette la compra, o la stipula nel caso che quell'uomo divenga servo. Quantunque le cose future si possano comprare, non è lecito però di aspettare un tal caso (1). Le leggi istesse ce ne danno la gran ragione in altre occasioni, e ci fanno sapere che *in homine libero nulla corporis æstimatio fori potest* (2). La natura veramente ne freme a questo Commercio, e se ne inorridisce.

Nell' istesse leggi Romane veggo qualche cosa intorno al Commercio che si poteva fare degli Eunuchi. Già Adriano avea proibito che gli uomini diventassero Eunuchi, e sottopose alla pena della legge Cornelia chi era reo di tal delitto confiscandone i beni (3). Costantino, oltre a questa pena, diede al Fisco anche lo Schiavo, ed il luogo, dove colla scienza del padrone era divenuto Eunuco (4). Leone proibì che gli Eunuchi della Nazione Romana diventati tali, o nello Stato dell' Impero, e nel Barbaro suolo, si potessero vendere sotto pene gravissime, tanto contra di quelli, che ardissero di farlo, quanto contro al Notaro, che avea scritto l'istromento, e contro al Gabelliere, che ne avesse a tal'effetto esatto il dazio. Ma permise il Commercio degli Eunuchi delle barbare Nazioni che divenissero tali fuori dei confini dell'Impero Romano. Eccone le parole: *Barbaræ gentis Eunuchos extra loca nostro Imperio subjecta fa-*

(1) *Cit. l. §. liberum hominem, l. liberi hominis ff. eod.*
(2) *L. 1. ff. de iis, qui dejec. vel effud. §. sed cum liber homo l. fin. eod. l. ex hoc si quadrup. pauper. feciss. dicat.*
(3) *L. 4. §. 1. ff. ad l. Corn. de sicar.*
(4) *L. 1. C. de Eunuch.*

ctos, cunctis negotiatoribus, vel quibuscumque aliis emendi in Commerciis, & vendendi ubi voluerint tribuimus facultatem (1).

Il dritto delle Genti esclude anche dal Commercio le cose sagre (2): *Nullius autem sunt res sacræ, & religiosæ, & sanctæ: quod enim divini juris est, id nullius in bonis est* (3). Non si possono queste cose da noi vindicare, come se fossero cose nostre (4), nè per ragion di proprietà, nè per uso profano. Giustiniano ne propone tre specie, ed eccone la prima: *sacræ res sunt quæ rite per Pontifices Deo consecratæ sunt, veluti ædes sacræ, & donaria, quæ rite ad ministerium Dei ædificatæ sunt: ... Locus autem in quo ædes sacræ sunt ædificatæ, etiam diruto ædificio, sacer adhuc manet* (5). La parola *donaria* comprende gli ornamenti, e i vasi sagri (6), e chi compra, e distrae tali cose addette alla Religione incorre nel delitto di *lesa Religione* (7).

La seconda specie comprende i sepolcri, che vanno col nome di cose Religiose. Ma oggi come non è proibito di avere i sepolcri privati, di lasciargli agli eredi, e di vendergli agli altri, non si può dire che non sieno in Commercio. La terza finalmente riguarda le mura, e le porte della Città, che in una certa maniera appartengono al dritto divino, e si chiamano cose sante, perchè sono inviolabili. Queste, come non appartenevano a ciascheduno o per ragion di proprietà, o per altr

(1) *L. 2. Cod. eod.*
(2) *L. inter stipulantem §. sacram ff. de verb. oblig.*, *l. usucapionem ff. de usucap.*
(3) *§. Nullius Inst. lib. 2. tit. 1.*
(4) *L. 23. §. 1. ff. de rei vindicat.*
(5) *Ib. §. 1. sacræ.*
(6) *§. Sancimus 21. Cod. de Sacros. Eccl. Nov. 120. c. 10.*
(7) *L. 1. C. de sepul. viol.*

altr'uso, furono ancora considerate come fuori di Commercio. Tale fu il senso, che le leggi Romane diedero a queste tre cose; ma ognuno vede che quelle che propriamente chiamarono sagre appartengono veramente al caso nostro, quantunque le medesime non lasciano di avere anche il nome di sante, e religiose, espressioni che oramai sono sinonime, e ci fanno vedere che tutto quello, che è addetto al culto di Dio non può essere in Commercio.

Finalmente il Dritto Civile ha escluso dal traffico molte mercanzie, le quali per un tal divieto cessano di esser tali. Fu proibito il mercato degli Schiavi Cristiani, perchè molti caduti nelle mani degli Ebrei, e trattati da questi con durezza, rinunziavano alla loro Religione, e si ascrivevano alla Sinagoga sotto la speranza d'incontrare una sorte migliore. Così prescrissero gl'Imperadori Onorio, e Teodosio nell' anno 417. fulminando la pena di morte a quell'Ebreo che avesse comprato uno Schiavo Cristiano, lo possedesse per qualsivoglia titolo, e lo circoncidesse, dando anch'essi di più la libertà allo Schiavo (1). E quantunque la legge parlasse dei soli Ebrei la rubrica però dice *ne Christianum mancipium hæreticus, vel Judæus, vel Paganus habeat, vel possideat, vel circumcidat*, e questo è il caso, che la rubrica è più estesa del trattato, e vedesi *plus in rubro, quam in nigro*, come ho notato in altre occasioni. Questa legge nei Basilici (2) si estende ai Greci, cioè agli adoratori degli Dei, Samaritani, ed altri Eretici, cioè quelli, che non sono Ortodossi (3).

Fu

(1) *L. un. C. ne Christian. mancip. heret. vel Judæus &c. l. 16. Cod. de Judæis.*
(2) *Lib. 6.*
(3) *Nov. 129.*

Fu proibito di venderſi la porpora, di cui il Principe veſtiva quando ſedeva nella ſua Maeſtà ſotto pena della vita, e della confiſcazione dei beni (1). La ragione ſi è perchè non conviene ad altri veſtire come veſtiva il Principe nella ſua grandezza. Dal ſangue di quel peſce, onde facevaſi la porpora anche ſi forma l'inchioſtro imperiale, chiamato *ſacrum encauſtum*. Niſſuno poteva averlo, cercarlo, o ſperarlo ſotto pena della confiſcazione de' beni, e della vita (2) Baldo (3) racconta di aver veduto un certo antico privilegio ſcritto con queſt' inchioſtro imperiale, il quale ſecondo la diverſa apparenza dell' aria compariva roſſo, negro, e d' oro. Non ſi poteva anche comprar la ſeta dai Barbari (4), anche per l' iſteſſa ragione che i ſoli Imperadori, e i Supremi Magiſtrati veſtivano porpora, e ſeta. Ma oggi la coſa va tutta al contrario, come a tutti è noto, per eſſerſi totalmente in queſto cambiato il coſtume, eſſendo tutt' altro l'ornamento degl' Imperadori, e de' Magiſtrati (5).

Il grano era, ed è la prima di tutte le mercanzie, ma non era lecito di venderlo in diverſi lidi, ſenonchè nei luoghi ordinarj ſotto pena della vita (6). Queſto era il grano del *pubblico canone*, che dalle leggi è chiamato *canon* (7), *commeatus* (8), *canon urbica-*

(1) *L.* 1. *Cod. quæ res vend. non poſſ. l. ſi quis naviculam cum gloſ. Cod. de muril. lib.* 11. *l. temperet.* 4. *Cod. de veſt. baloſer. l. purpura* 5. *eod.*
(2) *L. ſacri affatus* 6. *ff. de diverſ. reſcript.*
(3) *In l.* 1. *Cod. quæ res vend. non poſſ.*
(4) *L.* 2. *eod.*
(5) *Cujac. lib.* 12. *obſ. cap.* 24.
(6) *L.* 3. *h. t.*
(7) *Cit. l.* 3. *l.* 30. *Cod. Theod. de annona.*
(8) *L.* 32. *Cod. Theod. de navicular.*

bicarius (1), e *entheca populi Romani* (2). Le Provincie sottoposte all' Impero, l' Egitto, la Sicilia, la Gallia, l'Africa, che abbondavano di grano, somministravano ogni anno all' Imperadore sotto nome di tributo quelle specie annonarie, che si chiamavano coi nomi da me descritti per potere alimentare il popolo Romano (3). Or come quest' annona dipendeva piuttosto da un soccorso estraneo, che dall' interno, e non v' era cosa che potesse tanto muovere la plebe a sollevarsi quanto la mancanza di questo genere, gl' Imperadori ne presero tanta cura, che tralle lodi, che si consagravano nelle monete l' *Annona Augusta* n' era il principale elogio. Tacito (4) ci fa sapere la cura che si prese Claudio perchè non mancasse il grano in Roma, e non mancarono i suoi successori a regolar quest'annona con varie leggi (5). Quindi affinchè i privati, Cittadini, e forestieri che fossero, non impedissero questo trasporto piacque di proibirne il mercato colla pena di morte. Alla stessa pena furono sottoposti quegli uomini vili, e bassi, i quali o per compra, o per altro qualsivoglia titolo frastornavano l' annona militare, che si soleva mandare all' esercito. Gli uomini più civili che avessero commesso un tal delitto perdevano i beni, e questo fu stabilito a ragione, non essendovi delitto più pernicioso alla Repubblica quanto il privare l' esercito dell' annona quotidiana (6). Questi divieti, e queste pene fanno vedere che il grano venduto in quei luoghi, e in quelle cir-

(1) *L. 3. C. Theod. de can. frument.*
(2) *L. 13. Cod. Theod. de oper. publ.*
(3) *Gothofr. Paratitl. ad Cod. Theod. lib. 14. tit. 14.*
(4) *Lib. 12. Annal.*
(5) *Cod. lib. 11. tit. 22. de Canone frumentario Urbis Romæ.*
(6) *L. 4. eod.*

circostanze non è mercanzia, il che corrisponde a noi quando diciamo che il grano non si può estrarre dal Regno, e vendersi senza la Tratta, ed il permesso sovrano. In queste circostanze non è mercanzia.

Non era permesso ai privati di fabricare armi, venderle, comprarle, e trasportarle, ed in conseguenza le medesime non erano comprese sotto il nome di mercanzie. Solamente era conceduto ai privati di fare, e di vendere i coltelli piccoli, i quali non aveano alcun uso nella guerra (1). Bartolo però (2) prova che questa legge non fu posta in pratica, e che sia stato lecito di vender l' armi. Stracca approva questo sentimento di Bartolo (3), ed il corpo di coloro, che erano addetti alla fabbrica delle armi, di cui parla il titolo del Codice *de Fabriensibus*, non è più in uso. Lo stesso ci attesta Hevia citando le leggi di Spagna (4). Anzi a questo proposito fa notare l' istesso Stracca quello, che altra volta ho accennato cioè che l'Imperadore (5) permette al Mercante la spada nella sua sella, e nel suo cocchio quando scorre la Provincia per negoziare, non perchè offendesse qualcheduno, ma per difendersi da qualche ladro. Perezio (6) però desidera che la Novella di Giustiniano si richiamasse all' osservanza, perchè ha gran ragione di proibire la vendita dell' armi ai privati, di toglierle ai compratori senza restituirne il prezzo, e che quelli che aveano la cura di fabbricarle le riponessero nel pubblico arsenale per distribuirle ai Soldati.

Le

(1) *Auth. de arm. & Gloss. in rubr. de fabricens.*
(2) *In l. 1. ff. ad l. Jul. de vi pub.*
(3) *De mercat. part.* 4. *n.* 11.
(4) *Cam. Ter. lib.* 1. *cap.* 6. *n.* 13.
(5) *In* §. *mercator de pace tenen. & ejus curial.*
(6) *Ad tit. quæ res exp. non deb. n.* 4.

Le leggi Romane che parlano della compra, e vendita, e delle cose che si possono vendere, e comprare, passano a parlare di quelle che non sono in Commercio sotto il titolo *quæ res venire non possunt, & qui vendere, vel emere vetantur*. Dopo aver esposto quali esse sieno, e secondochè da me si sono rapportate, parlano ancora della vendita degli Eunuchi, proibendola in quella maniera come abbiamo veduto, e conchiudono il discorso col titolo *de patribus, qui filios suos distraxerunt*, volendo che quantunque il padre abbia i figli in potestà non può però venderli, e dargli in pegno (1). Solamente gli su permesso in caso di necessità, e di fame, il che oggi non è in uso, e solamente si possono dare in ostaggio, come accadde ai due figli di Francesco I., che furono dati in ostaggio a Carlo V., finchè tornato il Re in Francia non si fossero adempiti i patti che si erano promessi.

Tutto quello che si è detto ci fa vedere che secondo le leggi Romane alcune cose non si possono vendere per la Maestà dell' Imperio, come sarebbe la porpora; altre per la pubblica conservazione come sarebbe il grano; altre per la pubblica sicurezza come sarebbero le armi; altre per evitar l' empietà, e la diminuzione della natura, come sarebbero gli Eunuchi; ed altre per la natural libertà come sarebbero i figli, che non si possono vendere dai padri. E questo è il ristretto di tutti i titoli del Codice, che parlano di quelle cose, che non si possono vendere. Baldo è quegli, che fa un tal riassunto (2), al quale aggiunge l' altre cose, che non si possono vendere per lo rispetto dovuto alla di-

(1) *L. 1. h. t.*
(2) *In tit. quæ res ven. non poss.*

vinità, e che essendo sagrosante, e religiose non vanno cogli uomini.

Le leggi Canoniche hanno anche proibito il Commercio di alcune mercanzie. Le Crociate furono quelle, che in modo particolare eccitarono la sollecitudine dei Pontefici a tanto prescrivere, perchè con maggior facilità si potessero ricuperare i luoghi santi. In fatti, perchè quella guerra sagra riuscisse con felice evento, proibirono con varie bolle di non somministrare armi, o vettovaglie ai Saraceni. Così Alessandro III. nel Concilio Lateranense l' anno 1179. minacciò la scomunica, la servitù, la perdita delle cose vietate a tutti coloro, *quorum animos ita occupasset sæva cupiditas, ut Saracenis arma, ferrum, & ligamina galearum subministrarent, vel in galeis, & piraticis Saracenorum navibus regimen, & curam gubernationis exercerent* (1) Papa Clemente III. (2) non permise di sciolgersi dal porto, neppure a quelli, che navigavano in Alessandria per riscattare gli Schiavi, se non giuravano di non portar mercanzie, o altra cosa che potesse recare ai Saraceni o comodo, o sussidio, *excepto redemtionis articulo*; e indi vi aggiunse la pena di scomunica (3). Innocenzio III. confermò quello, che avea stabilito Alessandro III., ed aggiunse che non si dovesse aprire il grembo della Chiesa a coloro i quali avessero portato qualche cosa ai Saraceni, se non avessero mandato in soccorso di Terra Santa e tutto quello, che aveano percepito da un Commercio così condannato, ed altrettanti del proprio, affinchè fossero puniti egualmente in quello, che aveano mancato

(1) *Cap. 6. X. de Jud.*
(2) *Cap. 11. eod.*
(3) *Cap. 2. eod.*

to (1). Clemente V. nel 1320., e Giovanni XXII. (2), ordinarono l' istesso, *& tanta fuit Pontificum Romanorum in vindicando hoc crimine sollicitudo* (3).

Aggiungerò altre cose, che per motivi particolari non erano in Commercio. Il sale appartiene al Fisco, e la rendita delle saline è annoverata tralle Regalie (4). E quindi è solamente permesso di vendere il sale a chi ha comprato un tal dritto dal Fisco (5), altrimenti tutto sarà in contrabbando (6). Il veleno anche non è mercanzia, perchè tende alla morte, o altro danno di qualcheduno, e perchè *nec societas, nec mandatum flagitiosæ rei ullas vires habet* (7). Ma lo stesso Giureconsulto, che ne proibisce la vendita, la permette quando il veleno fosse mescolato con altra materia, che possa servire alla medicina (8). Fuori però di questo caso era delitto capitale in virtù della legge Cornelia *de sicariis* lavorare il veleno per ammazzare un uomo, averlo, e venderlo (9). E questa pena da varj Senatusconsulti, e Editti de' Principi si estese a coloro, *qui vel conceptionis* (10), *vel libidinis* (11), *vel abortionis* (12), *vel alienandæ mentis caussa* (13), avessero venduto il veleno.

(1) *Cap. 17. eod. extrav. comm. multa 1. de Jud.*
(2) *Extrav. copiosius c. de Jud. & Sarac.*
(3) *Heinec. exerc. 7. de Navib. ob merc. vetit. &* §. 13.
(4) *Tit. feud. quæ sint regal. l. inter publicas ff. de verb. signif. l. si quis sine C. de vect. & com. l. liber homo* §.1. *ff. de hered. inst. c. super quibusdam ver. præterea extra eod.*
(5) *Alciat. in citat. l. inter publica.*
(6) *L. si quis Cod. de vectigal. & com.*
(7) *L. 25. de contrah. empt.* §. *Veneni mali.*
(8) *Stracc. ib. n. 43. Hevia ib. n. 10.*
(9) *L. 1.* §. *1. l. 3. in princ. id. ad l. Corn. de sicar.*
(10) *L. 2.* §. *2. ad l. Corn. de sicar.*
(11) *L. 4. Cod. de malef.*
(12) *L. 38.* §. *5. ff. de pœn.*
(13) *Nov. 115. cap. 4.* §. *5.*

Anche i cipresſi del boſco di Dafne in Antiochia non ſi potevano vendere, ſiccome ancora i platani, e gli arbori Perſei in Egitto (1). Sozomeno e Cedereno ci fanno ſapere che queſto boſco di Antiochia era pieno di cipreſſi, e di molti alberi odoriferi; altri deſcrivono la forza, e la natura di queſti arbori, e che la foglia, e la corteccia dell' arbore Perſeo guariva qualſivoglia male. E quindi ci dovette eſſere gran ragione di eſimerli dal Commercio. Così ancora chi toglieva gli arbori dei Sicomori in Egitto era punito con pena eſtraordinaria, e non leggiera, perchè tali arbori *colligunt aggeres Niloticos, per quos incrementa Nili diſpenſantur, & diminutiones aquæ coercentur* (2). Accenno queſte diſpoſizioni del Dritto Romano, che proibivano il Commercio di alcune coſe per giuſtificare in generale ogni divieto che i Principi fanno quando proibiſcono la vendita di alcune mercanzie; e quando non la permettono ſe non colla loro intelligenza.

TIT.

(1) *L.* 1. *Cod. de expreſſ. ex luc. Daphnenſi &c.*
(2) *L.* 7. §. *quis arborem ff. de extraord. crim. Stracc. ib. n.*42. *& ſeqq.*

TIT. XV.

Quali cose non si possono estrarre.

Quae res exportari non debeant è il titolo quarantesimo primo del quarto libro del Codice, ed è quel titolo, che io imprendo quì ad illustrare. Fin quì ho parlato di alcuni particolari Commercj, che erano proibiti tragli stessi Cittadini Romani, e non aveano che fare coi Barbari, o sia cogli Stranieri. E' necessario che io quì faccia parola del Commercio che si vietava di farsi con questi, e il medesimo riguarda due rami: l'estrazione di alcune merci dal proprio Stato per l'altrui, e l'introduzione di altre, che s'immettono nel proprio. Questi due rami son conosciuti col nome di esportazione il primo; d'importazione il secondo, o sia l'uscita, e l'entrata delle mercanzie. Presso i Romani vi era quello dell'esportazione per le ragioni particolari dell'Imperio, e della sua grandezza: quello dell'importazione poi è stato in voga quando l'Europa, divisa in tanti Stati, ha dovuto regolare in maniera il suo Commercio che ogni Nazione è stata nell'obbligo di vedere quello, di che avea bisogno dall'altre, o dovea ad esse provvedere.

Appartiene certamente alla Repubblica che non si dia a tutti, e senza distinzione la licenza di commerciare. Appartiene allo Stato secondo l'avvertimento di Aristotele (1), *legibus definire, quibuscum communicare cives oporteat, cum quibus non oporteat*. Appartiene veramente alla Nazione di vedere se il forestiero sotto il pretesto del Commercio non venga ad impoverire i Cittadi-

(1) *Lib. 7. polit. cap. 6.*

tadini, ad introdurvi del lusso, ed altri vizj, e a rendersi colle robe nostre più potente, e più ricco. Quindi si è che dipende dal giudizio del Principe lo stabilire quelle cose, che sono necessarie, o utili allo Stato, e di fissar con leggi certe, e manifeste quello, che si dee estrarre per trasportarlo altrove, e quello, che si dee introdurre da' paesi stranieri, altrimenti appena si può impedire la miseria, o il lusso dei Cittadini. Così Plutarco (1) ci fa sapere che il Legislatore degli Spartani non solamente proibì ai suoi Cittadini il viaggiare, ma ancora interdisse il Commercio ai forestieri in Isparta. Gli antichi Germani anche fecero l'istesso (2), e Solone permise solamente l'estrazione dell'olio, proibendo altri generi, e sopra tutti i fichi, per la cui estrazione vi erano i delatori, chiamate *Sicofanti* (3). Così la pensarono i Romani, come si vede da questo titolo, e così tutte le Nazioni moderne. La Francia e l'Imperio proibirono l'importazione, e la vendita dei diamanti nei loro Stati: i Francesi l'estrazione della seta: gl'Inglesi la lana, e lo stagno non lavorato, e così degli altri. Veggasi il Marquardo che tratta assai bene quest'argomento che fece dispensare l'erudito Eineccio di entrare in questo campo (4).

So che Grozio (5), e Scaccia (6) credono cosa inumana il niegare il Commercio agli stranieri, quando non

(1) *In Lycurg.*

(2) *Cæsar de bell. Gall. lib. 2., & 4. cap. 1. Tacit. de mor. German. cap. 23.*

(3) *Plutarch. in Solon. Athen. lib. 3. cap. 2.*

(4) *Marquar. de jur. mercat. lib. 1. cap. 17. de Restrictione, & coarctatione commerciorum, itemque de jure prohibendæ transvectionis mercium singulari. Heinec. ib. §. 16.*

(5) *De jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 2. n. 13. 18. 22.*

(6) *De Commerc. §. 1. qu. 1. n. 47.*

non fossero nemici. Essi riflettono che tutte le Nazioni hanno sempre fatto gran conto della libertà del Commercio; che tolto il Commercio si rompe la confederazione del genere umano (1); che Iddio non ha accordato tutto a tutte le parti della terra, ma ha distribuito i suoi doni in ragion dei paesi, e così fece nascere il Commercio, ed in conseguenza senza ingiuria non può questo essere impedito per essere una tale proibizione contraria alla natura della società. Aggiungono che il Commercio è necessario alla società umana, e perciò nessun mortale lo può proibire, e impedire. E su questi fondamenti gl' Inglesi si lagnavano degli Spagnuoli perchè niegavano ad essi la libertà del Commercio contro al dritto delle Genti (2).

Ma nè l'una, nè l'altra ragione basta a persuaderci. La libertà del Commercio dee esser salva in tempo di pace, e la stessa libertà non permette, anzi proibisce di forzarci a ricevere alcune mercanzie dallo straniero. Non è in pericolo la società umana quando s'interrompe il Commercio con questa, o quell' altra Nazione, le cui mercanzie a niuno sono tanto necessarie, anzi potrebbero avvilire le nostre. Vi è gran differenza tralla proibizione del Commercio in generale, e quella che riguarda qualche particolar Nazione per caso di necessità. I Trojani si lagnavano, e trattavano da barbari i Cartaginesi, che niegavano ad essi l' ospizio dell' arena. Ma quella Regina in poche parole rispose

Res dura, & regni novitas me talia cogunt
Moliri, late fines custode tueri (3).

La necessità è la grande, e dura maestra delle cose, e la

(1) *Flor. lib. 3. c. 6.*
(2) *Thuan. lib. 71. ad an. 1580.*
(3) *Virg. lib. 1. Aeneid. v. 563.*

la ſalute del popolo è la ſuprema legge, alla quale tutte l'altre debbono cedere, e dare il ſuo luogo. Eccone gli eſempj ſomminiſtrati non ſolamente dalla ſperienza, ma anche dalle leggi Romane (1).

E come quì ſi tratta di vedere quelle mercanzie, che non ſi poſſono portare agli Stranieri, i quali dai Romani erano chiamati col nome di Barbari, mi pare che prima d'ogni altro per l'intelligenza di quelle leggi ſi debba fiſſare il vero ſignificato di queſta voce. Sul principio i Romani diſtinguevano i Cittadini dai peregrini, i quali furono dall'antichità chiamati ancora nemici. Queſti comprendevano ancora quelli, che ſparſi nell'Impero Romano non aveano impetrato il dritto della Cittadinanza, come erano i ſocj, quelli del nome latino, e del dritto Italico, e gli ſteſſi provinciali. Ma dopo che Antonino Caracalla comunicò la Cittadinanza Romana a tutti quelli, che vivevano nell'Imperio (2), i ſoli libertini, e gli uomini della condizione deditizia furon chiamati *peregrini*, tutti gli altri, che ubbidivano ai Romani, furono chiamati Romani: quelli che vivevano fuori del loro Imperio ebbero il nome di Barbari. E quindi eſſi ſoli erano i peregrini *in totius mundi civitate* (3).

I Barbari adunque ſecondo le Coſtituzioni Imperiali ſono quelli, che non erano Sudditi dell'Impero Romano (4). I Greci furono i primi a chiamar Barbari quelli, che non parlavano col loro linguaggio; gli ſteſſi Romani, quan-

(1) *Heinec. exercit. 7. de Navib. ab merc. vetit. &c. cap. 1. §. 5.*
(2) *l. 17. ff. de ſtat. homin.*
(3) *Sidon. Apollin. lib. 1. Epiſt. 6.*
(4) *L. 26. Cod. de epiſc. & cler. l. 2. C. quæ res ven. non poſſ. l. 2. Cod. quæ res export. non deb. l. 6. ff. de bon. damnat. l. 5. §. 6. ff. de re milit.*

quantunque già padroni erano chiamati Barbari, ma poi con essi anche i Latini, e gl' Italiani non furono più compresi sotto questa voce. I Romani chiamarono anche Barbari quelli che non parlavano nè in Greco, nè in Latino (1), ma poi secondo il senso delle costituzioni Imperiali, come ho detto, rimasero quelli, che non eran Sudditi dell' Imperio, e *Barbaricum* si dee intendere per lo suolo, per lo luogo, per la terra dei Barbari (2).

Con queste persone non si poteva esercitare il Commercio di tutte le mercanzie, e perciò le leggi Romane fecero un titolo di quelle che non si potevano ad essi trasportare. Si proibisce in questo titolo per cagione della pubblica utilità di trasportare vino, olio, o altri liquori ai Barbari, neppure per farveli gustare, non che per commerciarli (3). Giova trascriverne le parole. *Ad Barbaricum transferendi vini, olei, & liquaminis nullam quisquam habeat facultatem, nec gustus quidem causa, aut usus commerciorum*. Il *liquamen* che anche è chiamato *Garum* (4), era una salsa, che si faceva da certi pesci, e se ne servirono gli antichi per condimento di altri cibi (5). La ragione si fu, perchè questi allettati dalla dolcezza di tali liquori non uscissero dai loro Stati, e non commettessero ostilità nelle Terre dell' Impe-

(1) *L.* 28. §. 3. *Cod. de episc. & cler. & Nov.* 117. *cap.* 4.
(2) *L.* 2. *Cod. de comm. & mercat. & l.* 1. *Cod. quæ res export. non deb. Ammian. Marcell. lib.* 18. *cap.* 2. *Eutrop. lib.* 5. *cap.* 4. *Brixon. de verb. signif. V. Barbarus, & Barbaricus: Calvin. in Lexic. Juris. V. Barbarus, & Barbaricus*.
(3) *L.* 1. *h. t.*
(4) *L.* 3. §. 1. *ff. de penu legat.*
(5) *Cujac. lib.* 5. *obs.* 9. *Brixon. de verb. signif. V. Liquamen, & Garum, Calvin. lex jurid. V. Liquamen, & Garum*.

ro Romano. Così (1) fecero i Galli, i quali sentendo dalla fama la dolcezza delle biade, e del vino passarono l' Alpi, e se le trasportarono in Francia. Paolo Diacono (2) riferisce che queste delizie invogliarono i Longobardi a venire in Italia. E quindi non è maraviglia *ut ne gustus quidem caussa*, *aut usus Commerciorum*, cioè neppure per uso degli stessi Mercanti che negoziavano coi Barbari, i Principi Romani vollero che tali cose si trasportassero nel suolo Barbarico. Cujacio per Barbari quì intende i Persiani, ma v' è ragione da credere che si dovessero intendere quelli, che non erano sottoposti all' Impero Romano, come si è veduto più sopra.

A questi siccome non si potevano trasportare i liquori, così anche fu proibito di vendere, e trasportare armi, e qualsivoglia ferro, lavorato, o non lavorato, per non rendere i nemici più validi, e più forti quando si fossero istruiti dei diversi generi d' armi (3). Quando i Romani non volevano rendere i Barbari o più prudenti, o più potenti, o più ricchi, doveano certamente piucchè ogni altra cosa, proibire il trasporto dell' armi. Tale era allora la condizione dell' Imperio cioè di essere coi Barbari o in guerra, o in preparativi di guerra, o in una pace, ma assai dubbiosa, ed infida. Questa proibizione parve tanto necessaria che, oltre alla confiscazione dei beni, fu accompagnata dalla pena capitale, perchè è delitto di lesa Maestà quando in qualsivoglia maniera si vogliano istruire, ed ajutare i nemici (4). Come si debba intendere la pena capitale minac-

(1) *Liv. lib. 5. cap. 25.*
(2) *Hist. Longob. lib. 1. cap. ult.*
(3) *L. 2. eod.*
(4) *L. 1. ff. ad leg. Jul. Majest.*

nacciata dalle leggi Romane, se per l'esilio, o per la pena di morte, è un punto, che è trattato con qualche distinzione da Stracca (1), e conchiude con sode ragioni, che si debba intendere la morte per le gravissime circostanze di questo delitto, e per la risoluta maniera di parlare del Legislatore.

Quì viene a proposito la celebre legge di Paolo (2), che continuamente risuona per le bocche di tutti. Non è lecito, dice il Giureconsulto, senza pericolo della vita vendere ai nemici quella pietra, colla quale si affilano i coltelli, siccome ancora, il ferro, il frumento, ed il sale. Questa legge si dee estendere alla polvere, alle palle, ai cannoni, e a tutto qnello che può servire all' uso della guerra; perchè anch' esse entrano nella ragione addotte dall' Imperadore (3), quando dice che è cosa perniziosa, e prossima al tradimento somministrare ai nemici quel che hanno bisogno per renderli più forti contra di noi. Questa istessa legge (4) figura il caso del padron della nave, il quale v' impone mercanzie proibite. Risolve che la nave si debba aggiudicare al Fisco, ma se si fosse fatto da altri senza sua saputa, questi saranno puniti di morte, le merci confiscate, e la nave restituita al padrone, e la persecuzione delle merci proibite va anche contro all' erede. La scienza adunque del padrone gli fa perder la nave, e questa scienza anche fa perdere le mercanzie lecite a chi sapeva che vi erano le proibite (5).

(1) *Ib. n. 18. & seqq.*
(2) *L. cotem ferro ff. de public. &c.*
(3) *I. 2. h. t.*
(4) *In §. dominus navis.*
(5) *Stracc. ib. n. 14. & 28.*

Furono i Romani così gelosi del trasporto dell'oro ai Barbari, che non contenti di proibirlo vollero che se si trovasse presso di essi *subtili auferetur ingenio*. Ma questo fu poco. Soggiunsero che se mai si fosse colà trasportato dai Mercanti per lo riscatto de' presi, o per qualsivoglia altra specie, questi fossero puniti non già per via dei danni, ma per quella dei supplizj, e se il Giudice non vindicasse quell'oro ritrovato, e destinato per tal affare, come consapevole del delitto dovesse anche castigarsi (1). Anche è proibito di trasportare gli animali ai Barbari (2), e quindi si vede che non son nuove le proibizioni di Commercio per l'estrazione di alcune mercanzie.

Ma bisogna notare che secondo i presenti costumi non solamente non è lecito di trasportare ai nemici i liquori, e le cose aride, come sono il grano, e cose simili: le cose nocive, come il ferro, e qualsivoglia altro bellico istrumento, ma neppure è lecito di trasportarlo agli stranieri senza il permesso del Principe. E quì par che voglia riflettere la costituzione di Valentiniano, e Valente (3), dove si proibisce l'uso dell'Armi senza saputa del Principe (4). In fatti in ogni ben regolato Governo tutto quello, che esce dallo Stato, tutto dee essere noto a chi ne ha la direzione per regolarne gl'interessi, tanto rispetto a quello, che riguarda l'interno, quanto a quello, che ha rapporto agli Stati altrui.

Queste leggi degl'Imperadori Romani, e propriamen-

(1) *L. 2. Cod. de com. & mercat.*
(2) *L. 11. Cod. de vectig. & com.*
(3) *L. un. Cod. ut arm. usus inscio Principe interd. sit.*
(4) *Perez. ib.*

mente dei Bizantini sono riputate dai moderni degne della stessa venerazione, che meritano l'altre leggi che sono raccolte nella gran legislazione. Errico Coccejo (1) chiama tali regolamenti il Dritto Comune, e vorrebbe credere che possano servir di legge fra popolo, e popolo, quandochè son tutte fatte pei proprj Sudditi. Altri vi riconoscono una sciocchezza, opera del capriccio, o dell'inespertezza dei più cattivi Principi, che abbiano disonorato il Trono. Esse infatti ci fanno veder tremare l'Impero al lampeggiar di una spada, che si sarebbe venduta ad un Ambasciatore, che veniva in Costantinopoli (2): che stimavano più l'oro, che il riacquisto di un Cittadino: che non volevano far gustare ai Barbari il vino, l'olio, la salsa in grave pregiudizio del Commercio per timor che non venissero a turbar l'Imperio. Io però piuttosto vi riconosco la decadenza dell'Impero, che capriccio, o inespertezza: del resto ognuno sa i fatti suoi, e sa dettar leggi secondo le opportunità, e le circostanze. Si sa qual'era la disposizione dell'Impero Romano rispetto ai Barbari che ho accennato più sopra, e perciò altri tempi altre cure. A noi ora sembrano sciocchezze quelle, che allora erano cose di conseguenza. L'adattarle a noi tali quali sarebbe una sconcezza, ma io che ho voluto farne parola mi son protestato, e nuovamente protesto che l'ho fatto per far vedere la giustizia di quelle leggi in generale, che proibiscono in certi casi l'esportazione di certe merci.

Non voglio tralasciare a questa occasione un Senatusconsulto che proibiva di demolire le case, e di estrarre

(1) *In Dissertat. de Jure Belli in Amicos* §. 5.
(2) *L. 2. Cod. h. t.*

re i marmi per farne un Commercio (1). La pena a chi controvveniva era quella del doppio, cioè il compratore dava al Fisco quel prezzo, per cui l'avea comprato, ed il venditore quello, che ne avea ritratto (2). Quantunque ognuno sia per dritto naturale, e civile padrone della roba sua (3), pure questa massima ha qualche limitazione intorno alle fabbriche, che non è permesso ai padroni di distruggere, nè trarne i marmi, e le colonne per farne un Commercio, che elegantemente quì si chiama da Cujacio *promercio*. Molto meno sarà permesso di trasportargli, ed estrarre dalla Città in campagna, perchè preme alla Repubblica, che il pubblico aspetto della Città non sia deformato dalle rovine (4). Tale fu l'idea dell'editto di Vespasiano, e del Senatusconsulto, di cui ho parlato (5).

Del resto è permesso il trasportare alcune cose da una Città ad un altra, da una casa ad un altra, purchè le statue, e le colonne che si trasportano si prendano dalle mura cadenti, e si ripongano in un altra possessione dell'istesso padrone, poichè nell'uno e nell'altro luogo vi può essere il pubblico decoro. Così sarà lecito di trasportarle da una Città ad un altra se l'edifizio, donde si tolgono è cadente: non lo sarà se si trasportano dalla Città alla villa: lo sarà se si trasportano da una villa in un altra, ancorchè passassero per la Città (6). Ma in generale niuno può estrarre l'intere colon-

(1) *L. 2. Cod. de ædific. priv.*
(2) *L. Senatus ff. de contrah. empt. Cujac. ad h. l. l. Cætera ff. de leg. 1. l. si ff. de damn. infect. l. Marcellus ff. de donat. inter vir. & uxor.*
(3) *L. 21. ff. mandati.*
(4) *Cit. l. 2.*
(5) *Perez. ad tit. de ædif. priv. n. 7.*
(6) *L. 6. eod.*

lonne, e le statue dalla stessa Provincia (1), purchè il padrone non volesse trasportarle da una sua casa ad un altra egualmente sua, e purchè non vi sia mescolata altra materia presa dagli edificj di quella Città.

TIT. XVI.

Quali cose non si possono vendere, ed estrarre secondo le leggi del Regno.

IN seguela di quelle massime, e di quei principj adattati da tutte le Nazioni, anche la nostra nelle occasioni ha proibito la vendita, e l'esportazione di alcune mercanzie. Due titoli delle nostre Prammatiche ce ne assicurano, ed io quì vengo a darne conto al Lettore per non defraudarlo, e fargli torto trascurando di dirgli quel che più ci appartiene, dopo avergli raccontato quello, che aveano fatto altri popoli. I titoli sono *de emptione, & venditione, & de extractione animalium, auri, argenti, & aliorum probibita*. E quantunque riguardo a quest' ultimo mi trovo di averne detto qualche cosa in altre occasioni, pure mi conviene ora di riassumere in breve quel che vi si legge per essere questo il luogo più opportuno.

Fu proibito in fatti presso di noi fin dì 31. Marzo 1588. di comprare, e vendere remi, o arbori di antenne di galea senza licenza del Governo sotto pena della perdita degli stessi remi, o arbori, che si comprassero, e vendessero (2). Così nel dì 1. Agosto 1788.

S.M.

(1) *L. 7. eod.*
(2) *Pragm. 1. de arboribus, seu malis Antemnarum, & Remis non vendendis.*

S. M. proibì la vendita dei Bastimenti Nazionali non ostante di non essersi fabbricati in franchigia, se prima non se ne sia ottenuto il Real permesso, e non se ne sia passato il corrispondente avviso alla Regia Dogana, alla Giunta di Navigazione, dove debba notarsi la persona, a cui il Bastimento rimanga intestato, ed al Tribunale dell'Amiragliato, e Consolato (1). E nel 1790. fu confermato un tal divieto aggiungendosi che non si possano alienare tanto dentro, quanto fuori del Regno non meno ai Nazionali, che i forestieri (2).

Fin dal 1486. fu proibita l'estrazione dei Bestiami in qualunque quantità (3): nel 1492. di mandar ferri, ed armi proibite agl' Infedeli, nè di venderle ad essi nel Regno (4): nel 1504. e 1505. oro, argento, lavorato, in massa, coniato, cavalli di statura, armi, o Schiavi (5). La licenza di estrarre tali cose dee essere accordata *in forma Cancellariæ* come fu stabilito nel 1540. (6). Non si possono estrarre i lini, che si raccolgono nei Distretti, e Casali di Napoli (7). Non si possono estrarre dal Regno per terra dalle Provincie di Abruzzo grani senz' ordine, e licenza *in scriptis* del Governo (8). Non si possono estrarre monete d'oro, e d' argento di qualsivoglia stampa, tanto del Regno, quanto *extra Regnum*, le quali s' immetteranno fuori del Regno di passaggio, ed anche quelle mo-

(1) *Pragm.* 21. & 22. *de empt. & vend. in Supplement. Pragm.*
(2) *Pragm.* 23. *de empt. & vendit. in Appendic. prætermiss. ejusd. Supplem.*
(3) *Pragm.* 1. *de extract. &c. & Pragm.* 8. & 13.
(4) *Pragm.* 2. & 22. *eod.*
(5) *Pragm.* 3. & 4. 16. 19. 23. 24. 48. 53.
(6) *Pragm.* 5. *eod.*
(7) *Prag.* 7. *eod.*
(8) *Pragm.* 9. & 11. 18. *e* 20. 49. 50.

monete, oro, ed argento che si volessero portare per mare *infra Regnum*, talchè non si possano estrarre, ed imbarcare senza licenza espressa (1). Non si può estrarre grano, orzo, e legume di qualsivoglia qualità, ed altre vettovaglie in qualunque quantità (2). Si proibisce l'estrazione del Salnitro, del Zolfo, e della Polvere (3).

Le Provincie, onde questo Regno di Napoli è composto, essendo nei tempi antichi abitate dai Greci, e dai Romani, che allettati dalla fertilità, ed amenità del suolo, e dell'aria, ne fecero le loro maggiori delizie, hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia de' rari monumenti di antichità agli uomini, che ne sono stati studiosi, di statue, di medaglie, di tavole, di vasi, d'istromenti, o per sagrifizj, o per sepolcri, o per altri usi della vita, o di marmi, o di terre, o di metalli. E come si era estratto dal Regno tutto quello che di più pregevole era stato dissotterrato, e gli Stranieri se n'erano arricchiti traendone grandissimi profitti e per l'intelligenza dell'Antichità, e per rischiaramento dell'Istoria, e della Cronologia, e per perfezione di mille Atti, quindi si fu che a 24. Luglio 1755., considerandosi che negli Stati più culti di Europa l'estrazione di sì fatte reliquie di antichità era vietata senza l'espressa licenza dei Sovrani, fu proibito a qualsivoglia persona di estrarre, o far estrarre o per mare, o per terra dalle Provincie del Regno per paesi esteri qualunque monumento antico, cioè di statue, o grandi, o piccole che sieno, di tavole, in cui caratteri sieno incisi di

(1) *Pragm.* 10. *eod.*
(2) *Pragm.* 12. *eod.*
(3) *Prag.* 15. & 17. *eod.*

di medaglie, di vasi, d' istromenti, ed ogni altra cosa antica, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o d'ogni altro metallo, senza che preceda l'espressa licenza di S. M. La pena di tal delitto è la perdita della roba, che si estrae, e d' anni tre di galea per gl'Ignobili, e di anni tre di relegazione per i Nobili, e sotto la medesima proibizione d' estrazione, e pene si compresero anche le pitture antiche, o in tela, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da' muri. Il delitto s' intende consumato per mare, quando le robe si troveranno già imbarcate, o quando si troveranno vicino le marine, e i luoghi d'imbarco, in atto, che si trasportano per imbarcarsi; e per terra, quando l'estraente sarà ritrovato vicino ai confini, o avrà voltate le spalle alle Regie Casse, in cammini, e in circostanze tali, per cui verisimilmente si debba credere che le robe erano per estraersi dal Regno (1).

Fu ancora proibita a 24. Luglio 1755. l'estrazione delle pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno sotto pena della perdita delle robe, e di un anno di galea agli Ignobili, e d'un anno di relegazione ai Nobili. Dichiarò il Re che, ottenendosi la licenza per l'estrazione, non si possa la medesima eseguirsi, se non pagandosi un conveniente dritto di tratta; per le pietre il tre per cento; per le antichità, e pitture il sei per cento; per l' argento lavorato, o in verghe, o in massa carlini dodici la libbra, e per l' oro lavorato o in verga, o in massa carlini quindici ad oncia (2). S. M. con Real Carta del dì 2. Agosto 1766. rinno-
vando

(1) *Pragm.* 54. *eod.*
(2) *Pragm.* 55. *eod.*

vando gli ordini già dati nel 1755. dall' Augusto suo Genitore con farne rinnovare il Bando pubblicandosi anche per le strade degli Orefici, e comprendendovi ancora i mezzani, che s'intrigano in simili negozj, aggiunse pe i forestieri lo sfratto dal Regno. Ordinò a tal effetto alle Dogane, e Sbarre dei confini del Regno d' impedire l' estrazione fuori del medesimo con invigilare all' esito delle robe, anche per l' estrazione dei dritti stabiliti in caso che l'estrazione siegua con Real permesso (1). E nel dì 11. Marzo 1769. ordinò ancora la rinnovazione del Bando del 1755. perchè se ne trascurava l' osservanza (2).

TIT. XVII.

Quali cose non si debbono importare.

VEgganſi ora quali cose non si debbono immettere, ed introdurre nello Stato. Siccome l'esportazione è il trasporto delle mercanzie al Forastiere, e deriva dalla parola latina *exportare*, portar fuori; così l' importazione al contrario è l' introduzione delle merci straniere nel Regno, parola, che anche deriva dal latino *importare*, che significa portar dentro. Uno Stato considerato come una famiglia è nell' obbligo di vedere l'esito, e l' introito delle sue rendite. E siccome può accorgersi che esportando le sue mercanzie può in certi casi essergli di danno, siccome si è veduto nei titoli antecedenti, così la facile importazione delle merci, di cui lo stesso Stato ne ha le fabbriche, può essergli per-

(1) *Pragm. 56. eod.*
(2) *Pragm. 57. eod.*

niciosa potendo pregiudicare ai progressi dell' industria nazionale col favorire il Commercio straniero, privare il popolo del frutto di sue fatiche, e lo Stato della sua popolazione.

L' antichità conobbe la giustizia di questa massima, e l' illustre Grozio (1) rapporta gli esempj dei Trattati per mezzo dei quali un popolo si obbligava coll' altro di non navigare, e commerciare fino ad un certo termine. I lidi in questo caso sono contrarj ai lidi secondo la bella espressione di Virgilio (2), ed il Commercio viene ad esser ristretto, e sottoposto a certe leggi. I Romani nella loro infanzia così conchiusero coi Cartaginesi, ed anche coi Tarantini, ed in conseguenza ci fecero allora vedere come si potevano dar leggi al Commercio, ed ogni Nazione poteva impedirne all'altra il libero esercizio. Ma i Romani diventati adulti non dovettero lasciarci leggi su questo proposito, perchè quasi tutto il Mondo conosciuto faceva il loro Stato, e poco, o niente aveano bisogno dello straniero. Egli è vero che si legge nel Codice una legge, colla quale proibivasi a tutti di comprar la seta dai Barbari a riserba del Soprantendente del Commercio (3), e con tal divieto si proibiva l' importazione piuttosto, che l'esportazione; ma secondo la riflessione di Eineccio (4) la vera intenzione de' Principi fu per non far passare l'oro ai Barbari. La seta era tenuta in tanto pregio, che una libbra d' oro valeva una libbra di seta (5). Premeva adunque alla Repubblica di non far cambiare ai Romani l' oro

(1) *De Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 3. §. 15.*
(2) *Aeneid. lib. 4. v. 628.*
(3) *L. 2. Cod. quæ res ven. non poss.*
(4) *Ib. §. 11.*
(5) *Vopisc. in Aurelian.*

l' oro per una merce così vana, e rendere così i Barbari più opulenti. E che sia questo il senso di questa legge l'istesso Autore lo ricava da quell' altra legge che proibiva il trasporto dell' oro ai Barbari, anzi di toglierlo da loro, e di non poterlo contracambiare neppure coi prigionieri, e con qualsivoglia altra specie (1).

Ma le Nazioni, che sono uscite dagli avanzi dell' Impero Romano, e che cominciarono a gustare il Commercio, e procurarono di farlo fiorire nei loro Stati, non mancarono di far leggi a questo proposito. I Turchi nel 1582. vollero essere trattati nel Commercio dagli Alemanni dell'istessa condizione dei Francesi. Gli Svizzeri hanno particolari convenzioni coi Milanesi: i Veneziani col Pontefice, le Città Anseatiche colla Francia, Spagna, Inghilterra, Danimarca, Svezia, Russia, Livonia, e Paesi Bassi, per le quali restrinsero in molte maniere i loro Commercj avendosi riguardo alle persone, alle mercanzie, ai luoghi, e ai tempi. In Iscozia un tempo per i continui naufragj, e per la violenza dei Pirati, ridotti i Mercanti alla miseria, fu proibita la navigazione. Questo divieto produsse l'importazione di tante merci forestiere, che si fu nell' obbligo di proibire a tutti, fuorchè ai Mercanti, il comprare da persone di altro paese. In Francia è proibito il Commercio del sale, per esser le saline proprie del Principe, e perciò non si può importare da fuori (2). In molti luoghi d' Italia vi è l' istesso, e si dee comprare dagli Affittatori (3). I Pontefici, dopo aver trovato per via d' immense spese le miniere d'alume, proibirono di importare

(1) *L. 2. Cod. de com. & mercat.*
(2) *Cujac. lib. 3. obs. cap. 31.*
(3) *Stracc. p. 4. de mercat. n. 30.*

portarsi dalle parti degl' Infedeli, e vendersi ai Cristiani. Gli Olandesi anche hanno date le leggi all' importazione, e all' esportazione in tempo di pace, il che sempre più fa vedere la giustizia di quest' assunto (1).

La Francia in tutta l' estensione del suo Regno, Terre, e Paesi della sua ubbidienza ha proibito l'entrata delle stoffe di seta, oro, argento, di scorza d'arbore, cotone, o scorza d'arbore dell'India, e della Cina secondo l'Arresto del dì 26. Ottobre 1686. Anche ha proibito l'introduzione delle stoffe di filo tinto, o dipinto, chiamato Droghette di filo per l'Arresto del dì 22. Novembre 1689.: degli specchi di ogni sorta a tenore dell'Ordinanza del 1687. (2): dei punti di Venezia secondo la stessa Ordinanza: delle tele, ed opere di cotone, mosselino, e ogni altra sorta di tele di cotone, bianche, tinte, e dipinte di ogni sorta secondo l'Arresto del dì 10. Febbraro 1691.: i sali stranieri, e certi olj di pesce (3). Savary che ce ne fa questa descrizione descrive ancora quelle mercanzie, la cui estrazione anche è proibita.

L' Inghilterra ha proibito l' entrata alle drapperie, ed alle manifatture d' oro, d' argento, di seta, e di filo, che si fabbricano in Francia (4). L'Editto pubblicato in Pietroburgo a 25. Aprile di quest' anno 1793. per proibire l'introduzione nel vasto Impero della Russia delle mercanzie di Francia comprende una numerosissima lista di generi, come tele, nastri, galloni, acciari, carrozze, mobilia, vini, ed altro, e termina con queste parole: *L' Imperatrice spera, che* ogni

(1) *Marquard. ib.*
(2) *Tit.* 8. *art.* 7.
(3) *Diz. V. Contrebande.*
(4) *Id. ib.*

ogni Suddito fedele riconoscerà in questa disposizione un reale vantaggio, venendo così proibita l' importazione di mercanzie, di cui si può far di meno, e procurandosi ai Fabbricanti, ed Artisti laboriosi, ed attivi i mezzi, onde poter estendere le loro manifatture, o fabbriche col vantaggio del Pubblico in generale, e col loro proprio in particolare.

Non hanno mancato l'altre Nazioni di far l' istesso, ognuna regolandosi secondo le sue proprie circostanze, e quelle de' suoi vicini, o con chi fa il Commercio. Le nostre Prammatiche non ancora ci hanno dettato di simili stabilimenti. Il nostro Commercio in quei tempi era languido, ed abbattuto, ed in conseguenza qualunque immissione di mercanzia non ci recava disturbo. Ma come già da qualche tempo si è pensato a questo grande oggetto, e se ne sono sparsi i semi, quando questi cominceranno a germogliare, a crescere, ed a fiorire, allora vedremo quelle leggi, che proibiranno l'importazione di alcune merci, che venendo da fuori, frastornarebbero la fabbrica nazionale.

Quello però che le nostre leggi hanno determinato sopra questo punto si è il dritto d' entrata, siccome vi è ancora quello d' uscita. Questo dritto in generale è un imposizione messa sulle merci, che entrano, o che escono dal Regno. Le Prammatiche ne parlano continuamente, anzi i nostri antichi Riti; ma come questi cadono sopra mercanzie, che sono permesse ad introdursi, e ad estrarsi non vanno col presente discorso. Io ne parlerò a lungo a tempo opportuno; ma quì ho voluto accennare quel che vi era stabilito riguardo ad un tale assunto. Questo dritto non impedisce certamente, e molto meno distrugge la libertà dell' importazione, perchè ogni Stato, l' uno riguardo all'altro, ha gli stessi dritti, e vi si osserva una sorta di equilibrio.

Tutte

Tutte le mercanzie, che non si possono vendere, trasportare, o importare nella maniera come abbiamo veduto, si dicono mercanzie di *Contrabbando*. Questa voce non era in uso presso i Romani, ma nacque nei tempi di mezzo, e nacque in Italia. Egli è vero che ha varj significati, come ci fa sapere il Du Fresne (1): ma poi si è intesa tutta per una controvenzione alla legge. La parola *Banno*, o *Bando* secondo il Vocabolario della Crusca significa legge, o decreto del Principe, o di Magistrato notificato col suono di tromba dal ministro pubblico. Laonde il *Contrabbando* è tutto quello, che si fa contro alla legge, e all'interdetto del Principe: così le merci, la cui vendita, o trasporto, o importazione sono proibite, e si è fatta sapere una tal proibizione a chi spetta, si chiamano merci in contrabbando, cioè contro al bando, e alla pubblicazione della proibizione (2).

Ma le merci, che non si possono importare possono però avere il passaggio per quei luoghi, dove non si possono immettere. Grozio (3) che accorda il passaggio per le nostre terre a persone, che ne hanno bisogno per giuste cause, l'accorda anche alle mercanzie. Niuno ha dritto d'impedire ad una Nazione di commerciar coll'altra, e se per quest'oggetto una ha bisogno di passar pei territorj nostri, sembra ingiurioso il chiuderne il passaggio, passaggio per altro, che dee essere innocente, e che non dee recare alcun danno ai luoghi, per dove si trasportano le mercanzie. Ma ciò non ostante vi può essere una ragione, per cui un tal pas-

(1) *In Glossar. med. & inf. latin. part. 1. pag.* 454.
(2) *Heinecc. ib.* §. 10.
(3) *Lib. 2. de jur. bell. & pac. cap. 2.* §. 13.

passaggio si possa impedire, e siccome le leggi, i Senatusconsulti, gli Editti, e Decreti de' Magistrati possono restringere il libero corso delle vie, e dei pubblici passaggi (1), così i Principi, e le Repubbliche l' hanno permesso, e proibito agli estranei secondo le circostanze. E quindi negli stessi Trattati di pace si convenne qualche volta che non si potesse approdare ad un porto, ad una spiaggia, ad un promontorio, se non con un certo numero di navi, o di armati, il tutto per timor di qualche sorpresa, o altro.

Possono dunque proibirsi le importazioni delle merci, anche per passaggio, per motivi di qualche danno, che ne potrebbe avvenire allo Stato. Così Lisbona, Venezia, Genova, Amsterdam, ed altre Città non permettono il passaggio a tutt' i Mercanti stranieri, e a tutte le mercanzie. Lo stesso praticano quasi tutte le Città, che sono sul Baltico, ed in modo particolare Lubecca, che ne fece una legge. Se dunque tante Nazioni, e tante Città hanno creduto di poter niegare il passo alle mercanzie in certi casi, si dee dire che questa disposizione non sia contraria al dritto delle Genti, anzi sia dal medesimo approvata. Nessuno è obbligato a permettere nel suo cosa, che ad altri giova, fuorchè se questa a lui non faccia danno (2): nè si fa torto a qualcheduno quando gli si proibisce quel beneficio, che godeva una volta (3). Così chi taglia le vene dell'acqua nel suo fondo per giusta ragione non fa torto ad altri, che prima ne godeva (4).

(1) *L. 1. Ne quid in loc. pub.*
(2) *L. 3. §. 5. ff. de aqu. pluv. arc.*
(3) *L. 6. in fin. ff. de damn.*
(4) *L. 8. §. 5. ff. si servit. vindic. l. 55. in fin. de reg. jur. Marquard. ib. n. 26. ad 40.*

TIT. XVIII.

Se si possano trasportare mercanzie al nemico.

ECcoci in guerra, ed a vedere come vi possa camminare il Commercio. Finora ho parlato di quelle mercanzie, che sono proibite a vendersi, ad estraersi, o a immettersi, per vantaggio dello Stato, e della Nazione quando non si sente il rumore dell'armi: voglio dire ho parlato del contrabbando in tempo di pace. Ora debbo occuparmi intorno ad un altro argomento dell'istesso genere, ma interessantissimo, e che riguarda il trasporto, e la vendita delle mercanzie in tempo di guerra. Già si sa, che in questo caso, come è interrotto ogni Commercio colla Nazione nemica, tutto è contrabbando, ed in conseguenza non ci è cosa, che possa cadere in controversia, e meritare che da me se ne faccia parola. Ma pure come se n'è scritto in qualche maniera, e si sono fatte delle riflessioni su quest'oggetto, penso di darne parte al Lettore, perchè non mi pare che sieno cose da essere trascurate.

La natura della guerra fa cessare ogni Commercio. Ella è quello stato in cui uno vuol difendere, o ripetere il suo dritto per mezzo della forza (1). Quando il Condottiero dello Stato, quando il Sovrano dichiara la guerra ad un altro Sovrano, s'intende che la Nazione intera dichiari la guerra ad un altra Nazione. Il Sovrano rappresenta la Nazione, ed opera in nome di tutta la Società, e le Nazioni non hanno altro affare che in qualità di Nazioni. Queste due Nazioni sono dunque nemiche, e tutti i Sud-

(1) *Cic. de off. lib. 1. c. 11. Grot. lib. 1. cap. 1. §. 2. Bynkersoeck qu. jur. pub. lib. 1. cap. 1. & 3. Vattel. liv. 3. ch. 1. §. 1.*

Sudditi dell' una sono inimici di tutti i Sudditi dell' altra. Il nemico è quegli, che è in guerra aperta. I Latini aveano un termine proprio (*hostis*) per dinotare un nemico pubblico, e lo distinguevano da un nemico particolare (*inimicus*). La nostra lingua è più povera: ha l' istesso termine per questi due ordini di persone. I nemici son sempre nemici in qualunque luogo si ritrovino, nulla importando il luogo del soggiorno, perchè i legami politici ne stabiliscono la qualità. Finchè un uomo è Cittadino del suo paese è nemico di quelli, coi quali la sua Nazione è in guerra (1).

Tutti gli Autori, che hanno scritto sul Dritto pubblico ci fanno il catalogo dei dritti della guerra. Io parlerò solamente di quelli, che riguardano i beni del nemico. Chi dichiara la guerra ad un altro ha il dritto di mettersi in possesso di quello, che gli appartiene, e che il nemico gli rifiuta, e d' indebolirlo a segno che non sia più nello stato di resistergli. Quindi come dal loro principio nascono i dritti della guerra sulle cose, che appartengono al nemico. Si occupano i suoi beni; si diminuiscono per questa via le sue forze: si accrescono le proprie: si procura almeno in parte un equivalente, sia del soggetto istesso della guerra, sia della spesa, e della perdita di cui è cagione: in somma si fa giustizia a se stesso. Il dritto di punire un nemico anche autorizza a togliergli delle cose preziose, dei dritti, delle Città, e delle Provincie, per ridurlo a condizioni ragionevoli, ed accettare una pace equa, e permanente. Gli si prende così più di quello che dee, e si pretende da lui; tutto fino all' infinito diventa sua pre-

(1) *Vattel. ib. liv. 3. ch. 5. §. 69. & seqq.*

preda, finchè il suo diritto non sia risarcito, ma coll'idea di restituire il di più nel Trattato di pace. Dopo la conquista delle Città, e delle Terre prese al nemico può prendere le cose mobili, che forma quello, che dicesi *bottino*: può esigere delle contribuzioni dai luoghi senza difesa: può fare il guasto a quelle cose, che non si possono trasportare: può devastare, può saccheggiare, può demolire, può incendiare, quando però la necessità, e le più grandi ragioni lo richieggono, e quando il tutto sia accompagnato dalle leggi dell' umanità, e della moderazione (1).

Grozio, che maneggia quest' argomento, e lo prova col Dritto della natura, e delle Genti, riflette che anche il Dritto Civile vi concorre, adducendo l' autorità del Giureconsulto Cajo (2), il quale ci dice: *quæ ex hostibus capiuntur, jure Gentium statim capientium fiunt*. Teofilo chiama naturale questa maniera di acquistare, e Nerva figlio, al riferire di Paolo (3), dice che il dominio delle cose è cominciato dal naturale possesso, siccome n' era rimasto il vestigio nelle cose, che si prendono in guerra, che subito appartengono a quelli, che i primi ne presero il possesso. Anzi si stende questo dominio anche alle cose incorporali, dritti, nomi, ed azioni, che spettano al nemico. E quindi si ricava la decisione della celebratissima lite proposta da Quintiliano (4), la quale nacque dal fatto dei due primi Imperadori del Mondo, Alessandro, e Cesare; il primo de' quali, diventato vincitore di Tebe, rilasciò ai Tessali il chirografo

(1) *Grot. lib. 3. cap. 5. & 6. Cocc. in Comment. Vat. ib. ch. 9.*
(2) *L. 5. §. ult. ff. de acquir. rer. domin. Instit. lib. 2. tit. 1. §. 17.*
(3) *L. 1. §. 1. ff. de acquir. poss.*
(4) *Instit. Orat. l. 5. cap. 10.*

so dei cento talenti, che doveano ai Tebani, ed il secondo imitando quest' esempio donò a quei di Durazzo il debito che doveano a Flavio nemico di Cesare. La prima causa si trattò nella celebre radunanza di tutta la Grecia, o sia nel Consiglio degli Anfittioni: e la seconda davanti a Cicerone Arbitro. Si vuole che la donazione di Alessandro fosse stata giusta, perchè quella era un debito pubblico, che si acquistava al vincitore: non così quella di Cesare, perchè era privato, e così si crede che fosse stata la decisione (1). Altri approvano anche quella di Cesare non per dritto di vittoria, ma perchè il Senato approvò tutti i suoi atti, e tenne per ribelli quelli, ch' erano del partito di Pompeo, e perciò poteva togliere quel credito al creditore, ed al suo erede Flavio pel dritto di punire (2). Finalmente secondo la riflessione dell' istesso Grozio (3) s' intende tolto al nemico quel che si toglie ai Sudditi dei nemici. Questi son tenuti pel fatto del Principe, che difendono, e se si possono ammazzar le persone, tanto più si possono spogliare delle loro robe. Chi è padrone delle persone lo è anche delle cose, e di tutto quel dritto, che compete alle persone (4).

Quando tali sono i dritti della guerra sopra le persone, e le robe dei nemici, non mi era io ingannato fin dal principio quando avea detto che la sua natura faceva cessare il Commercio. A che questo dovea servire quando i beni de' nemici, che si ritrovano presso di

(1) *Aerodius rer. judicatar. lib. 2. tit. 3. c. 2. & 3.*
(2) *Cic. epist. ad Brutum VI. Grot. ib. lib. 3. cap.* 8. §. 4. *Cocc. in Dissert. de jure victoriæ* §. 33.
(3) *Ib. cap. 6.* §. 2.
(4) *Id. ib. cap.* 3. §. 4.

di noi, e si trasportano a noi vanno al Fisco? Sarebbe cosa assai strana, e curiosa il vedere un Negoziante che va di persona colle sue merci nel paese nemico, ed esser esposto a perdere la vita, e le mercanzie per le leggi della guerra. E quindi in ogni dichiarazione di guerra la prima cosa, che si proibisce è quella del Commercio colla Nazione, alla quale la guerra si dichiara. L'Olanda nella guerra contro alla Spagna coll'Editto del dì 4. Aprile 1586. fissò la pena di morte a chi voleva esercitar il Commercio cogli Spagnuoli, appropriandosi le navi, e le robe, che colà si trasportavano: e agli stranieri la confiscazione delle navi, e delle mercanzie. Con altri editti rese perpetua l'accusa contro di chi faceva un tal Commercio, ed anche contro gli eredi (1).

Non intendo io quì per pruova di quest'assunto richiamare tutti i Manifesti, che alla giornata si pubblicano in occasione di qualche dichiarazione di guerra. Essi sono noti a tutti, perchè vengono registrati nelle giornaliere Gazzette. Noterò solamente quel che appartiene a questo Regno. Nel mese di Agosto del 1718., essendo occupata la Sicilia dall'armi nemiche, l'Imperador Carlo VI. non volle che il Regno di Napoli avesse Commercio con quell'Isola. A tal effetto proibì a tutti di qualsivoglia stato, grado, e condizione di tenervi corrispondenza, e Commercio, nè mandarvi qualsivoglia sorte di comestibili, e viveri, nè altro genere di roba, e mercanzia sotto pena della vita da eseguirsi irremisibilmente in caso di controvenzione (2). E nel dì 18. Ottobre 1734. il Re Carlo entrato alla conquista di questo Regno proibì a tutti i popoli, ed a tut-

(1) *Bynkersoek ib. cap. 3.*
(2) *Pragm. 1. Interdictum Commercium cum hostibus in Supplem. t. 1.*

a tutti i privati che si dovessero rigorosamente astenere da ogni Commercio coi popoli, e coi privati Sudditi delle Potenze, colle quali era in guerra, sotto pena della confiscazione delle robe contratte che si avessero da introdurre in questi Stati, e ad estrarre dai medesimi, ad eccezione di quelle robe, ragioni, e mercanzie, che si potesse dimostrare essere state commesse, ordinate, e trasferite prima della pubblicazione dell' Editto (1). Tale è la pratica di tutta l' Europa; e quando anche nei Manifesti non vi fosse l' espressa proibizione del Commercio, ella vi sarebbe inclusa nell' ordine che si dà ai Sudditi di occupare i beni dei nemici, e di far loro qualunque danno.

La guerra ha i suoi *Commercj*, come si esprimono Virgilio (2), e Tacito (3), conosciuti anche da Omero (4). Ma questi sono la tregua, i passaporti, o salvo condotti, così per le persone, come per le robe, e il riscatto de' prigionieri. Nella tregua si sospendono agli atti ostili, e si può permettere qualche Commercio. La guerra come è un nome che dinota lo stato, è ancora nel suo vigore, ancorchè cessassero le sue operazioni. Le tregue non sono pace: resta la guerra, ma cessa la battaglia, esse son chiamate da Varrone *feriæ* della guerra, e ne sono il sonno (5). Allora adunque può essere permesso il Commercio, ma in questo si dee stare al tempo, e alle leggi, colle quali le tregue si sono stabilite, e da questo caso in fuori, dee cessare ogni corrispondenza mercantile.

Do-

(1) *Progm.* 2. *ib.*
(2) *Aen. lib.* 10. *v.* 532.
(3) *An. lib.* 14. *cap.* 33. *& Hist.* 3. *c.* 31.
(4) *Iliad.* 22. *v.* 261.
(5) *Grot. lib.* 3. *cap.* 21. §. 1.

Dovrebbe veramente cessare perchè questo è l' effetto della guerra: ma il Commercio, che è impaziente, e si vorrebbe far rispettare in tutte le occasioni, qualchè volta non ne vuol soffrire i rigori. E quindi si è veduto che i Principi talora dichiarando la guerra hanno permesso, e proibito i Commercj secondochè hanno creduto opportuno pei proprj vantaggi, e quelli della loro Nazione. Così qualche volta si sono proibiti i Commercj in generale, e qualche volta di alcune mercanzie in particolare. Qualche volta si sono permessi in generale, e qualche volta si sono ristretti a certe mercanzie escludendone l' altre. Ma qualunque sia la permissione, o generale, o particolare, sempre per tal riflesso si dee dire che per questo si sospende lo stato della guerra, anzi io la chiamerei tregua di Commercio. Altrimenti si dovrebbe dire che vi è guerra per una parte, e pace per un altra, quando Cicerone dice nell'ottava Filippica che tralla guerra, e la pace non vi è stato di mezzo (1). Non mancano esempj di questo Commercio permesso in tempo da guerra, e Bynkersoek rapporta la pesca degli aleci permessa ai Francesi, e ai popoli del Belgio nel 1536., e tutto quello, che si fece nella guerra di Spagna, e Portogallo, e d' Inghilterra negli anni 1613. 1665., e 1672. ed anche di Francia negli anni 1672. 1689., e 1702.

In fatti gli Olandesi fin dalla fondazione della loro Repubblica hanno sempre mantenuto il Commercio coi loro nemici, perchè senza il Commercio essi non possono sussistere. Nel 1572. nella guerra colla Spagna permisero di portare dalle loro Provincie le mercanzie alle piazze nemiche a condizione di pagare un certo tributo.

(1) *Grot. ib. Bynkersoek. ib.*

buto. La navigazione in Ispagna, ed anche nel Portogallo, dopo che questo Regno fu sottomesso agli Spagnuoli, continuò in mezzo all'armi, e alle ostilità. Filippo II. vi condiscese, perchè l'una, e l'altra parte vi ci si trovava il suo conto. Quest' uso è stato poscia interdetto, ma sempre ritenuto, perchè il pubblico interesse era utile a quello dei particolari (1). Essi portavano delle armi, e delle munizioni di guerra agli Spagnuoli nel tempo in cui erano assai inferociti contra di loro per la difesa della loro libertà, e con questo facevano qualche volta abortire le intraprese delle loro proprie Armate. Nella guerra per la successione di Spagna ventuno vascelli d'Amsterdam, e Rotterdarm, ritornando nel 1705. dalla Francia carichi di vino, furono arrestati dagl' Inglesi. Gli Stati domandarono che fossero rilasciati allegando per ragione che la Repubblica sussisteva per lo Commercio, e che gl' Inglesi, e Scozzesi facevano l'istesso (2). Le due Nazioni per connivenza permisero un Commercio tanto in Francia, quanto in Ispagna.

Oggi però che nelle dichiarazioni di guerra per lo più si proibisce ogni Commercio, si è stabilito nei Trattati che in questo caso i Sudditi delle parti contrattanti avrebbero un certo tempo fisso dopo la dichiarazione di guerra, il che per l'ordinario è di sei mesi, per vendere le loro mercanzie, e trasportarle dove vogliono. Sino a che spira il termine convenuto, essi debbono godere dell' intiera libertà. Senza questa convenzione, che non è antica, i Commercianti sarebbero continuamente inquieti; ad ogni piccolo movimento che potrebbe minaccia-

(1) *Grot. Annal. lib. 2. p. 42.*
(2) *Lambert. Memoir. pour l' hist. du XVIII. siecl. tom. 2. p. 306. & seq. & tom. 3. p. 466. 467.*

re una rottura, ognuno si affretterebbe di ritirare i suoi effetti per prevenire la sua rovina, e si potrebbe facilmente conoscere il danno che soffrirebbe il Commercio da queste interruzioni (1).

Napoli in fatti ha per quest' articolo i suoi Trattati. In quello colla Svezia si stipulò che quando nei casi di guerra i Sudditi dell' una, o dell' altra Potenza rispettiva, avranno per ignoranza della rottura imbarcato in un Vascello nemico le loro mercanzie, non saranno queste soggette a confisca, anzichè saranno restituite senza alcuna imposizione, e diritto ai possessori. E per togliere su di ciò ogni contrasto si convenne di certi tempi per un simile imbarco secondo le distanze dei luoghi, cioè mesi sei dopo la dichiarazione della guerra per le mercanzie imbarcate nel Mar Baltico, e del Nord al promontorio della Norvegia fino all'estremità del canale per una parte, e per l'altra; in qualche porto qualunque siesi del Mediterraneo; come pure mesi sei per le mercanzie che vengono più lontano dallo Stretto di Gibilterra fino alla linea Equinoziale. Si fissò ancora il termine d' un anno per tutte quelle, che son poste a bordo nel suddetto nella detta linea in qualsivoglia parte del Mondo che possa essere. Il tutto affinchè i Sudditi respettivi delle parti contrattanti abbiano un tempo sufficiente per prevenire ogni sorta d' inconvenienza. Ma le mercanzie che, spirati i tempi suddetti, saranno trovate a bordo di Vascelli nemici saranno soggette a confisca dell' istessa maniera come se appartenessero a Sudditi medesimi dei nemici (2). Lo stesso articolo tale quale si trascrive nel Trattato colla Danimarca (3).

Lo

(1) *Mably Droit public. de l' Europe tom. 2. ch. 11.*
(2) *Art.* 27.
(3) *Art.* 20.

Lo stesso si è convenuto coll' Olanda, ma le mercanzie saranno libere quando l' imbarco siesi fatto rispetto al Mar Baltico, o a quello del Nord, da Terranova nella Norvegia sino all' estremità della Manica del Mar Brittannico nello spazio di quattro settimane, e da questa medesima estremità sino al Capo S. Vincenzo nello spazio di sei settimane; e di là nel Mediterraneo sino alla Linea nello spazio di dieci settimane; e finalmente di là dalla Linea, ed in tutti gli altri luoghi del Mondo nello spazio di otto mesi da computarsi dalla pubblicazione della guerra, in cui ambedue le parti, o una di esse si saranno impegnate. Così le merci, ed i beni de' Sudditi rispettivi, posti a bordo dei suddetti bastimenti nemici, non potranno già essere confiscati, durante il tempo suddetto, e nelle menzionate estensioni per essere stati trovati nei detti bastimenti, anzi saranno restituiti ai Proprietarj senza alcun indugio; purchè non vi sieno stati caricati dopo spirati i suddetti termini (1).

Nell' ultimo Trattato poi, che si è stipulato colla Russia non veggo articolo su questo punto, che fissasse il tempo, o i luoghi. Solamente si prevede il caso della rottura di pace tralle due Potenze, e si accorda un anno di tempo per vendere, disfarsi, e trasportare gli effetti dei rispettivi Sudditi, e per trasferirsi a questo fine dove stimeranno a proposito (2). Non si parla d'imbarco di mercanzie, nè del luogo, dove si possano ritrovare i bastimenti. Forse quell' anno di tempo, che si accorda come sopra potrebbe anche per via d' interpetrazione estendersi a questi casi. Sia come si voglia questo è quello, che si trova stabilito nei nostri Trat-

(1) *Art.* 38.
(2) *Art.* 27.

tati ful punto del trafporto delle mercanzie ai noftri nemici per farne vedere e la proibizione, ed il tempo della proibizione. Lo fteffo fi offerva in tutti gli altri, ficchè fi può conchiudere effere oramai un canone univerfale, quello, che proibifce affolutamente il Commercio tra i nemici.

Tanto ci dicono le leggi della guerra fulle mercanzie, che fi poffono, e non fi poffono trafportare al nemico in quefte critiche circoftanze. Ma v' è chi non comprende la ragione, per cui due Nazioni, che fono in guerra fi debbano fin dal principio proibire il mutuo Commercio. Queft' ufo è un avanzo della noftra antica barbarie. Non bifogna afcoltare l' odio contra del fuo nemico, quando egli fteffo diviene la vittima del fuo rifentimento. Forfe una politica timida, e fterile in mezzi ha perfuafo che farebbe pericolofo di ricevere preffo di fe in tempo di guerra i Sudditi del fuo nemico. Si è di accordo che farebbe imprudenza di accordar loro la fteffa libertà, di cui godevano durante la pace. Ma non farebbe inconveniente per due popoli di convenire per una, o due piazze franche, e dove i Negozianti potrebbero accorrere con libertà. Si potrebbe fiffare una polizia capace di riaffiçurare gli fpiriti, perchè i Commercianti fono i meno patrioti fra tutti gli uomini, e fi guarderebbero affai bene di nuocere ai loro intereffi particolari per un zelo indifcreto (1).

Quando fi proibifce il Commercio in quefti cafi che altro fi fa fe non di volere nuocere al fuo nemico, e fi ha ragione. Ma fi ha torto fe per quefta condotta fi cagiona a fefteffo un pregiudizio eguale a quello, che fi vuole fare al fuo nemico. Nella fituazione attuale

(1) *Mably ib.*

tuale dell'Europa non vi è Stato, che per queste proibizioni non si trova subito privato di qualche ramo del suo Commercio, e non si risente di questo difetto di circolazione. I Mercanti si ritrovano assai provveduti di una gran quantità di mercanzie, che vanno a perdersi nei loro magazzini: i fondi non rientrano: le manifatture languiscono: gli Artisti diventano poveri, e son di peso: le produzioni delle terre si perdono per difetto di consumo: le derrate straniere, diventate necessarie per la consuetudine, crescono di prezzo: le mercanzie, il cui uso è indispensabile, entrano in contrabbando, mal grado tutte le proibizioni, e lo Stato è defraudato del prodotto delle sue dogane, diminuendosi, o percependosi più difficilmente le sue rendite nel tempo, in cui è obbligato a fare spesa straordinaria, e così tutti gli ordini delle persone ne sperimentano le funeste conseguenze (1).

Questo è un bel voto, che merita l'attenzione dei Sovrani, e che veramente piuttosto è un oggetto di politica, che di Giurisprudenza. E' un voto interessante, perchè nella guerra che in quest'anno 1793. si è dichiarata tralla Francia, e l'Inghilterra, i Mercanti di quest' ultima, e commerciante Nazione erano già falliti per le ragioni di sopra addotte, e che avrebbero dato un gran colpo al Commercio d'Inghilterra, se quel savio Governo entrando a parte in quest'emergenza, non avesse dato a tempo delle forti, e delle prudenti provvidenze. Io che scrivo leggi civili, fino a che non vegga quelle dello Stato collocate in questa classe, non vi debbo entrare all'esame. Mi pareva però questo sentimento degno da essere quì rammentato, perchè non lascia di dar lume a quanto ho creduto di dire in questo titolo.

TIT.

(1) *Id. ib.*

TIT. XIX.

Se si possano trasportare mercanzie dai Neutrali alle Potenze, che sono in guerra tra loro.

ECcoci ora e in guerra, e in pace. Non è più la controversia tra nemici, e nemici; ma fra amici, per ragione dei nemici. Arde la guerra fra due Nazioni; altre sono in pace coll'una, e coll'altra, e mentre quelle contrastano insieme coll'armi alla mano, ed aspettano la decisione della loro controversia dalla vittoria, queste riguardano con occhio tranquillo, e con animo pacifico quello stato violento, e seguitano a far con ambedue quell'istesso Commercio, che facevano avanti la guerra. Questo stato di quiete, e di amicizia, questa buona intelligenza colle Nazioni, che sono in guerra, questa relazione che si ha all'una, e all'altra, è quella, che si chiama Neutralità. Ella fa che in una guerra non si prenda alcuna parte da chi vuol essere neutrale, non si favoriscano l'armi dell'uno in pregiudizio dell'altro, e si osservi una intera inazione, ed imparzialità per rapporto a quella guerra, e ai mezzi diretti, ed indiretti di farla.

Quando le cose sono nell'istesso stato di prima, quando il Commercio debba godere presso i Neutrali della sua antica libertà, pare che tutto fosse permesso, e non vi fosse alcuna mercanzia, che essi non possano vendere, o portar ai Belligeranti, purchè tutto si faccia senza favore, e senza preferenza. Ma questa stessa libertà di Commercio potrebbe dare qualche urto ai dritti chiari, ed evidenti, che sono proprj delle Nazioni, che sono in guerra, perchè, estendendosi a tutti i casi, e a tutte le mercanzie, potrebbe dare qualche soccorso

al

al nemico, ficchè, anche non volendo, fi efca dai limiti della Neutralità. E quindi quefto Commercio, che fi vorrebbe libero dai Neutrali, è ftato riftretto dai Popoli in guerra, e ne fono nate le due famofe queftioni, cioè: *Quali fono i dritti dei Neutrali intorno al Commercio coi Popoli in guerra?: E quali fono i dritti dei Popoli in guerra intorno al Commercio dei Neutrali col loro rifpettivo nemico?* Si domanda in confeguenza, e fi vuol fapere fe i Neutrali debbano godere l' intera libertà, o fe fi debba reftringere, quali fieno in quefto cafo quelle mercanzie, che non fi vorrebbero in Commercio dai Popoli in guerra.

Quelle che non fi vorrebbero in Commercio in quefto cafo fono conofciute fotto il nome di *contrabbando di guerra*, nome che fecondo il linguaggio univerfale comprende quelle mercanzie, lo fpaccio, ed il trafporto delle quali ne' paefi dei Belligeranti è affolutamente proibito ai Neutrali fotto pena di fequeftro, e di confifcazione. Così tutte le cofe, che le Nazioni Neutrali non poffono vendere, somminiftrare, e trafportare nei paefi delle Nazioni che fono in guerra, fenza offendere le leggi della Neutralità, fono contrabbando di guerra. Adunque la queftione che mi propongo d' illuftrare in quefto titolo non è più quella di vedere fe un Principe poffa dar leggi ai Sudditi, e agli Stranieri di efportare, ed importare mercanzie nel fuo, o nell' altrui Stato. L' ho veduto, e difcuffo nei titoli antecedenti: trattafi di fapere fe un Principe che è in guerra poffa dar leggi di Commercio ad altri popoli, che fono in pace, e vanno a trafficare con quelli, coi quali egli è in guerra, o fia di regolare il Commercio degli efteri cogli efteri. Argomento è quefto affai delicato, ed importante, perchè fi è fempre combattuto per queft' affunto, altri difendendo il rigor della

della guerra, che vorrebbe restringere un tal Commercio, ed altri la libertà dell' istesso Commercio, che non dee ricever la legge da uno, che non ha alcun autorità fuori del suo Imperio, e non dee impedire ad altri l'esercizio di quel dritto, che gli è stato concesso dalle leggi del proprio Principe, ed in conseguenza non fa torto a chiunque (1).

Questo combattimento non è seguito solamente colle penne, ma colle braccia, e non coi soli argomenti, ma anche cogli armamenti (2). Io tesserei una ben voluminosa istoria, se volessi raccontare tutte le controversie accadute tralle Potenze Belligeranti, e le Neutrali per la libertà del Commercio, e della Navigazione. Tutte le guerre, che dal principio del secolo decimo sesto fino al presente hanno afflitta l' Europa, sono accompagnate dalle doglianze avanzate per quest'effetto dai Neutrali a quelli, che aveano l'armi alla mano, e dalle risposte, che questi ne facevano. Grozio, ed altri ne hanno rapportati degli esempj, ma l' Autore della libertà, della Navigazione e del Commercio delle Nazioni Neutrali (3) ha fatto un compendio istorico delle più memorabile differenze su questo effetto. Da Grozio, e da lui io sceglierò quelle, che possono farne dare al Lettore una idea più generale, e distinta.

Quando gl' Inglesi proibirono il Commercio dei Danesi coi loro nemici, ne nacque una guerra, che terminò col tributo, che dovettero pagare i primi ai se-

(1) *Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 3. cap. 1. §. 5. Heinecc. ib. §. 6.*
(2) *Marquard. ib cap. 16 n. 14. Heinecc. ib. §. 7.*
(3) *Sect. 9. §. 117. & seqq.*

secondi. Elisabetta Regina d' Inghilterra fece sapere agli Olandesi di non volere soffrire l' arresto delle Navi Inglesi fatto da essi, e che erano indrizzate per la Spagna in tempo della loro guerra. Gli stessi Inglesi poi nemici della Spagna turbavano il Commercio delle Città di Germania colla stessa Spagna, e quindi le lagnanze dei Neutrali. La Polonia anche se ne lagnò coll'Inghilterra, perchè questa impediva il suo Commercio colla Spagna. I Francesi, avendo fatto la pace cogli Spagnuoli, risposero agl' Inglesi, che volevano visitare le loro Navi, che andavano in Ispagna, di non doversi turbare la libertà del Commercio. La Città di Lubecca, avendo avuto avviso da Danzica di non voler commerciare coi suoi nemici, credette di non esser tenuta a quest' insinuazione: siccome gli Olandesi non vollero ubbidire a Lubecca quando questa fece sentire ad essi di astenersi dal Commercio colla Danimarca nemica dell' Olanda.

Nella guerra tralla Svezia, e la Danimarca, avendo questa pregato le Città Anseatiche perchè non avessero Commercio cogli Svedesi, alcune per amicizia vi condiscesero, ma altre nò. I Danesi avendolo poscia proibito, l' Imperador Massimiliano I. se ne lagnò col Re Giovanni, e gli fece sapere che non avesse turbato il Commercio di quei di Lubecca nel Baltico, ed avvertì i Principi di Germania a difendere questo Commercio contro alle sorprese della Danimarca. E poi gli stessi Danesi che aveano impedito a Lubecca la libertà del Commercio coi loro nemici, cercarono dagl' Inglesi, ed Olandesi il Commercio cogli Spagnuoli, nemici degli uni, e degli altri. Gli Olandesi, nella guerra tralla Svezia, e la Polonia, non mai permisero che fosse ad essi impedito il Commercio con questa, o con quella Nazione, e sempre restituirono ai Francesi le navi, che andavano, o tor-

tornavano dalla Spagna ad essi nemica, e che erano state intercettate dalle navi Olandesi (1).

Nella guerra del Nord che cominciò nel 1700. tralla Svezia, la Polonia, e la Russia, e dove la Danimarca anche s'impegnò nel 1709., gli Abitanti delle Provincie Unite facevano un gran Commercio nel Baltico nei Porti, i cui Sovrani eran nemici della Svezia. I loro vascelli furono arrestati dagli Armatori Svedesi sotto il pretesto di essere caricati di mercanzie di contrabbando: se ne lagnavano, ma senza effetto. La guerra tralla Svezia, e la Russia nel 1741. divenne anche di pregiudizio al Commercio degli Olandesi, come la precedente. Nella guerra per la successione alla Casa d'Austria s'intesero delle differenze tralla Gran Brettagna, e le Potenze Neutrali. Le più rimarchevoli furono quelle colla Prussia, e si pubblicarono a quell'occasione delle Scritture, dove furono esaminati, e discussi alcuni punti di questa parte del dritto delle Genti. Il Re di Prussia fece domandare nel 1744. per mano del suo Ministro residente alla Corte Brittanica quali erano le mercanzie, che si riguardavano come contrabbando, e sulla risposta, e nuove domande vi furono delle lagnanze, e delle questioni. Non ostante che l'Inghilterra avesse risposto che non si sarebbe impedito il Commercio dei Prussiani quando non fosse di munizioni di guerra specificate nei Trattati di Commercio, e di munizioni di bocce alle piazze assediate, e bloccate, gli Armatori Inglesi non mancavano di arrestare i bastimenti Prussiani. Il Re di Prussia ad istanza de' suoi sudditi sequestrò quei capitali, che a causa della Slesia dovea pagare ad

(1) *Grot. lib. 3. cap. 1. §. 5. in not. Heinec. ib. §. 7.*

ad alcuni particolari Inglesi, e fece pubblicare a tal occasione l'esposizione dei motivi, fondati sul dritto delle Genti che ve lo aveano determinato.

Che non soffrirono gli Olandesi nella guerra che cominciò nel 1755. tralla Francia, e la Gran Brettagna per lo Commercio che essi facevano all'Indie Occidentali nelle Colonie Francesi? La ribellione delle Colonie Inglesi nell'America Settentrionale sostenuta dalla Francia fece arrestare dagli Armatori Inglesi non solamente dei vascelli Francesi, ma anche neutrali sotto il pretesto di essere caricati per conto dei Francesi. Gl'Inviati di Danimarca, e di Svezia, di Prussia, e delle Provincie Unite ne fecero delle doglianze. Le controversie s'intesero nel 1778., e 1779., ma vedendosi che niente si conchiudeva, la Svezia, e la Danimarca si raccomandarono ad un gran numero di vascelli di guerra, che posero alla vela per proteggere il Commercio dei Neutrali. La Russia fece l'istesso, e questa mossa generale produsse la gran *Neutralità armata*, di cui dovrò parlare in appresso con qualche distinzione, perchè forma l'ultimo stato delle cose nella maniera la più solenne che mai.

In queste controversie si osserva un'eterno contrasto di principj, che hanno mosso i Principi, ed i Popoli in differenti tempi, quantunque in casi eguali. Essi pesano arbitrariamente il dritto, ed il torto, ed unicamente a proporzione dei loro interessi, dei loro vantaggi, e disvantaggi. Noi li vediamo in qualità di Belligeranti dare ai Neutrali leggi per lo loro Commercio, senza volerle come Neutrali ricevere da altri Belligeranti. Avranno essi avute le loro ragioni particolari, ma intanto ci fanno conoscere sempre più quanto sia intricata questa questione. Perchè non sono stati sempre costanti nella maniera di pensare ne son nate delle diffe-

renze, che sono di grande importanza, e fanno che l'affare debba meritare l'attenzione di tutta l'Europa. Tutta l'Europa vi dee certamente concorrere, perchè se si accende la guerra in qualche paese, questo flagello non solamente trafigge col ferro delle spade quelli, che ne sono a parte, ma anche condanna chi n'è esente all' incaglio, o perdita della sua fortuna qualora se ne proibisce il Commercio. Così la guerra considerata sotto questi due aspetti si fa sentire nell' istesso tempo dove nasce, e dove tramonta il Sole, nella Zona Torrida, e fra i ghiacci dell' Orse: turba in somma tutto l' Universo.

Chi difende la libertà del Commercio a favore dei Neutrali ricorre alla prima legge della Natura, la quale ci prescrive di non offendere alcuno o nella sua persona, o ne' suoi beni, o ne' suoi dritti. La guerra che v' è fra due popoli non può pregiudicare ad un terzo Stato, il quale, essendo in pace, dee goderne tutti gli effetti nell' istessa maniera, come li godeva prima della guerra. Il suo Commercio dee essere illimitato in tempo di guerra, come lo era in tempo di pace, perchè nulla si è cambiato nel suo antico stato, ed in conseguenza il dritto delle Genti universale non riconosce distinzione tralle mercanzie, che possono essere oggetto di Commercio o in pace, o in guerra. Una gran parte del Commercio di alcuni popoli Europei, come quei di Svezia, di Norvegia, e di Russia, consiste in mercanzie che sono necessarie per la guerra, e per la costruzione, ed equipaggio dei Vascelli: essi vendono non solamente ferro, arbori, ed altre cose simili, ma anche cannoni, e vascelli di guerra tutti intieri. Sarebbe una ingiustizia palpabile privarli del principal ramo del loro Commercio, ed anche della loro sussistenza per una guerra, dove non

hanno

hanno alcun interesse. Le condizioni che i Belligeranti vogliono perscrivere ai Negozianti neutrali sono leggi, e leggi generali, che non possono obbligare chi non è suddito, o almeno chi non è nel loro dominio (1).

Sarebbe sconvolto tutto il Mondo se i Popoli, che vi fanno la guerra col pretesto di sostenere, ed esigere i loro dritti per distruggere la parte avversa, rovinassero i loro amici, che non sono in conto alcuno a parte delle loro querele. Le Nazioni Neutrali trafficando con quelle, che sono in guerra altro non fanno, che servirsi del loro incontrastabile dritto. Le conseguenze possibili delle nostre giuste, innocenti, e legittime azioni non debbono trattenerci dal farle; almeno non v'è persona che sia autorizzata a proibircelo. Allorchè nel cavare un pozzo nel mio suolo, io vi attiro quelle vene d'acqua che avrebbero altrimenti avuto il loro corso nelle terre del mio vicino: siccome io fo uso del mio dritto, così non fo affatto ingiustizia ad esso mio vicino, il quale non ha alcun dritto d'impedirmi che io cavi il mio pozzo. Tale si è la decisione dei Giureconsulti Romani, ed è la medesima della sana Ragione. Il dirsi che noi siamo autorizzati ad impedire un tal Commercio, perchè fortifica la parte avversa, e mette il nemico in istato di continuar la guerra è un imputare a qualcheduno un'azione, di cui egli non è cagione che per accidente: è un imitare la follia di Gneo Pisone, il quale fè condurre al supplizio un povero Soldato, perchè a cagione di un falso sospetto della sua morte era stato condannato un altro Soldato accusato di aver-

(1) *La Liberté de la Navigation, & du Commerce des Nations Neutres pendant la guerre etc. sect. 1. §. 29., & seqq.*

averlo ucciso. *Io ti fo morire*, diceva questo stravagante Giudice, *perchè tu sei la cagione, per cui il tuo compagno ha ricevuto la morte* (1).

E poi se alcune intraprese di uno Stato diventano di pregiudizio ad un altro, non per questo si possono impedire. La Spagna negli ultimi anni ha stabilito molte fabbriche, e delle manifatture in lana, ed in seta, che cagionano ai Francesi, Inglesi, e ad altre Nazioni delle perdite considerabili, perchè non possono più tanto spacciare le loro mercanzie, come prima in quel Regno. Ma chi vorrà sostenere che quelle Nazioni hanno per questo danno acquistato il dritto di proibire agli Spagnuoli lo stabilimento di quelle nuove fabbriche, e manifatture? Questi non fanno torto a nessuno quando si servono del loro diritto. Lo stabilimento delle Compagnie Orientali in Danimarca, e nella Svezia ha recato gran pregiudizio alla Compagnia Orientale d' Olanda, perchè questa ha perduto una parte considerabile del suo Commercio. E pure gli Stati Generali delle Provincie Unite non hanno potuto querelarsene coi Danesi, e gli Svedesi. Non si saprebbe intendere come la guerra, che è tra due Nazioni possa cambiare la faccia degli affari, e per conseguenza i dritti, e i doveri de' Popoli. Che se questi somministrassero armi, e munizioni di guerra al nemico in qualità di Stato sarebbe un soccorrerlo, ed uscire dalla Neutralità. Ma se fossero Negozianti, i quali altr' oggetto non hanno che il guadagno, e lo vanno a cercare dove sperano di trovarlo, la cosa farebbe tutt' altra. La speculazione cade sul bisogno dei compratori, e sopra la scarsezza di certe derrate nei paesi

(1) *Hubner de la Saisie des Batimens Neutres & t. 1. cap. 1. §. 4. & cap. 4. §. 5.*

paesi stranieri. E come in tempo di guerra le armi, e munizioni di guerra sono assai ricercate negli Stati dei Belligeranti, i Negozianti ve le portano per quegl'istessi motivi che gl'impegnano a mandar grani nei paesi, dove la cattiva raccolta, o altri accidenti ne fanno accrescere il valore (1).

Chi difende la libertà del Commercio oltre a queste ragioni ricorre anche alla storia, e fa vedere che le Nazioni marittime di tutt'i secoli son rimaste d'accordo sulla medesima. Gli antichi non hanno quasi avuta idea di quello, che noi chiamiamo *Contrabbando di guerra*, almeno nel senso, in cui oggi questa parola s'intende. I Romani, che portavano viveri ai nemici dei Cartaginesi, e furono presi da questi, furono restituiti ad istanza degli stessi Romani (2). Ad eccezione delle munizioni da guerra, o da bocca, destinate per le Piazze, Campi, ovvero luoghi assediati, bloccati, o investiti, gli Stati Belligeranti dell'antichità rare volte mettevano degli ostacoli alla libertà del Commercio dei Neutrali. In fatti Demetrio, scorrendo l'Attica col suo esercito, e volendo prendere Atene colla fame, appese il padrone, ed il Piloto di una Nave, che vi portava il grano, e per questa via, atterrendo gli altri, s'impadronì della Città (3).

Non si è mancato nei secoli di mezzo di adottare le stesse massime, le quali favoriscono i Mercanti e nel tempo di pace, e nel tempo di guerra. Nella guerra tra Edoardo I. Re d'Inghilterra, e Filippo il Bello Re di Francia si convenne che i Mercanti fossero liberi, ed im-

(1) *La Liberté de la Navigation etc. ib. §. 61. & 62.*
(2) *Polyb. lib. 2. c. 83.*
(3) *Plutarch. in Demetr.*

immuni nei loro Commercj, accordando ad essi delle tregue, che si chiamavano *Sufferentia Guerræ*. L'uno, e l'altro Principe concedeva queste sofferenze, e giudicavano delle controvenzioni secondo le leggi Mercantili, e la forma della sofferenza. Seldeno (1) ci parla di queste tregue, per cui l'Isole, che giacciono nel lido della Normannia per un antico privilegio dei Re d'Inghilterra, anche in tempo di guerra, aveano il libero Commercio coi Mercanti di tutte le Nazioni, tanto forestieri, quanto Nazionali, tanto amici, quanto nemici, senza che potessero ricevere alcuna ostilità (2). Così si pensava in quei tempi, siccome in appresso non si cessò di aver in certe occasioni le stesse idee.

In fatti l'Olanda nel 1438., essendo in guerra con Lubecca, ed altre Città del Baltico, per le frequenti decisioni del suo Senato tenne per legge che le merci degli amici ritrovate nelle navi nemiche non fossero di buona preda. La stessa idea si ebbe in Danimarca quando nel 1597. spedì all' Olanda per vindicare la libertà della navigazione, e del Commercio colla Spagna, che era in guerra cogli Olandesi. La Francia sempre permise la stessa libertà ai Neutrali coi suoi nemici, purchè le merci non fossero istromenti di guerra, nel qual caso era ai Francesi permesso di prenderle, e pagarle a giusto prezzo come apparisce dall'Editto del 1684. (3). Nel 1631., in tempo della guerra Germanica, il Re di Svezia Gustavo Adolfo, per conservare la libertà del Commercio, confermò con severe pene ai Mercanti il libero accesso alla fiera di Francfort ed il ritorno. Tanto rispetto

(1) *De domin. mar. lib. 2. cap. 27.*
(2) *Marquard. de jur. merc. lib. 1. cap. 16. n. 10. & 11.*
(3) *Grot. ib.*

ſpetto adunque ſi ebbe anche in mezzo alle guerre al Commercio, che i Mercanti, non altrimenti come ſe foſſero Ambaſciatori, erano inviolabili (1). Io non paſſo più avanti perchè nel breve dettaglio, che ho fatto delle controverſie agitate fino ai giorni noſtri, e all'ultime guerre, ho accennato il ſentimento delle Nazioni, che, eſſendo neutrali, credevano che non ſi dovea impedire il loro Commercio.

Quando dunque le Nazioni hanno così penſato, fu piuttoſto un effetto della potenza, e dell' ambizione, che della giuſtizia Romana, allorchè il gran Pompeo nella famoſa guerra col Re del Ponto poſe i Cuſtodi al Boſforo per punire colla morte quei Mercanti, che vi navigavano per farvi il Commercio (2). Queſto è l' unico fatto che ſi ritrova nell' Antichità contro al Commercio dei Neutrali nel ſenſo, con cui noi l'intendiamo. Quello dei Romani, e dei Cartagineſi ſubito fu riſoluto a favore di un tal Commercio. Quello di Demetrio riguardava una piazza aſſediata. Le leggi Romane proibirono di provvedere i nemici di armi, cavalli, denaro, e di quanto poteva eſſere ad eſſi di utile. Noi ne abbiamo citato le diſpoſizioni nei titoli corriſpondenti, ma queſta proibizione non ſi eſtendeva fuori dei Sudditi dell' Impero, e non parlava dei Neutrali coi nemici del Popolo Romano.

Queſta ragione dei Belligeranti, e che ora ha preſo così profonde, ed eſteſe radici, è nata nei ſecoli di mezzo in occaſione delle guerre ſagre, o ſia delle Crociate. Io ho parlato in altro luogo della Bolla di Aleſſandro III. che proibiva di portare agl' Infedeli, e ai Saraceni ar-

 mi,

(1) *Marquard. ib. n. 9. & 13.*
(2) *Plut. in Pomp. Hubner. ib. §. 7.*

mi, ferro, legno di costruzione per le galere sotto pena di scomunica, confiscazione di beni, e schiavitù. Ho parlato anche di quelle d' Innocenzo III., e Clemente V., che la rinnovarono. Nicola V., e Callisto III. imitarono l' istesso esempio quando i Portoghesi sotto il Regno di Alfonso I. scuoprirono la Guinea, e gli altri paesi dell' Africa, che erano incogniti, e si lusingarono di trovarne degli altri. Essi proibirono colle loro Bolle del 1454., e 1455. di portare agli abitanti infedeli di quesi paesi ferro, armi, legni per la costruzione dei vascelli, ed altri istromenti proprj all' attacco, e alla difesa sotto pena di scomunica agl' Individui, e d' interdetto alle Città (1).

Le Potenze d'Europa si sottoposero a queste leggi, come quelle, che aveano per oggetto il bene della Chiesa, e della Religione, ed erano emanate dal Capo dei Cristiani, e di quà i Belligeranti presero l' esempio, e l'occasione di estendere i loro dritti, e trassero il costume di proibire alle Nazioni neutrali di portare ai loro nemici mercanzie, che potrebbero essere utili per la guerra, con minacciarne la confisca in caso di contravenzione. Come il Papa l'avea proibito riguardo agl' Infedeli, anche con armi spirituali, perchè questi non se ne avvalessero contro ai Cristiani; così i Principi per l'istessa ragione con armi temporali lo proibirono ai Neutrali, affinchè i loro nemici non se ne avvalessero contra di essi. E l'esercizio di questo dritto è stato d'allora in poi tanto meno contrastato, che le Nazioni Europee l' hanno adottato come un principio generale nei Trattati di Commercio conchiusi tra loro fino ai giorni nostri. Non vi è Trattato

(1) *Raynald. in Contin. Annal. Baron. Tom. 18. ad an.* 1454., & 1455. *n.* 7. 9.

tato in cui non si faccia il catalogo delle mercanzie di contrabbando. Ecco l'origine di questo dritto, nato in tempo dell'errore, e dell'ignoranza del Dritto delle Genti, che furon causa che gli Stati, e le Nazioni neutrali, mal conoscendo i loro dritti, soffrirono tante usurpazioni sopra la loro sovranità (1).

Altri però hanno voluto che la guerra esiga qualche cosa di più dai popoli Neutrali. Non si son contentati di fargli astenere da ogni Commercio con un porto assediato, o bloccato, come pensarono gli antichi: ne hanno dedotto che debba esser loro egualmente proibito di portare alcuna sorta di munizioni di guerra in nessun porto del dominio del Nemico. In conseguenza si è dato il nome di contrabbando di guerra a tutte le derrate crude, o manipolate di questa specie, estendendosi per questa via i rigori del dritto della guerra. Nel progresso de' tempi, ed a misura che lo spirito di Commercio si è reso dominante nei Governi, si è data altresì una maggiore estensione al significato di un tal termine: e finalmente si è andato tant' oltre che il Commercio, ed industria di alcuni popoli Neutrali si troverebbero in gran parte, legittimamente ridotti al niente, almeno durante la guerra, se il dritto delle Genti ratificasse effettivamente quel che da taluni a giorni nostri s'insegna su quest' oggetto.

Io non vorrei dir tanto, ma ecco il discorso di coloro, che vogliono restringere quell' incontrastabile dritto, che hanno i Popoli pacifici di continuare il loro Commercio. Vi è una cosa più equa dell' equo: vi è una cosa più favorevole del favorevole: vi è una cosa più utile dell' utile. Il dritto del Commercio è cosa

 equa,

(1) *La Liberté de la Navigation &c. Sect. 6. ol. 65., & seqq.*

equa, ma è cosa più equa il conservar la propria salvezza. La salute del popolo, che verrebbe ad essere in pericolo se non vi fosse Contrabbando di guerra, viene dalla Natura, quando il Commercio viene dal dritto delle Genti; questo appartiene ai privati, e quella ai Regni (1). La mercatura adunque dee cedere al Regno, l' uomo alla natura, il denaro alla vita, il pubblico dee prevalere al privato (2), sicchè non dovrà dispiacere ai Mercanti di vedere interrotto il loro Commercio per qualche tempo, quando uno Stato ne riceve per questo dei gran vantaggi. Questa è la gran ragione, è la perpetua ragione nella Città, quando si proibisce á qualcheduno di far quel che vuole, *ne Respublica quid detrimenti capiat*, e questa ragione dee valere anche nel caso presente (3).

Che se oltre a queste ragioni generali se ne volesse qualcheduna, che più si avvicinasse al caso, ecco quella, che vengo a proporre. Quando io sono in guerra con una Nazione ho il dritto di privarla di tutto ciò che può metterla in istato di resistermi, e di nuocermi. Quì il dritto di necessità spiega tutta la sua forza. Questo dritto mi garantisce ad arrestar tutte le cose appartenenti alla guerra, che i popoli Neutrali portano al mio nemico. Io non mi oppongo al loro dritto: io esercito il mio, e se i nostri dritti si urtano e si fanno un danno scambievole, questo è effetto di una inevitabile necessità. Quando io assedio una Città, colla quale un altro fa un ricco Commercio, io gli fo danno, io gli cagiono delle perdite; ma

(1) *Alberic. Gent. de Jure Bell. lib. 3. cap. 1. §. 5.*

(2) *L. un. §. pen. Cod. de caduc. toll. l. Lucius in pr. ff. de evict. l. item si verberatum §. 1. ff. de rei vend.*

(3) *Marquard. ib. n. 16. ad 18.*

ma questo è senza disegno di nuocergli: io non gli fo ingiuria, perchè mi avvalgo de' miei dritti (1).

Vi è una Piazza bloccata, o investita: i difensori per mancanza di vettovaglie, di munizioni da guerra, e di altri comodi, e necessità della vita son pronti ad arrendersi: debbo io permettere che sotto gli occhi miei una nave mercantile provegga al bisogno de' miei nemici, e così renda vana e la spesa, e la lunga mia fatiga, e per conseguenza più lunga, più sanguinosa, e più ostinata la guerra? Non avrò dritto d' impedir colla forza che questa Nave non mi rechi un danno forse non riparabile, io che in forza della mia necessaria difesa ho l' altro d' impedire ogni via, per cui il Nemico si faccia, e più ostinato, e più forte? Sia vero che la Nave dei popoli amici abbia il dritto naturale di vender le sue merci, a chi più le piace; ma non ho io il dritto naturale dalla mia parte d' impedir tutto ciò che pone ostacolo alla mia necessaria difesa? Dovrò io forse, rispettando la libertà, e l' indipendenza del popolo amico, sagrificar la vita di molti uomini, e comprar la vittoria con molto sangue che senza l' arrivo di quella Nave avrei potuto risparmiare? Io nol farò certamente, e siccome nel caso dell' estrema necessità, di cui io solo sono il Giudice, attacco senza taccia d' ingiusto la proprietà dell' amico per evitare un danno, che altrimenti non potrei riparare, così attacco senza ingiustizia l' indipendenza degli Amici, e quest' attacco più all' infortunio, ed alla legge della necessità che alla voglia di nuocere, e alla prepotenza si dee attribuire (2).

Ve-

(1) *Vattel Droit des Gens tom. 2. liv. 3. ch. 7. §. 111.*

(2) *Lampredi del Commercio de' popoli Neutrali in tempo di guerra part. 1. §. 6.*

Veramente questa controversia è dibattuta tra i Popoli, e tra gli Scrittori con ragioni così probabili dall'una, e dall'altra parte, che pare che l'istesso dritto delle Genti venga a collisione (1). Nell'esame dei dritti dei Neutrali, e di quelli dei popoli in guerra sorgono due conclusioni direttamente contrarie, ma verissime. La prima permette ai Neutrali di portare al nemico in linea di merce qualunque genere di vettovaglia, e di munizione di guerra. La seconda permette al Belligerante d'impedire ai Neutrali il trasporto delle vettovaglie, e delle munizioni di guerra al suo nemico. Nell'incontro di queste due massime tutti vanno ad urtare, sicchè l'una distrugge l'altra, e nascono delle contese, e degl'inconvenienti. Questi son quelli, che si debbano evitare, ed a tal oggetto tanto si è scritto, e tanto si è combattuto. Che cosa adunque si è fatto? Per mettere limiti a quest'inconvenienti, e di lasciar sussistere la libertà del Commercio per la Nazione Neutrale, quanto i dritti della guerra lo possono permettere, vi sono alcune regole l'osservanza delle quali si è convenuta generalmente in Europa (2).

La massima generale si è di distinguere attentamente le mercanzie comuni, che non hanno rapporto alla guerra da quelle, che vi servono in un modo particolare. Il Commercio delle prime dee esser libero: non così quello delle seconde. Ma ecco le controversie per conoscere l'une, e l'altre, perchè alcune non lasciano di essere equivoche. Portiamo la spada per ornamento, e ce ne serviamo per punire i delinquenti; la polvere ci serve per togliere la vita, e per divertimento, e per segno

(1) *Cocc. in Differt. de jure belli in amicos* §. 4. *& seqq.*
(2) *Vattel. ib.*

ſegno di pubblica allegrezza, e pure l'una, e l'altra è contrabbando di guerra (1). La materia atta da per ſe alla guerra è contrabbando, ma non già quella, che è materia delle coſe di contrabbando, perchè non v'è materia, della quale non ſi può fabbricare qualche coſa atta alla guerra.

Qualche volta la materia delle navi è contrabbando ſe il nemico ne ha biſogno, e ſenza il legno di coſtruzione non ſi può far la guerra con vantaggio. Queſto però dee eſſere proibito eſpreſſamente. Così l'Olanda nelle guerra, che dichiarò al Portogallo a 31. Decembre 1657. dopo aver proibito nel Manifeſto (2) di traſportarvi quelle coſe di contrabbando, che ſono riputate per tali da tutti i Popoli, proibiſce anche la mercanzie delle navi (3), perchè il Portogallo per la via del mare poteva offenderla. La ſteſſa ragione l'induſſe ad unir la materia delle navi cogl'iſtrumenti della guerra nel Manifeſto de' 5. Decembre 1652. (4) contro all'Inghilterra, ed in quello de' 9. Marzo 1689. contro alla Francia. Così una ragione particolare rende contrabbando una mercanzia, la quale per altro ſecondo le leggi generali non ſarebbe tale.

Gran controverſia vi è ſtata intorno al tabacco, tra gli Spagnuoli, ed Ingleſi. I primi preſero una nave Ingleſe che n'era carica, e la contarono tralle mercanzie di contrabbando, perchè dovea conſiderarſi come una vettovaglia, o almeno come una coſa, che allungava il conſumo dalle vettovaglie, e perciò dovea confiſcarſi

(1) *Bynkerſoek qu. jur. pub. lib. 1. c. 10.*
(2) §. 2.
(3) §. 3.
(4) §. 2.

fiscarsi per la stessa ragione, che confisca il sale, che conserva le vettovaglie dalla putrefazione. Gl' Inglesi la pensarono diversamente, perchè quest' erba non nodriva. Ma nei Tribunali marittimi di Spagna fu giudicata di buona preda, sicchè sdegnatisi gl' Inglesi concedettero le lettere di rappresaglia per risarcirsene (1). Bynkersoek si dichiara per gl'Inglesi: Eineccio (2) la sentirebbe a favor degli Spagnuoli; ma il primo che non sapeva se questa controversia era andato in fumo, cita un Trattato del 1674., dove il tabacco si annovera tralle mercanzie libere. Anche si è dibattuto se i foderi delle spade per essere di promiscuo uso sieno controbbando. Bynkersoek (3) cita Petrino Belli (4) che sostenne di non lo essere: cita Zoucheo (5) che riferisce le ragioni a favore, ed in contrario, e nulla decide, ed egli si determina a metterle fra i controbbandi. Kuriche, (6) che ci racconta anche questa disputa, e che si risolve per lo controbbando osserva che nel Trattato del 1662. tralla Francia e le Provincie Unite (7) così si fosse anche stabilito (8).

Il Pensionario de Witt nella sua lettera del dì 14. Gennaro 1654. conviene che sarebbe contrario al dritto delle Genti di voler impedire alle Nazioni Neutrali di portar grano al paese nemico, ma dice che si può impedire il trasporto degli attrezzi, e di quanto può servire all' equipaggio dei vascelli di guerra. Ma la Regina

(1) *Zoucheus part. 2. de jure fecial. sect. 8. qu. 12. Marquard. ib. n. 33. ib.*
(2) *Ib.* §. 14.
(3) *Ib.*
(4) *De re militari part. 9. n. 26. 27. 28.*
(5) *De jur. fecial part. 2. sect. 8. qu. 9.*
(6) *Jur. marit. Hansuet. in annexis rev. illustr. qu. 18.*
(7) *Art. 27.*
(8) *Heinec. ib.*

gina Elisabetta nel 1557. non volle permettere ai Polacchi, e ai Danesi di portare in Ispagna dei viveri, e molto meno delle armi, dicendo che secondo l'ordine della guerra è permesso di domare il suo nemico colla fame per obbligarlo alla pace. Le Provincie Unite però obbligate a maggiori riguardi non impedivano all' altre Nazioni di esercitare ogni sorta di Commercio colla Spagna. Ma intanto nel 1646. le stesse Provincie Unite pubblicarono un Editto proibendo al loro Sudditi, ed anche alle Nazioni Neutrali di portare in Ispagna viveri, e altre mercanzie per la ragione che gli Spagnuoli, dopo avere sotto un apparenza di Commercio tirati presso di loro i vascelli stranieri, li ritenevano, e se ne servivano per la guerra. E per questa causa l'Editto dichiarava che i confederati, andando ad assediare i porti dei loro nemici, sarebbero buona preda dei Vascelli, che vi vedrebbero andare in quei paesi (1).

Che se ci rivolgiamo ai Trattati non vi troveremo uniformità in quelle materie o naturali, o artificiali, che, tali quali sono, non servono direttamente agli usi della guerra, ma possono bensì coll'arte, e coll'industria ridursi a tal' effetto. Tali sono per esempio il Nitro, il Zolfo, il Ferro, il Piombo, il Rame, la Canape, la Tela da vele, la Pece, il Legname da costruzione, gli Alberi da Nave, e cose simili; ed anche la Vettovaglia, ed il Denaro, che sempre è stato riguardato come il nervo della Guerra. In fatti nei due Trattati tralla Spagna, e la Francia, l'uno del 1604., e l'altro del 1629, si trova proibito il denaro, e le vettovaglie. Il Ministero di Francia nel Trattato del 1655. colle Città An-

(1) *Grot. hist. des troubles des Pays Bas liv. 6. & 15. Vattel. ib. in not.*

featiche non riguarda il grano, e le vettovaglie come merce proibita. Nel Trattato trall' Inghilterra, e la Svezia nel *1661.* il denaro, e le vettovaglie son merci proibite; ma poi queste Potenze nel Trattato colle Provincie Unite dal *1674.* tolsero dal numero delle merci di contrabbando le vettovaglie, ed il denaro. Luigi XIV. stipulò colla Regina Anna nel *1713.* che non erano contrabbando le tele, e legnami atti a fabbricare, ristorare, ed attrezzar le navi, pece, catrame, cordame; e nel *1725.* Carlo VI. Imperadore, e Filippo V. Re di Spagna le dichiararono di contrabbando. Lascio altri esempj per non esser lungo, e nojoso.

Ecco adunque alcune mercanzie dichiarate di contrabbando per ragioni particolari, e per le circostanze, o per la diversa maniera di pensare. Bisogna perciò in questo dare altre regole, oltre alla generale, che si è data più sopra. Io non intendo di entrare nel vasto campo della neutralità, e trattare dei doveri che hanno i Principi neutrali verso i Principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali. Sarebbe questo un argomento troppo esteso, e che meriterebbe un Trattato piuttosto che un titolo. Adatterò solamente a questa questione le nozioni generali, e distinguendo dritto da dritto, e mercanzie da mercanzie, tenterò una strada donde poterne uscire in mezzo a tante dubbiezze, e a tante controversie.

TIT.

TIT. XX.

Quale sia quel Dritto secondo il quale si dee risolvere la questione.

LE Potenze Neutrali domandano per la navigazione, e Commercio dei loro Sudditi in tempo di guerra una libertà quasichè intiera. Le parti Belligeranti la contrastano, e la ricusano, pretendendo di restringerla, e di non farla correre, come camminava in tempo di pace. Tutte, e due ne appellano al Dritto delle Genti, e così l'una, come altra crede di trovarvi una decisione favorevole. Ma come su questo Dritto delle Genti possono nascere degli equivoci, prendendosi ora in un senso, ed ora in un altro, sarà sempre necessario di fissarne l'idea, e toglierne quella dubbiezza, di cui potrebbe essere suscettibile. Quando le nozioni fossero vaghe, ed indeterminate, la questione non si potrà mai risolvere in una maniera che ci possa convincere, e soddisfare. Le definizioni sono quelle, che formano nella Geometria la base delle proposizioni, e delle dimostrazioni, e se non si conviene in esse, non si potrà dare un passo per iscuoprire, e trovare la verità.

Le leggi sono le regole, alle quali noi siamo obbligati di conformare le nostre azioni libere, o morali. Quando esse si conoscono da noi per mezzo della nostra ragione, e per la considerazione della natura morale dell' uomo, si chiamano *Leggi Naturali*. Quando poi queste leggi naturali ci danno il potere di agire d' una certa maniera, o di non agire, questo potere si chiama *Dritto di Natura*. Se dunque le nostre azioni sono conformi alle leggi naturali, o sia al potere che esse ci hanno dato di agire, si dice che sieno conformi al Dritto di

Natura. Queste leggi, che applicate a noi si chiamano naturali, applicate agli affari degli Stati, o delle Nazioni, si chiamano il *Dritto delle Genti*. Hanno questo nome, perchè le Nazioni considerate tra loro sono persone morali, che vivono nella libertà naturale, che hanno i loro affari, i loro interessi, che sono capaci di obbligazioni, e di dritti, che si considerano nella società umana con un dritto eguale, e che non riconoscono altro dritto che quello della Natura quando si tratta di decidere le loro controversie, e querele. Il Dritto della Natura adunque applicato agli affari delle Nazioni porta il nome di *Dritto Universale delle Genti*, perchè si estende sopra tutt' i popoli della terra (1).

Quando poi le Nazioni non sono d'accordo tra loro in certi punti, ed in vece di sperimentare i loro dritti per la via dell'armi, lo fanno per mezzo dei Trattati, anche in queste convenzioni hanno la mira, e si regolano colle leggi naturali, delle Genti, e colle usanze, che si praticano tra di loro. Ecco una nuova specie di Dritto delle Genti, che si chiama Convenzionale, o dei Trattati. Questo Dritto è un Dritto secondario, e particolare delle Genti. E' secondario, perchè non risulta direttamente, come il Dritto universale delle Genti, dalla natura, e dall'essenza medesima delle Società Civili. Le azioni in se medesime indifferenti e moralmente indifferenti sono propriamente quelle che formano l'oggetto delle sue massime, e per conseguenze le sue leggi non risultano immediatamente dalla natura delle cose, ma sono dettate dai bisogni attuali, e da particolari disegni degli Stati contraenti. Queste non sa-

(1) *La Liberté de la Navigation, &c. sect. 1. §. 1., & segq.*

sarebbono leggi senza la volontà delle parti, e perciò questo Dritto è anche un Dritto Particolare, perchè le sue massime non possono obbligare se non le parti contraenti, in quanto che esse non son fondate che su i Trattati, e purchè non sieno semplici ripetizioni delle leggi dell' umanità. Così questo Dritto Convenzionale è anche Dritto particolare, ed è diverso dal Dritto primitivo ed universale, così riguardo alla sua estensione, che alla sua durata. L' Universale riguarda tutte le Nazioni Sovrano del Mondo, conosciuto, e incognito: il Convenzionale ha per oggetto le azioni naturalmente indifferenti, e riguarda quei Popoli, che tra loro vi si sono impegnati. Questo è ristretto fra i limiti della Negoziazione, e questo si estende fino all' idee della Società Civile (1).

Il Dritto delle Genti Universale, e quello che nasce dai Trattati sono diversi dal Dritto delle Genti Particolare, o sia Europeo. Questo non è immediatamente fondato sul Dritto della Natura, ma sopra alcuni principj positivi che i Popoli Cristiani di Europa hanno adottato come regola della loro condotta, gli uni verso degli altri. La Religione che gli ha ridotti da lungo tempo in una specie di Società, il Commercio reciproco, e la comunicazione, di cui è l'origine, il gran numero d'affari, così di guerra, come di pace, accaduti tra loro, e la Negoziazione, e i Trattati, che ne sono state le conseguenze: tutto questo ha insensibilmente stabilito molte regole, alle quali il tacito consenso delle Nazioni ha dato un autorità legale, e da questo tacito consenso dipende tutta la forza, e la solidità del Dritto delle Genti Europeo (2).

L'esi-

(1) *Hubner. ib. tom. 2. part. 2. cap. 1. §. 2.*
(2) *La Libertè etc. ib. §. 4.*

L' esistenza di questo Dritto è indubitabile. Vi sono molti costumi, che si osservano dalle Nazioni d' Europa tanto in guerra, che in pace, e in questo si distinguono notabilmente dai Popoli barbari. Gli Europei Cristiani trattano i loro prigionieri di guerra con molta dolcezza. I Turchi, ed i Tartari non trattano così: siccome ancora i Popoli dell' Asia, e dell' Africa, che riducono i prigionieri alla condizione dei schiavi, e i selvaggi d' America ne fanno un pasto. Ecco dunque un Dritto delle Genti Asiatico, Africano, e Americano assai diverso da quello delle Nazioni d' Europa. Questo è distinto dal Dritto Universale delle Genti, perchè, come è appoggiato sopra principj positivi, e certi usi, può cambiarsi a misura delle circostanze. Così una volta la guerra si dichiarava per mezzo degli Araldi; ed oggi per mezzo dei Manifesti: i Trattati eran confermati coi giuramenti; oggi colla ratifica dei Sovrani; e perciò questo Dritto è soggetto a cambiamenti (1).

Essendo indubitabile questo Dritto delle Genti Europeo, Dritto fondato sul tacito consenso delle sue Nazioni, si dee vedere come possa obbligare, e come possa provarsi. Quando il costume sia generalmente stabilito in questo Continente, e sia indifferente in se stesso, e tanto più se fosse utile, e ragionevole, obbliga tutti quegli Stati, che si suppone di avervi dato il consenso, e ne sono tenuti all' osservanza fino a che non abbiano dichiarato di non volerlo più seguitare. Ma se mai questo costume fosse ingiusto, o illecito, non ha alcuna forza, perchè la gran legge della natura è sempre quella, che dee dominare (2). Per la prova di questo Dritto si dee

(1) *Id. ib. §. 6. & 7.*
(2) *Vattel ib. in Prelim. §. 26.*

si dee mostrare che le Nazioni della nostra parte del Globo hanno adottato gli stessi principj senza che vi sia stata alcuna contradizione, sicchè non si debbano produrre casi, dove altre Nazioni si sono opposte o con protesto, o coll' armi alla mano, perchè vi manca una qualità essenziale, che è il consenso (1).

La domanda interessante che si potrebbe fare a questo proposito si è se mai i Trattati, che formano il Dritto Convenzionale sieno proprj a provar il Dritto delle Genti Europeo. Par che si dovesse decidere di nò, perchè questi Trattati servono a provar le pretensioni, e i dritti delle parti, che gli hanno conchiuso. Non possono mai da essi nascere nè obbligo verso gli altri, nè prove del Dritto d' Europa. E pure se i Principi, e gli Stati nei Trattati conchiusi di tempo in tempo fra loro, hanno talmente adottato certi principj a riguardo di alcuni affari generali, che non se ne trovano dei contrarj in alcuno di quest' istromenti, la loro perfetta conformità proverà un uso generale, e per conseguenza il Dritto delle Genti. Così in tutti i Trattati di pace si trova la libertà dei prigionieri di guerra stipulata dall' una, e dall' altra parte. E' questo dunque un affare deciso secondo il Dritto delle Genti Europeo (2). Così in tutti i Trattati si dichiara che non si possono portare le mercanzie alle piazze assediate, e bloccate, ed alcune ai nemici: si dee dire che il contrabbando di guerra è deciso, quantunque le mercanzie, che lo formano non sieno l' istesse. Ma il punto generale è risoluto secondo il Dritto d' Europa a favor dei Belligeranti.

VI.

(1) *La Liberté de la Navigation &c.* §. 9. & 10.
(2) *Id. ib.* §. 2.

Vi sono però Trattati, in cui si sono adottati principj assai differenti nell'istesso affare. Se dunque questi principj sono totalmente opposti, l'uno all'altro, il Dritto delle Genti ne diviene dubbioso, ed incerto. Ma siccome nelle comuni occorrenze della vita, e degli affari, si considera come regola quello, che più spesso, e ordinariamente accade, e come l'eccezione quel che di rado, e contro all'uso ordinario; un principio, che è stabilito nel più gran numero dei Trattati dee essere riguardato come la Regola, e quello, che si trova nel più piccolo numero delle convenzioni, come l'eccezione. La disputa adunque dee essere decisa secondo il principio convenuto nel maggior numero dei Trattati, e sopra tutto se mai questi sono di data più moderna, ed il minor numero di data antica. In queste circostanze si può desumere che i popoli hanno abbandonato un vecchio principio per adottarne un nuovo, e che per questo cambiamento di principj hanno similmente cambiato il Dritto delle Genti Europeo (1).

Se chi si rapporta al Dritto delle Genti Europeo non è nello stato di provarne l'esistenza in un punto controvertito, e se questo Dritto è divenuto dubbioso, ed incerto per la maniera contradittoria come i popoli hanno pensato, ed operato in simili cose, bisogna ricorrere al Dritto delle Genti Naturale, ed Universale. Allora il Dritto delle Genti Particolare, nulla ordinando per rapporto alla causa in questione, o essendo dubbioso, ed incerto, non ci può dar ragioni valevoli per la decisione, e perciò bisogna regolarci col Dritto delle Genti Universale, e coi suoi principj universalmente riconosciuti. La stessa regola si dee avere in una contro-

(1) *Id. ib.* §. 12.

troversia, dove l'una delle Parti si fonda sull'antico Dritto delle Genti Europeo; l'altra sul nuovo, e che non vanno d'accordo sulla preferenza dell'uno, e dell'altro (1).

Così queste tre specie di Dritto delle Genti, l'Universale, il Convenzionale, ed il Consuetudinario compongono tutte insieme il Dritto delle Genti positivo. Tutte, e tre procedono dalla volontà delle Nazioni: l'Universale dal loro consenso presunto; il Convenzionale da un consenso espresso: il Consuetudinario da un consenso tacito. E come non può esservi altra maniera di dedurre qualche dritto dalla volontà delle Nazioni, non vi son che queste tre specie del Dritto delle Genti positivo. Veggasi Vattel, che non meno nella sua Prefazione, che nei Preliminari al Dritto delle Genti ne sviluppa assai bene l'idea, ed i principj. Veggasi ancora l'Autore della Libertà della Navigazione, e del Commercio delle Nazioni Neutrali in tempo di guerra, che, seguendo la distinzione di Vattel, l'adatta più da vicino al caso nostro, e con tutta la possibile precisione, sicchè può bastare per farne poi la decisione. Chi poi ne volesse sapere l'origine ricorra a Grozio (2), che stabilisce il Dritto volontario delle Genti, ed a Samuele Coccejo (3), il quale espone il sistema di Grozio, e lo combatte facendo nascere questo Dritto da un errore di Triboniano. Non ostante lo sforzo di quest' insigne Autore a me piace quella distinzione, e sulla medesima appoggerò le mie riflessioni.

Volendo dunque esaminare quelle mercanzie, che non si possono trasportare dai Popoli Neutrali alle Po-

(1) *Id. ib.* §. 13.
(2) *In Prolegom.* §. 17. & *in lib.* 1. *cap.* 1. §. 13. & 14. *de Jur. Bell. & Pac.*
(3) *In Diss. Proem.* 4.

tenze , che sono in guerra tra loro secondo il Dritto Universale delle Genti , io intendo di richiamarlo a quel Dritto Naturale , che obbliga tutte le Nazioni . Quel che è permesso all' una sarà permesso anche all' altra , e quello , che è proibito s' intende per l' una , e per l' altra . La società naturale delle Nazioni non può sussistere , se i dritti , che ciascuna ha ricevuto dalla natura non sono rispettati . Quando voglio esaminare quelle mercanzie che non si possono trasportare dai Neutrali alle Potenze , che sono in guerra tra loro secondo il Dritto Convenzionale delle Genti , io intendo di richiamarlo a quello , che si trova stabilito in tanti Trattati ; e quando finalmente voglio far l' istesso secondo il Dritto Europeo , anche mi rivolgerò agli stessi Trattati per vederne il costume generale , su cui si fonda un tal Dritto . Sentirò dunque la voce del primo per bocca dei più celebri Maestri del Dritto pubblico , e quella degli altri due per mezzo dei più solenni Trattati . Così gli Scrittori , e le Nazioni saranno i sicuri , e i migliori Interpetri dei doveri dei Neutrali , e dei Guerreggianti .

T I T. XXI.

Quali mercanzie non si possono trasportare dai Neutrali alle Potenze , che sono in guerra tra loro secondo il Dritto Universale delle Genti .

ALberico Gentile fu il primo che tentasse d'introdurre un sistema di Giustizia anche trallo strepito dell' armi . Il suo libro intitolato *De Jure Belli* fu pubblicato nel 1588. quarant' anni avanti l' opera celebre di Grozio *De Jure Belli* , *&* *Pacis* . Egli parla della nostra questione , e la chiama *grande* , e *difficile* , perchè combatteva il rigor della legge coll' equità . Egli segnò in

in certo modo la ſtrada al rinomatiſſimo Ugone Grozio, il quale, ſcrivendo con maggior eleganza, ed ornando il ſuo Trattato di pellegrina erudizione, non fece più parlare di Gentile. Grozio anche diede le ſue regole, le quali furono eſteſe, dichiarate, ed in parte emendate dai ſuoi Commentatori, e particolarmente dai due Coccej, da Puffendorf, da Wolfio, da Barbeyrac, e da altri che hanno ſcritto dopo di lui. Tutti queſti ne hanno dato delle breviſſime nozioni elementari. Bynkerſoek, oltre alle generali, parlando nelle ſue queſtioni del Dritto pubblico *de ſtatu belli inter non hoſtes* (1), ne ha detto qualche coſa in particolare. Eineccio nella ſua erudita diſſertazione *de Navibus ob vecturam vetitarum mercium commiſſis* ne porge ancora qualche idea.

Vattel nel ſuo Dritto delle Genti ne fece un piccol dettaglio, ſeguendo l'orme di Wolfio, di cui ſe ne potrebbe dire il Redattore, facendolo comparire in lingua franceſe con veſti aſſai più leggiadre. Hubner, Aſſeſſore nel Conſiglio del Re di Danimarca, è ſtato il primo, che più diffuſamente d'ogni altro abbia ragionato ſu queſta parte del dritto pubblico. Egli avea già dato le *Rifleſſioni imparziali ſul dritto delle Nazioni Belligeranti di confiſcare i Baſtimenti neutrali* inſerite nel Giornale del Commercio, che ſi ſtampava a Bruſſelles. Queſte rifleſſioni poi produſſero un opera *De la Saiſie des Batimens neautres, ou du Droit, que ont les Nations Belligerantes d'arreter les Navires des peuples amis* ſtampata all'Aia nel 1759., e che ha meritato l'onore di eſſer tradotta in Italiano.

Queſta materia è anche maneggiata da Giovan Maria Lampredi Fiorentino Profeſſore nell'Univerſità di Piſa

(1) *Lib. 1. cap. 9. & ſeqq.*

Pisa nella sua opera intitolata: *Theoremata Juris Publici Universalis* stampata in Livorno in tre tomi nel 1778. Comparve nell' anno 1780. *La Libertè de la Navigation, & du Commerce des Nations Neutres pendant la guerre consideree selon le droit des Gens universel, celui de l' Europe, & les Traites*. La causa della libertà del Commercio vi è trattata con enfasi, e con impegno. L' Autore l' abbraccia in tutte le sue vedute e nella parte istorica e nella giuridica, e giunge a progettare un Codice marittimo Europeo per la conservazione di questa libertà. L' Abate Galiani stampò in Napoli nel 1782. *Dei doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali*, e discusse questa materia in grande, facendo onore a se stesso, al Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio, di cui era Consigliere, ed alla Nazione. Egli pianta le teorie generali della neutralità, gli essenziali doveri della medesima, i dritti di asilo, e di protezione che competono ai Neutrali sul loro territorio, il Commercio tra i Neutrali, e guerreggianti e gli usi attuali del mare tra i medesimi. Lo stesso Lampredi scrisse dopo il Galiani nel 1788. un Trattato particolare sul *Commercio dei Popoli Neutrali in tempo di guerra*, dove difende le sue antiche opinioni, e procura di dar metodo, e chiarezza alla questione, coronandola col Dritto, e l'ultimo Dritto Convenzionale delle Genti. Io non debbo andar tanto avanti, e nell' atto che rimando il Lettore a questi fonti ne trarrò quei principj, che servono per isviluppare la questione di questo titolo.

Grozio, volendo esaminare questo gran dubbio, si protesta di volerlo fare colla scorta del Dritto di natura, perchè nulla ne aveano le Genti stabilito. Egli è stato il primo, che per quest' esame ha distinte in tre

Classi

Classi le mercanzie (1). Appartengono alla prima quelle, che non servono ad altro che per la guerra, come le armi: alla seconda quelle, che son destinate pei piaceri della vita, e non mai per la guerra: alla terza quelle, che servono nella guerra, e fuori della guerra, come i denari, i viveri, i vascelli, e il corredo dei medesimi. Chiama le prime contrabbando: niega che lo sieno le seconde: per le terze distingue lo stato della guerra, e vede se il Principe possa trarne difesa se mai le intercetta: se il nemico in quelle circostanze è così abbattuto, che con quell' ajuto ripiglia le forze: se non abbia ancora cagionato alcun danno, ma lo voglia fare, e se sia assai evidente l' ingiustizia del nemico.

Questa distinzione di mercanzie fatta da Grozio, e adottata da tutti, può riconoscere la sua origine da una dottrina di Seneca rapportata a questo proposito, non dico dall' istesso Grozio, ma anche dai più celebri Scrittori, e dai più moderni, che hanno scritto sul Dritto pubblico, e particolarmente su quest' oggetto. Io me ne farò un dovere di trascriverla, perchè sviluppa in generale la dottrina del contrabbando secondo l' accennata distinzione. Egli, parlando dei beneficj che un buon Cittadino può accordare ad un Tiranno, vale a dire, al nemico della Patria, e della sua costituzione, dice così (2): *Io non darò punto ad un tal Tiranno del denaro per pagar le sue guardie: ma se egli desidera di avere del marmo, o delle ricche stoffe, io non farò male ad alcuno col procurargli somiglianti cose, per soddisfare il suo lusso. Io non gli somministrerò nè armi: ma se mi domanda con premura degli eccellenti Attori, ovvero altre cose consimili, proprie ad addolcire la sua fero-*

(1) *Lib.* 3. *c.* 1. §. 5.
(2) *De Beneficiis lib.* 7. *c.* 20.

ferocia, glie le darò volentieri. Non vorrei dargli vascelli di guerra; ma non avrò alcuna difficoltà di mandargli delle gondole, o altri consimili Bastimenti che servono ai piaceri, ed al divertimento de' Principi, allorchè sogliono trastullar sul mare. Alcuni hanno creduto che Seneca non parlando di vendita, e di Commercj, non d' obblighi tra Nazione, e Nazione, ma tra un privato, e il suo tiranno, non abbia riguardato questa materia, e perciò è chiamato male a proposito in questo luogo (1). Ma Seneca, che non parlava certamente di Commercj, e di neutralità, poteva in altra occasione dettare un sentimento, che per la sua ragionevolezza è adattabile ad altri casi, e può somministrar lumi per formare, e tessere un sistema. La Storia delle scienze ce ne porge infiniti esempj.

Grozio adunque chiama le prime mercanzie di contrabbando, e lo dice a ragione in sentenza di tutti. E' egualmente nemico chi impugna l' armi contra di noi che chi gliele somministra per quest' effetto. Così rispose la Regina Amalasunta a Giustiniano presso Procopio (2): così rispose la Regina Elisabetta a certi Mercanti, che si lagnavano della preda che gl' Inglesi aveano fatto delle loro navi, che ajutavano i suoi nemici (3). Così i Romani considerarono come nemici gli Epiroti, e quei di Teia, perchè aveano somministrato ad Antioco e denari, e viveri (4). Non crede che le seconde sieno contrabbando, ed in questo ha anche per se il voto di tutti; perchè quelle mercanzie, in vece di dar forza al nemico, qualche volta gliela tolgono. Capoa per le sue de-

(1) *Galiani de' Doveri de' Prinsipi Neutrali ec. cap. 9. §. 4.*
(2) *Gothic. lib. 1. c. 2.*
(3) *Thuan. hist. lib. 96.*
(4) *Liv. lib. 36. & 37.*

delizie fu per Annibale quello che fu Canne pei Romani ſecondo la riſleſſione degli antichi (1).

Queſte teorie ſono troppo chiare: ma per le mercanzie della terza Claſſe, che formano il grande oggetto della queſtione, Grozio vi s' impiccia, e ricorre alle diſtinzioni. Vuole che ſe uno non ſi può difendere ſenza arreſtar quelle mercanzie, che ſi traſportano al ſuo nemico, la neceſſità gli dà queſto dritto, ma coll' obbligo della reſtituzione, ſe non vi foſſe altra ragione, che ne l' impediſſe. Aggiunge che ſe mai non ſi ſono potute arreſtare tali merci, ed il neutrale le aveſſe anticipatamente mandate al nemico, che io ſtava aſſediando, io poſſa ripetere da lui i danni, che mi ha cagionato nella ſteſſa guerra, come ſe aveſſe eſtratto dal carcere il mio debitore, o ne aveſſe procurata la fuga in danno mio. Ma ſe danno non ancora me ne aveſſe recato, ma aveſſe queſta intenzione, avrò il dritto di forzarlo a darmi un pegno, o un oſtaggio perchè non me lo arrecaſſe. Che ſe finalmente in una guerra ingiuſtiſſima quel Neutrale voleſſe ſoccorrere il mio nemico, allora ſarà tenuto verſo di me non ſolamente per l' azione civile, ma ancora criminalmente, e ſi può ſpogliare. Queſta è la dottrina di Grozio ſu tale aſſunto, e di Marquardo, che ne ha ſeguito fedelmente le tracce (2).

Ma Zieglero (3) ſi fa altri conti: conviene con Grozio per le mercanzie della prima, e ſeconda Claſſe; ma per quelle della terza ſe non permette che ſi poſſano proibire per via d' imperio, perchè i Neutrali non ſon ſudditi di chi è in guerra, accorda che ſe ne poſſa pubblicare un Manifeſto. Che ſe i Neutrali lo diſprezzano,

(1) *Liv. lib. 23. cap. 6.*
(2) *De jur. mercat. lib. 1. cap. 16. n. 28. ad 34.*
(3) *De jur. majeſt. lib. 1. cap. 41. §. 27.*

zano, il sequestro, e la confiscazione hanno ragione di essere scusate. Distingue ancora il Mercante che a nome proprio manda mercanzie al nemico, o le manda a nome del Principe, o della Città. Nel primo caso come non vi comparisce l' animo ostile, ma il solo guadagno, si dee permettere questo Commercio: nel secondo nò, quantunque la condizione del Mercante vada a deteriorarsi. Crede in somma che tutto piuttosto si debba risolvere dall' animo del Negoziante, che dalle leggi della necessità, che secondo Grozio ci permettevano la confiscazione, quando non vi era altra strada di difenderci. Questo sistema è contradittorio, ed incerto: contradittorio, perchè non riconosce facoltà di dar leggi ai Sudditi altrui, e poi glie l' accorda dopo che avrà fatto sapere ad essi la sua intenzione: incerto, perchè fa dipendere la risoluzione di confiscare, e prendersi l' altrui, ed in conseguenza la terribile risoluzione di fare una guerra dall' interno impenetrabile de' cuori umani.

Il vecchio Cocceio (1) confuta ancora Grozio, e pianta due regole, che in se stesse son vere. La prima si è che in tempo di guerra i Neutrali debbano avere il libero Commercio coi nemici: la seconda, che chi assiste al nostro nemico in guerra è da considerarsi come se ci fosse nemico. Adattando al caso queste due regole, dice che chi dà viveri al nemico non è in contrabbando, purchè non lo faccia con animo ostile: chi li somministra ad una Città o Porto assediati diventa anch'egli nemico: chi gli dà il denaro, col quale si compra l'armi non gli sarà vietato, per essere cosa di libero Commercio: ma se il nemico ne avesse bisogno, e con questo danaro fosse liberato, o chi gliela somministra avesse

(1) *In Diss. de commissis, §.19., & in Disp. de jure belli in amicos §. 4.*

se un animo ostile, è in contrabbando. L'animo anche è quello, che dee regolar tali differenze secondo Coccejo, e qualunque cosa che sia di assistenza, e sollievo ai guerreggianti è contrabbando di guerra. Ma questa massima generale, quantunque sia dettagliata da lui con alcuni casi particolari, non lascia ancora di tenerci all' oscuro, perchè non vi è Commercio di cose utili, che non dia giovamento, e sollievo. Così viene questo sistema anche a contradirsi, perchè se è lecito di dare il denaro al nemico per esser cosa di libero Commercio, non sarà lecito di darglielo, perchè non v'è dubbio che il denaro gli giovi. Chi è quegli, che scandaglia il cuore umano, per vedere l'animo di chi le dà, e se giovi o nò al nemico quella tale mercanzia?

Il Bynkersoeck confuta le dottrine di Grozio, e non sa uscir dall'intrigo se non collo stabilire per contrabbando di guerra quei generi, che per tali sono riguardati nella maggior parte dei Trattati da un secolo, e mezzo in quà stipulati tra molte Nazioni. Egli dice che il Dritto delle Genti si debba ripetere in questa gran questione dalla ragione, e dall' uso. La ragione prescrive che io debba essere un amico di due nemici fra loro, ma un amico eguale: l' uso poi viene dai continui Editti, e Trattati di pace; perchè un solo che fosse particolare non cambia il Dritto delle Genti (1). Gli Editti de' Principi, oltre alla forza che hanno dalla propria autorità, sono sentimenti dei più gravi, e sperimentati Giureconsulti, e Magistrati. Non vi è Principe che li pubblica senza aver prima cercato da loro un parere. Ed ecco in essi in conseguenza una giu-

 sti-

(1) *Bynkers. ib. lib.* 1, *c.* 10.

ſtizia, che naſce da una ſana Filoſofia, e dalla ſperienza, che ci poſſono aſſicurare della verità delle coſe per quanto è lecito a noi mortali.

Non è poi tanto ſtrana l' idea di ricorrere ai Trattati in mezzo a tante incertezze, come altri vorrebbero darci ad intendere (1). Egli è vero che la ragion naturale, ed intrinſeca del giuſto, e dell' oneſto è la guida del Dritto Univerſale non ſcritto, e che eſſa debba giudicare della giuſtizia dei Trattati, e delle convenzioni: egli è vero che ſtabilimenti volontarj, ed arbitrarj non debbano dar la norma a quei Sovrani, che non gli ſtipularono: egli è vero che alcune circoſtanze particolari in certi Trattati faccian conſiderar mercanzie di contrabbando quelle, che altronde non ſarebbero tali: ma non mai ſi potrà mettere in dubbio che la più bella, e la più ſicura interpetrazione del Dritto delle Genti è la voce univerſale di tutti i Popoli, e di tutte le Nazioni, o almeno della maggior parte, che parlano coll' iſteſſo linguaggio, ed in ogni tempo. Ed io ſcommetterei che ſe le Nazioni ſi uniſſero in un Concilio Ecumenico, quei Trattati, dove quaſi tutte convengono, ne formerebbero i Canoni, e diventerebbero il Codice Univerſale delle Genti.

L' Eineccio ſi uniforma cogli altri a Grozio per le mercanzie delle due prime Claſſi, ma per quelle della terza non approva quei caſi, e quelle diſtinzioni che quell' inſigne Autore ha voluto fare. Egli riflette con Coccejo (2) che quel Dritto di uccidere, di devaſtare, di togliere, che, fuori del caſo di guerra, Grozio concede per la ſola neceſſità di difendere, e ricuperare il noſtro, ſi può

(1) *Galian. ib.*
(2) *In Diſſert. de Commiſſis* §. 24., *& ſeq.*

può allegar dall' una , e dall' altra parte delle Potenze Belligeranti. E quando avesse luogo questo Dritto di necessità non sarebbe più la questione quella di vedere se il Neutrale possa portar viveri al nemico , ma che a noi basti di armarci contro a chi rende la nostra difesa o dubbiosa, o più difficile. Così quelli , che per patti sono obbligati a dare ajuti al nostro nemico, lo fanno con qualche ragione , ma intanto è lecito a noi opporre le nostre armi alle loro. La stessa ragione permette alle Nazioni in guerra d' impedire il nostro Commercio, se mai questo o accrescesse la forza al nemico , o rendesse la difesa all' altro più difficile. Tale sarebbe il Commercio dei viveri , del denaro , delle navi , colle quali si accresce la forza nell' istessa maniera dell' armi , e perciò son queste mercanzie di contrabbando. Se ne dovrebbe eccettuare il solo caso di una convenzione , per cui si stabilisse in questo caso la libertà del Commercio , ancorchè si trasportassero al nemico le cose le più necessarie. Tali patti , se sono rarissimi , non sono però ignoti , come apparisce dal Trattato tra Gustavo I. Re di Svezia , e Francesco I. Re di Francia (1). Quest' insigne Autore sparge massime generali , che non lasciano di essere vere , ma non bastano per fare un sistema , che vada a distinguere tutti i casi.

Hubner , che più degli altri entra in quest' argomento, perchè è il titolo della sua opera , ripete la distinzione di Grozio con far tre classi delle mercanzie , che possono trasportarsi in questi casi di guerra. Egli si protesta che questa divisione non decide definitivamente del contrabbando di guerra , ma serve per prepararsi a quella precisione , con cui fa conto di stabilirlo. Con

Ooo 2 que-

(1) *Loccen. hist. Suec. lib. 5. ad ann. 1569. Heinec. ib. §. 9.*

questa distinzione non fa altro di più di Grozio, che particolarizzare le mercanzie, che appartengono a ciascheduna delle classi nella maniera seguente. La prima comprende quelle cose, che ad altro non servono che alla guerra, ovvero che le sono d' un uso principale; che hanno una diretta, ed immediata correlazione colle sue operazioni; e che l' uso per conseguenza che ne farebbero i Belligeranti, se giungessero esse in lor potere, non è dubbioso. Tali sono: le Truppe già formate: le Reclute: i Marinari, i Mozzi di Artiglierie; le Casse di cannoni, i Fucili, ed altre armi da fuoco: le Bombe, le Granate, le Palle, ed i Cartocci; la Polvere da tirare; le Spade per le Truppe; le Sciable, le Baionette, ed altre armi bianche: il Legname di costruzione d' una certa grandezza, specialmente le Alberature proprie pe i Vascelli di quarta linea, ed anche più, e così nominatamente gli Alberi di ventiquattro palmi, ed anche più lunghi: Le Vele grandi fatte per l'uso di tali Vascelli: le Corde di una certa grossezza: e specialmente i Capi che servono agli stessi Bastimenti: le Corazze, le Berrette de' zappatori: i Cavalli di Frisia, le Fascine, ed in ultimo generalmente tutto ciò, che è della natura di tali cose.

La seconda Classe racchiude tutte le cose caricate, che servono tanto in tempo di pace, quanto di guerra; che non sono propriamente, ed unicamente d' uso alla guerra; che non hanno una diretta, ed immediata correlazione colle sue operazioni; e che l'uso per conseguenza, che ne farebbero i Belligeranti, se giugnessero esse in loro potere, non è punto deciso. Tali sono l'Oro, l' Argento, ed il Rame fatti in moneta, o in massa: i Grani, i Frumenti, le Carni salate, ed altre provvisioni da bocca della prima, e seconda necessità; il Fieno, la Paglia, il Pane,

la

la Farina, ed altri Viveri, e Foraggi; le Selle, le Briglie, le Staffe, ed altre cose necessarie all' equipaggio della Cavalleria; il Ferro in verghe: l'Acciajo, il Piombo, il Salnitro, il Canape, il Lino, il Catrame, la Pece, la Resina, l'Armi da fuoco, o Armi bianche perfettamente travagliate; le Tavole, ed altri Legnami di costruzione, proprj per le navi di quinta linea, ed anche inferiori; le Sarte, Vele, Alberature, Trocciole, ed altri utensilj per somiglianti Vascelli: le Tele grosse, i Panni grossi, ed altri consimili, proprj egualmente per vestire le Truppe, ed i Cittadini non troppo comodi; i Zapponi: ed altri istromenti per cavar la terra; i Cuoi scuri; le Botti, in una parola tutto quello, che serve d'un doppio uso, e che è relativo all' economia, ovvero al Commercio in tempo di pace, come altresì alle operazioni militari in tempo di guerra.

Finalmente la terza Classe comprende quelle cose, che servono unicamente in tempo di pace: che non sono affatto necessarie per far la guerra, e relative alle sue operazioni, e delle quali in conseguenza può una Nazione belligerante farne a meno senza che la loro privazione indebolisca la sua difesa, o rallenti le sue guerriere intraprese. Tali sono i Libri, la Carte, le Droghe, i Semplici, gli Aromi, le Derrate di quarta, quinta, e sesta necessità, e quelle di puro lusso; le Mercanzie di moda, gli Ornamenti delle case e generalmente tutto ciò, che si può chiamar superfluo, e che serve soltanto ai comodi della vita, alla delicatezza delle tavole o per soddisfare al capriccio de' Cittadini ricchi. Le mercanzie della prima Classe sono sempre sequestrabili nel tempo, e luogo convenevoli, quantunque non sieno sempre confiscabili. Quelle della seconda sono sequestrabili soltanto in certi casi, e rare volte debbono esse-

essere soggette alle confiscazioni. Quelle comprese nella terza non sono suscettibili nè di sequestro, nè di confiscazione ad eccezione del solo caso, in cui fossero mandate ad una piazza assediata, e bloccata (1).

Ma per risolvere poi quali sieno le mercanzie di contrabbando descritte, ed esposte poco prima nelle tre Classi, lo stesso Autore distingue due specie di contrabbando di guerra secondo il Dritto Universale delle Genti; contrabbando del primo, e contrabbando del secondo capo. Egli intende per contrabbando di guerra del primo capo tutto quello che le Nazioni Neutrali non possono somministrare e trasportare ai Belligeranti senza uscire da quella intera inazione relativamente alla guerra, ed alle sue operazioni, che fanno il carattere essenziale della neutralità. Sono di questa natura le provvisioni da guerra, o di bocca, ed altre derrate, e mercanzie, specialmente quelle, che son comprese sotto le due prime Classi, quando elleno sono destinate per un Porto, Piazza, Città, e campo assediato, bloccato, o investito. Tali sono ancora i Bastimenti da trasporto, che servono attualmente, e volontariamente, o impegnati senza forza a servire in qualche spedizione, ovvero operazione militare: i Vascelli di guerra costrutti in un porto neutrale per conto, o per servizio delle Nazioni Belligeranti facendo cammino per qualche luogo del loro dominio, e finalmente a tutto rigore le derrate, e mercanzie della prima Classe, e destinate direttamente per le flotte, armate, squadre, e campi delle parti Belligeranti (2).

Con-

(1) *Hubn. ib.* §.6.
(2) *Id. ib.* §.9.

Considera come Contrabbando di guerra del secondo capo tutto quello che può essere d' un uso proprio, e necessario alla guerra, e può servire ai bisogni del tranquillo Cittadino, e che un popolo neutrale non potrà somministrare ad una delle parti Belligeranti, e trasportare nel suo paese, se ricusa di farlo ben anche per l' altra, senza offendere quella perfetta imparzialità che relativamente alla guerra attuale, il suo Stato lo costringe a professare. Se un popolo neutrale non vuole accordare colle stesse condizioni tali sorte di cose, o l' uso delle medesime, rende sospetta la sua neutralità. Tali sono le derrate, effetti, e mercanzie appartenenti alla prima Classe, quando apparisce chiaramente dalle Lettere di mare, Note, Polize di carico, o altri documenti autentici, che le accompagnano, che sono destinate pei Porti, Rade, Piazze, e Luoghi delle Nazioni Belligeranti non eccettuati dallo stato di Guerra con qualche espressa convenzione d' una neutralità particolare. Lo sono ancora la maggior parte delle derrate, effetti, e mercanzie situate nella seconda Classe, allorchè sono evidentemente, e direttamente mandate alle armate navali, agli eserciti, campi, o quartieri di accantonamento delle parti nemiche. Ed a tutto rigore lo sono altresì gli stessi effetti della suddetta Classe, destinati pei porti, dove risiede la marina guerriera dello Stato per le piazze d'armi, e fortezze; in una parola pei luoghi degli Stati Belligeranti, dove si fa per preferenza l' allestimento delle squadre, e l' armamento degli eserciti. Finalmente lo sono i bastimenti da trasporto, che loro mal grado servono attualmente, e sono impegnati dalla forza a servire in qualche spedizione militare (1).

Il

(1) *Id. ib.* §. 9.

Il trasporto delle cose, che non hanno alcuna relazione alla guerra, e da me descritte nella terza Classe, non dee essere mai proibito alle Nazioni neutrali, perchè queste cose non rendono il nemico più formidabile. L'Inghilterra, e le Provincie Unite, essendosi convenute ai 22. Aprile 1689. nel Trattato di Wittehal di notificare a tutti gli Stati, che non erano in guerra colla Francia che attaccherebbono, e che dichiarerebbero di buona presa ogni Vascello destinato per qualsivoglia parte di questo Regno, e che ne uscirebbe, la Svezia, e la Danimarca, alle quali si erano fatte alcune prese, si collegarono ai 17. Marzo 1693. per sostenere i loro dritti, e proccurarsi una giusta soddisfazione. Le due Potenze marittime riconoscendo che le lagnanze delle due Corone erano ben fondate, loro resero quella giustizia che si dovea (1). Altri esempj si possono leggere in Grozio (2), che ci fanno conoscere questa, per altro, assai patente verità.

Questo sistema di Hubner, che va appresso nella sostanza a quello di Grozio, abbaglia a prima vista, perchè entra nel minuto dettaglio delle mercanzie, e pare che con quella distinzione tutto decidesse, e risolvesse. Ma io non arrivo ad intendere perchè le mercanzie della prima Classe, che in sentenza di tutti son contrabbando di guerra, sono sequestrabili, e non sempre confiscabili. Avrei voluto che avesse giustificato questo suo assunto con argomenti invincibili, perchè l'impresa non lascia di essere durissima. Egli poi, per risolvere la gran questione, fa un altra distinzione di contrabbando in primo, e in secondo capo. Quando nel primo colloca

(1) *Vattel Droit des Gens tom. 2. liv. 3. ch. 7. §. 112.*
(2) *Lib. 3. cap. 1. §. 5. not. 6.*

loca le mercanzie da tutti considerate per tali, dice una cosa risaputa, e che non ammette alcun dubbio. Ma quando nel secondo comprende quelle, che un Neutrale non può somministrare ad una delle parti, se ricusa di farlo per l'altra, esce dalla questione, la quale suppone per certo che tali mercanzie non si debbano rifiutare all'una, e all'altra parte. Si vuol sapere che si debba fare quando una parte ricusasse di averle, e non vorrebbe che si mandassero all'altra. Quì non trovo Hubner, ed in conseguenza non pare che tutta la sua idea pienamente soddisfi, e dia luce alle decisioni.

Galiani poi che, adducendo tutti sì fatti sistemi, non lascia di farci le sue critiche riflessioni, viene al suo, e per farvisi strada stabilisce che non vi sia nei guerreggianti perfetto dritto di vietare, nè rigoroso dover di giustizia ai Neutrali di astenersi dal Commercio del contrabbando di guerra. Vorrebbe adunque che le Nazioni in guerra richiedessero ai Neutrali di non portar contrabbando di guerra ai loro nemici, e che questi, acconsentendo a tal richiesta, usino lealtà, e buona fede. Onesta e temperata dee esser la domanda di chi non ha pieno dritto di esigere, ma solo ha un valevole motivo di pregare: dal canto del Neutrale è un dover d'amicizia, di leale corrispondenza, di equità, e d'umanità (1). Questo sistema, che tutto si appoggia sul Dritto volontario, e che esige richiesta da una parte, e assenso dall'altra, tronca la gran questione, ed il gran nodo senza risolverlo, perchè, dichiarandosi per la totale libertà del Commercio, la vorrebbe restringere solamente col consenso delle parti. Quest'Autore, con cui ho avuto l'onore di sedere nell'istesso Tribunale, tutto pieno di

(1) *Ib.*

di giustizia, di dolcezza, e di morale in quell' opera da me accennata, dove con giudiziose ricerche, e opportune riflessioni, appoggiate sopra sodi raziocinj, ed autorità degli antichi, e dei moderni, discute il grande argomento della neutralità sul giusto, e sull'onesto, questa volta mi pare che si sia lasciato trasportare dall' onesto piuttosto, che dal giusto.

Del resto poi l' Autore della libertà della Navigazione, e del Commercio, da me citato più sopra, avea prima del Galiani esposto l' istesso sistema. Egli persuaso della piena libertà del Commercio, così in tempo di guerra, come di pace, sostiene che se una parte Belligerante volesse impedire un tal Commercio o interamente, o per certe mercanzie non potrebbe ottenerlo, se non per via di una negoziazione. Questa è quella via che scelsero i Genovesi quando ebbero la guerra colla Corsica. Essi s' indirizzarono a molte Potenze d' Europa per ottenere un divieto ai loro Sudditi di non portare armi, e munizioni di guerra ai Corsi. Lo stesso fece la Corte Brittannica sul principio della ribellione degli Americani. Ella fece domandare agli Stati Generali dei Paesi Bassi un Interdetto ai loro Sudditi di non portar alcune munizioni di guerra ai ribelli, il che fu subito accordato. Ma il consenso a questa domanda non è un dovere: è una pura compiacenza delle Potenze Neutrali dalla cui volontà dipende di accordarlo, o niegarlo (1).

Io non so se quest'opera, che uscì due anni prima di quella del Galiani, fosse nota a quest' Autore; forse si saranno incontrati in idee senza vedersi. Lampredi poi, che scrisse nel 1788., fa vedere che qualunque limitazione si voglia fare all' indipendenza, e libertà dei Commercj, essa

(1) §. 44. 45., e 46.

essa è dovuta alle tacite, o espresse convenzioni, e non al Dritto primitivo delle Genti, sicchè non dalla ragion naturale, ma dalla libera volontà delle Nazioni si dee dedurre quali sieno le merci di contrabbando. Meritava però questo sistema di essere un poco più sviluppato, perchè a parer mio, quando si distinguono dritti da dritti, si può sostenere e la libertà del Commercio secondo il Dritto Universale, e la restrizione secondo gli altri Dritti. Avrei voluto che il Lampredi, che ne scrive di proposito, si fusse un poco più diffuso sopra i principj, secondo i quali la questione si dee risolvere, perchè mi pare che più degli altri avesse colpito nel segno.

Ecco quello, che il Dritto Universale delle Genti, espresso dal sentimento di tanti Autori, ha saputo dirci intorno a questa gran questione. Chi discorrendovi d' una maniera, e chi d' un altra, fa vedere che le regole date non sieno fondate sopra un principio costante, ed invariabile, giacchè le questioni, che si fanno in questa materia durano ancora, nè si è trovato fin quì alcun modo, con cui si ponga fine alle querele dei Belligeranti contro ai Neutrali, nè di questi contra di quelli per mantenere, e restringere in tempo di guerra la libertà del Commercio. Così se Alberico Gentile tornasse in vita, sarebbe ben contento in vedere che la questione, che a lui parve *grande*, e *difficile*, dopo dugent'anni non ancora è stata sciolta (1). Io per me, volendo anche dir qualche cosa su questo assunto, non mi allontanerei dalla gran distinzione che Grozio fece dei generi, che servono al nemico per la guerra, di quei,

(1) *Lampred. ib. in præfat.*

che servono di lusso, e di quei che sono di dubbio uso. Questa distinzione comincia ad analizzare la massima generale di considerare come contrabbando quello, che ajuta il nemico ad offenderci, ed escluderne qualunque altro, che non tende a questo fine. Per sapersi poi quali sieno effettivamente tali merci farò questa ricerca dopo aver inteso quel che le Nazioni hanno pensato per via dei Trattati.

TIT. XXII.

Quali sono quelle mercanzie, che non si possono trasportare dai Neutrali ai Popoli in guerra secondo il Dritto Convenzionale delle Genti.

NOi abbiamo il Dritto Universale delle Genti, che è fondato sul presunto consenso di tutte le Nazioni, ed è quello, che abbiamo veduto finora come si possa adattare alla questione. Noi abbiamo il Dritto particolare Europeo fondato sul costume dell' Europa; o sia sopra una tacita convenzione delle Nazioni di questa bella parte del Mondo, che sono in obbligo di osservarlo. Sarà questo un Dritto Universale dell' Europa; ma particolare rispetto a quello delle Genti. Noi finalmente abbiamo il Dritto Convenzionale, chè un Dritto particolare non dell' Europa, ma di alcune Nazioni dell' Europa, ed obbliga quelle solamente, che vi si sono sottoposte. Questa gran distinzione che io ho fatto nel titolo corrispondente (1), e che io quì dovea ripetere, serve per isviluppare tutto il sistema della Neutralità, e per risolverne le questioni.

Ma

(1) *Lib.* 2. *tit.* 19.

Ma per ritrovare questo Dritto d' Europa bisogna ricorrere principalmente ai Trattati, e quindi, dopo averli rapidamente scorsi, ne ricaverò quello, che generalmente vi si è stabilito. I primi Trattati di Commercio furon fatti per la sua sicurezza fra i rispettivi Sudditi. Federigo II., in qualità di Re di Napoli, e di Sicilia, ne fece uno nel 1230. con Abuissac Principe de' Saraceni d' Africa. Nei secoli seguenti, i piccoli Stati delle Coste Settentrionali d' Africa, quelli d' Algieri, di Tunisi, di Tripoli, e la Città di Salè, sottoposta al Re di Marocco, usurparono una specie d' Impero nel Mediterraneo. Gli Stati d'Europa, per la sicurezza del loro Commercio, si videro nella necessità di far con essi dei Trattati, e di accordar loro sotto il nome di regali una specie di Tributo. Altri Corsari, infestando i mari d'Europa, obbligavano i Principi ad assicurare il loro Commercio per via di Trattati. Questo è il contenuto dei Trattati tra Edoardo III. Re d' Inghilterra nel 1351. colle Città marittime di Castiglia, e di Biscaglia, e nel 1553. colla Città di Lisbona, e di Porto, e di altri Trattati di quel tempo.

Quando i tempi, e gli uomini divennero più illuminati, e politi, il Commercio marittimo divenne più sicuro durante la pace. Ma in una guerra marittima cominciarono i Popoli Neutrali ad essere abbandonati alle violenze dei Belligeranti. Dovettero dunque gli Stati, che s' interessarono a far fiorire il Commercio dei loro Sudditi, prevenire quest' inconvenienti, o almeno a diminuirli. Ecco un altro motivo che ha fatto conchiudere tanti Trattati di Commercio. Essi contengono ordinariamente tre articoli principali: la determinazione dei diritti sulle mercanzie, ed i vantaggi che uno Stato accorda qualche volta ai Negozianti stranieri: l' eccezione di certi effetti, la cui importazione, o esporta-

tazione è proibita; e le condizioni sotto le quali la navigazione, ed il Commercio debbano essere permessi in caso di guerra, dove l'una, e l'altra parte potrebbe essere impegnata. Questo è il punto essenziale di tali Trattati, ed è il solo, che ricerca quì una discussione più particolare.

In tutti i Trattati di Commercio si trova generalmente stabilito che la navigazione, ed il Commercio debbano essere liberi nel corso della guerra, anche col nemico dell' una, e dell' altra delle Parti contrattanti. Ma questa libertà è ristretta a certe mercanzie, perchè l' armi, e munizioni di guerra, destinate pei paesi, e porti del nemico, son dichiarate mercanzie di contrabbando, siccome ancora una porzione di altre mercanzie. Per le armi, cannoni, e tutte le munizioni di guerra gli antichi Trattati di Commercio nulla determinano, contentandosi di dire che le Parti contrattanti non debbano soccorrere, e assistere il nemico dell'una, e dell'altra. Uno dei primi Trattati che contiene qualche cosa di più preciso sulle mercanzie di contrabbando è quello del dì 5. Aprile 1614. tra Gustavo Adolfo Re di Svezia, e gli Stati Generali delle Provincie Unite. Vi sono numerate le persone, il denaro, le munizioni di guerra, vettovaglie, o simili assistenze de' loro Sudditi.

Un dettaglio più esatto di mercanzie di contrabbando è contenuto nel Trattato di marina tralla Spagna, e le Provincie Unite nel 1650. Sono esse i cannoni, moschetti, mortari, petarde, bombe, granate, salsicce (*sorta di fuoco artificiale per assortimento di artiglieria*), cerchi impeciati, affusti, (*casse, ed appoggi da cannoni*) forchette, bandoliere, polvere, miccia, salnitro, palle, picche, spade, morioni, elmi, corazze, alabarde, spuntoni, ed altre simili: genti di guerra,

ca-

cavalli, fondi di pistole, portaspade ed assortimenti formati all' uso della guerra. Il grano poi, il sale, il vino, l' olio, e generalmente tutto quello, che appartiene a sostentare la vita fu dichiarato libero, purchè non si trasportassero alle Città, e piazze assediate. I Trattati tralle stesse Potenze del 1676. e 1714. e quello dei Pirenei del 1659. tralla Francia, e la Spagna sono in questo dell' istesso tenore.

Dopo la metà del Secolo XVII. non vi è Trattato di Commercio, dove non sia proibito il trasporto dei cannoni, armi, e di tutte l'altre munizioni di guerra ai paesi, e Città dei nemici dell' una, e dell' altra parte contrattante. Ma non erano compresi sotto questo divieto i grani, e legumi, le provisioni, e tutte l' altre mercanzie quando non fossero portate a piazze assediate, bloccate, e investite. Il Trattato tralla Francia, e le Città Anseatiche, Lubecca, Brema, ed Ambourg nel 1655. conviene esattamente con quello della Spagna, e le Provincie Unite, con aggiungersi il cordame, e tele da vela. In favore della Città Anseatiche si stabilì che se i loro bastimenti erano forzati dai nemici a portar grani, legumi, ed altre provvisioni alle Piazze attaccate dal Re, i Comandanti de' suoi Vascelli potevano ritenere queste derrate pagando il loro giusto valore, altrimenti non pagando i Vascelli Anseatici potevano ritirarsi liberamente colle loro mercanzie. Il Trattato del 1655. tralla Francia e l' Inghilterra vi comprende la polvere, le pistole, i fucili, ed ogni sorta d' armi, cavalli, ed ogni attrezzo di guerra, siccome ancora le genti di guerra per servizio del nemico.

Il Trattato del 1661. trall' Inghilterra, e la Svezia è rimarchevole perchè io ne debba recitar l'articolo del Contrabbando, che è l' undecimo. *Subintelligi*

nullo

nullo modo debet, Commercia, & navigationem illi confœderato, ejusque subditis ac Incolis qui bello non est immixtus, cum hostibus illius fœderati, qui in bello versatur, omnino denegata esse. Cautum tantummodo sit interim, ne merces ullæ vocatæ Controbandæ, *& specialiter; nec* Pecunia, *nec* Commeatus, *nec Arma, Bombardæ cum suis Igniariis, & aliis ad eas pertinentibus, Ignes missiles, Pulvis tormentarius, Fomites, alias Lunten, Globi,* (palle), *Cuspides, Enses, Lanceæ, Hastæ, Bipennes* (pistole), *Tormenta, Tubi catalpultarii vulgo Mortaria, Inductiles Sclopi vulgo Petardæ, Glandes igniariæ missiles vulgo Granatæ, Furcæ sclopetariæ, Bandoliers, Salpetræ, Sclopeti, Globuli, seu Pilæ, quæ Sclopetis jaculantur, Cassides, Galeæ* (partigiane), *Thoraces* (caschi o sieno elmi) *loricatæ vulgo Cuirasses, & similia armaturæ genera, Milites, Equi, omnia ad instruendos Equos necessaria, Sclopothecæ, Balthei, & quæcumque alia bellica Instrumenta, uti nec* naves bellicæ, & præsidiariæ *hostibus suppeditandæ devehantur ad alterius hostes sine periculo, si ab altero confœderatorum deprehendantur, quod prædæ cedant absque spe restitutionis.* Un nuovo Trattato di queste Potenze del *1666.* si accorda perfettamente con questo.

La Francia colle Provincie Unite nel *1662.* recita tralle mercanzie di contrabbando quelle, che si descrissero nel Trattato tralla Spagna, e le stesse Provincie nel 1650. già da me rapportato, e lo stesso si è ratificato nei Trattati del 1678., *1692.* 1713., e 1739. tralle stesse Potenze. La Francia e la Danimarca nel *1662.* proibiscono il trasporto dei cannoni, e delle munizioni di guerra ai luoghi nemici, e permettono quello del frumento, dei legumi, del vino, dell' olio, del sale, e di tutte l' altre sorte di provisioni purchè non

si fa-

si facesse alle piazze assediate, o bloccate. Lo stesso si osserva nel Trattato fatto tralla Spagna, e l' Inghilterra nel 1667., e quelli del 1670., e 1713. vi sono all'intutto conformi per quello che riguarda le mercanzie proibite, e permesse.

Nel Trattato di Commercio tralla Svezia, e le Provincie Unite nel 1667. si trova lo stesso catalogo delle mercanzie proibite, ma per le permesse non vi sono il denaro, il frumento, il legume, il vino, l' olio, e provisioni, siccome il ferro, il rame, il grano, e tutto quello, che è necessario per la costruzione, ed equipaggio dei Vascelli, come canape, tele da vela, catrame, pece, alberi, tavole, cordame, ed ancora. Questi articoli sono confermati da nuovi Trattati del 1675., e 1679. In occasione che nel 1667. vi era la guerra trall' Inghilterra, e le Provincie Unite, queste stipularono che, durante il corso della stessa, nessun materiale, che poteva servire alla costruzione, ed equipaggio dei Vascelli di guerra dovesse essere portato ai paesi d' Inghilterra. Questo fu un articolo separato, ma vi fa vedere quale idea si avesse della natura di queste mercanzie.

Le due Potenze rivali del Mondo Commerciante, l' Inghilterra, e le Provincie Unite nel Trattato del 1668. proibiscono il trasporto dell' armi di fuoco, polvere, ed altri assortimenti per l'uso della guerra, e permettono quello dei grani, legumi, e tutti i viveri in generale. Tralle mercanzie libere annoverano nel Trattato del 1674., anche le stoffe, e manifatture di lana, seta, cottone, e di qualunque altra materia: ogni sorta d' abiti, e vestimenti, e le stoffe, onde si fanno, oro, e argento monetato, e non monetato, stagno, ferro, piombo, rame, carbone, grano, orzo, ed altro, carne salata, ed affumata, pesce secco, e salato, formaggio,

 bir-

birra, olio, vino, zucchero, sale, e tutto quello, che appartiene a sostentar la vita, i cottoni, canape, lino, pece, cordaggio, vele, ancore, arbori, tavole, e legname di costruzione pei Vascelli per rattopparli. Questo è il più lungo catalogo di mercanzie che si legge nei Trattati, e questo Trattato è stato il modello degli altri che la Francia stipulò coll' Inghilterra nel 1677. e nel 1713.

Molti altri Trattati trall' Inghilterra, e la Danimarca nel 1669., tralla Francia, e la Svezia nel 1622., tralla Danimarca e le Provincie Unite nel 1701., tralla G. Brettagna, e la Svezia nel 1720., tra Carlo VI. Imperadore, e Filippo V. Re di Spagna nel 1725., tralla Gran Brettagna, e la Russia nel 1734., e 1766., e nel 1778. tralla Francia, e gli Stati Uniti dell' America Settentrionale sono tutti d' accordo in permettere la libertà del Commercio coi nemici dell'una, e dell' altra parte contrattante, e in proibire quello delle mercanzie di contrabbando, cioè a dire di ogni sorta d' armi, e di munizioni di guerra. Ed oggimai questa disposizione è uno dei punti più essenziali di tutti i Trattati di Commercio che si sono fino al giorno d' oggi conchiusi.

Meritano due di questi di essere rapportati con distinzione perchè uno aggiunge una cosa di rilievo, e l' altro è stato adottato, e serve ora di norma. Il primo è quello del 1725. trall' Imperador Carlo VI., e Filippo V. Re di Spagna. Eccone le parole che si leggono nell' Articolo settimo. *Ad tollendas contentiones, quæ super vocabulo mercium interdictarum vulgo* controbando *nasci possunt, e re visum fuit declarare isthæc sub appellatione comprehendi omnis generis rerum species tum fabrefactas, tum non elaboratas ad rem bellicam servientes, prout sunt arma quæcumque tam offensi-*

va

ve, quam defensiva, in specie vere Tormenta bellica (cannoni), *Mortaria igniuoma vulgo* Mortiers (mortai) *Falcones quoque & Bombardæ ejaculandis ignibus adaptatæ*, (Falconetti, e bombarde destinate a gettar pietre) *Pyloclastra* (petarde), *Botuli sulphurei vulgo* Saucisses (Salsicce), *Glandes igniariæ, & manuariæ vulgo* Grenades, *Globi, vel Pilæ, Globuli*, (palle d'artiglierie, e palle minute), *item Fistulæ* (Canne) *Sclopeta item* (moschetti) *& Sclopi manuarii, sive Pistoleta* (pistole), *Gladii* (spade), *Pugiones* (pugnali) *Galeæ* (Elmi) *Loricæ* (corazze) *& Baltei* (Bandoliere) *Pulvis pyrius* (polvere de sparare) *Salnitrum* (Salnitro) *Asseres, & ligna navibus extruendis vel reparandis destinatæ* (travi, e legnami destinati a fabbricare, o ristorar Navi) *Vela, Pix nautica, & Funes* (vele, pece navale, e cordami), *quæ omnia, confiscationi obnoxia sunt, eo tamen dumtaxat casu, quando in subsidium hostium aut ad portum inimicum esse deprehenderetur* (1). Quì si considerano contrabbando i legnami per la costruzione, e risarcimento delle Navi, il che è cosa da notarsi.

Nel Trattato di Commercio tralla Russia, e la G. Brettagna conchiuso nel *1766.* le mercanzie di contrabbando sono, i Cannoni, i Mortari, Moschetti, Pistolette, Bombe, Granate, Palle da cannone, Palle, Razzi (*fuoco d' artifizio*), Pietre focaje, Miccia, Polvere, Salnitro, Solfo, Corazze, Picche, Spade, Centuroni, Patroni, o Tasche di cartocci, Selle, e Briglie al di là della quantità che può essere necessaria per l'uso del Vascello, o per quello di ciaschedun uomo, che serve al Va-

(1) *Vide Tract. Art. 7. in Schmaussii Corp. jur. Gent. Academ. p. 2002. & in Pragm. tom. 2. tit. 93. Fœdus Cæs., ac Hispan. art. 7.*

ſcello, o eſſendovi come paſſaggiero; tutto ſarà riguardato come munizione di guerra, o fornitura militare, e quello, che ne ſarà trovato a bordo ſarà confiſcato come mercanzie proibite, e di contrabbando (1). Queſto Trattato, dove non v' è convenzione particolare, come è ſtato il modello della Neutralità armata, dovea meritare una particolar menzione.

Tale è preſſo a poco il contenuto di tutti i Trattati riſpetto al genere di mercanzie di contrabbando. Alcuni però vi fanno un eccezione rimarchevole. Il Portogallo nel 1661. accorda i Sudditi dei Paeſi Baſſi di portare ogni ſorta di mercanzie, anche d' armi, e munizioni di guerra, non ſolamente delle loro Provincie, ma anche di tutti gli altri paeſi, e porti a tutte le piazze, anche a quelle dei nemici del Re di Portogallo, purchè tale mercanzie non ſi traſportaſſero dai porti Portogheſi. Una ſimile condizione ſi trova nei Trattati fatti trall' Inghilterra nel 1642., e 1654. col Portogallo, ed in quello della Spagna nel 1641. colle Città Anſeatiche. Queſti Trattati che io ho deſcritto ſi leggono preſſo Leibnitz, Du Mont, Rouſſet, e nel Mercurio Iſtorico, e Politico. L' Autore della libertà della Navigazione, e Commercio da me tante volte citato è quegli, che ne fa un tal riaſſunto (2) per trarne argomenti a favore del ſuo ſiſtema, ma che io ho traſcritto per trarne quelli, che fanno a favore del mio.

TIT.

(1) *Vide Tract. art. 11. dans le loiſirs du Chav. D' Eon de Beaumont Tom. 5. p. 343.*

(2) *Sect. 7. §. 68. a 89.*

TIT. XXIII.

Quali mercanzie non si possono trasportare dai Neutrali ai Popoli in guerra secondo il Dritto Convenzionale delle due Sicilie.

NOn debbo ancora chiudere il libro dei Trattati se non presento al mio Lettore in un titolo separato quelli, che si sono stipulati tralla nostra Corte coll' altre Potenze, e vedere in essi quel che vi si è stabilito intorno al contrabbando di guerra. Questa parte del Dritto Convenzionale c' interessa più dell' altre, e merita di essere esposta secondo l' ordine dei tempi per far vedere come si sia pensato su quest' oggetto nelle diverse circostanze, così dei tempi, come di quelle Corti, colle quali si è fatta la convenzione. Non parlo di quello, che si conchiuse nel 1740. colla Porta Ottomana, e che fu il primo, perchè nulla si stabilì rispetto ai Neutrali.

Nel Trattato conchiuso colla Svezia nel dì 5. Maggio 1743. furono riputate mercanzie di contrabbando i cannoni, i mortai, petardi, granate, moschetti, bombe, palle, affusti, polvere da sparare, salnitro, miccia, e tutte sorte d' armi, spade, bajonette, picche, pistole, alabarde, partigiane, caschi, corazze; similmente lo furono le truppe sì d' Infanterià, che di Cavalleria con tutto ciò che loro è correlativo, come cavalli, selle, briglie, fondi di pistole, centurini, ed ogni altra munizione da guerra, i quali effetti, e mercanzie non erano riputati contrabbando, se non nel caso di portargli in qualche paese nemico, e non altrimenti (1). Dall'altra parte

(1) *Art.* 25.

parte le mercanzie non proibite furono ferro , acciajo , rame , ottone , fili d' ottone , e tutto quello , che possa essere fabbricato da questi metalli , e non vien compreso nelle mercanzie proibite accennate nell' antecedente Articolo : alberi di nave , travicelli , travi grandi , tavoloni , ed ogni sorta di mercanzie di legno piccolo , o grosso , grano , orzo , seglia , riso , ceci , piselli , ed ogni sorta di legumi , come anche ogni sorta di frumento , canape , lino , vino , aceto , olj , frutti , e generalmente tutto ciò che possa servire al bisogno del vitto . Queste mercanzie , e tutte l'altre senza restrizione che non sono specificate nell' articolo precedente , furono dichiarate libere , e come tali potevano francamente essere trasportate da per tutto , anche nei paesi nemici , eccettuatine però i luoghi , piazze , e porti di mare , che fossero bloccati , investiti , o assediati (1) .

Nel Trattato colla Danimarca a dì 20. Agosto 1748. sotto il genere di mercanzia di contrabbando sono solamente comprese l' armi a fuoco , ed altre sorte coi loro sortimenti , come sono cannoni , moschetti , mortai , petardi , bombe , granate , cerchi impeciati , affusti , forchette , bandoliere , polvere , miccia , salnitro , palle , picche , spade , morioni , elmi , corazze , alabarde , lance , spuntoni , cavalli , selle di cavallo , fondi di pistole , portaspade , e generalmente ogni altro assortimento serviente all' uso della guerra : quali effetti , e mercanzie furono riputate di contrabbando nel solo caso che si portino in paese nemico , e non altrimenti (2) . Non furono compresi in questo genere di mercanzie di contrab-

(1) *Art.* 26.
(2) *Art.* 16.

trabbando i frumenti, le biade, ed altri generi di qualsisia natura, e spezie che sieno: molto meno ancora i legumi, olj, vini, sali, e generalmente tutto ciò che concerne all' alimento, e sostentamento della vita. Non vi furono neppure comprese le peci, resine, le vele, i canapi, e cordaggi, nè i legnami da fabbrica, e di carpenteria. Il ferro, l' acciajo, il rame, l' ottone, e tutto ciò, che può essere fabbricato da questi metalli, tutte sono mercanzie permesse; e perciò tutte queste cose si potevano sempre vendere, e trasportare colle altre mercanzie, anche a luoghi posseduti, ed occupati da un nemico dell' una delle due Corone, purchè non sieno assediati, o bloccati (1).

Nel Trattato conchiuso coll' Olanda a 27. Novembre 1753. è contrabbando qualunque sorta d' armi, ed altri assortimenti a quelle relativi, come cannoni, moschetti, mortai, spingarde, granate, salcicce, cerchi impegolati, miccia, salnitro, palle, picche, spade, morioni, celate, corazze, alabarde, chiaverine, cavalli, e selle dei medesimi, fondi di pistole, pendoni da spade, ed altri fornimenti per uso di guerra (2). Non sono compresi poi sotto questo genere i frumenti, i grani, ed altre biade, legumi, olio, vino, sale, e generalmente tutto ciò, che appartiene a nodrire, ed alimentare la vita, come tutte l' altre mercanzie ed effetti non compresi nel precedente articolo, tanto che ne dovea essere permesso il trasporto anche agli Stati dei nemici d' una delle parti contrattanti, non già però alle Città, e Piazze assediate, bloccate, o investite (3).

Nel

(1) *Art.* 18.
(2) *Art.* 21.
(3) *Art.* 22.

Nel Trattato conchiuso colla Russia a 17. Gennaro 1787., e ratificato a 31. Marzo, e 27. Maggio 1787. si comprendono fra i contrabbandi di guerra i cannoni, mortari, armi da fuoco, pistole, bombe, granate, palle, fucili, pietra focaja, miccia, polvere, salnitro, solfo, corazze, picche, spade, centuroni, patroni, selle, e briglie, eccettuatane però sempre la quantità, che possa essere necessaria alla difesa del bastimento, e di quelli che ne compongono l' equipaggio. Tutte l' altre mercanzie, ed effetti che non sono indicati in quest' Articolo non furono riputate munizioni da guerra, e Navali, nè soggette a confiscazione, e per conseguenza doveano passare liberamente senz' opporsi difficoltà veruna (1).

Questo è il nostro Dritto Convenzionale, dove si vede che in generale si accorda col Dritto Convenzionale delle Genti. Dove più, dove meno si estendono, e si restringono le mercanzie di contrabbando e le mercanzie libere, sempre sarà vero che tutto quello, che è per la guerra è contrabbando, e tutto quello che è per la vita è libero. Avvertirò ancora che se mai si cambiasse modo di guerreggiare, ed in vece delle armi, che ora si usano se ne adoperassero dell' altre, queste anche sarebbero comprese tra il contrabbando, quantunque non si fossero espresse. L' arte della guerra ha cambiato i modi di offesa e di difesa, e siccome non più si sentono gli archi, le frecce, le catapulte, le baliste, l' ariete, i carri falcati, gli elefanti, così l' età futura non sarà più menzione di certe armi, che oggi usiamo. Nei Trattati da me accennati e in questo, e nel titolo antecedente si sono numerati i morioni, gli elmi, le

(1) *Art.* 23.

le corazze, le alabarde, le picche, le chiaverine, che oggi non sono più in uso. All'incontro si sentono nuovi nomi d'armi, le bajonette, gli obizi, che invano si cercherebbero negli stessi Trattati (1). Sarebbe strana il pretendere che queste nuove armi non sieno controbbando, perchè non si sono espresse nei Trattati.

TIT. XXIV.

Quali mercanzie non si possono trasportare dai Neutrali alle Potenze, che sono in guerra tra loro secondo il Dritto delle Genti Europeo.

Eccoci ora al nostro sistema. Noi troveremo nel Dritto d'Europa quelle mercanzie che sono, e che non sono di contrabbando. Dopo che il Commercio, e particolarmente il Commercio marittimo dei Popoli Europei è divenuto sì grande, e così esteso sopra tutta le superficie del Globo, l'interesse generale che tutti i Popoli vi presero diede origine a molte costumanze, che per un consenso tacito hanno ricevuto forza di legge, e fanno una parte considerabile del Dritto delle Genti Europeo. Queste consuetudini hanno imposto alle Nazioni commercianti dell'Europa alcune nuove obbligazioni, che non sono fondate sul Dritto Universale delle Genti. I Trattati di Commercio ci fanno conoscere tali casi, e i doveri, che ne risultano. Egli è vero che i Trattati particolari non obbligano che le parti contrattanti; ma se tutti i Trattati di Commercio sono d'accordo su certi principj, e su certe pratiche, queste pos-

(1) *Galian. ib.*

ſono eſſere conſiderate, come univerſalmente riconoſciute. La convenienza dei Trattati fatti di tempo in tempo tralle Potenze d' Europa in certi affari, che vi ſono regolati, forma una prova del Dritto delle Genti Europeo. La convenienza adunque dei Trattati di Commercio in certi principj, ed in certi caſi potrà ancora ſervire a provare il Dritto delle Genti Europeo negli affari di Commercio (1).

Il Dritto Univerſale delle Genti permette ai Sudditi degli Stati Neutrali un Commercio intieramente libero, tanto in tempo di guerra, che in tempo di pace, anche coi nemici dell' una, e dell' altra delle parti Belligeranti, e per ogni ſorta di mercanzia, purchè non ſi traſportaſſero alle piazze aſſediate, o bloccate. Queſta è la prima voce della Natura. Ma il Dritto delle Genti Europeo fondato ſopra i Trattati ha riſtretto queſta libertà. Queſta reſtrizione però, che è univerſalmente conoſciuta, trae anche la ſua origine dal Dritto delle Genti, perchè naſce dalla tacita volontà delle Nazioni, che forma una delle tre ſpecie di queſto Dritto, come ſi è veduto più ſopra. Le Nazioni adunque quando adottano un coſtume, che ſarebbe contrario alla loro libertà naturale, hanno creduto che quella reſtrizione ſerva piuttoſto per mantenere quell' iſteſſa libertà. E quelle ragioni particolari che giuſtificano i Trattati tra due Popoli facendo tacere quei dritti, che ad eſſi competerebbero per altre leggi, quell' iſteſſe ragioni conſagrano il tacito Trattato dell' Europa, e ne vogliono l' eſecuzione in faccia a quel dritto, che potrebbono per altri titoli eſercitare. Noi ſiamo ſervi della legge per eſſer liberi; e così la gran famiglia Europea per le ſue particolari circoſtanze ha creduto

(1) *La Libertè de la Navig. ib. & ſeſt. 8. §. 106.*

duto di mantenersi nello stato di eguaglianza, ed indipendenza col rinunciare a certe libertà di Commercio, per non turbare tutto il sistema delle Società. L' infermo non vuole esser libero per esser sano: il Cittadino lascia la sua libertà naturale per meglio mantenersela in Società: il ramo dee cedere al tronco e la parte dee sagrificarsi al tutto, e con queste massime, e con queste operazioni regna l'ordine delle cose, e si mantiene l'armonia dell' Universo.

Egli è vero, che Hobbes stabilì che le massime del Dritto di natura sieno le medesime di quelle del Dritto delle Genti, e Puffendorf vi si sottoscrive. Grozio però, come ho accennato più sopra, ci fa una distinzione, che sembra consistere fralla legge semplice di natura, ed il pubblico consenso delle Nazioni. Barbeyrac vuole conciliare Grozio con Puffendorf. Wolfio, e Vattel hanno ridotta la materia a maggior precisione, ed io mi son protestato di attendere quella distinzione di Dritto, che serve meglio a sviluppare il sistema dell'Universo. Grozio in fatti ci fa vedere l' uso di questo Dritto delle Genti volontario in tanti casi, che da lui si riducono a quattro capi principali, cioè che questo Dritto permette molte cose, che sono proibite del Dritto della natura: che proibisce molte cose, che sono permesse dal Dritto della Natura: che aggiunge molte cose al Dritto di Natura: e che qualche volta costituisce qualche cosa di nuovo. Ne adduce tanti esempj sotto queste differenti rubriche, i quali ci fanno vedere giustificata la sua dottrina, e che l' un Dritto possa essere distinto dall' altro. Veggasi Coccejo, il quale quantunque sia contrario a questo Dritto delle Genti volontario, come ho detto altra volta, non lascia di esporre il sistema di Grozio con tutta la distinzione possibile, citando i tanti luoghi

dell' opera *De Jure Belli ac Pacis*, dove sono sparsi i principj che lo sostengono (1).

Quando è così bisogna ricercar questo Dritto per vedere se mai si possa adattare al caso. Per trovare nei Trattati questa Consuetudine generale di Europa, io dopo il suono di tante voci, e dopo lo strepito di tante armi, se mi è permesso di dir qualche cosa, distinguerei i generi, che generalmente in tutti i tempi si sono riguardati per contrabbando da quelli, che sempre ne sono stati esclusi, e da quelli finalmente, su quali ancora pende la gran lite. Conterei nella prima classe gli uomini, i cavalli, le armi offensive, e difensive d' ogni specie, e le navi di guerra: nella seconda i viveri, i generi di prima necessità, e tutte le merci di lusso, o d' innocente comodità: nella terza i generi, che sono ancora in disputa. Galiani è quegli, che volendo trovare il contrabbando di guerra distingue tutte le mercanzie in queste classi. Io siccome non son persuaso della sua opinione intorno al punto generale, così son rimasto assai contento del suo metodo rispetto al particolare, che mi è sommamente piaciuto insieme col discorso, che accompagna la natura dei generi, che sono, e non sono di contrabbando. Egli fa questa distinzione, e ne parla in conseguenza del suo sistema; io l' adotto, e ne discorro in conseguenza del mio.

L' uomo è il primo mobile della guerra, e perciò il trasportarlo al nemico sia soldato, sia marinaro, è il maggior di tutti i soccorsi, ed il più potente istromento per offendere. Ma questo si dee intendere quando il Neu-

(1) *In Diss. Proem. 4. per totam.*

Neutrale mandasse le sue truppe al nemico per ausiliarie, ed egli ne rimanesse ancora Sovrano, quantunque avessero quelle l'ordine durante la guerra di portarsi all'ubbidienza di colui, al cui soccorso sono inviate. Ma se permetterà di farsi leva di truppe nel suo Stato, egli non cesserà di esser Neutrale, quando non usi qualche parzialità, e le truppe ingaggiate saranno considerate come nemiche, ancorchè non sieno arrivate sul territorio del loro nuovo Sovrano. Il Neutrale poi non offende le Neutralità se manda al nemico Ufiziali, che per un avanzo de' costumi, e dell' idee dell' antica cavalleria errante conservano la libertà di andare ad offerire il lor militar servizio a qualunque Sovrano loro piaccia. Neppure l' offende se vi manda i giovani Ufiziali come volontarj a servire nelle armate, perchè non danno alcun soccorso. L' offenderebbe se vi mandasse abili Ufiziali, sperimentati Ingegnieri, Artiglieri, Piloti, Comandanti di Navi, e finalmente un Generalissimo per insegnare, disciplinare, o comandarne le armate. La Storia antica e moderna ci somministra esempj di cambiamenti inaspettati, e prodigiosi all'arrivo di un nuovo Generale, e alla perdita dell' antico. *Una testa val più di cento mila braccia* diceva Euripide, ed è un detto che quanto è antico, altrettanto si è sempre verificato.

Il cavallo è il compagno inseparabile di tutte le grand' imprese dell' uomo, e guerra non si è fatta mai senza cavalleria, anzi vi fu un tempo, in cui in questo consisteva tutta la forza dell' armate. I Romani per questo riguardo lo considerarono come contrabbando di guerra, e la legge Giulia contava tra i principali delitti di lesa Maestà l'avere fornito i cavalli al nemico: *cujusve opera dolo malo hostes populi Romani commeatu,*

ar-

armis, telis, equis, pecunia, aliave aliqua re adjuti erunt (1). I moderni anche la pensano così, e nei Trattati più celebri è incluso tra i generi di contrabbando. E' incluso nel Trattato dei Pirenei, che ha servito di modello a tutti i posteriori (2): in quello del 1674. tralla G. Brettagna, e le Provincie Unite (3): in quello della Francia, colle Città Anseatiche nel 1716. (4), e in quelli della nostra Corte con altre Potenze, come si è veduto a suo luogo. L' Ordinanza di Francia del 1687. (5) comprende tralle mercanzie di contrabbando i cavalli, e gli equipaggi, che si trasportano al nemico. Al cavallo si dee unire il mulo, e si dee anche questo considerare come contrabbando di guerra; perchè non v' è differenza tra il primo, che porta l' uomo sul suo dorso, ed il mulo, che tira i cannoni, le palle, la polvere, ed ogni arredo di artiglieria.

Le armi destinate così alla difesa come all' offesa non ammettono dubbio per essere un contrabbando. Non v' è Trattato che non ne faccia il catalogo. Appena due sole eccezioni si trovano a questa regola generale nelle pubbliche convenzioni d' Europa nel corso di più di tre secoli. La prima è nel Trattato di Westminster tra Odoardo IV. Re d' Inghilterra, e Francesco Duca di Brettagna del dì 2. Luglio 1468., in cui si permette il libero Commercio anche dell' armi. La seconda in un altro stipulato all' Aja nel dì 6. Agosto 1661. tra Alfonso Re di Portogallo, e le Provincie Unite (6). Ma

(1) *L. 4. ff. Ad leg. Jul. Majest.*
(2) *Art.* 12.
(3) *Art.* 3.
(4) *Art.* 14.
(5) *Liv.* 3. *tit.* 9. *art.* 11.
(6) *Dumont. Corp. Univers. Diplomatiq. ad ann.* 1661.

Ma queste eccezioni non bastano per impedire il corso della regola generale che le dichiara contrabbando. L'elmo, l' usbergo, lo scudo, che ricuoprono l' uomo: la spada, il pugnale, la lancia, la mazza ferrata, lo schioppo, la pistola con cui ferisce, sono egualmente armi dell' uomo: siccome ancora tutto quello che è intrinsecamente congiunto ad approntarle, muoverle, maneggiarle, caricarle, e ripulirle. Le leggi Romane trattarono con egual rigore il delitto di vendere il ferro ai nemici, e quello di vendergli le cose per aguzzarlo (1).

Non si è mai però veduto che per questo contrabbando una parte Belligerante sia stata forzata a deporre l'armi, ed a domandar la pace. Così le Corone di Portogallo e di Spagna riguardarono una volta l'affare. Quella nel suo Trattato colle Provincie Unite nel *1661.*, e coll' Inghilterra nel *1662.*: questa nel Trattato colle Città Anseatiche nel *1647.* permisero espressamente il trasporto delle munizioni di guerra ai loro nemici colla sola restrizione che non fossero tirate dai paesi di Portogallo, e di Spagna, nè portate ai paesi nemici. Il Commercio libero di queste mercanzie forse fu considerato come vantaggioso piuttosto, che di pregiudizio, perchè l' una, e l' altra parte ne ha bisogno. Ma gli Stati e i Popoli d' Europa avendo riconosciuto e con Trattati espressi, e tacitamente questo divieto come un dritto dei Belligeranti, bisogna che soffrono in pace il danno, che ne risulta per le loro fabbriche, quantunque per l'esercizio di questo dritto nulla ne guadagnassero i Belligeranti, e fosse piuttosto una vessazione pei Neutrali (2).

I Gre-

(1) *L. cotem ferro ff. de publican. & vectig.*
(2) *La Liberté de la Navigat.* §. 170.

I Greci, ed i Romani non ebbero Navi di guerra per privata autorità. Nei secoli di confusione, e di anarchia, si videro i famosi Condottieri di grandi armate raccolte con privata autorità, che dipendevano da quel Sovrano, a cui si davano per danaro. Genova in questi tempi vide le proprie galere delle celebri famiglie Doria, Grimaldi, del Fieschi che si prendevano a servizio della Francia, e della Spagna. Gl' illustri Comandanti vendevano i Vascelli, non come Mercanti, ma come Ammiragli. Oggi che le grandi Nazioni fanno tutto lo sforzo per l' Impero del mare hanno fatto sì che i privati Mercanti neutrali vendano ai combattenti non già il legno da costruzione, il canape, i cannoni, la pece, l' ancora, ed altre, ma Vascelli interi allestiti d' ogni attrezzo. Questo Commercio è così moderno, che non s' incontra in alcun Trattato stipulato da due secoli in quà alcuna menzione di tali Vascelli, quantunque in tutti si parli dei generi, che alla loro costruzione, ed apparecchio son necessarj. Non v' è persona però che non comprenda essere essi del primo contrabbando: ma io ho voluto dar ragione del silenzio dei Trattati su questo punto per non dar luogo a qualche equivoco.

Alla seconda classe appartengono gli alimenti, e le merci di commodità, e di lusso. Queste non si considerano come contrabbando di guerra. Tutti i Trattati anche ne fanno fede rispetto ai comestibili, e se in molti tempi non si è fatta parola delle merci d'innocente comodità, ed in niuno si è parlato di quelle di puro lusso, questo è avvenuto perchè si credette bastante di averlo col silenzio escluse da quelle, che si specificavano per conrrabbando. E se tra tanti Trattati se ne incontrano uno, o due, nei quali, allontanandosi dal general costume, si è proibito il Commercio dei come-

meſtibili , e ſi è accordato quello delle munizioni di guerra, queſte particolari rinunzie al proprio dritto non baſtano ad abbattere la regola generale, e naturale. Errico Coccejo incluſe le vettovaglie tra i generi vietati ai Neutrali; Samuele Coccejo ſuo figlio concedette ai Neutrali la libertà del Commercio delle armi, e delle munizioni. Il riſtretto numero dei loro ſeguaci, ed il riſtretto numero di quei Trattati non poſſono ſtare a fronte del concorde ſentimento di tanti Autori, e di tanti Popoli, e Sovrani, che può ben chiamarſi il ſentimento della ragione umana.

Finalmente viene la terza claſſe ſotto della quale ſono compreſe le mercanzie di dubbio uſo, e ſulle quali cade particolarmente la controverſia. Egli è vero che ſecondo la regola data biſogna attendere quello che ſi trova fiſſato nella maggior parte, e conſiderarlo come la regola, e riguardare come eccezione quelche ſi legge nel minor numero dei Trattati. Ma io in queſto vorrei qualche coſa di più, ed entrare nella ragione dei Trattati per vedere qual dritto più ſicuro ne poſſa naſcere. A tal'effetto penſo di avvalermi della diſtinzione, che ne fa l'iſteſſo Galiani, che conſidera tali mercanzie in tre aſpetti. Ve ne ſono alcune, che hanno maggior conſumo nelle coſe di guerra, che non in tutti gli altri biſogni umani, come ſarebbe trall'altre il ſalnitro. Altre ſon più adoperate negli uſi innocenti, che nei guerrieri, come la carta, della quale v'è biſogno nelle armate per fare i cartocci, e le cariche dei fucili. Altre finalmente non ſi poſſono definire ſe abbiano maggiore, o minor' uſo in guerra, che in pace, come ſarebbe il ferro.

Le prime vanno col contrabbando di guerra, perchè ſi ſarebbe una burla alla verità ſe ſi voleſſe dare a credere che una Nave carica di ſalnitro foſ-

se tutta destinata a quelle poche preparazioni chimiche, o medicinali nelle quali entra il salnitro. E quindi i Trattati del 1716. tralla Francia, e le Città Anseatiche; del 1725. trall' Imperio, e la Spagna: del 1778. tralla Francia, e gli Stati Uniti di America, e gli altri stipulati dopo questo tempo hanno incluso il salnitro, ed il solfo tralle mercanzie di contrabbando. Le seconde nò, perchè nessuna specie di merce sarebbe libera se bastasse ogni piccolo uso di essa tra gl'innumerabili bisogni di un armata, o d' una flotta a renderla vietata. L'ultime, se non sono manifatturate, sicchè abbiano presa quella forma che ne dichiara il destino all' uso di guerra, non sono contrabbando. Così si decise nel Trattato tralla Francia, e i tredici Stati Uniti dell' America Settentrionale a 6. Settembre 1778. Si dichiarò *che qualunque materia, che non ha la forma d' un istromento preparato per la guerra per terra, come per mare non si debba riputare di contrabbando.*

Il ferro è il principale istrumento della guerra; ma ha maggior uso in tutte le arti, in tutti i bisogni, e comodi della vita. Quando dunque non è lavorato, ma è in barra, o in miniera non sarà contrabbando. I Trattati o non lo nominano tra questo genere, o se lo nominano, l'escludono. Così si legge in quello dell'Olanda coll' Inghilterra nel 1674. (1): nei patti preliminari tralla Svezia, e l'Olanda nel 1667. (2): in quello dell' Imperadore col Re di Spagna nel 1725. (3), e questo consenso delle Nazioni rinforza assai più la ragion naturale. Il denaro che i privati, ed i negozianti si rimet-

(1) *Art.* 4.
(2) *Art.* 3. *e* 4.
(3) *Art.* 8.

mettono fra loro per pareggiare il giro del Commercio non è contrabbando, e si è sempre stipulato tra Sovrani che al pari dei comestibili dovesse essere escluso da questo genere. Ma se in qualche Trattato fosse stato proibito, lo è stato perchè si mandava ai sudditi ribelli di uno dei Sovrani contraenti. Per l' istessa ragione il catrame; la pece, il canape non lavorato, e le sparta, essendo di maggior consumo nei legni mercantili, che nei guerrieri, si debbono escludere dalla classe dei contrabbandi, non ostantechè in qualche Trattato vi sieno collocati il catrame, e la pece.

Ma rispetto ai legni di costruzione, e degli altri attrezzi di Navi non è uniforme, e costante il linguaggio dei Trattati. In alcuni sono di libero Commercio: in altri sono contrabbando; la maggior parte vi osserva un silenzio. Gli Editti dei Principi quando dichiarano la guerra alle Potenze marittime li riguardano come contrabbando. Bynkersoek (1) cita gli Editti degli Stati Generali del 1652. nella guerra d'Olanda contro gl'Inglesi del 1657. nella guerra contro ai Portoghesi, e del 1689. nella guerra contra i Francesi. Ad imitazione degli Olandesi altre Potenze pubblicarono simili Editti. Che si dovrà dire in questa discordia? Io sarei franco ad escluderli dal contrabbando secondo il Dritto delle Genti, e secondo quello d' Europa. La proibizione di questo Commercio, e degli altri materiali proprj all' equipaggio dei Vascelli darebbe una scossa ad alcune Nazioni, che sarebbero gridare la Giustizia nella maniera più solenne che mai. La Russia per esempio dà legna, canape, cordame, vele: la Svezia vende rame, ferro, ancore: la Norvegia espor-

(1) *Ib. cap.* 10.

ta arbori, ed altri legni, pece, catrame, ed anche alcune Provincie Pruſſiane ne danno di queſti generi. Queſti paeſi ſarebbero condannati ad abbandonare il loro principal Commercio per una guerra dove non ci hanno alcuna parte, e ne ſono innocenti. I Trattati con un perpetuo linguaggio hanno proibito l'armi, e le munizioni di guerra, e queſto è quello, che ſi dee intendere ſolamente proibito ſecondo il Dritto Europeo. Tutto quello, che non v'è proibito è aſſolutamente libero. Due, o tre Trattati, che ne hanno parlato ſaranno leggi per quelli, che l' hanno così contrattato, ma non per tutta l'Europa.

Queſto ſarebbe il mio ſentimento, ma come le Nazioni ancora ſono in differenza per queſto, e qualche Trattato anche concorre a dichiararlo contrabbando, vorrei dar ſoddisfazione all' una, e all' altra parte con una diſtinzione fatta da Hubner, il quale più degli altri ſi è diſteſo ſopra queſto argomento. Egli diſtingue due claſſi di legnami di coſtruzione (1). Colloca nella prima il legname di coſtruzione d' una certa grandezza, ſpecialmente le alberature proprie pei Vaſcelli di quarta linea, ed anche più, e così nominatamente gli Alberi di ventiquattro palmi, ed anche i più lunghi: le vele grandi fatte per l' uſo di tali Vaſcelli: le corde d' una certa groſſezza, e ſpecialmente i capi, che ſervono agli ſteſſi Baſtimenti. Nella ſeconda conta le tavole, ed altri legnami di coſtruzione, proprj per le Navi di quinta linea, ed anche inferiori: le ſarte, vele, alberature, trocciole, ed altri utenſilj per ſomiglianti vaſcelli. Quei legnami, ed attrezzi della prima claſ-

ſe

(1) *Part. 2. cap. 1. §. 5.*

se son controbbando, perchè se ne fa maggior consumo nella guerra: per l' istessa ragione quei della seconda saranno di libero Commercio, non perchè servissero alle sole navi pacifiche, ma perchè servono più a queste, che a quelle di guerra. Galiani (1) anche in questa distinzione trova lo scioglimento del nodo, volendo vedere dove potevano più servire se alla guerra, o alla pace, per poter dichiarare tali merci piuttosto dalla parte dell'una, che da quella dell' altra. Io per finirla adotterei questa distinzione, ma non è che nelle circostanze non possa essere contradetta, perchè le Fregate, i Brigantini, i Cotter, le Galeotte, i Brulotti, le Barche cannoniere, ed altre sorte di piccoli legni servono alla guerra, e sono corredati colle stesse materie dei mercantili.

Finalmente chiuderò questo titolo del Dritto delle Genti Europeo con un antico costume delle Potenze marittime di pubblicare al principio della guerra delle Ordinanze e Notificazioni, colle quali prescrivono ai Popoli Neutrali le leggi, che questi debbono osservare nella loro navigazione, e Commercio durante la guerra. Se il Dritto Universale delle Genti non autorizza queste Ordinanze: quello delle Nazioni Europee le ha avvalorate, ma solamente per le mercanzie di contrabbando, per cui tutta l' Europa è d' accordo, e in conseguenza tutta l' Europa è obbligata. L' altre mercanzie sono libere, quando non ci fossero Trattati particolari, che le proibissero. Qualche volta i Belligeranti hanno proibito l' intero Commercio coi nemici, e coi paesi nemici. Ma l'altre Potenze si sono sempre opposte a tali Inter-

(1) *Galian. ib.*

terdetti e con protesti, o con via di fatti (1). In questo caso non sono tali Editti riconosciuti dal Dritto delle Genti Europeo.

La Svezia lo fece nel 1570. nella guerra contro alla Russia: nel 1610. in quella contro alla Polonia: la Danimarca nel 1611. ordinò l' istesso nella guerra contro alla Svezia: ma le Potenze Neutrali vi si opposero per via di fatti (2). Le Provincie Unite lo praticarono nella guerra contro alla Spagna; ma la Danimarca vi si oppose (3). Lo convennero nel 1689. nel Trattato coll' Inghilterra, ma la Svezia e la Danimarca si collegarono per la difesa del loro libero Commercio (4). Questo è l' ultimo esempio di un tale Interdetto di contrabbando generale. Alle volte le Potenze in guerra nei loro Editti hanno proibito, secondo il loro piacere ora una sorta di mercanzie, ed ora un altra. Elisabetta Regina d' Inghilterra nella guerra colla Spagna dichiarò il grano, ed il legno di costruzione per contrabbando, ma i Danesi, e le Città Anseatiche se ne risentirono (5). Le Provincie Unite attaccate dall' Inghilterra nel 1652. dichiararono contrabbando i materiali proprj per l' equipaggio dei Vascelli, ma Cristina Regina di Svezia ne fece le sue doglianze (6). Tutti questi fatti ci dimostrano che i Neutrali non hanno voluto riconoscere questi Regolamenti arbitrarj dei Belligeranti.

TIT.

(1) *La Libertè &c. Sect.* 8. §. 116.
(2) *Sect.* 8. §. 130. *&* 131.
(3) *Id. ib.* §. 139.
(4) *Ib.* § 135. *ad* 137.
(5) *Id.* §. 123. *ad* 125.
(6) *Ib.* §. 134.

TIT. XXV.

Se è lecito di trasportar mercanzie ad una Città, Piazza, Porto assediato, o bloccato?

MA tutte queste controversie vanno a cessare quando si tratta di mandar mercanzie ad una piazza, ad una Città, o ad un Porto assediato, o bloccato. La ragione comune, e la pratica di tutte le Nazioni così hanno stabilito, e questa verità è stata anche dagli antichi conosciuta. Il solo assedio mi giustifica ad impedire qualunque trasporto agli assediati, perchè questi non solamente si costringono ad arrendersi per la forza, ma anche per la fame, e per la scarsezza dell' altre robe. Ma se si fosse permesso di apportarvi quello, che bisogna al mio nemico, che tengo assediato, io sarei forse costretto a sciogliere l' assedio, e così riporterei danno dal fatto suo. E come non si può sapere di che ha bisogno l' assediato, o di che abbondi, perciò si è proibito ogni trasporto, altrimenti i contrasti sarebbero infiniti (1).

Vi è un altra ragione. In tutti i luoghi dove una parte Belligerante ha acquistato la potenza legislatrice, ed esecutrice, potrà prescrivere alle Nazioni neutrali quali mercanzie debbano, o non debbano condurvi, o esportarvi, e metter limiti al loro Commercio. Uno Stato, che è in guerra ha il dritto di attaccare il paese del suo nemico, e di occuparlo. Egli dee dunque in tutta l'estensione dei luoghi, e del tempo, che vi possiede, essere riguardato come Sovrano temporario dei medesimi. Può a tal effetto darvi le leggi, e limitare il

(1) *Bynkers. ib. cap.* 11.

il Commercio, che i Negozianti Neutrali fanno su i paesi conquistati colle sue armi, e che potrebbero farvi col nemico. Lo può proibire interamente, e punire i controvventori colla confiscazione dei loro bastimenti, e delle loro mercanzie. Quando dunque si tiene bloccata, o assediata una fortezza, essendo padrone del territorio, o di quella porzione di mare, dove le sue truppe, o le sue navi erano situate per tal effetto, ne avviene che quella Sovranità temporaria gli dà il dritto d' interdire ogni Commercio alla piazza assediata, o bloccata, e d' impedire tanto per mare, quanto per terra il trasporto di tutte le derrate e mercanzie per le quali la presa di quella piazza potrebbe essere ritardata, o rendersi difficile (1).

Grozio anche (2) accenna questa proibizione, quantunque ci faccia qualche limitazione, che non è stata approvata dagli altri. Egli vorrebbe che tali merci sieno di contrabbando quando si aspetta o la resa, o la pace: che chi le trasporta è tenuto al danno che ha cagionato per sua colpa, e se non si sia arrecato qualche danno, ma se mai volesse darlo vi è il dritto di forzarlo a risarcire colla ritenzione delle robe o dia cautela per l' avvenire cogli ostaggi, pegni, o altra maniera. Siccome è vera la dottrina che non è lecito un tal trasporto, perchè l' assedio mi autorizza ad impedirlo in qualunque maniera, così il resto non è da abbracciarsi. Qual ragione mi costituisce arbitro della futura resa o pace, e se l' una, e l' altra non si aspetti, forse sarà lecito di trasportar qualche cosa agli assediati? Non lo sarà mai; perchè l' amico non dee far perdere la causa

(1) *La Liberté de la Navigation* §. 36. 37. 38.
(2) *Lib.* 3. *cap.* 1. §. 5. *n.* 3.

causa dell' amico, o peggiorarla in qualunque maniera. E poi chi trasporta sarà solamente tenuto al danno? Questo fu delitto capitale nei sudditi, ed anche negli amici, siccome si suole esprimere nelle Dichiarazioni di guerra, ed in conseguenza il solo risarcimento del danno non è mai stata la pena proporzionata. E se anche la pena fosse il solo compenso del danno, chi trasporta per soccorrere un assediato, come lo potrà risarcire quando il danno di una Città, che non si è presa per sua colpa, non è da compensarsi colle facoltà dei privati (1)? Bynkersoek così combatte Grozio, e rammenta varj Trattati, dove si è stabilita una tal massima senza alcuna restrizione. Egli stende questo divieto alle Fortezze assediate, e anche ai porti, che son circondati dalle navi, ed esamina gli Editti degli Ordini Generali pubblicati su tal proposito.

Ma che cosa s' intende per Porto assediato, e bloccato? Ecco quello, che ne dicono i nostri Trattati. In quello colla Danimarca si stabilì che niun Porto marittimo debba essere riputato attualmente assediato, o bloccato, se non è talmente chiuso per due Navi, almeno dalla parte di mare, o da una batteria di cannoni dalla parte di terra, che non possa azzardarsene l'entrata senza esporsi ad una scarica di cannonate (2). Nel Trattato coll' Olanda si dichiarò che non si considerasse per assediato, o bloccato niun Porto, o Città se non quelli, e quelle che per mare si ritroveranno investiti da sei Vascelli da guerra, almeno alla distanza di un poco più del tiro del cannone della piazza, ed ugualmente per terra da batterie alzate, ed altri lavori, inguisachè non si possa entrare nei

 detti

(1) *Ib.*
(2) *Art.* 19.

detti Porti, o Città senza passare sotto il cannone degli assedianti (1). Nel Trattato colla Russia un Porto bloccato è quello, in cui, per la disposizione della Potenza che lo attacca con un numero proporzionato di Vascelli bastantemente vicini, vi sarà un pericolo evidente per entrarvi (2). Questi Trattati, se differiscono intorno al numero delle Navi, convengono però che quello sarà Porto assediato, o bloccato, dove non ci si può entrare senza pericolo. Nel Trattato tralla Danimarca, e la Francia conchiuso nel 1742. si convenne che verun Porto debba riputarsi bloccato, se l' entrata non n'è chiusa, almeno da due Vascelli dalla parte del mare, o da una batteria di cannoni dalla parte della terra, di maniera che le Navi non possano entrarvi senza un evidente pericolo (3).

Ed in fatti così si dee intendere che sia un porto, o una piazza bloccata. Se una Potenza dichiarasse ch'ella ha bloccato, o voglia far bloccare un porto nemico non basta per le Nazioni Neutrali, affinchè lo riputassero come tale. Bisogna che i Vascelli di guerra di quella Potenza, che pretende di bloccare una piazza marittima, ne sieno stazionati in tanta distanza, che alcun Bastimento non possa entrarvi senza pericolo. Il Re di Spagna, avendo preso nel 1779. il partito della Francia contro alla Gran Brettagna, ed avendo dichiarato la guerra a questa Corona, fece notificare agli Ambasciadori e ai Ministri stranieri residenti alla sua Corte, che sarebbe bloccar Gibilterra, affinchè fossero nello stato d'istruirne le loro rispettive Nazioni, e che queste potessero

(1) *Art.* 19.
(2) *Art.* 22.
(3) *Art.* 20.

ſero evitare nella loro navigazione, e condotta le conſeguenze, e le procedure autorizzate dal Dritto delle Genti, e dalle leggi generali della guerra (1). Gli Spagnuoli, per impedire i convogli alla Città bloccata di Gibilterra, arreſtarono tutt' i Vaſcelli, che paſſarono lo Stretto, che erano ad eſſi ſoſpetti, e che ſembravano eſſere deſtinati per queſta Fortezza, e li conduſſero ai Porti di Spagna per una diſcuſſione giudiziaria. Fu quindi interrotta la navigazione di tutt' i baſtimenti, che entravano, o uſcivano dal Mediterraneo, ed ecco le lagnanze dei Neutrali, e particolarmente delle Provincie Unite alla Corte di Spagna. In riſpoſta a 13. Marzo 1780. il Re dichiarò che quei baſtimenti, che paſſerebbero lo Stretto, ſia dalla parte dell' Oceano, ſia da quella del Mediterraneo, doveſſero ſempre radere le coſte d' Africa, ma quei che erano caricati pei Porti di Spagna nello Stretto, come Algeſires, e Tariſa, doveſſero aſpettare alcuni vaſcelli Spagnuoli che gli ſcortaſſero, e gl'iſtruiſſero della maniera di arrivare al loro deſtino ſenza pericolo, e ſoſpetto, altrimenti vi era la pena dell'arreſto, e della confiſca (2). Queſta diſpoſizione, così imbarazzante pei vaſcelli Neutrali, parve al di là dei limiti che il Dritto delle Genti, e della guerra dà ai Belligeranti per rapporto alle piazze aſſediate, e bloccate. Lo ſteſſo Re di Spagna, quando era Re delle due Sicilie nel 1752. avea dichiarato altrimenti un Porto bloccato, come ſi è veduto più ſopra, e poi ſu dichiarato in appreſſo quando ſi propoſe la Neutralità armata, anche come vedremo più avanti, quando verremo a parlare di queſta gran Lega.

(1) *Magazin. polit. & hiſt.* 1780. *tom.* 2. *p.* 21. *&* 23.
(2) *Id. ib. p.* 24., *&* 25.

TIT. XXVI.

Della Neutralità armata.

L'Autore della Libertà della Navigazione, e del Commercio delle Nazioni Neutrali durante la guerra, considerata secondo il Dritto delle Genti Universale, secondo l' Europeo, e secondo quello dei Trattati, da me tante volte citato, dopo avere difesa questa causa colle ragioni, tratte dal Dritto delle Genti, e dalla Storia di Europa, avrebbe voluto coi fatti procurare tutta la possibile sicurezza in tempo di guerra al Commercio marittimo. A tal effetto si rivolse ai Sovrani di questa bella parte del Mondo, e fece vedere che sarebbe un gran vantaggio per le loro Nazioni di far comporre un Codice generale del Dritto di Guerra, e di Marina relativo al Commercio marittimo, ove i Dritti dei Belligeranti verso i Bastimenti mercantili Neutrali sieno esattamente determinati, e dove a questi si restituissero quei Dritti naturali, che in tempo di guerra per mezzo di tante ingiuste usurpazioni erano stati loro rapiti (1).

Quando questo libro comparve, il che fu nel mese di Aprile del 1780., l' Imperadrice delle Russie, l'immortale Caterina II. avea già formato il progetto di un *Sistema di Dritto marittimo generale*, ed Ella a 28. Febbrajo 1780. fece conoscere, tanto alle Potenze marittime neutrali, quanto alle Belligeranti, i principj, che doveano servirvi di base. Ebbe quell' Autore la speranza di vedere i suoi voti realizzati, e la soddisfazione anco-

(1) *Sess.* 10. §. 181.

cora di osservare, che questi principj erano gl'istessi, che avea sostenuto nella sua opera, ed entrò nel nuovo impegno di progettare un piano ragionato di leggi marittime generali Europee, che obbligassero in tempo di guerra. Egli a tal'effetto pubblicò *l'Essai sur un Code maritime generale Europeen pour la conservation de la libertè de la Navigation, & du Commerce des Nations Neutres en temps de guerre*. Questo Codice è fondato interamente sopra i principj da lui stabiliti nella sua opera, che ha tre oggetti: la restrizione delle pretensioni, ed usurpazioni dei Belligeranti troppo estese: un esatta determinazione dei dritti, che dopo questa restrizione loro resteranno, ed il ristabilimento, e la conservazione dei Dritti incontrastabili delle Nazioni Neutrali, troppo spesso violati nella guerra.

La guerra, che si accese trall' Inghilterra da una parte, e la Francia, e la Spagna dall'altra, avendo turbata la navigazione, ed il Commercio dei Moscoviti, l' Imperadrice di tutte la Russie prese la risoluzione di proteggere l' una, e l' altro a mano armata. Ella fece una Dichiarazione nel dì 28. Febbraro 1780. che rimise alle tre Potenze, che erano in guerra, e dove in faccia a tutta l' Europa stabilisce i principj appoggiati sul Dritto primitivo delle Genti, e che adotta per regola di sua condotta durante quella guerra. Questi manifestano l'estensione dei dritti, e dei vantaggi della bandiera mercantile neutrale, e che derivano dal senso letterale del Trattato di Commercio tralla Russia, e la Gran Brettagna, e dalle massime chiare, ed incontrastabili del Dritto naturale, e di quello delle Genti. Eccone gli articoli.

1. *Che i Vascelli neutrali possano navigare liberamente da porto in porto, e sulle coste delle Nazioni in guerra.*

2.

2. *Che gli effetti appartenenti ai Sudditi delle dette Potenze in guerra sieno liberi sopra i Vascelli neutrali all' eccezione delle mercanzie di contrabbando.*

3. *Che l' Imperadrice si atterrà, quanto alla determinazione del contrabbando, a quello, che è annunziato negli articoli decimo, ed undecimo del suo Trattato di Commercio colla Gran Brettagna, estendendone l' obbligo a tutte le Potenze in guerra.*

4. *Che per determinare quel che caratterizza un porto bloccato, non si accorderà questo nome se non a quello, dove vi è, per la disposizione della Potenza, che l' attacca con Vascelli fermati, e bastantemente vicini, un pericolo evidente di entrare.*

5. *Che questi principj serviranno di regola nelle processure, e giudizj sulla validità della prede* (1).

La Corte di Londra rispose a questa dichiarazione ch' ella regolava la sua condotta verso i Neutrali coi principj i più chiari, e i più generalmente riconosciuti dal Dritto delle Genti, che è la sola legge tralle Nazioni che non hanno Trattato, e secondo i suoi diversi contratti con altre Potenze, ed in caso di controvenzione i Tribunali dell' Ammiragliato farebbero riparare al torto in maniera sì equa, che Sua Maestà Imperiale sarebbe intieramente soddisfatta delle loro decisioni. La Francia però applaudì ai principj stabiliti nella Dichiarazione della Corte di Russia. Ella disse che la libertà dei bastimenti neutrali, ristretta in un piccol numero di casi solamente, è una conseguenza diretta del Dritto Naturale, la Salvaguardia delle Nazioni, il sollievo ancora di quelle, che sono afflitte dal flagello della guerra. Così avea il Re desiderato di procurare non solamente ai

(1) *Magazzin. polit. & hist.* 1780. *Tom.* 2. *p.* 13.

ai Sudditi dell' Imperadrice di Russia, ma a quelli di tutti gli Stati, che aveano abbracciato la Neutralità la libertà di navigare colle stesse condizioni, che erano enunciate in quella Dichiarazione, alla quale rispondeva.

Egli credeva di aver fatto un gran passo verso il bene generale; ed aver preparato un epoca gloriosa per lo suo Regno fissando col suo esempio i dritti che ogni Potenza belligerante può, e dee riconoscere nelle Navi Neutrali. Le sue speranze non erano rimaste deluse, poichè l'Imperadrice, desiderando la più esatta neutralità, si dichiarava per lo sistema sostenuto dal Re a prezzo del sangue de' suoi Popoli, e che ella richiamava quelle leggi, onde Sua Maestà vorrebbe far la base del Codice marittimo universale. Con questa risposta la Corte di Francia pareva che in qualche maniera rivocasse la sua Ordinanza pubblicata a 26. Luglio 1778. nel principio della guerra, dove vi sono alcuni articoli assai rigorosi, e svantaggiosi ai Neutrali. Anzi una lettera di M. de Sartine Ministro della Marina di S. M. Cristianissima diretta al Commessario Generale dei Porti, ci fa sapere che il Re in quella guerra voleva mantenere la libertà della Navigazione, ed in conseguenza avea veduto con molto piacere che la maggior parte delle Potenze del Nord inclinavano, ed aveano presa la risoluzione di cooperarvisi. Volle che si prestasse tutta l'assistenza ai bastimenti neutrali, che non fossero impediti nella loro navigazione, quantunque i loro carichi potessero essere destinati pei paesi nemici, ed eccezione delle mercanzie di contrabbando, come sarebbero *armi di ogni specie*, *ed altre munizioni di guerra*, o navigassero pei nemici sotto la bandiera neutrale (1).

La

(1) *Magazz. polit. & hist.* 1780. *Tom.* 2. *p.* 59.

La rispofta del Re di Spagna fu preffo a poco dell' istesso tenore, poichè riconosce che i principj adottati dall' Imperadrice sono gl'istessi, che aveano sempre guidata la sua condotta, e che erano principj di giustizia di equità, e di moderazione. Aggiunse solamente che come la marina Inglese non avea rispettato la Bandiera Neutrale, egli si era veduto in necessità d' imitarla per garantirsi dal gran pregiudizio, che ne risulterebbe da una condotta così ineguale. Si protesta che voleva aver la gloria di essere il primo a dar l' esempio di rispettare la Bandiera neutrale di tutte le Corti, che aveano determinato, e determinerebbero, fino a che vedesse il partito che prendeva la marina Inglese, e che avesse pruove del freno, che avrebbe dato ai suoi Corsari. Questa risposta fa vedere che si conosceva la giustizia delle massime adottate dalla Corte di Russia, ma che se la Spagna non le avea, e non l'avrebbe praticato, dipendeva dagl' Inglesi che non le volevano osservare (1).

I Re di Danimarca, e di Svezia, avendo armato un numero considerabile di Vascelli di guerra per la protezione della loro navigazione mercantile, l' Imperadrice delle Russie conchiuse con essi un Alleanza, che fu poscia chiamata la *Neutralità armata*. I due Re fecero anche rimettere similmente le loro dichiarazioni alle tre Potenze Belligeranti, dandovi a conoscere che essi aveano gl' istessi principj relativi alla libera navigazione dei Neutrali di quelli ch' erano stati adottati dall' Imperadrice delle Russie. La Danimarca precisamente rilevò che se i doveri della Neutralità sono sagri, che se il Dritto delle Genti ha ancora i suoi Arresti riconosciuti da,

(1) *Magazzin. polit. & hist.* 1780. *Tom.* 2. *p.* 57. & 58.

da tutte le Nazioni imparziali, ſtabiliti dal coſtume, e fondati ſull'equità, e ſulla ragione, una Nazione indipendente, e neutrale non perde per la guerra altrui i dritti che avea prima di queſta guerra, poichè la pace eſiſte per lei con tutti i popoli belligeranti ſenza ricevere, o oſſervar le leggi di ciaſcuno di eſſi. Ella era autorizzata a fare in tutti i luoghi, ad eccezione del contrabbando, quel Commercio, che avrebbe dritto di fare ſe la pace fioriſſe in tutta l' Europa. Tanto diſſe alle Nazioni belligeranti queſta Potenza a dì 8. Luglio 1780., e la Svezia nella ſua dichiarazione riconoſcendo gli ſteſſi principj della Ruſſia dichiarò che dove non vi ſono Trattati particolari, eſſi avrebbero formata la legge univerſale, che avrebbe obbligato tutte le Nazioni (1).

Le riſpoſte dei Re di Francia, e di Spagna erano in ſoſtanza l'iſteſſe, che eſſi aveano dato alla Corte di Ruſſia. La Francia riſpondendo alla Svezia deſiderava che la riunione di queſta Potenza con altre Corti, e particolarmente colla Ruſſia operaſſe quel vantaggio, che ſi promettevano; che il mare foſſe libero, in conformità del Dritto delle Genti, o dei Trattati, i quali non fanno altro, che ſpiegarlo; e finalmente tutte le Nazioni, che non hanno parte alla guerra non ne riſentano i mali (2). Il Re della Gran Brettagna, riſpondendo a quello di Svezia ſi rimiſe al Trattato del *1661.* riſpetto alle mercanzie nemiche ritrovate nelle Navi Neutrali per dichiararle di buona preda (3): e alla Danimarca ſi allegò il Trattato di Commercio del *1670.* trall' Inghilter-

(1) *Magazzin. polit. & hiſt. tom. 2. p.* 254. *ad* 257.
(2) *Magazzin. polit. & hiſt. t. 3. p.* 1.
(3) *Id. ib. p.* 241.

ra e questa Corona, ed una nuova convenzione fatta nel 1750., dove, oltre alle munizioni di guerra, ogni legname di costruzione pei Vascelli, e generalmente tutto ciò che può servire al loro equipaggio è dichiarato contrabbando (1).

In esecuzione di queste massime la Russia stipulò il suo Trattato colla Danimarca a 9. Luglio 1780., in cui queste due Potenze, dopo aver riclamato nelle loro Dichiarazioni fatte alle Potenze Belligeranti, i principj generali del Dritto naturale, di cui la libertà del Commercio, e della navigazione, siccome ancora i dritti de' popoli neutrali sono una conseguenza diretta, risolsero di non lasciarli più lungo tempo dipendere da una interpetrazione arbitraria, suggerita da interessi isolati, e momentanei. A tal' effetto convennero nei quattro articoli in questi termini.

1. *Che ogni Vascello può navigare liberamente di porto in porto, e sulle Coste delle Nazioni in guerra.*

2. *Che gli effetti appartenenti ai Sudditi delle dette Potenze in guerra sieno liberi su i Vascelli Neutrali all' eccezione delle mercanzie di contrabbando.*

3. *Che per determinare ciò che caratterizza un porto bloccato non si accorda questa denominazione se non a quello, dove vi è per la disposizione della Potenza che l' attacca con Vascelli fermati, e bastantemente vicini, un pericolo evidente d' entrare.*

4. *Che i Vascelli Neutrali non possano essere arrestati, che per giusta causa, e fatti evidenti: che sieno giudicati senza ritardo; che la processura sia sempre uniforme, pronta, e legale, che ogni volta, oltre all' inden-*

(1) *Id. ib. p.* 110. 111.

dennizzazione che si accorda a quelli, che hanno fatto della perdite senza essere in colpa, sia resa una soddisfazione completa per l' insulto fatto al Paviglione delle loro Maestà (1).

Rispetto poi alla dichiarazione delle mercanzie di contrabbando dichiarano che riconosceranno per tali quelle che son comprese sotto questo nome nei Trattati che sussistono tralle loro Maestà, e l' una, e l' altra delle Potenze Belligeranti. La Russia si rimette a questo riguardo agli Articoli decimo, ed undecimo del suo Trattato di Commercio colla Gran Brettagna a 20. Giugno *1766.*, e ne estende le obbligazioni, intieramente fondate nel dritto naturale, alla Corona di Francia, e di Spagna, che fino a quel punto non avevano Trattati col suo Impero relativi al Commercio. La Danimarca richiama per parte sua espressamente l' articolo terzo del suo Trattato di Commercio colla Gran Brettagna a 11. Luglio *1670.*, e gli articoli vigesimo sesto, e vigesimo settimo del suo Trattato di Commercio colla Francia del dì 23. Agosto 1742., e ne estende le obbligazioni alla Spagna non avendo con questa Corona patti, che decidano questo punto (2).

Per la protezione poi del Commercio comune dei loro Sudditi, la Russia, e la Danimarca stimarono a proposito di equipaggiare separatamente un numero di Vascelli di guerra, e di fregate proporzionato all' oggetto: le squadre di ognuna delle due Potenze doveano prendere la stazione, e doveano essere impiegate per assistere ai convogli, che esigono il suo Commercio, e la sua navigazione secondo la natura, e la qualità del traffico di quella

(1) *Art.* 3.
(2) *Art.* 2.

la Nazione (1). Che se i Vascelli mercantili dell' una delle Potenze si trovassero in un paragio, dove non fossero stazionati i Vascelli di guerra della stessa Nazione, e non potessero ricorrere ai loro proprj convogli, allora il Comandante dei Vascelli di guerra dell' altra Potenza, se n' è richiesto, dee portare quel soccorso, di cui hanno bisogno, ed in tal caso i vascelli di guerra, e fregate dell' una delle Potenze serviranno di sostegno, e di appoggio ai Vascelli mercantili dell' altra Potenza quando però non facessero alcun Commercio illecito, nè contrario ai principj della Neutralità (2).

Nel caso che i Vascelli mercantili dell' una, e dall' altra Potenza Contrattante fossero presi dai Vascelli di guerra, e dagli Armatori dell' una, e dell' altra della Potenze Belligeranti, il Ministro della parte offesa farà le sue rimostranze alla Corte rispettiva, e con lui si unirà anche l' altro Ministro dell' altra parte Contrattante. Che se non ottenesse giustizia, o si differisse, le loro Maestà praticheranno le Rappresaglie contro alla Potenza, che avrà ricusato di farla (3). E se l' una, e l' altra delle Potenze contrattanti, o tutte, e due in occasione o per odio della Neutralità convenuta, o per qualche causa, che vi avesse rapporto, fosse inquietata, o molestata, o attaccata dovranno far causa comune per difendersi reciprocamente a procurarsi una piena, ed intera soddisfazione, così per l' insulto fatto alla loro bandiera, come per le perdite cagionate ai loro Sudditi (4). Ma tanto non bastò: ne vollero fare una legge perpetua,

(1) *Art.* 4.
(2) *Art.* 5.
(3) *Art.* 7.
(4) *Art.* 8.

tua, e conchiusero che questi patti debbano essere riguardati come permanenti, e dovranno far legge in materia di Commercio, e di navigazione, e tutte le volte che si tratterà di apprezzare i dritti delle Nazioni Neutrali (1). E come l'oggetto principale di questa convenzione era di assicurare la libertà generale del Commercio, e della navigazione, l' Imperadrice di tutte le Russie, ed il Re di Danimarca, e di Norvegia convengono, e s'impegnano di più a far che l'altre Potenze vi acconsentino, e che, adottandone i principj, elleno se ne divideranno le obbligazioni, e i vantaggi (2). Ed affinchè le Potenze in guerra non possano allegare causa d'ignoranza di questo Trattato, le due parti Contrattanti comunicheranno ad esse le misure convenute fra loro, tanto meno ostili, quanto non sono di detrimento ad altre, che tendono unicamente alla sicurezza del Commercio, e della Navigazione dei loro rispettivi Sudditi (3).

La Svezia anche a 21. Luglio 1780. dichiarò nel suo Trattato colla Russia che riconoscerà insieme con questa Potenza per mercanzie di contrabbando quelle che son dichiarate tali nei Trattati fatti tra loro, o coll'una, e l'altra delle Potenze Belligeranti. La Russia si rimise particolarmente agli articoli decimo, ed undecimo del suo Trattato di Commercio colla Gran Brettagna; e ne stese le obbligazioni, fondate nel Dritto naturale alla Corona di Francia, e di Spagna, e a quelle, che non hanno alcun Trattato con essa relativo al Commercio. La Svezia si rimette all' articolo undecimo del suo Trattato colla Gran Brettagna e colla Francia, nel

(1) *Art.* 9.
(2) *Art.* 10.
(3) *Art.* 11.

nel 1741. E quantunque in quest' ultimo non si trova espressamente la definizione del contrabbndo, perchè i due Regni si riguardano come *gens amicissima*, e che la Svezia vi si riserbò gli stessi vantaggi di cui godono in Francia per antico Dritto la Città Anseatiche, vantaggi confermati nel Trattato di Utrecht, il Re niente ebbe da aggiungervi. La Svezia poi rispetto alla Spagna si trovava nella stessa disposizione come la Russia, e perciò a sua imitazione stendeva a quella Corona le obbligazioni dei detti Trattati, che sono fondati interamente nel Dritto naturale.

A quest' Alleanza delle tre Corti del Nord furono invitate l' altre Potenze d' Europa. Gli Stati Generali delle Provincie Unite non solamente si determinarono di manifestare alle Potenze, ch' erano allora in guerra la loro maniera di pensare analoga a quella dell' Imperadrice, e dei due Re suoi Alleati, ma anche a prendere una parte diretta, ed effettiva in qualità di parti principali contrattanti ai Trattati che aveano quei Sovrani stipulati per la protezione della navigazione innocente dei loro rispettivi Sudditi, e a dare una consistenza soda, e permanente ad un sistema giusto, e ragionevole di neutralità sul mare. Che perciò per mezzo dei Plenipotenziarj a 24. Decembre 1780., e colle ratifiche a 22. Febraro 1781. conchiusero che i Trattati del dì 9. Luglio 1780. tralla Danimarca, e la Russia, e del dì primo Agosto dell' istesso anno tralla Russia, e la Svezia dovessero essere riguardati come se fossero fatti anche colle loro Alte Potenze. E rispetto alle mercanzie di contrabbando elleno si rimettono ai Trattati, che aveano conchiuso colle Potenze Belligeranti, e particolarmente nel sesto articolo del Trattato colla Spagna del dì 17. Decembre 1650., nel terzo articolo del Trattato

colla

colla Gran Brettagna del dì 1. Decembre 1674., e nel sesto articolo del Trattato colla Francia del dì 21. Decembre 1739., le cui determinazioni sono fondate sul Dritto della Natura, e delle Genti.

La giustizia, e l' equità dei principj che l' Imperadrice di tutte le Russie avea adottato, e riconosciuti in faccia a tutta l' Europa, determinarono il Re di Prussia a voler prendere una parte tanto diretta, quanto era possibile al sistema glorioso di neutralità, che n' era risultato coll'applauso universale di tutte le Nazioni. Quindi nel dì 8. Maggio 1781. non solamente volle confessar questi principj, come fondati sulla giustizia, ed il Dritto delle Genti, ma anche gli avvalorò colla sua formale accessione, e garanzia. Per la determinazione del contrabbando l' Imperadrice dichiarò ch' ella non riconosceva altre mercanzie per tali se non quelle, che erano comprese negli articoli decimo, ed undecimo del suo Trattato di Commercio colla Gran Brettagna, di cui ne estese le obbligazioni, come fondate sul Dritto naturale, alle Corone di Francia, e di Spagna, che non aveano relativamente col suo Impero alcun Trattato particolare rispetto a questo. La Prussia, come non avea alcun Trattato per questo colle Potenze, che erano allora in guerra, dichiarò dal suo canto che si uniformava, a quanto la Russia nei menzionati articoli avea stabilito colla Gran Brettagna a 20. Giugno 1766. Ad eccezione di queste mercanzie l' Imperadrice, ed il Re di Prussia vogliono che ogni altro Commercio sia libero, e per non farlo dipendere da una interpetrazione arbitraria, l' Imperadrice adotta, e stabilisce per base quei quattro punti, che si erano conchiusi colla Danimarca, che furono anche accettati, e garantiti dal Re di Prussia. Dichiarano le due Corti che questi articoli saranno legge in

ma-

materia di Commercio ; promettono di farvi acconsentire l'altre Nazioni con dividerne gli obblighi, e i vantaggi, e di armarsi per qualche insulto, che in tempo di guerra si facesse al loro Paviglione, e di far causa comune, in tutto, e per tutto come si era stipulato colla Danimarca.

L' Imperador dei Romani Giuseppe II. a 9. Ottobre 1781. corrispose all' invito amichevole fattogli dall' Imperadrice delle Russie, volendo anch'egli concorrere alla consolidazione dei principj di neutralità, almeno per mantenere la libertà del Commercio marittimo, esposti nella dichiarazione del dì 28. Febbraro 1780. Questi sono quei cinque articoli generali, che ho trascritto più sopra. Lo fece per lo ben essere dell' Europa in generale, de' suoi paesi, e sudditi in particolari, riconoscendo tai principj, e tai misure salutari, e conformi alle nozioni le più manifeste del Dritto delle Genti. Promette adunque, e s' impegna di osservarli, e seguirli, e garantirli con trascrivere gli stessi articoli, che si erano conchiusi colla Danimarca, ed accettati dalla Prussia. Lo stesso invito fu fatto alla Regina di Portogallo, e questa Sovrana, convinta della solidità, e dell' evidenza invincibile dei principj esposti nella Dichiarazione del dì 28. Febraro 1780., e da me rapportati più sopra al numero di cinque li riconosce per giusti. Si dichiarano per mercanzie di contrabbando quelle che la Russia le avea per tali dichiarate nel Trattato colla Gran Brettagna, e si adottano gli stessi patti per la Neutralità armata, che si erano convenuti colla Danimarca, e coll' altre Potenze, il tutto per mezzo dei Plenipotenziarj, a 13. Luglio 1782., e colle ratifiche a 21. Gennaro 1783. La Corte delle due Sicilie fu anche invitata al pari dell' altre Potenze a dar la sua mano a questa grand' Opera.

E co-

E come il suo Ministero ne conobbe la giustizia, ed il gran vantaggio, per essere perenne, e costante, coll' Atto di Accessione sottoscritto in Pietroburgo a 10. Febbraro 1783. se ne fece anche una Regola.

La Francia poi conchiudendo un Trattato di Commercio colla Russia nel dì 11. Gennaro 1787. si servì di questa occasione di far conoscere la perfetta conformità de' suoi principj con quelli dell' Imperadrice delle Russie manifestati per la sicurezza, e vantaggio del Commercio delle Nazioni Neutrali nella sua Dichiarazione del dì 28. Febbraro 1780. (1). Le Alte Parti contrattanti s' impegnarono in conseguenza, quando fossero in guerra con qualunque Potenza di osservare scrupolosamente i principj fondamentali della navigazione mercantile dei Popoli Neutrali, e principalmente i quattro assiomi, che si sono altra volta da me trascritti (2). Dichiarano quali sieno le mercanzie di contrabbando (3), e tutto quello, che non è compreso in questa dichiarazione debba esser libero (4). Quì non v' è patto di Neutralità armata, nè si fa causa comune, come si è veduto coll' altre Potenze, ma si riconoscono i principj generali del contrabbando. Sento però che abbia anche questa Potenza con atto separato di Accessione promessa la stessa garanzia.

La nostra Corte a 17. Gennaro dell' istesso anno 1787. conchiuse anche un Trattato di Commercio coll' Imperadrice di tutte le Russie, e nell' istessa maniera come lo avea fatto la Francia. Queste due

(1) *Art.* 26.
(2) *Art.* 27.
(3) *Art.* 29.
(4) *Art.* 30.

Potenze furono convinte anch' esso della saviezza dei principj, che per lo bene generale dei Popoli Commercianti si erano fissati a Peterbourg a 10. Febbraro 1783.: dichiarano di volerne fare la regola immutabile della loro propria condotta, e di ricorrervi in ogni occasione, come a leggi, e stipule, che meritano un luogo distinto nel Codice dell' umanità (1). In conseguenza di queste massime le due Potenze propongono a se medesime i quattro importanti assiomi, che pel caso della guerra sono stati stabiliti in favore dei Dritti di tutti i Popoli Neutrali. Questi assiomi sono gl' istessi di quei conchiusi coll' altre Potenze, e compresi nella Dichiarazione del dì 28. Febbraro 1780., ma in questi termini perchè se ne noti una piccola differenza.

1. *Che i Vascelli Neutrali potranno navigar liberamente da porto in porto e sulle Coste delle Nazioni in guerra.*

2. *Che gli effetti appartenenti ai Sudditi delle Potenze in guerra saranno liberi su i Vascelli Neutrali ad eccezione delle mercanzie di contrabbando.*

3. *Che per determinare ciò che caratterizza un porto bloccato, non si accorderà questa denominazione se non a quello, dove vi sarà per la disposizione della Potenza che l' attacca con un numero proporzionato di Vascelli bastantemente vicini, un pericolo evidente di entrare.*

4. *Finalmente che questi principj, servendo di regola nella processura, e nei giudizj sopra la legalità delle prede non derogheranno ai Trattati, che sussistono tralle loro Maestà, ed altre Potenze, che anzi si consolideranno ancora di vantaggio* (2).

La

(1) *Art.* 17.
(2) *Art.* 18.

La sostanza è l' istessa, ma in vece del quarto assioma dei Trattati si legge il quinto della dichiarazione del dì 28. Febbraro 1780., come se ne può fare facilmente il riscontro. Vengono poi a dichiarare quali sieno le mercanzie di contrabbando (1), che io quì non debbo ripetere, perchè le ho descritte in altro luogo, e sono quell' istesse che la Russia stipulò coll' Inghilterra a 20. Giugno 1766. come si può osservare da quello, che ne ho detto nei titoli antecedenti. Sono anche assicurato dell' Accessione della Spagna, e dell'istessa maniera come l'Imperador Giuseppe II. avea acceduto. Questa storia della Neutralità armata, e dei Trattati, e delle Accessioni si può leggere nel Magazzino istorico, politico, e nel Lampredi, il quale nella seconda parte del suo Commercio dei Popoli Neutrali in tempo di guerra ha tutto raccolto, ma dove non si trovano le Accessioni della Spagna, e della Francia e delle due Sicilie. Vi si aggiungono ancora i Regolamenti intorno alla navigazione, e al Commercio adottati, e promulgati dai Popoli Neutrali d' Italia all' occasione della guerra tralla Gran Brettagna da una, e le Colonie Americane, Francia, Spagna, ed Olanda dall' altra parte.

Ecco dunque tutta l' Europa decisa, e risoluta sul punto della Neutralità, o sia sul Commercio dei Neutrali in tempo di guerra. Dieci Potenze, quali sarebbero, la Francia la Spagna, i due Imperj, cioè il Romano, ed il Russo, la Svezia, la Danimarca, la Prussia, le due Sicilie, il Portogallo, le Provincie Unite hanno fissato le mercanzie di contrabbando, ed hanno dichiarato il resto libero, e sicuro. Hanno fatto qualche cosa di più: si so-

(1) *Art.* 23.

si sono impegnate di armarsi , e collegarsi in tempo di guerra , e difendere a mano armata la Neutralità , o sieno quei principj , e quella libertà di Commercio , che hanno stipulato , come quella , che riconosce la sua origine dal Dritto della Natura , e delle Genti . La Francia poi , e le due Sicilie con due Trattati particolari hanno riconosciuta la giustizia delle stesse massime , e ne hanno promessa l'osservanza . Resta la sola Inghilterra , la quale si è rimessa su questo articolo alle private convenzioni , e al Dritto Generale delle Genti .

Ella riguardò questa Neutralità non tanto come una confederazione pacifica , ed imparziale di Negozianti , che come una cospirazione diretta , ed armata . Nulla vi fu di più violento , quanto i discorsi che si sentivano in tutti i Club di Londra , se si volesse prestar fede a quelle declamazioni , che si leggevano nella carte pubbliche, e che i loro Scrittori periodici si permettono . Essi chiamarono la *Neutralità armata* un mostro in politica, una confederazione *vile* , *ingannatrice* , *odiosa* in favore d'un altra confederazione più *vile* , più *ingannatrice* , più *odiosa* , una lega *infame* , e *tirannica* contro ad una Nazione *brava* , *libera* , e *generosa:* un associazione *vergognosa* , e *dispotica* , il cui oggetto si è di far scomparire dalla terra sino alle menome tracce della libertà. Ella vide che la Neutralità si era progettata per le tante lagnanze che si avanzavano contro agl' Inglesi , i quali erano accusati di violare il Dritto delle Genti , e di esercitare un impero abusivo , di una pirateria , di una manifesta infrazione dei Trattati . Essi facevano vedere che non vi era differenza essenziale tralle mercanzie proibite , ed i materiali , che le compongono , ed il Trattato , che espressamente proibisce l'une implicitamente anche proibisce gli altri . Attaccarono la dichiarazione della

la Corte di Russia che riguarda libere le mercanzie dei nemici sopra vascelli neutrali come una salvaguardia al nemico per commerciare nell' istessa maniera come se fosse in pace, e confessarono che si se debbano riguardi ai Neutrali, molto maggiori ne dobbiamo a noi stessi, e che la propria conservazione sia quella legge, alla quale l'altre in questi casi debbano cedere (1).

Ma qualunque sieno i principj, e le circostanze dell' Inghilterra questa Nazione così illuminata e così interessata per la libertà del Commercio, per la sua tranquillità e per lo bene delle Nazioni, dopo che queste ci hanno dato il loro sentimento, ed hanno promesso di osservarlo, Ella ancora non tarderà a dar l' ultima mano per coronar quest' impresa, che merita gli applausi, e le benedizioni di tutt' i secoli. Negli Annali d' Europa e molto meno negli Annali del Mondo non si trova un esempio, in cui le Nazioni si fossero come quasi radunate in un Concilio a decidere una questione, come si è veduto per la Neutralità armata. L'affare veramente lo meritava. La guerra è un mal necessario, che non ostante tanti sistemi, e progetti fatti per lo stabilimento di una pace perpetua nell' Europa Cristiana, non ne potrà mai essere allontanato. Intanto è un dover dei Popoli, e dei loro Sovrani di diminuirne il male quanto è possibile, o renderlo almeno più sopportabile. Sarebbe desiderabile di veder le Potenze marittime in guerra, che lasciassero la navigazione, ed il Commercio libero tra i loro sudditi. Tutte le due parti vi guadagnerebbero infinitamente, e particolarmente quella, il cui Commercio sarebbe il più esteso, ed il più

(1) *Magazzin. polit. & hist. t. 3. pag. 22. & 23.*

più florido. La guerra Corsara in generale non ha altra conseguenza che la distruzione del Commercio dell' una, e dell' altra parte il che è una vera perdita per tutte, e due. Questi vantaggi scambievoli, ed altre considerazioni di umanità sono stati qualche volta riconosciuti dalle Potenze Belligeranti. Gli stessi popoli, che noi chiamiamo Barbari; i Turchi e i Persiani hanno stipulato tra loro che il Commercio interiore, ed esteriore non si sarebbe impedito durante la guerra, come lo era in tempo di pace, e che le Caravane potevano passare in sicurezza concorrendovi l' eguale interesse delle due Nazioni (1).

Ma se tanto non si può verificare, e i nemici sogliono essere trattati da nemici, si debbano almeno per ogni legge rispettarvi gli Amici, e i Neutrali. I rigori della guerra si son estesi anche a questi, e così dove particolarmente la guerra è marittima, e l' Oceano n' è il principal Teatro, è tutta sconvolta l'Europa, e la desolazione, e la rovina devastano tutte le parti del nostro Globo. Tutto diventa barbaro in queste fatali circostanze, e sotto pretesto di vedere le mercanzie, che si portano al nemico, la forza per lo più che non intende legge decide di tutto. Quel che io ne ho detto finora ce ne assicura, e ci fa vedere sino a quel segno debba esaltarsi quest' opera immortale della Neutralità Armata. La gran questione, che da secoli è stata riputata grande, e difficile, e che si è tanto dibattuta coll' armi, e colla penna è stata finalmente risoluta. Se l' Inghilterra col suo autorevole voto entra nell'istesso impegno, e negli stessi sentimenti, nulla resta da desiderare perchè si possa

(1) *La Liberté &c.* §. 160. & 161.

poſſa dire concordemente deciſa una delle più importanti cauſe dell'umanità, e noi avremo allora il gran piacere di aver inteſo per la prima volta parlar il Dritto della Natura, e delle Genti col ſicuro, ed eſpreſſo linguaggio della più culta parte dell' Univerſo.

Fine del primo Tomo.

INDICE

DEI TITOLI

Contenuti in questo Primo Tomo, della Parte Prima.

PARTE I.

Del Commercio Terrestre.

LIBRO I.

TIT. XIII.

TIT. XIV.

TIT. XV.

TIT. XVI.

TIT. XVII.

TIT. XVIII.

TIT. XIX.

TIT. XX.

TIT. XXI.

TIT. XXII.

TIT. XXIII.

TIT. XXIV.

TIT. XXV.

TIT. XXVI.

TIT. XXVII.

TIT. XXVIII.

TIT.

TIT. XXIX.

TIT. XXX.

TIT. XXXI.

TIT. XXXII.

TIT. XXXIII.

TIT. XXXIV.

TIT. XXXV.

LIBRO II.

TIT.

T I T. XV.

T I T. XVI.

T I T. XVII.

T I T. XVIII.

T I T. XIX.

T I T. XX.

T I T. XXII.

TIT.

T I T. XXIII.

T I T. XXIV.

T I T. XXV.

T I T. XXVI.

Fine dell'Indice de' Titoli del Tomo Primo della Prima Parte.